



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 653

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di lunedì 23 luglio 2012

**INDICE****Commissioni permanenti**5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . Pag. 3

*Plenaria (notturna)*(\*)

---

---

(\*) *Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 5<sup>a</sup> (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 653<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 23 luglio 2012.*

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLL): Per il Terzo Polo:ApI-FLL; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.*

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Lunedì 23 luglio 2012

### **Plenaria**

**737<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*indi della Vice Presidente*  
**CARLONI**

*Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e per l'economia e le finanze Polillo.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

#### *SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE CESARINO MONTI*

In apertura di seduta, il presidente AZZOLLINI ricorda con parole di cordoglio la scomparsa, avvenuta nel pomeriggio di ieri, del senatore Cesarino Monti.

Si associa unanime la Commissione.

Il senatore VACCARI (*LNP*) ringrazia il Presidente e la Commissione per la partecipazione al lutto che ha colpito il Gruppo della Lega Nord.

Il presidente AZZOLLINI invita quindi la Commissione ad un minuto di raccoglimento.

*La seduta, sospesa alle ore 14,54, riprende alle ore 14,55.*

IN SEDE REFERENTE

**(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 luglio scorso.

Il presidente AZZOLLINI invita i senatori che hanno presentato emendamenti ad illustrarli, facendo presente che le proposte emendative che contengono deleghe legislative, al fine di risultare ammissibili saranno considerate come aggiuntive all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) illustra l'emendamento 1.1 che mira a precisare il contenuto del comma 1 dell'articolo 1, allo scopo di evitare il possibile contenzioso derivante dall'applicazione della disposizione con conseguente aggravio di spesa a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) illustra l'emendamento 1.8, con il quale si stabilisce che le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla CONSIP, non sono soggette all'articolo 26, comma 3, della legge n. 488 del 1999.

Il senatore AGOSTINI (*PD*) illustra l'emendamento 1.15 che, con riferimento alle modalità operative della CONSIP, prevede che entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, siano definiti procedure ed *iter* di aggiudicazione dei bandi di gara con la precisazione delle modalità di svolgimento temporale delle varie fasi e degli obblighi a carico dei partecipanti, nonché i possibili casi di revoca delle aggiudicazioni.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra l'emendamento 1.92, che, al pari di altre proposte emendative a sua firma mira a far sì che una parte della riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi da parte della Pubblica amministrazione sia conseguita tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal Commissario Bondi con riferimento ai costi eccessivi calcolati per singola categoria merceologica e sulla base dei dati risultanti dal sistema di contabilità economica ed analitica delle amministrazioni centrali dello Stato.

Il senatore VACCARI (*LNP*) illustra l'emendamento 1.108, che dispone in materia di detraibilità dell'imposta municipale propria (IMU), istituendo uno specifico fondo per la detraibilità dell'IMU dall'IRPEF, ali-

mentato con apposite riduzioni di spesa indicate nella proposta emendativa in esame.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) illustra, poi, l'emendamento 1.126, che mira a disincentivare il contenzioso avverso le procedure di gara ad evidenza pubblica mediante l'incremento della sanzione pecuniaria che deve essere versata dal ricorrente che soccomba in giudizio.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) illustra l'emendamento 1.129, volto a semplificare l'azione amministrativa in materia di assunzione da graduatorie ad esaurimento del personale scolastico ed a snellire le procedure del contenzioso relativo.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che i restanti emendamenti all'articolo 1 si intendono illustrati. Invita, quindi, all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

Il senatore BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) illustra l'emendamento 1.0.3 e tutti gli altri emendamenti a sua firma, facendo presente che le proposte emendative presentate mirano ad intervenire su aspetti della *spending review* diversi rispetto al semplice contenimento dei costi. In particolare, ritiene necessario intervenire sulla erogazione di risorse finanziarie a fondo perduto alle imprese, sulla base di quanto indicato dalla relazione al Governo del professor Giavazzi, e sul ruolo delle società partecipate dagli enti pubblici locali. Sottolinea, quindi, che l'attuale situazione socio-economica sarà aggravata da un incremento del tasso di mortalità delle imprese e del tasso di disoccupazione, che dovrebbero raggiungere un picco nel mese di marzo 2013. Il FMI, l'OCSE e la Banca d'Italia hanno fatto ripetutamente presente che la via di uscita dalla crisi attuale richiede il necessario contenimento delle spese pubbliche ed una riduzione, in prospettiva, della pressione fiscale, sostenendo, al contempo la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo. Esprime, quindi, perplessità sulla determinazione dei risparmi di spesa quantificati sui dati tendenziali anziché su quelli consuntivi. Ritiene, poi, opportuno rafforzare il Fondo per il sostegno delle famiglie, già messe a dura prova dalla perdurante crisi e fa, inoltre, presente che l'abbattimento del debito pubblico è possibile, in maniera consistente, soltanto attraverso una cessione del patrimonio immobiliare in mano allo Stato, mediante l'istituzione di un fondo immobiliare presso la Cassa di Risparmio di Roma che provveda all'emissione di obbligazioni garantite. Sottolinea, infine, la necessità di una efficace lotta all'evasione fiscale basata su un sistema efficiente di accertamenti ed incroci e sulla determinazione di un conflitto d'interesse che solleciti gli acquirenti di determinati beni e servizi a richiedere ai relativi prestatori fatturazione idonea ad usufruire di deduzioni o detrazioni fiscali.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) illustra l'emendamento 1.0.4, concernente la realizzazione delle strutture operative del comparto sicurezza. Ritira quindi l'emendamento 1.0.5.

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra l'emendamento 1.0.6, volto ad istituire l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti allo scopo di rendere sistematica l'azione del Governo mirata al contenimento della spesa pubblica.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra l'emendamento 1.0.7, che reca disposizioni di semplificazione in materia di certificazione dei crediti delle imprese, in particolare quelle operanti nel settore delle costruzioni, nei confronti della Pubblica amministrazione.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che i restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 si intendono illustrati. Invita quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore VACCARI (*LNP*) illustra l'emendamento 2.2, che mira a premiare gli enti locali che si sono dimostrati più virtuosi in sede di applicazione delle disposizioni relative al contenimento della spesa per il personale. L'emendamento 2.7 intende invece istituire un fondo per il finanziamento di interventi urgenti finalizzati al sostegno della crescita economica ed alla salvaguardia delle piccole e medie imprese.

La senatrice GHEDINI (*PD*) illustra gli emendamenti 2.9, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.51, 2.59 e 2.60, che hanno lo scopo di ridurre la spesa relativa al personale anche dirigenziale del settore pubblico, mediante l'estensione al comparto pubblico delle disposizioni relative ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico, già previste in ambito privato, contenute nel cosiddetto «decreto Salva Italia», nonché a rafforzare i criteri per la riduzione delle dotazioni organiche e per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) si sofferma sui contenuti dell'emendamento 2.26, che prevede che non si possa procedere al conferimento di nuovi incarichi direttivi fino al completamento del processo di riduzione delle dotazioni organiche nel settore pubblico.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) illustra l'emendamento 2.40, che mira a far fronte alla grave carenza di organico del personale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) illustra l'emendamento 2.55, che reca criteri per la riorganizzazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni da effettuare ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge in conversione.

Il senatore VACCARI (*LNP*) illustra l'emendamento 2.67, volto a sopprimere talune disposizioni che pregiudicano indiscriminatamente Regioni ed enti locali.

La senatrice GHEDINI (*PD*) illustra l'emendamento 2.87 ed altre analoghe proposte emendative sul tema del confronto e della collaborazione sindacale nel contesto delle modifiche che interessano il personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) sottoscrive l'emendamento 2.101, che illustra insieme agli emendamenti 2.125 e 2.127. Tali emendamenti mirano alla riduzione della spesa sostenuta per il conferimento di incarichi dirigenziali.

Il sottosegretario POLILLO richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 2.104, a firma del senatore Tancredi, che a suo avviso può costituire una buona base di partenza per la trattazione dei temi a cui fa riferimento il senatore Fleres negli emendamenti appena illustrati.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che i restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 2 si intendono illustrati. Invita quindi all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) illustra gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2 a sua firma. In particolare l'emendamento 2.0.1 dispone l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del Lavoro con quelli dell'Inps e dell'Inail. L'emendamento 2.0.2 intende ridurre il numero complessivo delle postazioni di lavoro nelle pubbliche amministrazioni. L'emendamento 2.0.3 riduce il numero delle società pubbliche. L'emendamento 2.0.4 mira all'unificazione degli uffici del personale e del bilancio nonché degli uffici preposti agli acquisti di beni e servizi nel comparto ministeriale. L'emendamento 2.0.5 infine intende ridurre la dotazione di personale di organici di *staff* e di politici.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra l'emendamento 2.0.8, recante misure urgenti per la riduzione della spesa pensionistica sulla base di considerazioni di equità sociale.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra l'emendamento 2.0.9, recante disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che i restanti emendamenti aggiuntivi all'articolo 2 si intendono illustrati. Invita quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore RANUCCI (*PD*) illustra l'emendamento 3.14, volto a sopprimere i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto in esame poiché la riduzione unilaterale dei corrispettivi per l'affitto degli uffici da parte della pubblica amministrazione genererebbe incertezza nei rapporti contrattuali con il settore pubblico e quindi pregiudicherebbe ulteriori investimenti privati anche di provenienza estera.

Il senatore VITA (*PD*) illustra l'emendamento 3.31, che mira al completamento del processo di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea mediante la realizzazione di archivi digitali.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) illustra l'emendamento 3.0.3, che al fine di ridurre i costi di gestione degli immobili sedi di uffici giudiziari, prevede l'impiego di forme contrattuali di *leasing*.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che i restanti emendamenti all'articolo 3, nonché gli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo, si intendono illustrati. Invita quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore LEGNINI (*PD*) segnala che l'emendamento 4.4 potrebbe risultare utile ad evitare una ingiusta penalizzazione di società pubbliche che invece risultino virtuose dal punto di vista gestionale. Con l'occasione chiede che il Governo approfondisca l'impatto sul provvedimento della recente sentenza n. 199 del 2012 della Corte costituzionale, e che chiarisca l'esatta portata dell'esenzione, presente nel testo, a beneficio delle società che erogano servizi ai cittadini. Un'interpretazione ampia di tale clausola comporterebbe, infatti, un sostanziale svuotamento della funzione della norma.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) invita, nell'illustrare l'emendamento 4.19, ad un maggiore rigore terminologico, ossia all'utilizzo di concetti coerenti con quelli propri della contabilità degli enti locali. Invita anche ad evitare l'apposizione di scadenze infrannuali, che producono gravi inconvenienti organizzativi alle istituzioni territoriali.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*), illustrando congiuntamente gli emendamenti 4.28 e 4.29, ne sottolinea la funzione fondamentale di soluzione alle problematiche generate dalle dismissioni di società pubbliche sui lavoratori attualmente ivi impiegati. Ritiene si debba senz'altro evitare l'ingenerarsi di condizioni di incertezza quali quelle che hanno riguardato i cosiddetti lavoratori «esodati».

Il senatore MERCATALI (*PD*) illustra l'emendamento 4.32, richiamando l'assoluta necessità di tempi più adeguati per i processi di alienazione o scioglimento delle società pubbliche.



Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) evidenzia che l'emendamento 4.46 a sua firma intende proprio affrontare i gravi problemi che investiranno i dipendenti delle società dismesse, in analogia con le preoccupazioni già espresse dal senatore Mascitelli.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra congiuntamente gli emendamenti 4.47 e 4.49, rappresentando come anch'essi tendano ad affrontare le problematiche sociali scaturenti dall'attuazione del programma di dismissione delle società pubbliche. Ritene la soluzione della questione determinante per poter esprimere un giudizio complessivo sul provvedimento.

Il senatore AGOSTINI (*PD*), nell'illustrare l'emendamento 4.50, che esenta dalla dismissione le società in costante attivo, coglie l'occasione per chiedere al Governo una valutazione sugli effetti della già citata sentenza n. 199 della Corte costituzionale sul complessivo assetto dell'articolo in discussione.

Il senatore CICOLANI (*PdL*), a proposito dell'emendamento 4.74, precisa di dividerne gli scopi, ma rileva, al contempo, che senza un opportuno coordinamento con le Regioni gli obiettivi delle nuove disposizioni rischiano di essere frustrati, anche in considerazione del fatto che gran parte delle società pubbliche traggono la loro organizzazione da leggi regionali.

La senatrice CARLONI (*PD*) espone congiuntamente gli emendamenti 4.80 e 4.83, i quali – con particolare attenzione alla regione Campania – mirano a esentare i servizi relativi ad attività culturali dal processo di cessione, in quanto già oggetto di esternalizzazione nel recente passato. Segnala inoltre gli emendamenti 4.169 e 4.200, riferendo in particolare che il secondo di essi consente l'ulteriore necessaria esenzione a beneficio delle società che gestiscono i fondi dell'Unione europea e FAS, al fine di garantire un'imprescindibile continuità gestionale.

Il senatore VITA (*PD*), nell'illustrare l'emendamento 4.86, evidenzia come sia necessaria un'esclusione delle società che rendono servizi culturali dal processo in discussione, pena la sostanziale eliminazione delle politiche pubbliche della cultura.

Il senatore TANCREDI (*PdL*), illustrando l'emendamento 4.99 in materia di società che trattano dati personali, coglie l'occasione per attirare l'attenzione del Governo sulla necessità di salvaguardare la posizione delle società miste pubblico-private, il cui socio privato è stato scelto all'esito di procedure di evidenza pubblica. In tali casi vi è il rischio di obbligare l'ente pubblico alla cessione delle quote in modo ingiustificato, specie in considerazione dei limiti che la legislazione vigente pone all'ambito di operatività di tali società a capitale misto.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 4.102, del quale sottolinea l'importanza nella salvaguardia delle società finanziarie regionali.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) illustra l'emendamento 4.117, necessario a suo avviso per non penalizzare ingiustamente le società virtuose dal punto di vista della gestione.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) interviene sull'emendamento 4.127, che ha l'analogo intendimento di salvaguardare le società la cui gestione si sia rivelata economicamente equilibrata.

La senatrice GHEDINI (*PD*) tratta l'emendamento 4.130, con il quale si intende esentare i comuni colpiti dal recente sisma dai complessi adempimenti richiesti dall'articolo in esame, incompatibili con la situazione emergenziale a cui sono sottoposti.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) segnala all'attenzione della Commissione l'emendamento 4.141 che dispone l'accorpamento delle figure di presidente ed amministratore delegato delle società pubbliche, realizzando così un significativo risparmio di costi.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) evidenzia come l'emendamento 4.137 evita che si chiamino a far parte dei consigli di amministrazione dipendenti dell'amministrazione, addossando agli stessi rilevanti responsabilità senza alcuna compensazione.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra la proposta 4.154, con la quale si conseguono ulteriori risparmi mettendo un limite all'indennità derivanti dalle cariche societarie, che così non potranno in ogni caso superare l'indennità dovuta al sindaco ovvero al presidente della provincia di riferimento.

Il senatore VITA (*PD*) spiega gli intendimenti dell'emendamento 4.179, ritenendo necessario esentare dal processo di dismissione le fondazioni culturali, peraltro oggetto di un recente processo di risanamento. Dichiara, inoltre, di aggiungere la propria firma all'emendamento 4.183, del quale sottolinea l'importanza al fine di tutelare le associazioni di promozione sociale.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) segnala, poi, l'emendamento 4.185, anch'esso volto a salvaguardare le istituzioni operanti nel campo culturali e dello spettacolo.

Il PRESIDENTE comunica che è stato depositato da parte del presentatore, senatore Galioto, un testo riformulato dell'emendamento 4.190 (pubblicato in allegato al resoconto dell'odierna seduta).

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra l'emendamento 4.0.2, con il quale il suo gruppo intende fornire alle piccole e medie imprese, attualmente in gravissima difficoltà, un supporto concreto tramite la deducibilità dell'IRAP. Per la copertura finanziaria del maggior costo l'emendamento prevede una serie di riduzioni delle quali sottolinea l'opportunità politica, trattandosi di un contributo a carico delle pensioni più elevati, delle retribuzioni più cospicue, della privatizzazione della RAI e della abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Con il successivo emendamento 4.0.3, invece, si provvede alla medesima copertura tramite l'eliminazione degli incentivi a fondo perduto, a suo giudizio discriminatori rispetto ad un beneficio generalizzato come quello proposto.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che i restanti emendamenti all'articolo 4 si intendono illustrati. Invita quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra l'emendamento 5.11 in tema di auto di servizio. La proposta sopprime l'esenzione prevista dall'articolo per l'esecuzione di contratti pluriennali già in essere. Sottolinea, infatti, come un'esclusione di così ampia portata rischia di vanificare in concreto ogni prospettiva di risparmio, mentre in altri provvedimenti il Governo non ha esitato a includere nelle misure di contrazione della spesa anche i rapporti contrattuali già esistenti.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) ritiene che l'emendamento 5.43 risulterebbe di utilità per evitare l'insorgenza di contenzioso in tema di ferie non godute e al contempo per rispettare il disposto della direttiva 2003/88/CE.

La senatrice BASTICO (*PD*) segnala la proposta emendativa 5.45, che ritiene necessaria per rimediare ad una mancanza del testo del decreto, che non tiene conto della posizione del personale scolastico supplente, al quale è necessario liquidare i giorni di ferie non goduti, proprio in ragione della temporaneità dei relativi contratti di lavoro.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), riprendendo le considerazioni del senatore Mascitelli a proposito dell'emendamento 5.11, evidenzia come la proposta emendativa 5.0.1, presentata dal suo Gruppo, risolva in radice la problematica in parola, limitando rigorosamente il numero auto di servizio.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che i restanti emendamenti all'articolo 5 si intendono illustrati. Nessuno chiedendo di intervenire per l'illustrazione di proposte emendative riferite all'articolo 6, considera le stesse illustrate, ed invita pertanto all'esposizione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) illustra l'emendamento 7.15, finalizzato all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 323 del 1993 in favore dell'emittenza radiotelevisiva non statale.

Il presidente AZZOLLINI, nel rappresentare come la problematica sia già da tempo all'attenzione della Commissione, rappresenta non di meno la difficoltà che si incontra nella copertura dell'emendamento, che si finanzia su una quota del canone radiotelevisivo.

Il senatore VITA (*PD*) invita la Commissione ad occuparsi concretamente della problematica in questione, posto che la norma di legge citata risulta inattuata da molti anni e che occorre dunque una esplicita e definitiva presa di posizione sulla questione. Prosegue inoltre illustrando l'emendamento 7.51 con il quale si evita un'ulteriore impoverimento del già esiguo fondo destinato alle esigenze dell'emittenza locale.

Il senatore CICOLANI (*PdL*), nell'illustrare l'emendamento 7.59, spiega che il medesimo ha la funzione di evitare che la diminuzione delle risorse per i Ministeri si ripercuota sulle quote di finanziamento che i Dicasteri trasferiscono alle Regioni, così impropriamente realizzando un doppio taglio a danno delle medesime.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) richiama l'attenzione della Commissione sull'emendamento 7.87, finalizzato ad evitare un'ulteriore incremento delle tasse universitarie, che secondo le attuali stime sarebbe particolarmente consistente, conseguente ad una rimodulazione della struttura di fondo ordinario di finanziamento degli atenei.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra il proprio emendamento 7.74, evidenziando come le circostanze siano propizie per l'eliminazione del pubblico registro automobilistico, attesa da tempo.

Il senatore VACCARI (*LNP*) dà conto dell'emendamento 7.0.1 con il quale si riduce la consistenza totale dei membri del Governo a quaranta, così non solo realizzando un risparmio di spesa ma anche favorendo un generale riorganizzazione dell'Esecutivo.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che i restanti emendamenti all'articolo 7 si intendono illustrati. Invita quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) illustra congiuntamente l'emendamento 8.20 e il successivo 8.21, di analogo spirito. Con essi si vogliono evitare dei tagli ingiustificati alla ricerca, che al contrario rappresenta una risorsa fondamentale per il futuro del nostro Paese. Più in dettaglio si propone la soppressione del comma e, in via del tutto subordinata, il ripensamento della ripartizione dei definanziamenti, attualmente divisi tra gli enti

di ricerca in modo diseguale e assai poco comprensibile. Riterrebbe altresì praticabile una soluzione di mediazione, con la quale si deleghi al Ministro competente la fissazione delle percentuali di risparmio a carico di ciascun ente, da effettuarsi all'esito di un confronto nel merito con l'ANVUR.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che i restanti emendamenti all'articolo 8 si intendono illustrati. Invita quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore VITALI (*PD*) illustra l'emendamento 9.2 che, al fine di coordinare le norme del decreto con quanto previsto dal disegno di legge n. 2259 recante la cosiddetta «Carta delle autonomie», prevede la soppressione ovvero l'accorpamento degli enti territoriali intermedi, non necessari all'adempimento delle funzioni fondamentali che gli articoli 117 e 118 della Costituzione conferiscono alle autonomie territoriali.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) illustra l'emendamento 9.24 che, sempre ai fini di un migliore coordinamento con la cosiddetta «Carta delle autonomie», sopprime il quinto comma dell'articolo 9.

Illustra, poi, l'emendamento 9.43, che esclude dalla soppressione i consorzi di funzioni tra enti locali, in considerazione della prova d'efficienza dimostrata da questi soggetti in alcune realtà, come quella del Piemonte.

Successivamente, il senatore VITA (*PD*) illustra la proposta 9.36, che esclude i servizi culturali dall'ambito applicativo del divieto, per gli enti locali, di istituire agenzie ed organismi.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) interviene per illustrare l'emendamento 9.0.3, che sopprime, entro la fine di quest'anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, consentendo un risparmio di decine di milioni di euro.

Si danno, quindi, per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) aggiunge la firma ed illustra l'emendamento 10.1, finalizzato a stralciare gli articoli 10, 17, 18, 19 e 20.

Successivamente, il senatore VITALI (*PD*) illustra l'emendamento 10.3, finalizzato sia all'accorpamento delle strutture periferiche delle amministrazioni statali sia alla concentrazione presso un'unica struttura di

tutte le funzioni delle amministrazioni periferiche dello Stato, ad eccezione di quelle relative alla giustizia, alla politica estera e alla difesa.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) interviene incidentalmente, per richiamare gli emendamenti 17.59 e 17.60, di contenuto analogo all'emendamento 10.3 testé illustrato dal senatore Vitali.

La senatrice BASTICO (*PD*) illustra, quindi, l'emendamento 10.4, volto ad accorpate presso un unico ufficio le singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le amministrazioni dello Stato.

Si sofferma, poi, sull'emendamento 10.9, riguardante l'attuazione del Titolo V della Costituzione, con riferimento al settore dell'istruzione.

Sono, quindi, dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Si passa, poi, all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 11.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra l'emendamento 11.0.1, che punta a sopprimere la scuola superiore per la formazione dei dirigenti delle amministrazioni locali, trasferendone le relative funzioni alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11, si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore MAZZARACCHIO (*PdL*) aggiunge la firma ed illustra l'emendamento 12.1, finalizzato a sopprimere i primi sei commi dell'articolo 12, in quanto la soppressione ivi prevista dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) non comporterebbe alcun risparmio di spesa, considerato peraltro che le funzioni svolte da tale istituto vengono conferite al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), i cui dipendenti godono di un livello retributivo superiore a quello dei dipendenti dell'INRAN, i cui stipendi dovrebbero, conseguentemente, essere livellati verso l'alto.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) illustra l'emendamento 12.3, finalizzato a chiarire le funzioni dell'Ente risi.

Il senatore TEDESCO (*Misto-MSA*) illustra l'emendamento 12.7, che conferma la soppressione della società Buonitalia S.p.A., conferendone le relative risorse e funzioni all'Istituto superiore dell'agricoltura (ISA) S.p.A.

In seguito, il senatore ANDRIA (*PD*) illustra la proposta 12.15, che sopprime il secondo periodo del comma 19 dell'articolo 12, ripristinando,

pertanto, il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di regolamento che riordinano enti pubblici ed organismi collegiali. Illustra, poi, l'emendamento 12.54, sostitutivo del comma 26, sulla liquidazione di ARCUS S.p.A.

In seguito, la senatrice GHEDINI (*PD*) illustra l'emendamento 12.22, che elimina il diritto ad ogni tipo di emolumento per i componenti degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni.

La senatrice CARLONI (*PD*) illustra, poi, l'emendamento 12.28, finalizzato ad escludere dalla soppressione gli organismi che promuovono le pari opportunità tra uomo e donna. Aggiunge, poi, la firma ed illustra l'emendamento 12.29, che prevede ulteriori esclusioni dall'ambito applicativo della soppressione di enti ed organismi.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) illustra l'emendamento 12.30, che punta ad escludere dal riordino e dalla soppressione di enti pubblici l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nonché il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia.

Il senatore VACCARI (*LNP*) illustra, quindi, l'emendamento 12.42, che sopprime i commi 21 e 22, riguardanti i finanziamenti perequativi nei confronti dei comuni confinanti con le Province autonome di Trento e di Bolzano, successivamente illustra l'emendamento 12.45, riguardante l'organismo di indirizzo ODI per lo sviluppo dei comuni di confine.

Il senatore VITA (*PD*) si sofferma, quindi, sull'emendamento 12.65, che sopprime i commi da 31 a 38 che, a loro volta, prevedono la soppressione della Fondazione centro sperimentale di cinematografia, sottolineando che la soppressione dell'ente non darebbe luogo ad alcun risparmio di spesa, in quanto le relative risorse umane verrebbero assorbite dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Il senatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) si sofferma, successivamente, sull'emendamento 12.91, in materia di contributi in favore dell'Ente nazionale per il microcredito.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) illustra l'emendamento 12.130, soppressivo dell'Agenzia per le concessioni stradali e autostradali. Procedo, poi, ad illustrare l'emendamento 12.133, che destina il 50 per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni per le infrazioni stradali all'ANAS, al fine di svolgere l'attività di manutenzione straordinaria delle strade.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) si sofferma sull'emendamento 12.137, relativo alla composizione del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) procede, quindi, ad illustrare la proposta 12.0.1, sulla riorganizzazione degli enti e degli organismi vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene incidentalmente, per segnalare al Governo l'importanza dell'emendamento 12.0.1, ai fini della completa attuazione del programma della *spending review*.

I restanti emendamenti relativi all'articolo 12 sono quindi dati per illustrati. Si passa, poi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore LEGNINI (*PD*) segnala la delicatezza dell'emendamento 13.5, in quanto afferente la tutela e la vigilanza del risparmio destinato alla previdenza integrativa.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) illustra quindi l'emendamento 13.0.1, che autorizza l'ENAC ad assumere 20 unità come ispettori di volo.

Sono, quindi, dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13, si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) illustra l'emendamento 14.18 che – analogamente alle proposte 14.21, 14.22, 14.25 e 14.26 – risulta finalizzato ad attenuare il blocco del *turn over* nelle istituzioni universitarie, mantenendo altresì l'opportunità di superarlo dopo il 2016.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che l'illustrazione dei successivi emendamenti riferiti all'articolo 14, nonché delle proposte emendative relative ai successivi articoli del decreto-legge, proseguirà nella seduta notturna, già convocata per le ore 20,30.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,35.*



**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3396**

**(al testo del decreto-legge)**

**G/3396/1/5**

POLI BORTONE

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

premesso che:

il provvedimento in esame è stato varato per rafforzare l'analisi e la revisione della spesa pubblica, con la finalità di evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare alla crescita;

la razionalizzazione e il contenimento dei costi sono indispensabili per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici, nonché per l'ammodernamento dello Stato e il rilancio dell'economia e dell'occupazione nazionale;

considerato che:

a Bruxelles ci sono 21 sedi delle rappresentanze regionali italiane, le cui spese non sono indifferenti. Secondo quanto riportato dalla stampa, ogni amministrazione locale possiede un edificio di lusso, nel quale lavorano pochissimi funzionari;

a via Rue de Trone 62 c'è la sede europea del Piemonte: 400 metri quadrati senza neanche un dipendente. L'edificio intero pare sia costato alla Regione 9 milioni 246 mila euro ed è grande 2597 metri quadrati, in parte affittati ad altri enti. Un piano lo ha comprato nel 2006 la Regione Puglia: 400 metri quadrati costati 1.855.0000 euro, più 600.000 euro di spese edili: Toscana, Lazio, Umbria e Marche sono nello stesso edificio, a Rond Point Schuman 14, Toscana e Lazio avrebbero pagato ciascuna ben 3.900.000 euro per circa 600 metri quadrati, più garage e cantina. Poi sono arrivate Marche e Umbria, che hanno occupato un piano dividendo la cifra per due. In totale, le quattro Regioni avrebbero speso 12 milioni di euro per 1800 metri quadrati, e vi lavorano, in tutto, 16 dipendenti;

anche i 320.000 abitanti del Molise dovevano avere la loro degna sede e nel 2005 la Regione hanno pagato 1,6 milioni per i 550 metri quadrati degli uffici di Rue de Toulouse 47, più 200.000 euro per spese di restauro e acquisto mobili;

risulterebbero appena tre i dipendenti di quella che viene chiamata «Casa Abruzzo», e che condividono però oltre 1000 metri quadrati, mentre a rue de Luxembourg 15 c'è la sede ligure, ovvero, 800 metri quadrati pagati 1.350 milioni di euro e occupati dalla Regione solo per metà;

a Place Champ du Mars 1-3, sede della Regione Lombardia ci sarebbero 18 dipendenti e ben 1800 metri quadrati pagati 3 milioni e mezzo di euro, dati in locazione in parte a enti e rappresentanze. Qualche Regione è in affitto: la Calabria versa 172 mila euro l'anno (più 25000 euro per oneri locativi) per 400 metri quadrati (4 dipendenti), la Campania 333.700 l'anno per 200 metri quadrati (tre dipendenti). Alla fine, se sommiamo la superficie di tutte le sedi regionali, il totale è di 10.000 metri quadrati per soli 60 dipendenti totali,

tanto premesso, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di chiudere o, in alternativa, di accorpare le 21 delegazioni regionali presenti a Bruxelles in un'unica sede con servizi in comune, il che costituirebbe, senz'altro, uno dei modi per diminuire e razionalizzare la spesa pubblica e, soprattutto, per ridare fiducia ai cittadini.

---

### **G/3396/2/5**

FLERES, POLI BORTONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che il dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri venga trasferito, unitamente alle risorse finanziarie corrispondenti, al Ministero dello Sviluppo economico; che al Ministero del lavoro e della salute vengano trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero della Salute, che la denominazione «Ministero del lavoro e della salute» sostituisca, ad ogni effetto e ovunque presente la denominazione «Ministero della Salute» e «ministero del lavoro e delle Politiche Sociali», che il Ministero dello sviluppo trasferisca con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite

al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; che vengano trasferite ad un apposito Dipartimento del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare; che i Dipartimenti famiglia e giovani della Presidenza del Consiglio dei Ministri vengano trasferite, unitamente alle risorse finanziarie corrispondenti, al Ministero del lavoro e della salute.

---

**G/3396/3/5**

PALMIZIO, PETERLINI

Il Senato,

premessi che:

la crisi economica globale scoppiata nel 2007-2008 continua a mietere vittime. Proprio in questi mesi l'Italia e l'Europa intera stanno vivendo una nuova fase del dissesto del sistema finanziario mondiale, originata da molti anni di politiche che hanno penalizzato le attività produttive a favore, invece, di un'esposensenza precedenti di speculazioni sui mercati finanziari internazionali. Ora sono le famiglie e le imprese a pagare per le scelte sbagliate a livello macroeconomico, che rischiano di minare il tessuto stesso della nostra società;

è doveroso constatare, purtroppo, che già dai primi mesi più drammatici della crisi, nei numerosi vertici internazionali a partire dal 2009, si è persa l'occasione per adottare misure forti che avrebbero potuto rappresentare una rottura netta ed efficace con le politiche passate: tra queste certamente vi è il ritorno alla separazione delle attività bancarie, tipificata dalla famosa Glass-Steagall Act varata sotto la presidenza Usa di Franklin Delano Roosevelt nel 1933 che pose fine agli eccessi finanziari all'origine della Grande depressione. Il principio della Glass-Steagall rimase in vigore nei Paesi occidentali, ed anche nel nostro Paese, fino agli anni Novanta. Si tratta della netta separazione delle banche commerciali, che raccolgono i depositi dei cittadini ed erogano il credito agli individui e alle imprese, dalle banche d'affari, gli istituti che operano nei mercati finanziari, attraverso l'emissione e la compravendita di titoli azionari, obbligazionari e di strumenti speculativi in genere;

a partire dagli anni Novanta tutte queste funzioni bancarie sono state riunite sotto lo stesso tetto: esistono dei colossi che di fatto finiscono per rendere anche l'economia locale dipendente dai circuiti mondiali altamente speculativi e rischiosi. La conseguenza dell'abrogazione del principio di Glass-Steagall è che si è segnata la strada che porta dritti alla catastrofe e se non si interviene con decisione il rischio di aggravare la situazione economico-sociale è molto alto;

da quando è esplosa la bolla dei derivati – gli strumenti iper-speculativi che ormai sono completamente slegati dagli investimenti produttivi, dirottando risorse dall'economia reale ad un vero proprio «casinò» mondiale – il rischio del fallimento delle grandi banche ha portato i governi e le banche centrali ad una serie di salvataggi emergenziali;

la *ratio* di tali decisioni sarebbe quella che gli interventi sono necessari per evitare un crac totale, ma la situazione non fa che peggiorare, poiché mentre vengono immesse cifre stratosferiche per la finanza (che si contano nelle migliaia di miliardi di dollari e di euro) le risorse non arrivano alla gente, alle famiglie, alle piccole e medie imprese. Tutto ciò accade perché i salvataggi sono stati concessi senza condizioni, non si è chiesto un cambiamento del comportamento delle grandi banche, non si sono adottate riforme incisive del sistema finanziario;

fino a pochi mesi fa l'Italia poteva pensare di evitare di subire gli effetti della crisi internazionale, o per lo meno di esserne toccata per via di un sistema meno finanziarizzato (nei fatti e anche in termini giuridici), ma oggi non si può più attendere. Occorre salvare l'economia reale dalla finanza speculativa attraverso la separazione delle banche commerciali dalle banche d'affari. Sarà un primo passo essenziale per riprendere il controllo dell'economia e costruire le basi per un futuro di stabilità e di progresso. Se ne discute già in Germania, in Francia, in Svizzera, nel Regno Unito e anche negli Stati Uniti. L'Italia ha la duplice opportunità di aiutare i propri cittadini nell'immediato e di contribuire al progresso delle altre nazioni, con l'affermazione di un principio di grande importanza nel contesto internazionale.

impegna il Governo:

a varare in tempi brevi misure volte alla separazione delle banche ordinarie (commerciali) da quelle che operano nei mercati speculativi (banche d'affari), così da fornire un modello a livello internazionale.

---

### **G/3396/4/5**

CARLINO, DI NARDO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica;

tenuto conto del fatto che l'articolo 7, ai commi 20 e 21, incide sulle disposizioni di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012;

impegna il Governo:

ad individuare idn misure atte ad assicurare, da parte del sistema bancario, la celere attivazione dei mutui per la ricostruzione e il recupero dell'edilizia abitativa e produttiva nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, anche mediante forme di garanzia che assicurino l'abbattimento del tasso di interesse per quanti ricorrendo al credito;

a disporre celermente in merito a tematiche non toccate dal predetto decretlegge n. 74/2012, con particolare riferimento al rinvio degli obblighi dei sostituti d'imposta, all'esenzione dal modello 770 per gli enti locali la cui sede è inagibile, al rinvio per le tariffe (onde evitare improprie disparità di trattamento tra cittadini residenti in comuni ove è in vigore la Tia e quelli in cui ancora opera la Tarsu), alla deducibilità degli oneri in riferimento alla messa in sicurezza degli immobili delle imprese, nonché alle compensazioni per i comuni in cui viene operata la pur auspicata e necessaria esenzione o riduzione dell'IMU.

---

**G/3396/5/5**

TOMASSINI, TANCREDI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

premesso che:

i servizi funerari sono esenti da iva e i cittadini possono imputare come costi detraibili dalle proprie dichiarazione dei redditi un importo massimo di 1500 euro;

per determinare una invariata condizione per le famiglie, un maggior gettito fiscale per lo Stato e inoltre combattere la «contabilità sommersa» facilitando le possibilità di controlli;

impegna il Governo:

ad introdurre una aliquota iva ridotta al 10,10 per le spese funerari, innalzando al contempo per i cittadini i limiti per la detraibilità ad un valore minimo del 50% sugli interi costi sostenuti fino a 10.000 euro.

---

**G/3396/6/5**

FLERES, POLI BORTONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

premessi che:

presso l'INPS sarà istituito «Lo sportello dellavoratore», per gestire tutti i servizi che riguardano le attività relative alle procedure di collocamento: iscrizione, aggiornamento e comunicazioni relative allo stato di disoccupazione; reinscrizione e trasferimenti da altra provincia; dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro; iscrizione nella lista per l'accesso al Pubblico Impiego; iscrizione nella lista di mobilità; registrazione dell'avvenuto avviamento, cessazione o trasformazione di rapporto di lavoro;

impegna il Governo:

a provvedere, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire presso «lo sportello del lavoratore», ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché alle modalità e procedure di trasferimento.

---

**G/3396/7/5**

DE TONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

premessi che:

i commi da 80 a 86 dell'articolo 12, nonché il comma 1 dell'articolo 23, del decreto-legge al nostro esame recano disposizioni in materia di autotrasporto, ma il provvedimento lascia irrisolti altri problemi che interessano il settore;

il settore dell'autotrasporto è, infatti, attraversato da una fase di forte crisi. Il settore oggi risulta fortemente caratterizzato da una serie di dinamiche che lo rendono, da un lato, poco competitivo nel sistema economico europeo per crescita dimensionale, organizzativa e tecnologica e, dall'altro, come noto, particolarmente costoso per le casse dello Stato;

in questi anni, infatti, si è continuato a mantenere in vita un sistema di incentivi settoriali a pioggia poco efficace, basato su misure

molto frammentarie e soggette a lunghe trattative tra le sole parti coinvolte; prive di riferimenti a parametri sull'adozione di migliori *standard* di sicurezza, o di innovazione, o ambientali. La maggior parte delle aziende italiane operanti nel settore dell'autotrasporto sono state supportate negli anni da una serie di misure di sostegno che hanno raggiunto la cifra esorbitante di 3,5 miliardi di euro tra il 2000 e il 2009, a cui occorre aggiungere i 700 milioni erogati per gli anni del 2010 e 2011 e i 400 milioni di euro stanziati dalla legge di stabilità per il 2012, poi ridotti dall'articolo 61, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012, di 26,3 milioni di euro. L'ammontare di risorse destinate al sostegno dell'autotrasporto merci è ancora più rilevante se paragonato a qualsiasi settore manifatturiero vessato dall'attuale crisi. Eppure, nonostante l'erogazione di tali finanziamenti, continua ad esistere sul mercato un modello di azienda sostanzialmente debole, poco strutturata, e destinata nel tempo a perdere il confronto competitivo a livello europeo, anche e soprattutto a causa dell'assenza di una strategia complessiva della politica nazionale in materia;

il settore dell'autotrasporto si caratterizza per la presenza di numerosissimi operatori di piccole dimensioni, che rendono difficile il conseguimento di economie di scala. Di contro, vi sono mercati esteri nei quali operano grandi imprese, in grado di assicurare servizi di migliore qualità e più efficienti. Secondo i dati Eurostat, in Italia nel 2007 erano attive 93427 aziende di autotrasporto, più del doppio di quelle operanti in Germania (34.824) e in Francia (42.551). Paesi che per popolazione ed estensione territoriale superano di gran lunga l'Italia;

occorrerebbe altresì considerare il problema delle ditte fittizie. L'Albo degli autotrasportatori contava, nel 2010, in totale 163.714 iscrizioni, ma, tra queste, solo 113.285 figuravano in possesso di un veicolo. Si tratta di un fenomeno Particolare che impedisce di creare reali condizioni di trasparenza sul fronte dell'offerta, necessarie per meglio disciplinare il mercato dei servizi di autotrasporto. Tali aziende, infatti, dette anche agenzie c.d. «intermediarie» di autotrasporto, operano senza avere veicoli, ma acquisiscono commesse per poi affidarle ad altre imprese a prezzi ovviamente più bassi, alimentando una lunghissima catena di subappalti;

negli ultimi anni, inoltre, la concorrenza sleale di un numero sempre crescente di veicoli provenienti dell'est Europa, che operano in un contesto in cui la politica dei controlli a livello europeo e nazionale è decisamente scarsa, comporta una situazione drammatica per l'autotrasporto italiano, al punto che le imprese più strutturate hanno iniziato una politica di delocalizzazione aprendo stabilimenti nei Paesi neocomunitari;

l'autotrasporto italiano non può essere, dunque, abbandonato a se stesso, in particolare in un momento di crisi economica quale quella che il nostro Paese sta attraversando. È evidente che occorre affrontare la più volte rinviata riforma del settore,

invita il Governo:

a procedere urgentemente ad una sostanziale revisione della regolamentazione dell'autotrasporto merci, innanzitutto definendo le misure

necessarie ad una definitiva liberalizzazione del mercato, affrontando gli aspetti relativi a dimensioni d'impresa, proprietà, sicurezza, tempi di lavoro e a superare la logica dei vecchi e costosi incentivi al settore;

a disporre l'immediata cancellazione, d'ufficio, delle imprese iscritte all'albo autotrasportatori che non dispongono di veicoli;

a sviluppare maggiormente ed incentivare l'intermodalità, al fine di coniugare esigenze di efficienza commerciale e di riduzione dell'impatto ambientale;

ad assumere iniziative per limitare il fenomeno della subvezione;

a valutare l'opportunità di adottare tipologie diverse di sussidi a sostegno delle imprese del settore, quali forme di sgravi fiscali e contributivi legati all'incremento della base occupazionale; agevolazioni concesse a favore delle imprese che, a seguito del perfezionamento delle operazioni di aggregazione o di fusione, abbiano assorbito nell'ambito della propria compagine societaria soggetti che escono dal mercato o esercitano l'attività in conto proprio; riduzione dell'IRAP.

---

#### **G/3396/8/5**

CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 3396 recante «Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»;

premesso che:

dall'inizio della crisi economica un altissimo numero di aziende in difficoltà, al fine di favorire l'uscita di personale considerato in esubero, hanno stipulato accordi di incentivo all'esodo o di messa in mobilità, che prevedono l'accompagnamento del lavoratore al pensionamento attraverso l'erogazione a favore del lavoratore stesso di un incentivo economico;

l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto una serie di modifiche alla normativa in materia previdenziale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tra cui la soppressione delle cosiddette pensioni di anzianità, e l'innalzamento del requisito anagrafico minimo per l'accesso al trattamento previdenziale di vecchiaia;

moltissimi accordi di incentivo all'esodo prevedono la possibilità per il lavoratore di fruire dell'incentivo economico, per il raggiungimento dell'età pensionabile, per un periodo massimo di due o tre anni essendo stati stipulati in riferimento alle norme che regolavano il sistema previden-



ziale anteriormente all'approvazione del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

a seguito dell'approvazione del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per moltissimi lavoratori l'età minima per il pensionamento è stata prolungata anche di quattro o cinque anni;

il comma 14 dell'articolo 24 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e, successivamente, il comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, hanno stabilito una deroga all'applicazione della nuova normativa in materia pensionistica a favore di alcune categorie di lavoratori;

il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 ha determinato in sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione della deroga di cui alle citate disposizioni;

considerato che:

ad oggi, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, sarebbero circa 390.000 i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto in ragione di accordi di incentivo all'esodo i quali non avendo raggiunto i requisiti minimi per il pensionamento ed avendo esaurito il periodo di fruizione dell'incentivo economico sono privi di qualunque tipo di reddito;

impegna il Governo:

a adottare, previo confronto con le parti sociali, le opportune iniziative normative al fine di includere tra i soggetti interessati dalla deroga di cui al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto o debba risolversi in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale fino al 31 dicembre 2011.

---

**G/3396/9/5**

FLERES, POLI BORTONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che:

tutti gli istituti di ricerca, interamente finanziati con risorse pubbliche, esclusi quelli in materia sanitaria e ambientale, siano soppressi;

le funzioni svolte dagli istituti di ricerca siano trasferite, rispettivamente con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione o mediante un decreto regionale;

con gli stessi decreti vengano stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate;

i dipendenti a tempo determinato vengano inquadrati, nei ruoli del Ministero o della regione sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma;

le amministrazioni provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche;

i dipendenti trasferiti mantengano il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero o della regione, è attribuito per la differenza un'assegno *ad personam* riasorbibile, con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;

per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrino nella titolarità dei rispettivi rapporti.

---

### **G/3396/10/5**

FLERES, POLI BORTONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

premesso che:

sussistono fisiologiche assenze del personale dal posto di lavoro e le nuove tecnologie offrono la possibilità di svolgere le prestazioni di lavoro mediante computer portatili e tramite collegamenti a server remoti,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, riducano il numero complessivo di postazioni di lavoro a un rapporto tra dipendenti e postazioni pari a 0,80 e che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione

del presente articolo siano destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

---

**G/3396/11/5**

FLERES, POLI BORTONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere una riduzione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano al 31 dicembre 2011, il bilancio in perdita negli ultimi tre esercizi, che abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio delle quali l'ente sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

---

**G/3396/12/5**

FLERES, POLI BORTONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che, tra l'altro, svolgono funzioni di certificazione, provvedano, salvo quanto previsto al comma 2, ad eliminare le proprie strutture o uffici aventi ad oggetto una attività di certificazione;

che tale riduzione non vengano applicate nelle seguenti certificazioni: *a)* anagrafe, stato civile e in materia penale; *b)* ambientale e di tutela della salute pubblica; *c)* in materia di diritti reali sui beni immobili;

che laddove eliminata, la funzione di certificazione venga affidata a professionisti o a organizzazioni private.

---

**G/3396/13/5**

FLERES, POLI BORTONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di emanare uno o più decreti legislativi volti a riordinare le competenze delle forze di polizia per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) eliminazione delle duplicazioni di funzioni e compiti tra le varie forze di polizia;

b) conseguimento di un ottimale coordinamento delle funzioni, al fine di conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività svolte;

c) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative;

che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

---

**G/3396/14/5**

FLERES, POLI BORTONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di:

sopprimere gli enti, le agenzie e organismi che svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni di governo di area vasta;

far assumere e gestire tali funzioni alle Regioni, in esse sono già disciplinate e attribuite tramite legge regionale;

far assorbire il personale degli enti, delle agenzie e degli organismi soppressi alle Regioni che subentreranno nella eventuale riscossione dei tributi previsti e procederanno alla liquidazione del relativo patrimonio immobiliare;

sopprimere tutti gli enti strumentali, gli organismi e le società titolari dell'esercizio delle loro funzioni di governo ed amministrazione attiva;

far assorbire alle regioni di appartenenza degli enti, il relativo personale e tutte le risorse, nonché tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, in capo a tali enti;

evitare, infine, di non istituire istituti, enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni di governo di area vasta.

---

**G/3396/15/5**

FLERES, POLI BORTONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

premesso che:

– l'Autorità portuale è un Ente istituito con la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

– detta Autorità ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria e di bilancio nei limiti previsti dalla legge,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, d'intesa con le Regioni interessate, a bandire l'affidamento in concessione della gestione dei porti su cui insistono le Autorità portuali, stabilendo che la concessionaria assorba il personale in servizio presso le Autorità portuali al momento della loro soppressione.

---

**G/3396/16/5**

FLERES, POLI BORTONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

premesso che:

– le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sopprimono gli Enti parchi regionali e contestualmente ne assorbono le funzioni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che il personale degli Enti parchi regionali venga assorbito dalle Regioni, che le stesse subentrino nella eventuale riscossione dei tributi previsti e che procedano alla liquidazione del relativo patrimonio immobiliare.

---

### **G/3396/17/5**

FLERES, POLI BORTONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che tutti gli enti e le strutture di enti aventi ad oggetto una attività di programmazione o di progettazione vengano soppressi e ad assumere apposite misure affinché il personale dei suddetti enti e le relative risorse finanziarie e strumentali vengano assorbite e ripartite, a seguito di intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, tra lo Stato e le Regioni interessate.

---

### **G/3396/18/5**

FLERES, POLI BORTONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

premesso che:

è indispensabile assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che Unirelab srl continui a svolgere le funzioni esercitate e che successivamente vengano stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

---

### **G/3396/19/5**

POLI BORTONE, FLERES

Il Senato,

premessi che:

la legge 24 aprile 1941, n. 392, tratta del trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari;

essa prevede che una serie di spese necessarie per lo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello, per le Procure generali, per le Corti di assise, dei Tribunali, per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, per gli affitti, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, ed altre indicate nell'articolo 1 siano a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria;

ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari viene corrisposto invece dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla legge;

sarebbe opportuno modificare la citata legge n. 392 qualora, mediante l'introduzione del leasing per la quota di fitto che il Ministero della giustizia rimborsa ai comuni, il Comune decida che sia più conveniente l'acquisto dell'immobile, visto che è preferibile la patrimonializzazione piuttosto che buttare via soldi pagando fitti,

impegna il Governo:

a prevedere che i contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari e finanziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati in contratti di leasing per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rota di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 392/1941 relativo alle pignorazioni.

---

**G/3396/20/5**

FLERES, POLI BORTONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

premessi che:

la legge 29 aprile 1957, n. 310 ha istituito la Scuola Centrale Tributaria, struttura dedicata esclusivamente alla formazione del personale dell'Amministrazione finanziaria;

la suddetta Scuola realizza annualmente un piano di formazione al quale segue il programma delle attività improntato funzionalmente sulle esigenze e gli obiettivi istituzionali e strategici dell'Amministrazione economica e finanziaria oltre che sulle richieste avanzate dalle Amministrazioni pubbliche, enti ed operatori privati;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di sopprimere gli Istituti di formazione di cui all'articolo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 (SSAI), all'articolo 104 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (SSPAL), nonché la Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) e a predisporre che il personale e le risorse strumentali degli Istituti transitino alla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione subentri nelle funzioni e nei compiti dei soppressi Istituti.

---

**G/3396/21/5**

FLERES, POLI BORTONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, riducano l'organico degli uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente, di una percentuale non inferiore al 40 per cento della dotazione del proprio personale e che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo siano destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzo-



giorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

---

**G/3396/22/5**

FLERES, POLI BORTONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che gli uffici del personale, del bilancio e gli uffici preposti agli acquisti di beni e servizi, presenti presso i Ministeri, vengano unificati in un unico ufficio denominato «Ufficio del personale, del bilancio e degli acquisti di beni e servizi» e al quale venga preposto un unico dirigente.

---

**G/3396/23/5**

BLAZINA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

premessi che:

i commi da 27 a 32 dell'articolo 7 del decreto legge di cui sopra prevedono la predisposizione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie; inoltre dall'anno scolastico 2012-2013 le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali avverranno esclusivamente *on line*, le pagelle saranno redatte in formato elettronico, saranno adottati registri *on line* e le comunicazioni alle famiglie e agli alunni saranno inviate in formato elettronico;

per le scuole con lingua di insegnamento slovena e insegnamento bilingue sloveno italiano del Friuli Venezia Giulia tutte le procedure sopra menzionate, vengono espletate anche nella lingua slovena, come previsto dalla legge 23 febbraio 2001 n. 38 «Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia, articolo 11, comma 4»;

a tal fine gli uffici competenti sono dotati del personale con la conoscenza delle due lingue;

impegna il Governo:

a salvaguardare tale prassi anche nel passaggio dalla forma cartacea a quella elettronica di tutte le procedure previste dal decreto legge n. 95. A tal fine è necessario garantire il corretto uso della lingua slovena, compresi i caratteri diacritici e la corretta scrittura dei nomi e cognomi e delle diverse denominazioni.

---

### **G/3396/24/5**

FLERES, POLI BORTONE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di:

sopprimere le Autorità d'ambito territoriale, di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni;

considerare nullo ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale decorso lo stesso termine;

attribuire alle regioni le funzioni già esercitate dalle Autorità, le quali le eserciteranno nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

---

### **G/3396/25/5**

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

premessi che:

gli uffici giudiziari di Bari sono collocati in diversi edifici, sparsi in città in modo disorganico e assai distanti fra loro, assunti per lo più in locazione da privati, alle varie occorrenze nel tempo;

tutti si presentano in condizioni di inidoneità, insufficienza e inadeguatezza, specie sotto i profili della sicurezza e, addirittura, l'edificio in cui è ospitata la Giustizia Penale, oltre alla evidente situazione di disagio, presenta anche gravi problematiche statiche ed è stato anche sottoposto a sequestro, con la sola facoltà d'uso, perché frutto di illecito urbanistico;

al riguardo il comune di Bari, quale ente obbligato, ai sensi della legge n. 392 del 1941, a fornire i locali per gli uffici giudiziari, è stato più volte invitato dalla competente Commissione di Manutenzione della Corte di Appello e dal Ministero della Giustizia a dare soluzione alla suddetta grave situazione di inadeguatezza in cui sono costretti ad operare gli uffici giudiziari cittadini;

da tempo si è tentato di realizzare nella città di Bari, attraverso l'accesso al finanziamento statale di cui all'articolo 19 della legge n. 119 del 1981, un unico complesso immobiliare capace di ospitare almeno tutti gli uffici della Giustizia Penale, ivi compresa un'aula bunker;

sin dal dicembre del 1991 il Comune di Bari ha avviato varie iniziative progettuali tese alla costruzione di una nuova sede per la Giustizia Penale e, per ognuna di dette iniziative, il Ministero della Giustizia ha puntualmente posto a disposizione del comune significative somme di denaro, per un importo complessivo di 43,5 milioni di euro;

in conseguenza delle diverse e cangianti posizioni assunte nel tempo dall'amministrazione comunale circa la soluzione progettuale e logistica da privilegiare per risolvere gli annosi problemi, non sono stati mai rispettati i termini di scadenza per l'impiego dei fondi, cosicché il Ministero della Giustizia è stato ripetutamente costretto a revocare la disponibilità degli stessi e ad assegnarli ad altri comuni in possesso di progettazioni approvabili;

nonostante i solleciti e gli incontri tenutisi nella sede ministeriale, il comune di Bari non ha mai trasmesso un progetto definitivo munito delle necessarie autorizzazioni, costringendo il Ministero a revocare anche l'ultimo finanziamento disponibile di euro 18.500.000, già concesso all'amministrazione cittadina, avendo dovuto destinare poi tali fondi a favore di altri comuni in possesso di progetti immediatamente finanziabili;

considerato che:

per quel che attiene alle carenze in tema di sicurezza degli ambienti di lavoro, si osserva che, ai sensi della legge n. 392 del 1941, il comune ha l'obbligo di fornire adeguati e idonei locali da destinare a sede degli uffici giudiziari e di sostenere la relativa spesa. La legge citata, infatti, riconosce in capo a quell'ente ogni potere ed obbligo relativo al reperimento degli immobili da destinare ad uffici giudiziari, previo assenso della Commissione di Manutenzione istituita presso la Corte di Appello, a cui spetta la definizione dei requisiti funzionali dei locali nei quali deve svolgersi l'attività giudiziaria;

di recente presso Il Palazzo di Giustizia di p.zza De Nicola, in cui è ospitata la Giustizia Civile, pur essendosi regolarmente svolta una gara

per lavori di adeguamento per un importo di euro'5.000.000, sono intervenute varie problematiche, dapprima di carattere tecnico e poi organizzativi, per via dell'impatto negativo che i lavori medesimi avrebbero avuto sul normale espletamento dell'attività giudiziaria (circostanze evidenziate dalla Commissione di Manutenzione della Corte di appello di Bari), al punto che i lavori sono stati sospesi e mai avviati, permanendo così lo stato di inadeguatezza e inidoneità, soprattutto dal punto di vista della sicurezza.

considerato inoltre, che:

l'articolo 1 del decreto legge in discussione, al comma 26, prevede risparmi nell'ambito del Ministero della Giustizia, anche con riferimento alla razionalizzazione e riorganizzazione delle sedi giudiziarie;

preso atto che:

in attuazione dell'articolo 1 comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo ha inviato alle competenti Commissioni parlamentari lo schema di decreto legislativo concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli Uffici del pubblico ministero» nel predetto schema di decreto legislativo è prevista la soppressione delle numerose – sezioni distaccate – esistenti sul territorio, ciascuna delle quali verrà interamente assorbita dalla rispettiva sede centrale del distretto;

preso atto infine che:

la lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, da incarico al Governo di ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari anche con riguardo alla situazione Infrastrutturale;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di provvedere all'adeguamento e all'ampliamento delle sedi giudiziarie di Bari, che versano in condizioni di grave disagio, in modo da adempiere al compito, sancito costituzionalmente, di garantire un efficace funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;

a destinare i finanziamenti per l'adeguamento e l'ampliamento delle sedi giudiziarie nella città di Bari;

ad adottare ogni opportuna iniziativa, in collaborazione con tutti gli enti territoriali interessati, per pervenire tempestivamente ad una soluzione definitiva delle sedi giudiziarie in cui sia consentito l'organico e razionale accorpamento di tutti gli uffici, nel rispetto dei parametri funzionali e di sicurezza previsti dalla legge, per consentire il regolare svolgimento sia delle funzioni giudiziarie attualmente svolte nella città di Bari, sia delle future funzioni che si concentreranno nel capoluogo, a seguito dell'accorpamento degli uffici giudiziari periferici, ai sensi della citata legge 14 settembre 2011, n. 148;

ad assumere misure volte a procrastinare ogni iniziativa finalizzata alla attuazione del suddetto «Piano di razionalizzazione e accorpamento» degli uffici giudiziari periferici nella città capoluogo di Bari, di cui alla

legge n. 148/2011, fino a quando non sarà disponibile una sede adeguata degli uffici giudiziari di Bari, idonea a risolvere la insostenibile condizione in cui versano gli Uffici Giudiziari della città.

---

**G/3396/26/5**

CASSON, SCANU, VITA, D'AMBROSIO, AMATI, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, PINOTTI, NEROZZI, DELLA SETA, FERRANTE

Il Senato,

premessi che:

il superamento del servizio militare di leva ha fatto venire meno tutta una serie di illeciti tipici del rapporto fra autorità dello Stato e cittadino chiamato alle armi e diminuito drasticamente il numero di militari sottoposti ai Tribunali militari;

numerose sentenze della Corte costituzionale hanno negli anni determinato la progressiva «erosione» della giurisdizione militare in favore di quella ordinaria;

si è assistito negli ultimi anni ad una caduta verticale del lavoro delle procure militari e dei relativi tribunali e l'emergere di una sottoutilizzazione degli apparati della giurisdizione speciale che ha posto seriamente in dubbio l'opportunità e/o l'utilità di una struttura, che è divenuta per di più chiaramente antieconomica;

la legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, commi da 603 a 611, ha modificato la «geografia» dei Tribunali Militari, riducendoli, e limitando il numero dei componenti del Consiglio della Magistratura Militare;

nonostante la soppressione di alcuni tribunali militari con la riforma del 2007, la permanenza delle tre sedi di tribunale a Verona, Roma e Napoli risulta comunque sproporzionata ed antieconomica rispetto ai limitati carichi di lavoro che caratterizzano oggi la giustizia militare;

ritenuto che la stessa esistenza dei Tribunali Militari debba ritenersi, istituzionalmente storicamente e socialmente superata;

in attesa di una riforma costituzionale dell'articolo 103, terzo comma, che preveda il definitivo superamento dei tribunali militari con l'istituzione presso ogni organo giudiziario ordinario di una sezione specializzata per i reati militari, vi è la pressante necessità, anche in considerazione della grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese e tenuto conto di quanto testè motivato, di razionalizzare le risorse destinate all'amministrazione della giustizia militare,

si impegna il Governo:

sul modello della riforma del 2007, a considerare e proporre la riduzione della consistenza degli organici della magistratura militare (e del relativo personale), per calibrarli sulle effettive esigenze di servizio, e a

considerare di sopprimere i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli.

---

**G/3396/27/5**

PISCITELLI

Il Senato,

premessi che:

– sebbene l'Italia riconosca l'onere costituzionale dell'intervento in favore dei territori montani, allo stato attuale, i criteri elaborati per la sua delimitazione sono ritenuti troppo vaghi e incerti per consentire politiche organiche e efficaci. La confusione e contraddittorietà che connota il quadro legislativo ha fatto sì che la montagna in Italia fosse alternativamente negata, disconosciuta, banalizzata o accomunata ad altri territori e dunque «lesa» nella sua identità;

– nell'attuale particolare condizione economica di grave crisi, occorre, con urgenza, dare attuazione piena al dettato costituzionale che all'articolo 44, secondo comma, recita: «La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane». Intervenire per evitare il peggioramento delle condizioni di vita delle popolazioni montane italiane è peraltro in linea con l'ispirazione dell'Europa, che nel Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007 e reso esecutivo dalla legge n. 130 del 2008, all'articolo 174 considera le regioni di montagna esplicitamente tra quelle interessate dalle politiche di coesione per ridurre il divario di sviluppo, in quanto regioni meno favorite;

– è tempo, quindi, di promuovere interventi che facilitino la riduzione di questo divario e che, concretamente, operino in un periodo come quello attuale, di difficile congiuntura economico finanziaria che, se non corretta con strumenti di intervento pubblico, potrebbe contribuire ad accentuare la divaricazione attuale;

– le zone montane del nostro Paese non costituiscono un'area omogenea con caratteristiche e con problematiche sostanzialmente uniformi. Va riconosciuta, infatti, l'esistenza di una pluralità di aree montane, con caratteristiche demografiche, economiche e strutturali profondamente differenziate e con destini potenzialmente divergenti. Analizzando l'andamento demografico ed economico della montagna risulta evidente l'importanza del rapporto tra montagna e pianura quale variabile esplicativa primaria di un progressivo differenziarsi delle strutture economico-sociali delle diverse aree montane del Paese;

– è sbagliato pensare alla montagna come a un territorio a vocazione esclusivamente agricola o turistica. Soprattutto nelle vallate vi sono, infatti, distretti produttivi e industriali molto importanti per l'econo-

mia del Paese. Le dimensioni demografiche dei comuni montani sono ridotte e a volte ridottissime. Determinate zone, soprattutto di alta montagna e di crinale, sono ormai da tempo abbandonate. L'età media della popolazione delle zone montane è molto avanzata. I servizi essenziali, sia pubblici che privati, sono di difficile accesso. Mancano infrastrutture adeguate per le comunicazioni materiali, di tipo stradale e ferroviario, e anche per le comunicazioni immateriali, nonostante lo sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione;

– il freno più forte alla crescita della montagna continuano a essere la carenza e la debolezza dei servizi, il cui maggiore costo incide, sugli enti di governo locale e sui cittadini, insieme ai maggiori oneri di produzione per le imprese. Un tema sicuramente prioritario è quello della tutela del territorio, su cui in questi anni si è fatto ben poco e nel quale si sono moltiplicati gli eventi calamitosi affrontati con la logica dell'emergenza. Anche l'agricoltura attività storica della montagna italiana, ricca di produzioni tipiche e di alta qualità, è in forte difficoltà: stanno crollando i redditi, si smembrano le imprese, calano gli addetti e sempre più viene a mancare un insostituibile presidio ambientale. E il turismo, sempre più esposto alle conseguenze dei mutamenti climatici, per il quale occorre fare un discorso differenziato da zona a zona, attraversa anch'esso un momento complessivamente sfavorevole, dal quale occorre saper uscire rinnovando e qualificando fortemente l'offerta di servizi;

– purtroppo negli ultimi anni si è dovuta constatare una tendenza a tagliare le già esigue risorse destinate alle zone montane ed, in Particolare, i tagli hanno colpito quei servizi essenziali che afferiscono alla salute, all'istruzione, alla sicurezza, alla giustizia, etc.,

impegna il Governo:

ad attuare un'adeguata politica nazionale per le zone montane, fondata innanzitutto sul riconoscimento pieno ed effettivo della specificità della montagna stessa da parte dello Stato, nonché sulla collaborazione, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, di Stato, regioni ed enti locali;

ad attivarsi con urgenza al fine di superare le condizioni di svantaggio modernizzando i sistemi di comunicazione stradali, ferroviari e telematici, sostenendo le attività produttive;

consentire alla popolazione residente di poter fruire di tutti i servizi essenziali in condizioni adeguate e di parità con chi risiede nelle altre aree del Paese, evitando, quindi, la chiusura di strutture essenziali quali quelle ospedaliere, postali, giudiziarie, scolastiche e utili a garantire la sicurezza.

**G/3396/28/5**

POLI BORTONE

Il Senato,

premessi che:

la situazione economico – finanziaria nella quale versa l'Europa intera e l'Italia in particolare non può che suscitare attenzione e senso di responsabilità da parte dei cittadini tutti e delle categorie interessate, ognuna per la sua parte;

in particolare il comparto farmaceutico ha accettato di confrontarsi con il Governo su temi delicati quale l'abbassamento del quorum, trovandosi però a fare in conti con un radicato pregiudizio ideologico che, unico caso in Europa (dove Farmacia e Parafarmacia sono un'unica cosa!), ha portato alla fuoriuscita del farmaco dal canale farmacia ed all'annullamento ingiustificato della pianta organica la cui funzione regolamentatrice aveva lo scopo precipuo di garantire una diffusione capillare del servizio farmaceutico ad esclusivo favore dei cittadini, ovunque ubicati;

l'attacco al settore farmaceutico, ed alla farmaceutica territoriale in particolare, trova un'ulteriore conferma negli ultimi provvedimenti del Governo laddove, a fronte di una spesa farmaceutica territoriale perfettamente in linea con il tetto di spesa del 13,3% imposto dalle precedenti manovre finanziarie nel corso degli anni, il Governo attuale decide un aggravio di 1,83 punti percentuali (sconto SSN) rispetto al pregresso con effetto immediato e che si va ad aggiungere a: 1) sconto scalare crescente dal 6 al 19% a seconda del prezzo del farmaco; 2) pay back passato dallo 0,60 al 64% previsto per compensare l'aumento della spesa farmaceutica ospedaliera; 3) 1,82% introdotto in favore delle popolazioni terremotate dell'Abruzzo. Ciò appare assolutamente punitivo per una categoria che già vede, oramai da anni, costantemente ridotto il prezzo dei farmaci detenuti in farmacia, con ripercussioni ovvie sul rendimento della stessa (compro «x» a 10, lo rivendo a 8). A tal proposito, studi di settore hanno ampiamente dimostrato che in queste condizioni e con l'ulteriore previsione di un abbassamento del tetto di spesa all'11,3% per il futuro (con conseguente aumento del pay back), le farmacie territoriali impegnano denaro e capitale umano in costante perdita;

contemporaneamente, in maniera del tutto ingiustificata ed irrazionale, viene allargato il tetto di spesa per la farmacia ospedaliera che, avendolo già sfiorato nel 2011, viene ad essere premiata per la sua incapacità di contenimento di spesa a fronte di un servizio non capillare e continuo (ricordiamo che le farmacie territoriali turnano garantendo il servizio farmaceutico 24 ore su 24, ciò che comporta ulteriore impegno di spesa per il servizio notturno svolto «gratis», a meno che non venga effettuata la spedizione di una ricetta, nel qual caso si giunge ad una remunerazione assolutamente vergognosa per un professionista, pari ad euro 3,75;



il Governo ha fatto una grande campagna pubblicitaria sulle liberalizzazioni, in maniera particolarmente rilevante per il settore farmaceutico, quasi che la farmaceutica territoriale, che pure

da tutti viene elogiata per la sua capacità di servizio fosse la causa di ogni male della società italiana. La tanto enfatizzata liberalizzazione illude ed illuderà molti giovani professionisti sulla possibilità di poter esercitare in proprio: in realtà chi tra i colleghi più giovani ha un minimo di esperienza e di attenzione al sistema di gestione della Farmacia, presto si renderà conto delle serie difficoltà alla realizzazione del progetto, in quanto comincia già ad aleggiare la necessità, per molte farmacie (che, vorremmo ricordare, non sono tutte ubicate a Roma, Milano, Firenze, Torino ecc.) di rinunciare alla collaborazione professionale dei loro colleghi. La realtà è che, con tutti i provvedimenti in atto, per aprire un nuovo esercizio farmaceutico con i concorsi straordinari previsti sarà necessario rivolgersi ad entità con consistenti capitali finanziari, aprendo la strada ad un processo di «mercificazione» del farmaco che poco ha a che vedere con la garanzia di tutela della salute (e delle tasche) dei cittadini, e molto invece con interessi diversi, con possibilità, non remota, di infiltrazione di capitali «sporchi»,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di annullare l'ulteriore sconto in favore del SSN, mantenere immodificato il tetto di spesa previsto per la farmaceutica, di rivedere il sistema di taglio prezzi dei farmaci in maniera da non gravare ulteriormente sulle economie delle farmacie, in particolare di quelle piccole e medio- piccole, che navigano già in cattive acque per mancati pagamenti, restrizione dell'accesso a finanziamenti e/o mutui con le banche (che oramai vedono le farmacie territoriali come aziende «a rischio», con ciò che ne consegue).

---

### **G/3396/29/5**

TOMASSINI, TANCREDI, D'AMBROSIO LETTIERI, SALTAMARTINI, GALLONE, FLUTTERO

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

al fine di tutelare gli ospedali e l'assistenza sanitaria nelle zone montane o disagiate,

impegna il Governo:

a prevedere che nel processo di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri previsto dal articolo 15, comma 13, lettera c), siano

esclusi i comuni montani il cui territorio si trovi al 75% sopra i 600 slm e quelli che attualmente usufruiscono dei benefici di cui all'obiettivo 5b dell'Unione Europea ovvero del fondo sociale europeo promozione dello sviluppo nelle zone rurali tramite l'aiuto allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni rurali.

---

**G/3396/30/5**

TOMASSINI, TANCREDI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di discussione della conversione in legge del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,

al fine di:

permettere ai cittadini di avere il rimborso dei farmaci classificati in fascia C da parte di assicurazioni private, mutue di categoria, enti di assistenza privati, comuni, casse di assistenza aziendali ed ogni altro tipo di ente interessato, con sviluppo del mercato valutabile in almeno 2-2,5 miliardi di euro annui (vedi modello francese e tedesco) e creazione di un nuovo mercato assicurativo con conseguente sviluppo del PIL;

impegna il Governo:

a valutare di introdurre due liste di farmaci elaborate dall'AIFA: la prima, che resta definita come «classe A» comprendente farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, con l'esclusione delle quote di partecipazione fissate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e poste a carico dei cittadini e delle differenze di prezzo tra farmaci originatori e farmaci equivalenti ove esistenti; la seconda, definita come «classe B», è posta a carico del Servizio sanitario nazionale con la franchigia del 2010 posta a carico dei cittadini, fatte salve le esenzioni per patologia e per reddito stabilite a livello regionale.

---

**G/3396/31/5**

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»,

premessi che:

l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione;

la direttiva comunitaria 26 gennaio 1982 n. 82176/CEE modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico e prevede la possibilità che i medici specializzandi in medicina possano ottenere, durante il periodo di formazione, delle borse di studio;

l'Italia, con legge 22 maggio 1978, n. 217, e successive integrazioni e modificazioni, ha recepito le citate direttive;

l'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, di attuazione della direttiva n. 82176/CEE, riconosce il diritto all'erogazione di una borsa di studio in favore dei medici a partire dall'anno accademico 1991-1992;

il comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, stabilisce che «All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo; il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze

previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai moli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti»;

l'articolo 39 del medesimo decreto legislativo recita: «Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo. ( ... ) Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione»;

considerato che:

la normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati dell'area sanitaria;

per entrambe le categorie dei soggetti citati, inoltre, l'impegno richiesto per la formazione specialistica è a tempo pieno, pari quindi a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale; considerato inoltre, che:

emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico pari ad euro 25.000 per i primi due anni accademici e ad euro 26.000 per gli ultimi tre; gli stessi hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità;

i laureati «non medici», al contrario, altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione,

preso atto che:

ad oggi l'equiparazione delle due categorie appare tutt'altro che realizzata nell'ordinamento italiano;

il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche che vogliano operare nella pubblica sanità.

impegna il Governo:

a valutare l'effettivo riconoscimento ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell'area medica, ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria ad applicare il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

---

### **G/3396/32/5**

SALTAMARTINI, GALLONE, FLUTTERO, CASOLI, PISCITELLI

Il Senato in sede di esame di conversione in legge del decreto-legge 6 Luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

premesso che:

l'articolo 44 della Costituzione recita «la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane»;

l'articolo 32 della Costituzione garantisce il diritto alla salute quale diritto fondamentale ed immediatamente precettivo;

l'articolo 117, 2° comma della Costituzione attribuisce allo Stato, l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i servizi sociali dei cittadini, anche in relazione al fondamentale parametro di eguaglianza materiale dei cittadini di cui all'articolo 3, secondo comma della Costituzione;

con la legge 31 gennaio 1994 n.97 «Nuove disposizioni per le zone montane» si afferma l'importanza dello sviluppo e della valorizzazione della montagna e, in particolare, l'articolo 14 di detta legge attribuisce espressamente alle Regioni l'emanazione di direttive di indirizzo per decentrare nei comuni montani attività e servizi per cui non è indispensabile la collocazione in aree metropolitane tra cui gli ospedali specializzati;

considerato inoltre che:

il Piano del Servizio Sanitario nazionale 2011-2013 approvato a Settembre dalla Conferenza Stato Regioni pone come obiettivo strategico le cure primarie e le strutture territoriali, con un'integrazione degli ospedali dei territori;

gli ospedali di montagna svolgono un'importante funzione per evitare lo spopolamento dell'ambiente montano, in quanto garantiscono il diritto alla salute costituzionalmente protetto dall'articolo 32, anche in condizione di difficoltà dei trasporti e condizioni meteorologiche avverse;

impegna il Governo:

a prevedere che nel processo di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri previsto dall'Art.15, comma 13, lettera c) siano esclusi i comuni montani il cui territorio si trovi al 75% sopra i 600 slm nonché quelli che attualmente usufruiscono dei benefici di cui all'obiettivo 5b dell'Unione Europea ovvero, ed ancora, del fondo sociale europeo promozione dello sviluppo nelle zone rurali tramite l'aiuto allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni rurali.

---

### **G/3396/33/5**

MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (A.S. 3396);

premessi che:

la disposizione di cui all'articolo 15, comma 13, lettera a), stabilisce che gli importi e le connesse prestazioni relativi a contratti in essere di

appalto di servizi e di fornitura di beni e di servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;

la riduzione opera per l'intera durata dei contratti medesimi o, nel caso di fornitura di dispositivi medici, fino al 31 dicembre 2012, fermo restando che la riduzione opera fino alla durata del contratto, qualora esso abbia una durata inferiore rispetto alla suddetta data;

tale disposizione, pertanto, richiede significativi sacrifici alle imprese che prestano servizi in favore della pubblica amministrazione o che erogano forniture di beni alla stessa;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a prevedere, in relazione all'articolo 15, comma 13, lettera a) del provvedimento in esame, che le stazioni appaltanti pongano in essere comportamenti virtuosi al fine di consentire il sostanziale mantenimento del servizio pur riducendosi, per percentuale identica a quella della riduzione dell'importo richiesta all'appaltatore o al fornitore, le prestazioni erogate dagli stessi.

---

### **G/3396/34/5**

BARBOLINI

Il Senato,

premessi che:

in Italia, attualmente, le cause di morte più frequenti sono quelle connesse alle malattie del sistema circolatorio (39 per cento di tutti i decessi registrati annualmente). In particolare, le malattie cardiovascolari (malattie ischemiche del cuore e malattie cerebrovascolari), costituiscono circa il 24 per cento della mortalità generale. Tra le malattie del sistema circolatorio la cardiopatia ischemica e le patologie ad essa correlate rappresentano la causa di morte principale nel 33 per cento dei decessi. In questa graduatoria seguono, poi, gli eventi cerebrovascolari con il 28 per cento dei decessi;

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha individuato, come priorità sanitaria, quella relativa alle malattie cardiovascolari e ha fornito indicazioni, ritenute prioritarie, atte a promuovere programmi di prevenzione relativi alle patologie cardiovascolari;

coloro che sopravvivono ad una forma acuta di cardiovasculopatia divengono malati cronici, con qualità della vita decisamente ridotta e con alto consumo di risorse assistenziali, nonché farmaceutiche, a carico del

Servizio sanitario nazionale e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

dalle fonti dell'INPS emerge con chiarezza che la spesa assistenziale per le pensioni di invalidità da attribuire alle patologie cardiovascolari croniche supera il 30 per cento;

tutti i dati statistici confermano che la mortalità, ma, soprattutto, le disabilità e le malattie croniche, aumentano con l'età e che lo stesso mantenimento in buona o accettabile salute comporta più frequenti ed estesi interventi sia di prevenzione che curativi e farmacologici;

in questo quadro generale, e pur sottolineando i rilevanti risultati di miglioramento che in questi anni la cardiologia ha conseguito nella prevenzione e cura delle patologie cardiovascolari, sono ancora circa 60.000 ogni anno le persone che perdono la vita a causa della fibrillazione ventricolare (1 su 1.000 abitanti);

la percentuale di sopravvivenza all'arresto cardiaco è inferiore al 2 per cento, poiché i sistemi tradizionali di soccorso molto spesso non arrivano in tempo per eseguire con successo l'unica terapia in grado di ristabilire la normale attività cardiaca, ovvero la defibrillazione elettrica;

la pericolosità della morte cardiaca improvvisa dipende dall'imprevedibilità e dalla rapidità con cui colpisce: le vittime, non necessariamente cardiopatiche, collassano e perdono conoscenza in un tempo brevissimo, quasi sempre senza che siano intervenuti eventi sentinella e una qualunque forma di preavviso. Nel 95 per cento dei casi di arresto cardiaco il decesso avviene perché l'intervento di defibrillazione, in grado di ripristinare il corretto ritmo cardiaco del paziente, non viene effettuato entro 5-6 minuti dalla perdita di coscienza.

la legge 3 aprile 2001, n. 120, recante norme sull'utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero e, successivamente, l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 febbraio 2003 che ha approvato le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semi automatici, hanno rappresentato un importante passo in avanti nella diffusione dei defibrillatori semiautomatici in sede extraospedaliera poiché è stato finalmente consentito l'uso di questo strumento anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario con una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare;

in seguito, l'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha autorizzato la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per favorire la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, secondo i criteri e le modalità da individuare con un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata;

finalmente nel mese di marzo 2011 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fi, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha emanato un apposito decreto (decreto 18 marzo 2011, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2011) con cui sono individuati i siti che dovranno dotarsi di un defibrillatore semiautomatico, ovvero i luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria, i luoghi in cui si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico, i luoghi dove vi è presenza di elevati flussi di persone o attività a rischio, i luoghi che richiamano un'alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione, strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza, enti pubblici, postazioni estemporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi, nonché le farmacie;

i criteri sottesi all'individuazione di questi luoghi sono «il particolare afflusso di pubblico» e la particolare «specificità» di alcune aree. Pur ritenendo questi criteri ragionevoli e appropriati per le casistiche individuate, non si può non rilevare nelle aree indicate l'assenza dei luoghi di lavoro (data l'elevata probabilità che tali eventi possano manifestarsi anche in ambienti lavorativi), intendosi per tali le aziende o unità produttive individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n.388, quali luoghi in cui il datore di lavoro deve obbligatoriamente garantire la presenza di attrezzature di pronto soccorso;

impegna il Governo:

ad apportare, in un'ottica di prevenzione della salute e riduzione della spesa sanitaria, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, una modifica al decreto del 18 marzo 2003 nel senso di ricomprendere i luoghi di lavoro fra quelli in cui deve essere presente un defibrillatore semiautomatico esterno, includendo tra essi le aziende individuate ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388, tenute obbligatoriamente – ai sensi della normativa vigente – a dotarsi delle attrezzature di pronto soccorso, al fine di colmare un vuoto inspiegabile e di dare una risposta di civiltà ad un problema di straordinaria gravità;

a valutare l'opportunità di prevedere forme di detrazione fiscale per le aziende, individuate ai sensi del citato regolamento, al fine di realizzare una presenza capillare sul territorio di defibrillatori semi automatici e automatici esterni.

---

**G/3396/35/5**

BUTTI

Il Senato

premesso che:

consapevole dell'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo dell'informazione;



consapevole, altresì, della stretta correlazione fra lo sviluppo del sistema televisivo locale e la crescita della piccola e media impresa;

considerate le riduzioni sistematiche operate dalle ultime leggi di stabilità del fondo in favore dell'emittenza locale previsto dell'articolo 10 della legge 422 del 1993, tagli operati a bilanci chiusi e con effetto retroattivo in un momento già di forte difficoltà, originato dalla crisi dei mercati e dei consumi;

consapevole che gli effetti della crisi stanno producendo ripercussioni sulla stabilità finanziaria e industriale di molte emittenti che già hanno avviato forti riduzioni di personale e investimenti; .

considerato l'imminente completamento del passaggio al digitale e alle numerose irrisolte questioni legate all'assegnazione di frequenze e canali,

impegna il Governo:

a varare nei prossimi due mesi norme a tutela del fondo per l'emittenza locale recuperando i tagli e riportando la sua capienza a 150 milioni l'anno a partire già dal 2011 e ad attuare una capienza di 270 milioni dal 2014 secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993.

---

### **G/3396/36/5**

VITA, VIMERCATI

Il Senato,

premesso che:

consapevole dell'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo dell'informazione;

consapevole, altresì, della stretta correlazione fra lo sviluppo del sistema televisivo locale e la crescita della piccola e media impresa;

considerate le riduzioni sistematiche operate dalle ultime leggi di stabilità del fondo in favore dell'emittenza locale previsto dell'articolo 10 della legge 422 del 1993, tagli operati a bilanci chiusi e con effetto retroattivo in un momento già di forte difficoltà, originato dalla crisi dei mercati e dei consumi.

consapevole che gli effetti della crisi stanno producendo ripercussioni sulla stabilità finanziaria e industriale di molte emittenti che già hanno avviato forti riduzioni di personale e investimenti; considerato l'imminente completamento del passaggio al digitale e alle numerose irrisolte questioni legate all'assegnazione di frequenze e canali,

impegna il Governo:

a varare nei prossimi due mesi norme a tutela del fondo per l'emittenza locale recuperando i tagli e riportando la sua capienza a 150 milioni

l'anno a partire già dal 2011 e ad attuare una capienza di 270 milioni dal 2014 secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993;

- a consentire alle tv locali, già autorizzate nell'analogico, a continuare a diversificare parzialmente la programmazione per zone;
- a riequilibrare le percentuali di pubblicità degli enti pubblici da destinare ai vari mezzi di comunicazione;
- ad allargare gli obblighi di pubblicazione delle aste giudiziarie ai mezzi televisivi locali, abolendo il privilegio esistente in favore della carta stampata;
- ad assegnare le numerazioni Lcn nazionali e di genere (informazione, sport eccetera) a quelle tv locali che rispondono agli stessi requisiti delle reti nazionali, in termini di copertura, patrimonio netto e numero di dipendenti, abolendo il privilegio sinora assicurato alle sole tv nazionali di ottenere numeri favoriti sul telecomando;
- a prevedere risarcimenti per l'intero sistema televisivo locale, e non solo per quello già passato al digitale, per la vendita all'asta già avvenuta delle 9 frequenze;
- a prevedere, come prevede la legge, l'assegnazione di un terzo delle 27 frequenze coordinate alle emittenti locali privilegiando le emittenti che operano in Regioni soggette a forti interferenze di segnali provenienti dall'estero.

---

**G/3396/37/5**

LATRONICO

Il Senato,

in sede di conversione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»

premessi che:

consapevole dell'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo dell'informazione;

consapevole, altresì, della stretta correlazione fra lo sviluppo del sistema televisivo locale e la crescita della piccola e media impresa; considerate le riduzioni sistematiche operate dalle ultime leggi di stabilità del fondo in favore dell'emittenza locale previsto dell'articolo 10 della legge 422 del 1993, tagli operati a bilanci chiusi e con effetto retroattivo in un momento già di forte difficoltà, originato dalla crisi dei mercati e dei consumi;

consapevole che gli effetti della crisi stanno producendo ripercussioni sulla stabilità finanziaria e industriale di molte emittenti che già hanno avviato forti riduzioni di personale e investimenti; considerato l'im-

minente completamento del passaggio al digitale e alle numerose irrisolte questioni legate all'assegnazione di frequenze e canali,

impegna il Governo:

a varare nei prossimi due mesi norme a tutela del fondo per l'emittenza locale recuperando i tagli e riportando la sua capienza a 150 milioni l'anno a partire già dal 2011 e ad attuare una capienza di 270 milioni dal 2014 secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993;

a consentire alle tv locali, già autorizzate nell'analogico, a continuare a diversificare parzialmente la programmazione per zone;

a riequilibrare le percentuali di pubblicità degli enti pubblici da destinare ai vari mezzi di comunicazione;

ad allargare gli obblighi di pubblicazione delle aste giudiziarie ai mezzi televisivi locali, abolendo il privilegio esistente in favore della carta stampata;

ad assegnare le numerazioni Len nazionali e di genere (informazione, sport eccetera) a quelle tv locali che rispondono agli stessi requisiti delle reti nazionali, in termini di copertura, patrimonio netto e numero di dipendenti, abolendo il privilegio sinora assicurato alle sole tv nazionali di ottenere numeri favoriti sul telecomando;

a prevedere risarcimenti per l'intero sistema televisivo locale, e non solo per quello già passato al digitale, per la vendita all'asta già avvenuta delle 9 frequenze;

a prevedere, come prevede la legge, l'assegnazione di un terzo delle 27 frequenze coordinate alle emittenti locali privilegiando le emittenti che operano in Regioni soggette a forti interferenze di segnali provenienti dall'estero.

---

### **G/3396/38/5**

TANCREDI, LEGNINI

Il Senato,

premessi che:

– il provvedimento in discussione recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, con l'art. 15 si pone l'obiettivo di razionalizzazione della spesa;

– le disposizioni in esso contenute sono dirette a prevedere una riduzione dei costi nel settore sanitario puntando al recupero delle inefficienze gestionali o inappropriatezze nell'utilizzo delle risorse;

– il legislatore, individuate le aree di intervento, ha individuato, con il D.L. 52/2012 convertito con L.94/2012, nei prezzi elaborati dall'Osservatorio per i contratti pubblici (AVCP) il riferimento relativo ai principali dispositivi medici, farmaci per uso ospedaliero, servizi sanitari e non

sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS) tra quelli di maggiore impatto sulla spesa sanitaria complessiva, così come previsto dall'art. 17 della legge 111/2011 in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria dall'art. 17 della legge 111/2011;

– fra i settori riferiti dall'Osservatorio, vi è quello delle «lavanderie industriali» che forniscono quotidianamente alle ASL e ai Presidi Ospedalieri, beni e servizi di sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e chirurgici. Tali fasi, sono parte di un servizio integrato che completa il proprio ciclo con l'offerta al cliente di attività di noleggio, trasporto, logistica e gestione del guardaroba, presso i committenti, dei prodotti lavorati. Dna realtà produttiva molto complessa in cui le variabili di costo sono molte e incidenti in varie misure. Si tratta di processi altamente automatizzati, cgn consumi energetici importanti e variabili di costo dei fattori produttivi importanti. Si consideri la fornitura di prodotti tessili e il lavoro impiegato nella produzione: il 93% dei lavoratori sono occupati con contratti a tempo indeterminato e il 65% del lavoro è femminile;

– lo stesso T.U. 81/08 all'art. 27, individua il settore della sanificazione del tessile fra quelli pilota da cui partire per l'implementazione del sistema di qualificazione per l'accesso agli appalti pubblici, proprio in virtù dell'esigenza di prevenire comportamenti lesivi del diritto dei lavoratori e degli operatori sanitari di tutela dal rischio in particolare di tipo biologico;

– l'articolo 15 al comma 13, lettera b, predispone che qualora, rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), «Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento».

Considerata la portata della disposizione, soprattutto se combinata con quanto disposto alla lettera a) del menzionato articolo 15, circa la riduzione del 5% delle prestazioni e dei corrispettivi, i prezzi previsti dalla tabella pubblicata dall'AVCP sembrerebbero di natura troppo sintetica e pertanto non facilmente intellegibili ai fini della loro caratteristica di riferimento univoco.

Alla luce di quanto sopra e da una prima analisi i prezzi risulterebbero non congrui, con il rischio di generare un impatto fortemente nega-

tivo sui cicli di produzione e sulla qualità del servizio erogato compromettendo di fatto l'obiettivo del decreto stesso, cioè il recupero dell'inefficienze e degli sprechi, determinando semplicemente un taglio netto dei costi.

Considerato che ASSOSISTEMA-Confindustria è l'Associazione di rappresentanza delle imprese che in virtù degli stessi obiettivi di razionalizzazione e standardizzazione dei costi del settore, pubblica dal 2001 congiuntamente all'Ente Bilaterale uno studio scientifico realizzato dall'Università Bocconi proprio sull'argomento e aggiornato al 2012;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad aprire un tavolo di confronto con l'Autorità di Vigilanza, ASSOSISTEMA-CONFINDUSTRIA, le Istituzioni, Università ed Enti di ricerca volto ad esperire le iniziative più idonee per:

procedere ad una eventuale revisione dei prezzi del settore delle industrie di lavanderia, anche attraverso un nuovo provvedimento, e ad una migliore specificazione delle componenti di prezzo.

---

### 1.1

FLERES

*Al comma 1, anteporre alle parole: «I contratti stipulati» le seguenti: «Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».*

---

### 1.2

TANCREDI

*al comma 1, le parole: «I contratti stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati».*

---

### 1.3

TANCREDI

*Al comma 1, le parole: «I contratti stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati» e dopo le parole: «messi a di-*

sposizione di Consip S.p.A.» sono aggiunte le seguenti: «ovvero che non ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi».

---

#### 1.4

AGOSTINI, LEGNINI

*Al comma 1, le parole: «I contratti stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati» e dopo le parole: «messi a disposizione di Consip S.p.A.» sono aggiunte le seguenti: «ovvero che non ne utilizzano i parametri di prezzoqualità come limiti massimi».*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 13»;

*al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatta salva la possibilità di utilizzare i parametri di prezzo-qualità messi a disposizione dalla convenzione Consip S.p.A.»;*

*al comma 7, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero ad utilizzare come limiti massimi per lo stipula dei contratti i parametri di prezzoqualità messi a disposizioni da Consip S.p.A.»;*

*al comma 13, le parole: «Le amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «A partire da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni pubbliche»; le parole: «in qualsiasi tempo» sono soppresse; le parole: «non inferiore a quindici giarni» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sessanta giorni»; le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «due decimi» e le parole: «proposta da Consip S.p.A.,» sono soppresse;*

*dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:*

«13-bis. Entro novanta giornI dalla data di entrata in vigore della legge di canverslone del presente decreto, Consip S.p.A. stabilisce i criteri che le amministrazioni pubbliche devono adottare per valutare se i parametri di prezzo-qualità applicati dall'appaltatore siano comparabili con le condizioni offerte dalle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. Tali criteri tengono conto delle particolari condizioni commerciali, tecniche e logistiche delle forniture e sono pubblicati sul sito internet di Consip S.p.A., che ne cura l'aggiornamento con cadenza annuale.».

---

**1.5**

AGOSTINI, LEGNINI

*Al comma 1, le parole: «I contratti stipulati» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati».*

*Conseguentemente:*

*al comma 13, le parole: «Le amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «A partire da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni pubbliche» e le parole: «non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sessanta giorni»;*

*dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:*

«13-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Consip S.p.A. stabilisce i criteri che le amministrazioni pubbliche devono adottare per valutare se i parametri di prezzo-qualità applicati dall'appaltatore siano comparabili con le condizioni offerte dalle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. Tali criteri tengono conto delle particolari condizioni commerciali, tecniche e logistiche delle forniture e sono pubblicati sul sito Internet di Consip S.p.A., che ne cura l'aggiornamento con cadenza annuale.».

---

**1.6**

MERCATALI, MARCO FILIPPI

*Al comma 1, sostituire le parole: «i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli» con le seguenti: «i contratti stipulati in base alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

---

**1.7**

MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER

*Al comma 1, dopo le parole: «messi a disposizione di Consip S.p.A.» aggiungere le seguenti: «o altra centrale di committenza regionale costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

---

**1.8**

CICOLANI, FAZZONE

*Al comma 1, dopo le parole: «Consip S.p.A.» sono inserite le seguenti: «e dalle centrali di acquisto regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».*

*Al comma 1, l'ultimo periodo è così sostituito: «Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.».*

---

**1.9**

GRAMAZIO, TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO, CURSI, TOFANI

*Al comma 1, dopo le parole: «Consip S.p.A.» inserire le seguenti: «e dalle centrali di acquisto regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».*

---

**1.10**

COSENTINO

*Al comma 1, dopo le parole: «Consip S.p.A.» sono inserite le seguenti: «e dalle centrali di acquisto regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».*

*Conseguentemente, l'ultimo periodo è così sostituito: «Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.».*

---

**1.11**

GRAMAZIO, TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO, TOFANI, CURSI

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip*



S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.».

---

### 1.12

MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER

*Al comma 1, sostituire le parole: «più favorevoli» con le seguenti: «equivalenti».*

---

### 1.13

MALAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma non si applica nei casi in cui ciò determina un costo maggiore rispetto a procedure di approvvigionamento diverse. Nel costo vanno conteggiate le spese di trasporto».*

---

### 1.14

TANCREDI

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 13».

---

### 1.15

MERCATALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Dopo il comma 1, aggiungere 11 seguente:*

«1-bis. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, sono definite le modalità operative al fine, di rendere maggiormente rapide e trasparenti le procedure e l'iter di aggiudicazione dei bandi di gara della Consip Spa, prevedendo specifiche modalità di svolgimento temporale delle varie fasi del bando di gara, gli obblighi a carico dei soggetti partecipanti e i possibili casi di revoca delle aggiudicazioni».

---

### 1.16

MARCO FILIPPI, MERCATALI

*Al comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:*  
«Al fine di non escludere la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare pubbliche, le amministrazioni aggiudicatrici:

*a)* nel caso di gare suddivise in lotti, possono indicare requisiti di fatturato legati al valore a base d'asta dei lotti aggiudicati e non ai lotti a cui si partecipa;

*b)* possono, anche ove sia indicata la possibilità di presentare offerte per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente a condizione che il loro numero massimo sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono e indicano nei documenti di gara le norme o i criteri oggettivi e non discriminatori per l'aggiudicazione dei singoli lotti qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione prescelti comporti l'aggiudicazione ad un offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo».

---

### 1.17

DE TONI, CAFORIO, CARLINO, PARDI, PEDICA

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*«a)* dopo le parole: "congrua motivazione"» inserire le seguenti: ", soggetta all'obbligo di comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture anteriormente all'indizione della gara";

*b)* aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture vigila sull'attuazione della presente disposizione".».

---

**1.18**

GRAMAZIO, TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO, TOFANI, CURSI

*Al comma 2, dopo le parole: «fatturato aziendale» inserire le seguenti: «che eccedono il valore dell'oggetto dell'appalto».*

---

**1.19**

CICOLANI, FAZZONE

*Al comma 2, dopo le parole: «fatturato aziendale» sono inserite le seguenti: «che eccedono il valore dell'oggetto dell'appalto».*

---

**1.20**

COSENTINO

*Al comma 2, dopo le parole: «fatturato aziendale» sono inserite le seguenti: «che eccedono il valore dell'oggetto dell'appalto».*

---

**1.21**

MUSSO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. La motivazione dei criteri che fissano limiti di accesso connessi al fatturato aziendale si considera congrua se è preventivamente acquisito il parere favorevole dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale è tenuta a pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta di parere. In caso il parere dell'Autorità sia contrario, i criteri suddetti non possono essere adottati per la fissazione di limiti di accesso alle gare».

---

**1.22**

TANCREDI

*Apportate le seguenti modifiche:*

«al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatta salva la possibilità di utilizzare i parametri di prezzo-qualità messi a disposizione dalla convenzione Consip S.p.A."»;

---

**1.23**

RANUCCI, AGOSTINI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2013, laddove non esistente, una centrale unica per gli acquisti di beni e servizi per ogni articolazione della pubblica amministrazione. Per gli enti locali, la centrale unica deve avere almeno una dimensione territorialmente provinciale. Ciascuna città metropolitana può costituire una propria centrale unica di acquisto. le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento delle Centrali di cui al comma 1, nonché le eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con le Regioni e gli enti locali».

**1.24**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163/2006 è aggiunto infine il seguente periodo: "In alternativa, i Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso altre centrali di committenza, a condizioni economiche più favorevoli, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico „della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"».

**1.25**

COSENTINO

*Al comma 4, le parole: «della pubblica amministrazione» sono soppresse.*

*Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo le parole: "ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328" sono aggiunte le seguenti: "ovvero ad altri strumenti elettronici di acquisto previsti dalle normative regionali"».

---

### **1.26**

GRAMAZIO, TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO, CURSI, TOFANI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «della pubblica amministrazione».*

---

### **1.27**

GRAMAZIO, TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO, TOFANI, CURSI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo le parole: "ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328" sono aggiunte le seguenti: "ovvero ad altri strumenti elettronici di acquisto previsti dalle normative regionali"».

---

### **1.28**

CICOLANI, FAZZONE

*Al comma 4, le parole: «della pubblica amministrazione», sono soppresse.*

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo le parole: "ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328" sono aggiunte le seguenti: "ovvero ad altri strumenti elettronici di acquisto previsti dalle normative regionali"».

---

**1.29**

GALIOTO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Sono comunque fatte salve le forniture e gli affidamenti in via d'urgenza, entro il limite massimo di 40.000 euro, secondo le procedure in economia di cui all'articolo 125 del decreto 12 aprile 2006, n. 163., e successive modifiche ed integrazioni».

---

**1.30**

GRAMAZIO, TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Al comma 6, la parola: «pubbliche» è sostituita con: «aggiudicatrici».*

---

**1.31**

CICOLANI, FAZZONE

*Al comma 6, la parola: «pubbliche» è sostituita con: «aggiudicatrici».*

---

**1.32**

COSENTINO

*Al comma 6, la parola: «pubbliche» è sostituita con: «aggiudicatrici».*

---

**1.33**

BALDASSARRI

*Al comma 6, alla fine inserire il seguente periodo:*

«A copertura dei relativi costi di realizzazione, Consip può richiedere agli operatori economici contributi, anche di carattere periodico, di importo non superiore al 2 per cento da calcolarsi sul valore del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati nelle dette sezioni, la previsione del detto contributo nonché l'entità dello stesso sono determinati

tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti criteri: caratteristiche delle tipologie dei beni e dei servizi; caratteristiche del mercato di riferimento».

---

**1.34**

RUSCONI

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2004 transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, con legge n. 178 del 2002, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013. Tari. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Alle amministrazioni del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie, occorrenti la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-*quinqies* dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni».

---

**1.35**

ZANOLETTI

*Soppressione dell'articolo 1 comma 7.*

---

**1.36**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Il comma 7, è sostituito dal seguente:*

«7. Fermo restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente

alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Per tali approvvigionamenti le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione così come precedentemente specificato, possono stipulare i contratti di fornitura senza ricorrere a gare di evidenza pubblica ovvero al ricorso a procedure ristrette, esclusivamente con soggetti che hanno già concorso pubblicamente per l'assegnazione di servizi di gestione economica/finanziaria/tributaria per la medesima amministrazione, a condizione che i contratti medesimi garantiscano, alle predette amministrazioni pubbliche e società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, condizioni tecnico-economiche più competitive rispetto agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali».

---

**1.37**

TOFANI, CURSI

*Al comma 7, dopo le parole: «Consip S.p.A.» sono aggiunte le seguenti: «, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 226, della legge 23 dicembre 2009, n. 191» e in fine, sono aggiunte le seguenti: «, buoni pasto, fotocopiatrici e/o apparecchiature multifunzione».*

---

**1.38**

CICOLANI, FAZZONE

*Al comma 7, dopo le parole: «Consip S.p.A.» sono aggiunte le seguenti: «, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 226, della legge 23 dicembre 2009, n. 191» e in fine, sono aggiunte le seguenti: «, buoni pasto, fotocopiatrici e/o apparecchiature multifunzione».*

---

**1.39**

COSENTINO

*Al comma 7, dopo le parole: «Consip S.p.A.» sono aggiunte le seguenti: «, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 226, della legge 23 dicembre 2009, n. 191» e in fine, sono aggiunte le seguenti: «, buoni pasto, fotocopiatrici e/o apparecchiature multifunzione».*

---



**1.40**

TANCREDI

*All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche: «al comma 7, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", sono aggiunte le seguenti: "ovvero ad utilizzare come limiti massimi per la stipula dei contratti i parametri di prezzo-qualità messi a disposizioni da Consip S.p.A.,"»;*

---

**1.41**

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Al comma 7, sostituire le parole: «alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra-rete, combustibili per il riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile» con le seguenti: «a tutte le categorie merceologiche del catalogo di Consip Spa».*

---

**1.42**

FLERES

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Al fine di realizzare un controllo rigoroso e certificato delle prestazioni dell'efficienza e delle economicità di servizi di global service e *facility management*, previsti nei contratti in essere e futuri che utilizzano le convenzioni di Consip e delle centrali di committenza regionale le amministrazioni pubbliche che hanno aderito ad esse sono obbligate ad utilizzare anche le convenzioni in atto e future che prevedono la fornitura di servizi di consulenza ed assistenza tecnico-amministrativa per la stipula, la gestione il monitoraggio ed il controllo dei contratti per i servizi di *facility management*».

---

**1.43**

Mauro Maria MARINO, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenze regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico».

---

**1.44**

GALIOTO

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al fine di realizzare un controllo rigoroso e certificato delle prestazioni, dell'efficienza e delle ecomicità di servizi di *global service* e *facility management*, previsti nei contratti in essere e futuri che utilizzano le convenzioni di Consip e delle centrali di committenza regionale, le amministrazioni pubbliche che hanno aderito ad esse sono obbligate ad utilizzare anche le convenzioni in atto e future che prevedono la fornitura di servizi di consulenza ed assistenza tecnico/amministrativa per la stipula, la gestione, il monitoraggio ed il controllo dei contratti per i servizi di *facility management*».

---

**1.45**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Dopo il comma 7, inserire seguente:*

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 non pregiudicano la facoltà delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di stipulare contratti per l'acquisto di beni e servizi relativi alle medesime categorie merceologiche che garantiscano condizioni economiche più favorevoli rispetto alle convenzioni offerte da Consip s.p.a., ovvero dalle centrali di committenza Regionali».

---

**1.46**

BONFRISCO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al precedente comma possono indire, nel rispetto della vigente normativa, autonome procedure di gara per approvvigionarsi di beni e servizi relativamente alle categorie merceologiche di cui al comma 7, purché il prezzo posto a base di gara sia inferiore almeno del 5% rispetto a quello previsto negli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

**1.47**

SARO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. L'obbligo di approvvigionamento di beni e servizi, attraverso strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione di Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art. 1, 00. 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non esonera gli Enti Pubblici, indicati nel precedente comma, dal valutare contratti che garantiscano condizioni tecnicoeconomiche maggiormente competitive rispetto alle convenzioni offerte, per i medesimi beni e servizi, da Consip ovvero dalle precitate Centrali di committenza regionali. Tale possibilità è consentita tramite stipulazione di contratti di servizi e forniture, senza ricorrere all'evidenza pubblica ovvero a procedure negoziate, esclusivamente con soggetti che hanno già concorso pubblicamente per l'assegnazione di servizi di gestione economica-finanziaria-tributaria per la medesima amministrazione».

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: «700» con la parola: «640» e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto-legge, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione pari a 60 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri».

---

**1.48**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:*

«7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al precedente comma possono indire, nel rispetto della vigente normativa, autonome procedure di gara per approvvigionarsi di beni e servizi relativamente alle categorie merceologiche di cui al comma 7, purché il prezzo posto a base di gara sia inferiore almeno del 5% rispetto a quello previsto negli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

**1.49**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:*

«7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al precedente comma possono indire, nel rispetto della vigente normativa, autonome procedure di gara per approvvigionarsi di beni e servizi relativamente alle categorie merceologiche di cui al comma 7, purché il prezzo posto a base di gara sia inferiore almeno del 5% rispetto a quello previsto negli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

**1.50**

DE ANGELIS

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:*

«7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al precedente comma possono indire, nel rispetto della vigente normativa, autonome procedure di gara per approvvigionarsi di beni e servizi relativamente alle categorie merceologiche di cui al comma 7, purché il prezzo posto a base di gara sia inferiore almeno del 5% rispetto a quello previsto negli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

**1.51**

GERMONTANI, RUTELLI

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. Il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e d’intesa con la cassa depositi e Prestiti, entro 30 giorni dalla data di entrata vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, integra la Circolare 16 febbraio 2012 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d’intesa con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., pubblicata nel supplemento straordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 2012, attuativa ex articolo 2, comma 1, lettera s), del Decreto del 25 novembre 2008 recante la "Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell’articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto" estendendo la misura degli usi finali ai seguenti interventi:

a) illuminazione stradale / semafori,  
b) smart grids (reti intelligenti),  
c) contatori intelligenti/smart building systems, e ai seguenti soggetti beneficiari di tali estensioni:

1. soggetti pubblici,
2. imprese,
3. persone fisiche,
4. persone giuridiche private,
5. condomini.

7-ter. I termini previsti dal bando del Fondo Kyoto della Cassa Depositi e Prestiti per l’anno 2012 per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato, già fissati al 14 luglio 2012, sono prorogati al 30 settembre 2012».

---

**1.52**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Al comma 8, ove ricorrono le parole: «del precedente comma 7» aggiungere le seguenti: «e 7-bis».*

---

**1.53**

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al fine di assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo dell'azione amministrativa per l'acquisto di beni e servizi, nonché il rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione, e di prevenire fenomeni di corruzione, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, devono pubblicare nel proprio sito web istituzionale l'elenco dettagliato con voci di costo dei contratti di acquisto di beni e servizi, nonché degli appalti stipulati ovvero delle consulenze».

---

**1.54**

BALDASSARRI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente comma:*

9-bis. A partire dal 1° gennaio 2013 tutte le somme corrisposte a titolo di corrispettivo, per contratti di somministrazione relativi ad utenze per il funzionamento dell'amministrazione che non siano assistiti da forma scritta e scadenza determinata, costituiscono danno erariale e fonte di responsabilità amministrativa per il responsabile del procedimento.

---

**1.55**

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, gli enti locali sono tenuti ad approvvigionarsi di servizi assicurativi attraverso gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9-ter. I contratti stipulati in violazione del comma 9-bis, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

strativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto del prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al comma 9-bis e quello indicato nel contratto».

---

## 1.56

MERCATALI

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al fine di rafforzare il controllo e la certificazione delle prestazioni, dell'efficienza e delle economicità di servizi di global service e facility management, previsti nei contratti in essere e futuri che utilizzano le convenzioni di Consip e delle centrali di committenza regionale, si obbligano le amministrazioni pubbliche che hanno aderito ad esse, di utilizzare anche le convenzioni in atto e future che prevedono la fornitura di servizi di consulenza ed assistenza tecnico/amministrativa per la stipula, la gestione, il monitoraggio ed il controllo dei contratti per i servizi di facility management».

---

## 1.57

NEROZZI, PASSONI, GHEDINI

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Le stazioni appaltanti e le amministrazioni aggiudicatrici, visto quanto disposto nei commi da 7 a 10 in materia di contratti quadro e convenzioni, prima di conferire mandato a Consip e alle centrali uniche di committenza per la predisposizione della progettazione dei bandi di gara, convocano le parti datoriali e i sindacati di categoria dei lavoratori oggetto dell'appalto maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, per un esame congiunto sulle ricadute delle nuove disposizioni in materia di servizi, occupazione, diritti contrattuali delle lavoratrici e di lavoratori. Nella stessa sede le parti convocate approfondiranno, con le amministrazioni, le questioni di merito richiamate fornendo al con tempo proposte di merito sulle stesse».

---

**1.58**

PARDI, MASCITELLI

*Al comma 11, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare».*

*Conseguentemente, al comma 20, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare».*

---

**1.59**

LATRONICO

*Sopprimere il comma 12.*

---

**1.60**

LEDDI

*Al comma 12, dopo le parole: «previa verifica dell'effettiva riduzione.» è aggiunto il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica per le convenzioni relative alla fornitura del buoni pasto».*

---

**1.61**

TANCREDI

*Al comma 13, le parole: «Le amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «A partire da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni pubbliche»; le parole: «in qualsiasi tempo» sono soppresse; le parole: «non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sessanta giorni»; le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «due decimi» e le parole: «proposta da Consip S.p.A.» sono soppresse.*

---

**1.62**

TANCREDI

*Al comma 13, le parole: «Le amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «A partire da un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni pubbliche» e le parole: «non in-*



feriore a quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sessanta giorni».

---

**1.63**

BALDASSARRI

*Al comma 13, al primo periodo tra le parole: «validamente stipulato un» e le parole: «contratto di fornitura o di servizi» aggiungere la seguente: «autonomo» eliminare le seguenti parole: «, proposta da Consip s.p.a.,».*

---

**1.64**

CICOLANI, FAZZONE

*Al comma 13, le parole: «e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite» sono sostituite dalle seguenti: «senza alcun ulteriore onere e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile» le parole: «tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite» sono soppresse; le parole: «da Consip S.p.A.» e le parole: «proposta da Consip S.p.A» sono soppresse.*

---

**1.65**

COSENTINO

*Al comma 13, le parole: «e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite» sono sostituite dalle seguenti: «senza alcun ulteriore onere e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile».*

*Conseguentemente al medesimo comma le parole: «tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite» sono soppresse; le parole: «da Consip S.p.A.» e le parole: «proposta da Consip S.p.A.» sono soppresse.*

---

**1.66**

GRAMAZIO, TANCREDI, CURSI, TOFANI

*Al comma 13, le parole: «e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite» sono sostituite dalle seguenti: «senza alcun ulteriore onere e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile».*

---

**1.67**

GRAMAZIO, TANCREDI, CURSI, TOFANI

*Al comma 13, le parole: «tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite» sono soppresse.*

---

**1.68**

GRAMAZIO, TANCREDI, CURSI, TOFANI

*Al comma 13, le parole: «da Consip S.p.A.» e le parole: «proposta da Consip S.p.A.» sono soppresse.*

---

**1.69**

MUSSO

*Al comma 13, l'ultimo periodo è soppresso.*

---

**1.70**

MALAN

*Al comma 13, ultimo periodo, dopo le parole: «nel caso di mancato esercizio» aggiungere le seguenti: «entro un anno».*

---

**1.71**

ZANOLETTI

*Al comma 13, dopo le parole: «nel caso di mancato esercizio» aggiungere le seguenti: «entro un anno».*

---

**1.72**

TANCREDI

*Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:*

«13-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Consip S.p.A. stabilisce i criteri che le amministrazioni pubbliche devono adottare per valutare se i parametri di prezzo-qualità applicati dall'appaltatore siano comparabili con le condizioni offerte dalle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. Tali criteri tengono conto delle particolari condizioni commerciali, tecniche e logistiche delle forniture e sono pubblicati sul sito internet di Consip S.p.A., che ne cura l'aggiornamento con cadenza annuale.».

---

**1.73**

LATRONICO

*Sopprimere il comma 14.*

---

**1.74**

BALDASSARRI

*Sopprimere il comma 14.*

---

**1.75**

CICOLANI, FAZZONE

*All'articolo 1, comma 14, le parole: «fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento alle procedure per la stipula di convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aggiudicate dal*

1° gennaio 2011 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».

*All'articolo 1, comma 14, dopo le parole: «possono stipulare» sono inserite le seguenti: «una o più».*

*All'articolo 1, comma 14, le parole: «Le prime tre» sono sostituite dalle seguenti: «Le prime due».*

*All'articolo 1, comma 14, alla fine sono inserite le seguenti: «così come possono procedere con il medesimo aggiudicatario secondo quanto stabilito nel successivo comma 15».*

---

## 1.76

COSENTINO

*Al comma 14, le parole: «fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento alle procedure per la stipula di convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aggiudicate dal 1° gennaio 2011 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».*

*Conseguentemente,*

*al comma 14, dopo le parole: «possono stipulare» sono inserite le seguenti: «una o più»;*

*al comma 14, le parole: «le prime tre» sono sostituite dalle seguenti: «Le prime due»;*

*al comma 14, alla fine sono inserite le seguenti: «così come possono procedere con il medesimo aggiudicatario secondo quanto stabilito nel successivo comma 15».*

---

## 1.77

GRAMAZIO, TANCREDI, CURSI, TOFANI

*Al comma 14, le parole: «Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento alle procedure per la stipula di convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aggiudicate dal 1° gennaio 2011 alla data di entrata in vigore della legge di conversio del presente decreto-legge,».*

---

**1.78**

GRAMAZIO, TANCREDI, CURSI, TOFANI

*Al comma 14, dopo le parole: «possono stipulare» sono inserite le seguenti: «una o più».*

---

**1.79**

GRAMAZIO, TANCREDI, CURSI, TOFANI

*Al comma 14, le parole: «le prime tre» sono sostituite dalle seguenti: «le prime due».*

---

**1.80**

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Al comma 14, dopo le parole: «da determinare il raggiungimento» aggiungere le seguenti: «o il superamento» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In caso di raggiungimento, il soggetto provvisoriamente aggiudicatario, entro i successivi 15 giorni, può presentare condizioni economiche migliorative alla propria offerta ai fini dell'aggiudicazione definitiva della relativa procedura. In caso di superamento, il soggetto aggiudicatario in via provvisoria può presentare, nei successivi 15 giorni, condizioni migliorative della propria offerta fino al raggiungimento dell'offerta migliorativa del soggetto concorrente al fini dell'aggiudicazione definitiva della relativa procedura».*

---

**1.81**

LEDDI

*Al comma 14, dopo le parole: «presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.» è aggiunto il seguente periodo: «Tale disposizione non si applica per le convenzioni relative alla fornitura dei buoni pasto».*

---

**1.82**

BONFRISCO, ESPOSITO

*Al comma 14, dopo le parole: «relativa procedura» aggiungere le seguenti: «oppure che offrano una riduzione delle condizioni economiche non inferiore al 5 per cento».*

---

**1.83**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 14, dopo le parole: «relativa procedura» aggiungere le parole: «oppure che offrano una riduzione delle condizioni economiche non inferiore al 5 per cento».*

---

**1.84**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 14, dopo le parole: «relativa procedura» aggiungere le parole: «oppure che offrano una riduzione delle condizioni economiche non inferiore al 5 per cento».*

---

**1.85**

DE ANGELIS

*Al comma 14, dopo le parole: «relativa procedura» aggiungere le parole: «oppure che offrano una riduzione delle condizioni economiche non inferiore al 5 per cento».*

---

**1.86**

GRAMAZIO, TANCREDI, TOFANI, CURSI

*Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, così come possono procedere con il medesimo aggiudicatario secondo quanto stabilito nel successivo comma 15».*

---

**1.87**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Sopprimere il comma 18.*

---

**1.88**

MUSSO

*Al comma 19, ultimo periodo, le parole: «anche mediante l'impiego di strumenti telematici» sono sostituite dalle seguenti: «da realizzarsi, salvo adeguate motivazioni, attraverso l'impiego di strumenti telematici».*

---

**1.89**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Sopprimere il comma 20.*

---

**1.90**

BALDASSARRI

*Dopo il comma 20, inserire il seguente comma:*

«20-bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e al precedente comma 7, per tutti gli acquisti di beni e servizi, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, si avvalgono, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di contratti il cui valore sia superiore ai dieci milioni di euro e nel caso di contratti pluriennali il cui valore annuale sia superiore ai cinque milioni di euro. Le predette amministrazioni possono altresì avvalersi di Consip, sulla base di apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti, per lo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione di lavori pubblici».

---

**1.91**

MERCATALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le amministrazioni pubbliche adottano prioritariamente, nell'ambito delle attività e dei compiti assegnati a ciascuna di esse, le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 20-ter allo scopo di: a) migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese; b) favorire lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico; c) garantire una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

20-ter. Ai fini di cui al comma 20-bis, in conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche utilizzano soluzioni basate su software aperto, anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, e adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione e tali da consentire l'acquisizione e la trattazione dei documenti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

20-quater. Le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie e i programmi informatici di cui al comma 20-ter per la fornitura di servizi ai cittadini, anche per via telematica, nonché nelle procedure ad evidenza pubblica. Analogamente, le pubbliche amministrazioni accettano e trattano i documenti consegnati, anche in via telematica, da cittadini, Imprese e altri soggetti, in qualunque formato gli stessi siano prodotti.

20-quinquies. Le informazioni pubbliche, inserite nei siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, sono rese accessibili gratuitamente ai cittadini, alle imprese alle associazioni e agli altri soggetti interessati. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi. Al fine di far valere i diritti di cui al presente comma è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

20-sexies. Al fine di consentire una efficiente ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al da 20-bis a 20-quinquies, le amministrazioni pubbliche predispongono appositi corsi di formazione per il personale in organico finalizzati alla piena conoscenza del *software* utilizzato.

20-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al da 20-bis a 20-sexies devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2013, a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità



rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

**1.92**

MORANDO

*Il primo periodo del comma 21 è sostituito dai seguenti:* «Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione è rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, agli eccessi di costo registrati da ciascun ente rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola merceologia, desumibile dai dati del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero è determinata secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto».

---

**1.93**

AUGELLO

*Al comma 21 sono aggiunte le parole:* «Alle riduzioni previste per il Ministero dell'Interno e per il Ministero della Giustizia secondo gli importi indicati nel predetto allegato 1 corrispondono assegnazioni di pari importo provenienti annualmente in eguale misura dal Fug-Fondo Unico Giustizia».

---

**1.94**

DE ANGELIS

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

«22-bis. In applicazione del principio di specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili dei Fuoco. Al fine di garantire

l'invarianza del saldo derivante dai risparmi di spesa di cui al comma 22, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2011-2013».

---

**1.95**

MERCATALI, Marco FILIPPI

*Sopprimere il comma 23.*

---

**1.96**

CICOLANI, FAZZONE

*Dopo il comma 26 è inserito il seguente:*

«26-bis. Fino al 31 dicembre 2014 le procedure di adeguamento dei prezzi dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi quelli sul trasporto pubblico locale, non possono portare ad aumenti dei prezzi di acquisto».

*Al comma 23 le parole: «e 24» sono sostituite dalle seguenti: «24 e 26-bis».*

---

**1.97**

COSENTINO

*Dopo il comma 26 inserire il seguente:*

«26-bis. Fino al 31 dicembre 2014 le procedure di adeguamento dei prezzi dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi quelli sul trasporto pubblico locale, non possono portare ad aumenti dei prezzi di acquisto».

*Al comma 23 le parole: «e 24» sono sostituite dalle seguenti: «24 e 26-bis».*

---

**1.98**

GRAMAZIO, TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO, CURSI, TOFANI

*Al comma 23 le parole: «e 24» sono sostituite dalle seguenti: «24 e 26-bis».*

---

**1.99**

SPADONI URBANI

*Al comma 24, capoverso l-quater) le parole: «disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale», sono sostituite dalle seguenti: «disponendo, con provvedimento motivato, l'immediata sospensione del personale».*

---

**1.100**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. In relazione all'applicazione negli appalti riguardanti le forniture di merci o servizi, nonché le forniture di merci o servizi e le loro posa in opera, qualora la fattispecie prevista all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, non sia espressamente prevista nei capitolati, alla stazione appaltante si applica una sanzione a titolo di danno alla produzione, commisurata ad una percentuale, stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'importo a base d'asta. Il netto ricavo della sanzione è versato all'entrata dello Stato. Per l'aggiudicazione degli appalti suddetti il comma 3 dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, si applica alle forniture risultanti da merci o servizi che provengano al massimo per il 50% da paesi terzi ovvero in accordo a quanto indicato al comma 2 del medesimo articolo».

---

**1.101**

SAIA

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. In relazione all'applicazione negli appalti riguardanti le forniture di merci o servizi, nonché le forniture di merci o servizi e loro posa in opera, qualora la fattispecie prevista all'articolo 234, comma 2, del de-

creto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, non sia espressamente prevista nei capitolati, alla stazione appaltante si applica una sanzione a titolo di danno alla produzione, commisurata ad una percentuale, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'importo a base d'asta. Il netto ricavo della sanzione è versato all'entrata dello Stato. Per l'aggiudicazione degli appalti suddetti il comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, si applica alle forniture risultanti da merci o servizi che provengano al massimo per il 50% da paesi terzi ovvero in accordo a quanto indicato al comma 2 del medesimo decreto».

---

### 1.102

RANUCCI, FIORONI

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. In relazione all'applicazione negli appalti riguardanti le forniture di merci o servizi, nonché le forniture di merci o servizi e loro posa in opera, qualora la fattispecie prevista all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, non sia espressamente prevista nei capitolati, alla stazione appaltante si applica una sanzione a titolo di danno alla produzione, commisurata ad una percentuale, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'importo a base d'asta. Il netto ricavo della sanzione è versato all'entrata dello Stato. Per l'aggiudicazione degli appalti suddetti il comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, si applica alle forniture risultanti da merci o servizi che provengano al massimo per il 50% da paesi terzi ovvero in accordo a quanto indicato al comma 2 del medesimo decreto».

---

### 1.103

GALIOTO

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. In relazione all'applicazione negli appalti riguardanti le forniture di merci o servizi, nonché le forniture di merci o servizi e loro posa in opera, qualora la fattispecie prevista all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, non sia espressamente prevista nei capitolati, alla stazione appaltante si applica una sanzione a titolo di danno alla produzione, commisurata ad una percentuale, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'importo a base d'asta. Il netto ricavo della sanzione è versato all'entrata dello Stato. Per l'aggiudicazione degli appalti suddetti il comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, si applica alle forniture risultanti da merci o

servizi che provengano al massimo per il 50% da paesi terzi ovvero in accordo a quanto indicato al comma 2 del medesimo decreto».

---

**1.104**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Sostituire il comma 26 con il seguente:*

«26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori ad 50 milioni di euro per l'anno 2012 ed euro 100 a decorrere dall'anno 2013, della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non inferiori ad euro 35 milioni per l'anno 2012 ed euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013, nonché delle procedure di acquisto dei beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013. I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21. Al fine di contenimento della spesa pubblica per operazioni di intercettazione, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, indice una gara unica nazionale per il noleggio periodico delle attrezzature necessarie alle operazioni di intercettazione, nonché per l'assegnazione alle Procure della Repubblica richiedenti.».

---

**1.105**

BELISARIO, LI GOTTI, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Al comma 26, dopo la parola: «adotta» inserire le seguenti: «, previo Parere delle competenti commissioni parlamentari,».*

---

**1.106**

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

*Al comma 26, dopo le parole: «dei costi dei servizi di intercettazione telefonica» inserire le seguenti: «prevedendo l'obbligatorietà e la gratuità delle relative prestazioni da parte dei gestori concessionari e provvedendo*

alla razionalizzazione delle spese per l'esecuzione delle relative operazioni tecniche e per le trascrizioni delle stesse,» e *sopprimere le parole*: «ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria,».

*Consequentemente dopo il comma 26 introdurre il seguente:*

«26-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono nulle le clausole dei contratti di servizio stipulati con i gestori telefonici che prevedono la remunerazione di prestazioni relative ai servizi di intercettazione telefonica».

---

### 1.107

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

*Al comma 26, sostituire le seguenti parole*: «dei costi dei servizi di intercettazione telefonica» *con le seguenti*: «delle spese di funzionamento» *e sopprimere le parole*: «ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria,».

---

### 1.108

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Detraibilità imposta municipale propria)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per l'anno 2013 l'imposta municipale propria è detraibile dall'imposta sui redditi delle persone fisiche. Le modalità con cui i soggetti passivi possono godere della detrazione sono stabilite con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2012.

1-ter. A decorrere dal 2014 l'imposta è detraibile per la quota di imposta conseguente all'applicazione dell'aliquota base"».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 22**, è aggiunto il seguente:

**«Art. 22-bis.**

*(Fondo per la detraibilità dell'IMU dall'RPEF)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per la detraibilità dell'IMU dall'IRPEF. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalla riduzione di spesa di cui ai commi seguenti.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5.000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Quando il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

3. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: ' in considerazione della eccezionalità della situazione economica Internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui ". I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma.

4. Per il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n.243. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma.

5. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente: "Art. 23-bis. - (*Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche*). – 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi".

b) l'articolo 23-ter è abrogato.

Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma.

6. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della norma di cui al comma 26 dell'articolo 1 sono destinati al Fondo di cui al comma 1 (*intercettazioni*).

7. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio.



8. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti. Le maggiori risorse relative ai risparmi conseguiti dall'applicazione della presente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

9. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dal 19 gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

10. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.000 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

*Conseguentemente:*

1) All'articolo 1, al comma 26, sostituire le parole: «in modo da assicurare risparmi non inferiori ad 20 milioni di euro per l'anno 2012 ed euro 40 a decorrere dall'anno 2013» con le seguenti parole: «in modo da assicurare risparmi non inferiori ad 50 milioni di euro per l'anno 2012 ed euro 100 a decorrere dall'anno 2013». (*intercettazioni*).

2) Sopprimere il comma 6 dell'articolo 23.

3) Sopprimere il comma 11 dell'articolo 23.

4) All'articolo 2, al comma 1, lettera *a*), sostituire le parole: «gli uffici» con le seguenti: «il personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012».

5) All'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «agli uffici e alle dotazioni organiche» con le seguenti: «al personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012 ed alle relative dotazioni organiche»;

6) All'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti» con le seguenti: «ai personale effettivo in servizio al 1° gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti».

7) All'articolo 5, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale».

8) All'articolo 15, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«25-bis. In relazione alla determinazione dei costi e del fabbisogni *standard* nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012».

---

## 1.109

MURA, PITTONI

*All'articolo 7, sopprimere il comma 11.*

*Conseguentemente, all'articolo 1, al comma 26, sostituire le parole: «in modo da assicurare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro per l'anno 2012 ed euro 40 a decorrere dall'anno 2013» con le seguenti:*

«in modo da assicurare risparmi non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2012 ed euro 100 a decorrere dall'anno 2013».

---

### **1.110**

PISCITELLI

*Al comma 26, dopo le parole: «della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari» inserire le seguenti: «, ad eccezione delle sedi ubicate nei territori di montagna,».*

---

### **1.111**

BELISARIO, LI GOTTI, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Al comma 26, sopprimere le parole da:«della distribuzione» fino a: «70 milioni a decorrere dall'anno 2013».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2012 e a 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2013».

---

### **1.112**

BELISARIO, LI GOTTI, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Al comma 26, dopo le parole: «uffici giudiziari» inserire le seguenti: «, assicurando il rispetto delle specificità territoriali e tenendo conto della incidenza della criminalità organizzata, oltre alla valutazione degli indici di produttività e di litigiosità e alla salvaguardia della presenza dell'amministrazione della giustizia sul territorio,».*

---

**1.113**

GRAMAZIO, TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO, CURSI, TOFANI

*Dopo il comma 26 è inserito il seguente:*

«26-bis. Fino al 31 dicembre 2014 le procedure di adeguamento dei prezzi dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non possono portare ad aumenti dei prezzi di acquisto».

---

**1.114**

COSENTINO

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«26-bis. All'articolo 26 (rubricato spese di giudizio) del Codice del Processo Amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010 è aggiunto il seguente comma:

"3. In relazione ai giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio e non superiore al 3% del valore posto a base d'asta, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione"».

---

**1.115**

BALDASSARRI

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

«26-bis. Al comma 13 dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sopprimere le seguenti parole: "atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice. ovvero mediante. L'articolo 16 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 non si applica con riferimento agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi"».

---

**1.116**

DE LILLO

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

«26-bis. È sospeso il programma di acquisizione dell'aereo da combattimento F35 Joint Fight Striker sino alla verifica dei contenuti del Documento del 20 marzo 2012 dell'*US Government Accountability Office* (GAO) concernenti la sicurezza del velivolo, e comunque non prima che il *US Government Accountability Office* abbia espresso parere favorevole sul programma, ovvero non prima che il veicolo sia stato sottoposto ad un *test* completo. Il Ministro della difesa prima di dare seguito al programma ne da informazione alle Camere inviando una relazione tecnica particolareggiata che certifichi la sicurezza del velivolo e illustri per voci di spesa le risorse finanziarie pubbliche impegnate per l'acquisto».

---

**1.117**

DE LILLO

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

«26-bis. Il Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri di spesa, è autorizzato all'acquisto di 85 velivoli da combattimento F35 - *Joint Fight*».

---

**1.118**

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Dopo il comma 26, aggiungere, in fine, il seguente:*

«26-bis. Il comma 1 dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:

"1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici, o parti di essi, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;

b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;

c) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;

d) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a c).

Laddove la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico non consenta di accedere alle soluzioni di cui alle lettere da a) a d), la pubblica amministrazione, previa motivazione scritta soggetta all'obbligo di comunicazione di cui al comma 2-bis, può far ricorso, in via eccezionale, all'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso, anche mediante combinazione. DigitPA vigila sull'attuazione delle presenti disposizioni».

---

### 1.119

BELISARIO, LI GOTTI, MASCITELLI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«26-bis. Al fine di conseguire la razionalizzazione dei costi di cui al comma 26, nonché al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni di cui all'articolo 268, comma 3 del codice di procedura penale, il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce le procedure e le specifiche tecniche degli apparati, indicando l'ente che deve provvedere alla loro omologazione».

*Conseguentemente, all'articolo 268 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica (CIT) istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto».

---

**1.120**

PITTONI

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«26-bis. Le controversie riguardanti le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 26 dicembre 2006, n. 296, ovvero le controversie riguardanti il punteggio, il posizionamento e l'inclusione degli insegnanti in dette graduatorie sono in primo grado, di competenza del giudice ordinario nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'Ambito Territoriale provinciale dell'Ufficio scolastico regionale al cui albo sono state pubblicate le graduatorie sopra citate. Tale disposizione si applica anche alle controversie che risultano non essere state ancora decise alla data di entrata in vigore della presente norma. L'eventuale difetto di competenza territoriale per violazione dei commi precedenti può essere eccepita ad istanza di parte ovvero rilevata d'ufficio sino alla prima udienza del giudizio d'appello».

---

**1.121**

PITTONI

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«26-bis. Nelle controversie riguardanti le assunzioni delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 26 dicembre 2006, n. 296, ovvero le controversie riguardanti il punteggio, il posizionamento e l'inclusione degli insegnanti in dette graduatorie, il termine per proporre appello avverso le sentenze di primo grado è di un anno e decorre dalla notificazione della sentenza ovvero decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il termine di cui al comma 1 non si applica alle sentenze che alla data di entrata in vigore della presente norma siano già passate in giudicato per decorrenza del termine semestrale di cui all'articolo 327 c.p.c.».

---

**1.122**

PITTONI

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«26-bis. Le sentenze emesse nelle controversie di cui all'articolo 409 c.p.c. riguardanti le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 26 dicembre 2006, n. 296, ovvero le controversie riguardanti il punteggio, il posizionamento e l'inclusione degli insegnanti in dette graduatorie, data la molteplicità degli in-

teressi coinvolti, non sono mai provvisoriamente esecutive sino alla pronuncia del Giudice di appello».

---

### 1.123

PITTONI

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«26-bis. Nelle controversie riguardanti le assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 26 dicembre 2006, n. 296, ovvero le controversie riguardanti il punteggio, il posizionamento e l'inclusione degli insegnanti in dette graduatorie il termine per proporre reclamo avverso l'emissione di ordinanze cautelari è aumentato sino a sei mesi».

---

### 1.124

PITTONI

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«26-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 9, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 37, comma 6, del D.L. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2001 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: "al contributo unificato di iscrizione a ruolo" sono aggiunte le seguenti: "per ogni singolo ricorrente"».

---

### 1.125

PITTONI

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«26-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9: 1) Al comma 1, dopo le parole: "per ciascun grado di giudizio" sono aggiunte le seguenti: "e per ogni singolo ricorrente"».

---



**1.126**

CICOLANI, FAZZONE

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«27. All'articolo 26 (rubricato spese di giudizio) del Codice del Processo Amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010 è aggiunto il seguente comma: "3. In relazione ai giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio e non superiore al 3% del valore posto a base d'asta, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione"».

---

**1.127**

GRAMAZIO, TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO, CURSI, TOFANI

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«27. All'articolo 26 (rubricato spese di giudizio) del Codice del Processo Amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010 è aggiunto il seguente comma: "3. In relazione ai giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio e non superiore al 3% del valore posto a base d'asta, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione"».

---

**1.128**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«27. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 è sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».

---

**1.129**

FLERES

*Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:*

«27-bis. Al fine di semplificare l'azione amministrativa in materia di assunzione dalle graduatorie ad esaurimento del personale scolastico e di snellire le procedure relative al contenzioso presso il giudice ordinario, la risoluzione delle eventuali controversie legate alla valutazione dei titoli dichiarati all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, n. 296, inerente una procedura concorsuale, è regolata ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, è abrogato il comma 4-*quater* dell'articolo 1 della legge 167/2009».

---

**1.0.1**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Retribuzioni e comparti del pubblico impiego)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di razionalizzare il sistema retributivo del personale del pubblico impiego, i comparti e le aree di contrattazione previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono così definiti:

a) Ministeri, Enti pubblici non economici, Enti pubblici non economici di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001, Enti di ricerca, Agenzie, comprese le Agenzie fiscali;

b) Scuola e Università;

c) Regioni, relativi enti dipendenti, e amministrazioni del Servizio sanitario nazionale;

d) Autonomie locali, Unioncamere, Camere di commercio, segretari comunali e provinciali.

2. L'accorpamento dei comparti di cui al comma 1, non potrà comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**1.0.2**

BONFRISCO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Semplificazione in materia di certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione)*

1. All'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: "Esclusivamente per consentire la cessione" con le seguenti: "Per le finalità".

2. All'articolo 13-*bis*, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo le parole: "le modalità indicate dall'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera b), secondo periodo" aggiungere: "e comma 3-*quater*"».

**1.0.3**

BALDASSARRI, RUTELLI, D'ALIA, DE ANGELIS, AMATO, BAIO, CONTINI, CRISTINA DE LUCA, DEL PENNINO, DI GIACOMO, DIGILIO, FERRARA, FISTAROL, FLERES, FOSSON, GALIOTO, GERMONTANI, GIAI, GUSTAVINO, MENARDI, MILANA, MOLINARI, MUSSO, OLIVA, PALMIZIO, PISTORIO, RUSSO, SBARBATI, SERRA, STRANO, VALDITARA, VALENTINO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Meno spesa per acquisti di beni e servizi, più deduzioni per carichi di famiglia)*

1. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi Intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 200, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, entro il 30 ottobre, la quantificazione dei risparmi ottenuti dalla rideterminazione con una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014. Le risorse rivenienti da tale quan-

tificazione affluiscono al fondo, la cui entità è definita annualmente con la legge di stabilità. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui al precedente, periodo si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*) – 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 1) e 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro ovvero di 10.000 nel caso soggetto di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 affetto da grave e permanente invalidità o menomazione o comunque non autosufficienti.

2. La deduzione di cui al comma 2 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Tale condizione non si applica ai soggetti di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Le deduzioni di cui al comma 2 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 2 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore nell'anno di imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al presente comma ed è stabilita in una misura determinata annualmente, fino a concorrenza della deduzione prevista al pre-

cedente comma 2, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi. A decorrere dal 2012, è istituito il Fondo per la famiglia, al quale affluiscono le risorse rivenienti dai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1».

#### 1.0.4

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Delega al Governo per la razionalizzazione delle strutture operative del comparto sicurezza)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza recare pregiudizio alla qualità dei servizi e alla sicurezza, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, uno o più decreti legislativi, volti a riordinare le competenze delle forze di polizia per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) eliminazione delle duplicazioni di funzioni e compiti tra le varie forze di polizia;

b) conseguimento di un ottimale coordinamento delle funzioni, al fine di conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività svolte, con particolare riguardo alla funzione di presidio del territorio, a tal fine prevedendo:

a) la razionalizzazione delle sedi operative con l'obiettivo di eliminare duplicazioni e aumentare la quota di popolazione complessivamente servita dalle medesime strutture;

b) la razionalizzazione nell'impiego delle unità di personale con l'obiettivo di garantire che le funzioni di vigilanza e controllo del territorio coprano il più ampio arco temporale possibile;

c) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data

di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri».

---

### 1.0.5

FLERES

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Delega al Governo per la razionalizzazione delle strutture operative del comparto sicurezza)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza recare pregiudizio alla qualità dei servizi e alla sicurezza, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, uno o più decreti legislativi, volti a riordinare le competenze delle forze di polizia per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) eliminazione delle duplicazioni di funzioni e compiti tra le varie forze di polizia;

b) conseguimento di un ottimale coordinamento delle funzioni, al fine di conseguire un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività svolte, con particolare riguardo alla funzione di presidio del territorio, a tal fine prevedendo la razionalizzazione delle sedi operative, con l'obiettivo di eliminare duplicazioni e avventare la quota di popolazione complessivamente servita dalle medesime strutture, e la razionalizzazione nell'impiego delle unità di personale, con l'obiettivo di garantire che le funzioni di vigilanza e controllo del territorio coprano il più ampio arco temporale possibile;

c) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative;

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri».

---

### 1.0.6

MERCATALI, AGOSTINI, MARCO FILIPPI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 1, premettere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Anagrafe unica delle stazioni appaltanti)*

1. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'"Anagrafe unica" delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla "Anagrafe unica", e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito un Sistema unico di codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 1, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema unico di codifica di cui ai commi 1 e 2, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente dei Consiglio

dei ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione del presente decreto-legge.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto al fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

---

### **1.0.7**

LEGNINI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Semplificazione in materia di certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione)*

1. All'articolo 9, comma 3-*quater*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, sostituire le parole "Esclusivamente per consentire la cessione" con le parole: "Per le finalità"».

*Conseguentemente, all'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo le parole: «le modalità indicate dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo», aggiungere: «e comma 3-quate».*

---

### **1.0.8**

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tribu-



tarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrati o l'assunzione di incarico di arbitro unico.

2. Il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi fomiture concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.

L'inclusione della clausola compromissori senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli".

3. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal comma 5 del presente articolo.

4. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in quanto applicabili.

5. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.

6. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

7. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e

l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge».

---

### 1.0.9

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. È vietato ai magistrati di ogni ordine e grado ai quali siano stati conferiti dall'organo di autogoverno o dallo stesso autorizzati incarichi extra istituzionali ricevere alcun compenso dalle amministrazioni o organismi presso i quali espletano le relative attività.

2. Le amministrazioni e gli organismi versano i compensi relativi agli incarichi di cui al comma 1 al bilancio del Ministero della giustizia che li destina al finanziamento delle operazioni di mobilità di cui al comma successivo.

3. L'Amministrazione giudiziaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un piano straordinario di copertura degli organici del personale dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai sensi delle norme sulla mobilità del personale pubblico di cui agli articoli 29-bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 48 e 49 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. I commi 1, 2 e 3 non si applicano agli incarichi di docenza presso Università o altri soggetti pubblici».

---

### 1.0.10

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. Al di fuori dei casi espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i dirigenti delle pubbliche amministra-

zioni non possono ricoprire altri incarichi di natura gestionale, ovvero svolgere funzioni di revisione, di controllo o di consulenza se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il conferimento degli incarichi ammessi ai sensi del comma 1 avviene tenendo conto:

- a) dell'esperienza professionale già maturata;
- b) dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e agli obiettivi già assegnati;
- c) del principio di rotazione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. L'incremento della retribuzione derivante dall'esecuzione degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, non può superare il 20 per cento della retribuzione lorda onnicomprensiva percepita nell'anno precedente il conferimento dell'incarico.

5. I risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi, 1, 2, 3 e 4 affluiscono nel fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e sono finalizzati all'assunzione di personale amministrativo, al funzionamento degli uffici giudiziari ed in particolare al potenziamento del processo telematico».

---

### **1.0.11**

BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, AGOSTINI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA, CHIURAZZI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le misure per consentire alle piccole e medie imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano in possesso del Documento unico di regolarità contributiva in ragione di comprovate difficoltà economiche e finanziarie dovute a ritardati pagamenti e per tali ragioni risultino debtrici nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali e dell'Agenzia delle entrate per fatti non riconducibili a condotte illecite volte ad evadere gli obblighi fiscali previdenziali e contributivi, la

partecipazione alle procedure di affidamento per la fornitura di beni e servizi e per la realizzazione di lavori.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce, altresì, i criteri e le modalità per il pagamento da parte delle stazioni appaltanti agli enti previdenziali ed assistenziali e all’Agenzia delle entrate del credito maturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a valere sugli importi definiti con i certificati di pagamento concernenti l’esecuzione di prestazioni relative alle procedure di affidamento di cui al comma 1, di cui i medesimi soggetti risultino aggiudicatari, garantendo in ogni caso la riduzione del debito originario.».

---

### **1.0.12**

DE LILLO

*Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Riduzione delle spese di illuminazione nei luoghi pubblici)*

1. Al fine di favorire il progressivo smaltimento dei prodotti di illuminazione meno efficienti e di ridurre i rischi di impatto ambientale attraverso una ottimizzazione del consumo energetico elettrico che favorisca una riduzione dei costi di manutenzione e di emissione di CO<sub>2</sub>, le Pubbliche Amministrazioni, fermi restando gli obiettivi di risparmio di cui al presente decreto-legge, privilegiano la stipula di contratti, sulla base di convenzioni di CONSIP S.P.A. o delle Centrali di committenza Regionali, per l’acquisto e l’utilizzo in tutte le strutture pubbliche di materiale elettrico di alta tecnologia, rendimento ed efficienza luminosa quali i diodi ad emissione luminosa (LED). Le Centrali di committenza Regionali possono ricorrere ad autonome procedure di acquisto per motivi di urgenza e per mancanza di una apposita convenzione. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

---

**1.0.13**

BUTTI, ADAMO, RUSCONI, TOMASSINI, PAOLO ROSSI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

*(Delega al Governo per la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, turismo e lo sport, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: mantenimento delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono oneri per la finanza pubblica».

**1.0.14**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI, RIZZI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

*(Delega al Governo per la disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, turismo e lo sport, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della

legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: mantenimento delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## 2.1

LEGNINI, STRADIOTTO

*Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4, con i seguenti:*

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 ottobre 2012, si provvede nei confronti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferma restando l'attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011, ad apportare una revisione complessiva degli organici nei seguenti termini:

a) riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale e delle relative dotazioni organiche in misura non inferiore al 20 per cento;

b) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Al fine di limitare le eventuali situazioni di soprannumero, i predetti decreti, che trovano applicazione anche nei confronti del Ministero dell'Economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, operano selettivamente le riduzioni di cui alle lett. a) e b) del comma 1 con riferimento al totale complessivo degli organici delle amministrazioni destinatarie delle presenti disposizioni, sulla lese dei seguenti principi e criteri:

a) Esclusione o comunque minori percentuali delle riduzioni di cui al comma 1, letto a) e b) per le amministrazioni che presentano situazioni di soprannumero all'esito delle riduzioni degli assetti organizzativi previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) esclusione dalla riduzione di cui al comma 1, lett. a), delle amministrazioni che presentano un rapporto tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale superiore a uno su quaranta;

c) esclusione o comunque minori percentuali delle riduzioni di cui al comma 1, letto a) e b) o esclusioni per le amministrazioni che hanno operato la riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

d) minori percentuali delle riduzioni di cui al comma 1, lett. a) e b) proporzionali al differenziale tra dotazione organica e personale in forza effettivamente trasferito, per effetto delle operazioni di soppressione e incorporazione di enti disposte nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

e) Minori riduzioni, assicurando un'applicazione coerente con gli specifici ordinamenti di settore, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed i corpi di polizia.

3. Per il comparto scuola continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

4. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 1 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche delle amministrazioni destinatarie sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data. In ogni caso, non si da luogo, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni.

---

## 2.2

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Al comma 2, sostituire le parole: «agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti» con le seguenti: «al personale effettivo in servizio al 1° gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti».*

---

**2.3**

Massimo GARAVAGLIA

*All'articolo 2, al comma 1, dopo la parola: «nonché» aggiungere le seguenti: «delle Autorità indipendenti di cui all'articolo 5 comma 7 del presente decreto-legge e».*

---

**2.4**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Al comma 1, dopo le parole: «degli enti pubblici non economici,» sopprimere le seguenti: «degli enti di ricerca,».*

---

**2.5**

GALIOTO

*Al comma 1, dopo le parole: «sono ridotti» sono aggiunte le parole: «all'esito dei processi di razionalizzazione di funzioni e accorpamento di strutture», ed alla lettera a) le parole: «20% di quelli esistenti» sono sostituite da: «fino al 20% di quelli esistenti».*

---

**2.6**

GALIOTO

*Al comma 1, dopo le parole: «sono ridotti» sono aggiunte le parole: «all'esito dei processi di razionalizzazione di funzioni e accorpamento di strutture», ed alla lettera a) le parole: «20% di quelli esistenti» sono sostituite da: «fino al 20% di quelli esistenti».*

---



**2.7**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo 22, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Fondo per la finanziamento di interventi urgenti per il sostegno della crescita economica e la salvaguardia delle PMI)*

1. È Istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare lo fase di recessione ed a salvaguardare prioritariamente lo sopravvivenza delle PMI. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzione di spesa di cui ai commi seguenti.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e I vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

3. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

«31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui

d) al 25 per cento della parte eccedente l'Importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente «importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui"». I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma.

4. Per il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n. 243. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma.

5. 1. Al decreto-legge '6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente; «Art. 23-bis. – (Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche). – 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi. e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi».

b) l'articolo 23-ter è abrogato.

Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma.

6. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della norma di cui al comma 26 dell'articolo 1 sono destinati al Fondo di cui al comma 1 (intercettazioni).

7. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio.

8. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le prefetture-uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti. Le maggiori risorse relative ai risparmi conseguiti dall'applicazione della presente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

9. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, sono abrogati».

10. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, al-

legata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.000 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

*Conseguentemente:*

1) All'art. 23 è aggiunto infine il seguente comma:

12-*bis*. Gli articoli 1, 2, 3, 6-*bis*, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

2) Sopprimere il comma 6 dell'articolo 23

3) Sopprimere il comma 11 dell'articolo 23;

4) all'articolo 2, al comma 1, lettera *a*), sostituire le parole: «gli uffici» con le seguenti: «il personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012».

5) all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «agli uffici e alle dotazioni organiche» con le seguenti: «al personale effettivo degli uffici in servizio allo gennaio 2012 ed alle relative dotazioni organiche»;

6) all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti» con le seguenti: «al personale effettivo in servizio allo gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti».

7) all'articolo 5, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di qualifica non dirigenziale.

8) All'articolo 15 aggiungere infine il seguente comma:

«25-*bis*. In relazione alla determinazione dei costi e del fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012».

**2.8**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:*

**«Art 22-bis**

*(Fondo per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno della crescita economica e la salvaguardia delle PMI)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare la fase di recessione ed a salvaguardare prioritariamente la sopravvivenza delle PMI. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalla riduzione di spesa di cui ai commi seguenti.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

3. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: »In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui".

I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma.

4. Per il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n.243. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma.

5. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) l'articolo 23-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 23-*bis*. - (*Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche*). - 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi".

b) l'articolo 23-*ter* è abrogato".

Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma.

6. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della norma di cui al comma 26 dell'articolo 1 sono destinati al Fondo di cui al comma 1 (intercettazioni).

7. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio.

8. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti. Le maggiori risorse relative ai risparmi conseguiti dall'applicazione della presente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

9. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

10. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.000 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

*Conseguentemente:*

1) All'articolo 23 è aggiunto infine il seguente comma:

«12-bis. Gli articoli 1,2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 dell legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati».

2) Sopprimere il comma 6 dell'articolo 23

3) Sopprimere il comma 11 dell'articolo 23

4) all'articolo 2, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «gli uffici» con le seguenti: «il personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012».

5) all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «agli uffici e alle dotazioni organiche» con le seguenti: «al personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012 ed alle relative dotazioni organiche»;

6) all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti» con le seguenti: «al personale effettivo in servizio al 1° gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti».

7) all'articolo 5, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale».

8) All'articolo 15 aggiungere infine il seguente comma:

«25-bis. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012».



**2.9**

NEROZZI, PASSONI, GHEDINI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine le seguenti parole: «analogamente si procede per gli incarichi di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6».*

---

**2.10**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Al comma 1, lettera b), sopprimere la parole da: «Per gli enti di ricerca» fino a «esclusi i ricercatori ed i tecnologi».*

---

**2.11**

MERCATALI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «esclusi i ricercatori» aggiungere le seguenti: «, il personale tecnico».*

---

**2.12**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ed i tecnologi» con le seguenti: «, i tecnologi ed i collaboratori tecnici della ricerca».*

---

**2.13**

MERCATALI

*Al comma 2, dopo le parole: «in vigore del presente decreto» aggiungere le seguenti: «includendo tra i posti coperti i vincitori di concorsi già espletati ma in attesa di assunzione».*

---

**2.14**

SERRA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale civile dell'amministrazione dell'Interno le riduzioni di cui al comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, nel rispetto comunque delle percentuali ivi previste».*

---

**2.15**

ESPOSITO

*Al comma 3, dopo le parole: «organici delle forze armate» aggiungere le seguenti: «, ad esclusione dell'arma dei Carabinieri,».*

---

**2.16**

GRANAIOLA

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con Il Ministro della difesa, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge si provvede alla riduzione degli attuali poligoni di tiro militari con particolare riguardo alla chiusura dei poligoni di Capo Frasca e di Capo Teulada e alla riqualificazione ambientale delle due aree. Con il medesimo provvedimento si provvede altresì a destinare il poligono di Salto di Quirra alla originaria destinazione per la ricerca tecnico-scientifica e alla riqualificazione ambientale dell'area».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».*

---

**2.17**

SPADONI URBANI

*Al comma 4 dopo le parole: «Per il comparto scuola e AFAM », aggiungere le seguenti: «relativamente al personale docente,».*

---

**2.18**

RUSSO, RUTELLI

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

*«4-bis. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di, un concorso a dirigente scolastico, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, poiché non rientranti nel contingente previsto, sono immessi in ruolo, previo esperimento di un corso di formazione della durata di quattro mesi e previo positivo superamento di un colloquio selettivo sulle tematiche oggetto del corso di formazione.*

*4-ter. I docenti incaricati della presidenza nel triennio 2008/2009 – 2010/2011 sono ammessi ad un periodo di formazione previo superamento di un esame colloquio, ai fini dell'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell'esame colloquio e del periodo di formazione.*

*4-quater. Al fine del contenimento della spesa, nel principio dell'autotutela dell'Amministrazione, si definisce il contenzioso in atto avente per oggetto il corso concorso bandito con D.D.DG. 22.11.2004 e pubblicato nella G.U. e n. 94 del 26 novembre 2004, e si garantisce la piena funzionalità del sistema scolastico dando provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione al suddetto concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L'incarico di direzione è remunerato in misura pari all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto.*

*4-quinquies. Agli oneri di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico».*

---

**2.19**

PROCACCI, TOMASELLI, RUSSO

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, poiché non rientranti nel contingente previsto, sono ammessi in ruolo, previo esperimento di un corso di formazione della durata di quattro mesi e previo positivo superamento di un colloquio selettivo sulle tematiche oggetto del corso di formazione.

4-ter. I docenti incaricati della presidenza nel triennio 2008/2009 – 2010/2011 sono ammessi ad un periodo di formazione previo superamento di un esame colloquio, ai fini dell'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell'esame colloquio e del periodo di formazione.

4-quater. Al fine di garantire la piena funzionalità del sistema scolastico e dare provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione ai concorsi a dirigente scolastico alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L'incarico di direzione è remunerato in misura pari all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto. Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico».

---

**2.20**

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 28 Febbraio 2013, su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate

selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misure inferiori alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Il Ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione nel proporre le riduzioni di cui all'articolo 1 tiene conto degli esiti della concertazione con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative da avviare entro e non oltre il 31 Ottobre 2012. La predetta consultazione è preceduta da una informativa su ogni singola dotazione organica del Ministro della Pubblica Amministrazione alle Organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative».

---

## 2.21

GALIOTO

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Per le Amministrazioni di cui al comma 1 è vietato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015, rinnovare o conferire nuovi incarichi dirigenziali ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i..

5-ter. Il contingente numerico degli incarichi dirigenziali conferibili ai sensi del comma 5-bis e del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 165 del 2001 e s.m.i., sono percentualmente calcolati, sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in base agli organici risultanti dai tagli di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed al precedente comma 1 lettera a)».

---

## 2.22

SPADONI URBANI

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. I decreti di cui al comma precedente escludono dalle riduzioni di personale di cui al presente articolo gli enti che sono collocati nella prima classe per il pieno rispetto dei parametri individuati con legge n. 111 del 15 luglio 2011».

---

**2.23**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Al comma 6 sono eliminate le seguenti parole: «sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi».*

---

**2.24**

NEROZZI, PASSONI, GHEDINI

*Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: «mobilità» fino alla fine del comma.*

---

**2.25**

NEROZZI, PASSONI, GHEDINI

*Sostituire le parole da: «mobilità» fino alla fine del comma con le seguenti: «Sono altresì sospese le procedure di affidamento degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. È fatto divieto di procedere a trattenimenti in servizio».*

---

**2.26**

INCOSTANTE, NEROZZI, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, BLAZINA, BIANCO, SANNA, ADAMO, LEGNINI, MERCATALI

*Al comma 6, sostituire le parole: «nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi.» con le seguenti: «. Fino al completamento del processo di riduzione delle dotazioni organiche di cui al presente articolo, sono sospese le procedure di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi dirigenziali.».*

---

**2.27**

INCOSTANTE, NEROZZI, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, BLAZINA, BIANCO, SANNA, ADAMO, LEGNINI, MERCATALI

*Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per il rinnovo degli incarichi».*

---

**2.28**

LATORRE

*Al comma 6, dopo le parole: «decreto legislativo n. 165 del 2001» aggiungere le seguenti: «,tenuto conto di quanto indicato al comma 15 del presente articolo,».*

---

**2.29**

ADRAGNA

*Al comma 7, capoverso, dopo le parole: «comparto sicurezza» inserire le seguenti: «, dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile».*

---

**2.30**

ESPOSITO

*Al comma 7, dopo le parole: «del comparto sicurezza» aggiungere le seguenti: «, dell'arma dei Carabinieri,».*

---

**2.31**

SALTAMARTINI

*Al comma 7, dopo le parole: «comparto sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, i Corpi e servizi di polizia locale».*

---

**2.32**

BERTUZZI

*Al comma 7, dopo le parole: «comparto sicurezza» aggiungere le seguenti: «, i Corpi e servizi di polizia locale».*

---

**2.33**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

*Al comma 7, dopo le parole: «dei vigili del fuoco,» inserire le seguenti: «il personale del Ministero della salute appartenente ai profili professionali per i quali è disposto l'esercizio di funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria,».*

---

**2.34**

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*«a) le parole: "il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura", sono sostituite con le seguenti: "il personale operante nel Ministero della Giustizia nelle sue articolazioni e il personale di magistratura";*

*b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli effetti del presente articolo ed ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 2, del DL 201/2011, resta in vigore quanto disposto dall'art. 6 ter del decreto-legge 29 Dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14".*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «25 milioni» e le parole: «40 milioni» con le seguenti: «45 milioni».*

---

**2.35**

PASTORE

*Al comma 7, dopo le parole: «presso gli uffici giudiziari» aggiungere le seguenti: «e presso l'Amministrazione degli Archivi notarili».*

---



**2.36**

LEGNINI

*Al comma 7, dopo le parole: «presso gli uffici giudiziari» aggiungere le seguenti: «e presso l'amministrazione degli Archivi notarili».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, In materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero. pe quell. dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate In misura non inferiore a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

**2.37**

CORONELLA

*Al comma 7, dopo le parole: «uffici giudiziari» aggiungere le seguenti: «e gli archivi notarili».*

---

**2.38**

GALLONE, PASTORE

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «uffici giudiziari», aggiungere le seguenti: «e gli archivi notarili».*

---

**2.39**

BETTAMIO

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «il personale di magistratura», aggiungere le seguenti: «il personale di ruolo delle Aree Funzionali del Ministero degli affari esteri e il personale diplomatico».*

*Conseguentemente, a decorrere dal 15 agosto 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio*

*nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*

*le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 15 agosto 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui sopra;*

*per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva;*

*a decorrere dal 15 agosto 2012, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;*

*a decorrere dal 15 agosto 2012, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;*

*a decorrere dal 15 agosto 2012, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovra-dimensionamento dell'organico;*

*dall'attuazione della presente disposizione devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio;*

*in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui alla presente disposizione, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.*

**2.40**

POLI BORTONE, FLERES

*Al comma 7, dopo le parole: «il personale di magistratura» aggiungere le seguenti: «il personale dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile».*

---

**2.41**

BELISARIO, LI GOTTI, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «il personale di magistratura» inserire le seguenti: «nonché il personale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) sostituire le parole: «5 milioni» ovunque ricorrono, con le seguenti: «10 milioni» e le parole: «10 milioni» ovunque ricorrono, con le seguenti: «15 milioni»;*

*b) alla lettera b) sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni» e le parole: «40 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

---

**2.42**

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, PERDUCA, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI

*Al comma 7, dopo le parole: «il personale di magistratura», inserire le seguenti: «ivi compreso il personale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari di giustizia, il personale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile».*

*Conseguentemente all'articolo 24 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 70 milioni a decorrere dall'anno 2013».*

---

**2.43**

VITALI

*Al comma 7, dopo le parole: «il personale di magistratura» sono aggiunte le parole: «dell'Istituto nazionale di statistica».*

---

**2.44**

SERRA

*Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il personale appartenente alla carriera prefettizia».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: «700» con la seguente: «650» e all'articolo 24, inserire, dopo il comma 2, i seguenti:*

*«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.*

*2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione pari a 50 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20122014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri"».*

---

**2.45**

NEROZZI, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, BLAZINA, BIANCO, SANNA, ADAMO, LEGNINI, MERCATALI

*Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al fine di uniformare i processi di riorganizzazione e riduzione degli organici delle amministrazioni dello Stato, le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, per quanto ivi non disposto, alle amministrazioni interessate dalle riduzioni degli organici ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2012».*

---

**2.46**

PICCIONI

*Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: «escluse» aggiungere le parole: «l'amministrazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e».*

---

**2.47**

SCARPA BONAZZA BUORA

*Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: «escluse» aggiungere le seguenti: «l'amministrazione dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e».*

---

**2.48**

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

*Dopo il comma 7, introdurre il seguente.*

«7-bis. I processi di mobilità di cui al successivo comma 11 sono prioritariamente finalizzati alla copertura delle carenze di organico dell'amministrazione giudiziaria».

---

**2.49**

DELLA MONICA, DI GIOVAN PAOLO, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. I lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e i disoccupati e gli inoccupati che, a partire dall'anno 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari sono stabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2013 presso gli stessi uffici previo espletamento di specifiche procedure selettive pubbliche da concludersi entro il 31 dicembre 2012».

*Conseguentemente all'articolo 24 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 65 milioni a decorrere dall'anno 2013».

---

## 2.50

CASTRO, BEVILACQUA, DE ECCHER, DI STEFANO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. I limiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, sono rispettivamente ridotti al 5 per cento per i dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e al 2 per cento per quelli appartenenti alla seconda fascia.».

---

## 2.51

NEROZZI, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO, SANNA, LEGNINI, MERCATALI

*Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:*

«1) all'alinea, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "tre mesi";

2) dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) alla individuazione, secondo criteri oggettivi adeguatamente motivati in relazione all'esigenza di riduzione delle dotazione organiche, dei profili funzionali e delle competenze professionali non essenziali all'esercizio delle funzioni istituzionali proprie dell'amministrazione;"».

---

**2.52**

LANNUTTI

*Al comma 10, lettera j) sostituire le parole: «alla tendenziale eliminazione» con le seguenti: «all'effettiva eliminazione», e dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 10, l'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato».

---

**2.53**

CASTRO, BEVILACQUA, DE ECCHER, DI STEFANO

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. In concomitanza con l'adozione dei regolamenti di organizzazione di cui al comma 10 del presente articolo, le amministrazioni di cui al comma 1 devono approvare un piano straordinario di re-ingegnerizzazione dei loro concreti processi di funzionamento che garantisca entro i successivi dodici mesi l'allineamento di tutti i parametri organizzativi allo *standard* individuato nella miglior performance interna in termini di efficienza netta del fattore lavoro, generando in ogni caso un miglioramento della relativa media storica dell'ultimo triennio almeno del 7,5 per cento. In caso di mancato allineamento, le medesime amministrazioni devono adottare entro i successivi tre mesi provvedimenti di riduzione degli uffici dirigenziali e delle piante organiche in misura non inferiore a quella applicata in esecuzione di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.».

---

**2.54**

GALIOTO

*Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:*

«10-bis. L'articolo 3 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente: "1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti ministeri:

- a) Ministero dell'interno;
- b) Ministero della giustizia;
- c) Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello dei restanti ministeri"».

---

**2.55**

INCOSTANTE, NEROZZI, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO, SANNA, LEGNINI, MERCATALI

*Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:*

1) all'alinea, sopprimere le parole: «Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1»;

2) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) in relazione alle misure di riorganizzazione di cui al comma 10, individuazione, secondo criteri oggettivi resi preventivamente noti attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione interessata, del personale eventualmente in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1;».

---

**2.56**

FLERES

*Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «dal comma 1» aggiungere le seguenti: «e dall'articolo 16 comma 8».*

---

**2.57**

BERTUZZI

*Al comma 11, dopo le parole: «dal comma 1» aggiungere le seguenti: «e dall'articolo 16, comma 8».*

---

**2.58**

SALTAMARTINI

*Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «dal comma 1» aggiungere le seguenti: «e dall'articolo 16 comma 8».*

---



**2.59**

NEROZZI, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO, SANNA, LEGNINI, MERCATALI

*Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) sopprimere la lettera a);
- 2) dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, alle medesime condizioni, ai lavoratori dipendenti del settore pubblico.»

11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute, alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento ai sensi della legislazione vigente, a risolvere unilateralmente, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro e il contratto individuale del personale dirigenziale, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali.

**2.60**

NEROZZI, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO, SANNA, LEGNINI, MERCATALI

*Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) sopprimere la lettera a);
- 2) dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, alle medesime condizioni, ai lavoratori dipendenti del settore pubblico.»

11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al completamento del processo di riduzione delle dotazioni organiche di cui al presente articolo, le pubbliche

amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento ai sensi della legislazione vigente, a risolvere unilateralmente, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro e il contratto individuale del personale dirigenziale, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative e dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali.

---

#### **2.61**

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2014» con le seguenti: «entro il 31 maggio 2015».*

---

#### **2.62**

NEROZZI, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO, SANNA, LEGNINI, MERCATALI

*Al comma 11, lettera d), sostituire le parole: «previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni» con le seguenti: «previa consultazione delle organizzazioni sindacali».*

---

#### **2.63**

NEROZZI, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO, SANNA, LEGNINI, MERCATALI

*Al comma 11, lettera e), sostituire le parole: «non dirigenziale» con le seguenti: «, anche dirigenziale,».*

---

**2.64**

Mauro Maria MARINO, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO

*Al comma 11, lettera e), primo periodo, sopprimere le parole: «non dirigenziale».*

---

**2.65**

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Al comma 11, lettera e), dopo le parole: «anzianità contributiva» sono inserite le seguenti: «ed età anagrafica».*

---

**2.66**

NEROZZI, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO, SANNA, LEGNINI, MERCATALI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute, alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento ai sensi della legislazione vigente a risolvere unilateralmente, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro e il contratto individuale del personale dirigenziale, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali».

---

**2.67**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Sopprimere i commi da 1 a 7.**(Sopprime tutti i nuovi tagli alle Regioni ed agli enti locali).**Conseguentemente:*

«a) dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

"Articolo 7-bis. 1. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio";

b) All'articolo 23, sopprimere i commi 6 e 11;

c) all'articolo 5 al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di qualifica non dirigenziale";

d) dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis. 1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente:

‘Art. 23-bis. - (Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche). - 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di con-

trollo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.

L'articolo 23-ter è abrogato' »;

d) all'articolo 2 dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: 'In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui."»;

e) all'articolo 2 dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

11-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

f) dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis. – 1. Allo scopo di contenere le spese dell'amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti»;

g) dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Articolo 21-bis. - (Contributo di solidarietà anti-crisi) – 1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino a tutto il periodo di imposta 2013, in deroga all'articolo 3 detta legge 27 luglio 2000, n. 212, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di importo annuo compreso tra 500.000 euro e 1.000.000 euro il contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è dovuto nella misura del 10 per cento. Per i contratti di importo annuo superiore a 1.000.000 euro, il contributo è dovuto nella misura del 20 per cento. Tale onere fiscale non è traslabile né direttamente, né indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione detta legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma»;

h) all'articolo 7, dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.500 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

## 2.68

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

11-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbli-

che in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

---

## 2.69

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 11, inserire 11 seguente:*

«11-bis. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: 'In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale è tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

- a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
  - b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
  - c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
  - d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
  - e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
  - f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
  - g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
  - h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui'."».
- 

## 2.70

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Al comma 12, secondo periodo, sostituire le parole: «a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico» con le seguenti:*

«al raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa antecedente alla riforma di cui al decreto-legge n. 201 del 2011 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale previsione si applica anche ai lavoratori privati che utilizzano o hanno utilizzato istituti e/o accordi per i quali il mantenimento dei requisiti per l'accesso al sistema pensionistico antecedente alla riforma di cui al decreto 201 del 2011 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, è parte integrante dei percorsi di mobilità, cig, licenziamenti collettivi».

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 22 per cento"».

---

## 2.71

DE ANGELIS, DIGILIO

*Al comma 12, le parole: «48 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «72 mesi».*

---

## 2.72

NEROZZI, PASSONI, GHEDINI

*Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il trattamento economico nello stesso periodo è pari all'80% della retribuzione fissa e continuativa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001.*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2012.

1-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---



**2.73**

Mauro Maria MARINO, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO

*Al comma 12 aggiungere infine il seguente periodo:*

«All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento previdenziale che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio».

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire i seguenti:* «1-bis. Le dotazioni del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni sono ridotte, per gli anni 2013, 2014 e 2015, di un importo pari a 70 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

«1-ter. Le dotazioni del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono ridotte, per l'anno 2012, di un importo pari a 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**2.74**

GALIOTO

*Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole:*

«A tal fine, il dipartimento della funzione pubblica può avvalersi dell'organismo di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6».

---

**2.75**

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente:* «Per la raccolta dei dati del monitoraggio il Dipartimento della funzione pubblica può anche avvalersi dell'organismo di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6».

---

**2.76**

FLERES

*Al comma 13, ultimo capoverso, dopo le parole: «le domande di ricollocazione» aggiungere le seguenti: «senza adeguata motivazione».*

---

**2.77**

SALTAMARTINI

*Al comma 13, ultimo capoverso, dopo le parole: «le domande di ricollocazione» aggiungere le seguenti: «senza adeguata motivazione».*

---

**2.78**

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Al comma 14, sopprimere le parole: «o finanziarie».*

---

**2.79**

NEROZZI, PASSONI, GHEDINI

*Al comma 14, aggiungere in fine le seguenti parole: «a seguito dei processi di accorpamento, riduzione, riorganizzazione di cui al presente decreto».*

---

**2.80**

GALIOTO

*Al comma 15 dell'articolo 2 è soppresso.*

---

**2.81**

GALIOTO

*Alla fine del comma 15 è aggiunta la seguente frase: «ed il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi del comma 5-bis e del comma 6 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo».*

---

**2.82**

GALIOTO

*Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma:*

«15-bis. Il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato».

---

**2.83**

CASTIGLIONE, FLERES, VIESPOLI, POLI BORTONE, MENARDI, SAIA, CARRARA, PISCITELLI, Alberto FILIPPI, PALMIZIO, CENTARO, BURGARETTA APARO, MONGIELLO, TEDESCO

*Dopo il comma 16, inserire i seguenti:*

«16-bis. Al fine di garantire la prosecuzione dell'operatività delle amministrazioni interessate, anche a fronte delle misure di contenimento delle dotazioni organiche di cui al presente articolo e del divieto di procedere a nuove assunzioni, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli altri enti o società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possono avvalersi, utilizzando risorse proprie, di personale con contratti in convenzione con le agenzie di somministrazione, per fare fronte agli effetti conseguenti dall'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione delle risorse umane, senza determinare forme di stabilizzazione del rapporto di lavoro suscettibili di alterare il quadro normativo vigente.

16-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**2.84**

FLERES

*Dopo il comma 16 inserire il seguente comma 16-bis:*

Ai dipendenti degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere applicate in via facoltativa le previsioni di cui al comma 11 lettera a).

---

**2.85**

SALTAMARTINI

*Dopo il comma 16 inserire il seguente:*

«16-bis. Ai dipendenti degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere applicate in via facoltativa le previsioni di cui al comma 11 lettera a)».

---

**2.86**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:*

«16-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle norme di contenimento delle assunzioni.

16-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il limite di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trova applicazione anche con riferimento agli incarichi di consulenza conferiti a persone giuridiche».

---

**2.87**

NEROZZI, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO, SANNA, LEGNINI, MERCATALI

*Sopprimere il comma 17.*

---

**2.88**

MUSI

*Al comma 17 sostituire le parole: «fatta salva la sola informazione ai sindacati» con le parole: «sentite le organizzazioni sindacali rappresentative».*

*Conseguentemente, al comma 18, lettera a) sostituire le parole da: «informazione preventiva o successiva» fino a: «ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9» con le parole: «consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative».*

---

**2.89**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Dopo il comma 17 inserire il seguente:*

«17-bis. Nell'articolo 46-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, comma 2, le parole: "con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono soppresse e dopo le parole: "e dei permessi sindacali" sono inserite: "nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013"».

---

**2.90**

NEROZZI, PASSONI, GHEDINI

*Al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sopprimere la lettera a);*

*b) sostituire le parole con le seguenti: "nei processi di riorganizzazione anche derivanti dall'attuazione del presente decreto, al fine di assicurare soluzioni con obiettività e trasparenza, le amministrazioni sono tenute a dare informazioni alle organizzazioni sindacali rappresentative e ad avviare con esse un esame congiunto sulle modalità con le quali affrontare le conseguenze di tali processi sul piano dell'organizzazione del lavoro e sulle condizioni di lavoro. Sono altresì tenute ad avviare esame congiunto sulle soluzioni da adottare qualora, esaurite le procedure di ricollocazione interne alle amministrazioni, si verificassero eccedenze non ricollocabili nell'ambito delle amministrazioni, nonché sui criteri per l'individuazione degli esuberanti, sulle modalità di soluzione, sulle modalità da seguire per i processi di mobilità nello stesso comparto. Ai fini della mobilità inter-compartimentale, è stipulato presso l'ARAN apposto CCNQ sulla base di atto di indirizzo intersettoriale».*

---

**2.91**

NEROZZI, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO, SANNA, LEGNINI, MERCATALI

*Al comma 18, sopprimere la lettera a).*

---

**2.92**

LANNUTTI

*Al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:*

*– sopprimere la lettera a);*

*– alla lettera b), dopo le parole: «avviare con le stesse un esame», aggiungere le seguenti: «ed una trattativa» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fornendo caso per caso le relative motivazioni addotte».*

---

**2.93**

INCOSTANTE, NEROZZI, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO, SANNA, LEGNINI, MERCATALI

*Al comma 18, lettera b) sostituire le parole da: «a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali» fino alla fine della lettera con le seguenti: «, previa informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 33, ad adottare criteri obiettivi e motivati per l'individuazione degli esuberi e per la gestione dei processi di mobili dandone pubblica diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web delle amministrazioni medesime. Decorsi 15 giorni dalla suddetta pubblicazione, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità».*

---

**2.94**

CASTRO, BEVILACQUA, DE ECCHER, DI STEFANO

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. In via sperimentale e per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come modificato dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009, i contratti collettivi stipulati nelle amministrazioni pubbliche, qualora prevedano e determinino incrementi netti dell'efficienza del fattore lavoro non inferiori al 20 per cento su base triennale rispetto alla situazione vigente ovvero riduzioni dei costi generali e di struttura non inferiori al 15 per cento su base triennale rispetto alla situazione vigente, possono regolare in piena autonomia, modificando e modellando le condizioni normative di riferimento in coerenza con i propri obiettivi rafforzati di rigore finanziario e di accelerazione competitiva, le materie relative agli organici, all'organizzazione del lavoro, delle attività e degli uffici, alla *governance* degli enti coinvolti, nonché alla remunerazione di risultato.».

---

**2.95**

NEROZZI, PASSONI, GHEDINI

*Al comma 19, sostituire le parole: «è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali» con le seguenti: «sono comunque in vigore le relazioni sindacali».*

---

**2.96**

MAZZATORTA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pubblico ed il settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- 1) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;
- 2) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;
- 3) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;
- 4) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto».

**2.97**

FLERES

*Sopprimere il comma 20.***2.98**

STRADIOTTO

*Sopprimere il comma 20.***2.99**

LEGNINI, ANTEZZA

*Sopprimere il comma 20.*



**2.100**

INCOSTANTE, NEROZZI, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO, SANNA, LEGNINI, MERCATALI

*Sostituire il comma 20 con il seguente:*

«20. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 10, presso le amministrazioni soggette alla riduzione degli organici ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del comma 1, lettera a), del presente articolo, gli incarichi dirigenziali di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, cessano alla data del 1° ottobre 2012 e non sono rinnovabili, mentre quelli conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 cessano alla scadenza dell'attuale mandato governativo, ovvero se antecedente alla data stabilita nel decreto di conferimento dell'incarico».

---

**2.101**

POLI BORTONE

*Sostituire il comma 20 con il seguente:*

«20. In attuazione del taglio del 20 per cento operato sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di riorganizzare le strutture della stessa Presidenza sulla base di criteri di economicità e rigoroso contenimento della spesa, gli incarichi di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, cessano alla scadenza del decreto di conferimento dell'incarico ovvero alla scadenza del contratto e possono essere rinnovati soltanto a seguito della rideterminazione della pianta organica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».

---

**2.102**

BERSELLI

*Sostituire il comma 20 con il seguente:*

«20. In attuazione del taglio del 20% operato sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di riorganizzare le strutture della stessa Presidenza sulla base di criteri di economicità e rigoroso contenimento della spesa, gli incarichi di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis*, del decreto legi-

slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni unitamente a quelli conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 cessano alla scadenza dell'attuale mandato governativo».

---

**2.103**

BOSCIETTO

*Sostituire il comma 20 con il seguente:*

«20. In attuazione del taglio del 20% operato sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di riorganizzare le strutture della stessa Presidenza sulla base di criteri di economicità e rigoroso contenimento della spesa, gli incarichi di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, cessano alla scadenza del decreto di conferimento dell'incarico ovvero alla scadenza del contratto e possono essere rinnovati soltanto a seguito della rideterminazione della pianta organica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

---

**2.104**

TANCREDI, MAZZARACCHIO

*Il comma 20 è sostituito dal seguente:*

«20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20% operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa».

---

**2.105**

VITA, MARCUCCI

*Al comma 20, dopo le parole: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «e dei ministeri».*

---

**2.106**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Al comma 20 sostituire le parole da: «commi 5-bis,» fino alla fine del comma, con le seguenti: «commi 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, cessano alla scadenza del decreto di conferimento dell'incarico ovvero alla scadenza del contratto e possono essere rinnovati soltanto a seguito della rideterminazione della pianta organica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni».*

---

**2.107**

CARLINO, PARDI, PEDICA

*All'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 20, sopprimere le parole: «ovvero se antecedente alla data stabilita nel decreto di conferimento dell'incarico»*

*b) dopo il comma 20 è inserito il seguente:*

*«20-bis. In considerazione della necessità di assicurare il rispetto della Direttiva 2000/43 CE e gli adempimenti internazionali di cui alla Legge 13 ottobre 1975, n. 654, le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano all'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, di cui all'articolo 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39, il quale mantiene inalterato l'organico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «22 milioni» e le parole: «40 milioni» con le seguenti: «43 milioni».*

---

**2.108**

DE ANGELIS, DIGILIO

*Al comma 20, aggiungere alla fine del comma: «Il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 è soppresso».*

---

**2.109**

LATRONICO

*All'articolo 2 alla fine del comma 20 è aggiunto il seguente periodo:*  
«Al restante personale dirigenziale in servizio, anche con incarico di natura fiduciaria si applicano con i termini e le modalità indicate nei commi 5 e 10 del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133, e di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243».

---

**2.110**

FLERES, POLI BORTONE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«20-bis. A decorrere dall'anno 2013, l'ammontare complessivo delle voci del trattamento accessorio dei titolari di incarichi dirigenziali generali e di quelli non generali che prestino servizio presso le amministrazioni pubbliche comprese nell'elenco ISTAT, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, non può superare l'ammontare del relativo trattamento economico fondamentale. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai contratti in corso».

---

**2.111**

FLERES

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«20-bis. A decorrere dall'anno 2013, l'ammontare complessivo delle voci del trattamento accessorio dei titolari di incarichi dirigenziali generali e di quelli non generali che prestino servizio presso le amministrazioni pubbliche comprese nell'elenco ISTAT, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, non può superare l'ammontare del relativo trattamento economico fondamentale. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai contratti in corso».

---

**2.112**

STRADIOTTO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«20-bis. A decorrere dall'anno 2013, l'ammontare complessivo delle voci del trattamento accessorio dei titolari di incarichi dirigenziali generali e di quelli non generali che prestino servizio presso le amministrazioni pubbliche comprese nell'elenco ISTAT, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, non può superare l'ammontare del relativo trattamento economico fondamentale. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai contratti in corso».

---

**2.113**

DE LILLO

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

Il Ministro della Giustizia con proprio Decreto individua gli Atti la cui notifica a mezzo di Ufficiale giudiziario può essere assolta con strumenti o mezzi alternativi che assicurino comunque l'avvenuta comunicazione al soggetto interessato».

---

**2.114**

BOSCETTO

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Sono fatti salvi tutti gli incarichi dirigenziali di I e II fascia, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che abbiano già espletato tali funzioni da almeno 3 anni».

---

**2.115**

AMATO

*Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«21. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, immette

in ruolo il personale non dirigenziale appartenente a comparti contrattuali diversi da quello dei Ministeri, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, da almeno tre anni, per il quale sostiene totalmente o parzialmente gli oneri stipendiali, ad esclusione degli appartenenti al comparto sicurezza e difesa, agli Uffici di diretta collaborazione e alle strutture di missione. Il trasferimento è disposto nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica di provenienza. Il personale non immediatamente trasferito, per carenza di posti disponibili nella dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, permane in servizio in posizione di comando o fuori ruolo, fino al riassorbimento nel ruolo con le successive vacanze in organico. I posti resisi vacanti nelle dotazioni organiche, per effetto delle procedure di trasferimento dalle amministrazioni di provenienza, sono soppressi. I trasferimenti comportano una corrispondente riduzione della dotazione organica di cui all'articolo 2 e alla relativa tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2010».

---

## 2.116

PETERLINI

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, immette in ruolo il personale non dirigenziale appartenente a comparti contrattuali diversi da quello dei Ministeri, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo da almeno tre anni, per il quale sostiene totalmente o parzialmente gli oneri stipendiali, ad esclusione degli appartenenti al comparto sicurezza e difesa, agli Uffici di diretta collaborazione e alle Strutture di missione. Il trasferimento è disposto nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica di provenienza. Il personale non immediatamente trasferito, per carenza di posti disponibili nella dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, permane in servizio in posizione di comando o fuori ruolo, fino al riassorbimento nel ruolo con le successive vacanze in organico. I posti resisi vacanti nelle dotazioni organiche, per effetto delle procedure di trasferimento dalle amministrazioni di provenienza, sono soppressi. I trasferimenti comportano una corrispondente riduzione della dotazione organica di cui all'articolo 2 e alla relativa tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2010».

---

**2.117**

AMATO

*Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«21. In considerazione delle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio di ministri in materia di attuazione della revisione e razionalizzazione della spesa corrente della pubblica amministrazione e di coordinamento della finanza pubblica, i comandi del personale non dirigenziale dipendente di ruolo dalle amministrazioni pubbliche diverse dal comparto dei Ministeri, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso la Presidenza del Consiglio di Ministri, sono prorogati al 31 dicembre 2013».

---

**2.118**

PETERLINI

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. In considerazione delle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di attuazione della revisione e razionalizzazione della spesa corrente della pubblica amministrazione e di coordinamento della finanza pubblica, i comandi del personale non dirigenziale dipendente di ruolo dalle amministrazioni pubbliche diverse dal comparto dei Ministeri, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono prorogati fino al 31 dicembre 2013».

---

**2.119**

RUSCONI

*Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«20-bis. In considerazione delle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di attuazione della revisione e razionalizzazione della spesa corrente della pubblica amministrazione e di coordinamento della finanza pubblica, i comandi del personale non dirigenziale dipendente di ruolo dalle amministrazioni pubbliche diverse dal comparto dei Ministeri, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono prorogati fino al 31 dicembre 2013».

---

**2.120**

GERMONTANI, DE ANGELIS, DIGILIO

*Dopo il comma 20, inserire il seguente:*

«20-bis. Ad eccezione delle figure di Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, è fatto divieto di conferire, a persone estranee alla pubblica amministrazione, incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La disposizione di cui al precedente comma si applica alla scadenza dell'attuale mandato governativo».

---

**2.121**

GRILLO, CASTELLI, Marco FILIPPI, GALLO

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Le previsioni del presente articolo non si applicano alle Autorità Portuali istituite a mente dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni e integrazioni».

---

**2.122**

STRADIOTTO

*Dopo il comma 20, aggiungere, in fine, il seguente:*

«20-bis. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 è soppresso.»

---



**2.123**

FLERES

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge con modificazioni, dall'articolo 1 comma 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso».

---

**2.124**

FLERES

*Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«20-bis. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso».

---

**2.125**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«20-bis. L'articolo 17-bis del Digs 30 marzo 2001, n. 165, è modificato come segue:

- al comma 1, secondo periodo la parola: "laureato" è sostituita dalle seguenti: "in possesso di laurea magistrale o laurea quadriennale, di cui alla legislazione universitaria previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge";
- il terzo periodo del comma 1 è soppresso;
- è aggiunto il seguente comma:

"3. Al personale inquadrato nell'area della vice dirigenza si attinge, in ordine di priorità, per il conferimento di incarichi dirigenziali da corifèrire ai sensi dell'articolo 19, comma 6, di cui sia stata dichiarata la vacanza e per i quali non vi sia nell'Amministrazione personale dirigente di ruolo disponibile, previa valutazione della esperienza professionale e dello stato di servizio"».

---

**2.126**

STRADIOTTO

*Dopo il comma 20, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«20-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate all'orlo interno in uffici dirigenziali generali e, quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero, con contratto a tempo determinato, entro il limite del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato";

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 30 della dotazione organica dei dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti";

c) il comma 6 è abrogato.

«20-ter. Gli incarichi conferiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 165 del 2001 proseguono fino alla scadenza naturale prevista e non possono essere rinnovati».

---

**2.127**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo il comma 20, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«20-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero, con contratto a tempo determinato, entro il limite del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato";

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 30 della dotazione organica dei dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti";

c) il comma 6 è abrogato.

20-ter. Gli incarichi conferiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 proseguono fino alla scadenza naturale prevista e non possono essere rinnovati».

---

**2.128**

FLERES

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«20-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate all'orlo interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero, con contratto a tempo determinato, entro il limite del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato";

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 30 della dotazione organica dei dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, perché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti";

c) il comma 6 è abrogato.

20-ter. Gli incarichi conferiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 165 del 2001 proseguono fino alla scadenza naturale prevista e non possono essere rinnovati».

---

**2.129**

FERRANTE, CASSON, DELLA SETA, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, MAZZUCONI, Ignazio MARINO, VITA

*Dopo il comma 20 inserire il seguente:*

«20-bis. L'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

"11. Al fine di massimizzare e qualificare l'impiego dei dirigenti statali e regionali, anche mediante attive esperienze nel sistema delle aree protette, il direttore del parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelto in a rosa di tre candidati proposti dal Presidente del Parco sulla base delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali possedute, in considerazione della specificità dell'incarico, ed è individuato tra dirigenti pubblici statali o regionali, o tra soggetti che abbiano già esercitato la medesima funzione in un Parco nazionale o regionale. Il Presidente del parco stipula con il direttore nominato un contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore nominato, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa dall'amministrazione di appartenenza. Il direttore cessa dalle proprie funzioni entro 90 giorni dalla scadenza del Presidente, previa formale comunicazione, in assenza della quale si intende confermato sino alla naturale scadenza del contratto"».

---

**2.130**

NEROZZI, INCOSTANTE, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, ADAMO, BLAZINA, BIANCO, SANNA, LEGNINI, MERCATALI

*Dopo il comma 20 inserire i seguente:*

«20-bis. I processi di mobilità del personale tra differenti amministrazioni e la gestione di eventuali esuberi derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono gestiti e coordinati dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (Aran), sulla base di un atto di indirizzo, e programmazione adottato con decreto del. Ministro della pubblica amministrazione entro. trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Agenzia utilizza a sostegno dei processi di mobilità, di formazione finalizzata reinserimento e di accompagnamento al pensionamento un fondo alimentato dagli effetti di risparmio derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle dell'articolo 10, con riferimento agli esercizi finanziari 2013 e 2014, a seguito della pianificazione di cui al comma 20-ter. Tra i risparmi che alimentano il fondo sono quantificate anche le riduzioni delle risorse destinate ai trattamenti accessori della di-

rigenza operate ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010 conseguenti all'attuazione del presente articolo.

20-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei ministri determina, con apposita deliberazione:

a) gli obiettivi di risparmio da conseguire per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 con riferimento alle misure di riduzione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 del presente articolo e alle disposizioni di cui all'articolo 10;

b) gli organismi tecnici responsabili di definire i piani operativi per il conseguimento dei risparmi di cui alla lettera a), anche con riferimento ad ambiti o settori distinti di amministrazioni.

20-*quater*. Il Governo riferisce al Parlamento entro quindici giorni dall'adozione della deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 20-*ter* circa il contenuto della medesima, e periodicamente ogni sei mesi circa lo stato di attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui al medesimo comma».

---

## 2.131

Marco FILIPPI

*Dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:*

«21. Le previsioni del presente articolo non si applicano alle Autorità Portuali istituite a mente dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84».

---

## 2.132

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Dopo il comma 20, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Il comma 6, dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165 è soppresso.».

---

**2.0.1**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro con quelli dell'NPS e dell'INAIL)*

1. Nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato, le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali confluiscono negli uffici dello «Sportello del lavoratore», istituito presso INPS.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

**2.0.2**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Riduzioni delle postazioni di lavoro)*

1. In considerazione delle fisiologiche assenze del personale, nonché della possibilità di svolgere le prestazioni di lavoro mediante computer portatili e tramite collegamenti a server remoti, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2013, riducono il numero complessivo di postazioni di lavoro a un rapporto tra dipendenti e postazioni pari a 0,80.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno

e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

---

### 2.0.3

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Riduzione del numero delle società pubbliche)*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, entro il 31 dicembre 2012, mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ne cedono le partecipazioni, nel caso in cui le società già costituite:

*a)* abbiano, al 31 dicembre 2011, il bilancio in perdita negli ultimi tre esercizi;

*b)* abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

*c)* abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali l'ente sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

---

### 2.0.4

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### **«Art. 2-bis.**

*(Unificazione, nell'ambito dei Ministeri, degli uffici del personale, del bilancio e degli uffici preposti agli acquisti di beni e servizi)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici del personale, del bilancio e gli uffici



preposti agli acquisti di beni e servizi, presenti presso tutti i Ministeri, sono unificati in un unico ufficio denominato "Ufficio del personale, del bilancio e degli acquisti di beni e servizi" al quale viene preposto un unico dirigente.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

---

## 2.0.5

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Riduzione della dotazione di personale degli organi di staff dei vertici politici)*

3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a decorrere dal 1° gennaio 2013, riducono l'organico degli uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente, di una percentuale non inferiore al 40 per cento della dotazione di personale presente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».

---

## 2.0.6

CURSI

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

### «Art. 2-bis.

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 21, comma 19-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, inserito dall'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2012, n. 27 e per conseguire risparmi di spesa ed evitare

oneri aggiuntivi per la formazione è applicabile, in relazione a tutto il personale attualmente comandato, distaccato o fuori ruolo presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il terzo periodo dell'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

---

## **2.0.7**

CURSI

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

Il personale di ruolo di DigitPA ub comando presso amministrazioni od altri soggetti pubblici può optare per il transito nei ruoli delle amministrazioni o enti pubblici presso cui presta servizio».

---

## **2.0.8**

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Misure urgenti per la riduzione della spesa pensionistica)*

1. le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 6.000 euro netti mensili. Sono fatti salve pensioni e vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

2. Qualora Il trattamento di cui al comma 1 sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare 110.000 netti mensili».

---

**2.0.9**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 23-bis. – (*Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche*). – 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro di pendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.

2. Le risorse derivanti dall'attuazione del comma 1 sono versate annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

b) l'articolo 23-ter è abrogato».

---

**2.0.10**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente***«Art. 2-bis.***(Riduzione dei costi di gestione delle risorse umane)*

Al fine di conseguire la riduzione dei costi di gestione delle risorse umane, con specifico riferimento alla fase di reclutamento e accesso di nuove unità nel pubblico impiego, favorire la formazione e riqualificazione del personale, promuovere la massima diffusione di strumenti di *e-recruiting* e di *e-learning*, nonché l'applicazione del Codice dell'amministrazione digitale:

1. Gli enti di cui al comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono bandire concorsi con un numero di posti non dirigenziali a tempo indeterminato inferiore a 5 per singolo profilo professionale.

2. Per la copertura di un numero di posti non dirigenziali a tempo indeterminato inferiore a 5 per singolo profilo professionale gli enti di cui alla lettera *a*), ad eccezione delle Regioni e degli altri Enti locali, devono procedere mediante delega alla Commissione di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994 (Commissione RIPAM), la quale, previo accorpamento di procedimenti analoghi, emana, anche per bacini territoriali omogenei, appositi bandi di concorso-corso ricorrendo anche a procedure di *e-recruiting*. La formazione, della durata di 700 ore di attività teorico-pratiche, con frequenza obbligatoria e valutazione finale di idoneità, avviene durante il periodo di prova del dipendente, in costanza di rapporto di lavoro con contratto *part-time* di durata non superiore alle 700 ore, d'intesa con le amministrazioni che hanno reso disponibili i posti da ricoprire in organico, utilizzando anche strumenti di *e-learning*.

3. Le Regioni e gli Enti locali, per la copertura di un numero di posti non dirigenziali a tempo indeterminato inferiore li 5 per singolo profilo professionale, costituiscono appositi organismi di coordinamento e gestione delle procedure. Procedono, in alternativa, mediante delega alla citata Commissione, la quale, previo accorpamento di procedimenti analoghi, emana, anche per bacini territoriali omogenei, appositi bandi di concorso-corso ricorrendo anche a procedure di *recruiting*. La formazione, della durata di 700 ore di attività teorico-pratiche, con frequenza obbligatoria e valutazione finale di idoneità, avviene durante il periodo di prova del dipendente, in costanza di rapporto di lavoro con contratto *part-time* di durata non superiore alle 700 ore, d'intesa con le amministrazioni che hanno reso disponibili i posti da ricoprire in organico, utilizzando anche strumenti di *e-learning*.

4. Il Dipartimento della Funzione Pubblica approva entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, un regolamento sulla gestione delle procedure selettive e formative per l'accesso alla pubblica amministrazione, al quale si attengono gli enti di cui alla lettera b).

5. Gli enti di cui alla lettera b), per la copertura di un numero di posti non dirigenziali a tempo indeterminato pari o superiori a 5 per singolo profilo professionale, prima di procedere alla messa a concorso devono sottoporre alla Commissione in parola il testo del bando di concorso e un documento di sintesi che illustra le procedure selettive da adottare al fine di acquisire il parere vincolante della stessa Commissione. In assenza del parere, trascorsi 60 giorni dalla richiesta, l'amministrazione può procedere alla pubblicazione del bando.

6. Le Regioni e gli altri enti locali, indipendentemente dal numero di posti non dirigenziali a tempo indeterminato per singolo profilo professionale da mettere a concorso, possono delegare alla Commissione la gestione della selezione e formazione del personale da assumere nei propri organici, secondo le procedure di cui alla lettera b), e il regolamento di cui alla lettera d).

7. Le attività di selezione e formazione del personale sono svolte senza oneri aggiuntivi per lo Stato e la copertura dei costi è garantita da apposita tassa di iscrizione al concorso non superiore al valore dell'imposta di bollo e dai risparmi conseguenti ai primi sei mesi di assunzione in prova del dipendente mediante *part-time*.

8. La Commissione assegna inoltre, per le amministrazioni che devono ricoprire posti vacanti in organico, candidati vincitori o idonei di graduatorie afferenti a concorsi-corsi già espletati e in corso di validità».

---

### 3.1

GALIOTO, BONFRISCO

*Sopprimere i commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 12, allegato 2, sostituire le parole: «1.777,3», «1.574,5» e «1.574,5» con le seguenti: «1.877,3», «1.674,5» e «1.674,5».*

---

### 3.2

MENARDI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**3.3**

Mauro Maria MARINO, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento».*

---

**3.4**

LANNUTTI, BELISARIO, MASCITELLI

*Al comma 1, in fine, sostituire le parole da: «ivi inclusa la Commissione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «. La commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), tiene conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 20122014 contenuti nel presente articolo.» nonchè, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: «ivi inclusa la Commissione» fino a: «(Consob)»*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti. «25 milioni» e le parole: «40 milioni» con le seguenti: «45 milioni».*

---

**3.5**

MUSO

*Al termine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «È fatto salvo il diritto di recesso da parte del locatore».*

---

**3.6**

Mauro Maria MARINO, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO

*Sopprimere il comma 2*

*«Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

*"1-bis. Le dotazioni del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni sono ridotte, per gli anni 2013, 2014 e 2015, di un importo pari a 70 milioni di euro annui. Il Ministro dell'eco-*

nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio."

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012."».

---

### 3.7

MUSSO

*Il comma 2 è soppresso.*

---

### 3.8

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Al comma 2, le parole da: «All'articolo 1, comma 439,» fino alla fine del comma sono soppresse.*

---

### 3.9

BERTUZZI

*Al comma 2, secondo capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dopo le parole "immobili di proprietà degli stessi enti." è aggiunto il seguente periodo: "Le Amministrazioni dello Stato, per le loro finalità istituzionali, richiedono alle Regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26, l'uso gratuito di immobili di loro proprietà. Le Regioni e gli enti locali, con motivato provvedimento, possono opporre diniego se gli immobili richiesti sono inseriti in programmi di dismissione e di valorizzazione già adottati o da adottarsi entro il 31 dicembre 2012."».

---

**3.10**

SALTAMARTINI

*Al comma 2, secondo capoverso, lettera b), sostituire il periodo da «Le Regioni» fino a «di immobili di loro proprietà» con il seguente:*

«Nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'Agenzia del Demanio, le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzando anche gli strumenti di cui all'articolo 3-ter del D.L. 351/2001 convertito con modificazioni dalla L. 410/2001, concordano le reali necessità in termini di spazi al fine di individuare immobili di proprietà delle Regioni e degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non diversamente valorizzati da concedere in uso gratuito alle amministrazioni dello stato per le finalità istituzionali di queste ultime».

---

**3.11**

FLERES

*Al comma 2, secondo capoverso, lettera b), stralciare il periodo da «Le Regioni ... » fino a « ... di immobili di loro proprietà.» e sostituirlo con il seguente periodo: «Nell'ambito dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'Agenzia del Demanio, le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzando anche gli strumenti di cui all'articolo 3-ter del D.L. 351/2001 convertito con modificazioni dalla L. 410/2001, concordano le reali necessità in termini di spazi al fine di individuare immobili di proprietà delle Regioni e degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non diversamente valorizza bili da concedere in uso gratuito alle amministrazioni dello stato per le finalità istituzionali di queste ultime».*

---

**3.12**

PARDI, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Al comma 3, dopo la parola «contratti» inserire le seguenti: «di locazione passiva».*

---



**3.13**

BERTUZZI

*Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire le parole: «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo; «Fino al suddetto termine massimo restano vigenti i canoni come da contratti in corso».

---

**3.14**

RANUCCI

*All'articolo 3, sopprimere i commi 4, 5 e 6.*

---

**3.15**

MENARDI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**3.16**

SPADONI URBANI

*Al comma 4, le parole: «della misura del 15 per cento», sono sostituite con le seguenti: «della misura del 20 per cento».*

---

**3.17**

GALIOTO

*All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n 95, dopo le parole: «recesso del locatore» sono aggiunte le seguenti: «e indipendentemente da quanto previsto in contratto».*

---

**3.18**

AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «In caso di recesso da parte del locatore, al fine di evitare un aggravio di spese per le finanze pubbliche, all'amministrazione è riconosciuta comunque la possibilità di utilizzare gli immobili, previo pagamento del canone di locazione, per il tempo utile necessario a trovare soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose».

---

**3.19**

RANUCCI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano ai contratti della pubblica amministrazione ove le stesse sono in ritardo di 6 mesi nel pagamento del canone nei confronti del locatore».

---

**3.20**

RANUCCI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano ai contratti della pubblica amministrazione ove vi è la possibilità di recesso annuale da parte del locatario».

---

**3.21**

LATRONICO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il locatore al quale sono già state applicate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge riduzioni del canone di locazione per immobili dati in uso alla pubblica amministrazione sono soggetti ad una riduzione del 5 per cento di quanto attualmente corrisposto».

---

**3.22**

MUSSO

*Al comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono nulli».*

---

**3.23**

SPADONI URBANI

*Al comma 6, sostituire le parole: «la riduzione del 15 per cento», con le seguenti: «la riduzione del 20 per cento».*

---

**3.24**

Mauro Maria MARINO, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

*«6-bis. Ai contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni locali, per le proprie esigenze istituzionali, con soggetti giuridici privati, si applica una riduzione del 15% del canone contrattuale ai corrispettivi dovuti a partire dal 1° gennaio 2013. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente ai Contratti in corso ai sensi dell'articolo 1399 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Per i contratti di nuova stipulazione, il canone non può essere stabilito in misura superiore all'85% del valore locativo di mercato dell'immobile».*

---

**3.25**

SPADONI URBANI

*Sopprimere il comma 7.*

---

**3.26**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Sopprimere il comma 8.*

---

**3.27**

MENARDI

*All'articolo 3, comma 8, inserire infine le seguenti parole: «nonché agli immobili di proprietà di persone giuridiche».*

---

**3.28**

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Sostituire il comma 9 con i seguenti:*

*9-bis.* All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'Agenzia del demanio e l'Agenzia del territorio promuovono congiuntamente tutte le Iniziative, anche attraverso la stipula di apposita convezione con l'Associazione nazionale comuni Italiani, per mettere a disposizione dei comuni, a titolo gratuito, strumenti di carattere tecnico e informatico, ed attuano altresì tutte le azioni necessarie, ai fini della predisposizione delle comunicazioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma, nonché per finalità di razionalizzazione e ottimizzazione degli immobili di proprietà dei predetti enti»;

*b)* dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «I nulla osta, da parte dell'Agenzia del demanio, alla stipula di nuovi contratti di locazione, ovvero al rinnovo dei contratti in scadenza, è subordinato all'effettiva comunicazione e trasmissione di tutti i dati previsti dal presente comma e dall'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

*c)* dopo l'ottavo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di mancata effettuazione delle comunicazioni previste dal presente comma, l'Agenzia del demanio procede all'elaborazione del piano di cui all'ottavo periodo sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del territorio»;

*d)* dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Alle amministrazioni dello Stato di cui al primo periodo è attribuita una percentuale pari al 25 per cento della quota di risparmi da ciascuna effettivamente realizzati all'esito del piano di razionalizzazione degli spazi elaborato dall'Agenzia del demanio sulla base delle comunicazioni di cui al presente comma, da utilizzare per interventi di manutenzione degli immobili in uso, di ristrutturazione di immobili da utilizzare e di ottimizzazione degli spazi».

*9-ter.* Dopo il comma 222 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti i seguenti:

*«222-bis.* Le amministrazioni di cui al comma 222 realizzano la riduzione ed ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio, rapportando gli spazi

stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate, avuto riguardo ad un parametro di riferimento complessivo medio compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto, definito entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il parametro Pag. 139 di cui al primo periodo comprende sia gli spazi complementari (stanze per riunioni, biblioteche, archivi e mense), sia gli spazi relativi alla distribuzione ambientale funzionale (corridoi, scale e servizi). In presenza di specifiche, Inderogabili esigenze funzionali o organizzative, ovvero qualora gli immobili utilizzati presentino caratteristiche strutturali, storiche o artistiche peculiari, le amministrazioni possono chiedere all'Agenzia del demanio, fornendo dettagliate motivazioni in merito, di autorizzare deroghe al parametro di cui al primo periodo, in misura comunque non superiore alla percentuale che sarà di volta in volta definita dalla stessa Agenzia del demanio nell'eventuale provvedimento autorizzatorio; l'Agenzia del demanio è tenuta a dare risposta alle amministrazioni entro novanta giorni dalla richiesta.

*222-ter.* Sulla base del parametro di cui al primo periodo del comma *222-bis* l'Agenzia del demanio verifica l'effettiva necessità dell'utilizzo, da parte delle singole amministrazioni, di immobili in locazione passiva, disponendo, in caso di verifica negativa, la disdetta dei relativi contratti di locazione in essere. L'Agenzia del demanio, d'intesa con l'amministrazione utilizzatrice, procede all'elaborazione di piani di razionalizzazione degli spazi e adegua la distribuzione degli spazi stessi al predetto parametro, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'attuazione degli interventi di riduzione e ottimizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi di cui all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, e con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

*222-quater.* le disposizioni di cui ai commi *222-bis* e *222-ter* costituiscono principi a cui le Regioni e gli Enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti».

*9-quater.* All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«*8-bis.* Presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la manutenzione degli immobili pubblici, alimentato con quota parte, non superiore al 25 per cento, dei risparmi di spesa derivanti dal processo di razionalizzazione e ottimizzazione degli immobili di proprietà dello Stato. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere dell'Agenzia del demanio, sono definite le modalità di alimen-

tazione del Fondo, nonché i criteri e la tempistica per la ripartizione e l'utilizzo delle risorse finanziarie tra i diversi enti. In sede di definizione dei criteri cui al periodo precedente si prevede che le somme derivanti dai risparmi di spesa realizzati in ciascuna regione sono prioritariamente destinate ad Pag. 140 interventi di manutenzione di immobili ubicati nei medesimo territorio regionale.

8-ter. le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, individuano al proprio interno, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, uno o più soggetti responsabili della gestione e manutenzione degli immobili in uso da parte di ciascuna amministrazione (facility manager), i quali curano la predisposizione e la tenuta di una rendicontazione contabile concernente le spese relative ai singoli immobili affidati alla loro responsabilità. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adattarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le attribuzioni e le competenze del facility manager».

---

### 3.29

MUSSO

*Al comma 9, capoverso «222-bis» le parole: «compreso fra 20 e 25 metri quadrati» sono sostituite da: «non superiore a 25 metri quadrati».*

---

### 3.30

MUSSO

*Al comma 9, capoverso «222-bis», l'intero sesto periodo, dalle parole: «Una quota parte pari al 15 per cento» sino alle parole: «purché inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione» sono soppresse.*

---

### 3.31

VITA, MARCUCCI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, SOLIANI

*Al comma 9, sostituire il capoverso «222-ter» con il seguente:*

«222-ter. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi desti-

nati all'archiviazione della documentazione cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio. Per le categorie di documenti relative al funzionamento e alle attività comuni alla generalità delle Amministrazioni, come individuate di concerto dai competenti organi dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'interno entro 90 giorni dall'entrata, in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la procedura semplificata di cui all'articolo 7 del predetto decreto. In assenza di tale attività di cui al presente comma le Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222-bis. Le predette Amministrazioni comunicano annualmente all'Agenzia del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all'esito della procedura di cui sopra, nonché i fabbisogni di spazio conseguenti al prevedibile incremento della documentazione di deposito per i successivi dieci anni, per consentire di avviare, ove consentito, un processo di riunificazione in poli logistici destinati alla conservazione e gestione degli archivi di deposito delle Amministrazioni statali, compresi quelli che abbiano maturato i termini cronologici per il versamento quali archivi storici agli archivi di Stato ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e che non possano temporaneamente essere a questi versati per carenza di spazio. I predetti poli possono essere realizzati in collaborazione con gli organi del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per il settore che hanno avviato la costituzione di poli archivistici di conservazione e fruizione aperti alla partecipazione mediante conferimento di spazi e risorse anche di altri soggetti, ai fini della realizzazione di più ampie sinergie ed economie gestionali secondo accordi generali o particolari in merito».

---

### 3.32

PARDI, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Al comma 11, nel comma 4-bis ivi richiamato, sopprimere le parole da: «e sono sottoposti» fino alla fine del comma medesimo.*

---

### 3.33

ZANETTA

*Al comma 12, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*«a) il comma 5 è sostituito dal seguente:*

"5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), stipula convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della capacità operativa di tali strutture, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con società specializzate nel settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti; gli appalti sono sottoposti al controllo preventivo degli uffici centrali del bilancio. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del demanio"».

---

### 3.34

ZANETTA

*Al comma 12, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* sostituire il primo periodo con il seguente: «5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*), sottoscrive apposite convenzioni quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le quali stipulano accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con società specializzate nel settore individuate mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri; in funzione della capacità operativa delle predette strutture gli accordi quadro sono stipulati direttamente dall'Agenzia del demanio»;

*b)* al settimo periodo sopprimere le parole: «, in particolare individuando all'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attività affidate dall'Agenzia del Demanio e di quelle previste dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. del 2011, dotato di idonee professionalità».

---

### 3.35

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Al comma 12, sono eliminate le parole da: «anche avvalendosi» a «maggiori oneri».*

---



**3.36**

NEROZZI, CASSON

*Al comma 12, lettera c), dopo le parole: «decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» aggiungere le seguenti: «salvo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del medesimo decreto».*

---

**3.37**

PARDI, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: «alle stesse» fino alla fine del periodo medesimo, con le seguenti: «in ogni caso i risparmi di spesa di cui al presente articolo».*

---

**3.38**

MERCATALI

*Sopprimere il comma 14.*

---

**3.39**

FLERES

*Al comma 14, abrogare la lettera a).*

---

**3.40**

MERCATALI

*Al comma 14, sopprimere la lettera a).*

---

**3.41**

BERTUZZI

*Al comma 14 dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) al comma 6, le parole: "ai sensi dell'articolo 143" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 143 e 153" e la parola: "compatibile" è sostituita dalla seguente: "compatibili"».

---

**3.42**

FLERES

*Al comma 14, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:*

«*e*) al comma 6 dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 143" inserire le seguenti parole: "ed anche dell'articolo 153"; al termine del periodo, sostituire la parola: "compatibile" con la seguente: "compatibili"».

---

**3.0.1**

BALDASSARRI, RUTELLI, D'ALIA, DE ANGELIS, AMATO, BAILO, BRUNO, CONTINI, CRISTINA DE LUCA, DEL PENNINO, DIGILIO, FERRARA, FISTAROL, FLERES, FOSSON, GALIOTO, GERMONTANI, GIALI, GUSTAVINO, MENARDI, MILANA, MOLINARI, MUSSO, PALMIZIO, PISTORIO, RUSSO, SBARBATI, SERRA, STRANO, VALDITARA, VALENTINO, SPADONI URBANI

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente articolo:*

**«Art.3-bis**

*(Fondo immobiliare «Italia» per l'abbattimento del debito pubblico)*

1. Ai fini della valorizzazione del patrimonio dello Stato e dell'abbattimento del debito pubblico è costituita la società per azioni denominata "fondo immobiliare Italia" S.p.A. con capitale sociale iniziale di 1 milione di euro interamente sottoscritto dal ministero dell'economia e delle finanze. Successivi aumenti di capitale sociale sono attuati secondo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3. La fondo immobiliare Italia S.p.A. può collocare titoli obbligazionari sul mercato.

2. Con contratto preliminare di vendita, secondo prezzi e modalità di pagamento concordate, lo Stato trasferisce alla Cassa depositi e prestiti propri beni e diritti disponibili e non strategici per un controvalore di 400 miliardi di euro. Alla Cassa depositi e prestiti medesima viene altresì dato mandato di conferire alla società per azioni fondo immobiliare «Ita-

lia» il contratto preliminare di vendita di cui al precedente periodo a fronte di un aumento del capitale sociale pari al valutazione del medesimo contratto preliminare secondo le ordinarie regole stabilite dall'articolo 2343 del codice civile.

3. La fondo immobiliare Italia S.p.A., successivamente al conferimento da parte di Cassa depositi e prestiti previsto al precedente comma 2, delibera un aumento di capitale pari a non meno di un quarto del valore periziato dei beni e diritti oggetto del contratto preliminare di vendita indicato dal precedente comma 2. La sottoscrizione delle quote del fondo immobiliare "Italia" è aperta al soggetti privati italiani ed esteri operanti nel settore bancario e finanziario.

4. Per acquistare a titolo definitivo i beni e diritti dello Stato da valorizzare, già oggetto del contratto preliminare di cui al comma 2, fondo immobiliare Italia S.p.A. emette e colloca sul mercato obbligazioni a scadenza non inferiore a Cinque anni, prive della garanzia dello Stato, con warrant negoziabile separatamente.

5. Il ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce le modalità attuative del presente articolo, con particolare riguardo allo statuto di funzionamento della società, alle modalità attuative riguardanti la sottoscrizione del capitale del fondo immobiliare da parte di operatori bancari e finanziari privati, e ai requisiti richiesti ai predetti operatori bancari e finanziari per la partecipazione al capitale del fondo. Il ministero dell'economia e delle finanze partecipa al capitale del fondo immobiliare Italia con una propria quota non superiore al 10 per cento del totale. I corrispettivi derivanti dalla cessione dei beni e diritti dello Stato sono destinati esclusivamente alla riduzione del debito pubblico».

---

### 3.0.2

BALDASSARRI, RUTELLI, D'ALIA, DE ANGELIS, AMATO, BAILO, BRUNO, CONTINI, CRISTINA DE LUCA, DEL PENNINO, DI GIACOMO, DIGILIO, FERRARA, FISTAROL, FLERES, FOSSON, GALIOTO, GERMONTANI, GIALI, GUSTAVINO, MENARDI, MILANA, MOLINARI, MUSSO, PALMIZIO, PISTORIO, RUSSO, SBARBATI, SERRA, STRANO, VALDITARA, VALENTINO

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente articolo:*

#### **«Art.3-bis**

*(Dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture e investimenti in ricerca e innovazione)*

1. A decorrere dal 2013 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie e

stradali" con una dotazione di 4 miliardi di euro a decorrere dallo stesso anno fino al 2016. Le risorse del fondo di cui al presente comma sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, di concetto con il Ministro per l'economia e le finanze.

2. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 2 miliardi di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993.

3. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 200, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, entro il 30 ottobre, la quantificazione dei risparmi ottenuti dalla rideterminazione con una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014. Le risorse rivenienti da tale quantificazione affluiscono al fondo, la cui entità è definita annualmente con la legge di stabilità. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, al fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno"».

---

**3.0.3**

POLI BORTONE, FLERES

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Contratto di leasing per l'acquisto di immobili sedi di uffici giudiziari)*

1. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-*bis*. – 1. I contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati in contratti di leasing per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia, previsto dall'articolo 2, comma 1, relativa alle pigioni.

2. Qualora la rata del contratto di leasing sia pari alla quota del contributo posto a carico del Ministero della giustizia, la proprietà dell'immobile è acquisita dallo stesso Ministero. Se, invece, il comune concorre al pagamento della rata, sia il Ministero della giustizia che il comune stesso diventano comproprietari pro-quota dell'immobile.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili"».

**4.1 (testo 2)**

MILANA

Dopo il comma 8, inserire il seguente: "8-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 28, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle stazioni appaltanti di cui al comma 29 dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."

**4.1**

MILANA

*Stralciare l'articolo.*

## 4.2

FLUTTERO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (*Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche*) – 1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche attraverso la cessione di singoli rami d'azienda, entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dallo gennaio 2014. Nel caso di prestazioni su commessa di natura pluriennale è possibile stabilire una convenzione quadro per gli affidamenti per il medesimo periodo.

Dalla disposizione in oggetto sono escluse le società che forniscono prestazioni esclusivamente alla pubblica amministrazione controllante che detiene la totalità del capitale sociale, secondo il meccanismo del "*in house providing*" che continueranno ad operare secondo i limiti di cui al successivo comma 8.

2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società che svolgono compiti di centrale di conunitenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto-legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, p le società a

partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione e alla società di appartenenza. È comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica

7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico dei singoli servizi o dei singoli beni oggetto dell'affidamento sia pari o inferiore a 200.000 euro annui. Per gli affidamenti di commesse pluriennali il limite di cui sopra va inteso quale media annua dei ricavi del singolo affidamento. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013.

9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

10. A decorrere dall'anno 2013 le società di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate.

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e



amministrazioni statali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituiti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.

---

### 4.3

COSENTINO, AGOSTINI, LEGNINI, MERCATALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (*Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche*) – 1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 provvedono alla ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate direttamente o indirettamente tale da ottenere complessivamente un risparmio di spesa non inferiore a ,200 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 è stabilito lo specifico obiettivo di risparmio per ciascuna delle amministrazioni o comparti di cui al comma 1.

3. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, si procede con una riduzione dei trasferimenti o una riduzione delle autorizzazioni di spesa corrispondenti alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

4. Al fine di attuare le disposizioni di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione di cui al comma 1 trasmette al commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, un Piano di ristrutturazione e razionalizzazione delle società finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 2 e che dimostri la convenienza economica della scelta di esternalizzazione dei servizi.

5. Qualora il commissario convalidi il Piano, si procede, alternativamente:

a) allo scioglimento delle società entro il 31 dicembre 2013. Qualora si tratti di società che svolgono in via esclusiva servizi riferiti all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, le amministrazioni di cui al comma 1 possono trasformare le suddette società in organismi di diritto pubblico oppure mantenere l'affidamento *in house*;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, prevedendo nel bando di gara tra gli elementi di valutazione dell'offerta l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione. L'alienazione deve essere totale e le imprese o raggruppamenti che concorrono alle procedure di evidenza pubblica devono rispondere al requisito che il fatturato ottenuto con l'assegnazione del contratto di servizio non superi, per ciascun anno, il 30 per cento del totale del fatturato dell'impresa stessa ovvero il 15 per cento per l'intero raggruppamento;

c) all'assegnazione del servizio mediante procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, prevedendo nel bando di gara tra gli elementi di valutazione dell'offerta l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione;

d) al mantenimento dell'affidamento diretto solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013, oltre che quanto previsto alla lettera a) del presente comma.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le ulteriori modalità attuative di quanto previsto alla lettera a) del precedente comma, con riferimento all'esercizio esclusivo di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, in particolare in materia di adeguamento fra le reinternalizzazioni e i meccanismi di funzionamento del patto di stabilità interno.

7. Le disposizioni dei commi 1, 4 e 5 non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini. Non si applicano altresì i commi 4 e 5 alle società che svolgono servizi di interesse generale non aventi rilevanza economica, alle società intestatarie di concessioni per infrastrutture, alle società intestatarie di patrimonio pubblico, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto-legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, fermo restando il concorso alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1.

8. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione e alla società di appartenenza. È comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. I consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e

l'alta formazione tecnologica e quelle operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e delle attività culturali.

11. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo.

12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

14. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate.

16. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituiti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti».

**4.4**

AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, RANUCCI, COSENTINO

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con riferimento alle società totalmente controllate, direttamente o indirettamente, sentito il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, predispone un apposito Piano industriale finalizzato alla riorganizzazione, all'accorpamento, all'internalizzazione, al collocamento sul mercato o dismissione delle società, che, tenuto conto della necessità di garantire la continuità delle funzioni e dei servizi non dismettibili o non collocabili sul mercato, produca una riduzione di spesa pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla gestione 2011. In relazione alle funzioni ritenute non collocabili sul mercato, l'amministrazione nell'ambito del Piano industriale, può prevedere la trasformazione delle società controllate in Agenzie.».

**4.5**

COSENTINO, AGOSTINI, LEGNINI, MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, CARLONI, PEGORER, SANNA

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Con riferimento alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione interessata trasmette, entro il 31 dicembre 2012, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, ai fini dell'acquisizione del parere, i piani di riorganizzazione, accorpamento, internalizzazione, anche mediante costituzione di apposite agenzie, collocamento sul mercato ovvero dismissione delle società, che al netto della garanzia della continuità delle funzioni e dei servizi di loro competenza ritenuti motivatamente non dismettibili o non collocabili sul mercato, producano una riduzione di spesa pari ad almeno il 20 per cento rispetto all'attuale gestione. Entro trenta giorni dall'acquisizione del parere, i piani sono sottoposti, alla Conferenza Stato-Regioni-Città ed approvati.

2. I piani di cui al comma 1 sono attuati, entro il 31 dicembre 2013, garantendo la continuità dei servizi necessari per lo svolgimento ottimale delle funzioni e le misure di ricollocamento delle risorse umane eventualmente valutate in esubero, con applicazione del ricollocamento in aziende pubbliche controllate o partecipate dal medesimo ente e ove possibile

delle modalità di collocamento di cui all'articolo 2, comma 11, del presente decreto».

---

#### 4.6

##### MILANA

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Con riferimento alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione interessata approva entro il 31 dicembre 2012 piani di riorganizzazione, accorpamento, internalizzazione, collocamento sul mercato o dismissione delle società, che al netto della garanzia della continuità delle funzioni e dei servizi di loro competenza ritenuti motivatamente non dismettibili o non collocabili sul mercato, producano una riduzione di spesa pari ad almeno il 20 per cento rispetto all'attuale gestione. I piani sono sottoposti alla Conferenza Stato-Regioni-Città e sono attuati entro il 31 dicembre 2013, garantendo la continuità dei servizi necessari per lo svolgimento ottimale delle funzioni ad essi attribuite e le misure di ricollocamento delle risorse umane eventualmente valutate in esubero, anche in deroga alle norme del patto di stabilità interno, con applicazione del ricollocamento in aziende pubbliche controllate o partecipate dal medesimo ente e ove possibile delle modalità di collocamento di cui all'articolo 2 comma 11 del presente decreto».

---

#### 4.7

##### MERCATALI

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Con riferimento alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione interessata approva entro il 31 dicembre 2013 piani di riorganizzazione, accorpamento, internalizzazione, collocamento sul mercato o dismissione delle società, che al netto della garanzia della continuità delle funzioni e dei servizi di loro competenza ritenuti motivatamente non dismettibili o non collocabili sul mercato, producano una riduzione di spesa pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla gestione 2011. Tale termine di tempo, per consentire che i piani di riorganizzazione siano coerenti con il contemporaneo riassetto degli Enti locali, conseguente allo scioglimento delle Province e alla costituzione delle Aree Metropolitane. I Piani sono presentati alla Conferenza Stato-Regioni-Città e Autonomie locali che li valida entro il

30 giugno 2014 e sono attuati entro il 31 dicembre 2014, garantendo la continuità dei servizi necessari per lo svolgimento ottimale delle funzioni ad essi attribuite e le misure di ricollocamento delle risorse umane eventualmente valutate in esubero con applicazione del ricollocamento in aziende pubbliche controllate o partecipate dal medesimo ente e ove possibile delle modalità di collocamento di cui all'articolo 2 comma 11 del presente decreto».

---

#### 4.8

MALAN, GHIGO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche attraverso la cessione di singoli rami d'azienda entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 10 gennaio 2014. Nel caso di prestazioni su commessa di natura pluriennale è possibile stabilire una convenzione quadro per gli affidamenti per il medesimo periodo.

Dalla disposizione in oggetto sono escluse le società che forniscono prestazioni esclusivamente alla pubblica amministrazione controllante che detiene la totalità del capitale sociale. secondo il meccanismo del «*in house providing*» che continueranno ad onerare secondo i limiti di cui al successivo comma 8».

---

#### 4.9

MERCATALI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2014 eventualmente provvedendo al previo affidamento, per un periodo di 5 anni, con procedura di evidenza pubblica, di tutti o di parte dei servizi già gestiti dalla società. Sarà elemento di valutazione dell'offerta l'acquisizione del ramo o dei rami dell'azienda organizzati per lo svolgimento dei servizi oggetto della procedura e in tal caso l'affidamento potrà protrarsi per ulteriori 2 anni;

b) o all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute, alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2014 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2015».

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

#### **4.10**

SANNA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, non possono realizzare – sole o insieme ad altre società sottoposte al controllo dei medesimi soggetti – volumi di affari superiori al 7 per cento del bilancio consuntivo relativo all'anno 2012 delle amministrazioni controllanti.

In caso di violazione del parametro di cui al comma precedente, entro l'esercizio successivo alla approvazione del bilancio delle società controllate si procede:

a) allo scioglimento della società, eventualmente provvedendo al previo affidamento, per un periodo di 5 anni, con procedura di evidenza pubblica, di tutti o di parte dei servizi già gestiti dalla società. Sarà elemento di valutazione dell'offerta l'acquisizione del ramo o dei rami del-



l'azienda organizzati per lo svolgimento dei servizi oggetto della procedura e in tal caso l'affidamento potrà protrarsi per ulteriori 2 anni;

b) o all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute ed alla contestuale assegnazione del servizio per i cinque anni successivi».

---

#### 4.11

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi affidati senza gara, a favore delle pubbliche amministrazioni controllanti superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014».

---

#### 4.12

SANNA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, non possono realizzare – sole o insieme ad altre società sottoposte al controllo dei medesimi soggetti – volumi di affari superiori al 7 per cento del bilancio consuntivo relativo all'anno 2012 delle amministrazioni controllanti.

In caso di violazione del parametro di cui al comma precedente, entro l'esercizio successivo alla approvazione del bilancio delle società controllate si procede:

a) allo scioglimento della società, eventualmente provvedendo al previo affidamento, per un periodo di 5 anni, con procedura di evidenza pubblica, di tutti o di parte dei servizi già gestiti dalla società. Sarà ele-

mento di valutazione dell'offerta l'acquisizione del ramo o dei rami dell'azienda organizzati per lo svolgimento dei servizi oggetto della procedura e in tal caso l'affidamento potrà protrarsi per ulteriori 2 anni;

b) o all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute ed alla contestuale assegnazione del servizio per i cinque anni successivi».

---

#### 4.13

SANNA

*Sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente:*

«1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento e abbiano registrato, al 31 dicembre 2011, perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi, si procede:».

---

#### 4.14

VIESPOLI

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001», sono inserite le seguenti: «ad esclusione delle società controllate direttamente dall'amministrazione centrale dello Stato»;

b) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001», sono inserite le seguenti: «ad esclusione delle società che svolgono i propri servizi in più regioni»;

c) al comma 1, lettera b) sono aggiunte le parole: «con l'obbligo del mantenimento dei livelli occupazionali, rispetto ai lavoratori in organico al 31 dicembre 2013, per l'intera durata dell'affidamento»;

d) al comma 1, lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: «Le cooperative e le società di capitali a tal fine costituite da lavoratori della società le cui partecipazioni vengono alienate, a parità di condizione vengono privilegiate, nell'acquisizione delle quote»;

e) al comma 8 sono soppresse le parole: «e comunque fino al 31 dicembre 2013»;

f) al comma 9 sono aggiunte le parole: «ad eccezione del personale assunto sulla base della clausola di salvaguardia sociale per l'esecuzione di servizi in favore dell'amministrazione controllante»;

- g) sopprimere il comma 9;  
h) sopprimere il comma 10.
- 

#### 4.15

VITA

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n 165 del 2001», sono inserite le seguenti: «ad esclusione delle società controllate direttamente dall'amministrazione centrale dello Stato».*

---

#### 4.16

VITA

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001», sono inserite le seguenti: «ad esclusione delle società che svolgono i propri servizi in più regioni».*

---

#### 4.17

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, DIVINA, PITTONI

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo n. 165 del 2001,» aggiungere le seguenti: «Il tenuto conto di quanto indicato al comma 15 del presente articolo,».*

*Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province Autonome ed agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per i quali costituiscono disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica».

---

**4.18**

LATORRE

*Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo n. 165 del 2001» aggiungere le seguenti: «, tenuto conto di quanto indicato al comma 15 del presente articolo,».*

---

**4.19**

BERTUZZI

*Al comma 1, sostituire le parole: «un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni» con le seguenti: «un ricavo da prestazione di servizi, affidati senza gara, a favore delle pubbliche amministrazioni controllanti».*

---

**4.20**

FLERES

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*«a) al comma 1, dopo le parole: "da prestazione di servizi" inserire le seguenti: "affidati senza gara,";*

*b) al comma 1, sostituire le parole: "di pubbliche amministrazioni" con le seguenti: "delle pubbliche amministrazioni controllanti";*

*c) al comma 1 alla lettera b) sostituire le parole: "30 giugno 2013" con le seguenti: "31 dicembre 2013"».*

---

**4.21**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, DIVINA, PITTONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «a favore di pubbliche amministrazioni» con le seguenti: «a favore della pubblica amministrazione controllante».*

---

**4.22**

GALIOTO

*Al comma 1, dopo le parole: «servizi a favore di pubbliche amministrazioni,» aggiungere le seguenti: «con esclusione di quello a valere sui*

progetti finanziati con fondi comunitari, fondi di rotazione e fondi FAS volti anche alle regioni del Mezzogiorno,».

---

**4.23**

TANCREDI

*Al comma 1, primo periodo, la parola: «90» è sostituita da: «70».*

---

**4.24**

MAZZUCONI, DELLA SETA, FERRANTE, STRADIOTTO

*Al comma 1 dopo la parola: «90%» aggiungere le seguenti: «salvo il caso di servizi pubblici locali affidati dalle predette società con procedure ad evidenza pubblica».*

---

**4.25**

GRAMAZIO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2013» con le seguenti: «il 31 dicembre 2014».*

---

**4.26**

MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il 31 dicembre 2013» con: «il 31 dicembre 2014».*

---

**4.27**

VINCENZO DE LUCA

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2013» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2012»; alla lettera b) sostituire le parole: «30 giugno 2013» con le seguenti: «30 novembre 2012» e le parole: «1° gennaio 2014» con le seguenti: «1° gennaio 2013».*

---

**4.28**

MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «provvedendo, previa prova per titoli ed esami alla ricollocazione del personale dipendente presso le stesse Pubbliche Amministrazioni controllanti;» nonché, alla lettera b) aggiungere, in fine le seguenti parole: «In tal caso nel bandire le procedure concorsuali, le amministrazioni pubbliche inseriscono nel disciplinare e negli altri documenti di gara il vincolo per gli offerenti della conferma da parte loro dei livelli occupazionali presenti nella impresa in house precedentemente destinataria delle stesse attività, che abbiano almeno quattro mesi di anzianità alle condizioni contrattualmente prevalenti».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 22 per cento"».

---

**4.29**

MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

«a) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "salvaguardando i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano essi a tempo indeterminato che a tempo determinato";

b) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: "A tal fine le società subentranti dovranno mantenere in servizio per l'intero quinquennio il personale dipendente delle società interessate, siano essi assunti con contratti a tempo determinato che indeterminato"».

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 22 per cento"».

---

**4.30**

VITALI

*Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il conseguente trasferimento dei beni e rapporti a favore delle Amministrazioni controllanti non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze, ricavi o minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione in capo all'amministrazione cessionaria, è escluso dal campo di applicazione dell'Iva ed assoggettato in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali né sconta oneri tributari o di alcuna altra natura».*

---

**4.31**

NEROZZI, GHEDINI, PASSONI, TREU, ROILO, BLAZINA, INCOSTANTE, SANNA, LEGNINI, MERCATALI, AGOSTINI, COSENTINO, DI GIOVAN PAOLO, CARLONI, PEGORER

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «procedure di evidenza pubblica» inserire le seguenti: «che prevedono specifiche clausole sociali per la salvaguardia dei livelli occupazionali».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».*

---

**4.32**

MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI

*Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: «30 giugno 2013» con: «31 dicembre 2014» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2015».*

---

**4.33**

GRAMAZIO

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1°*

gennaio 2014» con le seguenti: «il 31 dicembre 2014 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2015».

---

**4.34**

AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, RANUCCI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30 giugno 2013» con le parole: «31 dicembre 2013» e le parole: «1° gennaio 2014» con le seguenti: «30 giugno 2014».*

---

**4.35**

SALTAMARTINI

*Al comma 1 alla lettera b), sostituire le parole «30 giugno 2013» con le seguenti: «31 dicembre 2013».*

---

**4.36**

BERTUZZI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30 giugno 2013» con le seguenti: «31 dicembre 2013».*

---

**4.37**

GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, TREU, ROILO, BLAZINA, CARLONI, SANNA, LEGNINI, MERCATALI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'obbligo del mantenimento dei livelli occupazionali, per l'intera durata dell'affidamento».*

---



**4.38**

VITA

*Al comma 1 lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «con l'obbligo del mantenimento dei livelli occupazionali, per l'intera durata dell'affidamento».*

---

**4.39**

GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, TREU, ROILO, CARLONI, SANNA, BLAZINA, LEGNINI, MERCATALI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le cooperative e le società di capitali a tal fine costituite da lavoratori della società le cui partecipazioni vengono alienate, a parità di condizioni, vengono privilegiate, nell'acquisizione delle quote».*

---

**4.40**

VITA

*Al comma 1 lettera b), vengono aggiunte le seguenti parole: «le cooperative e le società di capitali a tal fine costituite da lavoratori della società le cui partecipazioni vengono alienate, a parità di condizioni, vengono privilegiate, nell'acquisizione delle quote».*

---

**4.41**

COSENTINO, AGOSTINI, LEGNINI, MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, CARLONI, PEGORER, SANNA

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) limitatamente alle società costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, alla trasformazione delle stesse in agenzie per lo svolgimento delle medesime attività».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

#### 4.42

CASTIGLIONE

*All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano nei confronti delle società che:

a) abbiano, alla data di entrata in vigore del presente decreto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi (2009 - 2010 - 2011);

b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdita di bilancio;

c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali la pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia stata gravata dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.»;

b) al comma 8 sostituire le parole: «200.000 euro annui» con le seguenti: «900.000 euro annui».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

#### 4.43

CAMBER, LENNA

*Al comma 1 dell'articolo 4 inserire in fine: «Nella determinazione del valore di cui al primo periodo del presente comma non vengono considerati i ricavi derivanti dalle attività di centrale di committenza».*

---

**4.44**

BERTUZZI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le società oggetto dei processi di cui al comma 1, lettere a) e b), le connesse procedure di scioglimento o alienazione, prevedono specifiche forme di tutela del personale in servizio. In ogni caso, al personale di cui al periodo precedente, si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti norme in materia nonché le clausole di salvaguardia di cui all'articolo 22».

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato I, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare ag-

giuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il biennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma».

---

#### 4.45

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le società oggetto dei processi di cui al comma 1 lettere a) e b), le connesse procedure di scioglimento o alienazione, prevedono specifiche forme di tutela del personale in servizio. In ogni caso al personale di cui al periodo precedente, si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti norme in materia nonché le clausole di salvaguardia di cui all'articolo 22 del presente decreto».

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: «700» con la parola: «640» e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

«2-bis. A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.

#### 4.46

FLERES

*All'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:*

«1-bis. Per le società oggetto dei processi di cui al comma 1 lettere a) e b), le connesse procedure di scioglimento o alienazione, prevedono specifiche forme di tutela del personale in servizio. In ogni caso al personale di cui al periodo precedente, si applicano gli ammortizzatori sociali

previsti dalle vigenti norme in materia nonché le clausole di salvaguardia di cui all'articolo 22 del presente decreto».

---

#### 4.47

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nelle ipotesi di cui alla lettera *a*) del comma 1 del presente articolo, la pubblica amministrazione proprietaria assorbe, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, il personale dipendente della società controllata. Nelle more dell'attuazione del processo di riorganizzazione di cui al presente comma non trova applicazione l'articolo 76 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni; nelle ipotesi di cui alla lettera *b*) del comma 1 del presente articolo, la società acquisitrice assorbe il personale dipendente della società controllata, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità».

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 22 per cento"».

---

#### 4.48

Mauro Maria MARINO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Nel caso di cui alla lettera *a*) del comma 1, quando si tratti di società interamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001 che svolgono la propria attività esclusivamente per l'ente controllante, il servizio potrà essere svolto direttamente dall'amministrazione controllante ed il personale della società, purché assunto mediante procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 165 del 2001, potrà essere inserito nei ruoli del personale dell'amministrazione controllante, anche in deroga all'articolo 1, comma 557 della legge n. 296 del 2006 nonché all'articolo 76, comma 7, della legge 133 del 2008, se l'amministrazione sia in grado di certificare, in sede di rendiconto, che tale operazione abbia determinato

consistenti risparmi di spesa rispetto alla gestione del servizio tramite società controllata».

*Conseguentemente all'articolo 24, dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:*

«1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 3 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa».

«1-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

#### 4.49

PARDI, CARLINO, PEDICA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, quando si tratti di società interamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001 che svolgono la propria attività esclusivamente per l'ente controllante, il servizio potrà essere svolto direttamente dall'amministrazione controllante ed il personale della società, purché assunto mediante procedure di cui all'articolo

35 del decreto legislativo 1,65 del 2001, potrà essere inserito nei ruoli del personale dell'amministrazione controllante, anche In deroga all'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, se l'amministrazione sia in grado di certificare, in sede di rendiconto, che tale operazione abbia determinato consistenti risparmi di spesa rispetto alla gestione del servizio tramite società controllata».

---

#### 4.50

AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, RANUCCI, COSENTINO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che abbiano conseguito nell'ultimo triennio un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento e siano in situazione di equilibrio economico-finanziario di bilancio».

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

#### 4.51

COSENTINO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-bis. In nessun caso in capo alla società alienate può residuare l'esercizio di funzioni pubbliche. A tale scopo, prima dell'alienazione, l'ente procede alla modifica dello statuto societario ed allo scorporo delle attività, nonché al subentro in ogni attività che costituisca anche esercizio di funzioni pubbliche».

---

**4.52**

TANCREDI

*All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:*

Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. La mancata osservanza di quanto stabilito al sensi del comma 1 è causa di responsabilità amministrativo-contabile. Per l'accertamento dei presupposti di tale responsabilità è competente anche l'Ispettorato per la funzione pubblica di cui all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha l'obbligo di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della spese sostenute per il mantenimento delle partecipazioni societarie. In violazione di quanto stabilito ai sensi del comma 1. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale».

---

**4.53**

MERCATALI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale».

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

---



**4.54**

AUGELLO

*Al primo periodo del comma 2 è così sostituito:*

2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, gli affidamenti di servizi in essere in favore delle predette società cessano alla data del 31 dicembre 2013 e, in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le medesime società non possono comunque ricevere nuovi affidamenti diretti di servizi.

Al comma 8 le parole: «dal 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle parole: «dall'entrata in vigore della presente legge». Conseguentemente è soppresso l'ultimo periodo «Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale, e comunque fino al 31 dicembre 2013».

---

**4.55**

MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI

*Al comma 2 sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «dal 31 dicembre 2014».*

---

**4.56**

GRAMAZIO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1° gennaio 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2014».*

---

**4.57**

VINCENZO DE LUCA

*Al comma 2 sostituire le parole: «1° gennaio 2014» con le seguenti: «1° gennaio 2013».*

---

**4.58**

MAZZUCONI, STRADIOTTO, DELLA SETA, FERRANTE

*Al comma 2, dopo la parola: «titolari» aggiungere le seguenti: «salvo il caso di servizi pubblici locali che la società affidi con procedure ad evidenza pubblica».*

---

**4.59**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, DIVINA, PITTONI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla medesima data, le suddette società possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica purché in essere dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001».*

---

**4.60**

GRAMAZIO, CURSI, TOFANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Le Pubbliche Amministrazioni interessate procedono alle operazioni di cui al comma 1, assumendo tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle società soggette a scioglimento o alienazione».*

---

**4.61**

CICOLANI, FAZZONE

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

*«2-bis. Le pubbliche Amministrazioni interessate procedono alle operazioni di cui al comma 1, assumendo tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle società soggette a scioglimento o alienazione».*

---

**4.62**

COSENTINO

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Le Pubbliche Amministrazioni interessate procedano alle operazioni di cui al comma 1, assumendo tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle società soggette a scioglimento o alienazione».

---

**4.63**

COSENTINO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalla società, ove vengano eseguiti direttamente dall'amministrazione, anche mediante l'assorbimento del personale necessario già legato da contratto di lavoro alle società alla data del 1° gennaio 2012, ovvero mediante l'istituzione di apposite Agenzie tecniche che costituiscono specifici centri di imputazione del bilancio degli enti, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale».

---

**4.64**

CECCANTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Con riferimento all'ipotesi di scioglimento delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, il conseguente trasferimento dei beni e rapporti a favore delle amministrazioni controllanti non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze, ricavi o minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione in capo all'amministrazione cessionaria, è escluso dal campo di applicazione dell'Iva ed assoggettato in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali né scontano oneri tributari o di alcuna altra natura».

---

**4.65**

BONFRISCO, TANCREDI, VILLARI

*Sopprimere i commi 3 e 6.***4.66**

GRAMAZIO, TOFANI, CURSI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni istituite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con leggi regionali e già oggetto del riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie, in attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto-legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri».

**4.67**

CARDIELLO, FASANO, PARAVIA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società che svolgono servizi culturali, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni istituite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con leggi regionali e già oggetto di riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie in attuazione della legge n. 244 del 2007, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto-legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del

Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri».

---

#### 4.68

CICOLANI, FAZZONE

*Il comma 3 è così riformulato:*

«Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni istituite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con leggi regionali e già oggetto del riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie, in attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto-legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri».

---

#### 4.69

AUGELLO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, detenute dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, che svolgono le attività di assistenza tecnica previste dai programmi operativi nazionali e dai programmi operativi interregionali del quadro strategico nazionale 2007-2013 fino al completamento di dette attività, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto-legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione

alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri».

---

#### 4.70

COSENTINO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni del presente articolo, salva il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni istituite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con leggi regionali e già oggetto del riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie, in attuazione, della legge 24, dicembre 2007, n. 244, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreta legislativa 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto-legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri».

---

#### 4.71

COSENTINO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto-legge n. 87 del 2012, alle società di cui all'articolo 52 comma 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997 s.m.i., alle società che nel triennio 2009-2011 non abbiano registrato perdite, alle società di cui all'articolo 113 comma 13 del decreto legislativo n. 267 del 2000 s.m.i., ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli

sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 s.m.i.».

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: «700» con la parola: «640» e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

«2-bis. A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri».

---

#### 4.72

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto-legge n. 87 del 2012, alle società di cui all'articolo 52 comma 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997 s.m.i., alle società che nel triennio 2009-2011 non abbiano registrato perdite, alle società di cui all'articolo 113 comma 13 del decreto legislativo n. 267 del 2000 s.m.i., ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto del 1997 s.m.i.».

---

**4.73**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«5. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, dopo le parole: "alle aziende esercenti i servizi stessi", sono aggiunte le seguenti: "determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, secondo il criterio dei costi *standard* che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito di cui al successivo comma 11,"».

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5», aggiungere le seguenti: «e il comma 15».*

**4.74**

CICOLANI, FAZZONE

*Al comma 3, dopo le parole: «non si applicano alle società» sono aggiunte le seguenti: «finanziarie partecipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario), e/o aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), alle società.*

*Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a)* dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.» sono aggiunte le seguenti: «alle società che svolgono attività per le quali sussistono esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati in materia sanitaria e fiscale,»;

*b)* le parole: «in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati» sono sostituite dalle parole: «in relazione ad ulteriori esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati»;

*c)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «le previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge n. 131 del 2003».



**4.75**

GRAMAZIO, CURSI, TOFANI

*Al comma 3, dopo le parole: «non si applicano alle società» sono aggiunte le seguenti: «finanziarie partecipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario), e/o aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), alle società».*

---

**4.76**

GHIGO

*Al comma 3, dopo le parole: «non si applicano alle società» sono aggiunte le seguenti: «finanziarie partecipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni di statuto ordinario), aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), alle società».*

---

**4.77**

COSENTINO

*Al comma 3, dopo le parole: «non si applicano alle società» aggiungere le seguenti: «finanziarie partecipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario), e/o aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), alle società».*

---

**4.78**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, PITTONI

*Al comma 3 dell'articolo 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche), dopo le parole: «non si applicano alle società che erogano» inserire la seguente: «prevalentemente».*

---

**4.79**

MAZZUCONI, DELLA SETA, FERRANTE, STRADIOTTO

*Al comma 3, sostituire le parole: «società che erogano servizi in favore dei cittadini», con le seguenti: «società che erogano servizi pubblici locali».*

---

**4.80**

ARMATO, CARLONI, ANDRIA

*Al comma 3, dopo le parole: «Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini,» sono inserite le seguenti: «alle società che svolgono servizi culturali,».*

---

**4.81**

BERTUZZI

*Al comma 3, dopo le parole: «Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini,» aggiungere le seguenti: «alle società che svolgono servizi culturali,».*

---

**4.82**

SERRA

*Al comma 3, dopo le parole: «alle società che erogano servizi in favore dei cittadini,» aggiungere le seguenti: «alle società che svolgono servizi culturali».*

---

**4.83**

ARMATO, CARLONI, ANDRIA

*Al comma 3, dopo le parole «in favore dei cittadini», aggiungere le seguenti: «ed a supporto del patrimonio culturale nazionale».*

---

**4.84**

BALDASSARRI

*All'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 dopo le parole «Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini,» sono inserite le seguenti: «alle società che svolgono servizi culturali, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni istituite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con leggi regionali e già oggetto di riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie in attuazione della legge n. 24412007,».*

---

**4.85**

GIAMBRONE

*Al comma 3, dopo le parole «servizi in favore dei cittadini», aggiungere le seguenti: «alle società che svolgono servizi culturali, alle società, controllate direttamente o indirettamente dalle regioni, istituite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con leggi regionali e già oggetto di riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e seguenti della Legge 24 dicembre 2007, n. 244».*

---

**4.86**

VITA, AGOSTINI

*Al comma 3, dopo le parole «servizi a favore dei cittadini,» inserire le seguenti: «alle società che svolgono servizi culturali, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni istituite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con leggi regionali e già oggetto di riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie in attuazione della legge 24 dicembre 2007 n. 244».*

---

**4.87**

Massimo GARAVAGLIA, VALLARDI

*All'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini» inserire le seguenti: «alle società che gestiscono servizi pubblici locali».*

---

**4.88**

AGOSTINI, COSENTINO, LEGNINI, MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, CARLONI, PEGORER, SANNA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

*Al comma 3, sostituire le parole: «che erogano servizi in favore dei cittadini» con le seguenti: «operanti nei servizi di interesse generale, di rilevanza economica e non».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

**4.89**

AGOSTINI, COSENTINO, LEGNINI, MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, CARLONI, PEGORER, SANNA

*Al comma 3, sostituire le parole: «che erogano servizi in favore dei cittadini» con le seguenti: «operanti nei servizi di interesse generale, di rilevanza economica e non, e quelle che operano, in regime di concessione, per la gestione di infrastrutture, ».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

**4.90**

CERUTI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, CECCANTI, MERCATALI

*Al comma 3, dopo le parole «in favore dei cittadini,» inserire le seguenti «ai consorzi interuniversitari, alle società consorziati ed a società di spin-off».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

#### **4.91**

AGOSTINI, COSENTINO, LEGNINI, MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, CARLONI, PEGORER, SANNA

*Al comma 3, dopo le parole «servizi in favore dei cittadini», inserire le seguenti: «e delle imprese».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

#### **4.92**

D'UBALDO

*Al comma 3, dopo le parole «in favore dei cittadini,» sono aggiunte le seguenti:*

«alle società per l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, letto b), n. 3. del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446.».

---

#### **4.93**

LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*Al comma 3, sostituire le parole: « in favore dei cittadini» con le seguenti: «alle persone, nonché servizi di riscossione dei tributi».*

---

**4.94**

LATORRE, MERCATALI, LEGNINI

*Al comma 3, dopo la parola «cittadini,» inserire le seguenti: «alle società che hanno completato il processo di riordino e di dismissione di cui all'articolo 1, commi 460 e 461, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296,».*

---

**4.95**

CICOLANI

*Al comma 3, dopo le parole «in favore dei cittadini» aggiungere le seguenti: «alle società che svolgono servizi culturali e che abbiano i bilanci in attivo negli ultimi tre esercizi».*

---

**4.96**

ZANETTA

*Al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,», aggiungere le seguenti: «alle società che in virtù di apposita disposizione normativa svolgono funzioni di stazione appaltante ovvero attività di committenza anche a supporto del responsabile unico del procedimento,».*

---

**4.97**

GALIOTO

*Al comma 3, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» aggiungere le seguenti: «alle associazioni sottoposte per specifiche disposizioni di legge a vigilanza e poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio con funzione di supporto alle riforme e diffusione dell'innovazione amministrativa,».*

---

**4.98**

COSENTINO

*Al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono aggiunte le seguenti: «alle società che svolgono attività*

per le quali sussistono esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati in materia sanitaria e fiscale,».

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

«a) le parole: "in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione ad ulteriori esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge n. 131 del 2003"».

---

#### **4.99**

GRAMAZIO, TANCREDI, CURSI, TOFANI

*Al comma 3, dopo le parole:* «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» *aggiungere le seguenti:* «alle società che svolgono attività per le quali sussistono esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati in materia sanitaria e fiscale,».

---

#### **4.100**

CICOLANI

*Al comma 3, dopo le parole:* «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» *aggiungere le seguenti:* «alle società a capitale interamente pubblico il cui oggetto sociale riguardi l'attuazione di Programmi di premiente interesse comunitario e che rientrino in Piani nazionali di rilievo strategico, purché abbiano presentato bilanci in attivo per gli ultimi tre esercizi finanziari».

---

#### **4.101**

BATTAGLIA, MUGNAI

*Al comma 3, dopo le parole:* «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», *aggiungere le seguenti:* «alle società a capitale interamente pubblico il cui oggetto sociale riguardi l'attuazione di programmi di premiente interesse comunitario e che rientrino in Piani nazionali di rilievo strategico, purché abbiano presentato bilanci in attivo per gli ultimi tre esercizi finanziari».

---

**4.102**

GHIGO

*Al comma 3, dopo le parole:* «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» *aggiungere le seguenti:* «alle società operanti nei settori disciplinati dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e alle società finanziarie regionali istituite in forza di legge regionale».

---

**4.103**

MUSSO

*Al comma 3 dopo le parole:* «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» *si aggiunge il seguente:* «alle società operanti nel settore finanziario ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 85».

---

**4.104**

PINOTTI

*Al comma 3, dopo le parole:* «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» *inserire le seguenti:* «alle società finanziarie regionali in cui le Regioni hanno assunto partecipazioni ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281,».

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

**4.105**

MUSSO

*Al comma 3, dopo le parole:* «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» *aggiungere le seguenti:* «alle società finanziarie regionali istituite con legge regionale per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma,».

---



**4.106**

DI GIACOMO

*Al comma 3, dopo le parole:* «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» *aggiungere le seguenti:* «alle società finanziarie regionali istituite con legge regionale per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma,».

---

**4.107**

PINOTTI

*Al comma 3, dopo le parole:* «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» *inserire le seguenti:* «alle società finanziarie regionali e di sviluppo dell'ICT».

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungete il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

**4.108**

LATORRE, MERCATALI, LEGNINI

*Al comma 3, dopo le parole:* «decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,» *inserire le seguenti:* «alle Società che svolgono funzioni di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 2 comma 6 del Regolamento (CE) n. 1083 dell'11 luglio 2006».

---

**4.109**

CAMBER, LENNA

*Al comma 3, dopo il periodo:* «ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» *sopprimere la parola:* «nonché», *dopo il periodo:* «di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto-legge n. 87 del 2012,» *aggiungere:* «nonché alle società costituite o disciplinate con legge regionale».

---

**4.110**

DI NARDO, Paolo ROSSI

*Al comma 3, dopo le parole: «nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto-legge n. 87 del 2012» aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 1, commi 503 e 504 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «25 milioni» e le parole: «40 milioni» con le seguenti: «45 milioni».*

---

**4.111**

FERRARA

*Al comma 3, dopo le parole: «nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto-legge n. 87 del 2012» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 1, commi 503 e 504 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»..*

---

**4.112**

MATTEOLI

*Al comma 3, dopo le parole: «nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto-legge n. 87 del 2012» aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 1, commi 503 e 504, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

---

**4.113**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Al comma 3, dopo le parole: «nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto-legge n. 87 del 2012» inserire le seguenti: «e di cui all'articolo 1, commi 503 e 504 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

---

**4.114**

CUTRUFO

*Al comma 3, dopo le parole: «nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto-legge n. 87 del 2012», aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 1, commi 503 e 504 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

---

**4.115**

GALIOTO

*Al comma 3, dopo le parole: «nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto-legge n. 87 del 2012,» aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 1, commi 503 e 504 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,».*

---

**4.116**

LATRONICO

*Al comma 3, dopo le parole: «nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10 del decreto-legge n. 87 del 2012» aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146».*

---

**4.117**

FLERES

*All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3, dopo le parole: «del decreto-legge n. 870012012,» sono inserite le seguenti parole: «alle società di cui all'articolo 52 comma 5 del d. 19s. 446/1997 s.m.i., alle società che nell'triennio 2009-2011 non abbiano registrato perdite, alle società di cui all'articolo 113 comma 13 del d.lgs. 267/2000 s.m.i.,»;*

*b) al comma 3, dopo le parole: «comunitari del settore agricolo» sono inserite le seguenti parole: «e di assicurare l'efficacia della gestione ai sensi del successivo comma 3-bis»;*

*c) al comma 3, a fine comma sono inserite le seguenti parole: «, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs n. 281 del 2818/97 smi.».*

---

**4.118**

MARCUCCI

*Al comma 3, dopo le parole: «del decreto-legge n. 87 del 2012,» inserire le seguenti: «ed alle società che hanno conseguito risultati d'esercizio positivi negli ultimi cinque anni».*

---

**4.119**

TANCREDI, GRAMAZIO, CURSI, TOFANI

*Al comma 3, sostituire le parole: «in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati», con le seguenti: «in relazione ad ulteriori esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati».*

---

**4.120**

GHIGO

*Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole: «tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati» sono aggiunte le seguenti: «in particolare in materia sanitaria e fiscale»;*

*b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 131/2003».*

---

**4.121**

Mauro Maria MARINO, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO

*Al comma 3 dopo le parole: «della riservatezza e della sicurezza dei dati» inserire le seguenti: «tra le quali le società pubbliche di riscossione tributi».*

---

**4.122**

GHIGO

*Al comma 3, dopo la parola: «comunitari» sopprimere le seguenti: «del settore agricolo».*

---

**4.123**

MUSSO

*Al comma 3, dopo la parola: «comunitari» sopprimere le seguenti: «del settore agricolo».*

---

**4.124**

SALTAMARTINI

*Dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

*«3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce, per le società non in perdita, le modalità di deroga dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso di fornitura di servizi agli stessi parametri ovvero a parametri migliorativi, convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di competenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «comunitari del settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e di assicurare l'efficacia della gestione ai sensi del comma 3-bis».*

---

**4.125**

TANCREDI, GRAMAZIO, CURSI, TOFANI

*Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 131/2003».*

---

**4.126**

LATRONICO

*Al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti: «da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri, aventi poteri di indirizzo e vigilanza.».*

---

**4.127**

ZANETTA

*Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano altresì alle società di cui al comma 1 che rispettano i parametri di virtuosità riferiti, in particolare, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi e al costo del personale in relazione al fatturato. I parametri di virtuosità sono definiti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003.».*

---

**4.128**

BONFRISCO, TANCREDI, VILLARI

*Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

«3-bis. Al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 276 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) per l'utilizzo da parte di datori di lavoro pubblici del personale derivante dalle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 soppresse o poste in liquidazione con esclusivo riferimento alle funzioni intemalizzate dalle stesse".

3-ter. Ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui comma 3-bis, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione.».

---

**4.129**

MAZZUCONI, STRADIOTTO, DELLA SETA, FERRANTE

*Al comma 3, in fine aggiungere:*

«Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza e la loro funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, per quanto riguarda il servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'affidamento secondo il modello comunitario "in house providing" al verificarsi di determinate condizioni:

a) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o degli enti affidanti, qualora si tratti di una pluralità di soggetti pubblici, o altro ente pubblico;

b) il reinvestimento nel servizio di almeno l'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;

c) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;

d) in alternativa al punto precedente, un costo industriale per la produzione del servizio inferiore alla media nazionale di settore;

e) il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:

– raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'articolo 205, comma 1, lettera c) del D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152;

– quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg *pro capite* annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore;

– quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

e) il mantenimento dei suddetti livelli mediante periodiche verifiche effettuate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

**4.130**

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società controllate direttamente o indirettamente dai Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, alle relative Province nonché alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012».

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-*bis*, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante le risorse di cui ai commi da 1-*ter* a 1-*quinqüies*.

1-*ter*. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1,2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012. Entro il 1° settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

1-*quater*. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni è ridotto per gli anni 2013 e 2014, di un importo pari a 70 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*quinqüies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---



**4.131**

BERTUZZI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce, per le società non in perdita, le modalità di deroga alle disposizioni di cui al comma 1, nel caso di fornitura di servizi agli stessi parametri ovvero a parametri migliorativi, convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «comunitari del settore agricolo» inserire le seguenti: «e di assicurare l'efficacia della gestione ai sensi del successivo comma 3-bis».*

---

**4.132**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce, per le società non in perdita, le modalità di deroga dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso di fornitura di servizi agli stessi parametri ovvero a parametri migliorativi, convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

---

**4.133**

FLERES

*Dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce, per le società non in perdita, le modalità di deroga dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso di fornitura di servizi agli stessi parametri ovvero a parametri migliorativi, convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 48, stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

---

**4.134**

FLERES

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo 11 comma 1, aggiungere 11 seguente:*

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

**4.135**

MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri.

I dipendenti delle società, di cui al comma 1, che siano componenti dei consigli di amministrazione non percepiscono compenso per la carica, i componenti del consiglio di amministrazione che siano dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di in e vigilanza hanno l'obbligo di riversare i compensi per la carica all'amministrazione di appartenenza. E comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».

---

**4.136**

GRAMAZIO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri. I dipendenti delle società, di cui al comma 1, che siano componenti dei consigli di amministrazione non percepiscono compenso per la carica, i componenti del consiglio di

amministrazione che siano dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di Indirizzo e vigilanza hanno l'obbligo di riversare i compensi per la carica all'amministrazione di appartenenza. È comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto»,

---

**4.137**

BERTUZZI

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta».*

---

**4.138**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Al comma 4, sopprimere le parole da: «, di cui due dipendenti» fino alla fine del comma.*

---

**4.139**

NEROZZI, PASSONI, GHEDINI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «da di cui» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nominati dalle amministrazioni controllanti, di cui 1 con compiti di direzione generale» continua il secondo periodo.*

---

**4.140**

SALTAMARTINI

*Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le cariche di Presidente e amministratore delegato sono congiunte».*

---

**4.141**

FLERES

*Al comma 4 dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le cariche di Presidente e amministratore delegato sono congiunte».*

---

**4.142**

VINCENZO DE LUCA

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione e alla società di appartenenza.», con le seguenti: « non hanno diritto a compensi».*

---

**4.143**

LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*Al comma 4, ultimo capoverso, sostituire il penultimo capoverso con il seguente: «Le società di cui al comma 1 che hanno conseguito ricavi non superiori a 2 milioni di euro nell'anno precedente il rinnovo del consiglio di amministrazione, nominano un amministratore unico».*

---

**4.144**

MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre membri, determinata sulla base dei criteri del precedente comma. La composizione dovrà assicurare la presenza di almeno due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società

a partecipazione diretta, ovvero almeno due membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo, interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».

---

#### 4.145

MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta, devono essere composti da tre a cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. I compensi sono regolati sulla base dei criteri del precedente comma, le cariche di Presidente e Amministratore Delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di Amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno.

La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».

---

#### 4.146

GRAMAZIO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta, devono essere composti da tre a cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. I compensi sono regolati sulla base dei criteri del precedente comma. Le cariche di Presidente e Amministratore Delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di Ammi-

nistrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».

---

**4.147**

MUSSO

*Il comma 5 è sostituito dal seguente:* «Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta, sono composti da tre membri. La composizione è determinata sulla base del precedente comma. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».

---

**4.148**

DE ANGELIS

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Nelle società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, l'amministrazione è affidata esclusivamente ad un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto».

---

**4.149**

BARBOLINI

*Al comma 5, dopo le parole:* «Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge», *aggiungere le seguenti:* «segnatamente per le società a partecipazione pubblica locale, già disciplinate dall'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

**4.150**

FLUTTERO

*Al comma 5, dopo le parole: «tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte.», aggiungere le seguenti: »Sono considerate rilevanti le società che guidano un gruppo, gestendo partecipazioni in società costituite ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e quelle che per il conseguimento dell'oggetto sociale hanno assunto partecipazioni ed interessenze in società ed imprese, che svolgono attività in settori connessi o strumentali od aventi comunque attinenza con l'attività statutaria».*

---

**4.151**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Al comma 5, sopprimere i periodi successivi al primo.*

---

**4.152**

LEDDI

*Al comma 5, Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dal seguente:*

*«Qualora siano nominati membri dei suddetti consigli dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione ovvero dipendenti della società controllante, i medesimi hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari rispettivamente all'amministrazione o alla società di appartenenza al sensi del comma precedente».*

---

**4.153**

MERCATALI

*Al comma 5 aggiungere in fine le seguenti parole: «Dalla presente norma sono escluse le società partecipate totalmente anche in via indiretta dagli Enti locali sottoposte alla specifica disciplina dell'articolo 1, commi da 725 a 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di en-*

trata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare, la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

**4.154**

MASCITELLI, LANNUTTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il trattamento economico omnicomprensivo degli amministratori delegati e dei direttori generali delle società a totale o prevalente partecipazione di enti locali, nonché le loro controllate, non può superare quello del Sindaco o del Presidente dell'ente partecipante. In caso di pluralità di enti partecipanti, il trattamento economico omnicomprensivo non può superare quello del Sindaco o del Presidente che gode del trattamento economico più elevato».

---

**4.155**

GALLONE, CARUSO, ALBERTI CASELLATI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**4.156**

CARDIELLO, FASANO, PARAVIA

*Al comma 6, dell'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sostituire le parole. «A decorrere dal 1° gennaio 2013», con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2014».*

---

**4.157**

ARMATO, CARLONI, ANDRIA

*Al comma 6, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2014».*

---



**4.158**

ZANETTA

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile», con le seguenti: «da enti di diritto privato di cui agli articoli da 12 a 42 del codice civile, controllati direttamente o indirettamente dalle medesime amministrazioni,».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile», con le seguenti: «Gli enti di diritto privato di cui al primo periodo del presente comma.».*

---

**4.159**

MERCATALI

*Al comma 6, dopo la parola: «nazionale» aggiungere le seguenti: «e regionale».*

---

**4.160**

LEGNINI, CARLONI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*Al comma 6, dopo le parole: «disciplina comunitaria» aggiungere le seguenti: «Gli enti affidatari sono tenuti al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e alla disciplina fiscale e contributiva vigente per gli enti e le società commerciali.».*

---

**4.161**

MAZZUCONI, DELLA SETA, FERRANTE, STRADIOTTO

*Al comma 6, le parole da: «Gli enti di diritto privato» a: «finanze pubbliche» sono soppresse.*

---

**4.162**

GALLONE, CARUSO, ALBERTI CASELLATI

*Al comma 6, le parole: «anche a titolo gratuito» sono sostituite dalle parole: «a titolo non gratuito».*

---

**4.163**

GRAMAZIO, CURSI, TOFANI

*Al comma 6, dopo la parola: «contributi» inserire le seguenti: «, ad eccezione delle quote associative,».*

---

**4.164**

CICOLANI, FAZZONE

*Al comma 6, dopo la parola: «contributi» inserire le seguenti: «, ad eccezione delle quote associative,».*

---

**4.165**

COSENTINO

*Al comma 6, dopo la parola: «contributi» inserire le seguenti: «, ad eccezione delle quote associative,».*

---

**4.166**

MAZZUCONI, STRADIOTTO, DELLA SETA, FERRANTE

*Al comma 6, dopo le parole: «finanze pubbliche» aggiungere le seguenti: «salvo che sia previsto nella convenzione stipulata con la pubblica amministrazione interessata».*

---

**4.167**

ZANETTA

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «Sono escluse le fondazioni istituite», con le seguenti: «Le disposizioni del presente comma*

non si applicano relativamente ai contributi erogati in forza di legge o sulla base di provvedimenti di carattere generale ovvero da amministrazioni diverse da quella che si avvale dei servizi dell'ente, né alle fondazioni istituite.».

---

**4.168**

CARDIELLO, FASANO, PARAVIA, SARRO, COSTA

*Al comma 6, dell'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, nonché gli enti che svolgono servizi nel campo della cultura.».*

---

**4.169**

CARLONI, AGOSTINI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ANDRIA, ARMATO

*Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono escluse le associazioni istituite o disciplinate da specifiche disposizioni di legge e sottoposte a vigilanza e poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri e delle Regioni aventi funzioni di supporto alle riforme e diffusione dell'innovazione amministrativa, nonché le fondazioni e associazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, economico-sociale e bio-medica.».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Conseguentemente, all'articolo 24, dopo 11 comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella del punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate In misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012"».

---

**4.170**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo e sostituirlo con il seguente:* «Sono escluse le associazioni istituite o disciplinate da specifiche disposizioni di legge e sottoposte a vigilanza e poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri e delle Regioni aventi funzioni di supporto alle riforme e diffusione dell'innovazione amministrativa, nonché le associazioni e le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, economico-sociale e bio-medica».

---

**5.171**

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Al comma 6, all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «Sono escluse le» *con le seguenti:* «È esclusa l'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, che favorisce la diffusione dell'innovazione amministrativa, nonché le associazioni» *ed aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «economico-sociale e bio-medica».

*Conseguentemente all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.83, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2012».

---

**4.172**

BERTUZZI

*Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole:* «l'alta formazione tecnologica» *aggiungere le seguenti:* «e le associazioni di cui all'articolo 270 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26, e successive modifiche e integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle aziende speciali ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali».

---

**4.173**

ARMATO, CARLONI, ANDRIA

*Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica» aggiungere le seguenti: «nonché gli enti, le fondazioni e le associazioni che svolgono servizi culturali ovvero attività finalizzate alla produzione, promozione, fruizione culturale, ivi compreso il settore dello spettacolo. Sono altresì escluse le fondazioni e le associazioni che operano nel campo della tutela valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale come definito all'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».*

---

**4.174**

VITA

*Al comma 6, dopo le parole: «l'alta formazione tecnologica», aggiungere le seguenti: «nonché gli enti, le fondazioni e le associazioni che svolgono servizi culturali ovvero attività finalizzate alla produzione, promozione, fruizione culturale, ivi compreso il settore dello spettacolo. Sono altresì escluse le fondazioni e le associazioni che operano nel campo della tutela valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale come definito all'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».*

---

**4.175**

BALDASSARRI

*Al comma 6, ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 dopo le parole: «Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli enti che svolgono servizi nel campo della cultura».*

---

**4.176**

SERRA

*Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta*

formazione tecnologica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché gli enti che svolgono servizi nel campo della cultura».

---

**4.177**

GIAMBRONE

*Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché gli enti che svolgono servizi nel campo della cultura».*

---

**4.178**

VITA, AGOSTINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI

*Al comma 6, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonché gli enti che svolgono servizi nel campo della cultura».*

---

**4.179**

VITA, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, SOLIANI

*Al comma 6, alla fine aggiungere le parole: «nonché le fondazioni culturali e dello spettacolo dal vivo».*

---

**4.180**

Mauro Maria MARINO, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO

*Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per le attività socio-assistenziali, educative, culturali e di raccolta fondi privati finalizzati al sostegno di quelle attività. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 della legge n. 225 del 1992 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 2001, nonché da analoghe previsioni degli Enti Locali in base ai propri ordinamenti».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge

6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 3 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa».

1-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

#### 4.181

LATRONICO, TANCREDI, MAZZARACCHIO

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma i servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi.»*

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: «700» con la seguente: «640» e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

*«2-bis. A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri».*

---

**4.182**

FLERES

*Al comma 6, inserire, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma i servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi».*

---

**4.183**

MAZZUCONI, STRADIOTTO, FERRANTE, DELLA SETA

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 12 dicembre 2000 n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n.266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987 n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381».*

---

**4.184**

MERCATALI

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì escluse le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 12 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987 n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381».*

---

**4.185**

ZANETTA

*Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano altresì alle istituzioni culturali né a quelle operanti nel settore dello spettacolo».*

---



**4.186**

BARBOLINI

*Al comma 6, aggiungere, in fondo, le seguenti parole: «, nonché le fondazioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, di formazione e culturali».*

---

**4.187**

GALIOTO

*Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti commi:*

«6-bis. Anche a modifica di quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, ai compensi degli amministratori delle società, non quotate in borsa, nelle quali la partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, sia superiore al 50% si applica il limite di cui al Dpcm 23 marzo 2012 adottato in attuazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6-bis. I compensi dei dirigenti delle società, non quotate in borsa, nelle quali la partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, sia superiore al 50% – non possono superare il limite di cui al comma precedente. Le società interessate sottoscrivono gli accordi integrativi aziendali dei dirigenti previa autorizzazione dell'Amministrazione pubblica che detiene la quota maggioritaria.

6-bis I compensi di cui ai commi precedenti sono pubblicati sui siti Internet delle rispettive società con richiamo di in apposita sezione nella pagina iniziale».

---

**4.188**

MERCATALI

*Al comma 7, sostituire le parole: «1° gennaio 2014» con le seguenti: «1° gennaio 2015».*

---

**4.189**

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e in conformità con la disciplina comunitaria.»*

---

**4.190 (testo 2)**

GALIOTO

*Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e in conformità con la disciplina comunitaria.»*

*Conseguentemente:*

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: "8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 28, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 non si applicano alle stazioni appaltanti di cui al comma 29 dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"*

---

**4.190**

GALIOTO

*Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e in conformità con la disciplina comunitaria.»*

---

**4.191**

MERCATALI

*Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «Non si considerano distorsive della concorrenza e del mercato le acquisizioni di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'art. 30, legge 12 dicembre 2000 n. 383, dell'art. 7 legge 11 agosto 1991 n. 266, dell'art. 5 legge 8 novembre 1991 n. 381. Non si considerano parimenti distorsive della concorrenza e del mercato le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti*

di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987 n. 49 e relativi regolamenti di attuazione.».

---

**4.192**

GHEDINI

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.».

---

**4.193**

BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 2 dell'articolo 120, le parole:* «anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012» *sono abrogate;*

*b) al comma 2 dell'articolo 283, le parole:* «anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012» *sono abrogate.*

---

**4.194**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

*Dopo il comma 7 inserire il seguente comma:*

«7-bis. Le altre società a totale o prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta possono, per l'approvvigionamento di beni e servizi, ricorrere alle convenzioni Consip ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.».

---

**4.195**

TANCREDI

*Il comma 8 è soppresso.*

---

**4.196**

CARDIELLO, FASANO, PARAVIA, SARRO, COSTA

*Sostituire il comma 8, dell'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con il seguente:*

«8. A decorrere dal 1° gennaio 2015 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione *in house* e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014.»

---

**4.197**

CARDIELLO, FASANO, PARAVIA, SARRO, COSTA

*Sostituire il comma 8, dell'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con il seguente:*

«8. A decorrere dallo gennaio 2015 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione *in house* e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale.»

---

**4.198**

MALAN, GHIGO

*Sostituire il comma 8 con Il seguente:*

«8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione *in house* e a condizione che il valore economico dei singoli

servizi o dei singoli beni oggetto dell'affidamento sia pari o inferiore a 200.000 euro annui. Per gli affidamenti di commesse pluriennali il limite di cui sopra va inteso quale media annua dei ricavi del singolo affidamento. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013».

---

#### **4.199**

CALIGIURI

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società o fondazioni a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico di ciascun affidamento sia complessivamente pari o non inferiore a 600.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013.»

---

#### **4.200**

CARLONI, AGOSTINI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ARMATO, ANDRIA

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di enti a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione *in house* e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Tale ultimo limite non si applica agli affidamenti dei progetti finanziati con fondi comunitari, fondi di rotazione e fondi FAS volti anche alle regioni del Mezzogiorno nonché ai servizi diretti ai cittadini. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013.»

---

#### **4.201**

BALDASSARRI

*Al comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 le parole: «A decorrere dallo gennaio 2014» sono sostituite con le seguenti: «A decorrere*

dallo gennaio 2015» e le parole: «e comunque fino al 31 dicembre 2013» sono soppresse.

---

**4.202**

ARMATO, CARLONI, ANDRIA

*Al comma 8, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» sono sostituite con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2015» e le parole: «e comunque fino al 31 dicembre 2013» sono soppresse.*

---

**4.203**

VITA, AGOSTINI

*Al comma 8, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2015» e sopprimere le parole: «e comunque fino al 31 dicembre 2013».*

---

**4.204**

ARMATO, CARLONI, ANDRIA

*Al comma 8, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» sono sostituite con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2015» e le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014».*

---

**4.205**

VITA, AGOSTINI

*Al comma 8, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2014» con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2015» e sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2013» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2014».*

---

**4.206**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Al comma 8, dopo le parole: «l'affidamento diretto» aggiungere le seguenti: «delle attività di cui al comma 1».*

---

**4.207**

FLERES

*Al comma 8, dopo le parole: «l'affidamento diretto», inserire le seguenti parole: «delle attività di cui al comma 1».*

---

**4.208**

GALIOTO

*Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, dopo le parole: «può avvenire solo a favore di», aggiungere la seguente: «enti»;*

*b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tale ultimo limite non si applica agli affidamenti dei progetti finanziati con fondi comunitari, fondi di rotazione e fondi FAS volti anche alle regioni del Mezzogiorno nonché ai servizi diretti ai cittadini».*

---

**4.209**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Al comma 8, sopprimere le parole da: «e a condizione» fino a: «200.000 euro annui».*

---

**4.210**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Al comma 8, sostituire le parole: «200.000 euro l'anno», con le seguenti: «500.000 euro l'anno».*

---

**4.211**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Al comma 8, dopo le parole: «200.000 euro annui.» inserire le seguenti: «Tale ultimo limite non si applica agli affidamenti dei progetti finanziati con fondi comunitari, fondi di rotazione e fondi FAS volti anche alle regioni del Mezzogiorno nonché ai servizi diretti ai cittadini».*

---

**4.212**

CECCANTI

*Al comma 8, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «e a 1.000.000 di euro in caso di affidamenti a società a capitale interamente pubblico che gestiscono in house progetti e fondi delta politica di coesione».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

**4.213**

CECCANTI

*Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Tale limite non si applica in caso di affidamenti a società a capitale interamente pubblico che gestiscono in house progetti e fondi della politica di coesione».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---



**4.214**

MUSSO

*Al comma 8 dopo le parole: «31 dicembre 2013» aggiungere le seguenti: «nonché gli affidamenti a favore delle società finanziarie regionali in house in cui le Regioni detengono partecipazioni ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281.».*

---

**4.215**

CAMBER, LENNA

*Al comma 8, dell'articolo 4, aggiungere, infine:*

«Vengono comunque ammessi, in deroga a quanto previsto al comma precedente, affidamenti diretti a favore di società a capitale interamente pubblico le quali svolgano compiti di centrale di committenza a condizione che le stesse non abbiano espresso negli ultimi tre esercizi sociali risultati economici netti negativi».

---

**4.216**

MERCATALI

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì fatti salvi gli affidamenti diretti a favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 12 dicembre 2000 n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987 n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381.».*

---

**4.217**

SAIA

*Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 218 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163».

---

**4.218**

GALIOTO

*Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 218 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163».

---

**4.219**

LATRONICO

*Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 218 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163».

---

**4.220**

VITALI, BARBOLINI

*Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:* «I limiti di cui al presente comma non operano per le società *in house* che negli ultimi dieci anni non hanno effettuato ripianamenti di perdite a carico delle pubbliche amministrazioni controllanti».

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1,2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi

della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

*1-ter.* La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni è ridotta, per gli anni 2013 e 2014, di un importo pari a 70 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*1-quater.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

#### 4.221

GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, TREU, ROILO, BLAZINA, CARLONI, SANNA, LEGNINI, MERCATALI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381».

---

#### 4.222

BONFRISCO, LATRONICO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381».

---

**4.223**

MAZZUCONI, STRADIOTTO, FERRANTE, DELLA SETA

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381».

---

**4.224**

DONAGGIO

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:* «8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381».

---

**4.225**

DONAGGIO

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:* «8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381».

---

**4.226**

AGOSTINI, COSENTINO, LEGNINI, MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, CARLONI, PEGORER, SANNA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al fine di dare continuità ai processi di razionalizzazione ed efficientamento già avviati, per le società *in house*, a partecipazione plurisoggettiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che assicurano la gestione in forma condivisa di servizi strumentali all'espletamento di funzioni istituzionali previste dalla normativa vigente, la disposizione di cui al comma 8, primo periodo, non si applica. Nei confronti di tali società le amministrazioni controllanti verificano, al fine di assicurare efficienza di gestione ed evitare distorsioni della concorrenza e del mercato, che il valore della spesa per beni e servizi strumentali affidata ad operatori economici privati nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale sia pari ad almeno il 40% del fatturato per l'anno 2014 e al 50% del fatturato a partire dall'anno 2015».

---

**4.227**

VITA

*Sopprimere il comma 9.*

---

**4.228**

Mauro Maria MARINO, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO

*Al comma 9 dopo le parole: «alle società di cui al comma 1», inserire le seguenti: «e alle società di cui all'articolo 76 comma 7 del decreto-legge 112 del 2008».*

---

**4.229**

GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, TREU, ROILO, CARLONI, SANNA, BLAZINA, LEGNINI, MERCATALI

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalle disposizione di cui al presente comma è escluso il personale assunto sulla base della clausola di salvaguardia sociale per l'esecuzione di servizi in favore dell'Amministrazione controllante».*

---

**4.230**

VITA

*Al comma 9, vengono aggiunte, in fine, le parole: «Dalle disposizione di cui al presente comma è escluso il personale assunto sulla base della clausola di salvaguardia sociale per l'esecuzione di servizi in favore dell'amministrazione controllante».*

---

**4.231**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Sopprimere i commi 10 e 11.*

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 22 per cento"».

---

**4.232**

VITA

*Sopprimere il comma 10.*

---

**4.233**

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Al comma 10 , aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Tale limitazione non opera per i progetti finanziati con fondi comunitari, fondi di rotazione e Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS) volti anche alle regioni del Mezzogiorno nonché per i servizi diretti ai cittadini».

*Conseguentemente all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2012».

---

**4.234**

BONFRISCO, TANCREDI, VILLARI

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tale limitazione non opera per i progetti finanziati con fondi comunitari, fondi di rotazione e fondi FAS volti anche alle regioni del Mezzogiorno nonché per i servizi diretti ai cittadini».

---

**4.235**

CARLONI, AGOSTINI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ANDRIA, ARMATO

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale limitazione non opera per i progetti finanziati con fondi comunitari, fondi di rotazione e fondi FAS volti anche alle regioni del Mezzogiorno nonché per i servizi diretti ai cittadini».*

---

**4.236**

GALIOTO

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale limitazione non opera per i progetti finanziati con fondi comunitari, fondi di rotazione e fondi FAS volti anche alle regioni del Mezzogiorno nonché per i servizi diretti ai cittadini».*

---

**4.237**

MERCATALI

*Sopprimere il comma 11.*

---

**4.238**

MUSSO

*Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

*«11-bis. I bilanci delle società di cui al presente articolo sono resi pubblici attraverso i siti Internet delle società stesse e su quelli istituzionali delle amministrazioni pubbliche crollanti».*

---

**4.239**

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

*«11-bis. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 ed 11 del presente articolo trovano applicazione anche per le società controllate direttamente o*

indirettamente da Regioni ed Enti locali che erogano servizi di trasporto pubblico regionale e locale e comunque per le società che erogano i medesimi servizi e che ricevano compensazioni o corrispettivi pubblici in misura pari o superiore al 50 per cento delle loro entrate. Tale disposizione non trova applicazione per le società che erogano servizi di trasporto ferroviario su tutto il territorio nazionale».

---

#### 4.240

BONFRISCO, TANCREDI, VILLARI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano la spesa del personale e le loro politiche assunzionali al regime previsto per le amministrazioni controllanti. È abrogato il comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 29 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122».

---

#### 4.241

GHIGO

*Al comma 13, dopo le parole: «loro controllate» aggiungere le seguenti parole: «nonché alle società operanti nei settori disciplinati dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e alle società finanziarie regionali istituite in forza di legge regionale».*

---

#### 4.242

GALIOTO

*Al comma 13, dopo le parole: «alle loro controllate» aggiungere le seguenti: «, nonché agli enti pubblici e privati disciplinati da specifiche disposizioni di legge che ne prevedono la vigilanza e il controllo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o delle Regioni».*

---



**4.243**

MUSSO

*Al comma 13, dopo le parole: «loro controllate» aggiungere le seguenti: «nonché alle finanziarie regionali istituite con legge regionale per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma».*

---

**4.244**

MUSSO

*Al comma 13 dopo le parole: «loro controllate» aggiungere le seguenti: «nonché alle società operanti nel settore finanziario ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».*

---

**4.245**

TANCREDI

*Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché alle società a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale che non abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi».*

---

**4.246**

Marco FILIPPI

*Al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle società a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale che non abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi».*

---

**4.247**

GALIOTO

*Al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle società a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale che non abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi».*

---

**4.248**

DI GIACOMO

*Al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle finanziarie regionali istituite con legge regionale per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.».*

---

**4.249**

TANCREDI, GRAMAZIO, CURSI, TOFANI

*Al comma 14, dopo la parola: «statali» inserire la seguente: «e regionali».*

---

**4.250**

CICOLANI, FAZZONE

*Al comma 14, dopo la parola. «statali'» inserire la seguente: «e regionali».*

---

**4.251**

COSENTINO

*Al comma 14, dopo la parola: «statali» inserire la seguente: «e regionali».*

---

**4.252**

GALIOTO

*Al comma 14 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai contratti di servizio ovvero agli atti convenzionali comunque denominati intercorrenti tra le amministrazioni statali e le società a totale partecipazione pubblica, e alle loro controllate, gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale.».*

---

**4.253**

SAIA

*Al comma 14 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai contratti di servizio ovvero agli atti convenzionali comunque denominati intercorrenti tra le amministrazioni statali e le società a totale partecipazione pubblica, e alle loro controllate, che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale.».

---

**4.254**

LATRONICO

*Al comma 14 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai contratti di servizio ovvero agli atti convenzionali comunque denominati intercorrenti tra le amministrazioni statali e le società a totale partecipazione pubblica, e alle loro controllate, che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale.».

---

**4.255**

PINOTTI

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province Autonome ed agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per i quali costituiscono disposizione di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.».

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.».

---

**4.256**

GRAMAZIO, TOFANI, CURSI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«14-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti del Servizio sanitario nazionale per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.».

---

**4.257**

CICOLANI, FAZZONE

*All'articolo 4, inserire un comma aggiuntivo alla fine dell'articolo:*

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e, agli enti del, Servizio sanitario nazionale per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.».

---

**4.258**

COSENTINO

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti del Servizio sanitario nazionale per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.».

---

**4.259**

Mauro Maria MARINO, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. I Comuni procedono in autonomia, entro il 31 dicembre 2013, al processo di alienazione o riorganizzazione di tutte le loro partecipazioni societarie nonché di quelle in forma di Fondazione e di Associazione. La Cassa Depositi e Prestiti potrà intervenire ove il mercato non risponda per ragioni contingenti alle offerte di vendita a condizioni valutate eque dalla Cassa stessa. Per le Fondazioni e le Associazioni il personale potrà, se in possesso di adeguate caratteristiche, essere assorbito nei

Comuni con procedure concorsuali, se compatibili con i tetti di spesa di cui all'art. 16, comma 8. In alternativa verranno ad esso applicati gli ammortizzatori sociali operanti per il settore privato.».

*All'art. 24, dopo il comma 1 inserire il seguente comma:*

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.».

---

#### **4.260**

MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Con riferimento alle società richiamate nel comma 1 e per quanto previsto dall'articolo 18 comma 1 del presente decreto, le amministrazioni interessate, per le attività verificate non dismettibili e non collocabili sul mercato devono approvare entro il 31 dicembre 2014 il Piano di ristrutturazione e accorpamento gestionale delle società coinvolte, il Piano oltre a definire un nuovo perimetro operativo dovrà produrre un efficientamento pari al 20% dei costi consuntivati con il bilancio 2011.».

---

#### **4.261**

GRAMAZIO

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Con riferimento alle società richiamate nel comma 1 e per quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del presente decreto, le amministrazioni interessate, per le attività verificate non dismettibili e non collocabili sul mercato devono approvare entro il 31 dicembre 2014 il Piano di ristrutturazione e accorpamento gestionale delle società coinvolte. Il Piano oltre a definire un nuovo perimetro operativo dovrà produrre un efficientamento pari al 20% dei costi consuntivati con il bilancio 2011.».

---

**4.262**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:*

«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, tenuto conto della natura privatistica degli stessi, concorrono a detti obiettivi esclusivamente limitando le spese di funzionamento anche con riferimento alle diverse tipologie di spesa contemplate dal presente decreto nel limite massimo del 3 per cento del proprio bilancio. A tal fine gli enti di cui al presente comma danno evidenza del rispetto di tale limite nell'ambito della predisposizione del proprio bilancio tecnico. Sono fatti salvi, fino alla rispettiva scadenza naturale, i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

---

**4.263**

LATORRE

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, non trovano applicazione diretta per le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano ed gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.».

---

**4.264**

LATRONICO

*Sopprimere i commi 6,7 e 8.*

**4.0.1**

MATTEOLI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* il Presidente, nella persona del Sottosegretario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delegato";

*b)* il punto 4) è sostituito dal seguente:

"4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate";

*c)* al punto 5) le parole: "trenta province" sono sostituite dalle seguenti: "venti province";

*d)* dopo il punto 5), inserire i seguenti:

"5-bis) sia firmataria degli ultimi due rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;

5-ter) sia rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce";

*e)* alla lettera *g)* le parole: "quattro rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti: "un rappresentante per ciascuna".

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la lettera *d)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*d)* Il Segretario generale, Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, »Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

*b)* La lettera *e)* del comma 1 è soppressa.

*c)* il comma 8 è soppresso.

*d)* Al comma 11 le parole: "ed il Presidente del Comitato scientifico partecipano" sono sostituite dalla seguente: "partecipa".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123, recante "Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori" sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) All'articolo 2, comma 1, la lettera d) è soppressa.
- b) L'articolo 6 è soppresso.

4. La Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di costo nell'ambito del centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Sono abrogate tutte le norme di legge e regolamentari che prevedono gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica ed ogni altra indennità.

6. Ai componenti della Consulta estranei alla pubblica amministrazione, che non risiedono nel luogo ove si tengono le sedute degli organi della Consulta stessa spetta il solo rimborso delle spese di viaggio e pernottamento secondo i criteri e le modalità previste per i dipendenti statali con qualifica di dirigente di seconda fascia.

7. È abrogato il trattamento accessorio per il personale assegnato alla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di parte fissa e variabile, di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 2008, adottato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 2007, n. 182. Tale trattamento è ricondotto agli ordinari compensi per lavoro straordinario di cui alla contrattazione collettiva del comparto Ministeri, nei limiti delle risorse disponibili. La dotazione di personale necessario per il funzionamento della Consulta è determinata con decreto ministeriale.

8. Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013; di conseguenza lo stanziamento annuo di cui all'articolo 17, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritto sul capitolo 1329 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto a 250.000 euro. Per l'anno 2012 il predetto stanziamento è ridotto per un importo di 100.000 euro».



**4.0.2**

VACCARI

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Deducibilità dell'IRAP dalle Imposte sui redditi)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per le piccole e medie imprese, al quale affluiscono le risorse conseguenti ai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, da utilizzare per le finalità di cui al comma 2.

2. Per le PMI, secondo la definizione di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, l'imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore nell'anno di imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al comma 1 ed è fruita dalle imprese entro il limite del numero di addetti individuato annualmente con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi.

4. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche In base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

5. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

- a) al 1° per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
- b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
- c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
- d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
- e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
- f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
- g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui".

I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma.

5. Per Il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n. 243. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma.

6. 1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 23-bis. - (*Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche*). - 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della . carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità. indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui

al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi."

b) l'articolo 23-ter è abrogato.

Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma.

7. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione della nonna di cui al comma 26 dell'articolo 1 sono destinati al Fondo di cui al comma 1 (*intercettazioni*).

8. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio.

9. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti. Le maggiori risorse relative ai risparmi conseguiti dall'applicazione della presente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

10. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione Italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. la vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista

dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

11. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.000 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

*Conseguentemente:*

1) All'art. 23 è aggiunto infine il seguente comma:

«12-bis. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati».

2) Sopprimere il comma 6 dell'articolo 23.

3) Sopprimere il comma 11 dell'articolo 23.

4) all'articolo 2, al comma 1, lettera a), sostituire le parole «gli uffici» con le seguenti: «il personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012».

5) all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole «agli uffici e alle dotazioni organiche» con le seguenti: «al personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012 ed alle relative dotazioni organiche»;

6) all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole «agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti» con le seguenti: «al personale effettivo in servizio al 1° gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti».

7) all'articolo 5, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di qualifica non dirigenziale.

8) All'articolo 15 aggiungere infine il seguente comma:

"25-bis. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, Il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire

i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012"».

---

### 4.0.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente articolo:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Fondi perduti trasformati in credito d'imposta e deduzione del monte salari dalla base imponibile IRAP)*

1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato S.p.A. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2012, per le piccole e medie imprese secondo la definizione di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 448, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato.

3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore nell'anno di imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al presente comma ed è fruita dalle imprese entro il limite del numero di addetti individuato annualmente con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi. A decorrere dal 2012, è istituito il Fondo per le imprese, al quale affluiscono le risorse rivenienti dai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1».

---

**4.0.4**

BALDASSARRI, RUTELLI, D'ALIA, DE ANGELIS, AMATO, BAIO, BRUNO, CONTINI, CRISTINA DE LUCA, DEL PENNINO, DIGILIO, FERRARA, FISTAROL, FLERES, FOSSON, GALIOTO, GERMONTANI, GIAI, GUSTAVINO, LEDDI, MENARDI, MILANA, MOLINARI, MUSSO, PALMIZIO, PISTORIO, Nicola ROSSI, RUSSO, SBARBATI, SERRA, STRANO, VALDITARA, VALENTINO

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente articolo:*

**«Art. 4-bis.**

*(Fondi perduti trasformati in credito d'imposta e deduzione del monte salari dalla base imponibile IRAP)*

1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti all'ANAS, al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato S.p.A. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate. con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 10 gennaio 2012. i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992, ovvero fruiscono a qualsiasi titolo di un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta. utilizzabile in dieci anni. per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati In conto capitale e fino a concorrenza di tali somme. nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 241. per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma ulteriori rispetto agli oneri previsti sono integralmente utilizzati a riduzione del *deficit*.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2012, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato.

3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore nell'anno di imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al presente comma ed è fruita dalle imprese entro il limite del numero di addetti individuato annualmente con decreto del ministro dell'economia e delle finanze. a condizione di integrale copertura

degli oneri aggiuntivi. A decorrere dal 2012, è istituito il Fondo per le imprese, al quale affluiscono le risorse rivenienti dai risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1».

---

#### 4.0.5

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo 4, Inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Privatizzazione della Rai- Radiotelevisione Italiana Spa)*

1. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.

2. la vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

3. A decorrere dal 12 gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo

47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

---

#### 4.0.6

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni per la razionalizzazione  
della spesa per acquisti di beni e servizi)*

All'articolo 2, comma 2, della Legge 6 luglio 2012, n. 94 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, sono abrogate le seguenti parole: "Alle società a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del presente decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi"».

---

#### 4.0.7

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Introduzione delle targhe automobilistiche personalizzate con riduzione degli impegni del Poligrafico dello Stato)*

1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il richiedente l'immatricolazione o il trasferimento di proprietà di un autoveicolo o di un motoveicolo può domandare ed ottenere in tale sede, ferme, tranne l'assenza del marchio dello Stato e un massimo di 8 caratteri, le caratteristiche costruttive previste dalle disposizioni vigenti, le targhe di cui ai commi 1 e 2, nonché quelle per i ciclomotori, con una specifica combinazione alfabetica, numerica o alfanumerica, che var-



ranno e saranno utilizzabili per il solo veicolo, individuato con il numero di telaio, al quale sono abbinare, con possibilità di nuovo abbinamento. Tali targhe sono fabbricate e consegnate dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991 n. 264, previa verifica, presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per I trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che la combinazione richiesta non sia già stata utilizzata. Il prezzo delle targhe previste dal presente comma è libero, con assoggettamento alla quota di maggiorazione di cui all'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 285 del 1992 stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. I requisiti di abilitazione delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l'omologazione delle apparecchiature per la fabbricazione delle targhe così personalizzate, nonché i necessari procedimenti per l'attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:

"11-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 8, nonché quelle di attuazione, fatti salvi gli eventuali profili penali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000,00 a euro 4.000,00."

2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti può stabilire che l'assegnazione di particolari combinazioni per le targhe personalizzate di cui all'articolo 100, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, avvenga con la corresponsione, direttamente o tramite incanto, di una tassa di concessione».

---

## 5.1

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Al comma 1, sono eliminate le parole: «fino a un massimo di quattro punti percentuali».*

---

## 5.2

MONTANI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2013 la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali

nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2011».

---

### 5.3

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Ad integrazione di quanto stabilito nel comma 1, Equitalia SpA, entro il 31 dicembre 2012, ha l'obbligo di procedere alla fusione per incorporazione delle controllate Equitalia Sud SpA, Equitalia Centro SpA, Equitalia Nord SpA.

1-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, concernente la trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggior presenza del personale, si applicano anche ad Equitalia SpA e alle società controllate dalla medesima».

---

### 5.4

SCARPA BONAZZA BUORA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Ad integrazione di quanto stabilito nel comma che precede, Equitalia SpA, entro il 31 dicembre 2012, dovrà comunque procedere alla fusione per incorporazione delle controllate Equitalia Sud SpA, Equitalia Centro SpA, Equitalia Nord SpA.

1-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, concernente la trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggior presenza del personale, si applicano anche ad Equitalia SpA e alle sue società controllate».

---

**5.5**

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«l-bis. All'articolo 10, comma 1, della legge 2 aprile 1958, n. 377, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1971, n. 587, il contributo previsto per il finanziamento del Fondo integrativo esattoria li pari al 5,50 per cento viene ridotto al 4 per cento, di cui l'1,50 per cento a carico di Equitalia SpA ed il 2,50 per cento a carico del lavoratore. Con decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sono rideterminate le prestazioni integrative del Fondo esattoriale. In base alla nuova contribuzione stabilita, tenuto conto delle risultanze tecnico finanziarie della ripartizione».

---

**5.6**

Mauro Maria MARINO, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO

*Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente:* «A decorrere dall'anno 2013, le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.».

---

**5.7**

GALIOTO

*Al comma 2, dopo le parole:* «amministrazioni controllate» *inserire le seguenti:* «ad esclusione delle società a totale partecipazione pubblica e loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale che non abbiano registrato Perdite negli ultimi tre esercizi.».

---

**5.8**

Marco FILIPPI

*Al comma 2, dopo le parole: «amministrazioni controllate» inserire le seguenti. «, ad esclusione delle società a totale partecipazione pubblica e loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale che non abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi».*

---

**5.9**

TANCREDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*Al comma 2, dopo le parole: «amministrazioni controllate» inserire le seguenti: «, ad esclusione delle società a totale partecipazione pubblica e loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale che non abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi».*

---

**5.10**

SPADONI URBANI

*Al comma 2, sostituire le parole: «al 50 per cento della», con la seguente: «alla».*

---

**5.11**

MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere».*

---

**5.12**

SPADONI URBANI

*Al comma 2, sostituire le parole: «; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti plu-*

riennali già in essere.», *con le seguenti*: «Il predetto limite non può essere derogato. Gli eventuali contratti pluriennali in essere saranno rinegoziati».

---

### 5.13

PICCIONI

*Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «utilizzate», aggiungere le parole: «dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,».*

---

### 5.14

GHIGO

*Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «utilizzate», aggiungere le parole: «dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,».*

---

### 5.15

SCARPA BONAZZA BUORA

*Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «utilizzate», aggiungere le parole: «dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,».*

---

### 5.16

GRAMAZIO, CURSI, TOFANI

*Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «, dalla Protezione Civile, dagli agenti di polizia giudiziaria».*

---

**5.17**

GALIOTO

*All'articolo 5, comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco», sono aggiunte le seguenti parole: «, dalla Protezione Civile, dagli agenti di polizia giudiziaria».*

---

**5.18**

COSENTINO

*Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco», sono aggiunte le seguenti parole: «, dalla Protezione Civile, dagli agenti di polizia giudiziario».*

---

**5.19**

CICOLANI, FAZZONE

*Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco», sono aggiunte le seguenti: «, dalla Protezione Civile, dagli agenti di polizia giudiziaria».*

---

**5.20**

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «sicurezza pubblica», inserire le seguenti: «, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza,».*

---

**5.21**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

*Al comma 2 dell'articolo 5 dopo le parole: «nell'area tecnico-operativa della difesa», aggiungere le seguenti: «ovvero per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza».*

---

**5.22**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «nell'area tecnico-operativa della difesa», inserire le seguenti: «, nonché per i servizi di supporto diretto alla salute dei cittadini delle aziende sanitarie pubbliche, degli IRCCS di diritto pubblico, degli IZS».*

---

**5.23**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Al comma 2, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza».*

---

**5.24**

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso esclusivamente per documentate esigenze di servizio ed è precluso per i trasferimenti da e verso il luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso unicamente per i titolari delle cariche istituzionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, emanato ai sensi dell'articolo 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Entro il 31 dicembre 2012, ciascuna amministrazione pubblica procede alla individuazione delle autovetture in esubero ai sensi delle disposizioni del presente articolo e delle direttive della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti »Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni – Utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche«, ai fini della loro completa dismissione entro e non oltre il 30 aprile 2012, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili».

---

### 5.25

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 54 milioni di euro annui a decorrere dal 2012».

---

### 5.26

GRILLO, GALLO, ZANETTA

*Sostituire il comma 7 con i seguenti:*

«7. A partire dal 1° gennaio 2013, tutte le gare d'appalto esperite dalla Pubblica Amministrazione per l'acquisto della fornitura del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti a mezzo di buoni pasto dovranno espressamente prevedere la possibilità per il fornitore di espletare il servizio sia con il sistema tradizionale buono pasto cartaceo che in modalità elettronica, tramite card o idonei dispositivi equivalenti e in ogni caso senza alcun maggior costo a carico dell'Ente. Con decorrenza 1° gennaio 2014, le medesime gare d'appalto dovranno prevedere l'erogazione del servizio esclusivamente in modalità elettronica.

7-bis. Onde favorire la più rapida e ampia diffusione del suddetto processo di digitalizzazione, ancorché in via sperimentale, le pubbliche amministrazioni che adotteranno il buono pasto elettronico vengono esentate, fino al 31 dicembre 2013, dall'obbligo di non superare il valore nominale di 7 euro».

---



**5.27**

LATORRE, MERCATALI, LEGNINI

*Al comma 7, premettere le seguenti parole:* «Fermo restando il riconoscimento del beneficio al personale che opera con orario di lavoro non in turni avvicendati».

---

**5.28**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 7 alle parole:* «A decorrere dal 1° ottobre 2012» *anteporre le seguenti:* «Fermo restando il riconoscimento del beneficio al personale che opera con orario di lavoro non in turni avvicendati».

---

**5.29**

Mariapia GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* «A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di qualifica, non dirigenziale».

---

**5.30**

SPADONI URBANI

*Al comma 7) le parole:* «il valore nominale di 7,00 euro», *sono sostituite con le seguenti:* «il valore nominale di 5,00 euro».

---

**5.31**

DONAGGIO

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 7 sostituire le parole: «non può superare il valore nominale di 7,00 euro», *con le seguenti:* «non può superare il valore nominale di 8,00 euro».

b) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo complessivo. giornaliero di euro. 8,00".

7-ter. La disposizione di cui al comma 7-bis si applica a decorrere dal 1° ottobre 2012.

7-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 7 e 7-bis, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013».

---

### 5.32

Mariapia GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Al comma 7, sostituire le parole: «valore nominale di 7,00 euro», con le seguenti: «valore nominale di 6,50 euro» e dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le somme che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, alla lettera c) relativa al contributo pasto da parte del datore di lavoro, le parole: "lire 10.240" sono sostituite con le seguenti: "euro 6,50"».

---

### 5.33

DONAGGIO

*Al comma 7, dopo le parole: «non può superare il valore nominale di 7,00 euro», inserire le seguenti: «, salvo quanto previsto dal successivo comma 7-bis».*

*Conseguentemente; dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Tutte le gare d'appalto esperite dalla Pubblica Amministrazione per l'acquisto della fornitura del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti, a mezzo buoni pasto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, de-

vono prevedere la possibilità per il fornitore di espletare il servizio anche tramite il buono pasto elettronico, in ogni caso senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'ente. Tutte le gare d'appalto esperite, a decorrere dal 1° gennaio 2014, devono prevedere che il servizio venga unicamente espletato tramite il buono pasto elettronico. I maggiori risparmi per l'ente derivanti dalla digitalizzazione dei buoni pasto può essere destinato all'incremento del valore nominale di cui al comma 7».

---

### 5.34

Mauro Maria MARINO, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO

*Al comma 7 sostituire il terzo periodo con il seguente: «I contratti già stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono progressivamente adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. In tali casi il valore dei buoni pasto già emessi viene ridotto a partire dal 1° ottobre 2012 del venti per cento per ogni mese successivo fino a concorrenza con il valore nominale di 7,00 euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012».*

---

### 5.35

LATORRE, MERCATALI, LEGNINI

*Al comma 7, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «In ogni caso, così come già previsto dalla contrattazione collettiva di settore (articolo 4, CCNL personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale-biennio economico 2002009), le mense di servizio possono essere istituite, o il diritto alla mensa con modalità sostitutive può essere garantito, solo se vi sia compatibilità con le risorse disponibili».*

---

**5.36**

DONAGGIO

*Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo complessivo giornaliero di euro 7,00, rivalutato con decorrenza dal primo giorno del mese di gennaio di ciascun anno sulla base dell'ultima rilevazione disponibile dell'indice ISTAT-FOI".

7-ter. La disposizione di cui al comma 7-bis si applica a decorrere dal 1° ottobre 2012.

7-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 7-bis, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 17,5 milioni di euro per l'anno 2012 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

7-quinquies. All'onere derivante dall'applicazione della rivalutazione di cui al comma 7-bis si provvede nella legge di stabilità relativa all'anno per il quale ha effetto il medesimo decreto.».

---

**5.37**

DONAGGIO

*Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo complessivo giornaliero di euro 7,00".

7-ter. La disposizione di cui al comma 7-bis si applica a decorrere dal 1° ottobre 2012.

7-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 7-bis, provvede a modificare la

misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 17,5 milioni di euro per l'anno 2012 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013».

---

**5.38**

SCARPA BONAZZA BUORA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le somme che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, alla lettera c) relativa al contributo pasto da parte del datore di lavoro, le parole: "lire 10.240" sono sostituite con le seguenti: "euro 6,50".».

---

**5.39**

DONAGGIO

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, gli esercizi commerciali, che accettano i buoni pasto e che possiedono licenze di vendita di prodotti ulteriori rispetto all'elenco di cui all'articolo 285, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, devono dotarsi di adeguati sistemi tecnologici in grado di selezionare, per l'utilizzo di detti buoni pasto, solo le categorie merceologiche previste dal citato decreto.».

---

**5.40**

PERDUCA, PORETTI

*Dopo comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Gli articoli 986, 987, 988, 992, 993, 994, 995, 996, 1622, 1623, 1624, 1625, 1802, 1803, 1804, 1815, 1816, 1870, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, e i commi 22 e 23 dell'articolo 43 e l'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono abrogati.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati non meno di euro 390.000.000, sono versati al bilancio dello Stato».

---

## 5.41

PERDUCA, PORETTI

*Dopo comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-ter. Al personale militare delle Forze armate, del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni contenute negli articoli 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

*Conseguentemente:*

1) *il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge uno o più decreti secondo i criteri e le disposizioni di cui agli articoli elencati nel periodo precedente.*

2) *al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *gli articoli 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 2043, 2044 e 2257, sono abrogati;*

b) *all'articolo 2013, le parole: «sulla rappresentanza militare e» sono soppresse;*

c) *all'articolo 2045, le parole: «e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza» sono soppresse;*

d) *all'articolo 2046, le parole: «coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare,» sono soppresse;*

e) *all'articolo 2129, le parole: «, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate» sono soppresse.*

3) *il capo I, del libro quarto, titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è abrogato.*

*I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati non meno di euro 2.000.000 per il 2012 e non inferiori a euro 5.200.000 a decorrere dal 2013, sono versati al bilancio dello Stato.*

---

**5.42**

LANNUTTI, BELISARIO, MASCITELLI

*Ai commi 8 e comma 9, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: «ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)» indi, al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: «La commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), tiene conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa per il triennio 2012-2014 contenuti nel presente comma».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti. «25 milioni» e le parole: «40 milioni» con le seguenti: «45 milioni».*

---

**5.43**

FLERES

*Al comma 8, dopo il penultimo periodo, inserire il seguente: «In osservanza dell'articolo 7 della direttiva comunitaria 2033/88/CE resta salvo il diritto del lavoratore ad usufruire di un'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute, nel caso in cui sia stato in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, o ancora se stia assunto a tempo determinato e per tale ragione non abbia potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite».*

---

**5.44**

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le situazioni, previste dall'articolo 2 del presente decreto per le quali al dipendente è stata preclusa la possibilità di fruire dei periodi di ferie non goduti».*

---

**5.45**

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, MERCATALI, ANTEZZA, BIONDELLI

*Alla fine del comma 8 aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale scolastico sup-*

plente. con contratto di durata temporanea e fino al termine delle attività didattiche, limitatamente ai giorni di ferie, di riposo e di permesso spettanti a detto personale e non fruibili per incapacienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel periodo del contratto».

---

**5.46**

VALDITARA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2013 la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti stabiliti dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, è ridotta del 10 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2012».

---

**5.47**

LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*Al comma 9, sopprimere le parole da: « che abbiano svolto» fino alla fine del comma.*

---

**5.48**

STRADIOTTO

*Al comma 9 sopprimere, in fine, le seguenti parole: «, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza».*

---

**5.49**

FLERES, POLI BORTONE

*Al comma 9, in fine, sopprimere le seguenti parole: «che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza».*

---



**5.50**

FLERES

*Al comma 9 sopprimere, in fine, le seguenti parole: «, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza».*

---

**5.51**

LANNUTTI

*Al comma 9, in fine, sostituire le parole da: «che abbiano svolto,», fino alla fine del comma, con le seguenti: «È fatto altresì divieto di attribuire qualsivoglia incarico di consulenza, salvo limitate e motivate eccezioni e previo nullaosta da parte della Corte dei Conti».*

---

**5.52**

MASCITELLI, PARDI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Al comma 9, sopprimere le parole: «, nel corso dell'ultimo anno,».*

---

**5.53**

PARDI, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Al comma 9, sostituire le parole: «, nel corso dell'ultimo anno,», con le seguenti: «, nel corso degli ultimi dieci anni,».*

---

**5.54**

D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

*«9-bis. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165-2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di bandire e/o espletare concorsi pubblici per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per la copertura delle posizioni vacanti*

in organico di figure professionali corrispondenti o analoghe a quelle presenti all'interno delle graduatorie di concorsi pubblici ancora vigenti».

---

### 5.55

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. I titolari di trattamenti di quiescenza o pensionistici corrisposti per il servizio prestato quali dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), al sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di servizio, di consulenza o di collaborazione a qualsiasi titolo con una o più delle predette amministrazioni, non possono cumulare il trattamento di quiescenza con retribuzioni, emolumenti o altri corrispettivi percepiti per tali rapporti. Tali soggetti possono scegliere di avere corrisposto in via esclusiva, invece del trattamento di quiescenza o pensionistico, la retribuzione, l'emolumento o il diverso corrispettivo previsto per il nuovo rapporto».

---

### 5.56

MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene stabilita una ulteriore riduzione dei compensi corrisposti a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, per ciascuno degli anni 2013-2014 e 2015, pari ad almeno il 10 per cento di quella stabilita dal DPCM 23 marzo 2012».

---

**5.57**

LANNUTTI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili, gli avvocati dello Stato, i prefetti, i dirigenti generali dello Stato, gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari di grado della carriera diplomatica collocati in posizione di fuori ruolo o semplicemente autorizzati all'espletamento di incarichi, mantengono esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore».

---

**5.58**

LANNUTTI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. È fatto divieto di inserire personale non proveniente da pubbliche amministrazioni negli uffici di diretta collaborazione dei membri del governo».

---

**5.59**

LEGNINI

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «senza il pagamento del contributo ivi previsto.», è aggiunto il seguente periodo: «Le amministrazioni pubbliche che svolgono in proprio i servizi di cui al presente comma, sostenendo oneri pari o inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei parametri definiti dal decreto di cui al periodo successivo, non sono tenute ad avvalersi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze».*

---

**5.60**

COSTA

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «senza il pagamento del contributo ivi previsto» è aggiunto il seguente periodo: «Le amministrazioni pubbliche che svolgono in proprio i servizi di cui al presente*

comma, sostenendo oneri pari o inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei parametri definiti dal decreto di cui al periodo successivo, non sono tenute ad avvalersi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### 5.61

COSTA

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «senza il pagamento del contributo ivi previsto» è aggiunto il seguente periodo: «Le amministrazioni del comparto sicurezza e difesa che svolgono in proprio i servizi di cui al presente comma, sostenendo oneri inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei parametri definiti dal decreto di cui al periodo successivo, non sono tenute ad avvalersi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze».*

---

### 5.62

AUGELLO

*Al comma 10, lettera a), capoverso, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano alle amministrazioni pubbliche che con apposita attestazione dimostrano che i servizi espletati in proprio determinano maggiori risparmi di spesa di quelli derivanti dall'applicazione dei parametri definiti dal decreto di cui al periodo successivo».*

---

### 5.63

SPADONI URBANI

*Al comma 10, lettera b), capoverso: «9-bis» sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «20 per cento».*

---

**5.64**

VALDITARA

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Il comma 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 è sostituito dal seguente:

"5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In nessun caso il professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle università può conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio o incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'Ente o Istituzione in cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni *ad personam*, in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è illegittima ed è causa di responsabilità amministrativa nei confronti di chi delibera l'erogazione"».

---

**5.65**

AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: «, previo parere» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati i criteri per la valutazione organizzativa e individuale dei dipendenti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dall'intesa Governo confederazioni sindacali del 3 maggio 2012».*

---

**5.66**

DI NARDO

*Sopprimere il comma 13 .*

---

**5.67**

LATRONICO, MAZZARACCHIO, TANCREDI

*Sopprimere il comma 13.*

---

**5.68**

DIGILIO

*Il comma 13 è soppresso.*

---

**5.69**

BATTAGLIA

*Al comma 13 sopprimere la seguente frase: «l'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 è abrogato».*

---

**5.70**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. L'art. 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è abrogato».

*Conseguentemente sopprimere il comma 11 dell'articolo 23.*

---

**5.71**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta". Per le attività svolte negli anni 2013, 2014 e 2015 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38».

---

**5.72**

SPADONI URBANI

*Al comma 14, sostituire le parole: «del cinque per cento», con le seguenti: «del dieci per cento».*

---

**5.73**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*All'articolo 5, dopo il comma 14, aggiungere infine i seguenti:*

«14-bis. Nell'ambito del programma di riorganizzazione della spesa pubblica presentata dal Governo al sensi dei commi precedenti, le Regioni a statuto ordinario, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a rimodulare l'organico dei propri dipendenti in modo da conformarlo all'indice determinato, secondo le modalità di cui al comma successivo, con decreto del Ministro dell'Economia, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

14-ter. L'Indice di cui al precedente comma è determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor numero di dipendenti in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna Regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola Regione e dei dati forniti dalla Ragioneria dello Stato per il numero di dipendenti impiegati all'interno di ciascuna Regione.

14-quarter. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano».

---

**5.74**

PASTORE, IZZO, MALAN, SARO

*Aggiungere dopo il comma 14 il seguente comma:*

«14-bis. All'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soggetti individuati nel comma medesimo nel caso che i medesimi conseguano emolumenti, retribuzioni o compensi comunque denominati anche se non posti a

carico delle finanze pubbliche a seguito di svolgimento di attività di consulenza, mediazione o arbitrato ovvero di partecipazione a qualsiasi titolo a commissioni, organismi, organi collegiali o monocratici. Ferma restando l'applicazione dei commi 2 e 3, in caso di superamento del parametro massimo stabilito nel comma 1, viene ridotto il trattamento economico annuo a carico della finanza pubblica."».

---

## 5.75

BIANCO, INCOSTANTE, ANTEZZA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, CASSON, MONGIELLO, BIONDELLI, LEGNINI

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica le funzioni di Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le funzioni di Capo del Corpo Nazionale sono svolte dalla medesima persona e conseguentemente all'articolo 3 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Al vertice del Corpo nazionale è posto un dirigente generale del Corpo nazionale che assume la qualifica di dirigente generale – Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è preposto a Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e svolge le seguenti funzioni, di cui risponde direttamente al Ministro:

a) coordina le direzioni centrali, ivi compresa quella delle risorse umane, secondo quanto indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi dati dal Ministro dell'interno;

b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;

c) è componente di diritto della Commissione consultiva centrale controllo armi;

d) è Presidente del consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale, nonché componente di diritto del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale;

e) esprime parere sulle modalità di svolgimento dei servizi ispettivi sull'attività tecnica."».

---



**5.76**

MONGIELLO, TOMASELLI

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. All'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994 la parola: "Manfredonia" è soppressa. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Autorità portuale di Manfredonia cessa ogni attività ed è posta in liquidazione».

---

**5.77**

Vittoria FRANCO, VITA, MARCUCCI, RUSCONI

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare la gestione del deposito legale per i documenti editoriali, così come disposto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, al decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2006, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3 le parole: "Due ulteriori copie" sono sostituite con le seguenti: "Un'ulteriore copia";

b) all'articolo 8, comma 1 aggiungere la seguente lettera:

"g) ristampe inalterate";

c) all'articolo 9, comma 1 sono soppresse le parole: "e una sola copia per l'archivio regionale";

d) all'articolo 12, comma 1 sostituire le seguenti parole: "i soggetti obbligati al deposito consegnano, oltre alle copie di cui agli articoli 3 e 4," con le seguenti: "su richiesta della stessa e a seguito di appositi accordi con i soggetti interessati, oltre alle copie di cui agli articoli 3 e 4, viene consegnata";

e) all'articolo 13, il comma 1 è soppresso e al comma 2 è soppresso il primo periodo;

f) all'articolo 32, il comma 4 è sostituito con il seguente:

"I documenti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 3 sono consegnati in un'ulteriore copia agli istituti che saranno individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

g) all'articolo 35, comma 1, lettera c) sono soppresse le seguenti parole: "Digital Object Identifier (DOI)"».

---

**5.78**

PASTORE, IZZO, MALAN, SARO

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

"24-bis. All'esito della revisione degli accordi conclusi con la Santa Sede in ordine alle festività, viene estesa la disposizione di cui al comma che precede alle festività del 25 Aprile, festa della liberazione e del 1° Maggio, festa del lavoro"».

---

**5.79**

PERDUCA, PORETTI

*Alla fine aggiungere il seguente comma:*

«Il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/20091 relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2015 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti in del 50 per cento. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in 891,724 milioni di euro per l'anno 2012, in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014 e in 4.384,138 milioni di euro per il periodo 2015-2026, sono versati al bilancio dello Stato».

---

**5.80**

PERDUCA, PORETTI

*Alla fine aggiungere il seguente comma:*

«L'articolo 1621 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

"1621.- (*Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari*) – 1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento economico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della difesa.

2. In coordinamento con l'Ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell'ambito territoriale del comando militare.".

Gli articoli 1622,1623,1624 e 1625 sono soppressi.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 8.631.618 sono versati al bilancio dello Stato».

---

### 5.81

PERDUCA, PORETTI

*Alla fine aggiungere il seguente comma:*

«Dall’attuazione degli articoli 12 e 13 dell’intesa fra il Ministro dell’interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l’Esecuzione dell’intesa sull’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell’interno. Il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell’ambito territoriale della Questura ove presta servizio.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato».

---

### 5.82

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«15. Nel caso in cui il contravventore sia imputato di contravvenzioni commesse nell’interesse o a vantaggio dell’ente, la domanda di oblazione ed il versamento della somma possono essere effettuate, in surrogazione del contravventore, dall’ente interessato ai sensi e nel rispetto degli articoli 162 e 162-bis del codice penale. L’oblazione ai sensi del presente articolo è ammessa a condizione che il contravventore non si opponga nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della presentazione della domanda di oblazione e che l’ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.».

---

**5.0.1**

Mariapia GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:***«Art. 5-bis.***(Riduzione delle spese per le auto blu)*

1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.

3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione».

---

**5.0.2**

Mariapia GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

2. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota Integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale

o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori del conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

---

### 5.0.3

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Informatizzazione dell'azione amministrativa)*

1. Sostituire il comma 1, dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, Codice della amministrazione digitale, con il seguente:

"1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Direttore della Agenzia per l'Italia Digitale, sentiti le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza.

Le amministrazioni competenti, la Conferenza Unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nei termini sopra indicati il parere si intende integralmente positivo".».

---

### 6.1

GALIOTO

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai fini del monitoraggio circa la trasmissione delle informazioni di cui al presente comma, il Dipartimento della funzione pubblica può avvalersi dell'organismo di cui al d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 6.».*

---

**6.2**

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Ai fini del monitoraggio circa la trasmissione delle informazioni di cui al presente comma. il Dipartimento della funzione pubblica può avvalersi dell'organismo di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6.».*

---

**6.3**

MERCATALI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. la predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analitica mente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.».

---

**6.4**

Mauro Maria MARINO, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO

*Al comma 4 sopprimere le parole: «senza indugio».*

---

**6.5**

BONFRISCO, VICARI, ALBERTI CASELLATI, BIANCONI

*Al comma 4, in fondo, aggiungere le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.».*

---

**6.6**

BOSCHETTO

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per un razionale utilizzo delle risorse umane dei dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla data del 31 dicembre 2011, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti in organico. Sono contemporaneamente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza e contestualmente vengono trasferite le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5-ter. A seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

5-quater. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resisi disponibili in organico. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

5-quinquies. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede in parte mediante le risorse trasferite di cui al comma 1) e per la restante parte mediante le risorse finanziarie attualmente esistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

5-sexies. Le disposizioni del presente articolo, fermo restando il rispetto dell'invarianza finanziaria, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.».

**6.7**

AMATO

*dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

«5-bis:

1) Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per un razionale utilizzo delle risorse umane dei dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla data del 31 dicembre 2011, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti in organico. Sono contemporaneamente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza e contestualmente vengono trasferite le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2) a seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

3) il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resisi disponibili in organico. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

4) Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede in parte mediante le risorse trasferite di cui al comma 1) e per la restante parte mediante le risorse finanziarie attualmente esistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

5) Le disposizioni del presente articolo, fermo restando il rispetto dell'invarianza finanziaria, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica».

---

## 6.8

PARDI, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «che deve essere adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».*

---

## 6.9

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 11, è infine aggiunto il seguente:*

«Al quarto periodo dell'articolo 31 del D.L. 78/2010, sostituire le parole: "delle somme iscritte a ruolo", con le parole "di tutte le somme do-



vute". La disposizione opera nel limite di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

---

## 6.10

TANCREDI

*Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma:*

«12-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

"3-*quater* Per le finalità di cui al primo periodo del comma 3-*bis*, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.183."

All'articolo 13-*bis*, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo le parole "le modalità indicate dall'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera b), secondo periodo" aggiungere "e comma 3-*quater*"».

---

## 6.11

BUBBICO

*Dopo il comma 13, Inserire il seguente:*

«13-*bis*. Ai fini di cui al comma 13, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati per somministrazione, forniture e appalti, di cui agli articoli 1 dei Decreti Ministeriali del 25 giugno 2012, n. 402 e 403, nonché dall'art. 13 della legge n. 183 del 2011 e dall'art. 31 del Decreto n. 78 del 2010, sono interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da un professionista iscritto ad albo o collegio».

---

**6.12**

GERMONTANI

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Ai fini di cui al comma 13, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati per somministrazione, forniture e appalti, di cui agli articoli 1 dei decreti ministeriali del 25 giugno 2012, nn. 402 e 403, nonché dall'articolo 13 della legge n. 183 del 2011 e dall'articolo 31 del decreto n. 78 del 2010, sono, interpretati nel senso di includere anche le somme spettanti quale corrispettivo per prestazioni professionali eseguite da uri professionista iscritto ad albo o collegio. Dall'attuazione del presente comma non derivano aggravii di spesa né diminuzioni di entrata, trattandosi di crediti "certi, liquidi ed esigibili", già contabilizzati nei rispettivi bilanci dalle pubbliche amministrazioni».

---

**6.13**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Dopo il comma 15 è inserito il seguente:*

«15-bis. Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i comuni effettuate, a decorrere dal 2011, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono esclusi i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario.

Il Ministero dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ai decreti ministeriali di attuazione».

---

**6.14**

TANCREDI

*Dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:*

«16-bis. Le norme di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica e si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

**6.15**

MERCATALI

*Sopprimere il comma 17.*

---

**6.16**

ANDRIA, MAURO Maria MARINO, BOSONE

*Sostituire il comma 17 con il seguente:*

«17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali istituiscono un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. La costituzione del fondo svalutazione crediti può avvenire sia con iscrizione di apposito stanziamento nel bilancio di previsione, anche per quota parte, sia vincolando i fondi liberi disponibili nell'avanzo di amministrazione accertato con l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità».

---

**6.17**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 17 con il seguente:*

«17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali istituiscono un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. La costituzione del fondo svalutazione crediti può avvenire sia con iscrizione di apposito stanziamento nel bilancio di previsione, anche per quota parte, sia vincolando i fondi liberi disponibili nell'avanzo di amministrazione accertato con l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità».

---

**6.18**

NANIA

*Sostituire il comma 17 con il seguente:*

«A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali istituiscono un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. La costituzione del fondo svalutazione crediti può avvenire sia con iscrizione di apposito stanziamento nel bilancio di previsione, anche per quota parte, sia vincolando i fondi liberi disponibili nell'avanzo di amministrazione accertato con l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità».

---

**6.19**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Al comma 17 sostituire il primo periodo con il seguente:* «A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali accantonano una quota di avanzo di amministrazione disponibile al fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo».

---

**6.20**

FLERES

*Al comma 17 sostituire il primo periodo con il seguente:* «A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali accantonano una quota di avanzo di amministrazione disponibile al fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Tale vincolo di destina-

zione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo».

---

### 6.21

PARAVIA, FASANO, SIBILIA, CARDIELLO

*Sostituire il comma 17 con il seguente:*

«17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali istituiscono un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. La costituzione del fondo svalutazione crediti può avvenire sia con iscrizione di apposito stanziamento nel bilancio di previsione, anche per quota parte, sia vincolando i fondi liberi disponibili nell'avanzo di amministrazione accertato con l'ultimo rendiconto della gestione approvato. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità».

---

### 6.22

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Sopprimere il comma 19.*

---

### 6.23

SANNA, CABRAS, SCANU, MARCO FILIPPI

*Al comma 19, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di intesa con le Regioni interessate».*

---

**6.24**

SANNA, CABRAS, SCANU, Marco FILIPPI

*Al comma 19, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentite le Regioni interessate».*

---

**6.25**

LADU

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. In attesa della definitiva conclusione delle privatizzazioni della società Tirrenia spa si sospende l'approvazione *ope legis* della stipulanda convenzione e si dispone una ripartizione degli oneri di servizio pubblico per rotta».

---

**6.26**

GIAMBRONE

*Al comma 20, lettera a), sostituire le parole: «l'ultimo periodo è sostituito dal seguente», con le seguenti: «aggiungere in fine il seguente periodo».*

---

**6.27**

FLERES

*Al comma 20, lettera b), ultimo capoverso, aggiungere il seguente:*

«A partire dall'anno scolastico 2012-2013, l'esercizio della funzione di revisore dei conti in seno all'istituzione scolastica, di cui al comma 616 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 è svolto senza alcun oneri per la finanza pubblica, come predeterminato dall'articolo 57 comma 3 del decreto-legge 1° febbraio 2001, n. 44. I risparmi previsti sono utilizzati per coprire le assunzioni disposte dal giudice in violazione della direttiva comunitaria: 1999/70/CE per condanna dell'abuso del contratto a termine nei confronti del personale precario della scuola che ha prestato servizio su posto vacante e disponibile per più di 36 mesi.

*Consequentemente all'articolo 9, comma 18 del decreto-legge 70/2011, convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, sopprimere le parole: «ed anche», e nell'ultimo capoverso sopprimere le parole: «In ogni caso», fino alle parole: «presente decreto».*

---

## 6.28

VITALI

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente: «21-bis. Al fine di adempiere agli obblighi di natura statistica previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quelli connessi alla finanza pubblica e alla contabilità nazionale, di rafforzare la funzione statistica e di aumentare l'efficienza del Sistema Statistico Nazionale:*

– all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto;

– l'ISTAT è autorizzato, in deroga alle limitazioni vigenti in materia di assunzioni e a quanto previsto dall'articolo 14 del presente decreto, a bandire e ad assumere un contingente di 100 unità di personale, con qualifica di ricercatore e tecnologo. Il piano assunzioni è redatto entro il 31 ottobre 2012 e le assunzioni avverranno non oltre il 31 dicembre 2013».

*Consequentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

**6.0.1**

GRILLO, TANCREDI, ZANETTA, GALLO

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 295)*

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 295 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I segnali e dispositivi luminosi non omologati previsti dal presente articolo, secondo quanto espresso dal decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e dal decreto ministeriale 8 aprile 2010 del Ministero dello sviluppo economico, sono soggetti a marcatura CE; rimangono tuttavia valide le omologazioni precedentemente rilasciate da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tutti i segnali luminosi devono seguire quanto indicato dal regolamento e dalle specifiche normative.»

b) dopo il comma 19, è inserito il seguente: «19-bis. Le lampade ad incandescenza, dotate di attacco normalizzato E27, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico ad accensione istantanea, dotate di analogo attacco; devono utilizzare la struttura ottica esistente (parabola, lente e portalampada), nella loro piena funzionalità senza alterazione alcuna. Anche le lanterne semaforiche realizzate con tecnologia a risparmio energetico devono essere dotate della stessa struttura ottica (parabola, lente e portalampada) e di lampade con attacco normalizzato E27 per consentirne la sostituzione. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un singolo componente, devono spegnersi in modo da garantire l'uniformità del segnale».

**6.0.2**

CICOLANI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Tracciabilità delle entrate connesse con le opere realizzate  
con finanza di progetto)*

1. Le opere finanziate a valere sul Fondo per le opere strategiche ricevono un Codice unico di progetto (CUP), assegnato in coerenza con



quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 29 Dicembre 2011, n. 229. Analoga procedura si applica alle infrastrutture strategiche comprese nella rete trans-europea di trasporto TEN-T.

2. Le imprese che realizzano le opere di cui al comma 1 effettuano i versamenti di imposta assegnando il CUP alla quota di versamenti afferente il centro di costo relativo all'opera medesima. La procedura di versamento tracciato delle imposte di cui al periodo precedente si applica alle imposte dirette, indirette e contributi sociali.

3. Le modalità per attuare le disposizioni del presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Nelle note preliminari al bilancio dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sono esposte le informazioni raccolte sulla base della tracciabilità delle entrate per centri di costo definita ai sensi del comma 2. In particolare, è indicato, per ciascuna opera realizzata, l'importo complessivo dell'opera, con la quota di finanziamento con capitale pubblico e l'eventuale quota proveniente dal capitale privato, lo stato di avanzamento, nonché il volume delle entrate tracciate ai sensi del comma 2.

5. La legge di stabilità provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*) della legge 31 dicembre 2009, n.196, a finanziare il Fondo per le opere strategiche prendendo come riferimento un'aliquota della media ponderata e annualizzata del volume delle entrate tracciate, come risultanti dalle informazioni esposte ai sensi del comma 4. Finanziamenti inferiori o superiori sono adeguatamente motivati nella illustrazione al disegno di legge di bilancio».

---

## 7.1

PARDI, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificaZioni:*

*c) alla lettera a) sostituire le parole: «5 milioni» ovunque ricorrano, con le seguenti: «10 milioni» e le parole : «10 milioni» ovunque ricorrano, con le seguenti: «15 milioni»;*

*d) alla lettera b) sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni» e le parole: «40 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 3, lettere b) ec) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Ministro delegato provvede al riordino ai sensi della lettera a)».*

---

**7.2**

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 0212009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2015 e fino al 2026, gli importi da erogare annualmente sono ridotti del 50 per cento. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in 891,724 milioni di euro per l'anno 2012, in 997,931 milioni di euro per l'anno 2013, in 969,655 milioni di euro l'anno 2014 e in 4.384,138 milioni di euro per il periodo 2015-2026, sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a favore di interventi per la messa in sicurezza dell'edilizia sanitaria pubblica e dell'edilizia scolastica.».

---

**7.3**

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall'esercizio finanziario per l'anno 2015 e fino al 2020, gli importi da erogare annualmente per il predetto programma sono ridotti del 50 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono calcolati i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, da riversare all'entrata del bilancio dello Stato.».

---

**7.4**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura, il personale degli enti di ricerca. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta con il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante: "Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 2012, n. 148, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 giugno 2012».

---

**7.5**

GALIOTO

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. La dotazione del Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge n. 296 del 2006 è incrementata di 100 milioni di euro per anno 2013».

*Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungerei seguenti:*

«3-bis. All'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-bis. Il numero totale dei Ministri, dei viceministri e dei sottosegretari non può essere superiore a quaranta".

3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri è trasferito, unitamente alle risorse finanziarie corrispondenti, al Ministero dello sviluppo economico.

3-quater. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i numeri 7), 8) e 10) sono abrogati;

b) il numero 13) è sostituito dal seguente:

"13) Ministero del lavoro e della salute".

*3-quinquies*. Al Ministero del lavoro e della salute sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute. La denominazione: "Ministero del lavoro e della salute" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero della salute" e "Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

*3-sexies*. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

*3-septies*. Ad un apposito Dipartimento del Consiglio dei ministri sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

*3-ocitius*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Dipartimenti per le politiche della famiglia e della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri sono trasferiti, unitamente alle risorse finanziarie corrispondenti, al Ministero del lavoro e della salute.

*3-nonies*. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, a decorrere dal 1° gennaio 2013, riducono l'organico degli uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente, di una percentuale non inferiore al 40 per cento della dotazione di personale presente alla data dell'entrata in vigore della presente legge».

---

## 7.6

FERRANTE, CASSON, DELLA SETA, AMATI, DI GIOVAN PAOLO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, NEROZZI, VITA

*Sostituire il comma 7 con i seguenti:*

«7. L'articolo 55, comma 5-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, è soppresso.

*7-bis*. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 7 sono destinati in quanto, a euro 1.9 milioni per l'anno 2012, al finanziamento del fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296».

---

**7.7**

SCANU, MERCATALI, AMATI

*Sostituire il comma 7 con i seguenti:*

«7. L'articolo 55, comma 5-bis, del decreto-Iegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, è soppresso».

---

**7.8**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 7, sostituire le parole: «é ridotta di 5,6 milioni», con le seguenti parole: «é ridotta dell'intero ammontare».*

---

**7.9**

CAFORIO

*Al comma 7 sostituire le parole: «è ridotta di 5.600.000 di euro» con le seguenti: «è ridotta di 7.500.000 di euro».*

---

**7.10**

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Nell'ambito degli interventi correttivi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di salvaguardare la funzionalità e l'efficienza operativa delle Forze annate, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, ciascuno per la parte di propria competenza, individuano, anche in relazione agli impegni assunti in ambito internazionale, le misure di ottimizzazione della spesa per il recupero di risorse attraverso una rimodulazione delle spese per i sistemi d'arma, condotta sulla base di un riesame delle più immediate esigenze operative e delle prioritarie esigenze di sicurezza dei contingenti impegnati fuori area.

10-ter. Le spese di cui al comma 10-bis, nel triennio 2013-2015, non possono comunque superare l'ammontare per l'anno 2011 di tali spese ridotto del 30 per cento».

---

**7.11**

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Per gli anni 2013 e 2014 il finanziamento previsto per gli interventi a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia non può superare lo stanziamento per tale voce previsto per l'anno 2011 diminuito del 20 per cento.

6-ter. A decorrere dall'anno 2015, la riduzione di cui al comma 1 è aumentata di un ulteriore 10 per cento.

6-quater. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli interventi di cooperazione allo sviluppo».

---

**7.12**

GRILLO, BUTTI, CASTELLI, MARCO FILIPPI, FISTAROL, GALLO

*Sopprimere il comma 11.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 23, comma 1, sostituire la parola: «400» con la seguente: «370»;*

*all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

«2-bis A decorrere dall'anno 2014, sono ridotte di 30 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri».

---

**7.13**

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Sopprimere il comma 11.*

*Conseguentemente all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011,

n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.».

---

#### 7.14

RANUCCI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, VITA, BUTTI

*Sopprimere il comma 11*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella del punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012"».

---

#### 7.15

POLI BORTONE, CENTARO, FERRARA, FLERES

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio-televisiva locale dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato per garantire maggiori

entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il suddetto canone è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.*

---

## 7.16

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, MORRA, NESSA, COSTA

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio-televisiva locale dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radio televisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato per garantire maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il suddetto canone è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante propor-*



*zionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.*

---

### **7.17**

PROCACCI, ASTORE, VITA

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio-televisiva locale dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta. del 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato per garantire maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014. il suddetto canone è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.*

---

### **7.18**

GALIOTO

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio-televisiva locale dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n 422, pari a tre

quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radio televisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato per garantire maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il suddetto canone è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretollegge. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.*

---

## 7.19

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21

febbraio 1938, n. 246, che è incrementato per garantire maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il suddetto canone è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.*

## 7.20

LATRONICO

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio-televisiva locale dall'art. 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti, equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radio televisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato per garantire maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il suddetto canone è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante propor-*

*zionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.*

---

### **7.21**

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, GALLO, COSTA

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio televisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radio televisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato per garantire maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il suddetto canone è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### **7.22**

FLERES, COSTA

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio televisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta

del 44 per cento limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato per garantire maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il suddetto canone è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.*

### **7.23**

POLI BORTONE, CENTARO, FERRARA, FLERES

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio-televisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato per garantire maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il suddetto ca-

none è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato l«.*

---

## 7.24

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Sostituire il comma 11 con i seguenti:*

«11. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta in misura pari al 44 per cento limitatamente agli anni 2012 e 2013. La medesima quota verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

11-bis. Alle emittenti televisive e radiofoniche locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, incrementato per garantire maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il suddetto canone è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n.183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2013».

---

## 7.25

POLI BORTONE, CENTARO, FERRARA, FLERES

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono quindi riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 166 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede, quanto all'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti e indifferibili, come integrata da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quanto agli anni 2012 e successivi, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radio audizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Consequentemente nel medesimo articolo dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«20-bis. In attesa della definitiva attuazione delle norme sulla "tessera del cittadino" l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è ridotta di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

## 7.26

POLI BORTONE, CENTARO, FERRARA, FLERES

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono quindi riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Consequentemente nel medesimo articolo dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«20-bis. In attesa della definitiva attuazione delle norme sulla "tessera del cittadino" l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni



dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è ridotta di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

---

## 7.27

GALIOTO

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Per il finanziamento dell'emittenza radio televisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono quindi riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente nel medesimo articolo dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«20-bis. In attesa della definitiva attuazione delle norme sulla "tessera del cittadino" l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è ridotta di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

---

**7.28**

Mariapia GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono quindi riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente nel medesimo articolo dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«20-bis. In attesa della definitiva attuazione delle norme sulla "tessera del cittadino" l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è ridotta di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

**7.29**

PROCACCI, ASTORE, VITA

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno, dell'emittenza radio televisiva locale dall'articolo

10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono quindi riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente nel medesimo articolo dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«20-bis. In attesa della definitiva attuazione delle norme sulla "tessera del cittadino" l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è ridotta di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

---

### **7.30**

#### **LATRONICO**

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio televisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono quindi riconosciuti, fatte

salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapacienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente nel medesimo articolo dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«20-bis. In attesa della definitiva attuazione delle norme sulla "tessera del cittadino" l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è ridotta di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

---

### 7.31

D'AMBROSIO LETTIERI, NESSA

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Per il finanziamento dell'emittenza radio televisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radio televisive locali sono quindi riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapacienza si provvede mediante contestuale incremento del ca-

none per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

*Consequentemente nel medesimo articolo dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«20-bis. In attesa della definitiva attuazione delle norme sulla "tessera del cittadino" l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è ridotta di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.».

---

### 7.32

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, MORRA, NESSA

*Sostituire il comma 11, con il seguente:*

«11. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono quindi riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartite relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 166 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede, quanto all'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti e indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'art. 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, quanto agli anni 2012 e successivi, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938,

n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente nel medesimo articolo dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«20-bis. In attesa della definitiva attuazione delle norme sulla "tessera del cittadino" l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è ridotta di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.».

---

### 7.33

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, MORRA, NESSA

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'arto 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'arto 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono quindi riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti., 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

*Conseguentemente nel medesimo articolo dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«20-bis. In attesa della definitiva attuazione delle norme sulla »tesseratura del cittadino« l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è ridotta di 30 milioni di euro r ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.».

---

### 7.34

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta in misura pari al 44% limitatamente agli anni 2012 e 2013. La medesima quota verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

11-bis. Alle emittenti televisive e radiofoniche locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza, si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, definito mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*Conseguentemente, nel medesimo articolo, dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«20-bis. In attesa della definitiva attuazione delle norme sulla tessera sanitaria, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è ridotta di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.».

---

### **7.35**

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013. Al fine di rafforzare la redditività del sistema radiotelevisivo locale, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014 sono rfinanziate con 20 milioni di euro le iniziative di penetrazione commerciale di cui all'articolo 61, comma 13, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003, n. 53».

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 29 milioni di euro annui a decorrere dal 2013».

---

### **7.36**

PROCACCI, ASTORE, VITA

*Sostituire il comma 11, con il seguente:*

«11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013. Al fine di rafforzare la redditività del sistema radiotelevisivo locale, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014 sono rfinanziate con 20 milioni di euro le iniziative di



penetrazione commerciale di cui all'articolo 61 comma 13 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53».

*Conseguentemente alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro Per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese Per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.*

---

### 7.37

POLI BORTONE, CENTARO, FERRARA, FLERES

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013. Al fine di rafforzare la redditività del sistema radiotelevisivo locale, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014 sono rifinanziate con 20 milioni di euro le iniziative di penetrazione commerciale di cui all'articolo 61 comma 13 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53».

*Conseguentemente alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.*

---

### 7.38

GALIOTO

*Sostituire il comma 11, con il seguente:*

«11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013. Al fine di rafforzare la redditività del sistema radio televisivo locale, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014 sono rifinanziate con 20 milioni di euro le iniziative di penetrazione commerciale di cui all'articolo 61 comma 13 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53».

*Conseguentemente alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.*

---

### 7.39

MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Sostituire il comma 11, con il seguente:*

«11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013. Al fine di rafforzare la redditività del sistema radio televisivo locale, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014 sono rifinanziate con 20 milioni di euro le iniziative di penetrazione commerciale di cui all'articolo 61 comma 13 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53».

*Conseguentemente alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.*

---

### 7.40

D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013. Al fine di rafforzare la redditività del sistema radio televisivo locale, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014 sono rifinanziate con 20 milioni di euro le iniziative di penetrazione commerciale di cui all'articolo 61 comma 13 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53».

*Conseguentemente alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante propor-*

*zionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.*

---

#### **7.41**

LATRONICO

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013. Al fine di rafforzare la redditività del sistema radio televisivo locale, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88, per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014 sono rfinanziate con 20 milioni di euro le iniziative di penetrazione commerciale di cui all'articolo 61 comma 13 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53».

*Conseguentemente alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.*

---

#### **7.42**

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, MORRA, NESSA

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013. Al fine di rafforzare la redditività del sistema radio televisivo locale, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88, per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014 sono rfinanziate con 20 milioni di euro le iniziative di penetrazione commerciale di cui all'articolo 61 comma 13 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53».

*Conseguentemente alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.*

---

**7.43**

PROCACCI, ASTORE, VITA

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013».

*Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.*

---

**7.44**

GALIOTO

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013».

*Conseguentemente, alle maggiori spese; pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.*

---

**7.45**

POLI BORTONE, CENTARO, FERRARA, FLERES

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013».

*Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.*

---

**7.46**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013».

*Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.*

---

**7.47**

LATRONICO

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013».

*Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.*

---

**7.48**

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, GALLO, COSTA, NESSA, MAZZARACCHIO, TEDESCO

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013».

*Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.*

---

**7.49**

Mariapia GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013».

*Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 29 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2013, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, di cui all'allegato 1.*

---

**7.50**

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10, della legge n. 488 del 1999, sono ridotti di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013».

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 29 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

---

**7.51**

BUTTI, VITA

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«Gli importi di cui all'articolo 27, comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 12, allegato 3, sostituire le parole: «1.777,3», «1.574,5» e «1.574,5» con le seguenti: «1.807,3», «1.604,5» e «1.604,5».*

---

**7.52**

VITA, BUTTI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. La norma riduce strutturalmente le spese per trasferimenti di parte corrente relative ai contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale per un importo di 5 milioni a decorrere dal 2014. In particolare sono ridotti gli importi di cui all'articolo 27, comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n.488, come modificata dall'articolo 145, comma 18 della Legge 23 dicembre 2000, n.388».

---

**7.53**

CURSI, POSSA

*All'allegato 3 «Riduzione trasferimenti enti di ricerca», richiamato dall'articolo 8, comma 4, del ddl n. 3396, la voce: «Ministero dello sviluppo economico – Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente» è soppressa.*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 12, allegato 2, sostituire le parole: «1.777,3», «1.574,5» e «1.574,5» con le seguenti: «1.778,5», «1.577,6» e «1.577,6».*

---

**7.54**

DI NARDO, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*All'Allegato 2 (riduzioni di spesa dei ministeri), alla voce: «Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare» ridurre uniformemente gli importi delle riduzioni di 10 milioni di euro.*

*Conseguentemente:*

– *alla voce: «Ministero delle Infrastrutture e trasporti» aumentare uniformemente gli importi delle riduzioni di 5 milioni di euro;*

– *alla voce: «Ministero dell'Economia e delle finanze» aumentare uniformemente gli importi delle riduzioni di 5 milioni di euro.*

---

**7.55**

BELISARIO, LI GOTTI, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*All'Allegato 2 (riduzioni di spesa dei ministeri), voce «Ministero della Giustizia», ridurre uniformemente gli importi delle riduzioni di 100 milioni di euro.*

*Conseguentemente:*

*– alla voce «Ministero della Difesa», aumentare uniformemente gli importi delle riduzioni di 50 milioni di euro;*

*– alla voce «Ministero dell'Economia e delle finanze», aumentare uniformemente gli importi delle riduzioni di 50 milioni di euro.*

---

**7.56**

TANCREDI

*Al comma 12, dopo le parole: «Indicati nell'allegato n. 2.» è inserito il seguente capoverso: «Sono preselettivamente escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente ed ai successivi commi da 12 a 15 del presente articolo le risorse del Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.».*

---

**7.57**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 12 dell'articolo 7, è infine aggiunto:*

*«All'articolo 1 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, è infine aggiunto il seguente: "Nell'ambito del programma di riorganizzazione della spesa pubblica presentata dal Governo al sensi del presente Decreto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario, d'intesa con i Ministeri, provvede a formulare un piano per la riduzione delle risorse per gli uffici di diretto collaborazione dei Ministeri stessi per un ammontare pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità"».*

---



**7.58**

MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Al comma 14 sostituire le parole: «in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015» con le seguenti: «entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».*

*Conseguentemente, al comma 15, sostituire le parole: «con la medesima legge di stabilità» con le seguenti: «nei medesimi termini temporali».*

---

**7.59**

CICOLANI, FAZZONE

*Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma:*

«15-bis. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 12 a 15 del presente articolo il fondo per le aree sotto utilizzate e, in ogni caso, tutte le risorse dovute, a qualsiasi titolo, a favore delle Regioni a Statuto Ordinario».

---

**7.60**

GRAMAZIO, CURSI, TOFANI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 12 a 15 del presente articolo il fondo per le aree sottoutilizzate e, in ogni caso, tutte le risorse dovute, a qualsiasi titolo, a favore delle Regioni a Statuto Ordinario».

---

**7.61**

GALIOTO

*Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma:*

«15-bis. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 12 a 15 del presente articolo il fondo per le aree sottoutilizzate e, in ogni caso, tutte le risorse dovute, a qualsiasi titolo, a favore delle Regioni a Statuto Ordinario».

---

**7.62**

COSENTINO

*Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma:*

«15-bis. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 12 a 15 del presente articolo il fondo per le aree sottoutilizzate e, in ogni caso, tutte le risorse dovute, a qualsiasi titolo, a favore delle Regioni a Statuto Ordinario».

---

**7.63**

GIAMBRONE

*Al comma 18, sostituire le parole: «39 milioni di euro» con le seguenti: «69 milioni di euro».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 40.*

---

**7.64**

CARLINO, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. Fino al 31 dicembre 2015, ai comuni interessati dagli eventi sismici di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, non si applicano le misure di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica previste per i comuni in applicazione del presente decreto.

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

12-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 5-ter si provvede nei limiti delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al comma 12-ter.

12-ter. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «nella misura del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 23 per cento».

12-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, risultanti a seguito di quanto disposto dal 12-ter, a copertura degli oneri di cui all'articolo 5-ter, ed è altresì disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato.

*12-quinquies.* Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, di un contributo di solidarietà pari al 15 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010. La predetta aliquota si applica sulla stessa base imponibile determinata ai fini dell'articolo 13-*bis*. del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Per quanto non espressamente disposto si rinvia, ove compatibile, alla disciplina prevista in attuazione dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 21-*bis* dell'articolo 7 del presente decreto; le eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

---

## **7.65**

DI NARDO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Dopo il comma 21 inserire i seguenti:*

«21-*bis.* Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali con particolare riferimento all'attività di prevenzione e, pianificazione dell'emergenza, il «Fondo regionale di protezione civile», di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrato dall'anno 2013 dal 20 per cento delle maggiori risorse conseguenti all'incremento delle aliquote di cui al comma 2. Una quota delle suddette risorse del fonda regionale è destinata al rafforzamento dei sistemi locali di protezione civile, con particolare riguardo all'organizzazione di strutture comunali di protezione civile, di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine ogni Regione, nell'ambito della Conferenza Autonomie locali, stipula specifici accordi con gli enti locali. Le risorse assegnate al Fondo di cui al presente comma sono escluse ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del precedente periodo, si provvede con le risorse di cui al comma

21-ter, al netto della finalizzazione di cui al primo periodo del presente comma.

21-ter. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «nella misura del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 23 per cento».

21-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, risultanti a seguito di quanto disposto dal comma 21-ter, a copertura degli oneri di cui al comma 21-bis, ed è altresì disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato».

---

## 7.66

DI NARDO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Dopo il comma 21, inserire i seguenti:*

«21-bis. Il Fondo di riserva il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è annualmente alimentato, nonché obbligatoriamente reintegrato almeno in pari misura qualora utilizzato per gli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dalle maggiori entrate conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al comma 2. Con le medesime risorse si provvede altresì alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributarie contributivi ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In presenza di gravi difficoltà al tessuto economico e sociale derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi è concessa, su richiesta, la Sospensione delle rate senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 21-ter, sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.

21-ter. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «nella misura del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 23 per cento».

21-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, risultanti a seguito di quanto disposto dal comma 21-ter, a copertura degli oneri di cui al comma

21-bis, ed è altresì disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato».

---

### 7.67

D'Alì

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-bis). Al fine di ottemperare anche agli esiti del consolidato orientamento giurisprudenziale di condanna al pagamento in capo ai Comuni interessati da eventi sismici e agli inevitabili esiti condannatori con ulteriori oneri processuali aggiuntivi, per quanto dovuto dallo Stato a titolo di contributo per la ricostruzione post sismica, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è autorizzato il trasferimento ai suddetti Comuni delle somme necessarie e dei contributi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 nella somma massima di 105 milioni. All'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede mediante quota parte delle destinazioni di spesa previste a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito delle risorse già assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) alla regione Siciliana.

---

### 7.68

D'Alì

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-bis). Al fine di ottemperare anche agli esiti del consolidato orientamento giurisprudenziale di condanna al pagamento in capo ai Comuni interessati da eventi sismici e agli inevitabili esiti condannatori con ulteriori oneri processuali aggiuntivi, per quanto dovuto dallo Stato a titolo di contributo per la ricostruzione post sismica, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è autorizzato il trasferimento ai suddetti Comuni delle somme necessarie e dei contributi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 nella somma massima di 105 milioni. All'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si

provvede mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal presente decreto».

---

### 7.69

GHEDINI

*Dopo il comma 21, è aggiunto il seguente comma:*

«21-bis. Le sospensioni dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012 già previste nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 giugno 2012, nonché le sospensioni, agevolazioni e provvidenze stabilite nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono estese ai soggetti con sede operativa nel territorio delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Mantova e Rovigo che abbiano subito danni tali da causare l'inagibilità degli immobili o da causare la non operatività delle infrastrutture di produzione o di stoccaggio, da documentare con le modalità previste dall'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato».

---

### 7.70

MASCITELLI, DI NARDO, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

*(Disposizioni per la reintegrazione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

«21-bis. All'articolo 1 comma 1, lettera c), al numero 10 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012 n.100, le parole da: "Anche in combinazione con la predetta riduzione" fino a: "si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al terzo, quarto e quinto periodo" sono sostituite con le seguenti: "Anche in combinazione con la predetta riduzione del tetto di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n.196, è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate, deliberate dal Consiglio dei Ministri, derivanti dall'innalzamento delle aliquote fiscali applicate ai giochi. La misura dell'aumento è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso

alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo, dell'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti della tassazione erariale sui giochi pubblici di cui ai periodi precedenti"».

---

## 7.71

GHEDINI

*Dopo il comma 21, è aggiunto il seguente comma:*

«21-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: «*b*) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici è emessa dall'autorità competente entro il 31 marzo 2013; il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 marzo 2013; verificandosi tali condizioni i contributi possono essere accertati nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012;»

---

## 7.72

SALTAMARTINI

*Al comma 22, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Con successivo provvedimento, di natura non regolamentare, il Ministero dell'Interno definisce le modalità di accesso, per le amministrazioni rappresentate presso la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs n 281 del 28/8/97, alle informazioni di cui al presente comma».

---

**7.73**

FLERES

*All'articolo 7, al comma 22, a fine comma è inserito il seguente periodo: «Con successivo provvedimento, di natura non regolamentare, il Ministero dell'Interno definisce le modalità di accesso, per le amministrazioni rappresentate presso la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs n. 281 del 28/8/97 smi, alle informazioni di cui al presente comma».*

---

**7.74**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«26-bis. Con Regolamento da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riformata la disciplina nonché individuati i documenti e le procedure, per la circolazione giuridica e amministrativa dei veicoli. Tale regolamento indica inoltre la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, data dalla quale viene inoltre soppresso il pubblico registro automobilistico (PRA) e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili.

Per il personale del PRA, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, si provvede mediante processi di mobilità guidata, anche incompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni pubbliche che presentino vacanze di organico.».

---

**7.75**

LEONI

*Dopo il comma 26, inserire il seguente:*

«26-bis. Il Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia adegua lo Statuto ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonché ai principi desumibili dallo Statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di Commissario straordinario è prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, sino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

---



**7.76**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«26-bis. A decorrere dal 31 marzo 2011, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2002.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1° marzo 2002, n. 39».

---

**7.77**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, CECCANTI, MERCATALI

*Al comma 27, dopo le parole «presente decreto» inserire le seguenti* «, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle università e degli enti di ricerca,».

---

**7.78**

AGOSTINI

*Al comma 33, al primo periodo premettere il seguente:* «A decorrere dal 15 novembre 2012 e fino al 31 dicembre 2014».

*Conseguentemente:*

*sostituire i primi due periodi del comma 34 come segue:* «Alla data del 15 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le disponibilità liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale;

*il comma 35 è sostituito dal seguente:*

«35. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinego-

ziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi.».

---

**7.79**

RUSCONI

*All'articolo 7, apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 33, premettere il seguente periodo: «A decorrere dal 15 novembre 2012 e fino al 31 dicembre 2014,»;

b) al comma 34, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Alla data del 15 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le disponibilità liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale»;

c) sostituire il comma 35 con il seguente:

«35. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di cassa delle istituzioni scolastiche ed educative di cui al comma 33 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi».

---

**7.80**

POSSA

*Al comma 37, capoverso a), dopo le parole:* «l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.» *inserire le seguenti* «Sono salvaguardate le specifiche finalità delle risorse confluite ai sensi del presente comma».

---

**7.81**

SOLIANI

*Al comma 37, la lettera b) è sostituita dal seguente periodo:*

«b) è aggiunto il seguente periodo: "È abrogato il secondo periodo dell'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.".

c) È aggiunto in fine il seguente periodo: «È istituito un Fondo per la piena realizzazione dell'autonomia organizzativa e didattica, così come

previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal regolamento attuativo emanato con DPR 8 marzo 1999, n. 275. Il Fondo, a cui è attribuita una dotazione annua di euro 72.172.477, è ripartito in due capitoli:

a) 45.000.000 euro per il miglioramento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) 27.172.477 euro per il miglioramento delle competenze riguardanti i bisogni educativi speciali. Il Miur emana, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta della presente legge, un Regolamento relativo alle modalità di erogazione del Fondo alle istituzioni scolastiche che presentano le proprie candidature per la partecipazione a specifici progetti triennali e sono individuate in base alla qualità delle proposte avanzate, alla progettualità di rete, al partenariato, alla previsione di stabilizzazione delle competenze acquisite. Il Regolamento prevede il monitoraggio, l'autovalutazione dei progetti, la valutazione finale di efficacia e la diffusione sistematica delle buone pratiche. È conseguentemente abrogata la legge 440/97.».

---

## 7.82

GIAMBRONE

*Al comma 38, sopprimere il secondo periodo.*

---

## 7.83

SALTAMARTINI

*Abrogare il comma 41.*

---

## 7.84

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Il comma 41 è riformulato nel modo seguente:*

«41. Al fine di sostenere e assicurare la continuità del servizio di mensa per il personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti, è impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni durante la refezione scolastica. Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, corrispondente a legislazione vigente a 62,7 milioni di euro, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scola-

stica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento».

---

**7.85**

GIAMBRONE

*Sopprimere il comma 42.*

---

**7.86**

POLI BORTONE

*Sopprimere il comma 42.*

---

**7.87**

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, CECCANTI, MERCATALI

*Sopprimere il comma 42.*

---

**7.88**

PARDI, MASCITELLI

*Al comma 42, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per i corsi di studio relativi alle professioni mediche e sanitarie».*

---

**7.89**

POSSA

*Al comma 42, capoverso b), sopprimere la parola: «correnti».*

---

**7.90**

POSSA

*Al comma 42, capoverso b), sostituire le parole: «È fatto obbligo agli atenei che superano tale limite» con le seguenti: «È fatto obbligo agli atenei che, in via eccezionale, dovessero superare tale limite».*

---

**7.91**

CECCANTI, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, SOLIANI, VITA

*Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:*

«42-bis. È istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'ufficio del Garante degli studenti per la didattica universitaria, al quale spetta la verifica dell'istituzione e dell'effettivo funzionamento delle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le modalità di costituzione e di funzionamento dell'ufficio sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**7.92**

RUSCONI

*Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:*

«42-bis. Limitatamente alla prima tornata delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sia per l'accesso alla prima che alla seconda fascia dei professori universitari, è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui al punto n. 3, lettera b), dell'allegato A e al punto n. 4, lettera b), dell'allegato B del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 giugno 2012, n. 76, lasciando alle commissioni giudicatrici il compito di stabilire le regole di utilizzo degli indicatori prescritti».

---

**7.93**

RUSCONI

*Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:*

«42-bis. Nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono soppresse le parole: »e comunque non oltre il 30 giugno 2012».

---

**7.0.1**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Norme sulla formazione e composizione del Governo)*

1. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione.

*Conseguentemente, il comma 376, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.*

---

**7.0.2**

PETERLINI, GALIOTO, BAIO, THALER AUSSERHOFER, OLIVA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale è annullato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente articolo, valutati in 260 milioni di euro per l'anno 2012, 390 milioni di euro per l'anno 2013, in 390 milioni di

euro l'anno 2014 e in 10.660 milioni di euro per il periodo 2015-2026, sono versati al bilancio dello Stato».

### 7.0.3

CASSON, PINOTTI, SCANU, VITA, D'AMBROSIO, AMATI, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, NEROZZI, DELLA SETA, FERRANTE

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Soppressione i tribunali militari  
e le procure militari di Verona e di Napoli)*

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° gennaio 2013:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;

b) il tribunale militare e la procura militare di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venticinque unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 30 ottobre 2012 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. I procedimenti pendenti al 1° gennaio 2013 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 30 ottobre 2012; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della

qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, viene individuato un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con testuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Sono rideterminate, entro il 30 ottobre 2012, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente comma e del comma 3, lettera a), non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti.



menti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici».

#### 7.0.4

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 7-bis.

*(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del processo in caso di irreperibilità dell'imputato)*

1. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 484-bis. – *(Rinnovazione della citazione. Sospensione del processo)*. – 1. Se l'imputato non è presente all'udienza e la notificazione della citazione a giudizio è stata omessa o è nulla, il giudice rinvia il dibattimento e dispone che la citazione sia notificata all'imputato personalmente o a mani di un familiare convivente, anche tramite la polizia giudiziaria. Salvo quanto previsto dal comma 3, allo stesso modo provvede quando l'imputato non è presente all'udienza è la notificazione della citazione è stata effettuata a norma degli articoli 159, comma 2, 161, comma 4, 165, comma 1, e 169, comma 1.

2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo, salvo che, in ragione della natura o della gravità del reato contestato o del numero dei reati contestati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero dell'esigenza di garantire la genuinità e la completezza della prova, la sospensione possa arrecare grave pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. In tal caso il giudice dispone procedersi in assenza dell'imputato con ordinanza motivata.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71, commi 4 e 6, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al comma I, secondo periodo, e al comma 2 non si applicano:

a) se l'imputato nel corso del procedimento ha nominato un difensore di fiducia;

b) in tutti i casi in cui dagli atti emerge la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti ovvero che lo stesso si è

volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo.

5. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del processo, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica della citazione. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

6. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo nei seguenti casi:

a) se le ricerche di cui al comma 5 hanno avuto esito positivo ed è stata regolarmente effettuata la notifica della citazione;

b) se l'imputato ha nominato un difensore di fiducia;

c) in ogni altro caso in cui emerga la prova che l'imputato sia a conoscenza che si procede nei suoi confronti.

7. Nei casi previsti dal comma 6, il giudice fissa la data per la nuova udienza, dandone comunicazione alle parti.

8. All'udienza di cui al comma 7 l'imputato, ancorché decaduto, può formulare richiesta ai sensi degli articoli 444 e 438.

9. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice dispone la separazione del processo a carico dell'imputato nei cui confronti è disposta la sospensione ai sensi del comma 2.

*Art. 484-ter. – (Assenza o allontanamento volontario dell'imputato).*

– 1. Quando, all'esito delle verifiche di cui all'articolo 484-bis, comma 1, il giudice ritiene che non ricorrono i presupposti per ordinare la sospensione del processo, ordina procedersi in assenza dell'imputato. Se l'imputato compare prima della pronuncia della sentenza, il giudice revoca l'ordinanza.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'imputato è rappresentato dal difensore. È, altresì, rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza

3. L'imputato che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive, è considerato presente non comparso.

4. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento.

5. Se la prova indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 1, ma prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

6. L'ordinanza di cui al comma 1 è nulla, altresì, se il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'articolo 484-bis, comma 2. In tal caso

il giudice revoca l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 484-*bis*; restano validi gli atti compiuti in precedenza, ma l'imputato, se la sospensione è revocata, può chiedere l'ammissione di prove ai sensi dell'articolo 493 o la rinnovazione di quelle che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

Art. 484-*quater*. – (*Assenza dell'imputato in casi particolari*). – 1. Quando il giudice ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, ai sensi dell'articolo 484-*bis*, comma 2, secondo periodo, se l'imputato compare prima della chiusura del dibattimento, il giudice revoca la relativa ordinanza. In tal caso, quando si procede a carico di più imputati, può disporre la separazione dei processi ai sensi dell'articolo 18.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'imputato è rimesso in termini per formulare le richieste di cui all'articolo 493; il giudice ammette le prove ai sensi degli articoli 190 e 495. Non si applica l'articolo 190-*bis*, ma le prove assunte in precedenza sono utilizzabili ai fini della decisione anche nei confronti dell'imputato comparso tardivamente.

3. Si applica l'articolo 484-*bis*, comma 8».

2. L'articolo 490 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 490. – (*Accompagnamento coattivo dell'imputato assente*). – 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame».

3. All'articolo 511 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-*bis*. È sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238 e delle prove assunte in assenza dell'imputato.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio, può indicare analiticamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando sorga serio disaccordo tra le parti sul contenuto dell'atto".

4. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "contumace o" sono soppresse.

5. All'articolo 520 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole: "contumace o" sono soppresse.

6. Agli articoli 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d) del codice di procedura penale la parola: "contumace" è sostituita dalla seguente: "assente".

7. All'articolo 603 del codice di procedura penale, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, assente in primo grado, ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, sempre che in tale caso il fatto non sia dovuto a sua colpa".

8. Il comma 2-*bis* dell'articolo 484, l'articolo 489 e l'articolo 511-*bis* del codice di procedura penale sono abrogati».

---

### 7.0.5

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 1.33, dopo il comma 23, è inserito il seguente:

"23-*bis*. Le risorse del fondo di cui al comma 23 del presente articolo sono ripartite come segue:

*a)* il 65 per cento delle somme è devoluto al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

*b)* il 35 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

*c)* il 5 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze;

2. I commi 7, 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono abrogati».

---

**7.0.6**

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art.7-bis.**

1. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 23, è inserito il seguente:

"23-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 23 del presente articolo sono ripartite come segue:

a) il 49 per cento delle somme è devoluto al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

b) il 49 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;

c) il 2 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono abrogati».

**7.0.7**

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Istituzione dell'Ufficio per il processo)*

1. Al fine di assicurare il contenimento della spesa e misure di razionalizzazione in materia di giustizia per assicurare il rispetto dei tempi di ragionevole durata del processo, il Ministro della Giustizia tenuto a presentare alle Camere, entro il 31 ottobre 2012, un piano straordinario di riorganizzazione degli uffici giudiziari con l'obiettivo della istituzione

dell'ufficio per il processo, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria, nel rispetto dei seguenti principi:

a) attribuzione all'ufficio del processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati, con attività di studio e approfondimento, nelle attività preparatorie dell'udienza, di udienza e successiva all'udienza;

b) attribuzione all'ufficio del processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso la informatizzazione degli uffici giudiziari e nella attuazione del processo telematico.

c) partecipazione all'ufficio del processo del personale amministrativo giudiziario, di giudici onorari, ricercatori universitari, giovani avvocati.

2. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari della magistratura ordinaria possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai laureati in materie giuridiche, selezionati in base ai titoli, tra cui il tempo impiegato a conseguire la laurea magistrale, la votazione riportata e l'argomento della tesi, su richiesta dell'interessato, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

3. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio e approfondimento, nel rispetto dei doveri di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività. Ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957 n. 3.

Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 6. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non co-

stituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 6 di terzi finanziatori.

---

### 8.1

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) siano immediatamente attuate le disposizioni vigenti in materia di fatturazione elettronica, tracciabilità dei documenti e formazione informatica;».

*Conseguentemente, alla lettera g) sostituire la parola «progressivamente» con la seguente: «celermente».*

---

### 8.2

SPADONI URBANI

*Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, per un importo pari ad almeno al 50 per cento».*

---

### 8.3

SPADONI URBANI

*Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo: «. Tale razionalizzazione deve conseguire una riduzione delle spese per un importo pari ad almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011».*

---

### 8.4

SPADONI URBANI

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole «30 per cento», con le seguenti «50 per cento».*

---

**8.5**

SPADONI URBANI

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole «almeno il 20 per cento dei costi» sono sostituite dalle parole: «almeno il 30 per cento dei costi».*

---

**8.6**

ROILO, PASSONI, NEROZZI, ADRAGNA, GHEDINI

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.».*

---

**8.7**

MUSI

*Al comma 2 la lettera c) del DL 6 luglio 2012, n. 95 è sostituita dalla seguente:*

*«c) Dovrà prevedere entro il 31 dicembre 2013 alla dismissione del patrimonio mobiliare, di quello immobiliare non strumentale e delle partecipazioni societarie non funzionanti all'espletamento delle attività istituzionali attraverso procedure che consentano di conseguire entrate straordinarie con la massima redditività e valorizzazione del patrimonio o delle partecipazioni societarie. Con particolare riferimento al patrimonio immobiliare non strumentale, alla luce degli effetti prodotti sulla sua consistenza dall'art. 43-bis della legge n. 14/2009, finora di competenza degli enti soppressi, al fine di realizzare ogni possibile risparmio, l'Istituto dovrà attenersi a quanto impartito dai ministeri vigilanti con la direttiva n. 78/2010 in tema di modalità di dismissione dello stesso nell'eventualità di conferimento dello stesso a SGR immobiliari nella selezione dei gestori».*

---



**8.8**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nei due successivi. La disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012».

---

**8.9**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono adottate le modalità per consentire ai contribuenti di presentare direttamente e gratuitamente il modello 730, senza avvalersi dei Centri di assistenza fiscale».

---

**8.10**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di ridurre gli oneri burocratici e di contenimento dei costi a carico dei contribuenti, le Agenzie fiscali e gli enti di previdenza dovranno adottare, entro il 31 dicembre 2012, soluzioni finalizzate a ridurre la modulistica in essere, nonché ad adottare forme flessibili di stampa dei modelli per i soli contenuti dichiarativi.».

---

**8.11**

SCARPA BONAZZA BUORA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di ridurre gli oneri burocratici e di contenimento dei costi a carico dei contribuenti, le Agenzie fiscali e gli enti di previdenza dovranno adottare, entro il 31 dicembre 2012, soluzioni atte a ridurre la

modulistica in essere nonché adottare forme flessibili di stampa dei modelli per i soli contenuti dichiarativi.».

---

### 8.12

SCARPA BONAZZA BUORA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nei due successivi. La disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012».

---

### 8.13

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli enti previdenziali possono stipulare convenzioni con le associazioni sindacali e professionali per la riscossione dei contributi associativi, in forma diretta e con ritenuta sulle prestazioni, esclusivamente se tali associazioni presentano, annualmente e a corredo della domanda, il proprio bilancio certificato sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico».

---

### 8.14

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le convenzioni stipulate tra gli enti previdenziali e le associazioni sindacali e professionali per la riscossione dei contributi associativi, in forma diretta e con ritenuta sulle prestazioni, sono di carattere oneroso e devono prevedere, a pena di nullità, criteri di validità temporanea delle deleghe sottoscritte».

---

**8.15**

TANCREDI

*Al comma 3, le parole:* «ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)», *sono soppresse e dopo le parole:* «nell'anno 2010.», *aggiungere le seguenti:* «La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) provvede ad assicurare risparmi non inferiori all'1,5 per cento nell'anno 2012 e al 3 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta nell'anno 2010, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 anche mediante applicazione degli interventi previsti dal presente decreto-legge. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al secondo periodo, viene prioritariamente ridotto il trasferimento a carico del bilancio dello Stato e, per la parte eccedente a quest'ultimo, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) provvede alla corrispondente rideterminazione del contributo di vigilanza a carico dei soggetti vigilati».

*Conseguentemente, all'articolo 3, commi 1 e 4, sopprimere le parole:* «ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)»;

*conseguentemente, all'articolo 5, commi 2, 7, 8 e 9, sopprimere le parole* «ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)».

---

**8.16**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «e degli enti di ricerca», *sopprimere le seguenti:* «di cui all'allegato n. 3».

---

**8.17**

GIAMBRONE, CARLINO, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «le degli enti di ricerca», *sopprimere le parole:*«di cui all'allegato n. 3», *nonché, sopprimere il comma 4. Indi, sopprimere l'allegato 3.*

*Conseguentemente all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 13 dicembre 2010,

n. 220, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 33,1 milioni di euro nel 2012, e 88,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

### 8.18

SPADONI URBANI

*Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### 8.19

GERMONTANI, DE ANGELIS, DIGILIO, GALIOTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. (Adeguamento delle sanzioni comminate dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali).*

All'articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000».

All'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000».

All'articolo 4, comma 4-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «da un minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo euro 5.000 a un massimo di euro 50.000». All'articolo 4, comma 4-sexies, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole «da lire 400.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti «da euro 400 a euro 1.000».

All'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000».

All'articolo 9, comma 1, secondo periodo, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «da lire 5.000.000 a lire 50.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000».

---

**8.20**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, AGOSTINI, RUSCONI, CARLONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, LUMIA, MARCUCCI, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, PROCACCI, SOLIANI, VITA

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, sopprimere l'Allegato 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato. 1, per un ammontare pari a euro 33.147.093 per l'anno 2012, 88.392.247 per l'anno 2013 ed 88.392.250 a decorrere dall'anno 2014».

---

**8.21**

MERCATALI, AGOSTINI, RUSCONI, CARLONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, LUMIA, MARCUCCI, PEGORER, PROCACCI, SOLIANI, VITA

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, sopprimere l'Allegato 3.*

*Conseguentemente, ai relativi oneri pari a euro 33.147.093 per l'anno 2012, a euro 88.392.247 per l'anno 2013 ed a euro 88.392.250 a decorrere dall'anno 2014, si provvede:*

*a) quanto all'anno 2012, mediante:*

1) utilizzo delle risorse, per un ammontare pari a euro 23.147.093, del fondo di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativo alla realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale derivanti anche da accordi internazionali, e in particolare allo sviluppo del velivolo *Joint Strike Fighter*;

2) riduzione dell'autorizzazione di spesa, per un ammontare pari a euro 10.000.000, di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa alla presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, e in particolare allo sviluppo degli *Eurofighter Typhoon*;

*b) quanto all'anno 2013 ed a decorrere dall'anno 2014 mediante una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2.*

---

**8.22**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Agli enti di ricerca non si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato.».

---

**8.23**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*All'Allegato 3 – Riduzione trasferimenti enti di ricerca – sopprimere la ripartizione delle riduzioni di trasferimento per i singoli enti di ricerca.*

---

**8.24**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per i Ministeri indicati nell'allegato n. 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti vigilati da ciascun Ministero si applica quanto previsto dal precedente comma 3.».

---

**8.25**

AGOSTINI, RUSCONI, CARLONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, LUMIA, MARCUCCI, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, PROCACCI, SOLIANI, VITA

*Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, al fine di realizzare risparmi di spesa pari a 51.225.541 a decorrere dall'anno 2013.

*Conseguentemente, all'Allegato 3, sopprimere la voce «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare pari a euro 19.209.578 per l'anno 2012.».

## 8.26

SCARPA BONAZZA BUORA

*All'allegato 3, la voce «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è così sostituita:*

	2012	2013	2014
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	2.995.617	7.721.646	7.721.646
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura	1.552.445	3.566.521	3.566.521
Istituto nazionale della nutrizione	708.768	1.890.046	1.890.046
Istituto nazionale di economia agraria	724.404	2.65.076	2.265.076

## 8.27

RUSCONI, AGOSTINI, CARLONI, CERUTI, CECCANTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, LUMIA, MARCUCCI, Ignazio MARINO, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, PROCACCI, SOLIANI, VITA

*All'Allegato 3, sopprimere la voce «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»,*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 24, comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare pari a euro 19.209.578 per l'anno 2012.

1-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, per un ammontare pari a euro 51.225.541 a decorrere dall'anno 2013.».

### 8.28

AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*Al comma 4, allegato n. 3, è soppressa la seguente voce:*

Amministrazione/Ente	2012	2013	2014
Ministero dell'economia e delle finanze	1.125.210	3.000.561	3.000.561
Istituto nazionale di statistica ( <i>include ISAE</i> )	1.125.210	3.000.561	3.000.561

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1.125.210 milioni di euro per l'anno 2012, a 3.000.561 milioni di euro per l'anno 2013 e a 3.000.561 milioni di euro per l'anno 2014».

### 8.29

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Al comma 4, all'allegato 3 «Riduzione trasferimenti enti di ricerca», del ddI n. 3396, cancellare la voce Ministero dello sviluppo economico – Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente»*

### 8.30

Vittoria FRANCO, RUSCONI, AGOSTINI, CARLONI, CERUTI, CECCANTI, Mariapia GARAVAGLIA, LEGNINI, LUMIA, MARCUCCI, Ignazio MARINO, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, PROCACCI, SOLIANI, VITA

*Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della*



ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, al fine di realizzare risparmi di spesa pari a 9 milioni euro per l'anno 2012 ed a 26 milioni di per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

*Conseguentemente, all'Allegato 3, sopprimere la voce «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 24, comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare pari a 10.209.578 milioni di euro per l'anno 2012.

1-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, per un ammontare pari a 25.225.541 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.».

---

### 8.31

LATRONICO

*Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1 o gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.».

---

**8.32**

RUSCONI, VITA

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.».

*Conseguentemente, sono ridotti proporzionalmente di pari importo le riduzioni di cui all'Allegato 3.*

---

**9.1**

COSENTINO

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «le regioni».*

---

**9.2**

BIANCO, PASTORE, VIZZINI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCHETTO, CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, Mauro Maria MARINO, SANNA, SARO, VITALI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «le regioni» fino alla fine del comma con le seguenti parole: «lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono contestualmente ai trasferimenti ed ai conferimenti previsti dalla presente legge e, nel contesto di una organica razionalizzazione della allocazione delle funzioni, alla soppressione ed all'accorpamento degli enti, agenzie, società e organismi, comunque denominati, non necessari all'adempimento delle funzioni ad essi riservate in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione, riducendo in tal caso gli oneri finanziari in misura non inferiore al venti per cento».*

*Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire le parole: «Al fine di dare attuazione al comma 2» con le parole: «Ai fini di dare attuazione al presente articolo».*

2) *dopo le parole: «si provvede» inserire le parole: «entro sei mesi»;*

3) *sostituire le parole: «per l'attuazione del presente articolo» con le parole: «per l'attuazione del comma 1»;*

*Il comma 6 è soppresso.*

---

### 9.3

CICOLANI, FAZZONE

*All'articolo 9 vengono aggiunte le seguenti integrazioni:*

1. *al comma 1 le parole:* «riducendone In tal caso gli oneri finanziari, sono sostituite dalle seguenti: »riducendo complessivamente gli oneri a carico del proprio bilancio».

2. *dopo il comma 1 viene inserito il seguente comma 1-bis:*

«1-bis. Le Regioni concorrono all'obiettivo di finanza pubblica di cui al comma 1, nell'ambito della loro autonomia legislativa, anche con riferimento alle società di cui all'articolo 4 comma 1 a cui si applicano le previsioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 4.»

3. *Al comma 4, dopo le parole:* «dal comma 1», *sono aggiunte le seguenti:* «e 1-bis», *ed alle parole:* «sono soppressi», *sono aggiunte le seguenti:* «ed alle Regioni si applica integralmente l'articolo 4».

4. *Il comma 5 è abrogato.*

5. *Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle agenzie istituite ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli enti istituiti per l'organizzazione dello svolgimento di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito dalla legge 148/2011, e agli enti istituiti per la gestione dei parchi in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)».

---

### 9.4

COSENTINO

*Al comma 1 le parole:* «riducendone in tal caso gli oneri finanziari», *sono sostituite dalle seguenti:* Il riducendo complessivamente gli oneri a carico del proprio bilancio».

---

**9.5**

GRAMAZIO, CURSI, TOFANI

*Al comma 1 sostituire le parole: «riducendone in tal caso gli oneri finanziari», con le seguenti:*

---

**9.6**

Mauro Maria MARINO, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO

*Al comma 1, dopo le parole: «in misura non inferiore al 20 per cento» aggiungere le seguenti: «così come riferiti all'anno finanziario 2011».*

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. Le dotazioni del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni sono ridotte, per gli anni 2013, 2014 e 2015, di un importo pari a 70 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. Le dotazioni del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono ridotte, per l'anno 2012, di un importo pari a 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**9.7**

GIOVANARDI

*Al comma 1, dopo le parole: «articolo 118 della Costituzione» aggiungere le seguenti: «È fatta eccezione per gli organismi comunque denominati di qualsiasi natura giuridica che abbiano tra le proprie finalità la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e l'attuazione dei principi di parità».*

---

**9.8**

CARDIELLO, FASANO, PARAVIA

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo del comma 1 con il seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano comunque agli enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che svolgono servizi culturali».*

---

**9.9**

PARDI, CARLINO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È fatta eccezione per gli organismi comunque denominati di qualsiasi natura giuridica che abbiano tra le proprie finalità la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e l'attuazione dei principi di parità».*

---

**9.10**

SERRA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano comunque agli enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che svolgono servizi culturali».*

*Conseguentemente, al comma 6, premettere le seguenti parole: «Eccezion fatta per i servizi culturali».*

---

**9.11**

SALTAMARTINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma non si applicano comunque agli enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che svolgono servizi culturali».*

---

**9.12**

BALDASSARRI

*Al comma 1, sono infine, aggiunte le seguenti parole:* «Le disposizioni del presente comma non si applicano comunque agli enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che svolgono servizi culturali».

---

**9.13**

ARMATO, CARLONI, ANDRIA

*Al comma 1, sono infine aggiunte le seguenti parole:* «Le disposizioni del presente comma non si applicano comunque agli enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che svolgono servizi culturali».

---

**9.14**

VITA, AGOSTINI

*Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:* «Le disposizioni del presente comma non si applicano comunque agli enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che svolgono servizi culturali».

---

**9.15**

GHEDINI, CARLONI, Anna Maria SERAFINI, Paolo FRANCO, BASTICO, ADAMO, BLAZINA, INCOSTANTE, DONAGGIO, MERCATALI, LEGNINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «È fatta eccezione per gli organismi comunque denominati di qualsiasi natura giuridica che abbiano tra le proprie finalità la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e l'attuazione dei principi di parità».

---

**9.16**

COSENTINO

*Dopo il comma 1 viene inserito il seguente:*

«1-bis. Le Regioni concorrono all'obiettivo di finanza pubblica di cui al comma 1, nell'ambito della loro autonomia legislativa, anche con riferimento alle società di cui all'articolo 4 comma 1 a cui si applicano le previsioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 4».

---

**9.17**

BERTUZZI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle aziende speciali ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali».

---

**9.18**

BERTUZZI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle aziende speciali ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali».

---

**9.19**

GRAMAZIO, TOFANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le Regioni concorrono all'obiettivo di finanza pubblica di cui al comma 1, nell'ambito della loro autonomia legislativa, anche con riferimento alle società di cui all'articolo 4 comma 1 a cui si applicano le previsioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 4.».

*Conseguentemente al comma 4, dopo le parole: «dal comma 1», aggiungere le seguenti: «e 1-bis».*

---

**9.20**

Mauro Maria MARINO, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO

*Al comma 2, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi» e al comma 4, sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».*

---

**9.21**

COSENTINO

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «le regioni».*

---

**9.22**

COSENTINO

*Al comma 4, dopo le parole: «dal comma 1», sono aggiunte le seguenti: «e 1-bis», ed alle parole: «sono soppressi», sono aggiunte le seguenti: «ed alle Regioni si applica integralmente l'articolo 4».*

---

**9.23**

GRAMAZIO, TANCREDI, CURSI, TOFANI

*Al comma 4, dopo le parole: «sono soppressi», aggiungere le seguenti: «ed alle Regioni si applica l'articolo 4».*

---

**9.24**

ZANETTA

*Sopprimere il comma 5.*

---

**9.25**

GHIGO

*Sopprimere il comma 5.*

---



**9.26**

COSENTINO

*Sopprimere il comma 5.*

---

**9.27**

COSENTINO

*Sopprimere il comma 5.*

---

**9.28**

GRAMAZIO, CURSI, TOFANI, TANCREDI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**9.29**Mauro Maria MARINO, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI,  
PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO*Sopprimere il comma 6.*

---

**9.30**

ARMATO, CARLONI, ANDRIA

*Il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. A partire dal 1° gennaio 2015 è fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione».

---

**9.31**

VITA, AGOSTINI

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. A partire dal 1° gennaio 2015 è fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione».

---

**9.32**

CARDIELLO, FASANO, PARAVIA

*Sostituire il comma 6, dell'articolo 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con il seguente:*

«6. A partire dal 1° gennaio 2015 è fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione».

---

**9.33**

CARDIELLO, FASANO, PARAVIA

*Sostituire il comma 6, dell'articolo 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con il seguente:*

«6. Eccezion fatta per i servizi culturali, è fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione».

---

**9.34**

ARMATO, CARLONI, ANDRIA

*Al comma 6, prima delle parole: «È fatto divieto agli enti locali di istituire enti,» sono inserite le seguenti: «Eccezion fatta per i servizi culturali,».*

---

**9.35**

VITA, AGOSTINI

*Al comma 6, premettere le seguenti parole: «Eccezion fatta per i servizi culturali.».*

---

**9.36**

SALTAMARTINI

*Al comma 6, prima delle parole: «È fatto divieto agli enti locali di istituire enti,» inserire le seguenti: «Eccezion fatta per i servizi culturali.».*

---

**9.37**

BALDASSARRI

*Al comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 prima delle parole: «È fatto divieto agli enti locali di istituire enti,» sono inserite le seguenti: «Eccezion fatta per i servizi culturali.».*

---

**9.38**

COSENTINO

*Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

*«7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle agenzie istituite ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli enti istituiti per l'organizzazione dello svolgimento di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito dalla legge 148/2011, e agli enti istituiti per la gestione dei parchi in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).».*

---

**9.39**

CICOLANI

*Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle agenzie istituite ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli enti istituiti per l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito dalla legge 148/2011, e agli enti istituiti per la gestione dei parchi in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché agli enti istituiti dalle regioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni da esse conferite agli enti locali Per la gestione del demanio lacuale».

---

**9.40**

GHIGO

*Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle agenzie istituite ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli enti istituiti per l'organizzazione e dello svolgimento di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito dalla legge 148/2011, e agli enti istituiti per la gestione dei parchi in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)».

---

**9.41**

GRAMAZIO, TANCREDI, CURSI, TOFANI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle agenzie istituite ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli am-

bientali e istituzione della agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli enti istituiti per l'organizzazione dello svolgimento di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito dalla legge 148/2011, e agli enti istituiti per la gestione dei parchi in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)».

---

#### 9.42

ZANETTA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle agenzie istituite ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli enti istituiti per l'organizzazione dello svolgimento di servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito dalla legge 148/2011, e agli enti istituiti per la gestione dei parchi in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché agli enti istituiti dalle regioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni da esse conferite agli enti locali per la gestione del demanio lacuale».

---

#### 9.43

ZANETTA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Sono esclusi dalla soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, i consorzi che al 1° gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico, e successive modificazioni».

---

**9.44**

BONFRISCO

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "per la Corte dei conti", sono inserite le seguenti: ", per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro" e dopo le parole: "Presidente della Corte dei conti", sono inserite le seguenti: "Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro".

7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo le parole: "le funzioni previste", sono inserite le seguenti: "dalla legge e", e le parole: "o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza" sono soppresse».

---

**9.45**

SALTAMARTINI

*Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:*

«8. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "per la Corte dei conti", sono inserite le seguenti: ", per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro" e dopo le parole: "Presidente della Corte dei conti", sono inserite le seguenti: "Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro".

9. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dopo le parole: "le funzioni previste", sono inserite le seguenti: "dalla legge e", e le parole "o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza", sono soppresse».

---

**9.46**

PASTORE, IZZO, SARO

*Dopo il comma 7 aggiungere:*

«7-bis. Le funzioni fondamentali e le funzioni amministrative conferite ai comuni, alle province e alle città metropolitane non possono comunque essere:

- a) attribuite ad enti, società o agenzie statali, regionali e di enti locali;
- b) esercitate da enti, società o agenzie statali, regionali e di enti locali.

7-ter. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali e di quelle amministrative nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni».

---

#### 9.47

Mauro Maria MARINO, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO

*Dopo il comma 7, aggiungere in fine il seguente comma:*

«7-bis. Organismi ed associazioni di volontariato giuridicamente costituiti possono sottoscrivere specifiche convenzioni con regioni, Province e Comuni per garantire la prosecuzione delle attività soppresse o ridotte ai sensi del comma 1 del presente articolo o per sostenere le rimanenti. In ogni caso è fatto tassativo divieto l'uso dei rapporti convenzionali per la sostituzione di personale a qualsiasi titolo contrattualizzato alla data del presente decreto. Le convenzioni possono prevedere forme di rimborso per le sole spese organizzative sostenute».

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013».

---

#### 9.0.1

BARBOLINI

*Al comma 4, del decreto-legge 13 agosto 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «entrata in vi-*

gore del presente decreto», *sono sostituite dalle seguenti*: «emanazione del decreto di cui al comma 33-ter del presente articolo».

---

### 9.0.2

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Carta di circolazione e archivio unici dei veicoli)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE, e i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrano in un unico archivio di Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico di Stato di cui al periodo precedente con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso, nonché l'assetto del personale centrale e periferico delle strutture pubbliche interessate o, comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione».

---

### 9.0.3

CICOLANI

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

1. È soppressa entro il 31 Dicembre 2012, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 Dicembre 2012 le funzioni valutate essenziali per il buon andamento del-



l'amministrazione pubblica e l'eventuale personale adibito sono trasferiti all'amministrazione centrale o a enti e autorità esistenti».

---

### 10.1

VIESPOLI, FLERES

*Stralciare gli articoli 10, 17, 18, 19 e 20.*

---

### 10.2

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Sostituirlo con il seguente:*

1. «Entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le Prefetture e le funzioni ad esse conferite dalla normativa vigente sono trasferite ai questori, ai sindaci, ai presidenti di provincia e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Sono trasferite al questore le seguenti competenze del prefetto:

a) la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone capaci di abusarne, prevista dall'articolo 39 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) la potestà di provvedere in casi di urgenza all'ordine di esecuzione delle ordinanze anche all'esterno della rispettiva circoscrizione, prevista dall'articolo 7 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

c) i provvedimenti per incarichi a funzionari di pubblica sicurezza, previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) l'esercizio delle attribuzioni di pubblica sicurezza della provincia, gli atti di convocazione, l'autorizzazione alle passeggiate militari, il potere di disporre la consegna per ragioni di ordine pubblico di armi, munizioni e materie esplodenti, il potere di annullamento dei provvedimenti del sindaco contrari alla sanità o alla sicurezza pubblica, previsti dagli articoli 1, 15, 29, 40 e 65 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

e) la possibilità di requisizione In uso In casi di urgente necessità di immobili demaniali o appartenenti ad enti pubblici o a privati per assicurare l'accasermamento temporaneo dei reparti di Polizia, nonché la requisizione in uso o in proprietà in casi di urgente necessità di cose immobili occorrenti ad assicurare l'accasermamento e la determinazione delle

indennità per le requisizioni, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15;

f) la facoltà di vietare la detenzione di armi, prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1982;

g) il potere sanzionatorio di sospensione o revoca della patente di guida, di cui all'articolo 30 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) l'attuazione da parte delle Forze dell'ordine dei servizi straordinari di vigilanza, la richiesta di intervento delle Forze armate, l'adozione di provvedimenti per assicurare la disponibilità di mezzi di soccorso, gli adempimenti per l'addestramento e l'impiego di volontari per la protezione civile, il recepimento della domanda, dell'Istruzione e l'addestramento di volontari per la protezione civile, l'autorizzazione all'impiego di volontari, l'attivazione delle predisposizioni di misure di protezione civile, previsti dagli articoli 14, 23, 25 e 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

i) la possibilità di nomina ad Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni;

l) la competenza concernente la richiesta al Ministero dell'interno di rinforzi di personale o di un loro invio, prevista dall'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

m) il rilascio della certificazione della condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo, di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;

n) il rilascio di passaporto per le salme da estradare dal territorio nazionale a Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'autorizzazione all'ingresso in Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, l'autorizzazione all'extradizione dall'Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

o) l'avvio del procedimento per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali nei casi in cui emergano elementi su collegamenti di amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento, il potere di sospensione degli organi dalla carica ricoperta per motivi di grave e urgente necessità in attesa del decreto di scioglimento, la possibilità di assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico nei comuni e province in cui sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi a seguito dello scioglimento del consiglio e il potere di richiesta di interventi di controllo e sostitutivi, previsti dagli articoli 143 e 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

p) la concessione degli alloggi di servizio in temporanea concessione, la revoca della concessione e il recupero coattivo in caso di man-

cato rilascio dell'alloggio in temporanea concessione, previsti dagli articoli 4, 10 e 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1992, n. 574;

q) il potere di nomina del collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

r) l'istruttoria per l'acquisto o la concessione della cittadinanza, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362;

s) l'invio di funzionari di Polizia nei comuni In cui mancano 1 commissari di pubblica sicurezza per eccezionali esigenze di servizio, di cui all'articolo 15 della legge 10 aprile 1981, n. 121;

t) le funzioni In materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali, previste dall'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

u) i poteri in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, previsti dall'articolo 135 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

v) i poteri in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, di chiusura degli esercizi pubblici, di espulsione degli stranieri, di segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze, previsti dagli articoli 75, 79, 86 e 121 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

z) i poteri in materia di divieto di soggiorno, di espulsione amministrativa, di assunzione di lavoratori stranieri, previsti dagli articoli 6, 13 e 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

aa) i poteri in materia di espulsione amministrativa dello straniero, di modalità del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione, di funzionamento degli stessi centri, di attività di prima assistenza e soccorso, di funzionamento dello sportello unico per l'Immigrazione e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, previsti dagli articoli 12, 21, 22, 23, 30 e 57 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

bb) i poteri in materia di regolamentazione della circolazione, di competizioni sportive su strada, di distanze di sicurezza dalle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli, di autorizzazioni e concessioni sulle strade, di demolizione o consolidamento di fabbricati o di muri fronteggianti le strade, di condotta delle acque, di piani del traffico, di uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo delle omologazioni, destinazione ed uso dei veicoli, di richiesta di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, di revoca, re-

visione, sospensione, ritiro della patente, di ricorso avverso i verbali di contestazione di violazioni del codice della strada, di annotazioni sulla patente delle sentenze e dei decreti definitivi di condanna, previsti dagli articoli 6, 7, 9, 19, 23, 26, 30, 32, 36, 45, 82, 119, 20, 128, 129, 186, 187, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223 e 224 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. Sono trasferite al sindaco le seguenti competenze del prefetto:

a) l'autorizzazione al trasferimento, al cambiamento di specie, ad ampliamenti o trasformazioni di locali di un esercizio pubblico addetto alla vendita di alcolici, nonché l'autorizzazione per l'anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici, previste dagli articoli 167 e 172 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.635;

b) la preventiva autorizzazione delle pubbliche manifestazioni non a carattere nazionale di scienza, intellettualità, beneficenza, sport, commemorazioni ed onoranze, nonché il riconoscimento del carattere di tradizione per le manifestazioni non necessitanti autorizzazione, previsti dagli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486;

c) l'approvazione del progetto per la costruzione o rinnovazione di un teatro o locale di pubblico spettacolo, prevista dall'articolo 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) la determinazione dei criteri per l'impiego della polizia municipale nel procedimento di rilascio di immobili adibiti ad uso personale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, e successive modificazioni;

e) la determinazione delle forze di pubblica sicurezza a disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale, prevista dall'articolo 20 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

f) il conferimento e la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;

g) l'istruttoria per la concessione del merito civile, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;

h) l'istruttoria per la concessione di ricompense al valor civile, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616;

i) il ricorso avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, previsto dall'articolo 36 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

l) l'istruttoria per il ripristino del cognome nella forma originaria, di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114;

*m)* la verifica metrica degli strumenti per pesare, prevista dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

4. Sono trasferite al presidente della provincia le seguenti competenze del prefetto:

*a)* l'emanazione di provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, prevista dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

*b)* l'emanazione di decreti motivati di requisizione nei casi in cui per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba, senza indugio, disporre della proprietà privata, di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, come modificato dall'articolo 2 della presente legge;

*c)* l'approvazione delle guardie particolari di comuni, enti e privati, prevista dall'articolo 44 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

*d)* il rilascio dell'autorizzazione all'associazione di enti per la nomina delle guardie particolari, previsto dall'articolo 133 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

*e)* le competenze in materia di radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 29, 44, 48, 53, 100, 115, 115-*bis*, 118, 119, 120, 122, 123 e 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

*f)* l'emanazione dei provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi e altri mezzi di soccorso e manodopera nei casi di pubbliche calamità, prevista dall'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

*g)* la partecipazione al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

*h)* la partecipazione e le competenze nella commissione consultiva relativamente alla graduazione degli sfratti. In tema di misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

*i)* la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

*l)* la vigilanza sull'attività del comitato provinciale della pubblica amministrazione, sentiti i sindaci Interessati, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

*m)* la partecipazione e le funzioni del comitato provinciale di censimento, previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254;

n) la fissazione della data delle elezioni dei consigli provinciali, di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni;

o) i compiti sostitutivi in caso di ritardo da parte dei comuni nel compimento delle operazioni in materia di propaganda elettorale, di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni;

p) la fissazione della data della elezione per ciascun comune e il provvedimento di rinvio per sopravvenute cause di forza maggiore e contestuale fissazione della nuova data, previsti dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

q) l'autorizzazione alla riunione di più sezioni elettorali in un unico fabbricato, prevista dall'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

r) l'emanazione del provvedimento di sospensione dei comizi elettorali in caso di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali che rendano necessaria la compilazione delle liste elettorali, prevista dall'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

s) la convocazione dei comizi elettorali e gli altri adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni;

t) la predisposizione del piano di emergenza per gli incidenti derivanti da attività industriali, di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;

u) le sanzioni amministrative per la mancata o tardiva comunicazione di disponibilità ad uso abitativo di immobili di proprietà di enti pubblici, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni;

v) l'istruttoria e l'omologazione della domanda per la costituzione di consorzi per la costruzione o conservazione di ripari o argini, l'approvazione dei bilanci dei consorzi se lo Stato o la provincia concorrono alle spese, la compilazione dell'elenco generale dei soggetti che devono fare parte del consorzio e l'omologazione dello schema di statuto del consorzio stesso, l'omologazione dei progetti per la modificazione di argini e per la costruzione e modificazione di opere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, la decisione sulle questioni tecniche relative all'esecuzione di tali opere e la prescrizione delle condizioni per la conservazione di argini pubblici concessi a privati, opere eseguibili solamente con permesso speciale, previste dagli articoli 21, 291 38, 57, 58, 59 e 97 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni;

z) il rilascio della licenza di attingimento dell'acqua, previsto dal regolamento di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, e successive modificazioni;

*aa)* la decisione definitiva sul ricorso contro il diniego di autorizzazione all'apertura degli alberghi, la decisione definitiva sul ricorso contro l'ordinanza che prescrive la chiusura o i lavori di risanamento di alberghi, la vigilanza, d'intesa con l'ente provinciale per il turismo, sull'osservanza del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi e la promozione delle ispezioni opportune, previste dagli articoli 2,3 e 17 del regolamento di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;

*bb)* la vigilanza, d'intesa con gli enti provinciali per il turismo, sull'osservanza della legge recante disciplina degli affittacamere, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni;

*cc)* l'autorizzazione all'apertura e alla chiusura dei complessi ricettivi, la vigilanza sui complessi ricettivi, il ritiro o la revoca temporanea dell'autorizzazione, di cui agli articoli 2, 7 e 10 della legge 21 marzo 1958, n. 326;

*dd)* la dipendenza del servizio di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

*ee)* le competenze generali in materia di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

*ff)* il rilascio di porto d'armi per le rivoltelle, pistole o bastoni armati, il rilascio della licenza per l'arma lunga da fuoco per solo uso di caccia al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età dietro presentazione di consenso scritto di chi esercita la patria potestà, la revoca delle licenze di porto d'armi per situazioni di condizioni anormali di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di polveri piriche od esplosivi, previsti dagli articoli 44, 45 e 47 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

*gg)* il rilascio della licenza di porto d'armi previsto dall'articolo 61 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

*hh)* il rilascio della licenza per l'importazione definitiva di armi da sparo, il rilascio del nulla osta per la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, il rilascio della licenza per i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale, di cui agli articoli 12, 17 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;

*ii)* il rilascio della licenza per la prestazione di opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari e immobiliari, la determinazione della misura della cauzione per il rilascio della licenza di vigilanza o custodia, e l'approvazione della nomina delle guardie particolari, previsti dagli articoli 134,137 e 138 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

*ll)* le competenze generali in materia di protezione civile, l'esame delle domande dei volontari che intendono operare nella protezione civile, l'individuazione degli enti per l'istruzione e l'addestramento dei volontari, la costituzione di squadre operative a supporto dei centri assistenziali,

l'autorizzazione all'impiego dei volontari, l'attivazione degli organismi di protezione civile, l'invio di squadre di soccorso sanitario, previsti dagli articoli 3, 14, 23, 25, 34 e 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

*mm)* il ricorso contro il provvedimento dell'iscrizione d'ufficio delle mutazioni o delle istituzioni delle posizioni anagrafiche, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

*nn)* la risoluzione delle vertenze in materia di trasferimento di residenza dei comuni appartenenti alla stessa provincia che interessano uffici di anagrafe, prevista dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

*oo)* il procedimento conciliativo nel caso di fondato pericolo dei diritti della persona costituzionalmente garantiti a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale conseguenti all'esercizio del diritto di sciopero, di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;

*pp)* i poteri informativi alle pubbliche amministrazioni che intendono stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, concessioni ed erogazioni, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni;

*qq)* la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione elettorale circondariale per la tutela delle liste elettorali e la nomina per il compimento in caso di ritardo degli atti dovuti, previste dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni;

*rr)* il potere sostitutivo anche a mezzo di commissario *ad acta* in caso di mancato espletamento dei compiti del sindaco in materia di controllo dell'esistenza dello stato delle urne, delle cabine e del materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni, previsto dall'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

*ss)* la nomina del commissario *ad acta* in caso di ritardo nell'adempimento dei compiti in materia elettorale, prevista dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

*tt)* le competenze previste dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni;

*uu)* il potere sostitutivo di convocazione dei consigli comunali e provinciali in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, il potere di ispezione per accertare il regolare funzionamento dei servizi svolti dal sindaco quale ufficiale di Governo, la nomina del commissario per l'adempimento delle funzioni di competenza del sindaco quale ufficiale di Governo in caso di inadempimento, il potere sostitutivo in caso di man-



cata adozione da parte del sindaco di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di polizia locale, sanità, edilizia e igiene, la procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, i poteri di sospensione dei consigli comunali e provinciali per i motivi di grave ed urgente necessità e contestuale nomina del commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente, il potere di sospensione degli amministratori locali per motivi di grave e urgente necessità, previsti dagli articoli 39, 54, 141, 142 e 247 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

vv) la predisposizione dei programmi per fronteggiare le situazioni di emergenza nella provincia, la direzione unitaria dei servizi di emergenza e l'adozione dei provvedimenti necessari ai primi soccorsi, di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. La tenuta dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è affidata alla competenza delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, conseguenti ai trasferimenti di competenze disposti al sensi della presente legge.

7. A seguito dei trasferimenti di competenze disposti dalla presente legge, il personale che intende continuare a essere impiegato nell'amministrazione statale invia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta scritta al competente dipartimento del Ministero dell'interno con l'indicazione della sede presso la quale Intende prestare servizio. Il trasferimento, a fronte della richiesta, deve avvenire non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Ove possibile, il dipartimento del Ministero dell'interno di cui al comma 1 provvede al trasferimento nella regione di residenza del personale statale che ha presentato la richiesta ai sensi del medesimo comma 1.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni di bilancio per trasferire agli enti locali le risorse correlate alle spese per il personale statale assorbito dai medesimi enti.

---

### 10.3

PASTORE, VIZZINI, BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCIETTO, CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, Mauro Maria MARINO, SANNA, SARO, VITALI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali».*

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea sostituire dalle parole: «fermo restando» fino alla fine del periodo con le parole: «si provvede all'accorpamento e alla razionalizzazione delle strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, alla concentrazione delle funzioni statali nell'ambito della Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato, alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato, e all'individuazione delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato, o di sue arti colazioni, dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza secondo le seguenti norme generali regolatrici della materia».*

2) *dopo la lettera a) inserire la lettera:*

«a-bis) mantenimento in capo alle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture»;

3) *sostituire la lettera b) con le seguenti:*

«b) razionalizzazione delle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato, degli ulteriori uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno e delle altre corrispondenti strutture statali che rispondono al prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, mantenendo la circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza ovvero adeguando lo stesso ambito a quello della città metropolitana, fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonchè alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

«b-bis) individuazione di eventuali strutture regionali e interregionali dell'amministrazione dello Stato che saranno anch'esse collocate presso una delle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato del territorio di loro competenza»;

4) *sostituire la lettera c) con le seguenti:*

«c) attribuzione alle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato di tutte le funzioni delle amministrazioni periferiche dello Stato, qualunque sia la loro articolazione, non espressamente conferite ad altri uffici;

c-bis) accorpamento, nell'ambito della Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono esercitate presso l'ufficio medesimo».

5) *alla lettera d), sostituire le parole: «di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni» con le seguenti: «ed istituzione di servizi comuni nell'ambito delle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato»;*

6) *alla lettera e), sostituire le parole: «da parte di altre strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato» con le seguenti: «nell'ambito delle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato»;*

7) *dopo la lettera e) aggiungere le seguenti lettere:*

«*e-bis*) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato, anche mediante le Conferenze permanenti ivi istituite, di funzioni e compiti di amministrazione periferica anche nel caso in cui la competenza ecceda l'ambito provinciale;

*e-ter*) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

*e-quater*) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato entro un congruo termine;

*e-quinquies*) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle Prefetture-Uffici territoriali dello Stato, quali commissari *ad acta* nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera *e-sexies*);

*e-sexies*) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto. all'accorpamento delle proprie strutture periferiche»;

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa, e agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali, ad eccezione del comma 2, lettere d) ed e)».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 10, sostituire le lettere c), d) ed e) con la seguente: all'accorpamento e alla riorganizzazione della rete periferica secondo quanto previsto dall'articolo 10 del presente decreto».*

---

**10.4**

BASTICO

*Sono apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1, aggiungere, infine, i seguenti periodi:* «Le funzioni di rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra l'altro, mediante costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Al fine del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le amministrazioni dello Stato 8000 esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva.»;

2) *ai comma 2, lettera e), dopo le parole:* «uffici periferici dello Stato», sono aggiunte le seguenti: «la costituzione di un unico ufficio di garanzia dei rapporti tra cittadini e Stato in ogni Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato, esclusivamente mediante utilizzo di risorse umane e finanziarie disponibili»;

3) *al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*d-bis) attribuzione delle singole funzioni logistiche e strumentali di cui alla lettera d), di tutte le amministrazioni periferiche dello Stato ad un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva;».*

**10.5**

VIESPOLI

*Sopprimere il comma 2.*

**10.6**

BASTICO, BIANCO, IZZO, VITALI, MALAN, INCOSTANTE, SARO

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni si provvede all'accorpamento e alla razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, alla concentrazione delle funzioni statali nell'ambito della prefettura»ufficio territoriale dello Stato, alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura«ufficio territoriale dello Stato, e all'individuazione delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale dello Stato, o di sue articolazioni, dai ministeri di settore per

gli aspetti relativi alle materie di competenza, secondo i seguenti principi generali regolatori della materia:

- a) contenimento della spesa pubblica;
- b) mantenimento in capo agli uffici territoriali dello Stato di tutte le funzioni di competenza delle prefetture;
- c) razionalizzazione delle prefetture-uffici territoriali dello Stato, degli ulteriori uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno e delle altre corrispondenti strutture statali che rispondono al prefetto quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, mantenendo come riferimento la circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza ovvero adeguando lo stesso ambito a quello della città metropolitana laddove costituita, fatta salva la possibilità di individuare, con provvedimento motivato, specifici ambiti territoriali per particolari esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
- d) attribuzione alle prefetture-uffici territoriali dello Stato di tutte le funzioni delle amministrazioni periferiche dello Stato, qualunque sia la loro articolazione, non espressamente conferite ad altri uffici;
- e) accorpamento, nell'ambito della prefettura«ufficio territoriale dello Stato, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato le cui funzioni sono esercitate presso l'ufficio medesimo;
- f) garanzia della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
- g) disciplina delle modalità di svolgimento in sede periferica da parte delle prefetture-uffici territoriali dello Stato, anche mediante le Conferenze permanenti ivi istituite, di funzioni e compiti di amministrazione periferica anche nel caso in cui la competenza ecceda l'ambito provinciale;
- h) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale dello Stato e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale dello Stato o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;
- i) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi, prevista dalla normativa comunitaria, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali dello Stato entro un congruo termine;
- l) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture-uffici territoriali dello Stato, quali commissari *ad acta* nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera m);

*m)* previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.

*2-bis.* La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

*2-ter.* Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali».

---

## 10.7

VIESPOLI

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato».*

---

## 10.8

PERDUCA, PORETTI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* 1. Al fine di assicurare l'economicità l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse. delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese le attribuzioni funzionali dei rispettivi Comandanti generali, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza del Comandante generale dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121;

*b)* collocazione del Corpo della guardia di finanza nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, con dipendenza del Comandante generale dal Direttore generale delle finanze, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto

dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 10 aprile 1981, n. 121.

Gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente periodo sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che esprimono il proprio parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al primo periodo, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati».

A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi, valutabili in euro 4.000.000.000, sono versati al bilancio dello Stato».

---

**10.9**

BASTICO

*Dopo il comma 3 inserire la seguente:*

«3-bis) Allo scopo di semplificare e chiarire i livelli di responsabilità, in relazione alle funzioni gestionali ed amministrative, è adottato entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto un Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali concernente finalità, tempi e modalità di attuazione del Titolo V, parte II della Costituzione, per quanto attiene alla materia istruzione, per la migliore allocazione delle risorse umane, strumentali ed economiche al fine di elevare la qualità del sistema scolastico».

---

**10.0.1**

DIVINA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«10-bis.**

1. Al fine di accelerare e semplificare l'organizzazione degli ambiti territoriali e determinare un risparmio di spesa, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 22, del decreto-legge n. 201 del 2012 in relazione a qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione, che può essere conferita solo a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, la Provincia autonoma di Trento provvede, nell'ambito della propria autonomia statutaria, a ridurre i costi delle comunità di valle, rendendo a titolo esclusivamente onorifico la titolarità di cariche all'interno dell'ente Comunità di Valle».

---



**10.0.2**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Soppressione dei consorzi di Bonifica)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215.

2. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica soppressi al sensi del comma 1, sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti».

---

**10.0.3**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Soppressione dei consorzi  
tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani)*

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi.

2. le funzioni e i compiti svolti dal BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti al comuni o alle regioni. le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza In materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.

3. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi ai sensi del comma 1.

4. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio alla provincia a cui i comuni compresi nei BIM appartengono.

5. I criteri per la determinazione delle modalità di riparto delle somme di cui al comma 4 è definita nella misura del:

a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune;

b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'Istituto nazionale di statistica.

6. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

#### *Conseguentemente*

1. *l'articolo 2 e l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono abrogati.*

2. *le somme presenti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono riassegnate ai comuni appartenenti al BIM con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.*

---

#### **10.0.4**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Soppressione delle comunità montane)*

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni adottano disposizioni finalizzate a prevedere la soppressione delle comunità montane, isolate e di arcipelago esistenti, disciplinando l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme Istituzio-

nali, assegnato all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari, è autorizzato ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il provvedimento adottato in sede di esercizio del potere sostitutivo disciplina l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione».

---

## 11.1

STRADIOTTO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. – (*Unificazione delle scuole di formazione pubbliche*). – 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno, la Scuola superiore dell'Amministrazione locale, la Scuola superiore dell'Economia e delle Finanze (SSEF) e la Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile della Difesa e ne decadono i relativi organi.

2. La Scuola superiore della Pubblica Amministrazione subentra nelle funzioni e nei compiti e succede a titolo universale ai soppressi istituti.

3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 4. le competenze e le attribuzioni dei disciolti organi direttivi degli istituti soppressi sono esercitate dal Presidente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite un suo delegato.

4. Con regolamento adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a:

a) definire la nuova missione generale della SSPA, consistente nel provvedere alla formazione specialistica di tutto il personale civile, dirigenziale e non dirigenziale, delle Pubbliche Amministrazioni, subentrando nei compiti degli istituti soppressi;

b) definire la nuova organizzazione della SSPA, da articolare in sezioni corrispondenti ai diversi compatti e alle diverse tipologie di carriera in cui è suddiviso il personale delle Pubbliche Amministrazioni;

c) individuare le risorse strumentali e finanziarie già di pertinenza di ciascuno degli istituti soppressi che vengono assegnate alla Scuola superiore della PA per lo svolgimento della propria missione;

d) definire le piante organiche del personale non dirigente, del personale dirigente e del personale docente della Scuola, in modo da assicurare che, complessivamente l'organico sia ridotto in misura non inferiore

al 50% della somma degli organici degli istituti di formazione pubblica di cui al comma 1, compresa la stessa Scuola Superiore della PA, e in modo che siano unificate le strutture addette ai servizi generali.

5. Il personale dipendente direttamente dagli istituti soppressi ovvero a questi assegnato ma dipendente dalle Amministrazioni di riferimento di ciascun istituto ha facoltà di optare tra l'assegnazione alla SSPA e la assegnazione all'Amministrazione di riferimento dell'istituto presso cui svolgeva servizio. A tale personale viene applicato il trattamento giuridico del personale della SSPA. Esso mantiene il trattamento previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative in precedenza corrisposte. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della SSPA è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Il contingente del personale non docente, dirigenziale e non, non fu parte della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178.

8. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità ai seguenti criteri:

a) eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni coincidenti o analoghe e razionalizzazione nell'impiego delle risorse finanziarie e umane disponibili;

b) precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c) previsione della tendenziale concentrazione in una scuola centrale esistente;

d) ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione».

---

## 11.2

FLERES, POLI BORTONE

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

«Art. 11. – (*Unificazione delle scuole di formazione pubbliche*). – 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno, la Scuola superiore

dell'Amministrazione locale, la Scuola superiore dell'Economia e delle Finanze (SSEF) e la Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile della Difesa e ne decadono i relativi organi.

2. La Scuola superiore della Pubblica Amministrazione subentra nelle funzioni e nei compiti, e succede a titolo universale ai soppressi istituti.

3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 4, le competenze e le attribuzioni dei disciolti organi direttivi degli istituti soppressi sono esercitate dal Presidente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite un suo delegato.

4. Con regolamento adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti:

a) viene definita la nuova missione generale della SSPA che consiste nel provvedere alla formazione specialistica di tutto il personale civile, dirigenziale e non dirigenziale, delle Pubbliche Amministrazioni, subentrando nei compiti degli istituti soppressi;

b) viene definita la nuova organizzazione della SSPA, che è articolata in sezioni corrispondenti ai diversi comparti e alle diverse tipologie di carriera in cui è suddiviso il personale delle Pubbliche Amministrazioni;

c) sono individuate le risorse strumentali e finanziarie già di pertinenza di ciascuno degli istituti soppressi che vengono assegnate alla Scuola superiore della PA per lo svolgimento della propria missione;

d) sono definite le piante organiche del personale non dirigente, del personale dirigente e del personale docente della Scuola, in modo da assicurare che complessivamente l'organico sia ridotto in misura non inferiore al 50% della somma degli organici degli istituti di formazione pubblica di cui al comma 1, compresa la stessa Scuola Superiore della PA, e in modo che siano unificate le strutture addette ai servizi generali.

5. Il personale dipendente direttamente dagli istituti soppressi ovvero a questi assegnato ma dipendente dalle Amministrazioni di riferimento di ciascun istituto ha facoltà di optare tra l'assegnazione alla SSPA e la assegnazione all'Amministrazione di riferimento dell'istituto presso cui svolgeva servizio. A tale personale viene applicato il trattamento giuridico del personale della SSPA. Esso mantiene il trattamento previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative in precedenza corrisposte. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della SSPA è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Il contingente del personale non docente, dirigenziale e non, non fa parte della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Restano ferme le disposizioni di cui al Dlgs. 1° dicembre 2009, n. 178.

8. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità ai seguenti criteri:

a) eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni coincidenti o analoghe e razionalizzazione nell'impiego delle risorse finanziarie e umane disponibili;

b) precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c) previsione della tendenziale concentrazione in una scuola centrale esistente;

d) ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione.

9. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

---

### 11.3

FLERES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. – (*Unificazione delle scuole di formazione pubbliche*). – 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno, la Scuola superiore dell'Amministrazione locale, la Scuola superiore dell'Economia e delle Finanze (SSEF) e la Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile della Difesa e ne decadono i relativi organi.

2. La Scuola superiore della Pubblica Amministrazione subentra nelle funzioni e nei compiti e succede a titolo universale ai soppressi istituti.

3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 4, le competenze e le attribuzioni dei disciolti organi direttivi degli istituti soppressi sono esercitate dal Presidente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite un suo delegato.

4. Con regolamento adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa,

anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a:

a) definire la nuova missione generale della SSPA, consistente nel provvedere alla formazione specialistica di tutto il personale civile, dirigenziale e non dirigenziale, delle Pubbliche Amministrazioni, subentrando nei compiti degli istituti soppressi;

b) definire la nuova organizzazione della SSPA, da articolare in sezioni corrispondenti ai diversi comparti e alle diverse tipologie di carriera in cui è suddiviso il personale delle Pubbliche Amministrazioni;

c) individuare le risorse strumentali e finanziarie già di pertinenza di ciascuno degli istituti soppressi che vengono assegnate alla Scuola superiore della PA per lo svolgimento della propria missione;

d) definire le piante organiche del personale non dirigente, del personale dirigente e del personale docente della Scuola, in modo da assicurare che complessivamente l'organico sia ridotto in misura non inferiore al 50% della somma degli organici degli istituti di formazione pubblica di cui al comma 1, compresa la stessa Scuola Superiore della PA, e in modo che siano unificate le strutture addette ai servizi generali.

5. Il personale dipendente direttamente dagli istituti soppressi ovvero a questi assegnato ma dipendente dalle Amministrazioni di riferimento di ciascun istituto ha facoltà di optare tra l'assegnazione alla SSPA e la assegnazione all'Amministrazione di riferimento dell'istituto presso cui svolge servizio. A tale personale viene applicato il trattamento giuridico del personale della SSPA. Esso mantiene il trattamento previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative in precedenza corrisposte. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della SSPA è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Il contingente del personale non docente, dirigenziale e non, non fa parte della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178.

8. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità ai seguenti criteri:

a) eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni coincidenti o analoghe e razionalizzazione nell'impiego delle risorse finanziarie e umane disponibili;

- b) precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
  - c) previsione della tendenziale concentrazione in una scuola centrale esistente;
  - d) ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione.».
- 

#### 11.4

AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, BASTICO

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

«Art. 11. – (*Istituzione della Scuola nazionale delle Amministrazioni pubbliche*). – 1. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarietà, è istituita la Scuola nazionale delle amministrazioni pubbliche per la selezione e la formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici.

2. Con uno o più regolamenti adottati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, è disposta la soppressione della Scuola Superiore della pubblica amministrazione, dell'Istituto diplomatico, della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, della Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa e della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, del Foromez. Con conseguente allocazione delle relative dotazioni umane, strumentali e finanziarie le relative funzioni sono svolte dalla Scuola nazionale delle amministrazioni pubbliche.

3. Con i regolamenti di cui al comma 2 si provvede inoltre:

- a) alla revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di garantire la stabilità del corpo docente e l'eccellenza dell'insegnamento presso la Scuola nazionale delle Amministrazioni pubbliche;

- b) alla previsione di convenzioni quadro tra la Scuola nazionale e gli enti territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi;

- c) ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione.

4. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,



comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con quanto disposto ai commi 1 e 2.».

---

### 11.5

COSENTINO, BOSONE

*Al comma 1, dopo le parole «con il Ministro dell'Interno», inserire le seguenti «e del Ministro della salute».*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sui fondi e nei limiti degli stessi, di cui al capitolo di spesa del Ministero della salute n. 2411 titolato "Somme occorrenti per la verifica e il controllo sull'assistenza sanitaria svolta anche avvalendosi della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche e private, nonché di esperti operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari", si organizzano attività formative a livello nazionale in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, tese al rafforzamento delle competenze manageriali indispensabili per la gestione di elevati livelli di complessità nel settore della sanità pubblica; per la realizzazione più efficace delle attività di verifica, controllo e monitoraggio dell'efficienza e appropriatezza nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA); per la gestione delle criticità derivanti dal percorso di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico delle regioni in Piano di Rientro; per il superamento delle criticità tecnico-operative derivanti dall'esatta applicazione e attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.».

---

### 11.6

BASTICO

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola «analoghe», aggiungere le seguenti: «, con conseguente riassetto dell'ordinamento interno e degli organi».*

---

**11.7**

BOSCETTO

*Al comma 1 , sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) per il reclutamento e la formazione generale dei dirigenti e la formazione generale dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della tendenziale concentrazione nella Scuola superiore della pubblica amministrazione;».

*Conseguentemente, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) previsione di convenzioni quadro tra la Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui alla lettera c) e gli enti territoriali per il reclutamento della dirigenza e formazione dei dipendenti degli enti medesimi;».

**11.8**

DE ANGELIS

*Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'Anno Accademico 2012/2013 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli ulteriori oneri ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un nuovo corso di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.».*

*Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dalla presente disposizione pari a euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.*

**11.9**

MUSI

*Al comma 1, lettera h) aggiungere infine il seguente periodo: «applicazione dell'articolo 24, terzo comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate dall'art. 1 comma 2 del medesimo decreto n. 165 del 30 marzo 2001».*

---

**11.10**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'Anno Accademico 2012/2013 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e'aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli ulteriori oneri ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un nuovo corso di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.

1-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».

---

**11.11**

TANCREDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'Anno Accademico 2012/2013 i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta

Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli ulteriori oneri ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un nuovo corso di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.

*2-ter.* Alla copertura dell'onere derivante dal comma *2-bis*, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: "e disposizioni in materia di formazione continua dei dirigenti scolastici».*

---

#### **11.12**

FLERES, CENTARO, FERRARA, SAIA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* Il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n.183 è sostituito dal seguente:

«81. Allo scopo di evitare dispersioni o sotto utilizzo di competenze didattiche, negli istituti secondari di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di cattedre di insegnamenti teorici impartiti all'interno delle materie scolastiche svolte in compresenza con i predetti docenti soprannumerari; su tali cattedre verranno temporaneamente utilizzati i suddetti insegnanti tecnico-pratici in esubero».

#### **11.13**

FLERES, CENTARO, FERRARA, SAIA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* Il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso».

---

**11.14**

DE ANGELIS

*Aggiungere infine i seguenti commi:*

«2-bis. È abrogato il comma 81 dell'articolo 4, della legge 12 novembre 2011 n. 183»

2-ter. Allo scopo di evitare dispersioni o sottoutilizzo di competenze didattiche, negli istituti secondari di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di cattedre di insegnamenti teorici impartiti all'interno delle materie scolastiche svolte in presenza con i predetti docenti soprannumerari; su tali cattedre verranno temporaneamente utilizzati i suddetti insegnanti tecnico-pratici in esubero.».

---

**11.0.1**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:***Art. 11-bis.**

1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti e della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica Amministrazione locale e delle scuole regionali e interregionali prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è soppressa e le relative funzioni, compiti e attribuzioni sono esercitate dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione istituita ai sensi dell'art. 150, Decreto Presidente della Repubblica 10, gennaio, 1957, n. 3;

2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della semplificazione normativa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento

economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;

---

### 11.0.2

VIZZINI, BIANCO, PASTORE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCHETTO, CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, Mauro Maria MARINO, SANNA, SARO, VITALI

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali)*

1. Al comma 1 dell'articolo 98 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: «in sezioni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «in cinque sezioni pluriregionali: Nord-occidentale (Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Piemonte); Nord-orientale (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto); Centrale(o Marche, Toscana, Umbria); Meridionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia); Isole (Sardegna, Sicilia)".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 98 del citato testo unico è inserito il seguente: «1-bis. L'albo nazionale, articolato in sezioni pluriregionali ai sensi del comma 1, è tenuto da un unico consiglio di amministrazione nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un Presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente».

---

### 11.0.3

VALDITARA

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente articolo:*

#### **Art. 11-bis.**

*(Tasse universitarie a pagamento differito)*

1. Ulteriori aumenti delle tasse universitarie disposti dalle singole università allo scopo di aumentare la quantità e migliorare la qualità del-

l'offerta formativa potranno essere pagati, dopo il conseguimento del titolo di studio, dagli studenti che in possesso di una stabile occupazione direttamente in sede di dichiarazione dell'imposta sul reddito personale in venti rate annuali.

2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di approvazione della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione di quanto disposto dal precedente comma 1».

---

#### 11.0.4

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

*(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).*

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'aumento delle aliquote sui tabacchi lavorati stabilite dall'allegato 1 annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 27 milioni di euro per l'anno 2012 e a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014».

---

**11.0.5**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Avvalimento personale scolastico)*

1. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «trecento» è sostituita dalla parola: «duecento»;

b) al secondo periodo, la parola: «cento» è sostituita dalla parola: «cinquanta»;

c) al terzo periodo, la parola: «cento» è sostituita dalla parola: «cinquanta».

2. I nuovi contingenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'a.s. 2013/2014.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

---

**12.1**

VICECONTE, MAZZARACCHIO

*Sopprimere i commi da 1 a 6.*

---

**12.2**

GIAMBRONE

*Ai commi 2, 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «CRA», con le seguenti: «CNR».*

*Conseguentemente sopprimere il comma 4.*

---



**12.3**

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: «. Sono attribuite all'Ente risi» con la seguente: «e»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «, rispettivamente, al CRA e all'Ente risi» con le seguenti: «al CRA».*

---

**12.4**

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

**12.5**

BUTTI, CARUSO, GAMBA, GALLONE, MANTICA

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. l'Ente Nazionale Risi è incaricato di coordinare l'esecuzione degli esami tecnici ufficiali previsti dall'articolo 19 della legge 25 novembre 197, n. 1096, sesto capoverso; per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti, a partire dall'anno 2012, sono dovuti a Ente Nazionale Risi i compensi previsti dall'articolo 41 della legge 25 novembre 197, n. 1096;

7-ter. È abrogato l'articolo unico della legge 22 dicembre 1981 n. 774.

7-quater. Dall'elenco 5 previsto dal comma 3 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è soppresso il capitolo 1536.

Di conseguenza, si intende soppressa la commissione di cui all'articolo 19, comma 6 della legge n. 1096 del 1971».

---

**12.6**

SCARPA BONAZZA BUORA

*Al comma 14, dopo le parole: «e forestali», inserire le seguenti: «, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere. Decorsi tali termini senza che sia stato espresso il parere, l'organo cui compete la nomina può provvedere all'emanazione del decreto.».*

*Conseguentemente, dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. All'articolo 1 della legge n. 14 del 1978, dopo la parola: «e vicepresidenti» sono inserite le seguenti: ne direttori di Agenzie nel cui assetto organizzativo non sia prevista la carica di presidente».

---

**12.7**

TEDESCO, SCARPA BONAZZA BUORA, ANDRIA, PICCIONI, DI NARDO, PINZGER, CASTIGLIONE

*Dopo il comma 17, inserire i seguenti:*

«17-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società Buonitalia S.p.A., in stato di liquidazione, è soppressa e le funzioni spettanti alla stessa sono trasferite a ISA S.p.A.

17-ter. Nelle more di eventuali ulteriori definizioni delle funzioni degli enti pubblici e delle società vigilate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite a ISA S.p.A., con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le risorse umane, strumentali e finanziarie di Buonitalia S.p.A.».

---

**12.8**

SCARPA BONAZZA BUORA, ANDRIA, LEGNINI, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. La società Buonitalia p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore

della. internazionalizzazione delle imprese agricole, lo svolgimento delle funzioni, già svolte da Buonitalia. s.p.a in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'intemazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificaziooi, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Buonitalia s.p.a. in liquidazione è autorizzata a disporre delle risorse residue di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, come convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per definire il procedimento di liquidazione. della. società medesima mediante il ricorso alla. procedura di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della Legge fallimentare. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazionee la semplificazione, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, è disposto il trasferimento delle funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'intemazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità sono inquadrati nei ruoli dell'Ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1.200.000 euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 12.9

SCARPA BONAZZA BUORA, ANDRIA, LEGNINI, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. La società. Buonitalia p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è soppressa. Al fine di ra-

zionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, lo svolgimento delle funzioni, già svolte da Buonitalia: s.p.a in liquidazione? sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Buonitalia s.p.a. in liquidazione è autorizzata a disporre delle risorse residue di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, come convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per definire il procedimento di liquidazione della società medesima, mediante il ricorso alla procedura di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della Legge fallimentare. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, è disposto il trasferimento delle funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società, al 31 dicembre 2011, sono inquadrati nei ruoli dell'Ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato».

## 12.10

LEGNINI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. La società Buonitalia p.a. in liquidazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, lo svolgimento delle

funzioni, già svolte da Buonitalia s.p.a in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Buonitalia s.p.a. in liquidazione è autorizzata a disporre delle risorse residue di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, come convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per definire il procedimento di liquidazione della società medesima mediante il ricorso alla procedura di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della Legge fallimentare. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, è disposto il trasferimento delle funzioni delle risorse umane, strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, sono inquadrati nei ruoli dell'Ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato».

---

## 12.11

LEGNINI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. La società Buonitalia p.a. in liquidazione; di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, lo svolgimento delle funzioni, già svolte da Buonitalia s.p.a in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Buonitalia s.p.a. in liquidazione è autorizzata a disporre delle risorse residue di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, come convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per definire il procedimento di liquidazione della società medesima mediante il ricorso alla procedura di concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti della Legge fallimentare. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, è disposto il trasferimento delle funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. Il dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità sono inquadrati nei ruoli dell'Ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1.200.000 euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di Politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 12.12

FERRANTE, DELLA SETA, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, MAZZUCONI

*Sopprimere il comma 19.*

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di

cui all'articolo 12, comma 20, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro per l'anno 2012 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013».

---

### 12.13

DELLA SETA, FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, MAZZUCONI

*Sostituire il comma 19 con il seguente:*

«19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro vigilante, sentite, in ogni caso, le commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 30 giorni dall'assegnazione, decorso il quale il parere si intende favorevole.».

---

### 12.14

D'ALÌ

*Il comma 19 è sostituito dal seguente:*

«19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro vigilante, sentite, in ogni caso, le commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 30 giorni dall'assegnazione, decorso il quale il parere si intende favorevole.».

---

**12.15**

DELLA SETA, CASSON, FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO,  
MONACO, MAZZUCONI, Ignazio MARINO, VITA, ANDRIA

*Al comma 19 apportare le seguenti modifiche:*

- a) al primo periodo, sostituire le parole: «e sentito il Ministro vigilante» con le seguenti: «e con il Ministro vigilante»;*
  - b) sopprimere il secondo periodo.*
- 

**12.16**

D'Alì

*Al comma 19, le parole «e sentito il Ministro vigilante» sono sostituite dalla parole «e con il Ministro vigilante».*

---

**12.17**

D'Alì

*Al comma 19, dopo le parole «e sentito il Ministro vigilante» inserire le seguenti parole: « previo parere delle commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro 30 giorni dall'assegnazione, decorso il quale il parere si intende favorevole».*

---

**12.18**

PASTORE, IZZO, MALAN, SARO, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 19 sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**12.19**

POSSA

*Al comma 19, sopprimere l'ultimo periodo.*

---



**12.20**

SCARPA BONAZZA BUORA

*Al comma 19, sopprimere il secondo periodo.*

---

**12.21**

PARDI, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Al comma 19, sopprimere il secondo periodo.*

---

**12.22**

GHEDINI, ROILO, BLAZINA, NEROZZI, PASSONI

*Sostituire il comma 20 con il seguente:*

«20. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.»

---

**12.23**

ANDRIA

*Al comma 20, dopo le parole: «scadenza degli organismi collegiali» inserire le seguenti: «che comportino compensi diretti ai componenti a carico del bilancio dello Stato».*

---

**12.24**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Al comma 20, dopo le parole: «scadenza degli organismi collegiali», inserire le seguenti: «che comportino compensi diretti ai componenti a carico del bilancio dello Stato».*

---

**12.25**

GIOVANARDI, SPADONI URBANI

*Al comma 20 dopo le parole: «delle quali operano.», aggiungere le seguenti: «Non è compresa negli organismi collegiali di cui al paragrafo 1 del presente comma, la Consulta Nazionale del Servizio Civile, di cui al comma 4 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 77 del 2002».*

---

**12.26**

GIOVANARDI, SPADONI URBANI

*All'articolo 12, comma 20, dopo le parole: «delle quali operano,» aggiungere le seguenti: «È fatta eccezione per gli organismi comunque denominati di qualsiasi natura giuridica che abbiano tra le proprie finalità la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e l'attuazione dei principi di parità».*

---

**12.27**

PARDI, CARLINO

*Al comma 20, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È fatta eccezione per gli organismi comunque denominati di qualsiasi natura giuridica che abbiano tra le proprie finalità la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e l'attuazione dei principi di parità».*

---

**12.28**

CARLONI, GHEDINI, Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, BASTICO, ADAMO, BLAZINA, INCOSTANTE, DONAGGIO, MERCATALI, LEGNINI

*Al comma 20, aggiungere in fine il seguente periodo:*

*«È fatta eccezione per gli organismi comunque denominati di qualsiasi natura giuridica che abbiano tra le proprie finalità la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e l'attuazione dei principi di parità».*

---

**12.29**

FERRANTE, MAZZUCONI, DELLA SETA, CARLONI

*Al comma 20 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli organismi previsti dall'articolo 1, comma 1 lettere b), c), d), e) e i) del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 96, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della solidarietà sociale a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio del 2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248", che, senza maggior oneri a carico dello Stato, si intendono prorogati per un ulteriore biennio a decorrere dal 2 agosto 2012. È altresì esclusa la Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230, che si intende mantenuta senza maggior oneri a carico dello Stato».

---

**12.30**

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, AMATI, DONAGGIO, BASSOLI

*Al comma 20 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e al Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103».

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 20, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100mila euro per l'anno 2012 e 200mila euro annui a decorrere dall'anno 2013».

---

**12.31**

SOLIANI, Anna Maria SERAFINI, AMATI, DONAGGIO, BASSOLI

*Al comma 20 aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comitato per i Minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998».

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 12, comma 20, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100mila euro per l'anno 2012 e 200mila euro annui a decorrere dall'anno 2013».

---

**12.32**

MAZZUCONI, FERRANTE, DELLA SETA, STRADIOTTO

*Al comma 20 aggiungere, in fine:*

«La presente disposizione non si applica agli Osservatori Nazionali di cui alle leggi 7 dicembre 2000 n. 383, e 11 agosto 1991, n. 266, i quali continueranno ad operare senza oneri a carico della finanza pubblica».

---

**12.33**

MERCATALI

*Al comma 20, sono aggiunte, in fine, le parole:* «La presente disposizione non si applica agli organismi in proroga che continueranno ad operare senza oneri a carico della finanza pubblica».

---

**12.34**

GHEDINI, BASTICO, CARLONI, MERCATALI, LEGNINI

*Al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Sono fatti salvi i soli organismi collegiali, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che non comportino alcun onere a carico della finanza pubblica».

---

**12.35**

CRISTINA DE LUCA, BAIO, GERMONTANI, DE ANGELIS, CONTINI, ADRAGNA, BLAZINA

*Al comma 20, inserire, in fine, il seguente periodo:* «Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000. n. 383 e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266».

---

**12.36**

ANDRIA

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Le disposizioni di cui al comma 20 non si applicano nei confronti degli organismi collegiali, comunque denominati, operanti presso le pubbliche amministrazioni che non comportino oneri diretti né compensi ai componenti a carico del bilancio dello Stato».

---

**12.37**

LATRONICO

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Le disposizioni di cui al comma 20 non si applicano ad enti e organismi costituiti in base a trattati e accordi internazionali resi esecutivi in Italia».

---

**12.38**

GIOVANARDI

*Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«20-bis. Tra gli organismi collegiali di cui al comma 20 del presente articolo non è compresa la Consulta per le politiche antidroga, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, è stato redatto dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

---

**12.39**

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Non si procede ai sensi del precedente comma 20 nei confronti degli organismi collegiali, comunque denominati, operanti presso le pubbliche amministrazioni che non comportino oneri diretti né compensi ai componenti a carico del bilancio dello Stato».

---

**12.40**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Non si procede ai sensi del precedente comma 20 nei confronti degli organismi collegiali, comunque denominati, operanti presso le pubbliche amministrazioni che non comportino oneri diretti né compensi ai componenti a carico del bilancio dello Stato».

---

**12.41**

MAZZARACCHIO, CICOLANI

*Sopprimere i commi 21 e 22.*

---

**12.42**

VACCARI, CALDEROLI, Massimo GARAVAGLIA

*Sopprimere i commi 21 e 22.*

---

**12.43**

CICOLANI, MAZZARACCHIO

*Al comma 21, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con: «del 31 dicembre 2013» e al termine aggiungere: «secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 14 gennaio 2011».*

---

**12.44**

VACCARI, CALDEROLI, Massimo GARAVAGLIA

*Al comma 21 le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con: «del 31 dicembre 2013» e al termine aggiungere: «secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 14 gennaio 2011 e sentite le commissioni parlamentari competenti».*

---

**12.45**

VACCARI, CALDEROLI, Massimo GARAVAGLIA

*Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:*

*«22-bis. Se entro il mese di marzo di ciascun anno finanziario l'ODI comunica al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che le somme erogate a carico di ciascuna Provincia autonoma entro il 31 dicembre dell'anno precedente non rispettano gli obblighi di legge, sulla base di tale comunicazione, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede a versare direttamente gli importi precedentemente accantonati, in via temporanea, sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle medesime, Province autonome di Trento e Bolzano, per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuna provincia, alla contabilità speciale intestata all'ODI istituita presso la Tesoreria provinciale di Verona».*

---

**12.46**

CICOLANI, MAZZARACCHIO

*Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:*

«22-bis. Se entro il mese di marzo di ciascun anno finanziario l'ODI comunica al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che le somme erogate a carico di ciascuna Provincia autonoma entro il 31 dicembre dell'anno precedente non rispettano gli obblighi di legge, sulla base di tale comunicazione, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede a versare direttamente gli importi precedentemente accantonati, in via temporanea, sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle medesime province autonome di Trento e Bolzano, per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuna provincia, alla contabilità speciale intestata all'ODI istituita presso la Tesoreria provinciale di Verona».

---

**12.47**

D'ALÌ

*Al comma 23, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti:*

«Al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, il corretto svolgimento dei procedimenti CITES nell'ambito dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, nonché per non pregiudicare il gettito erariale derivante dalla riscossione dei diritti speciali di prelievo di cui all'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sue modificazioni ed integrazioni, la partecipazione alle attività della Commissione dà diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate, ivi inclusi i rimborsi per le spese per verifiche ed ispezioni previste dalla predetta legge. È fatto divieto di erogare rimborsi spese di natura forfettaria o gettoni di presenza o alcun altro tipo di emolumenti. Gli oneri per i rimborsi spese trovano integrale copertura nelle risorse riassegnate per le spese di funzionamento della Commissione, con le modalità di cui all'articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione, fermi restando gli obblighi di pubblicazione già vigenti».

---



**12.48**

DELLA SETA, FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, MAZZUCONI

*Al comma 23, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:* «Al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, il corretto svolgimento dei procedimenti CITES nell'ambito dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242, nonché per non pregiudicare il gettito erariale derivante dalla riscossione dei diritti speciali di prelievo di cui all'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sue modificazioni ed integrazioni, la partecipazione alle attività della Commissione dà diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate, ivi inclusi i rimborsi per le spese per verifiche ed ispezioni previste dalla predetta legge. È fatto divieto di erogare rimborsi spese di natura forfettaria o gettoni di presenza o alcun altro tipo di emolumenti. Gli oneri per i rimborsi spese trovano integrale copertura nelle risorse riassegnate per le spese di funzionamento della Commissione, con le modalità di cui all'articolo 2, commi 615,616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione, fermi restando gli obblighi di pubblicazione già vigenti».

---

**12.49**

FERRANTE, DELLA SETA, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, MAZZUCONI

*Al comma 23, dopo le parole:* «e rimborsi spese» *aggiungere le seguenti:* «fatti salvi gli oneri di missione, che trovano copertura sui diritti speciali di prelievo CITES».

---

**12.50**

SPADONI URBANI

*I commi dal 24 al 30 sono abrogati.*

---

**12.51**

GRANAIOLA

*Sopprimere i commi da 24 a 28.*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

**12.52**

FLERES

*Dopo il comma 25, è aggiungere il seguente:*

«25-bis. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è nominato un commissario liquidatore con il compito di procedere alla liquidazione dell'ex-Enam e di portare a conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento, ad essa affidate ai sensi dell'articolo 7, comma 3-bis della legge 30 luglio 2010, n. 122, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o sono già stati individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e sono già stati contratti i relativi mutui. per la liquidazione si applicano le disposizioni previste nei successivi commi per la Società di cui al comma precedente. Conseguentemente è abrogata nei confronti del personale scolastico la trattenuta obbligatoria sullo stipendio intestata all'INAM, a decorrere dall'anno 2012-2013.».

---

**12.53**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Sostituire il comma 26 con il seguente:*

«26. Il Commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre 2013 ed è prorogabile al massimo fino al 2014. Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale della Società e non può procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro auto-

nomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, cessano di avere effetto ove non confermati dal Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in ogni caso, rinnovabili alla scadenza. I dipendenti della Società a tempo indeterminato, in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata dal Direttore generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità; il Ministero per i beni e le attività culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.».

---

#### 12.54

MARCUCCI, Mariapia GARAVAGLIA, ANDRIA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, PROCACCI, SOLIANI, VITA, GRANAIOLA

*Sostituire il comma 26 con il seguente:*

«26. Il commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre 2013 ed è prorogabile al massimo fino al 2014. Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale della Società e non può procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, cessano di avere effetto ove non confermati dal Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in ogni caso, rinnovabili alla scadenza. I dipendenti della Società a tempo indeterminato, in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata dal Direttore generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio

ed il personale e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica d'idoneità. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. I dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.».

---

## 12.55

ASCIUTTI, BONFRISCO

*Sostituire il comma 26 con il seguente:*

«26. Il commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre 2013 ed è prorogabile al massimo fino al 2014. Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale della Società e non può procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, cessano di avere effetto ove non confermati dal Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in ogni caso, rinnovabili alla scadenza. I dipendenti della Società a tempo indeterminato, in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata dal Direttore generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità; il Ministero per i beni e le attività culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibili con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.».

---

**12.56**

ASCIUTTI, POSSA

*Il comma 26 è così modificato:*

«26. Il commissario liquidatore dura in carica fino al 31 dicembre 2013 ed è prorogabile al massimo fino al 2014. Per lo svolgimento dei propri compiti il Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale della Società. e non può procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di o funzioni dirigenziali, cessano di avere effetto ove non confermati dal Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in ogni caso, rinnovabili alla scadenza. I dipendenti della Società a tempo indeterminato, in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata dal Direttore generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità; il Ministero per i beni e le attività culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti».

**12.57**

BONFRISCO

*Al comma 26, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole «e non è prorogabile» con le seguenti: «ed è prorogabile al massimo fino al 2014»;*

b) *al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche a tempo indeterminato»;*

c) *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I dipendenti della Società a tempo indeterminato, in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposita tabella di corrispon-*

denza approvata dal Direttore generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità; il Ministero per i beni e le attività culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.».

---

### 12.58

POSSA

*Al comma 26, sostituire le parole da «nonché dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato» fino alla fine del comma con le seguenti «I dipendenti a tempo indeterminato della Società, ad eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede ad adeguare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. I dipendenti della Società mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento dell'inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti».*

---

### 12.59

ZANETTA

*Al comma 26, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «I suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati per una durata*

superiore al termine originariamente previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, e non sono in ogni caso rinnovabili alla scadenza. Il Commissario liquidatore provvede all'estinzione e alla conseguente liquidazione dei predetti contratti e rapporti, nonché dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale non avente qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la società.».

---

## 12.60

VITA

*Sostituire il comma 29 con il seguente:*

«29. All'articolo 32, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nell'ultimo periodo, dopo le parole: "Dall'anno 2012" sono aggiunte le seguenti: "fino all'anno 2016. Al termine di tale anno finanziario tornerà ad essere operativo il meccanismo di finanziamento previsto in precedenza dall'articolo 60, comma 4 della legge 289 del 2002"».

---

## 12.61

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, MERCATALI

*Al comma 29, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al termine di tale anno finanziario torna ad essere operativo il meccanismo di finanziamento previsto dall'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

---

## 12.62

GIAMBRONE

*Al comma 30, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché all'implementazione delle attività proprie del Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dalla legislazione vigente».

---

**12.63**

CARDIELLO, FASANO, PARAVIA

*Sopprimere i commi da 31 a 38.*

---

**12.64**

BALDASSARRI

*Sopprimere i commi da 31 a 38.*

---

**12.65**VITA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI,  
PROCACCI, SOLIANI, ANDRIA, NEGRI, MERCATALI*Sopprimere i commi da 31 a 38.*

---

**12.66**

ARMATO, CARLONI, ANDRIA

*Sopprimere i commi da 31 a 38.*

---

**12.67**

VITA, AGOSTINI

*Sopprimere i commi da 31 a 38.*

---

**12.68**

GIAMBRONE

*Al comma 31, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «I titolari di contratti di lavoro presso la Fondazione centro sperimentale di cinematografia di cui al presente comma, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano superato regolare prova di selezione al fine di assumere l'incarico lavorativo svolto, conservano il medesimo contratto presso l'Istituto, continuando a svolgere le funzioni di*



cui alla legge istitutiva della Fondazione di cui al primo periodo del presente comma».

---

### 12.69

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, MERCATALI

*Al comma 31, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al terzo periodo, dopo le parole: «L'Istituto,» inserire le seguenti: «finanziato a valere sul fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;*

b) *al sesto periodo, dopo le parole: «degli organi dell'Istituto», inserire le seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2012»;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre 2012 viene emanato il regolamento di organizzazione dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400».*

---

### 12.70

VACCARI

*All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 33 con il seguente:*

«33. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ivi compresi quelli relativi a funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, e quelli di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, relativi al personale della Fondazione di cui al comma 31, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, permangono in vigore fino alla loro originaria scadenza. Fermo restando quanto previsto dai commi 34 e 35, l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Fondazione e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della medesima. I dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso quello con funzioni dirigenziali o equiparate, sono inquadrati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la Fondazione e quelle del Ministero per i beni e le attività culturali, tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio, approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a ridetermi-

nare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione personale trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali conserva il trattamento previdenziale in godimento. I dipendenti della Fondazione mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento dell'inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti».

b) *al comma 34, ultimo periodo sopprimere le parole da: «ad eccezione del personale» sino a: «contratto collettivo di lavoro».*

---

## 12.71

### MUSI

*Sostituire il comma 33 con il seguente:*

«33. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ivi compresi quelli relativi a funzioni difettive, dirigenziali o equiparate, e quelli di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, relativi al personale della Fondazione di cui al comma 31, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, permangono in vigore fino alla loro originaria scadenza. Fermo restando quanto previsto dai commi 34 e 35, l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Fondazione e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della medesima I dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso quello con funzioni dirigenziali o equiparate, sono inquadrati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la Fondazione e quelle del Ministero per i beni e le attività culturali, tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio, approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali conserva il trattamento previdenziale in godimento. I dipendenti della Fondazione mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento dell'inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali, è attribuito

per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.».

*Conseguentemente, al comma 34, ultimo periodo sopprimere le parole da: «, ad eccezione del personale» sino a: «contratto collettivo di lavoro.».*

---

## 12.72

GHIGO

*Sostituire il comma 33 con il seguente:*

«33. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato cessano di avere effetto ove non confermati dal direttore generale per il cinema entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fermo restando quanto previsto dai commi 34 e 35, l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Fondazione e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della medesima. I dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione sono inquadrati nei ruoli del ministero per i beni e le attività culturali, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità e valutativa delle capacità professionali, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede ad adeguare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito. I dipendenti della Fondazione con qualifica non dirigenziale mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio corrisposto al momento dell'inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative, mentre al personale con qualifica dirigenziale, ove eventualmente diversamente valutato ed inquadrato, compete il trattamento economico corrispondente a quello del maggior livello riconosciuto al personale dipendente avente qualifica non dirigenziale. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del ministero per i beni e le attività culturali, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.».

*Conseguentemente, al comma 34, secondo periodo, sopprimere le parole «ad eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.».*

---

**12.73**

LANNUTTI, CARLINO, PEDICA

*All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni**a) sostituire il comma 33 con il seguente:*

«33. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ivi compresi quelli relativi a funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, e quelli di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, relativi al personale della Fondazione di cui al comma 31, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, permangono in vigore fino alla loro originaria scadenza. Fermo restando quanto previsto dai commi 34 e 35, l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Fondazione e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della medesima. I dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso quello con funzioni dirigenziali o equiparate, sono inquadrati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la Fondazione e quelle del Ministero per i beni e le attività culturali, tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio, approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali conserva il trattamento previdenziale in godimento. I dipendenti della Fondazione mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento dell'inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti».

*b) al comma 34, ultimo periodo sopprimere le parole da: «ad eccezione del personale», sino a: «contratto collettivo di lavoro.».*

**12.74**

VIESPOLI

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) sostituire il comma 33 con il seguente:*

«33. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ivi compresi quelli relativi a funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, e quelli

di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, relativi al personale della Fondazione di cui al comma 31, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, permangono in vigore fino alla loro originaria scadenza. Fermo restando quanto previsto dai commi 34 e 35, l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Fondazione e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della medesima. I dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso quello con funzioni dirigenziali o equiparate, sono inquadrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la Fondazione e quelle del Ministero per i beni e le attività culturali, tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio, approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali conserva il trattamento previdenziale in godimento. I dipendenti della Fondazione mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento dell'inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.».

*b) al comma 34, ultimo periodo sopprimere le parole da: «, ad eccezione del personale» sino alla fine del comma.*

---

## 12.75

VITA, MARCUCCI

*Sostituire il comma 33 con il seguente:*

«33. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ivi compresi quelli relativi a funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, e quelli di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, relativi al personale della Fondazione di cui al comma 31, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, permangono in vigore fino alla loro originaria scadenza. Fermo restando quanto previsto dai commi 34 e 35, l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Fondazione e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali della medesima. I dipendenti a tempo indeterminato della Fon-

dazione, in servizio alla data di entrata in vigore del, presente decreto, ivi compreso quello con funzioni dirigenziali o, equiparate, sono inquadrati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la Fondazione e quelle del Ministero per i beni e le attività culturali, tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio, approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali conserva il trattamento previdenziale in godimento. I dipendenti della Fondazione mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento dell'inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero per i beni e le attività culturali, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.»

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

## 12.76

VITA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, MERCATALI

*Al comma 33, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al secondo periodo, sostituire parole:* «Fermo restando quanto previsto dai commi 34 e 35,» *con le seguenti:* «Fermo restando quanto previsto dal comma 35»;

b) *al secondo periodo, dopo le parole «risorse» inserire le seguenti:* «patrimoniali,»;

c) *al terzo periodo, dopo le parole «ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali,» inserire le seguenti: «e assegnati all'Istituto,».*

*Conseguentemente,*

a) *sostituire il comma 34 con il seguente:*

«34. Le funzioni svolte dalla Cineteca nazionale, nonché le inerenti risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti all'Istituto. Al quale si applicano le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.».

b) *sostituire il comma 35 con il seguente:*

«35. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le partecipazioni societarie della società Centro Sperimentale di Cinematografia Production srl detenute dalla Fondazione, da trasferire a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e le attività culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della società di cui al presente comma, con particolare riferimento agli obiettivi inerenti alla formazione e alla didattica perseguiti dall'Istituto».

---

## 12.77

GIAMBRONE

*Al comma 34, sostituire le parole da: «alla s.r.l. Istituto Luce Cinecittà», fino alla fine del periodo, sono sostituite dalla seguenti: «al Ministero per i Beni e le Attività Culturali», conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «presso la medesima società», con le seguenti: «presso il medesimo ministero».*

---

## 12.78

VITA, MARCUCCI

*Al comma 34, ultimo periodo sopprimere le parole da: «ad eccezione del personale dirigenziale» fino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

### **12.79**

BUTTI

*Il comma 38 è soppresso.*

---

### **12.80**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, ANDRIA, NEGRI, MERCATALI

*Sopprimere il comma 38.*

---

### **12.81**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Il comma 38 è sostituito dal seguente:*

«38. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto centrale per gli archivi, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, è soppresso. Le funzioni e i compiti, nonché le risorse di personale, finanziarie e strumentali, dell'Istituto centrale per gli archivi sono trasferite alla competente Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, la lettera f) è soppressa».

---



**12.82**

POSSA

*Sostituire il comma 38 con il seguente:*

«38. L'Istituto centrale per gli archivi, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, è soppresso. Le funzioni e i compiti, nonché le risorse di personale, finanziarie e strumentali, dell'Istituto centrale per gli archivi sono trasferite alla competente Direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, la lettera *f*) è soppressa».

---

**12.83**

CARUSO

*Al comma 38, dopo le parole «per i beni e le attività culturali» sono aggiunte le seguenti:* «che può avvalersi, per il deposito e la custodia dei documenti indicati nell'articolo 14, comma 1 del DPR 3 maggio 2006, n. 252, oltre che per le relative operazioni, ivi comprese quelle di carattere archivistico e di catalogazione, delle strutture della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, assicurando alla stessa, senza che ne derivino nuovi oneri per le finanze dello Stato, la disponibilità delle occorrenti risorse di personale, finanziarie e strumentali».

---

**12.84**

CARUSO

*Al comma 38, dopo le parole «per i beni e le attività culturali» sono aggiunte le seguenti:* «che può avvalersi, per il deposito e la custodia dei documenti indicati nell'articolo 14, comma 1 del DPR 3 maggio 2006, n. 252, oltre che per le relative operazioni, ivi comprese quelle di carattere archivistico e di catalogazione, delle strutture della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, assicurando alla stessa, senza che ne derivino nuovi oneri per le finanze dello Stato, la disponibilità delle occorrenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, anche attingendo a quelle ad essa trasferite in forza del presente articolo».

---

**12.85**

GIAMBRONE

*Al comma 38, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «la quale è competente circa la tutela e la conservazione dei beni sonori ed audiovisivi di cui al primo periodo».*

---

**12.86**

CARUSO

*Al comma 38, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, all'articolo 14, commi 2 e 4, e all'articolo 32, comma 4, secondo periodo» e sono, in fine, aggiunte le parole «secondo e terzo periodo».*

---

**12.87**

SPADONI URBANI

*Al comma 39 sopprimere le seguenti parole: «e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni».*

---

**12.88**

LATRONICO

*Sopprimere i commi 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 54.*

*Conseguentemente dopo il comma 54, inserire il seguente:*

*«54-bis. Il contributo di funzionamento dell'Ente Nazionale per il Microcredito di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge del 3 agosto 2009, n. 102, è destinato in misura non inferiore al 40 per cento alla costituzione di fondi di garanzia e sviluppo».*

---

**12.89**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Sopprimere i commi 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 54.*

*Conseguentemente, dopo il comma 54, inserire il seguente:*

«54-bis. Alla copertura finanziaria degli oneri di funzionamento dell'Ente nazionale per il Microcredito di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pari a 1.800.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**12.90**

D'UBALDO

*Sopprimere i commi da 41 a 48.*

*Conseguentemente sopprimere il comma 54.*

---

**12.91**

FLERES, POLI BORTONE

*Sopprimere i commi 41, 48 e 54.*

*Conseguentemente, il contributo di funzionamento dell'Ente Nazionale per il Microcredito ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis della legge del 3 agosto 2009, n. 102 sarà destinato in misura non inferiore al 40 per cento alla costituzione di Fondi di Garanzia e Sviluppo.*

Per la copertura finanziaria degli oneri di funzionamento si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

**12.92**

DI GIOVAN PAOLO

*Dopo il comma 41 inserire il seguente:*

«41-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico vengono raggruppati sotto specifica direzione generale i dipendenti dell'Ente nazionale per il microcredito, di cui al comma 41, dell'Agenzia nazionale per il terzo settore, già disciolta e attribuita al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo sociale. Possono essere indicati uno o più dirigenti che esercitano tutti i poteri precedentemente attribuiti a presidente e consiglio d'amministrazione degli enti disciolti e che hanno il compito di assicurare attività ed adempimenti conseguenti alle leggi a suo tempo istitutive di tali enti. Tali attività, strutturate all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico, sono attuate senza nuovi e maggiori oneri per lo Stato».

---

**12.93**

DE LILLO

*Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:*

«43-bis. Le cooperative sociali o di solidarietà sociale a mutualità prevalente con fatturato superiore a 10 milioni di euro annui sono soggette a maggiorazione del 15 per cento della tassazione degli utili netti annuali. Tutte le cooperative con fatturato superiore a tale importo sono soggette ad una tassazione pari al 15 per cento della quota di utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria».

*Conseguentemente modificare la rubrica dell'articolo: «Soppressione di enti e società e disposizioni in materia di benefici fiscali».*

---

**12.94**

DE LILLO

*Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:*

«43-bis. Le cooperative sociali, le cooperative di produzione e lavoro e i loro consorzi e le cooperative di consumo e i loro consorzi con fatturato superiore a 10 milioni di euro annui sono esclusi da benefici fiscali».

*Conseguentemente modificare la rubrica dell'articolo: «Soppressione di enti e società e disposizioni in materia di benefici fiscali».*

---

**12.95**

CARDIELLO, FASANO, PARAVIA

*Sopprimere i commi da 59 a 70.*

---

**12.96**

ARMATO, CARLONI, ANDRIA

*I commi dal 59 al 70 sono soppressi.*

---

**12.97**

SAIA

*Sopprimere i commi da 59 a 70.*

---

**12.98**

POLI BORTONE

*Sopprimere i commi da 59 a 70.*

---

**12.99**

DE ANGELIS

*Sopprimere i commi da 59 a 70.*

---

**12.100**

VITA, MARCUCCI

*Sopprimere i commi da 59 a 70.*

---

**12.101**

MARCUCCI

*Sopprimere i commi da 59 a 70.*

---

**12.102**

BALDASSARRI

*I commi dal 59 al 70 sono soppressi.*

---

**12.103**

STRADIOTTO

*Il comma 60 è sostituito dal seguente:*

«60. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede alla liquidazione delle attività, all'estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo».

---

**12.104**

FLERES, POLI BORTONE

*Il comma 60 è sostituito dal seguente:*

«Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede alla liquidazione delle attività, all'estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi

dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo».

---

**12.105**

FLERES

*Sostituire il comma 60 con il seguente:*

«60. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'ente, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede alla liquidazione delle attività, all'estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo».

---

**12.106**

GALIOTO

*Al comma 70, le parole da: «il comma 61» a «a favore del made in italy'» sono soppresse.*

*Conseguentemente, all'articolo 24, inserire, dopo il comma 2, il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 70, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**12.107**

AGOSTINI, LEGNINI, MERCATALI

*Al comma 70, le parole da: «il comma 61» a «a favore del made in italy'» sono soppresse.*

---

**12.108**

TANCREDI

*Al comma 70, le parole da: «il comma 61» a «a favore del made in italy'» sono soppresse.*

---

**12.109**

BONFRISCO

*Sostituire i commi 71, 72, 73 e 74 con i seguenti:*

«71. Il Ministero dello sviluppo economico può disporre il trasferimento in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.A. (nel seguito Invitalia) delle attività svolte da Promuovi Italia S.p.A. (di seguito Promuovi Italia) per effetto degli affidamenti diretti del medesimo Ministero alla società e delle relative convenzioni sottoscritte ed operanti. Il trasferimento, ad invarianza di spesa, avviene mediante conferimento del ramo d'azienda di Promuovi Italia ad una apposita società, costituita da Invitalia e dalla stessa partecipata.

71-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, definisce con propria direttiva, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto le condizioni statutarie ed operative necessarie per garantire l'insussistenza di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con risorse comunitarie, tra le attività di gestione svolte da Invitalia e quelle di controllo e di assistenza tecnica, svolte dalla società di nuova costituzione e ad essa conferite da Promuovi Italia.

72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia, mediante scorporo di ramo d'azienda, alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento della procedura di conferimento del ramo d'azienda.

73. Entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici. Nel medesimo accordo saranno previste le modalità di regolamento mediante conguaglio del valore patrimoniale attribuito al ramo d'azienda oggetto dello scorporo, da effettuarsi anche con il trasferimento a Promuovi Italia delle



attività detenute da Invitalia relativamente al settore turistico. lo schema del predetto accordo è sottoposto alla, preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, d'intesa con il Dipartimento delle Regioni, Turismo e Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

74. Al comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle attività produttive» e «il Ministro delle attività produttive» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «la Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «il Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della presente legge».

---

## 12.110

AUGELLO

*Sostituire i commi 71, 72, 73, 74 con i seguenti:*

71. Il Ministero dello sviluppo economico può disporre il trasferimento in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Invitalia S.p.A (nel seguito Invitalia) delle attività svolte da Promuovi Italia S.p.A (di seguito Promuovi Italia) per effetto degli affidamenti diretti del medesimo Ministero alla società e delle relative convenzioni sottoscritte ed operanti. Il trasferimento, ad invarianza di spesa, avviene mediante conferimento del ramo d'azienda di Promuovi Italia ad una apposita società, costituita da Invitalia e dalla stessa partecipata.

(aggiunta) 71-*bis*. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, definisce con propria direttiva, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto le condizioni statutarie ed operative necessarie per garantire l'insussistenza di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con risorse comunitarie, tra le attività di gestione svolte da Invitalia e quelle di controllo e di assistenza tecnica, svolte dalla società di nuova costituzione e ad essa conferite da Promuovi Italia.

72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia, mediante scorporo di ramo d'azienda, alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per

prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento della procedura di conferimento del ramo d'azienda.

73. Entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici. Nel medesimo accordo saranno previste le modalità di regolamento mediante conguaglio del valore patrimoniale attribuito al ramo d'azienda oggetto dello scorporo, da effettuarsi anche con il trasferimento a Promuovi Italia delle attività detenute da Invitalia relativamente al settore turistico. Lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, d'intesa con il Ministro degli Affari regionali turismo e sport.

74. Al comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle attività produttive» e «Il Ministro delle attività produttive» sono sostituite, rispettivamente dalle parole: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della presente legge».

---

### 12.111

GALIOTO

*Sostituire i commi da 71 a 74 con i seguenti:*

«71. Al fine di riordinare e razionalizzare la titolarità delle diverse partecipazioni pubbliche nel settore turistico, nonché delle connesse attività tecniche ed operative svolte da società interamente controllate dallo Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone il trasferimento delle stesse attività e partecipazioni, ai sensi dei successivi commi 72 e 73. L'atto relativo, avente natura non regolamentare, viene adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo economico ed il Ministro degli Affari regionali turismo e sport.

72. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero viene trasferita a titolo gratuito all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. (nel

seguito Invitalia), ad eccezione degli affidamenti riguardanti materie turistiche. La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.

73. Allo stesso modo, la titolarità delle partecipazioni detenute da Invitalia nelle Società Italia Turismo S.p.A. e Italia Navigando S.p.A., nonché le attività e gli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Invitalia e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero, riguardanti interventi in materia di turismo, vengono trasferiti a titolo gratuito, a Promuovi Italia. La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.

74. Al comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle attività produttive» e «Il Ministro delle attività produttive» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della presente legge».

---

## 12.112

### AUGELLO

*Sostituire i commi 71, 72, 73, 74 con i seguenti:*

71. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.a. (nel seguito Invitalia) ovvero ad una società dalla stessa interamente partecipata. La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.

72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.

73. Entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità

e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro del Turismo del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

74. Al comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle attività produttive» e «Il Ministro delle attività produttive» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della presente legge».

---

### 12.113

D'UBALDO

*Sostituire i commi 71, 72, 73 e 74 con i seguenti:*

«71. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.a (nel seguito Invitalia) ovvero ad una società dalla stessa interamente partecipata. La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.

72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.

73. Entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro del Turismo del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

74. Al comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "Il Ministero delle attività produttive" e: "Il Ministro delle attività produttive" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "La Presidenza del Consiglio dei Ministri" e "Il Presidente del Consiglio dei ministri". Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della presente legge».

---

#### **12.114**

BELISARIO, CAFORIO

*I commi 71, 72 e 73 sono sostituiti dai seguenti:*

«71. Per razionalizzare le attività derivanti dagli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico e le relative convenzioni, il capitale azionario della società Promuovi Italia è trasferito a titolo gratuito dall'Agenzia nazionale del Turismo – ENIT all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia SpA.

72. In considerazione delle peculiarità delle attività svolte dalla società Promuovitalia, i poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono esercitati dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Presidenza del Consiglio.

73. Ai sensi del comma precedente, con specifici atti d'indirizzo il Ministero dello sviluppo economico può disporre le opportune modifiche statutarie della società Promuovitalia, anche in deroga all'articolo 4 della presente legge».

*Conseguentemente, il comma 74 è soppresso.*

---

#### **12.115**

TANCREDI

*I commi 72, 73 e 74 sono sostituiti con i seguenti:*

«Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73».

«Entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto entrata in vigore del presente decreto Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro del Turismo (o alternativamente »con la Presidenza del Consiglio dei Ministri« oppure »con il Dipartimento per gli Affari Regionali il turismo e lo sport«) del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

«Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "Ministero delle attività produttive" e: "Il Ministro delle attività produttive" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "la Presidenza del Consiglio dei Ministri" e: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri", Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della presente legge».

---

### 12.116

TANCREDI

*Il comma 72 è sostituito con il seguente:*

«Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro; il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73».

---

### 12.117

FLERES

*Al comma 72 le parole:* «in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.» *Sono sostituite dalla seguenti:* «in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73».

---

**12.118**

D'UBALDO

*Al comma 72, sostituire le parole: «entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73».*

---

**12.119**

TANCREDI

*Sostituire il comma 73 con il seguente:*

«Entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto entrata in vigore del presente decreto Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro del Turismo (o alternativamente "con la Presidenza del Consiglio dei ministri" oppure "con il Dipartimento per gli Affari Regionali il turismo e lo sport") del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

**12.120**

FLERES

*Al comma 73 le parole: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto» e dopo le parole: «sottoposto alla preventiva approvazione» inserire le seguenti: «da esercitarsi d'intesa con il Ministro del Turismo,».*

---

**12.121**

D'UBALDO

*Al comma 73 sostituire le parole: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto».*

---

**12.122**

D'UBALDO

*Al comma 73, dopo le parole: «alla preventiva approvazione» aggiungere le seguenti: «da esercitarsi d'intesa con il Ministro del Turismo».*

---

**12.123**

TANCREDI

*Sostituire il comma 74 con il seguente:*

«Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "Il Ministero delle attività produttive" e: "Il Ministro delle attività produttive" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "La Presidenza del Consiglio dei Ministri" e: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri". Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della presente legge».

---

**12.124**

FLERES

*Al comma 74, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della presente legge».*

---

**12.125**

D'UBALDO

*Alla fine del comma 74, aggiungere il seguente periodo: «Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 4, comma 3 della presente legge».*

---



**12.126**

BONFRISCO

*All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al comma 75, è aggiunto il seguente periodo: «Per le cooperative aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai sensi dell'articolo 5 del DLCPS n. 1577 del 14 dicembre 1947, o articolo 3 del DLGS n. 220 del 2 agosto 2002, la scelta del commissario liquidatore è fatta su proposta della associazione a cui l'ente aderisce ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 400 del 17 luglio 1975»;

b) al comma 76, sostituire le parole «del Ministro dello sviluppo economico» con le parole «del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi».

---

**12.127**

GHEDINI, MERCATALI

*Al comma 75, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Per le cooperative aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ovvero ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la scelta del commissario liquidatore è fatta tenuto conto della proposta della associazione a cui l'ente aderisce, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400».

---

**12.128**

GALIOTO

*All'articolo 12,apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 75, è aggiunto il seguente periodo:* «Per le cooperative aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai sensi dell'articolo 5 del DLCPS n. 1577 del 14 dicembre 1947, o articolo 3 del DLGS n. 220 del 2 agosto 2002, la scelta del commissario liquidatore è fatta tenuto conto della proposta della associazione a cui l'ente aderisce, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 400 del 17 luglio 1975»;

b) *al comma 76, sostituire le parole:* «del Ministro dello sviluppo economico» *con le parole:* «del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi».

---

**12.129**

LANNUTTI

*Dopo il comma 77, aggiungere i seguenti:*

«77-bis. All'articolo 70 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sono apportate le seguenti modifiche:

*a) al comma 1, dopo le parole: «può disporre con decreto» sono aggiunte le seguenti: «motivato e adottato all'unanimità dal direttorio»;*

*b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. La procedura di amministrazione straordinaria di cui al comma 1, può essere disposta solo in caso di accertata menomazione del patrimonio dell'azienda o dei clienti della stessa e comunque nei casi di accertata colpa grave e dopo degli organi di amministrazione e di controllo delle banche. La fattispecie di cui alla lettera *a)* del comma 1, non può dar luogo all'amministrazione straordinaria in caso di violazioni di carattere meramente formale che non abbiano dato luogo a danno patrimoniale o comunque laddove non sia stata accertata colpa grave e dolo da parte degli organi di amministrazione e controllo delle banche».

77-ter. All'articolo 71, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «In ogni caso, il trattamento economico onnicomprensivo annuo lordo, di ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza non può superare quello dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate. Nei casi in cui sia i correntisti che gli azionisti della banca sottoposta alla procedura, subiscano una perdita in conto capitale delle somme di loro pertinenza superiore al 50 per cento dell'ammontare delle stesse, i compensi dei commissari liquidatori sono corrispondentemente ridotti nella stessa misura percentuale. Tutti i compensi, a qualsiasi titolo versati, a ciascuno dei commissari liquidatori e dei componenti del comitato di sorveglianza devono essere conoscibili tramite pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia, in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69».

77-quater. All'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. Ai fini dei prescritti obblighi di pubblicità e di trasparenza delle retribuzioni e degli emolumenti del Governatore della Banca d'Italia e dei membri del direttorio, si applica quanto stabilito all'articolo 3, commi 44, 45 e 46 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, qualsiasi forma di compenso, a qualsiasi titolo corrisposto ai predetti soggetti deve essere conoscibile mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Banca d'Italia in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69».

---

**12.130**

CICOLANI

*All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 i commi 78 e 79 sono sostituiti dai seguenti:*

«78. I commi da 1 a 7 ed il comma 9 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.

79. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto-legge con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per il trasferimento dei compiti relativi all'Ispettorato di vigilanza. Sulle concessionarie autostradali di ANAS S.p.A. al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo provvedimento sono altresì definite le modalità per il contestuale trasferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle risorse umane e strumentali dell'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali nonché di quelle finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 già finalizzate, in via prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle spese di funzionamento della società o degli Uffici del Ministero deputati allo svolgimento dei compiti trasferiti».

---

**12.131**

DE TONI

*Al comma 78, lettera a), le parole da: «al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «, a decorrere dal 1° ottobre 2012, all'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 201/2011, come modificati dall'articolo 36 del decreto-legge 1/2012. Le risorse previste dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono trasferite alla medesima Autorità, cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma5».*

---

**12.132**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Al comma 78, lettera a), dopo le parole: «di cui al medesimo comma 5» aggiungere le seguenti: «ed agli altri uffici di Anas S.p.A. che svolgono i compiti di soggetto concedente sia per le convenzioni esistenti e sia per le nuove convenzioni da realizzare in project financing».*

---

**12.133**

CICOLANI

*Dopo il comma 79 inserire il seguente:*

«79-bis. Nell'articolo 142, comma 12-bis, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "Il 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dagli accertamenti di cui al presente comma sulle strade ed autostrade in gestione diretta di ANAS SpA sono destinati alla stessa quali contributi in conto impianti ai fini della realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale ed autostradale ad essa assentita, da utilizzarsi in via prioritaria nella Regione in cui sono effettuati gli accertamenti. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri Per la finanza pubblica"».

---

**12.134**

TANCREDI

*Sostituire il comma 80, con il seguente:*

«80. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 1-bis, della legge 4 agosto 2010, n. 127, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, e l'articolo 7-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, sono abrogati.».

---

**12.135**

CICOLANI

*Al comma 80 apportare il seguenti modificazioni:*

*alla lettera a) aggiungere al termine il seguente periodo: «; in assenza di tale indicazione l'IVA esposta in fattura è Indetraibile»;*

*alla lettera b), sostituire le parole «al doppio» con le seguenti «al quadruplo»;*

*alla lettera b) aggiungere dopo le parole «ai sensi dei commi 1 e 2» le seguenti «e comunque non inferiore a 5.000,00 euro»;*

*alla lettera c) sostituire le parole «presso le imprese» con le seguenti «alle imprese»;*

*aggiungere al termine la seguente lettera:*

*«d) Al termine del comma 4-ter, aggiungere il seguente periodo: "Si applica anche In caso di contratto scritto la disposizione di cui al comma 6 ultimo periodo"».*

---

**12.136 (testo 2)**

BONFRISCO

*Dopo il comma 82, è aggiunto il seguente:*

*«82-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 20, la Consulta Generale per l'Autotrasporto e per la logistica di cui al Titolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera, nell'attuale assetto, fino al 31 dicembre 2012.*

*A decorrere dal 1° gennaio 2013, si applicano le seguenti disposizioni:*

*la Consulta generale per l'Autotrasporto e per la logistica opera quale centro di costo nell'ambito del centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;*

*b) all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*"a) il Presidente, nella persona del Sottosegretario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delegato;"*

2) al punto 5) le parole: "trenta province" sono sostituite dalle seguenti: "venti province";

3) dopo il punto 5), inserire i seguenti:

"5-bis) sia firmataria degli ultimi due rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;

5-ter) sia rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce.";

4) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro";

c) all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "d) Il Segretario generale, Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", ";

d) sono abrogate tutte le norme di legge e regolamentari che prevedono gettoni di presenza e rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni degli organi della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica ed ogni altra indennità;

e) è abrogato il trattamento accessorio per il personale assegnato alla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di parte fissa e variabile, di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 2008, adottato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'art. 3 del D.P.R. 24 luglio 2007, n. 182. Tale trattamento è ricondotto agli ordinari compensi per lavoro straordinario di cui alla contrattazione collettiva del comparto Ministeri, nei limiti delle risorse disponibili. La dotazione di personale necessario per il funzionamento della Consulta è determinata con decreto ministeriale;

f) lo stanziamento annuo di cui all'articolo 17, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritto sul capitolo 1329 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto a 250.000 euro. Per l'anno 2012 il predetto stanziamento è ridotto per un importo di 100.000 euro"».

---

**12.136**

BONFRISCO

*Dopo il comma 82, è aggiunto il seguente:*

«82-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il Presidente, nella persona del Sottosegretario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delegato";

b) al punto 5) le parole: "trenta province" sono sostituite dalle seguenti: "venti province";

c) dopo il punto 5), inserire i seguenti:

"5-bis) sia firmataria degli ultimi due rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;

5-ter) sia rappresentata In seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce";

d) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni; rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro";

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"d) Il Segretario generale, Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, 'Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;";

3. La Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di costo nell'ambito del centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Sono abrogate tutte le norme di legge e regolamentari che prevedono gettoni di presenza e rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni degli organi della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica ed ogni altra indennità.

5. È abrogato il trattamento accessorio per il personale assegnato alla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di parte fissa e variabile, di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 2008, adottato dal Ministro

dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'art. 3 del D.P.R. 24 luglio 2007, n. 182. Tale trattamento è ricondotto agli ordinari compensi per lavoro straordinario di cui alla contrattazione collettiva del comparto Ministeri, nei limiti delle risorse disponibili. La dotazione di personale necessario per il funzionamento della Consulta è determinata con decreto ministeriale.

6. Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013; di conseguenza lo stanziamento annuo di cui all'articolo 17, comma 3-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritto sul capitolo 1329 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto a 250.000 euro. Per l'anno 2012 il predetto stanziamento è ridotto per un importo di 100.000 euro. Conseguentemente, all'art. 12, modificare il comma 84 come segue:

"84. Le disposizioni di cui al commi 82-*bis* e 83 entrano in vigore il 1° gennaio 2013"».

---

### 12.137

ZANETTA

*Al comma 83, la lettera a) è soppressa.*

---

### 12.138

D'ALÌ

*Dopo il comma 90, è aggiunto il seguente:*

«91. Il primo comma dell'articolo 17, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è abrogato, e la realizzazione degli interventi ivi previsti come devolvibili ai commissari straordinari delegati è attuata direttamente dalle amministrazioni interessate, secondo il riparto delle competenze previsto dalla normativa vigente, fatto salvo quanto stabilito dal terzo periodo del presente comma. Le stesse Amministrazioni assicurano, senza ulteriori oneri, nell'ambito della loro ordinaria organizzazione, le attività già trasferite ai commissari straordinari. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari che siano già stati nominati ai sensi del primo comma dell'articolo 17, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono soppressi e cessano definitivamente dalle funzioni, assicurando entro tale data il tempestivo passaggio delle consegne alle amministrazioni di cui al periodo



precedente, anche sulla base delle risultanze dei rendiconti contabili di chiusura delle relative gestioni alla data di cessazione. Nello stesso termine, sono rinominate le contabilità speciali già intestate ai commissari straordinari in favore delle amministrazioni interessate le quali individuano un funzionario delegato abilitato ad operare. Allo scopo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, all'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, oltre ai compiti individuati da tale norma, sono attribuite anche le funzioni in materia di difesa del suolo di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nelle more del riordino degli assetti organizzativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa vigente, l'Ispettorato generale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nell'ambito delle dotazioni organiche di fatto esistenti, degli esistenti uffici dirigenziali di livello non generale, con competenze in materia di difesa del suolo, della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Con la medesima procedura di cui al precedente periodo si provvede altresì all'organizzazione dell'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le direzioni e l'Ispettorato sono coordinate da un Segretario generale."».

---

### 12.139

PASTORE, IZZO, MALAN, SARO, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 90, aggiungere i seguenti:*

«90-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto non può essere promosso d'ufficio alcun accertamento degli usi civici o di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento di cui alla legge 16 giugno 1927 n. 1766, al relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e ad ogni altra disposizione in materia.

90-ter. Tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici sono definiti nel termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Decorso tale termine i procedimenti sono dichiarati estinti.

90-quater. Giudice competente a conoscere le domande in materia di usi civici proposte dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del decreto è il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui è posto l'immobile; a tali procedimenti si applicano le norme generali dettate dal codice di procedura civile.

90-*quinquies*. Definiti i procedimenti di cui al comma 90-*ter*, sono soppressi i commissariati agli usi civici e sono abrogati la legge 10 luglio 1930, n. 1078, e il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 141, per i giudizi in corso presso le Corti competenti ai sensi delle predette disposizioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto».

---

### 12.140

LATRONICO

*Dopo il comma 90, è aggiunto il seguente:*

«90-*bis*. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione dell'articolo 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-*quinquies*, dell'articolo 30, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni».

---

### 12.141

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

*Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:*

«90-*bis*. La società consortile "Consorzio anagrafi animali" di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è soppressa e posta in liquidazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottar si entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono determinate le modalità attraverso le quali tali Ministeri succedono, secondo le rispettive competenze, in tutte le funzioni, le competenze i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ad essa. Gli stanziamenti di bilancio previsto alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 4,

comma 4-ter, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, riaffluiscono al bilancio dell'Agencia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).».

---

## 12.142

BASTICO

*Dopo il comma 90, aggiungere i seguenti:*

«90-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 21 ottobre 1947, n. 1346;

b) la legge 7 marzo 1957, n. 93;

c) l'articolo 605, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

90-ter. I servizi ed i benefici assistenziali già previsti dagli articoli 2 e 2bis del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 21 ottobre 1947, n. 1346, continuano ad essere erogati dalla gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali istituita con l'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a favore di tutti gli iscritti a tale gestione.

90-quater. L'INPS, con proprio regolamento, può istituire e disciplinare un contributo volontario mensile da parte degli iscritti alla gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali istituita con l'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, finalizzato all'erogazione di servizi e benefici assistenziali aggiuntivi».

---

## 12.143

MENARDI, SAIA

*Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:*

«90-bis. Le Fondazioni di origine bancaria, con costi di struttura che superano un terzo il valore delle erogazioni, sono soppresse. Il loro patrimonio è conferito al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**12.144**

LATRONICO

*All'articolo 12, dopo il comma 90, è aggiunto il seguente:*

«90-bis. E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6-ter, della legge 26 febbraio 2007, n. 17, con riferimento al personale originariamente dipendente dall'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. a seguito del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, attualmente distaccato ed in servizio presso le federazioni sportive, che successivamente al passaggio alle dipendenze delle federazioni risultasse in esubero presso le stesse a seguito di ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da procedure di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. ».

**12.0.1**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, STRADIOTTO

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Riorganizzazione del sistema degli enti degli organismi vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e delle società strumentali)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole ed alimentari, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 gennaio 2013 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, si procede al riordino e alla riduzione degli enti e degli organismi pubblici vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché delle società strumentali dagli stessi controllate, indicati nell'allegato 4 al presente decreto.

2. Il riordino, la riduzione e la fusione degli enti, organismi e società di cui al comma 1 sono operati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* revisione e contenimento della spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in particolare attraverso economie di gestione derivanti dalla cessione di attività, maggiore selezione nelle attività di ricerca o di fornitura di servizi, nonché dismissione dei cespiti non necessari allo svolgimento delle attività proprie, con il conseguente smobilizzo di parte del patrimonio materiale ed immateriale degli enti, e razionalizzazione organizzativa e logistica;

*b)* riorganizzazione degli enti, organismi e società, attraverso le necessarie aggregazioni delle funzioni e attività analoghe o complementari, evitando sovrapposizioni o duplicazioni, attorno a specifiche aree relative a:

1) attività di ricerca e di sperimentazione nel settore dell'agro-alimentare;

2) attività di trattamento delle informazioni e l'analisi dati in materia agricola, (ittica e agroalimentare, la costruzione delle elaborazioni socio-economiche a supporto delle politiche del MIPAAF, nonché attività di assistenza tecnica a favore delle pubbliche amministrazioni, unificando la fonte della raccolta dei dati;

3) gestione dei flussi finanziari derivanti dalla PAC;

4) attività di controllo con caratteri di terzietà e interdisciplinarietà;

5) servizi economico-finanziari ed assicurativi, incluso il monitoraggio dei mercati, a sostegno delle imprese agricole ed alimentari per i processi di innovazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale;

*c)* definizione della struttura degli enti e delle società, delle rispettive competenze e delle procedure di funzionamento, nonché dei criteri di nomina che garantiscano comprovata qualificazione scientifica e professionale;

*d)* utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa a favore:

1) di politiche per la mobilità, la ricollocazione e la riqualificazione dei lavoratori degli enti soppressi o incorporati, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali;

2) del rafforzamento delle attività e delle strumentazioni dei nuovi enti;

3) del rafforzamento della dimensione internazionale della ricerca effettuata a livello statale o locale;

*e)* abrogazione delle disposizioni legislative che disciplinano gli enti, gli organismi e le società soppresse.

3. Al fine della predisposizione delle proposte di regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi dell'opera di esperti rilevanza nazionale nella ricerca concernente i settori agricolo, ittico ed agro-alimentare, nonché nelle materie giuridiche, gestionali, economiche e dell'analisi statistica, procede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla elaborazione di un Piano di riordino del sistema degli enti e degli organismi vigilati e delle società strumentali controllate dagli stessi o dal Ministero medesimo. Il Piano di riordino censisce le aree di attività di ciascun ente organismo e società, evidenzia le eventuali duplicazioni, valuta e definisce i necessari scorpori ed accorpamenti di rami di attività nonché le modalità della transizione, contiene un censimento generale delle immobilizzazioni degli enti esistenti tra cui patrimoni e altri cespiti, e perviene alla definizione del progetto esecutivo nell'obiettivo di armonizzare le diverse competenze istituzionali.

*Allegato 4 (Articolo 12-bis, comma 1);*

AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura);  
ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare);  
INEA (Istituto nazionale di economia agraria);  
CRA (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura);  
ISA (Istituto per lo sviluppo agroalimentare);  
SIN (Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura);  
AGECONTROL;  
TELAER;  
CO.AN.AN.

---

## **12.0.2**

DE LILLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 12-bis.**

*(Interventi per abbattimento del debito pubblico e degli interessi da esso derivanti)*

1. I possessori di grandi patrimoni superiori a 10.000.000 di euro, con esclusione della prima casa, sono soggetti per l'anno 2013 ad un prestito-prelievo del 5 per cento per il quale viene corrisposto da parte dello Stato, Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita obbligazione.

2. Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è si provvede a disciplinare quanto disposto dal comma 1. Il Decreto è sottoposto al parere vincolante delle Camere.

3. Per una razionalizzazione delle risorse pubbliche, le aziende che delocalizzano le proprie attività sono escluse da qualsiasi beneficio fiscale e da interventi di finanziamento con risorse pubbliche.

4. Le maggiori risorse derivanti dal prelievo e dalla razionalizzazione delle risorse sono finalizzate all'abbattimento del debito pubblico e degli interessi da esso derivanti.».

---

### 12.0.3

MAZZUCONI

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Soppressione Commissari straordinari delegati*

*per il rischio idrogeologico)*

1. Il primo comma dell'articolo 17, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è abrogato, e la realizzazione degli interventi ivi, previsti come devolvibili ai commissari straordinari delegati è attuata direttamente dalle amministrazioni interessate, secondo il riparto delle competenze previsto dalla normativa vigente, fatto salvo quanto stabilito dal terzo periodo del presente comma. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari che siano già stati nominati si sensi del primo comma dell'articolo 17, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 sono soppressi e cessano definitivamente dalle funzioni, assicurando entro tale data il tempestivo trasferimento delle relative funzioni alle amministrazioni di cui al periodo precedente, anche sulla base delle risultanze dei rendiconti contabili di chiusura delle relative gestioni alla data di cessazione».

---

### 13.1

ADRAGNA, ROILO, NEROZZI, PASSONI, GHEDINI, TREU

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.2**

FIRRARELLO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: «700» con la parola: «640» e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente: «2-bis Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto-legge, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione pari a 60 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri"».*

---

**13.3**

CUTRUFO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. - (Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). – 1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

2. L'IVASS ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private).

4. L'IVASS e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. L'IVASS può fornire dati al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata.

5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività.

6. L'IVASS svolge le funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'articolo 5 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

7. Sono organi dell'IVASS:

a) il Presidente;



b) il Consiglio;

c) il Direttorio di cui all'articolo 21 dello Statuto della Banca d'Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma 14.

8. Le competenze già affidate alla COVIP dall'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9. L'IVARP e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare appositi accordi per l'esercizio, da parte del primo, di poteri di verifica e controllo, anche mediante ispezione, sui soggetti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 8 del presente articolo.

10. Presidente dell'Istituto è il Direttore Generale della Banca d'Italia.

11. Il Presidente è illegale rappresentante dell'Istituto e presiede il Consiglio.

12. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

13. I due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia.

14. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'IVASS. In particolare il Consiglio:

- adotta il regolamento organizzativo dell'IVASS;
- delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del personale dipendente dell'Istituto e adotta il relativo regolamento;
- adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e cessazione dal servizio dei dipendenti;
- conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
- approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
- provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati;
- esamina ed approva il bilancio;
- esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto e delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente ritenga di sottoporli.

15. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio può rilasciare deleghe anche a singoli consiglieri o al personale dell'Istituto con qualifica dirigenziale per l'adozione di provvedimenti che non richiedono valu-

tazioni di carattere discrezionale, stabilendo ne oggetto e limiti, nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto.

16. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa, il Direttorio della Banca d'Italia è integrato con i due consiglieri di cui al comma 10.

17. Al Di rettori o integrato spetta l'attività di indirizzo e direzione strategica dell'IVASS e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa.

18. Nell'ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato può rilasciare deleghe al Presidente, a singoli consiglieri, a dipendenti dell'Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati, Commissioni o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendo ne oggetto e limiti nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto medesimo.

19. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva del Direttorio integrato l'approvazione della relazione annuale di cui al comma 5, del presente articolo e l'adozione di provvedimenti a carattere normativo.

20. Rientra, altresì, nella competenza del Direttorio integrato l'adozione nei confronti dei dirigenti dell'IVASS di provvedimenti di distacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la nomina dei delegati presso l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).

21. Nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai componenti del Consiglio di amministrazione anche singolarmente, salvo ratifica collegiale.

22. Il Direttorio integrato viene informato dal Presidente dell'IVASS sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione dell'Istituto.

23. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'IVASS è deliberato dal Direttorio della Banca d'Italia ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le modifiche allo Statuto dell'IVASS, deliberate dal Direttorio integrato, sono approvate con le medesime modalità.

24. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'IVASS e in particolare:

- stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Istituto;

- prevede la facoltà del Direttorio integrato di nominare un Segretario generale con compiti di ordinaria amministrazione, anche su delega del Consiglio;

- disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali, prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei consiglieri di cui al comma 10;

- definisce principi e criteri ai fini del conferimento delle deleghe da parte degli organi collegiali;

- definisce le modalità dell'esercizio delle funzioni istituzionali nei casi di necessità e di urgenza;
- stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi;
- definisce i criteri ai fini di eventuali provvedimenti di distacco dei dipendenti dalla Banca d'Italia all'IVASS o dall'IVASS alla Banca d'Italia;
- definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Istituto.

25. Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni dell'Istituto, stabilisce criteri per l'ottimizzazione delle risorse, la riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.

26. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS può avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia.

27. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.

28. Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore Generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

29. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28 del presente articolo, sono nominati i Consiglieri di cui al comma 10 e il Direttorio della Banca d'Italia predispone lo Statuto dell'IVASS.

30. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, il Commissario straordinario decade automaticamente dalle funzioni.

31. Alla medesima data l'ISVAP è soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso.

32. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP.

33. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che

tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 22 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso.

34. Alla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni precedentemente attribuite all'ISVAP, è trasferita alla Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia.

35. Alla medesima data è trasferita alla Consap Spa la gestione del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

36. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, è stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, da riconoscere alla Consap Spa a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

37. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'istituzione di apposito Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità, una revisione delle categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro. L'organismo sarà soggetto alla vigilanza dell'IVASS. Il regolamento disciplinerà, altresì, il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo e il passaggio al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'IVASS con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori.

38. La contabilità dell'IVASS viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia dall'articolo 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP ai sensi dell'articolo 4 della Legge 12 agosto 1982, n. 576, così come modificato dall'articolo 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

39. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto dell'IVASS sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché l'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli.

40. Dalla data di cui al comma 37 ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS. Per le norme che disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi 32 e 33, del presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP si intende effettuato alla Consap Spa.

41. Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'even-

tuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate».

### 13.4

TANCREDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. - *(Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)*. – 1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

2. L'IVASS ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private).

4. L'IVASS e i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. L'IVASS può fornire dati al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata.

5. L'Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività.

6. L'IVASS svolge le funzioni già affidate all'Istituto per, la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni) e dell'articolo 5 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

7. Sono organi dell'IVASS:

a) il Presidente;

b) il Consiglio;

c) il Direttorio di cui all'articolo 21 dello Statuto della Banca d'Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma 14.

8. Le competenze già affidate alla COVIP dall'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9. L'IVARP e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare appositi accordi per l'esercizio, da parte del primo, di poteri di verifica e controllo, anche mediante ispezione, sui soggetti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 8 del presente articolo.

10. Presidente dell'Istituto è il Direttore Generale della Banca d'Italia.

11. Il Presidente è illegale rappresentante dell'Istituto e presiede il Consiglio.

12. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

13. I due consiglieri restano in carica sei anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia.

14. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'IVASS. In particolare il Consiglio:

- adotta il regolamento organizzativo dell'IVASS;
- delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del personale dipendente dell'Istituto e adotta il relativo regolamento;
- adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e cessazione dal servizio dei dipendenti;
- conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
- approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
- provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati;
- esamina ed approva il bilancio;
- esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto e delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente ritenga di sottoporgli.

15. Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio può rilasciare deleghe anche a singoli consiglieri o al personale dell'Istituto con qualifica dirigenziale per l'adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, stabilendone oggetto e limiti, nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto.

16. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa, il Direttorio della Banca d'Italia è integrato con i due consiglieri di cui al comma 10.

17. Al Direttorio integrato spetta l'attività di indirizzo e direzione strategica dell'IVASS e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa.

18. Nell'ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato può rilasciare deleghe al Presidente, a singoli consiglieri, a dipendenti dell'Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati, Commissioni o Collegi previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto e limiti nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto medesimo.

19. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva del Direttorio integrato l'approvazione della relazione annuale di cui al comma 5, del presente articolo e l'adozione di provvedimenti a carattere normativo.

20. Rientra, altresì, nella competenza del Direttorio integrato l'adozione nei confronti dei dirigenti dell'IVASS di provvedimenti di distacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la nomina dei delegati presso l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).

21. Nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai componenti del Consiglio di amministrazione anche singolarmente, salvo ratifica collegiale.

22. Il Direttorio integrato viene informato dal Presidente dell'IVASS sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione dell'Istituto.

23. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'IVASS è deliberato dal Direttorio della Banca d'Italia ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le modifiche allo Statuto dell'IVASS, deliberate dal Direttorio integrato, sono approvate con le medesime modalità.

24. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'IVASS e in particolare:

- stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Istituto;
- prevede la facoltà del Direttorio integrato di nominare un Segretario generale con compiti di ordinaria amministrazione, anche su delega del Consiglio;
- disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali, prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti di sua competenza solo con la presenza di almeno uno dei consiglieri di cui al comma 10;
- definisce principi e criteri ai fini del conferimento delle deleghe da parte degli organi collegiali;
- definisce le modalità dell'esercizio delle funzioni istituzionali nei casi di necessità e di urgenza;
- stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi;
- definisce i criteri ai fini di eventuali provvedimenti di distacco dei dipendenti dalla Banca d'Italia all'IVASS o dall'IVASS alla Banca d'Italia;
- definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Istituto.

25. Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni dell'Istituto, stabilisce criteri per l'ottimizzazione delle risorse, la riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.

26. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS può avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d'Italia.

27. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.

28. Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore Generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

29. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28 del presente articolo, sono nominati i Consiglieri di cui al comma 10 e il Direttorio della Banca d'Italia predispone lo Statuto dell'IVASS.

30. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, il Commissario straordinario decade automaticamente dalle funzioni.

31. Alla medesima data l'ISVAP è soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso.

32. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP.

33. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 22 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso.

34. Alla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni precedentemente attribuite all'ISVAP, è trasferita alla Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia.

35. Alla medesima data è trasferita alla Consap Spa la gestione del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.



36. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, è stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui al comma 3 del presente articolo, da riconoscere alla Consap Spa a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

37. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'istituzione di apposito Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità, una revisione delle categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro. L'organismo sarà soggetto alla vigilanza dell'IVASS. Il regolamento disciplinerà, altresì, il procedimento di nomina dei componenti dell'Organismo e il passaggio al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'IVASS con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori.

38. La contabilità dell'IVASS viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia dall'articolo 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP ai sensi dell'articolo 4 della Legge 12 agosto 1982, n. 576, così come modificato dall'articolo 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

39. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto dell'IVASS sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché l'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli.

40. Dalla data di cui al comma 37 ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS. Per le norme che disciplinano la gestione dei compiti di cui ai commi 32 e 33, del presente articolo, ogni riferimento all'ISVAP si intende effettuato alla Consap Spa.

41. Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate».

---

**13.5**

ADRAGNA, MARINI, D'ALIA, ANTEZZA, ASTORE, BAIO, BALBONI, BIANCO, BIANCONI, BONFRISCO, BRUNO, BURGARETTA APARO, BUTTI, CARLINO, CASTRO, CECCANTI, CONTINI, CUTRUFO, D'ALÌ, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, DI NARDO, D'UBALDO, FOLLINI, GALPERTI, Mariapia GARAVAGLIA, GIAMBRONE, GIULIANO, GUSTAVINO, INCOSTANTE, LANNUTTI, LEGNINI, MUGNAI, PALMA, PALMIZIO, PAPANIA, PINOTTI, PROCACCI, RANDAZZO, SACCONI, SBARBATI, SCARPA BONAZZA BUORA, TOFANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni»;*

b) *l'espressione «IVARP», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «IVASS»;*

c) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)».

d) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private)».

e) *al comma 4 le parole: «e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse.*

f) *il comma 7 è soppresso;*

g) *al comma 13, primo periodo, le parole: «o previdenziale» sono soppresse;*

h) *al comma 13 secondo periodo, le parole: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;*

i) *al comma 14 le parole: «di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;*

l) *al comma 17 le parole: «e previdenziali» sono soppresse;*

m) *al comma 18 le parole: «e previdenziale» sono soppresse;*

n) *al comma 24 le parole: «e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;*

o) *al comma 28 è così sostituito:*

«Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento»;

*p) il comma 29 è così sostituito:*

«Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato».

*q) al comma 31 le parole: «i Commissari straordinari decadono» sono sostituite dalle seguenti: «il Commissario straordinario decade»;*

*r) il comma 32 è così sostituito:*

«Alla medesima data l'ISVAP è soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso».

*s) il comma 33 è così sostituito:*

«Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP».

*t) il comma 34 è così sostituito:*

«Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 22 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso».

*u) il comma 39 è così sostituito:*

«La contabilità dell'IVASS viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia dall'art. 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP ai sensi dell'art. 4 della Legge 12 agosto 1982, n. 576, così come modificato dall'art. 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209».

*f) il comma 40 è così sostituito:*

«A decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto dell'IVASS sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché l'art. 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995,

n.335. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli».

w) *il comma 41 è soppresso;*

z) *il comma 43 è così sostituito:*

«Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate».

### 13.6

MUSI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni»;

b) *l'espressione «IVARP», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente:* «IVASS».

c) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)».

d) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private)».

e) *al comma 4 le parole:* «e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *sono soppresse;*

f) *il comma 7 è soppresso;*

g) *al comma 13, primo periodo, le parole:* «e previdenziale» *sono soppresse;*

h) *al comma 13 secondo periodo, le parole:* «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *sono soppresse;*

i) *al comma 14 le parole:* «di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *sono soppresse;*

l) *al comma 17 le parole:* «e previdenziali» *sono soppresse;*

m) *al comma 18 le parole:* «e previdenziale» *sono soppresse;*

n) *al comma 24 le parole:* «e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» *sono soppresse;*

*o) il comma 28 è così sostituito:*

«Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento».

*p) il comma 29 è così sostituito:*

«Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

*q) al comma 31 le parole: «i Commissari straordinari decadono» sono sostituite dalle seguenti: «il Commissario straordinario decade»;*

*r) il comma 32 è così sostituito:*

«Alla medesima data l'ISVAP è soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso».

*s) il comma 33 è così sostituito:*

«Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP».

*t) il comma 34 è così sostituito:*

«Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 22 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso».

*u) il comma 39 è così sostituito:*

«La contabilità dell'IVASS viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia dall'art. 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP ai sensi dell'art. 4 della Legge 12 agosto 1982, n. 576, così come modifi-

cato dall'art. 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209».

v) il comma 40 è così sostituito:

«A decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto dell'IVASS sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché l'art. 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n.335. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli».

w) *il comma 41 è soppresso;*

z) *il comma 43 è così sostituito:*

«Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate».

---

### 13.7

ADRAGNA, ROILO, NEROZZI, PASSONI, GHEDINI, TREU

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni»;

b) *sostituire la parola:* «IVARP», *ovunque ricorra, con la seguente:* «IVASS»;

c) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).»;

d) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private).»;

e) *al comma 4, sopprimere le parole:* «e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;

f) *sopprimere il comma 7;*

g) *al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole:* «e previdenziale»;

*h) al comma 13 secondo periodo, sopprimere le parole: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;*

*i) al comma 14, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;*

*l) al comma 17, sopprimere le parole: «e previdenziali»;*

*m) al comma 18, sopprimere le parole: «e previdenziale»;*

*n) al comma 24, sopprimere le parole: «e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;*

*o) il comma 28 è così sostituito:*

«Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento».

*p) il comma 29 è così sostituito:*

«Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato».

*q) al comma 31 le parole: «i Commissari straordinari decadono» sono sostituite dalle seguenti: «il Commissario straordinario decade»;*

*r) il comma 32 è così sostituito:*

«Alla medesima data l'ISVAP è soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso»;

*s) il comma 33 è così sostituito:*

«Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP».

*t) il comma 34 è così sostituito:*

«Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 22 del presente

articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso»;

*u) il comma 39 è così sostituito:*

«La contabilità dell'IVASS viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia dall'art. 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP ai sensi dell'art. 4 della Legge 12 agosto 1982, n. 576, così come modificato dall'art. 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209».

*v) il comma 40 è così sostituito:*

«A decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto dell'IVASS sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché l'art. 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n.335. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli;

*w) il comma 41 è soppresso;*

*z) il comma 43 è così sostituito:*

«Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate».

---

### 13.8

GALIOTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la rubrica con la seguente:* «Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni»;

*b) sostituire la parola:* «IVARP», ovunque ricorra, con la seguente: «IVASS»;

*c) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)».

*d) sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo



XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private)».

*e) al comma 4 sopprimere le parole: «e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;*

*f) sopprimere il comma 7;*

*g) al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole: «o previdenziale»;*

*h) al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;*

*i) al comma 14 sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;*

*l) al comma 17 sopprimere le parole: «e previdenziali»;*

*m) al comma 18 sopprimere le parole: «e previdenziale»;*

*n) al comma 24 sopprimere le parole: «e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;*

*o) sostituire il comma 28 con il seguente:*

«28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento».

*p) sostituire il comma 29 con il seguente:*

«29. Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato».

*q) al comma 31 sostituire le parole: «i Commissari straordinari decadono» con le seguenti: «il Commissario straordinario decade»;*

*r) sostituire il comma 32 con il seguente:*

«32. Alla medesima data l'ISVAP è soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS è determinata entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso».

*s) sostituire il comma 33 con il seguente:*

«33. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà, in nessun

caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP».

*t) sostituire il comma 34 con il seguente:*

«34. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 22 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso».

*u) sostituire il comma 39 con il seguente:*

«39. La contabilità dell'IVASS viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia dall'art. 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP ai sensi dell'art. 4 della Legge 12 agosto 1982, n. 576, così come modificato dall'art. 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209».

*v) sostituire il comma 40 con il seguente:*

«40. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto dell'IVASS sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12,13,14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché l'art. 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n.335. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli».

*w) sopprimere il comma 41;*

*z) sostituire il comma 43 con il seguente:*

«43. Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate».

---

## 13.9

BONFRISCO

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni»;*

*b) l'espressione: «IVARP», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «IVASS»;*

*c) il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, anche attraverso un più stretto

collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).»;

*d) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private).»;

*e) al comma 4 le parole: «e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;*

*f) il comma 7 è soppresso;*

*g) al comma 10, primo periodo, le parole: «e previdenziale» sono soppresse;*

*h) al comma 10 secondo periodo, le parole: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;*

*i) al comma 14 le parole: «di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;*

*l) al comma 17 le parole: «e previdenziali» sono soppresse;*

*m) al comma 18 le parole: «e previdenziale» sono soppresse;*

*n) al comma 24 le parole: «e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono soppresse;*

*o) il comma 28 è sostituito dal seguente:*

«28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.»;

*p) il comma 29 è sostituito dal seguente:*

«29. Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.»;

*q) al comma 31 le parole: «i Commissari straordinari decadono» sono sostituite dalle seguenti: «il Commissario straordinario decade»;*

*r) il comma 32 è sostituito dal seguente:*

«32. Alla medesima data l'ISVAP è soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS è determinata en-

tro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso»;

*s) il comma 33 è sostituito dal seguente:*

«33. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'NASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP»;

*t) il comma 34 è sostituito dal seguente:*

«34. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'NASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 22 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso.»;

*u) il comma 39 è sostituito dal seguente:*

«39. La contabilità dell'IVASS viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia dall'articolo 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, così come modificato dall'articolo 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;

*v) il comma 40 è sostituito dal seguente:*

«40. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché l'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli.»;

*w) il comma 41 è soppresso.*

*z) il comma 43 è sostituito dal seguente:*

«43. Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate.»;

---

**13.10**

ADRAGNA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).».

---

**13.11**

ADRAGNA

*Sostituire l'espressione: «IVARP», ovunque ricorra, con la seguente: «IVASS».*

---

**13.12**

GERMONTANI

*All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, la parola: «finanziario» è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui prodotti di cui all'articolo 1 comma lettera w-bis) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa disciplina regolamentare di attuazione.»;*

*b) al comma 6, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;*

*c) al comma 7, dopo la parola: «complementari) », aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelle indicate all'articolo 19, comma 2, lettere g) e h) del citato decreto che sono attribuite alla CONSOB. Ai fini dell'esercizio da parte della CONSOB delle funzioni di cui al presente comma, la stessa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 19, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono irrogate dalla CONSOB ove attinenti a materie di propria competenza ai sensi del presente decreto.».*

---

**13.13**

FLERES

*All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, la parola: «finanziario» è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui prodotti di cui all'articolo 1 comma lettera w-bis) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa disciplina regolamentare di attuazione.»;*

*b) al comma 6, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 2, 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58,»;*

*c) al comma 7, dopo la parola: « complementari», aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelle indicate all'articolo 19, comma 2, lettere g) e h) del citato decreto che sono attribuite alla CONSOB. Ai fini dell'esercizio da parte della CONSOB delle funzioni di cui al presente comma, la stessa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 19, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 19-*quater* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono irrogate dalla CONSOB ove attinenti a materie di propria competenza ai sensi del presente decreto.».*

---

**13.14**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO, LEGNINI

*All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, la parola: «finanziario» è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui prodotti di cui all'articolo 1 comma lettera w-bis) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa disciplina regolamentare di attuazione.»;*

*b) al comma 6, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-bis, 30, comma 9, 32, comma 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;*

*c) al comma 7, dopo la parola: « complementari», aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelle indicate all'articolo 19, comma 2, lettere g) e h) del citato decreto che sono attribuite alla CONSOB. Ai fini dell'esercizio da parte della CONSOB delle funzioni di cui al presente*

comma, la stessa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 19, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 19-*quater* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono irrogate dalla CONSOB ove attinenti a materie di propria competenza ai sensi del presente decreto.».

---

### 13.15

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, la parola: «finanziario» è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo:* «Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui prodotti di cui all'articolo 1 comma lettera *w-bis*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa disciplina regolamentare di attuazione.»;

b) *al comma 6, premettere le seguenti parole:* «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-*bis*, 30, comma 9, 32, comma 2, 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;

c) *al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole:* «ad esclusione di quelle indicate all'articolo 19, comma 2, lettere *g*) e *h*) del citato decreto che sono attribuite alla CONSOB. Ai fini dell'esercizio da parte della CONSOB delle funzioni di cui al presente comma, la stessa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 19, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 19-*quater* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono irrogate dalla CONSOB ove attinenti a materie di propria competenza ai sensi del presente decreto.».

---

### 13.16

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, la parola: «finanziario» è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo:* «Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui

prodotti di cui all'articolo 1 comma lettera *w-bis*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e relativa disciplina regolamentare di attuazione,»;

*b) al comma 6, premettere le seguenti parole:* «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-*bis*, 30, comma 9,32, comma 2,190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;

*c) al comma 7, dopo la parola:* «complementari)», *aggiungere le seguenti:* «ad esclusione di quelle indicate all'articolo 19, comma 2, lettere *g*) e *h*) del citato decreto che sono attribuite alla CONSOB. Ai fini dell'esercizio da parte della CONSOB delle funzioni di cui al presente comma, la stessa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 19, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 19-*quater* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono irrogate dalla CONSOB ove attinenti a materie di propria competenza ai sensi del presente decreto.».

---

### 13.17

LATRONICO

*All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, la parola:* «finanziario» *è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo:* «Resta, in ogni caso, ferma la disciplina in materia di poteri di vigilanza regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori esercitati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione nonché sui prodotti di cui all'articolo 1 comma lettera *w-bis*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa disciplina regolamentare di attuazione.»;

*b) al comma 6, premettere le seguenti parole:* «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 25-*bis*, 30, comma 9, 32, comma 2, 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;

*c) al comma 7, dopo la parola:* «complementari)», *aggiungere le seguenti:* «ad esclusione di quelle indicate all'articolo 19, comma 2, lettere *g*) e *h*) del citato decreto che sono attribuite alla CONSOB. Ai fini dell'esercizio da parte della CONSOB delle funzioni di cui al presente comma, la stessa si avvale dei poteri previsti dall'articolo 19, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 19-*quater* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono irrogate dalla CONSOB ove attinenti a materie di propria competenza ai sensi del presente decreto.».

---



**13.18**

LANNUTTI, BELISARIO, MASCITELLI

*All'articolo 13, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «e sul risparmio previdenziale» indi, ovunque ricorra, sostituire la parola: (IVARP) con la seguente: (IVASS);*

*b) al comma 3, sopprimere le parole da: «e quelli previsti dall'articolo 13, comma 3» fino alla fine del comma;*

*c) al comma 4, sopprimere le parole: «al Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;*

*d) sopprimere i commi 7, 8 e 9;*

*e) al comma 13, sopprimere le parole: «o previdenziale» indi, in fine, sopprimere le parole: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;*

*f) al comma 14, sostituire le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;*

*g) al comma 17, sopprimere le parole: «e previdenziale»;*

*h) al comma 18, in fine, sopprimere le parole: «e previdenziale»;*

*i) al comma 24, sopprimere le parole: «e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,»;*

*j) il comma 28 è sostituito dal seguente:*

«28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.»;

*k) Il comma 29 è sostituito dal seguente:*

«29. Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore Generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP, la quale, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.»;

*Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS e scioglimento dell'ISVAP)».*

**13.19**

ADRAGNA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice delle assicurazioni private).»

---

**13.20**

ADRAGNA

*Al comma 4, sopprimere le parole: «e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali».*

---

**13.21**

ADRAGNA

*Sopprimere il comma 7.*

---

**13.22**

SPADONI URBANI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Il Presidente dell'Istituto è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»

---

**13.23**

BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI

*Sostituire il comma 13, con il seguente:*

«13. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo o previdenziale, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Con-

siglio del Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Governatore della Banca d'Italia.»

---

**13.24**

ADRAGNA

*Al comma 13 sopprimere le parole: «o previdenziale».*

---

**13.25**

ADRAGNA

*Al comma 13 sopprimere le parole: «e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»*

---

**13.26**

ADRAGNA

*Al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»*

---

**13.27**

BUBBICO

*Sopprimere il comma 17.*

---

**13.28**

ADRAGNA

*Al comma 17, sopprimere le parole: «e previdenziale».*

---

**13.29**

ADRAGNA

*Al comma 18, sopprimere le parole: «e previdenziale».*

---

**13.30**

ADRAGNA

*Al comma 24, sopprimere le parole: «e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».*

---

**13.31**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI

*Al comma 25, sostituire il terzo capoverso con il seguente:*

«– disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i *quorum* costitutivi e deliberativi di quelli collegiali, prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti di sua competenza solo con la presenza di entrambi consiglieri di cui al comma 13;».

---

**13.32**

BUBBICO

*Al comma 25, penultimo capoverso, aggiungere le seguenti parole: «con la presenza di entrambi i consiglieri di cui all'articolo 13 ai quali è riservato il diritto di veto per le materie strettamente connesse alle finalità dell'IVARP».*

---

**13.33**

ADRAGNA

*Sostituire il comma 28 con il seguente:*

«28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi dell'ISVAP decadono e il Presidente dell'ente soppresso assume le funzioni di Commissario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente,

mantenendo il trattamento economico connesso all'incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento».

---

**13.34**

LANNUTTI

*Al comma 28, aggiungere in fine le seguenti parole: «Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità degli amministratori dell'ISVAP per i fatti inerenti la gestione dell'ente stesso e gli atti posti in essere durante il loro mandato».*

---

**13.35**

ADRAGNA

*Sostituire il comma 29 con il seguente:*

«29. Il Commissario straordinario riferisce con cadenza almeno quindicinale al Direttore generale della Banca d'Italia in ordine all'attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall'ISVAP. L'ISVAP, per tutta la fase transitoria, continua ad avvalersi del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato».

---

**13.36**

ADRAGNA

*Al comma 31 sostituire le parole: «i Commissari straordinari decadono» con le seguenti: «il Commissario straordinario decade».*

---

**13.37**

ADRAGNA

*Sostituire il comma 32 con il seguente:*

«32. Alla medesima data l'ISVAP è soppresso e l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi. All'IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell'ente soppresso. Il personale del soppresso ISVAP passa alle dipendenze dell'IVASS conservando di diritto il trattamento giuridico economico e previdenziale di provenienza. La dotazione dell'IVASS è determinata entro il

limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in servizio presso l'ente soppresso».

---

**13.38**

ADRAGNA

*Sostituire il comma 33 con il seguente:*

«33. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP».

---

**13.39**

ADRAGNA

*Sostituire il comma 34 con il seguente:*

«34. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai sensi del comma 22 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso».

---

**13.40**

BUBBICO

*Sopprimere il comma 35.*

---

**13.41**

RUSSO

*Al comma 35, aggiungere il seguente periodo:* «Presso la CONSAP, senza maggiori oneri rispetto ai trasferimenti provenienti dal contributo di vigilanza a carico dei Periti assicurativi, è istituita una commissione paritetica che coinvolga i Periti assicurativi iscritti nel ruolo nelle attività di verifica dell'attività peritale sul territorio dello Stato e che avrà pure la

funzione di proporre le modifiche e le integrazioni del regolamento previsto dall'articolo 157 del decreto legislativo n. 209 del 2005, che dovrà essere aggiornato ogni 2 anni. L'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche ed integrazioni, con oneri a carico dei responsabili civili dell'evento, può essere delegato in tutto o in parte ai Periti assicurativi iscritti nell'elenco di cui al seguente capoverso, in capo ai quali sono delegate pure le funzioni di accertamento della sicurezza dei veicoli coinvolti negli incidenti e le relative funzioni previste dall'articolo 80, comma 7 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni. Con circolare ministeriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, si provvederà a dare indicazione circa le modalità di attribuzione delle deleghe di cui al presente capoverso ai Periti assicurativi iscritti nell'apposito elenco. Con apposito regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di subentro dell'IVARP nelle funzioni precedentemente attribuite all'ISVAP, la CONSAP, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le associazioni nazionali dei Periti assicurativi costituite da almeno 10 anni, emana il regolamento per la formazione della commissione paritetica di cui al secondo capoverso e per la formazione dello speciale elenco previsto dal terzo capoverso del presente articolo, indicando l'*iter* formativo e le prove d'idoneità necessarie per accedere allo stesso».

---

### 13.42

BUBBICO

*Sopprimere il comma 38.*

---

### 13.43

BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI

*Sostituire il comma 38 con il seguente:*

«38. Con apposito regolamento da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'istituzione di apposito servizio interno al Ministero dello sviluppo economico cui saranno trasferite le funzioni e competenze in materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro medesimo. Il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principi di semplificazione e proporzionalità, sentite anche le associazioni rappresentative degli intermediari, una revisione delle catego-

rie di soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro. L'anzidetto servizio sarà soggetto alla vigilanza dell'IVARP. Il regolamento disciplinerà il passaggio al medesimo delle funzioni e competenze attribuite in via transitoria all'IVARP con attribuzione dei necessari poteri sanzionatori.».

---

### **13.44**

ADRAGNA

*Sostituire il comma 39, con il seguente:*

«39. La contabilità dell'IVASS viene verificata da revisori esterni così come stabilito per la Banca d'Italia dall'articolo 27 dello Statuto del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su ISVAP ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, così come modificato dall'articolo 351, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

---

### **13.45**

ADRAGNA

*Sostituire il comma 40, con il seguente:*

«40. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello Statuto dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché l'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai precedenti articoli.».

---

### **13.46**

ADRAGNA

*Sopprimere il comma 41.*

---



**13.47**

ADRAGNA

*Sostituire il comma 43, con il seguente:*

«43. Le disposizioni adottate dall'ISVAP nell'esercizio delle funzioni e delle competenze trasferite all'IVASS restano in vigore fino all'eventuale adozione, da parte dell'IVASS medesimo, di nuove disposizioni nelle materie regolate».

---

**13.48**

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI

*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. Ai fini di quanto prescritto dall'articolo 34 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, viene attribuito all'IVARP la predisposizione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di uno *standard* di modalità operative per l'applicazione dell'articolo 34.».

---

**13.49**

GRILLO, TANCREDI, ZANETTA, GALLO

*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. È soppresso il comma 10 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.».

---

**13.50**

ADRAGNA

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni».*

---

**13.0.1**

CICOLANI

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

1. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli *standard* di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale e comunitaria, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, dalla data della presente legge l'Ente nazionale per l'aviazione civile è autorizzato ad assumere, in via transitoria, venti piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni.

2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvederà a determinare il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi di cui i piloti da assumere dovranno essere in possesso.

3. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dal precedenti commi verrà corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale in base al CCNL per il personale non dirigente dello stesso Ente.

4. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto pari a 500.000 euro per l'anno 2012 e a 1 milione di euro per anno 2013 e a 1 milione per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.».

**13.0.2**

Alberto FILIPPI

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Fondi pensione)*

1. Anche in relazione alle misure organizzative di cui all'articolo 13, per sostenere lo sviluppo del sistema dei fondi pensione e promuovere la semplificazione dei relativi meccanismi in favore dei cittadini e della collettività, ottimizzandone l'utilizzo e l'impiego anche mediante appositi in-

vestimenti finalizzati alla crescita del Paese, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri della garanzia in favore dei fondi pensione e degli altri enti previdenziali che investano parte delle proprie risorse per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2.

2. Ai fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati alla crescita del Paese, quali la realizzazione di infrastrutture o di opere pubbliche ovvero la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito, oltre alla restituzione, a scadenza, dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate, a tal fine, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.

3. Per il sostegno delle misure di cui ai commi 1 e 2, i ministeri interessati, indicati nel decreto di cui al comma 1, adottano iniziative dirette a favorire il riconoscimento agli investimenti di cui al comma 2, previa analisi e valutazione da parte dello specifico Comitato istituito ai sensi della risoluzione parlamentare n. 8-00072, approvata in data 8 giugno 2010, di un adeguato e stabile rendimento mediante l'utilizzo di parte delle disponibilità dei fondi di garanzia già esistenti. Al predetto Comitato sono attribuiti compiti di analisi e valutazione degli investimenti dei fondi pensione, e degli altri enti previdenziali interessati, in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno. Al Comitato è altresì affidato il compito di coordinare le iniziative di promozione e formazione poste in essere dai fondi pensione e dagli altri enti e associazioni previdenziali interessati, nonché di consorzicare le iniziative di investimento di quei fondi pensione che per dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare, in autonomia, singoli finanziamenti.

4. In favore del Comitato di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2012, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro, da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**14.1**

GIAMBRONE

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.*

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: »nella misura del 20 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 23 per cento.

12-ter. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di *bonus* e *stock option* attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di contratti di lavoro a progetto costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione del presente comma.

12-quater. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 94-bis. - (*Tassazione separata del risultato complessivo netto della gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione*). –  
1. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, il risultato complessivo netto derivante dalla gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, diverse dai titoli di debito, dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e dai finanziamenti, è soggetto a tassazione separata con aliquota del 35 per cento.

2. Il risultato complessivo netto di cui al comma 1 è determinato, in ciascun periodo d'imposta, sottraendo dai componenti positivi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle attività finanziarie di cui al medesimo comma 1 i componenti negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle medesime attività.

3. La perdita di un periodo d'imposta, determinata come disposto al comma 2, può essere computata in diminuzione del risultato complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, comunque non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel medesimo risultato di ciascuno di essi".

12-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Ai fini della quantificazione delle perdite riportabili, cui si applicano le disposizioni del presente comma, si as-

sume la differenza negativa derivante dalla somma algebrica del risultato determinato ai sensi dell'articolo 94-*bis* e di quello determinato ai sensi degli articoli 81 e seguenti".

12-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 12-*quater* e 12-*quinqüies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai citati commi 12-*quater* e 12-*quinqüies*».

---

#### 14.2

D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«d) all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

---

#### 14.3

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. È fatta salva la possibilità per le Amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, nei limiti delle compatibilità economiche e dei vincoli di bilancio, di prorogare i contratti a tempo determinato scaduti o in via di scadenza nel corso dell'anno 2012, secondo le previsioni e le modalità indicate nella legge 368/2001.».

---

#### 14.4

ANTEZZA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, CASSON, MONGIELLO, BIONDELLI, LEGNINI

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 125 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

2-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 comma 12, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'allegato 2 del medesimo articolo 7 comma 12, per un ammontare non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

## 14.5

AUGELLO

*Il comma 2 è soppresso. All'articolo 23 il comma 7 è soppresso.*

*Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 107.388.000 euro per l'anno 2012, a 319.428.400 euro per l'anno 2013, a 527.472.000 per l'anno 2014, a 694.699.050 per l'anno 2015 e a 758.533.300 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede, mediante assegnazioni di pari importo provenienti annualmente dal Fug-Fondo Unico Giustizia, e per l'anno 2013 dal contenimento di spesa, pari a 72,4 milioni di euro, derivante dalla soppressione del a 7 dell'articolo 23.*

---

**14.6**

BELISARIO, LI GOTTI, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Sopprimere il comma 2**Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento."».

---

**14.7**

SERRA

*Il comma 2 è soppresso**Conseguentemente, all'articolo 24, inserire, dopo il comma 2, il seguente:*

«2-bis All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 22,5 per cento"».

---

**14.8**

NESSA, AMORUSO

*Sopprimere il comma 2.**Conseguentemente, alle maggiori spese, pari a 108 milioni di euro nel 2012, 330 milioni nel 2013, 528 milioni nel 2014, 697 milioni nel 2015 e 759 milioni nel 2016, si provvede mediante proporzionale incremento della riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri di cui all'allegato 1.***14.9**

CASTIGLIONE

*Sopprimere il comma 2.*

**14.10**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

*Sopprimere il comma 2.*

---

**14.11**

AUGELLO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "A decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2010, 2011 e 2012". In fine è aggiunto il seguente periodo "La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del cinquanta per cento per il triennio 2013-2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016"».

*Conseguentemente, alla copertura degli oneri, pari a 107.388.000 euro per l'anno 2012, a 119.785.650 euro per l'anno 2013, e a 197.802.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante assegnazioni di pari importo provenienti annualmente dal Fug - Fondo unico giustizia, e per l'anno 2013 dal contenimento di spesa, pari a 72,4 milioni di euro, derivante dalla soppressione del comma 7 dell'articolo 23.*

---

**14.12**

D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "A decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2010, 2011 e 2012". In fine è aggiunto il seguente periodo "La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il biennio 2013-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016"».

---



**14.13**

D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "A decorrere dall'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2010 e 2011". In fine è aggiunto il seguente periodo "La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del cento per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del venti per cento a decorrere dall'anno 2016"».

---

**14.14**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Al comma 2, le parole da: «In fine» a «dall'anno 2006» sono soppresse.*

---

**14.15**

CECCANTI, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, SOLIANI, VITA

*Al comma 3, sostituire le parole da: «Per il triennio 2012-2014» fino a: «a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2016».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative

agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 125 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

2-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 comma 12, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'allegato 2 del medesimo articolo 7 comma 12, per un ammontare non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

#### 14.16

POLI BORTONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «Per il triennio 2012-2014» con le seguenti: «Per il triennio 2013-2014».*

---

#### 14.17

D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Per il triennio 2012-2014» con le seguenti: «Per il biennio 2013-2014».*

---

**14.18**

PROCACCI, LATORRE, MONGIELLO, TOMASELLI, TEDESCO, MARITATI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, SOLIANI, VITA, MERCATALI, DI GIACOMO

*Al comma 3, sostituire le parole: «triennio 2012-2014» con le seguenti: «biennio 2013-2014».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare pari a euro 24.243.000 per l'anno 2012».

---

**14.19**

RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, CECCANTI, MERCATALI

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di ricercatori a tempo determinato» inserire le seguenti: «ad eccezione dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 24, comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 7 milioni di euro per l'anno 2012.

1-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

**14.20**

PROCACCI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, SOLIANI, VITA, CECCANTI, MERCATALI

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «e di ricercatori a tempo determinato.».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 24, comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 15 milioni di euro per l'anno 2012.

1-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.».

---

**14.21**

RUSCONI, PROCACCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, SOLIANI, VITA, CECCANTI, MERCATALI

*Al comma 3, sostituire le parole da: «una spesa pari al venti per cento» fino alla fine del periodo con le seguenti: «una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2015.».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 24, comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 36 milioni di euro per l'anno 2012.

1-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 160 milioni per l'anno 2013, a 346 milioni di euro per l'anno 2014, a 425 milioni a decorrere dall'anno 2015.».

---

**14.22**

CERUTI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, CECCANTI, MERCATALI

*Al comma 3, sostituire le parole da: «venti per cento» con le seguenti: «trentacinque per cento».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 24, comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 18 milioni di euro per l'anno 2012.

1-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 81 milioni per l'anno 2013 ed a 168 milioni di euro per l'anno 2014.».

---

**14.23**

MUSSO

*Al comma 3 le parole: «venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «trenta per cento».*

---

**14.24**

GALIOTO

*Al comma 3, dopo le parole: «nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.» è inserito il seguente periodo: «Sono escluse dai vincoli di spesa le risorse proprie degli Atenei diverse da quelle derivanti dal fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».*

---

**14.25**

SOLIANI, RUSCONI, CECCANTI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, VITA, LEGNINI, MERCATALI, ANTEZZA, BIONDELLI

*Al comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2016» con le parole: «per l'anno 2016».*

«42-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, sono soppresse le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2012."».

---

**14.26**

PERDUCA, PORETTI

*Al comma 3, dopo il periodo: «l'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.» inserire il seguente:*

«3-bis. Fermo restando il divieto di incrementi retributivi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, gli idonei in procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, titolari di posti di ruolo di seconda fascia, possono essere immessi in servizio dall'Ateneo di appartenenza nel ruolo di prima fascia, anche in deroga ai limiti di cui al comma precedente».

---

**14.27**

ASCIUTTI

*Al comma 3, dopo il periodo: «L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.» inserire il seguente: «Gli idonei nelle procedure di valutazione bandite ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, già appartenenti ai ruoli universitari, chiamati dall'Ateneo di appartenenza quali professori di prima fascia o di seconda fascia ma non immessi in servizio, qualora ne facciano esplicita richiesta, sono immessi in servizio nel ruolo di prima fascia o di seconda fascia rispettivamente, con decorrenza immediata agli effetti giuridici. Gli effetti economici dell'inquadramento decorreranno a partire dal momento in cui l'Ateneo*

neo di appartenenza rientri nei limiti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 49 del 2012. La validità delle idoneità scadute, conseguite dai docenti universitari ai sensi della Legge 210 del 1998, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013».

---

#### 14.28

D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI, AMORUSO, NESSA, MORRA, GALLO, COSTA, BUBBICO

*Al comma 3 dopo il periodo:* «L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.» *inserire il seguente:* «Per le sole prese di servizio degli idonei alle procedure di valutazione bandite ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, titolari di posti di ruolo, chiamati dall'Ateneo di appartenenza quali professori di prima fascia o di seconda fascia è prevista l'immissione in servizio nel ruolo di prima fascia o di seconda fascia rispettivamente, qualora ne facciano esplicita richiesta, con decorrenza immediata agli effetti giuridici. Gli effetti economici dell'inquadramento decorreranno a partire dal momento in cui l'Ateneo di appartenenza rientra nei limiti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012.».

---

#### 14.29

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Al comma 3, dopo le parole:* «tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.», *aggiungere il seguente periodo:* «Per le sole prese di servizio degli idonei alle procedure di valutazione bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, titolari di posti di ruolo, chiamati dall'Ateneo di appartenenza quali professori di prima fascia o di seconda fascia è prevista l'immissione in servizio nel ruolo di prima fascia o di seconda fascia rispettivamente, qualora ne facciano esplicita richiesta con decorrenza immediata agli effetti giuridici. Gli effetti economici dell'inquadramento decorreranno a partire dal momento in cui l'Ateneo di appartenenza rientra nei limiti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012.».

---

**14.30**

POSSA

*Al comma 3, dopo le parole: «tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49.» inserire le seguenti: «È soppresso il comma 6 dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 49 del 2012».*

---

**14.31**

MUSSO

*Al comma 3 l'ultimo periodo è soppresso.*

---

**14.32**

STRADIOTTO

*Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «al fine» a: «attività» e le parole da: «di cui ai decreti» alle seguenti: «1° dicembre 2015».*

---

**14.33**

CECCANTI, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, SOLIANI, VITA

*Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 9, le parole: ", lettere a) e b)," sono soppresse e si aggiunge il seguente periodo: "A coloro che sono stati titolari di tali contratti viene riservata una quota fino al 10 per cento del totale dei posti a concorso per l'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie, secondo modalità definite con proprio decreto dal Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca"».*

---



**14.34**

FLERES

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di dotare le università delle risorse umane necessarie per lo svolgimento delle loro attività didattiche e di ricerca, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-ter. - (*Misure per lo sviluppo dell'attività di ricerca degli atenei*). – 1. Le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2013 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009.

2. Coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca o un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, hanno espletato almeno tre insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente nel quinquennio precedente all'approvazione della presente legge, hanno all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, al di là delle procedure previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università con chiamata diretta possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto.

3. Conseguentemente, sono altresì titoli valutabili nei concorsi per l'abilitazione scientifica nazionale di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, la tesi di dottorato come previsto dal comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 1 del 9 gennaio 2009, anche conseguito all'estero, l'attività di insegnamento a contratto svolta presso le Università, le pubblicazioni scientifiche di rilevanza anche internazionale, gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativi, o a progetto, i rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata/span"».

---

**14.35**

GALIOTO

*Al comma 4, dopo le parole: «All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,» sono aggiunte le seguenti: «al primo periodo dopo le parole: "previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità" sono aggiunte le seguenti: "da cui sono esclusi i profili di ricercatore e tecnologo"».*

---

**14.36**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CECCANTI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, LEGNINI, MERCATALI, ANTEZZA, BIONDELLI

*Al comma 4, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «per l'anno 2016».*

---

**14.37**

SANGALLI, FIORONI

*Al comma 5, dopo il penultimo periodo, aggiungere il seguente: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative per assicurare che il rispetto del limite del 20 per cento avvenga su base nazionale.».*

---

**14.38**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente*

*«5-bis. A decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell'articolo 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile».*

---

**14.39**

Mariapia GARAVAGLIA, VACCARI, Vittoria FRANCO, MONTANI

*Al comma 6 sostituire le parole: «all'80 per cento» con le seguenti: «al 50%».*

---

**14.40**

Mariapia GARAVAGLIA, VACCARI, Vittoria FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Il comma 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è soppresso.

6-ter. Le funzioni di segretario comunale e provinciale possono essere svolte anche da avvocati e dottori commercialisti Iscritti nei rispettivi a'bi professionali».

---

**14.41**

GALIOTO

*Il comma 14 è soppresso.*

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: «700» con la seguente: «680» e all'articolo 24, inserire, dopo il comma 2, i seguenti:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione pari a 20 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.».

---

**14.42**

D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI

*Al comma 9, le parole: «munito di diploma di laurea» sono sostituite dalle seguenti: «collocato all'interno delle graduatorie di concorsi pubblici ancora vigenti».*

---

**14.43**

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ANTEZZA, CASSON, MONGIELLO, BIONDELLI, LEGNINI

*Sopprimere il comma 10.*

---

**14.44**

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ANTEZZA, CASSON, MONGIELLO, BIONDELLI, LEGNINI

*Sopprimere il comma 10.*

---

**14.45**

BASTICO

*Sopprimere i commi 11 e 12.*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare pari a 31,48 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 94,59 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

**14.46**

BASTICO

*Sostituire i commi 11 e 12 con il seguente:*

«11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal D.lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, l'articolo 659 e gli articoli dal 661 al 666 sono abrogati».

---

**14.47**

BASTICO

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 626, comma 1, dopo la parola "docente" sono inserite le seguenti: "compresi i direttori dei servizi generali amministrativi";
  - b) all'articolo 639, comma 3, le parole da "è stabilito" sino a "unità" sono sostituite dalle seguenti "è stabilito entro il limite massimo di 1.000 unità"».
- 

**14.48**

GIAMBRONE

*Al comma 11, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento".

12-ter. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di *bonus* e *stock option* attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di contratti di lavoro a progetto costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione del presente comma».

12-*quater*. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 94-*bis*. – (Tassazione separata del risultato complessivo netto della gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione). —  
1. Per i soggetti di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, il risultato complessivo netto derivante dalla gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, diverse dai titoli di debito, dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e dai finanziamenti, è soggetto a tassazione separata con aliquota del 35 per cento.

2. Il risultato complessivo netto di cui al comma 1 è determinato, in ciascun periodo d'imposta, sottraendo dai componenti positivi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle attività finanziarie di cui al medesimo comma 1 i componenti negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle medesime attività.

3. La perdita di un periodo d'imposta, determinata come disposto al comma 2, può essere computata in diminuzione del risultato complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, comunque non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel medesimo risultato di ciascuno di essi».

12-*quinqüies*. Al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ai fini della quantificazione delle perdite riportabili, cui si applicano le disposizioni del presente comma, si assume la differenza negativa derivante dalla somma algebrica del risultato determinato ai sensi dell'articolo 94-*bis* e di quello determinato ai sensi degli articoli 81 e seguenti».

12-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 12-*quater* e 12-*quinqüies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai citati commi 12-*quater* e 12-*quinqüies*.

---

#### 14.49

MICHELONI, TEDESCO, BERTUZZI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:* «la riduzione del personale di cui al comma 11, lettera *b*), si applica in via prioritaria al personale di ruolo assegnato ai corsi di lingua e cultura italiana all'estero».

---

**14.50**

BASTICO

*Al comma 12, sostituire le parole «né possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo.» con le seguenti: «fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non possono essere rinnovati i relativi comandi o collocazioni fuori ruolo.».*

---

**14.51**

GIAMBRONE

*Sopprimere i commi 13, 14 e 15*

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento".

12-ter. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di *bonus* e *stock optino* attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di contratti di lavoro a progetto costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione del presente comma».

---

**14.52**

Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, Vittoria FRANCO, BASTICO, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, LEGNINI, MERCATALI, BIONDELLI

*Sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare pari a

31,48 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 94,59 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

**14.53**

RUSCONI, Vittoria FRANCO, BASTICO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, MERCATALI, BIONDELLI

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

«13. Al personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, ed al personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 agosto 2014, si applicano i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto».

*Conseguentemente, al comma 15, sostituire le parole «dei commi 13 e 14» con le seguenti «del comma 14».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare pari a 31,48 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 94,59 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

**14.54**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

«13. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici scolastico regionale compe-



tente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico.

---

#### 14.55

RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, LEGNINI, MERCATALI, BIONDELLI

*Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico», aggiungere le seguenti «, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale».*

---

#### 14.56

PROCACCI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, SOLIANI, VITA, MERCATALI, ANTEZZA, BIONDELLI

*Al comma 13, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla funzione, già utilizzato in altri compiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in alternativa al transito nei ruoli del personale assistente amministrativo o tecnico, può chiedere di essere dispensato dal servizio per inidoneità fisica ai sensi dell'articolo 512 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, con diritto al trattamento di quiescenza qualora abbia maturato i requisiti previsti dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il personale che non intenda chiedere di essere dispensato dal servizio e che non sia possibile collocare, per carenza di posti, nei ruoli del personale assistente amministrativo o tecnico nell'ambito della provincia di servizio o di altra provincia indicata dall'interessato, continua ad essere assegnato ai compiti di attuale utilizzazione in attesa di transitare nei ruoli degli assistenti».*

---

**14.57**

FERRANTE, CASSON, DELLA SETA, Ignazio MARINO, VITA

*Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al personale docente che da almeno tre anni svolge attività continuativa di supporto alla didattica, attraverso l'attivazione di laboratori e la gestione di servizi pedagogicamente rilevanti, nelle piccole isole, nei comuni montani e nei territori caratterizzati da specificità linguistiche, purché tale attività sia finalizzata ad attenuare il disagio culturale ed organizzativo, non si applicano le disposizioni di cui al presente comma entro un limite massimo pari all'1 per cento dell'intero contingente del personale docente dichiarato inidoneo».

---

**14.58**

BASTICO, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, MERCATALI, FONTANA, BIONDELLI

*Sopprimere il comma 14.*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare pari a 7,04 milioni di euro per l'anno 2012, 19,72 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

---

**14.59**

BASTICO, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, MERCATALI, FONTANA, BIONDELLI

*Sostituire il comma 14 con i seguenti:*

«14. Il comma 81 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.

14-bis. Allo scopo di dispersione o sottoutilizzo di competenze didattiche negli istituti secondari di secondo grado, ove presenti, gli insegnanti tecnico pratici in esubero vengono utilizzati all'interno dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 50, comma 1, lettere b) e d) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35».

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare pari a 7,04 milioni di euro per l'anno 2012, 19,72 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

---

#### **14.60**

BONFRISCO

*Al comma 14, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: «concorso C999» sono inserite le seguenti: «, non in possesso del diploma di scuola media superiore»;*

b) *aggiungere il seguente comma:*

«14-bis. Il personale docente attualmente titolare della classe di concorso C999, in possesso del diploma di scuola media superiore, che riveste il profilo professionale di Insegnante tecnico pratico o di Assistente di cattedra già appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, transitato alle dipendenze dello Stato, in ottemperanza al disposto della legge n. 124 del 1999, articolo 8, comma 3, è inquadrato nel ruolo degli Insegnanti tecnico pratici nelle rispettive classi di concorso».

---

#### **14.61**

FLERES

*Al comma 14, sostituire le parole: «transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico» con le seguenti: «deve frequentare corsi di riconversione professionale come previsti dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».*

*Conseguentemente, all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni specifiche previste dalla disciplina contrattuale vigente in tema di riconversione professionale e trasferimenti del personale scolastico».*

---

**14.62**

BASTICO, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, MERCATALI, BIONDELLI

*Al comma 14, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, dopo le parole:* «transita nei ruoli del personale» *inserire le seguenti:* «docente inquadrato nella corrispondente classe di concorso in base ai titoli oppure»;

*b) al secondo periodo, dopo le parole:* «Il personale viene immesso in ruolo» *inserire le seguenti:* «nell'istituto di appartenenza oppure»;

*c) al secondo periodo, sostituire le parole:* «mantiene il maggior trattamento» *con le seguenti:* «mantiene l'anzianità maturata fino alla data di entrata in vigore del presente decreto oltre al maggior trattamento».

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare pari a 7,04 milioni di euro per l'anno 2012, 19,72 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

---

**14.63**

FLERES

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. Al fine di semplificare l'azione amministrativa e di favorire la mobilità compartimentale del personale docente e Ata, sono abrogati il comma 21 dell'articolo 9 della legge 12 luglio 2011, n. 106, e il comma 4-*quinquies* dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2009, n. 167. Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro l'approvazione del prossimo decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, è disposto il reinserimento del personale di ruolo cancellato precedentemente».

---

**14.64**

BATTAGLIA

*Dopo il comma 15 inserire il seguente:*

«15-bis. Al decreto-legge 27.06.2012 n. 87, all'art. 4, lettera a 2) sostituire il periodo: "da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa" con il seguente: "da affidare a personale già destinatario dell'art. 17-bis del decreto legislativo n.165/2001"».

*Conseguentemente sopprimere il periodo:* «Nei confronti delle Amministrazioni di cui al presente punto 2) non si applica l'art. 17-bis del decreto legislativo n.165/2001».

---

**14.65**

D'ALÌ

*Dopo il comma 15 inserire il seguente:*

«15-bis. All'art. 16, comma 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera al dopo le parole: "nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo" sono aggiunte le seguenti: "con decorrenza giuridica del relativo inquadramento dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge";

b) alla lettera a-bis) dopo le parole: "nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo" sono aggiunte le seguenti: "con decorrenza giuridica del relativo inquadramento dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge"».

---

**14.66**

GALIOTO

*Sopprimere il comma 16.*

---

**14.67**

GIAMBRONE

*Sopprimere il comma 16.*

---

**14.68**

PITTONI, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Sopprimere il comma 16.*

---

**14.69**BASTICO, MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, VITTORIA FRANCO, CERUTI,  
MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, LEGNINI, MERCATALI, BIONDELLI

*Sopprimere i commi da 17 a 21.*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

**14.70**

GIAMBRONE

*Sostituire il comma 17 con il seguente.*

«17. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di riordino delle classi di concorso, gli incarichi di insegnamento sono assegnati agli insegnanti in possesso dell'abilitazione relativa alla medesima classe di concorso, anche utilizzando il personale di cui alle graduatorie ad esaurimento».

---

**14.71**

VITA, MARCUCCI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, SOLIANI

*Al comma 17, lettera a), sopprimere le parole: «anche quando il docente non è in possesso della relativa abilitazione o idoneità all'insegnamento,».*

---

**14.72**

VITA, MARCUCCI

*Al comma 17, lettera a), dopo le parole: «titolo di studio valido» aggiungere «nonché abilitazione o idoneità».*

---

**14.73**

SOLIANI, RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, VITA, LEGNINI, MERCATALI, ANTEZZA, BIONDELLI

*Al comma 17, lettera e), dopo le parole: «è utilizzato» aggiungere le seguenti: «sulla base delle modalità stabilite dalla contrattazione integrativa annuale sulle utilizzazioni».*

---

**14.74**

TANCREDI

*Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:*

«17-bis. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, poiché non rientranti nel contingente previsto, sono immessi in ruolo, previo esperimento di un corso di formazione della durata di quattro mesi e previo positivo superamento di un colloquio selettivo sulle tematiche oggetto del corso di formazione.

17-ter. I docenti incaricati della presidenza nel triennio 2008/2009 – 2010/2011 sono ammessi ad un periodo di formazione previo superamento di un esame colloquio, ai fini dell'immissione nel ruolo dei dirigenti scolastici. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento dell'esame colloquio e del periodo di formazione.

17-quater. Al fine del contenimento della spesa, nel principio dell'autotutela dell'Amministrazione, si definisce il contenzioso in atto avente

per oggetto il corso concorso bandito con D.D.DG. 22.11.2004 e pubblicato nella G.U. e n. 94 del 26 novembre 2004, e si garantisce la piena funzionalità del sistema scolastico dando provvisoria copertura ai posti vacanti e disponibili, attualmente ricoperti con reggenze anche plurime, in attesa del compiuto espletamento del corso-concorso ordinario per il reclutamento di 2386 dirigenti scolastici, ai soggetti per i quali è pendente un contenzioso con oggetto la partecipazione al suddetto concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è temporaneamente affidato un incarico provvisorio di direzione della durata di un anno scolastico rinnovabile fino alla copertura dei posti vacanti destinati ai vincitori del concorso ordinario. L'incarico di direzione è remunerato in misura pari all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, parte variabile, ordinariamente assegnata al posto così ricoperto" Alla relativa spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'anno scolastico 2011/2012, del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. I posti che conseguentemente si rendono disponibili sono accantonati in quota del numero di assunzioni autorizzate per ciascun anno scolastico».

---

**14.75**

RUSCONI, BASTICO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, LEGNINI, MERCATALI, ANTEZZA, BIONDELLI

*Sopprimere il comma 21.*

---

**14.76**

BASTICO, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, LEGNINI, MERCATALI, ANTEZZA, FONTANA, BIONDELLI

*Sostituire il comma 21 con il seguente:*

«21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere *b*) e *d*) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35».

---



**14.77**

FLERES

*Al comma 22, penultimo capoverso, inserire il seguente: «Resta valida l'attribuzione dell'indennità di reggenza già prevista nei contratti collettivi di lavoro in caso di assenza del dirigente o di sua sostituzione o ancora in scuole oggetto di procedure di dimensionamento».*

---

**14.78**

MICHELONI, TEDESCO, BERTUZZI

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. L'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 è ridotta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, del 20 per cento in misura permanente.

23-ter. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 23-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2012 e a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, sono destinati:

a) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al funzionamento dei Comites e del CGIE;

b) per un ammontare pari a 8 milioni di euro per l'anno 2012 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura Italiana all'estero;

d) per un ammontare pari a 3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento della cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987;

e) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

f) la restante quota, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012, a 32,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 24.*

---

**14.79**

MICHELONI, TEDESCO, BERTUZZI

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis il Ministero degli affari esteri predispone un piano di riassetto del personale impiegato nelle rete diplomatica consolare, culturale o di altre destinazioni, per raggiungere in massimo 5 anni, il rapporto del 20 per cento di tutto il personale impiegato all'estero è inviato dal Ministero degli affari esteri e il restante 80 per cento deve essere personale assunto in loco. Nell'ambito di tale piano di riassetto è ridefinito il quadro amministrativo necessario sia per il personale di ruolo sia per il personale a contratto assunto in loco. I risparmi prodotti da tale riorganizzazione sono destinati:

- a) 20 per cento allo sviluppo dei servizi consolari decentrati, per gli italiani all'estero e le imprese italiane che operano all'estero;
- b) 20 per cento al miglioramento della diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo e al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane;
- c) 20 per cento alle politiche di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987;
- d) 40 per cento al bilancio dello Stato per la riduzione del debito di Stato».

**14.80**

DE ANGELIS

*Il comma 24 è abrogato.*

**14.81**

MICHELONI, TEDESCO, BERTUZZI

*Sostituire il comma 24, con il seguente:*

«24. Gli stanziamenti in bilancio relativi all'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 sono ridotti di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

*Consequentemente sostituire il comma 25 con il seguente:*

«5. Per l'anno 2012 lo stanziamento relativo alle spese di cui al comma 23 è ridotto di euro 4.300.00.»

**14.82**

DE ANGELIS

*Sostituire il comma 25 con il seguente:*

«25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 23 nonché alle indennità di servizio all'estero di cui all'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sono ridotte rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000».

---

**14.83**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente*

«28. A decorrere dall'anno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per i primi due anni di servizio applicano al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2011, assunto ai sensi della normativa vigente in materia, che non sia già dipendente di altra pubblica amministrazione, il trattamento economico tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto ridotto del 10 per cento.

---

**14.0.1**

DE LILLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Contenimento degli oneri di spesa per stipendi)*

1. Alle figure apicali e dirigenziali delle Pubbliche Amministrazioni non può essere corrisposta una retribuzione stipendiale che sia superiore a quanto percepito dal primo presidente della Corte di Cassazione. Per Amministrazioni Pubbliche si intendono quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché tutti gli Enti e le società nelle quali il capitale pubblico detiene una partecipazione rilevante del capitale sociale».

---

**14.0.2**

SAIA

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di processi di internazionalizzazione delle imprese)*

1. Al fine di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese e di implementare con, adeguati strumenti le politiche pubbliche di sostegno a tale processo, i commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

"18. Salvo quanto previsto nei commi da 21 a 24, le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, all'istituenda Agenzia per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da collocare sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La dotazione del Fondo è determinata ai sensi dell'articolo II, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal presente articolo, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria.

18-bis. Sono organi dell'Agenzia il direttore/amministratore delegato e il Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal direttore/AD, che lo presiede, e da sette componenti designati rispettivamente: uno ciascuno dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro delle economie e delle finanze, da Rete imprese Italia, dalla Confederazione generale dell'industria italiana, da Unioncamere e dalla Associazione bancaria italiana. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta della Presidenza del Consiglio e dura in carica tre anni. I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni.

18-ter. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative risorse in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri, presieduta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite del Sottosegretario appositamente delegato alla materia e composta dal Ministro degli affari esteri o da persona dallo stesso designata, dal Ministro dello sviluppo economico o da persona dallo stesso designata, dal Ministro dell'economia e delle finanze o da persona dallo stesso designata, da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria italiana, di R.Ete. imprese Italia. Il direttore/AD dell'Agenzia partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

18-quater. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti all'Agenzia per la promozione degli scambi. Con i medesimi decreti il Presidente del Consiglio provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo, 'indeterminato trasferito all'Agenzia. Al fine della adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'ufficio per gli affari generali e le risorse del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i competenti uffici della Presidenza del Consiglio, cura in collaborazione con i competenti dirigenti del soppresso ICE la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attività strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono fatti salvi gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici già facenti capi all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a fronte di obbligazioni già assunte. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 18, per garantire la continuità dei rapporti che facevano capo all'ICE nonché le attività che continuano ad essere svolte presso le sedi e con gli uffici già a tal fine utilizzati e la correttezza dei pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero dello sviluppo economico delega un dirigente ex ICE per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione.

18-quinquies. Il personale di ruolo dell'ICE in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico, nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per la promozione degli scambi appositamente istituite e nell'ambito delle risorse trasferite all'Agenzia ai sensi del comma 2011 personale locale, impiegato con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all'Agenzia per la

promozione degli scambi. Gli uffici sono inquadrati nell'ambito delle rappresentanze diplomatico/consolari operano come sezioni per la promozione degli scambi delle stesse, e dipendono funzionalmente dal Capo missione.

18-*sexies*. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la promozione degli scambi, tenuto conto delle linee guida e di indirizzo strategico espresse dalla Cabina di regia di cui al comma 19, nonché delle priorità di politica estera italiana e delle politiche di internazionalizzazione delle imprese previo parere vincolante da parte del MAE e del MISE.

18-*septies*. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE, fatto salvo quanto previsto per il personale locale di cui al comma 21, sono inquadrati all'interno dell'Agenzia per la promozione degli scambi, assicurando l'invarianza della spesa complessiva o, previa opzione, nei quadri del Ministero dello sviluppo economico o di altra amministrazione pubblica.

18-*octies*. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della Presidenza del Consiglio, del Ministero o dell'amministrazione di nuova assegnazione, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riasorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità dei rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

---

### 14.0.3

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, SOLIANI, MERCATALI

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 14-bis.

1. Per l'anno 2012 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a favore delle scuole paritarie.

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge

6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.»

---

#### 14.0.4

STRADIOTTO

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modifiche all'articolo 14, comma 7,*

*del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,*

*concernente l'Organismo indipendente di valutazione)*

1. Il comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituito dal seguente: «L'Organismo indipendente di valutazione è un organo monocratico. La persona preposta all'Organismo deve essere dotato dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del *management*, della valutazione della *performance* e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Il *curriculum vitae* è comunicato alla Commissione di cui all'articolo 13.»

---

**14.0.5**

STRADIOTTO

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Avvalimento del personale scolastico)*

1. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, la parola: "trecento" è sostituita dalla parola: "duecento";
- al secondo periodo, la parola: "cento" è sostituita dalla parola: "cinquanta";
- al terzo periodo, la parola: "cento" è sostituita dalla parola: "cinquanta".

2. La rideterminazione dei contingenti di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto».

**14.0.6**

PROCACCI, FIORONI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, SOLIANI, VITA, ANTEZZA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. Per le sole prese di servizio degli idonei alle procedure di valutazione bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, titolari di posti di ruolo, chiamati dall'Ateneo di appartenenza quali professori di prima fascia o di seconda fascia, è prevista l'immissione in servizio nel ruolo di prima fascia o di seconda fascia rispettivamente, qualora ne facciano esplicita richiesta, con decorrenza immediata agli effetti giuridici. Gli effetti economici dell'inquadramento decorrono a partire dal momento in cui l'Ateneo di appartenenza rientra nei limiti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Per le prese di servizio di cui al presente comma non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-



sto 2008, n. 133, e successive modificazioni, in merito alla ripartizione della spesa tra fasce.».

#### 14.0.7

AUGELLO

*Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Procedure straordinarie*

*per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato)*

1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011, nella qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, si provvede esclusivamente mediante concorso interno per titoli, di cui all'articolo 24-*quater*, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso una o più procedure straordinarie per i posti annualmente disponibili, riservati:

*a*) per il quaranta per cento agli assistenti capo;

*b*) per il sessanta per cento al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio.

2. Per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1, per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2011, il personale deve essere in possesso, alla medesima data, della qualifica e dell'anzianità di servizio previsti dallo stesso comma. I posti rimasti scoperti a seguito delle procedure straordinarie per ciascun anno sono utilizzati per incrementare i posti disponibili per l'anno successivo nella rispettiva riserva di cui al medesimo comma 1.

3. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:

*a*) nel bando di concorso le sedi disponibili a livello provinciale sono indicate per la sola procedura di cui al comma 1, lettera *b*). I vincitori delle procedure di cui al comma 1, lettera *a*), sono confermati nella medesima sede di servizio;

*b*) il punteggio massimo per i seguenti titoli ammessi a valutazione è il seguente:

1) per il personale di cui al comma 1, lettera *a*), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la

categoria dell'anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti e per quella degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 3 e a 2 punti;

2) per il personale di cui al comma 1, lettera *b*), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 8 e a 2 punti;

*c*) la formazione e l'approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura degli stessi posti, in relazione a quanto previsto dal presente articolo, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

*d*) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in tre mesi, di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-*quater* e 24-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi, comprese quelle sui titoli ammessi a valutazione, sulla decorrenza giuridica e sulla decorrenza economica.».

---

## 14.0.8

AUGELLO

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

### «Art.14-bis.

*(Disposizioni urgenti per il corso di formazione per allievo vice ispettore della Polizia di Stato)*

1. Per i concorsi interni per la nomina alla qualifica di vice ispettore della polizia di Stato, di cui all'articolo 27-*ter*, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativi ai posti disponibili fino al 31 dicembre 2011, l'Amministrazione è autorizzata ad articolare i relativi corsi secondo la ricettività degli istituti di istruzione, tenendo conto del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva la decorrenza giuridica ed economica della nomina a vice ispettore

dalla data di conclusione del primo dei corsi riferito ad ogni singolo concorso e senza effetti retroattivi sul trattamento economico accessorio».

---

#### **14.0.9**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 14-bis.**

*(Soppressione istituti di ricerca)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 tutti gli istituti di ricerca, interamente finanziati con risorse pubbliche, esclusi quelli in materia sanitaria e ambientale, sono soppressi. Le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero o alla Regione che finanzia l'istituto. Le funzioni svolte dagli istituti di ricerca sono trasferite, rispettivamente, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione o mediante un decreto regionale; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei moli del Ministero o della regione sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero o della regione, è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riasorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.»

---

**14.0.10**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 14-bis.**

*(Soppressione degli enti e delle strutture di enti di programmazione o di progettazione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 tutti gli enti e le strutture di enti aventi ad oggetto una attività di programmazione o di progettazione sono soppressi. Il personale dei suddetti enti e le relative risorse finanziarie e strumentali sono assorbite e ripartite, a seguito di intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni, tra lo Stato e le Regioni interessate.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

---

**14.0.11**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Soppressione di enti, agenzie e organismi di area vasta)*

1. Gli enti territoriali, ivi incluso lo Stato, sopprimono gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati, che svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni di governo di area vasta. Tali funzioni, disciplinate e attribuite con legge regionale, sono assunte e gestite dalle Regioni. Il personale degli enti, delle agenzie e degli organismi soppressi è assorbito dalle Regioni che subentrano nella eventuale riscossione dei tributi previsti e procedono alla liquidazione del relativo patrimonio immobiliare.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito della propria autonomia, a sopprimere tutti gli enti strumentali, gli organismi e le società titolari dell'esercizio delle loro funzioni di governo ed amministrazione attiva. Il relativo personale e tutte le risorse, nonché tutti i rapporti giuridici, attivi e

passivi, in capo a tali enti, sono trasferite alle regioni di appartenenza degli enti.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali, ivi incluso lo Stato, non possono istituire enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni di governo di area vasta.

4. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

---

#### 14.0.12

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### «Articolo 14-bis

*(Soppressione Autorità portuali)*

1. Le Autorità portuali di cui alla legge n. 84 del 1994 a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppresse. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con le Regioni interessate si provvede a bandire l'affidamento in concessione della gestione dei porti su cui insistono le Autorità portuali prevedendo che la concessionaria assorba il personale in servizio presso le Autorità portuali al momento della loro soppressione.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

---

**14.0.13**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Soppressione Autorità d'ambito)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

**14.0.14**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis**

*(Riduzioni strutture degli enti in materia di certificazione)*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che, tra l'altro, svolgono anche funzioni di certificazione, provvedono, salvo quanto previsto al comma 2, ad eliminare le proprie strutture o uffici aventi ad oggetto una attività di certificazione.

2. La previsione di cui al comma 1 non trova applicazione nelle seguenti certificazioni:

- a) anagrafe, stato civile e in materia penale;
- b) ambientale e di tutela della salute pubblica;
- c) in materia di diritti reali sui beni immobili.

3. Laddove eliminata la funzione di certificazione viene affidata a professionisti o a organizzazioni private.

4. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

---

#### **14.0.15**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Organismo indipendente di valutazione)*

1. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 – 7. L'Organismo indipendente di valutazione è un organo monocratico. La persona preposta all'Organismo deve essere dotato dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Il *curriculum vitae* è comunicato alla Commissione di cui all'articolo 13».

---

#### **14.0.16**

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis**

*(Soppressione enti parchi regionali)*

1. Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sopprimono gli enti parchi regionali e, contestualmente, ne assorbono le funzioni. Il personale degli enti parchi regionali è assorbito dalle Regioni che subentrano nella eventuale riscossione dei tributi previsti e procedono alla liquidazione del relativo patrimonio immobiliare.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate al Fondo per le politiche attive del lavoro nel Mezzogiorno e al Fondo per la perequazione infrastrutturale nel Mezzogiorno, entrambi da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

---

**14.0.17**

FLERES

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis**

*(Modifiche all'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'Organismo indipendente di valutazione)*

1. Il comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituito dal seguente: «L'Organismo indipendente di valutazione è un organo monocratico. La persona preposta all'Organismo deve essere dotato dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Il curriculum vitae è comunicato alla Commissione di cui all'articolo 13».

---

**14.0.18**

FLERES

*Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Avvalimento del personale scolastico)*

1 All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al primo periodo, la parola «trecento» è sostituita dalla parola «duecento»;
- al secondo periodo, la parola «cento» è sostituita dalla parola «cinquanta»;
- al terzo periodo, la parola «cento» è sostituita dalla parola «cinquanta».



2. La rideterminazione dei contingenti di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto».

---

### 15.1

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

*Al comma 2, sopprimere i primi due periodi.*

*Conseguentemente, al terzo periodo del comma 2, sostituire le parole: «13,1 per cento» con le seguenti: «12,75 per cento», al primo periodo del comma 3, sostituire le parole: «11,5 per cento» con le seguenti: «11,2 per cento».*

*Al comma 7, sostituire le parole: «pari al 50 per cento» e «Il restante 50 per cento», rispettivamente, con le parole: «pari al 35 per cento» e «il restante 65 per cento».*

---

### 15.2

TANCREDI

*Al comma 2, il primo e il secondo periodo sono soppressi. Al terzo periodo del medesimo comma, le parole: «13,1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,80 per cento».*

*Al comma 3, le parole: «11,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «11,3 per cento».*

---

### 15.3

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO

*Al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Fermo restando l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie convenzionate ai sensi del comma 6, secondo periodo, dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella misura del 1,82 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla revisione del sistema di remunerazione alle farmacie per le prestazioni di assistenza farmaceutica territoriale, la prescrivibilità dei medicinali inseriti nella classe A, di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre*

1993, n. 537, sono limitate ad un pezzo per ricetta. È fatta salva la prescrizione fino a sei pezzi per ricetta degli antibiotici in confezione monodose e quella a favore dei soggetti che, in base alle disposizioni vigenti, usufruiscono del diritto alla prescrizione fino a tre pezzi, comprese le prescrizioni di medicinali destinati alla terapia del dolore».

---

#### 15.4

MASCITELLI

*All'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, dopo le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» aggiungere le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2012»;*

*b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione della spesa farmaceutica, di cui all'articolo 11, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio, n. 122, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie convenzionate e l'importo dovuto dalle aziende farmaceutiche alle Regioni, di cui al presente comma, sono rideterminati al valore del 2,74 per cento ciascuno.»;*

*c) al comma 3, le parole: «11,5 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «12,3 per cento»;*

*d) al comma 4, sostituire le parole: «il tetto della spesa», con le seguenti: «al tetto della spesa»;*

*e) al comma 4, le parole: «è rideterminato nella misura del 3,2 per cento e», sono soppresse.*

---

#### 15.5

TOMASSINI, TANCREDI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 2, dopo le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».*

---

**15.6**

CURSI, D'AMBROSIO LETTIERI, TOMASSINI, GRAMAZIO, DE LILLO, BATTAGLIA, BONFRISCO, GHIGO, BIANCHI, CALABRÒ, ALLEGRINI, SPADONI URBANI, CASTIGLIONE

*Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del presente decreto» inserire le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2012».*

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2012, l'ulteriore sconto dovuto dalle farmacie convenzionate ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, torna al valore dell'1,82 per cento, in attesa dell'adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, come previsto dal comma 6 dell'articolo 11, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La base di calcolo per definire il nuovo metodo è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012.».*

---

**15.7**

CURSI, D'AMBROSIO LETTIERI, TOMASSINI, GRAMAZIO, DE LILLO, BATTAGLIA, BONFRISCO, GHIGO, BIANCHI, CALABRÒ, ALLEGRINI, CASTIGLIONE, SPADONI URBANI

*Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del presente decreto» inserire le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2012».*

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificate dal presente decreto, che prevedono l'ulteriore sconto a carico delle farmacie, sono abrogate. Dalla medesima data, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La base di calcolo per definire il nuovo metodo è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012.».*

---

**15.8**

BALDASSARRI

*Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del presente decreto» inserire le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2012».*

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre il primo gennaio 2013, trova applicazione il nuovo metodo di calcolo della remunerazione mista delle farmacie, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime SSN. La base di calcolo per definire il nuovo metodo è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012.».*

---

**15.9**

MASCITELLI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «è rideterminato», sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2012».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*«12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.».*

---

**15.10**

TOMASSINI, TANCREDI, CALABRÒ

*Al comma 2 sopprime il secondo periodo.*

*Conseguentemente al comma 2, terzo periodo le parole: «nella misura del 13, 1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 12,8 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: «700» con la parola: «640» e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

«2-bis. A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.».

---

### 15.11

CURSI, BONFRISCO, GRAMAZIO, SPADONI URBANI

*Al comma 2 il secondo periodo è soppresso.*

*Conseguentemente al comma 2, terzo periodo le parole: «nella misura del 13,1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 12,8 per cento».*

---

### 15.12

BONFRISCO, TOMASSINI

*Al comma 2, il secondo periodo è soppresso.*

*Conseguentemente al terzo periodo, le parole: «nella misura del 13,1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 12,8 per cento».*

---

### 15.13

GALIOTO, GUSTAVINO

*Al comma 2, il secondo periodo è soppresso.*

*Conseguentemente al comma 2, terzo periodo le parole: «nella misura del 13,1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 12,8 per cento».*

---

**15.14**

TANCREDI

*Al comma 2 il secondo periodo è soppresso.*

*Al comma 2, terzo periodo le parole: «nella misura del 13,1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 12,8 per cento».*

---

**15.15**

BIANCONI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, SACCOMANNO, BURGARETTA APARO, DE LILLO

*Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «nella misura del 13,1 per cento» con le seguenti: «nella misura del 12,8 per cento».*

---

**15.16**

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «nella misura del 13,1 per cento» con le seguenti: «nella misura del 12,8 per cento».*

---

**15.17**

TOMASSINI, TANCREDI

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dal 1° gennaio 2013, il prezzo al pubblico di tutti i farmaci classificati in classe A sono diminuiti del 2,5 per cento».*

---

**15.18**

TOMASSINI, TANCREDI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. A partire dal 1° ottobre 2012, allo scopo di contenere e monitorare la spesa farmaceutica ospedaliera e quella derivante dalla distribuzione diretta da parte della ASL, tutti i farmaci per uso orale o iniettabile, con esclusione dei farmaci per uso esclusivo intravenoso, attualmente distribuiti in forma diretta da Ospedali ed ASL, sono gestiti con la modalità della "distribuzione per conto" e distribuiti dalle farmacie territoriali in base ad accordi regionali che prevedono una remunerazione per le farmacie non superiore al 3% del prezzo "ex fabbrica" dei medicinali stessi. Nell'ambito degli accordi regionali è stabilito un controllo sistematico dei consumi da parte delle farmacie dispensatrici realizzato anche con la compilazione di apposite schede personalizzate che diano conto della effettiva adesione del singolo paziente alla terapia e di tutti gli eventi negativi, inefficacia od effetti indesiderati gravi, che costringano all'interruzione o alla modifica della terapia. L'AIFA è tenuta alla compilazione di un elenco di principi attivi riservati esclusivamente alla somministrazione diretta all'interno di strutture di ricovero o di ambulatori medici e che non possano ad alcun titolo essere distribuiti sul territorio, per motivi rigorosamente scientifici, tecnici o di complessità e pericolosità d'uso».

---

**15.19**

TOMASSINI, TANCREDI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: «700» con la parola: «640» e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

«2-bis. A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri».

---

**15.20**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della spesa per i farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000».*

*Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: «distribuzione per conto» inserire le seguenti: «, della spesa per i farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi del Regolamento (CE) n. 141/2000,».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

**15.21**

GALIOTO, GUSTAVINO, TOMASSINI

*Al comma 3, dopo il secondo paragrafo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non si applicano ai farmaci di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219».*

---

**15.22**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 25%, in proporzione allo sfioramento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale».*

---



**15.23**

LATORRE, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 75%, in proporzione allo sfioramento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 25%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale».*

---

**15.24**

CALABRÒ, TOMASSINI

*Al comma 3 sostituire le parole: «25%» con le seguenti: «50%» e sostituire le parole: «75%» con le seguenti: «50%».*

---

**15.25**

BOSONE, COSENTINO, BASSOLI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni successivi al 2013 l'importo per la spesa farmaceutica territoriale verrà determinato tenendo conto dei livelli di appropriatezza nell'uso effettivamente osservato e dell'eventuale introduzione di nuovi farmaci per i quali sia stato documentato un vantaggio terapeutico rispetto a quelli esistenti o un minor costo a parità di effetto terapeutico».*

---

**15.26**

GRANAIOLA, BIONDELLI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*«3-bis. All'articolo 11 comma 12 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, nel quarto periodo aggiungere dopo le parole: "che possono essere venduti" aggiungere le parole: "sfusi o"».*

---

**15.27**

TOMASSINI, TANCREDI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: «700» con la parola: «640» e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

«2.bis. A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio biennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri».

---

**15.28**

MERCATALI, MARCO FILIPPI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. A decorrere dall'anno 2013, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, così come rilevata dai modelli CE, è determinato nella misura del 3,9 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale al netto della spesa per i servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale, riabilitativa e ospedaliera e si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 10».

---

**15.29**

TOMASSINI, TANCREDI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: «700» con la parola: «640» e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

«12-bis. A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del pro-

gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.».

---

**15.30**

PICCIONI, GHIGO

*Al comma 5, dopo le parole: «Il tetto di cui al comma 4 è calcolato» aggiungere le parole: «come spesa per farmaci rilevata dai modelli CE».*

---

**15.31**

D'AMBROSIO LETTIERI, CALABRÒ, TANCREDI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. A decorrere dall'anno 2013 l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale fissato a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo, è posto per una quota pari al 50 per cento a carico delle aziende farmaceutiche e per il restante 50 per cento a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.».

---

**15.32**

LATORRE, MERCATALI, LEGNINI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. A decorrere dall'anno 2013 l'eventuale superamento del tetto di spesa fissato a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo, è posto per una quota pari al 50 per cento a carico delle aziende farmaceutiche e per il restante 50 per cento a carico delle sole regioni; non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.».

---

**15.33**

CICOLANI, FAZZONE

*Il comma 7 è così riformulato:*

«7. A decorrere dall'anno 2013, è posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 51 comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione allo sfioramento del tetto registrato nelle singole regioni».

---

**15.34**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO, CURSI, TOFANI

*Il comma 7 è così riformulato:*

«7. A decorrere dall'anno 2013, è posta a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente articolo. Il restante 50 per cento dell'intero disavanzo a livello nazionale è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa regionale, in proporzione allo sfioramento del tetto registrato nelle singole regioni».

---

**15.35**

BAIO

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «pari al 50 per cento» con le seguenti: «pari al 35 per cento».*

*Conseguentemente:*

*al comma 13, lettera a), le parole: «del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5,5 per cento»;*

*al comma 14, primo periodo, le parole: «dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite*

dalle seguenti: «dell'1,5 per cento per l'anno 2013 e del 2,5 per cento a decorrere dall'anno 2014».

---

### 15.36

CURSI, BONFRISCO, GRAMAZIO, SPADONI URBANI

*Al comma 7, primo periodo, le parole: «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 35 per cento».*

*Conseguentemente:*

*al comma 13, lettera a), le parole: «del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5,5 per cento»;*

*al comma 14, primo periodo, le parole: «dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,5 per cento per l'anno 2013 e del 2,5 per cento a decorrere dall'anno 2014».*

---

### 15.37

TOMASSINI, TANCREDI, CALABRÒ

*Al comma 7, primo periodo, le parole «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 35 per cento».*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 13, lettera a), le parole «del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5,5 per cento»;*

*b) al comma 14, primo periodo, le parole «dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,5 per cento per l'anno 2013 e del 2,5 per cento a decorrere dall'anno 2014».*

---

**15.38**

BONFRISCO, TOMASSINI

*Al comma 7, primo periodo, le parole «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 35 per cento».*

*Conseguentemente:*

*a) al comma 13, lettera a), le parole «del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5,5 per cento»;*

*b) al comma 14, primo periodo, le parole «dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,5 per cento per l'anno 2013 e del 2,5 per cento a decorrere dall'anno 2014».*

---

**15.39**

BIANCONI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, SACCOMANNO, BURGARETTA APARO, DE LILLO

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole «pari al 50 per cento» con le seguenti: «pari al 35 per cento».*

*Conseguentemente:*

*al comma 13, lettera a) sostituire le parole «del 5 per cento» con le seguenti: «del 5,5 per cento»; al comma 14, primo periodo, sostituire le parole «dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «dell'1,5 per cento per l'anno 2013 e del 2,5 per cento a decorrere dall'anno 2014».*

---

**15.40**

TANCREDI

*All'articolo 15, al comma 7, primo periodo, le parole «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 35 per cento»;*

*Al comma 13, lettera c) secondo periodo: sostituire la frase «per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed» con la seguente: «e dei presidi ospedalieri privati in modo proporzionale alla loro incidenza sulla rete ospedaliera regionale. Nei presidi ospedalieri pubblici la riduzione».*

---

**15.41**

CURSI, BONFRISCO, GRAMAZIO, SPADONI URBANI

*Al comma 7, primo periodo, le parole «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: »pari al 35 per cento«.*

*Conseguentemente;*

al comma 14, primo periodo, le parole «dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,75 per cento per l'anno 2013 e del 2,75 per cento a decorrere dall'anno 2014».

---

**15.42**

BIANCONI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, SACCOMANNO, BURGARETTA APARO, DE LILLO

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole «pari al 50 per cento» con le seguenti: «pari al 35 per cento»:*

*Conseguentemente:*

al comma 14, primo periodo, sostituire le parole «dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «dell'1,75 per cento per l'anno 2013 e del 2,75 per cento a decorrere dall'anno 2014».

---

**15.43**

BONFRISCO, TOMASSINI

*Al comma 7, primo periodo, le parole «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 35 per cento»,*

*Conseguentemente.*

al comma 14, primo periodo, le parole «dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,75 per cento per l'anno 2013 e del 2,75 per cento a decorrere dall'anno 2014».

---

**15.44**

GHIGO

*Al comma 7, dopo le parole «un equilibrio economico complessivo» aggiungere le parole «A decorrere dall'anno 2013, gli eventuali importi derivanti dalla procedura di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche sono assegnati alle regioni, per il 25 per cento, in proporzione allo sfioramento del tetto registrato nelle singole regioni e, per il residuo 75 per cento, in base alla quota di accesso delle singole regioni al riparto della quota indistinto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.»*

---

**15.45**

GHIGO

*Al comma 8, lettera a) dopo le parole «un budget annuale calcolato sulla base degli acquisti di medicinali da parte delle strutture pubbliche» aggiungere le parole «e da parte delle strutture private accreditate.»*

---

**15.46**

GALIOTO, GUSTAVINO, TOMASSINI

*Al comma 8, lettera a), le parole: «distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto» sono sostituite dalle seguenti: «per i farmaci ancora coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto»*

---

**15.47**

GHIGO

*Al comma 8, lettera e) dopo le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le parole: «e alle Regioni.»*

---



**15.48**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

*Al comma 8, lettera e) dopo le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e alle regioni».*

---

**15.49**

BIANCONI, RIZZI, RIZZOTTI, BOLDI, ESPOSITO, CALABRÒ, GUSTAVINO, CENTARO, POLI BORTONE, BASSOLI, BIONDELLI, BAIO, SACCOMANNO, GRANAIOLA, PORETTI, Ignazio MARINO, BURGARETTA APARO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO, TANCREDI, BONFRISCO, SALTAMARTINI, PALMA, MILANA, ADRAGNA, AMATO, SARO, PASTORE, CRISTINA DE LUCA

*Al comma 8, lettera i), le parole: «il 50 per cento della quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartito» sono sostituite dalle parole: «la quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartita».*

---

**15.50**

Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA

*Al comma 8, lettera i), sostituire le parole: «il 50 per cento della quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartito» con le seguenti: «la quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartita».*

---

**15.51**

VACCARI, ADERENTI, BOLDI, RIZZI

*Al comma 8 lettera i) sostituire le parole: «il 50% della quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartito» con: «la quota di superamento riconducibile a tali farmaci è ripartita».*

---

**15.52**

BALDASSARRI

*All'articolo 15, comma 8, lettera i), le parole: «il 50 per cento della quota» sono sostituite dalle parole: «Ia quota».*

---

**15.53**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Al comma 8, lettera i), le parole: «il 50 per cento della quota» sono sostituite dalle parole: «la quota».*

---

**15.54**

GALIOTO, GUSTAVINO

*All'articolo 15, comma 8, lettera i), le parole: «il 50 per cento della quota» sono sostituite dalle parole: «la quota».*

---

**15.55**

TANCREDI

*Al comma 8, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*«i-bis) In caso di Società controllate, così come definite ai sensi dell'articolo 2359 codice civile, l'AIFA procederà al calcolo del ripiano, tenendo conto di quanto previsto alle precedenti lettere g) h) e i), procedendo alla compensazione degli importi in capo alla Società controllante. Al fine di poter procedere a tale compensazione, Società controllanti e Società controllate sono tenute ad informare AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 C.C., tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.*

Qualora le società titolari di AIC non commercializzino i farmaci nei confronti di farmacie, grossisti o enti acquirenti sul territorio italiano, il budget relativo ai farmaci in questione sarà assegnato alla società che procede effettivamente alla loro commercializzazione sulla base di un accordo con le società titolari delle relative AIC, così come comunicato all'AIFA con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che commercializza sul territorio italiano.

I criteri di calcolo del ripiano e di assegnazione del budget, così come definiti nella presente lettera si applicano anche in relazione alla di-

sposizione di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 2 ottobre 2007 n. 222».

---

### 15.56

BONFRISCO, TOMASSINI

*Al comma 8 dopo la lettera i) aggiungere la seguente lettera:*

*i-bis)* In caso di Società controllate, così come definite ai sensi dell'articolo 2359 codice civile, l'AIFA procederà al calcolo del ripiano, tenendo conto di quanto previsto alle precedenti lettere *g) h) e i)*, procedendo alla compensazione degli importi in capo alla Società controllante. Al fine di poter procedere a tale compensazione, Società controllanti e Società controllate sono tenute ad informare AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 C.C., tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società.

Qualora le società titolari di AIC non commercializzino i farmaci nei confronti di farmacie, grossisti o enti acquirenti sul territorio italiano, il budget relativo ai farmaci in questione sarà assegnato alla società che procede effettivamente alla loro commercializzazione sulla base di un accordo con le società titolari delle relative AIC, così come comunicato all'AIFA con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che commercializza sul territorio italiano.

I criteri di calcolo del ripiano e di assegnazione del budget, così come definiti nella presente lettera si applicano anche in relazione alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 2 ottobre 2007 n. 222».

---

### 15.57

CURSI, BONFRISCO, GRAMAZIO, SPADONI URBANI

*Al comma 8, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

«*i-bis)* in caso di società controllate, così come definite ai sensi dell'articolo 2359 codice civile, l'AIFA procederà al calcolo del ripiano, tenendo conto di quanto previsto alle precedenti lettere *g), h) e i)*, procedendo alla compensazione degli importi in capo alla società controllante. Al fine di poter procedere a tale compensazione, società controllanti e società controllate sono tenute ad informare AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 codice civile, tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società. Qualora le società titolari di AIC non commercializzino i farmaci nei confronti di farmacie, grossisti o enti acquirenti sul territorio italiano, il *budget* relativo ai farmaci in questione

sarà assegnato alla società che procede effettivamente alla loro commercializzazione sulla base di un accordo con le società titolari delle relative AIC, così come comunicato all'AIFA con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che commercializza sul territorio italiano. I criteri di calcolo del ripiano e di assegnazione del *budget*, così come definiti nella presente lettera si applicano anche in relazione alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 2 ottobre 2007, n. 222».

---

### 15.58

TOMASSINI, TANCREDI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 8, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«*i-bis*) in caso di società controllate, così come definite ai sensi dell'articolo 2359 codice civile, l'AIFA procederà al calcolo del ripiano, tenendo conto di quanto previsto alle precedenti lettere *g*), *h*) e *i*), procedendo alla compensazione degli importi in capo la società controllante. Al fine di poter procedere a tale compensazione, società controllanti e società controllate sono tenute ad informare AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 codice civile, tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società. Qualora le società titolari di AIC non commercializzino i farmaci nei confronti di farmacie, grossisti o enti acquirenti sul territorio italiano, il *budget* relativo ai farmaci in questione sarà assegnato alla società che procede effettivamente alla loro commercializzazione sulla base di un accordo con le società titolari delle relative AIC, così come comunicato all'AIFA con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che commercializza sul territorio italiano. I criteri di calcolo del ripiano e di assegnazione del *budget*, così come definiti nella presente lettera si applicano anche in relazione alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 2 ottobre 2007, n. 222».

---

### 15.59

BIANCONI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, SACCOMANNO, BURGARETTA APARO, DE LILLO, RIZZOTTI

*Al comma 8, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«*i-bis*) in caso di società controllate, casi come definite ai sensi dell'articolo 2359 codice civile, l'AIFA procederà al calcolo del ripiano, tenendo conto di quanto previsto alle precedenti lettere *g*), *h*) e *i*), procedendo alla compensazione degli importi in capo alla società controllante. Al fine di poter procedere a tale compensazione, società controllanti e società controllate sono tenute ad informare AIFA dell'esistenza del rapporto

di cui all'articolo 2359 codice civile, tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società. Qualora le società titolari di AIC non commercializzino i farmaci nei confronti di farmacie, grossisti o enti acquirenti sul territorio italiano, il *budget* relativo ai farmaci in questione sarà assegnato alla società che procede effettivamente alla loro commercializzazione sulla base di un accordo con le società titolari delle relative AIC, così come comunicato all'AIFA con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che commercializza sul territorio italiano. I criteri di calcolo del ripiano e di assegnazione del *budget*, così come definiti nella presente lettera si applicano anche in relazione alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 2 ottobre 2007, n. 222».

---

### 15.60

GALIOTO, GUSTAVINO

*Al comma 8, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«*i-bis*) in caso di società controllate, così come definite ai sensi dell'articolo 2359 codice civile, l'AIFA procederà al calcolo del ripiano, tenendo conto di quanto previsto alle precedenti lettere *g*), *h*) e *i*), procedendo alla compensazione degli importi in capo alla società controllante. Al fine di poter procedere a tale compensazione, società controllanti e società controllate sono tenute ad informare AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 codice civile, tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società. Qualora le società titolari di AIC non commercializzino i farmaci nei confronti di farmacie, grossisti o enti acquirenti sul territorio italiano, il *budget* relativo ai farmaci in questione sarà assegnato alla società che procede effettivamente alla loro commercializzazione sulla base di un accordo con le società titolari delle relative AIC, così come comunicato all'AIFA con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società che commercializza sul territorio italiano. I criteri di calcolo del ripiano e di assegnazione del *budget*, così come definiti nella presente lettera si applicano anche in relazione alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 2 ottobre 2007, n. 222».

---

### 15.61

GRANAIOLA, BIONDELLI

*Sopprimere il comma 9.*

---

**15.62**

COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

*Al comma 10, alla fine aggiungere il seguente periodo: «I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale».*

---

**15.63**

COSENTINO, BOSONE, BASSOLI

*Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale».*

---

**15.64**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA

*Al comma 13, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straor-

dinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

*1-ter.* Per l'anno 2012, il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 80 milioni di euro.

*1-quater.* In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7, comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma».

---

## 15.65

CHIAROMONTE, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA

*Al comma 13, sostituire la lettera a) con la seguente:* «ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative ai contratti di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione dei farmaci e dei dispositivi medici, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotti del 5 per cento rispetto all'ammontare previsto dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto».

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

1-ter. Per l'anno 2012, il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 80 milioni di euro.

1-quater. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto



dall'allegato 2 dell'articolo 7, comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma».

---

### 15.66

CICOLANI, FAZZONE

*Al comma 13, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i corrispettivi previsti dai contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tale riduzione opera con riferimento ai contratti inerenti alle voci di conto economico indicate nell'allegato n. .... per tutta la durata dei contratti medesimi e, per la sola fornitura di dispositivi medici, fino al 31 dicembre 2012. L'appaltatore che non intende aderire a tale riduzione ha diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione appaltante. Il recesso avrà efficacia dopo 45 giorni dalla comunicazione scritta di recesso. In tal caso le aziende e gli enti suddetti sono legittimati, in urgenza, ad aderire ad un contratto in essere di un'altra azienda o ente del servizio sanitario nazionale che abbia validamente applicato le condizioni di cui sopra, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per la scelta di un nuovo fornitore».

*Dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:*

«13-bis. Qualora, per motivi non imputabili alla regione o alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, quali l'insorgenza di contenzioso ad iniziativa delle ditte appaltatrici, non vengono raggiunti gli obiettivi di risparmio indicati all'articolo 15, comma 22, saranno attivate misure compensative a carico del bilancio dello Stato».

---

### 15.67

COSENTINO

*Al comma 13, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111, i corrispettivi previsti dai contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tale riduzione opera con riferimento ai contratti inerenti alle voci di conto economico indicate nell'allegato n. .... per tutta la durata dei contratti medesimi e, per la sola fornitura di dispositivi medici fino al 31 dicembre 2012. L'appaltatore che non intende aderire a tale riduzione ha diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione appaltante. Il recesso avrà efficacia dopo 45 giorni dalla comunicazione scritta di recesso. In tal caso le aziende e gli enti suddetti sono legittimati, in urgenza, ad aderire ad un contratto in essere di un'altra azienda o ente del servizio sanitario nazionale che abbia validamente applicato le condizioni di cui sopra, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per lo scelta di un nuovo fornitore».

---

### 15.68

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Al comma 13, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i corrispettivi previsti dai contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tale riduzione opera con riferimento ai contratti inerenti alle voci di conto economico indicate nell'allegato n. .... per tutta la durata dei contratti medesimi e, per la sola fornitura di dispositivi medici, fino al 31 dicembre 2012. L'appaltatore che non intende aderire a tale riduzione ha diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione appaltante. Il recesso avrà efficacia dopo 45 giorni dalla comunicazione scritta di recesso. In tal caso le aziende e gli enti suddetti sono legittimati, in urgenza, ad aderire ad un contratto in essere di un'altra azienda o ente del servizio sanitario nazionale che abbia validamente applicato le condizioni di cui sopra, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per la scelta di un nuovo fornitore.»

---

**15.69**

TOMASSINI, TANCREDI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 13, lettera a) sostituire le parole: «gli importi e le connesse prestazioni» con le seguenti: «gli importi dei contratti e i connessi volumi di fornitura».*

---

**15.70**

GALIOTO, GUSTAVINO

*Al comma 13 sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) alla lettera a) eliminare le parole: «e le connesse prestazioni»;*
- b) alla lettera b) dopo le parole: «emergano differenze significative dei prezzi unitari» sono aggiunte le seguenti: «non giustificate da particolari condizioni, commerciali, tecniche e logistiche delle forniture»;*
- c) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministero della salute, avvalendosi di Agenas, individua le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia, con particolare riferimento alle prestazioni che utilizzano tecnologie biomediche ad elevato costo. Tali prestazioni possono essere erogate in strutture sanitarie a ciò specificamente accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanità e coordinati da Agenas. L'Agenas segnala al Ministro della salute l'imminente ingresso sul mercato di tecnologie e dispositivi biomedici innovativi ad alto costo che, tenuto conto della rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della numerosità dei pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per il Servizio sanitario nazionale»;*

- d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

*«c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 30 novembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui almeno il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative com-*

plesse o la perdita dell'accREDITamento per funzioni ed attività equivalenti. Nelle singole regioni, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative. complesse, è sospeso per i servizi ospedalieri, il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 15-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche caratterizzate da insufficienti volumi di attività per prestazione per le quali sono disponibili evidenze scientifiche di relazione tra volumi di attività ed efficacia delle cure, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare. Entro il 28 febbraio 2013, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera»;

*e) alla lettera g), il capoverso «1-bis» è sostituito dal seguente:*

*«1-bis. La remunerazione delle funzioni assistenziali si applica esclusivamente ad attività di diagnosi, cura e riabilitazione per le quali non sono previsti sistemi di remunerazione tariffari per prestazioni e deve essere definita sulla base di criteri quantitativi omogenei per tutti i soggetti erogatori. Per ciascun soggetto erogatore di assistenza ospedaliera il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato».*

---

## **15.71**

BETTAMIO

*Al comma 13, lettera a), dopo le parole: «con esclusione degli acquisti dei farmaci», aggiungere le seguenti: «e di quei contratti di servizi che prevedono investimenti a carico dell'appaltatore».*

*Conseguentemente:*

*a decorrere dal 15 agosto 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le*

*proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*

*le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 15 agosto 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui sopra;*

*per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva;*

*a decorrere dal 15 agosto 2012, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;*

*a decorrere dal 15 agosto 2012, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;*

*a decorrere dal 15 agosto 2012, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico;*

*dall'attuazione della presente disposizione devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio;*

*in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui alla presente disposizione, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.*

---

**15.72**

TEDESCO

*Al rigo 5° della lettera a) del comma 13, dopo le parole: «Acquisto dei farmaci» aggiungere le seguenti: «e dei dispositivi medici».*

*All'8° rigo della lettera a) eliminare il periodo successivo al punto e virgola.*

---

**15.73**

DONAGGIO

*Al comma 13, lettera a) , dopo le parole: «con l'esclusione degli acquisti di farmaci», inserire le seguenti: «e di buoni pasto».*

---

**15.74**

DONAGGIO

*Al comma 13, lettera a) , dopo le parole: «con l'esclusione degli acquisti di farmaci», inserire le seguenti: «e di buoni pasto».*

---

**15.75**

LEDDI

*Al comma 13, lettera a), dopo le parole: «con esclusione degli acquisti di farmaci» sono aggiunte le seguenti: «e dei buoni pasto».*

---

**15.76**

Massimo GARAVAGLIA, ADERENTI, BOLDI, RIZZI

*Al comma 13 apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «del 5 per cento» con le seguenti: «del 2,5 per cento per le regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito,».*

2) *alla lettera c), al primo periodo, sostituire le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «le regioni*

sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Ulteriori disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

2. Il comma 31-bis. dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

«31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis. dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 12 gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui". I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma.

3. Per il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n. 243. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma.

4. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 23-bis. - (*Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche*). - 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, conuna 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi".

b) l'articolo 23-ter è abrogato.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, entro la data del 30 settembre 2012, verificano che la Regione Sicilia abbia adeguato il proprio ordinamento ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di risanamento, quali:

a) articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di riduzione delle spese per il personale;

b) articolo 1, comma 136, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di obbligo di produrre risparmi mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di at-



tuazione statutarie, che identifico modalità ed entità del risparmi per il bilancio dello Stato;

c) articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 ,comma 1, che dispone che le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito;

d) l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che dispone che le regioni a statuto speciale sia adeguano ai parametri del comma 1 in merito alla riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità. In caso di mancata applicazione, il Ministro è autorizzato a sospendere con effetto Immediato i trasferimenti erariali a favore della Regione, ovvero le eventuali risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio spettanti alla medesima.

6. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio.

7. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti. Le maggiori risorse relative ai risparmi conseguiti dall'applicazione della presente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

8. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano

ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

9. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.000 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

10. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio. «personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

11. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta». Per le attività svolte negli anni 2013, 2014 e 2015 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38».

12. A partire dal Governo In carica all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei Ministeri, ivi compresi

quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione. Il comma 376, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è abrogato.

*Conseguentemente:*

1) *All'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«12-bis. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n.157, e successive modificazioni, sono abrogati».

2) *Sopprimere il comma 6 dell'articolo 23.*

3) *Sopprimere il comma 11 dell'articolo 23.*

4) *all'articolo 2, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «gli uffici» con le seguenti: «il personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012».*

5) *all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «agli uffici e alle dotazioni organiche» con le seguenti: «al personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012 ed alle relative dotazioni organiche»;*

6) *all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti» con le seguenti: «al personale effettivo in servizio allo gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti».*

7) *all'articolo 5, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di qualifica non dirigenziale.*

8) *All'articolo 15 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«25-bis. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e ai fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012».

**15.77**

Massimo GARAVAGLIA, ADERENTI, BOLDI, RIZZI

*Al comma 13 apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole: «del 5 per cento» con le seguenti: «del 2,5 per cento per le regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito,».*

2) *alla lettera c), al primo periodo, sostituire le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «le regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito».*

---

**15.78**

GHEDINI

*Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

**15.79**

GHIGO

*Al comma 13, lettera a) sostituire le parole: «tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012» con le parole: «tale riduzione, per la fornitura di dispositivi medici anche nell'ambito di contratti di servizi, opera fino al 31 dicembre 2012 e riguarda solo gli importi dei contratti in essere».*

---

**15.80**

TOMASSINI, TANCREDI, CALABRÒ, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 13, lettera a) sostituire le parole: «tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012.» con le seguenti: «tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici entra in vigore per i contratti a decorrere dal 1 luglio 2012 e fino al 31 dicembre 2012».*

---

**15.81**

GHEDINI

*Al comma 13, lettera b), è soppressa.*

---

**15.82**

LEGNINI, AGOSTINI, MERCATALI

*Al comma 13, lettera b), dopo le parole: «emergano differenze significative dei prezzi unitari» sono aggiunte le seguenti: «non giustificate da particolari condizioni, commerciali, tecniche e logistiche delle forniture».*

---

**15.83**

TANCREDI

*Al comma 13, lettera b), dopo le parole: «emergano differenze significative dei prezzi unitari» sono aggiunte le seguenti: «non giustificate da particolari condizioni, commerciali, tecniche e logistiche delle forniture».*

---

**15.84**

PICCIONI, GHIGO

*Al comma 13, lettera b) aggiungere dopo le parole: «rispetto al prezzo di riferimento» le parole: «determinato dalle Centrali regionali per gli acquisti o al prezzo mediano determinato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture».*

---

**15.85**

BAIO, BALDASSARRI, TOMASSINI, BIANCONI, BOSONE, DE ANGELIS, DE LILLO, CRISTINA DE LUCA, CONTINI, MILANA, MOLINARI, RIZZOTTI, RUSSO, SACCOMANNO, STRANO, VALDITARA, BRUNO, DIGILIO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 13, lettera b) dopo le parole: «modifica della durata del contratto» aggiungere il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per tutto il 2012, si applicano i prezzi di riferimento elaborati dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per i 163 dispositivi*

medici a maggior impatto di spesa» e, alla lettera d) sostituire l'ultimo periodo con i seguenti periodi: «Per gli anni 2013 e 2014, l'acquisto di presidi e dispositivi medici viene effettuato rispettando, oltre al prezzo di riferimento, i corretti parametri di qualità e di standard tecnologico, nonché assicurando una adeguata efficacia e sicurezza dei medesimi, in relazione a ogni singola tipologia di paziente per tutte le patologie. A tal fine l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, mette a disposizione delle regioni e degli enti del SSN una apposito elenco dettagliato che tenga conto dei tre parametri sopra indicati. L'Osservatorio dei contratti pubblici predispone il predetto elenco d'intesa con l'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, e si avvale altresì del metodo dell'*Health Technology Assessment*. Le modalità attuative riguardanti la realizzazione del suddetto elenco, che dovrà essere perfezionato entro il 2014, sono stabilite con un decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa».

---

### 15.86

SACCOMANNO

*Al comma 13, lettera b), dopo le parole: «rispetto al prezzo di riferimento.» aggiungere il seguente periodo: «Le attività di rilevazione dei prezzi di cui sopra vengono rese note sulla base dei dati raccolti nella banca dati istituita presso il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 11 giugno 2010 "Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale" (Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 175 del 29 luglio 2010), e aggiornate con cadenza almeno annuale».*

---

### 15.87

BOSONE, COSENTINO, BASSOLI

*Al comma 13, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Le Aziende Sanitarie che hanno proceduto alla rescissione del contratto possono, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni quadro anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto ottenuto da altre Aziende Sanitarie mediante gare d'appalto, oppure tramite prosecuzione temporanea nel con-*

tratto già in essere, al fine di garantire comunque la disponibilità di fattori produttivi necessari a garantire la fornitura di beni e servizi».

---

**15.88**

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Al comma 13, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2014».

---

**15.89**

GRANAIOLA, BIONDELLI

*Al comma 13 sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

**15.90**

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

*Al comma 13, lettera c), sostituire il primo periodo con il seguente:*  
«Sulla base e nel rispetto degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, definiti entro il 30 settembre 2012 sulla base della rilevazione effettuata dall'Agenas, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e Bolzano, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro il 31 dicembre 2012, un piano di riduzione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del sistema sanitario regionale».

*Conseguentemente, al medesimo comma 13, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### 15.91

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, MOLINARI, SANTINI, DIVINA, PITTONI, TONINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 13, lettera c), primo e quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

*b) al comma 13, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e Bolzano»;*

*c) al comma 14, sopprimere le seguenti parole: «o dalla provincia autonoma», «e province autonome di Trento e Bolzano» e «o delle province autonome di Trento e Bolzano»;*

*d) al comma 15, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome»;*

*e) al comma 22, secondo periodo, sostituire le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime» con le seguenti: «e le regioni a statuto speciale che partecipano alla ripartizione del fondo sanitario nazionale, secondo criteri e modalità proposti in sede di auto coordinamento dalle predette regioni»;*

*f) sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo del comma 22».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

*«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 15 si provvede mediante le risorse destinate al programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale, che è annullato, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2012, 390 milioni di euro per l'anno 2013, e in 390 milioni di euro l'anno 2014».*

---



**15.92**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, PITTONI

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) nel comma 13, lettera c), primo e quarto periodo, le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

b) nel comma 13, lettera d), le parole: «e le province autonome di Trento e Bolzano» sono soppresse;

c) nel comma 14, le parole: «o dalla provincia autonoma», «e province autonome: di Trento e Bolzano» e «o delle province autonome di Trento e Bolzano» sono soppresse;

d) nel comma 15, le parole: «e le province autonome» sono soppresse;

e) nel comma 22, secondo periodo, le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime» sono sostituite dalle seguenti: «e le regioni a statuto speciale che partecipano alla ripartizione del fondo sanitario nazionale, secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle predette regioni»;

f) il penultimo e l'ultimo periodo del comma 22 sono soppressi.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

**15.93**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, PITTONI

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) nel comma 13, lettera c), primo e quarto periodo, le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

b) nel comma 13, lettera d), le parole: «e le province autonome di Trento e Bolzano» sono soppresse;

c) nel comma 14, le parole: «o dalla provincia autonoma», «e province autonome di Trento e Bolzano» e «o delle province autonome di Trento e Bolzano» sono soppresse;

d) nel comma 15, le parole: «e le province autonome» sono soppresse;

*e) nel comma 22, secondo periodo, le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autoordinamento delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime» sono sostituite dalle seguenti: «e le regioni a statuto speciale che partecipano alla ripartizione del fondo sanitario nazionale, secondo criteri e modalità proposti in sede di autoordinamento dalle predette regioni»;*

*f) il penultimo e l'ultimo periodo del comma 22 sono soppressi.*

---

#### **15.94**

BIONDELLI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA

*Al comma 13, lettera c), primo periodo, dopo la parola: «adottano» inserire le seguenti: «nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei.».*

---

#### **15.95**

COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

*Al comma 13, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo, sostituire le parole: «30 novembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2012»;*

*b) all'ultimo periodo, sostituire le parole: «28 febbraio 2013» con le seguenti: «31 ottobre 2012».*

---

#### **15.96**

GHIGO

*Al comma 13, lettera c), primo capoverso aggiungere dopo le parole: «del servizio sanitario regionale» le seguenti: «e al netto della mobilità interregionale così come previsto dall'articolo 6 comma 3, del Patto della Salute 2010-2012».*

---

**15.97**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

*Al comma 13, lettera c) primo periodo, dopo le parole: «a carico del servizio sanitario regionale», inserire le seguenti: «corretto sulla base del dato relativo alla mobilità sanitaria interregionale attiva e passiva.».*

---

**15.98**

BOSONE, COSENTINO, BASSOLI

*Al comma 13, lettera c), sopprimere le parole da: «ad un livello non superiore a 3,7 posti letto» fino a: «lungodegenza post-acuzie.».*

---

**15.99**

GRANAIOLA, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA

*Al comma 13, lettera c), sopprimere le parole: «, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie.».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

**15.100**

GRANAIOLA, BIONDELLI

*Al comma 13, lettera c), sopprimere le parole: «comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie»*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi

di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

### 15.101

COSENTINO, BOSONE, BASSOLI

*Al comma 13, lettera c), sopprimere le parole: «è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed».*

---

### 15.102

BONFRISCO, TANCREDI, TOMASSINI, VICARI

*All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 13, lettera c), secondo periodo, le parole: «per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre» sono sostituite dalle seguenti: «e dei presidi ospedalieri privati in modo proporzionale alla loro incidenza sulla rete ospedaliera regionale. Nei presidi ospedalieri pubblici, la riduzione»;*

*b) al comma 14, secondo periodo; le parole: «aggiuntiva rispetto alle» sono sostituite dalle seguenti: «comprensiva delle»;*

*c) al comma 15, sono apportate le seguenti modifiche:*

*1) prima delle parole: «In deroga» inserire le seguenti: «Per il biennio 2013-2014»;*

*2) le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro 90 giorni»;*

*3) sopprimere la parola: «disponibili»;*

*d) al comma 16, le parole: « per gli anni 2012-2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2013-2014».*

---

### 15.103

TANCREDI

*Al comma 13, lettera c), secondo periodo, le parole: «per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed» sono sostituite dalle seguenti: «e dei presidi ospedalieri privati in modo propor-*

zionale alla loro incidenza sulla rete ospedaliera regionale. Nei presidi ospedalieri pubblici la riduzione».

---

**15.104**

TOTARO, CALIGIURI, PARAVIA, FASANO, GRAMAZIO

*Al comma 13, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed», con le seguenti: «e dei presidi ospedalieri privati in modo proporzionale alla loro incidenza sulla rete ospedaliera regionale. Nei presidi ospedalieri pubblici la riduzione».*

---

**15.105**

SARRO

*Al comma 13, lettera c), le parole: «per una quota non inferiore al 40 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed» sono sostituite dalle seguenti: «e dei presidi ospedalieri privati in modo proporzionale alla loro incidenza sulla rete ospedaliera regionale. Nei presidi ospedalieri pubblici la riduzione».*

---

**15.106**

CICOLANI, FOSSON

*Al comma 13, lettera c), il terzo periodo è così riformulato: «In caso di mancato adeguamento entro il termine del 30 novembre 2012, le singole regioni sospendono il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fermo restando che l'adeguamento al tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti, di cui il 25 per cento riferita a ricoveri diurni, deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2013.».*

*Il comma 3, dell'articolo 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2011, n. 111, è così riformulato:*

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, e 73 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche in ciascuna degli anni 2013, 2014 e 2015. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dal deficit sanitario ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani re-

stano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale».

---

### 15.107

COSENTINO

*Al comma 13, lettera c), sostituire il terzo periodo con il seguente: «In caso di mancato adeguamento entro il termine del 30 novembre 2012, le singole regioni sospendono il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fermo restando che l'adeguamento al tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti, di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni, deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2013».*

*Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è così riformulato:*

«3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, e 73 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitario ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale».

---

### 15.108

GRAMAZIO, TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO, CURSI, TOFANI

*Al comma 13, lettera c), il terzo periodo è così riformulato: «In caso di mancato adeguamento entro il termine del 30 novembre 2012, le singole regioni sospendono il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, fermo restando che l'adeguamento al tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti, di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni, deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2013».*

---

**15.109**

GHIGO

*Al comma 13, lettera c), terzo capoverso togliere la parola: «rinnovo» e aggiungere dopo le parole: «dopo successive modificazioni» le seguenti: «ed eventuali rinnovi possono essere disposti fino alla scadenza del suddetto termine».*

---

**15.110**

GRANAIOLA, BIONDELLI

*Al comma 13, lettera c), le parole: «, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare» con le seguenti: «, garantendo l'assistenza residenziale e domiciliare».*

---

**15.111**

SALTAMARTINI

*Al comma 13, lettera c), dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Dalla verifica di cui al precedente periodo sono esclusi i servizi di medicina d'urgenza e di lungodegenza delle strutture ospedaliere pubbliche ubicate in zone di montagna; tali servizi non possono comunque essere oggetto di interventi di riduzione, anche qualora questi ultimi siano stati già programmati dalle regioni, al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 32 della Costituzione».*

---

**15.112**

SALTAMARTINI, GALLONE, FLUTTERO, VICARI

*Al comma 13, lettera c), dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Dalla verifica di cui al precedente periodo sono esclusi i servizi di medicina d'urgenza, di lungodegenza e per acuti delle strutture ospedaliere pubbliche ubicate in zone di montagna».*

---

**15.113**

SALTAMARTINI, GALLONE, FLUTTERO, VICARI

*Al comma 13, lettera c), dopo il quarto periodo, inserire il seguente:*  
«Dalla verifica di cui al precedente periodo sono escluse le strutture ospedaliere pubbliche ubicate in zone di montagna».

---

**15.114**

COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

*Al comma 13, lettera c), sostituire le parole: «gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, e quantitativi» con le seguenti: «gli standard qualitativi e i volumi minimi di attività».*

---

**15.115**

GRANAIOLA, BIONDELLI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 13, lettera c), aggiungere, infine, il seguente periodo:*  
«, che devono includere livelli essenziali di assistenza per le persone non autosufficienti e l'introduzione organica dell'odontoiatria conservativa e protesica nel Servizio sanitario nazionale secondo tariffe stabilite dal regolamento di cui al presente periodo;».

---

**15.116**

GERMONTANI

*Al comma 13, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza – nell'ambito delle varie forme in cui questa è garantita – che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere».

---



**15.117**

ZANETTA

*Al comma 13, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza – nell’ambito delle varie forme in cui questa è garantita – che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere».

---

**15.118**

MERCATALI, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, LEGNINI, ANTEZZA

*Al comma 13, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, nell’ambito delle varie forme in cui questa è garantita, che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere».

---

**15.119**

TOMASSINI, TANCREDI, D’AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 13, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) è favorita la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, nell’ambito delle varie forme in cui questa è garantita, che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere».

---

**15.120**

CALABRÒ, TOMASSINI

*Al comma 13, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) tenuto conto dell’indispensabile contributo dei policlinici universitari alla formazione scientifica e professionale del personale medico e sanitario, le Regioni adottano i provvedimenti volti ad assicurare il ri-

spetto dei criteri di congrua proporzionalità tra numero degli studenti universitari delle facoltà di medicina e chirurgia e numero minimo dei posti letto a disposizione delle medesime facoltà, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001, articolo 3, comma 1, al fine di assicurare la presenza delle strutture assistenziali essenziali per le attività didattiche e di ricerca».

---

#### 15.121

BAIO, BALDASSARRI, TOMASSINI, BIANCONI, BOSONE, DE ANGELIS, DE LILLO, CRISTINA DE LUCA, CONTINI, MILANA, MOLINARI, RIZZOTTI, RUSSO, SACCOMANNO, STRANO, VALDITARA, BRUNO, DIGILIO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 13, lettera d), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:*  
«Per conseguire maggiori risparmi nell'acquisto di beni e servizi in campo sanitario, l'acquisto di presidi e dispositivi medici, viene effettuato rispettando i corretti parametri di qualità e di *standard* tecnologico, nonché assicurando una adeguata efficacia e sicurezza dei medesimi presidi e dispositivi medici in relazione a ogni singola tipologia di paziente per tutte le possibili patologie. A tal fine l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, realizza e mette a disposizione delle regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale una apposita banca dati dettagliata nella quale viene anche indicato il prezzo di riferimento. L'Osservatorio dei contratti pubblici predispone la banca dati d'intesa con l'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e si avvale altresì del metodo dell'*Health Technology Assessment*. Le modalità attuative riguardanti la realizzazione della predetta banca dati sono stabilite con un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro della salute. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa».

---

#### 15.122

BAIO, BALDASSARRI, TOMASSINI, BIANCONI, BOSONE, DE ANGELIS, DE LILLO, CRISTINA DE LUCA, CONTINI, MILANA, MOLINARI, RIZZOTTI, RUSSO, SACCOMANNO, STRANO, VALDITARA

*Al comma 13, lettera d), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:*  
«Per conseguire maggiori risparmi nell'acquisto di beni e servizi in campo sanitario, l'acquisto di presidi e dispositivi medici, viene effettuato rispettando i corretti parametri di qualità e di *standard* tecnologico, nonché as-

sicurando una adeguata efficacia e sicurezza dei medesimi presidi e dispositivi medici in relazione a ogni singola tipologia di paziente per tutte le possibili patologie. A tal fine l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, realizza e mette a disposizione delle regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale una apposita banca dati dettagliata nella quale viene anche indicato il prezzo di riferimento. L'Osservatorio dei contratti pubblici predispose la banca dati d'intesa con l'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 266, e si avvale altresì del metodo dell'*Health Technology Assessment*. Le modalità attuative riguardanti la realizzazione della predetta banca dati sono stabilite con un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro della salute. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa».

---

#### 15.123

GRAMAZIO, CALIGIURI, ESPOSITO, GALLONE, BIANCHI, CALABRÒ, FASANO, PARAVIA, TOTARO, D'AMBROSIO LETTIERI, VICECONTE, AMORUSO, MAZZARACCHIO, FAZZONE, LATRONICO, MATTEOLI, LAURO, DI STEFANO, SPEZIALI, SACCOMANNO, VALENTINO, MILONE, NESSA, SPADONI URBANI, PISANU, LANNUTTI, GUSTAVINO, ASTORE, Massimo GARAVAGLIA, BIONDELLI

*Al comma 13, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«*f-bis*) all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nelle Aziende ospedaliere, nelle Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituite da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo sono svolti dal dirigente medico, di cui al successivo articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero costituito in Azienda".».

---

#### 15.124

CICOLANI, FAZZONE

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«*13-bis*. I dispositivi medici o i farmaci che, nel corso di una gara appaltata secondo la tipologia della procedura aperta, non sono stati of-

ferti, pur possedendo i requisiti richiesti nel capitolato, non possono essere acquisiti dagli enti del Servizio sanitario nazionale con la modalità della procedura negoziata nei due anni successivi alla data di aggiudicazione della procedura stessa. I dispositivi medici e i farmaci di nuova introduzione sul mercato, che non si configurano come affiancamenti o sostituzioni alle stesse condizioni economiche di quelli originariamente aggiudicati, possano essere acquisiti dalle aziende sanitarie soltanto previa formale approvazione da parte della direzione sanitaria e generale della azienda, sentito il parere del Collegio di direzione ovvero delle competenti commissioni aziendali o regionali, ove esistenti».

---

**15.125**

COSENTINO

*Dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:*

«13-bis. I dispositivi medici o i farmaci che, nel corso di una gara espletata secondo la tipologia della procedura aperta non sono stati offerti, pur possedendo i requisiti richiesti nel capitolato, non possono essere acquisiti dagli enti del servizio sanitario nazionale con la modalità della procedura negoziata nei due anni successivi alla data di aggiudicazione della procedura stessa. I dispositivi medici e i farmaci di nuova introduzione sul mercato, che non si configurano come affiancamenti o sostituzioni alle stesse condizioni economiche di quelli originariamente aggiudicati, possono essere acquisiti dalle aziende sanitarie soltanto previa formale approvazione da parte della direzione sanitaria e generale dell'azienda, sentito il parere del Collegio di Direzione ovvero delle competenti commissioni aziendali o regionali, ove esistenti».

---

**15.126**

GRAMAZIO, TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO, CURSI, TOFANI

*Dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:*

«13-bis. I dispositivi medici o i farmaci che, nel corso di una gara espletata secondo la tipologia della procedura aperta, non sono stati offerti, pur possedendo i requisiti richiesti nel capitolato, non possono essere acquisiti dagli enti del servizio sanitario nazionale con la modalità della procedura negoziata nei due anni successivi alla data di aggiudicazione della procedura stessa. I dispositivi medici e i farmaci di nuova introduzione sul mercato, che non si configurano come affiancamenti o sostituzioni alle stesse condizioni economiche di quelli originariamente aggiudicati, possono essere acquisiti dalle aziende sanitarie soltanto previa for-

male approvazione da parte della direzione sanitaria e generale della azienda, sentito il parere del Collegio di Direzione avvero delle competenti commissioni aziendali o regionali, ove esistenti».

---

**15.127**

COSENTINO

*Dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:*

«13-bis. Qualora, per motivi non imputabili alla regione o alle aziende ed enti del Servizio Sanitario regionale, quali l'insorgenza di contenzioso ad iniziativa delle ditte appaltatrici, non vengano raggiunti gli obiettivi di risparmio indicati all'articolo 15, comma 22, saranno attivate misure compensative a carico del bilancio dello Stato».

---

**15.128**

GRAMAZIO, TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO, CURSI, TOFANI

*Dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:*

«13-bis. Qualora, per motivi non imputabili alla regione o alle aziende ed enti del Servizio Sanitario regionale, quali l'insorgenza di contenzioso ad iniziativa delle ditte appaltatrici, non vengano raggiunti gli obiettivi di risparmio indicati all'articolo 15, comma 22, saranno attivate misure compensative a carico del bilancio dello Stato».

---

**15.129**

GHIGO

*Al comma 14, sostituire le parole: «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012» con le seguenti parole: «All'ammontare delle risorse complessivamente destinate» e sostituire la parola: «fissa» con le parole: «media di sistema».*

---

**15.130**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Al comma 14, primo periodo, dopo la parola: «ospedaliera» aggiungere le seguenti: «per acuti».*

*Conseguentemente le cifre: «0,5», «1» e «2» sono rispettivamente sostituite con le seguenti: «0,6», «1,2» e «2,4».*

---

**15.131**

SARRO

*Al comma 14, al secondo periodo, le parole: «aggiuntiva rispetto alle» sono sostituite dalle seguenti: «comprehensive delle».*

---

**15.132**

TEDESCO

*Al comma 14, rigo 12°, dopo la parola: «Bolzano» aggiungere la seguente: «se inferiori».*

---

**15.133**

COSENTINO, BOSONE, BASSOLI

*Al comma 14, penultimo periodo, dopo le parole: «della spesa sanitaria» inserire le seguenti: «, che devono essere pubblicati nei rispettivi Bollettini Ufficiali».*

---

**15.134**

COSENTINO, BOSONE, BASSOLI

*Al comma 14, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Le regioni, allo scopo di favorire la riorganizzazione dei servizi a livello territoriale, riconoscono le Reti di imprese, costituitesi ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e 4-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, modificata e integrata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n*

122, e dell'articolo 45 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che erogano prestazioni e servizi di assistenza sociale, di specialistica ambulatoriale e di degenza, e le cui imprese dispongono dei titoli autorizzativi e di accreditamento fissati dalla normativa regionale».

---

**15.135**

TANCREDI

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«15. Al fine di realizzare gli obiettivi di risparmio della spesa pubblica e di semplificazione delle procedure per il rilascio di nulla-osta e pareri, a decorrere dal primo gennaio 2013, all'interno dei perimetri dei Parchi Nazionali, in cui siano vigenti i Piani dei Parchi di cui all'articolo 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il nulla-osta previsto dal successivo articolo 13 della stessa legge, assorbe e sostituisce a tutti gli effetti di legge, l'autorizzazione prevista dall'articolo 146, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle previste dall'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica».

---

**15.136**

SARRO

*I commi 15, 16, 17, 18 e 19 sono abrogati.*

---

**15.137**

GRAMAZIO, CALIGIURI, PARAVIA, FASANO, TOTARO

*Al comma 15, premettere le seguenti parole: «Per il triennio 2013-2014,».*

---

**15.138**

VACCARI, ADERENTI, RIZZI

*All'inizio del comma 15 inserire le parole: «per il biennio 2013-2014».*

---

**15.139**

SARRO

*All'inizio del comma 15 aggiungere: «Per il biennio 2013-2014».*

---

**15.140**

COSENTINO, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI, ANTEZZA

*Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:*

- «a) premettere le seguenti parole: "Per il biennio 2013-2014,";*
- b) sostituire le parole: "30 giorni" con le seguenti: "90 giorni";*
- c) sopprimere la parola: "disponibili"».*

*Conseguentemente, al comma 16, sostituire le parole: «2012-2014» con le seguenti: «2013-2014».*

---

**15.141**

SARRO

*All'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:*

- «a) il comma 15 è sostituito dal seguente:*

*"15. In deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere, nei tre anni successivi, alle strutture accreditate, di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Ai fini del calcolo delle tariffe può tenersi conto dei tariffari regionali approvati all'esito di attività istruttorie che diano conto di ciascun fattore di costo utilizzato o*



che risultino coerenti con il criterio di soglia minima di efficienza di cui all'articolo 8-*quater*, comma 3, lettera *b*), del decreto n. 502 del 1992, come individuato nell'accordo sancito il 23 marzo 2011 tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio»;

*b*) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:

"17-*bis*. A partire dal 1° gennaio 2015, l'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali è effettuato con le modalità di cui all'articolo 8-*sexies*, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

17-*ter*. All'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali si procede con cadenza triennale"».

---

#### 15.142

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

*Al comma 15, sostituire le parole:* «con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012».

---

#### 15.143

GALIOTO, GUSTAVINO

*Al comma 15 sostituire le parole:* «entro 30 giorni» *con le seguenti:* «entro 90 giorni».

---

#### 15.144

GRAMAZIO, CALIGIURI, PARAVIA, FASANO, TOTARO

*Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole:* «30 giorni» *con le seguenti:* «90 giorni».

---

**15.145**

SARRO

*Al comma 15, le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «90 giorni»*

---

**15.146**

SARRO

*Al comma 15, le parole: «sulla base dei dati di costo disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei dati di costo rilevati su di un campione di strutture sanitarie private accreditate, le cui dimensioni siano coerenti con il criterio di soglia minima di efficienza, come individuato nell'accordo sancito il 23 marzo 2011 tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio"».*

---

**15.147**

VACCARI, ADERENTI, RIZZI

*Al comma 15 sostituire le parole: «dati di costo disponibili e» con le seguenti: «dati di costo e»*

---

**15.148**

GRAMAZIO, CALIGIURI, PARAVIA, FASANO, TOTARO

*Al comma 15, dopo le parole: «sulla base dei dati di costo» sopprimere la seguente: «disponibili».*

---

**15.149**

GALIOTO, GUSTAVINO

*Al comma 15 sopprimere la parola: «disponibili».*

---

**15.150**

SARRO

*Al comma 15, nel quintultimo rigo cancellare la parola: «disponibili».*

---

**15.151**

TANCREDI

*Dopo il comma 15 inserire il seguente:*

«15-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di risparmio della spesa pubblica e per garantire l'unitarietà e l'efficienza dell'azione amministrativa per il perseguimento delle politiche di tutela nei parchi nazionali, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la gestione delle Riserve naturali dello Stato di qualunque tipologia o specie, ricomprese in tutto o in parte all'interno del perimetro dei Parchi Nazionali contemplata dall'articolo 31, comma 3, legge 6 dicembre 1991, n. 394, così come modificato dall'articolo 2, comma 34, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e dall'articolo 4, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è attribuita alla competenza esclusiva degli Enti Parco. Dalla stessa data le disposizioni normative richiamate nel presente comma sono abrogate. Il permanere oltre tale data di gestioni diverse da quelle dell'Ente Parco che determinano spese a carico della finanza pubblica è fonte di responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti responsabili».

---

**15.152**

GRAMAZIO, CALIGIURI, PARAVIA, FASANO, TOTARO

*Al comma 16, sostituire le parole: «per gli anni 2012-2014» con le seguenti: «per gli anni 2013-2014» con le seguenti: «per gli anni 2013-2014».*

---

**15.153**

SARRO

*Al comma 16, le parole: «2012-2014» sono sostituite dalle seguenti: «2013-2014».*

---

**15.154**

VINCENZO DE LUCA

*Al comma 17 sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli importi tariffari, stabiliti dalle singole regioni che sia superiori alle tariffe massime dovranno essere adeguati alle tariffe stesse».*

---

**15.155**

D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI

*Sopprimere il comma 20.*

---

**15.156**

D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI

*Sostituire il comma 20, con il seguente:*

«20. Alle regioni che raggiungono l'equilibrio economico previsto dal piano di rientro, l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano avviene a far data dal 10 gennaio 2015».

---

**15.157**

LATORRE

*Sostituire il comma 20, con il seguente:*

«20. Alle regioni che raggiungono l'equilibrio economico previsto dal piano di rientro, l'attribuzione in via definitiva delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione vigente e condizionate alla piena attuazione del piano avviene a far data dal 10 gennaio 2015».

---

**15.158**

GHIGO

*Il comma 21 è sostituito dal seguente:*

«21. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dai seguenti:

"3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della citata legge n. 191 del 2009. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni 2013 e 2014, la regione è considerata adempiente ove abbia conseguita l'equilibrio economico ed abbia altresì assicurato il contenimento delle spese complessive di personale per un importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione della percentuale di cui al medesimo comma 71, rispettivamente, nella misura di un terzo della stessa per l'anno 2013 e di due terzi per l'anno 2014.

3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai *deficit* sanitaria ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi Ivi previsti in materia di personale"».

---

**15.159**

MOLINARI

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-bis. Le regioni e province autonome, che non partecipano alla ripartizione del fondo sanitario nazionale, provvedono alle finalità indicate nei commi da 12 a 21 con proprie autonome disposizioni normative».

---

**15.160**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, DIVINA, PITTONI

*Al comma 22, sostituire le parole che vanno da: «Le predette riduzioni» sino alle parole: «da recepire» con le seguenti: «Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni che partecipano alla ripartizione del fondo sanitario nazionale secondo criteri e modalità proposti in sede di auto coordinamento dalle regioni medesime, da recepire».*

---

**15.161**

SARO, LADU, LENNA, PISANU, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, CAMBER, MOLINARI, SANTINI, PETERLINI, PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA, SANNA, TONINI, CABRAS

*Al comma 22, secondo periodo, sostituire le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di auto coordinamento delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime» con le seguenti: «e le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano che partecipano alla ripartizione del fondo sanitario nazionale, secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle predette regioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: «700» con la seguente: «640» e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

*«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto legge, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione pari a 60 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri».*

---

**15.162**

CALABRÒ, TOMASSINI

*Al comma 22, dopo le parole: «Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «tenendo conto per ogni singola voce dello scostamento rispetto ai tetti previsti nei commi precedenti del presente articolo e secondo ulteriori criteri e modalità» e sopprimere nel medesimo comma le parole: «secondo criteri e modalità».*

---

**15.163**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, DIVINA, PITTONI

*Al comma 22, sopprimere le parole che vanno da: «Qualora non intervenga la predetta proposta» fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 22, si provvede mediante le risorse destinate al programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale, che è annullato, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2012, 390 milioni di euro per l'anno 2013, e in 390 milioni di euro l'anno 2014».

---

**15.164**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, DIVINA, PITTONI

*Al comma 22 sopprimere il periodo che va dalle parole: «Qualora non intervenga la predetta proposta» sino alle parole: «dalla normativa vigente».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 15 si provvede mediante le risorse destinate al programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale, che è annullato, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2012, 390 milioni di euro per l'anno 2013, e in 390 milioni di euro l'anno 2014».

---

**15.165**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

*Sostituire il comma 24 con il seguente:*

«24. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relative al triennio 2010-2012, sono confermate per il triennio 2013-2015. Limitatamente agli anni 2012 e 2013, al fine di agevolare l'applicazione delle misure di cui al comma 13, lettera *a*) del presente articolo, le anticipazioni di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, possono es-

sere incrementate di un ulteriore importo, pari al 2 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, da erogarsi in un'unica soluzione, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, su richiesta della regione interessata, corredata da un programma di accelerazione dei pagamenti ai fornitori».

---

**15.166**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91, le Regioni effettuano, entro il 28 febbraio 2013, una ulteriore verifica del rispetto da parte dei centri identificati ai sensi del comma 1 del predetto articolo, ad eccezione dei soli centri che svolgono esclusivamente l'attività pediatrica, degli standard minimi stabiliti con accordo sancito entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e adottando i conseguenti provvedimenti. Per la verifica di cui al presente comma, sono considerati i trapianti di fegato e rene, riguardanti soggetti adulti e pediatrici, da donatore vivente o da cadavere».

---

**15.167**

GALIOTO, GUSTAVINO

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Ai fini della attivazione dei programmi nazionali di valutazione sulla applicazione delle norme di cui alla presente legge, il Ministero della Salute, provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi informativi del SSN, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di tutti i flussi informativi su base individuale. Il complesso delle informazioni e dei dati individuali così attenuti è reso disponibile per le attività di valutazione esclusivamente in forma anonima ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il Ministero della Salute, con programmi adottati previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, affida ad Agenas lo svolgimento delle funzioni di valutazione di efficacia delle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del SSN. A tal fine



Agenas accede, in tutte le fasi della loro gestione, ai sistemi informativi interconnessi del SSN di cui al presente comma, in modalità anonima».

---

**15.168**

MANTOVANI, Giancarlo SERAFINI, Massimo GARAVAGLIA

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«25-bis. Il numero dei revisori dei conti nelle aziende ospedaliere e aziende sanitarie locali, è di tre effettivi e due supplenti, tutti nominati dalla Regione. La presente disposizione rappresenta principio di coordinamento della finanza pubblica».

---

**15.169**

Massimo GARAVAGLIA, ADERENTI, BOLDI, RIZZI

*Aggiungere infine il seguente comma:*

«25-bis. In relazione alla determinazione dei costi e del fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012».

---

**15.170**

Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

"7-bis. Il Commissario provvede, entro il 30 novembre 2012, allo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

---

**15.171**

MASCITELLI

*Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:*

«25-bis. Al comma 86 dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'accertato verificarsi per due esercizi consecutivi del raggiungimento degli obiettivi finanziari del piano di rientro, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio regionale, comporta l'abrogazione delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IR-PEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311"».

---

**15.172**

Ignazio MARINO, COSENTINO, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

«25-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla lettera a), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la pubblicazione sul sito *web* dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi"».

---

**15.173**

PERDUCA, PORETTI

*Alla fine aggiungere il seguente comma:*

«All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 sono aggiunti i seguenti commi: "2-bis. Il superamento del computo massimo dei termini procedurali previsti dal comma precedente senza che sia stato emesso il provvedimento finale determina l'accoglimento della domanda di cui all'articolo 2 e il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche nei casi previsti dall'articolo 3"; "6. I termini procedurali per il compimento degli atti di competenza dell'amministrazione previsti dal presente regolamento sono perentori. Il superamento di detti termini costituisce fatto illecito sanzionabile a norma dell'articolo 328, comma primo, del codice penale. n responsabile che abbia provocato col proprio fatto illecito, colposo o doloso, un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danneggiato"».

---

**15.174**

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

*All'articolo 15, è infine aggiunto il seguente comma: «All'articolo 7-bis del decreto-legge n. 52 del 2012, in modifica all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo periodo, dopo le parole: "una rinegoziazione dei contratti", sono aggiunte le parole: "compresi quelli di project financing"».*

---

**15.0.1**

CURSI

*Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. All'articolo 122, primo comma, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel mese di gennaio di ogni anno ciascuna impresa farmaceutica deve comunicare, su base regionale, all'AIFA il numero esatto dei sanitari visitati dai propri informatori scientifici nell'anno precedente, comprovato da una certificazione di conformità annuale effettuata da soggetti terzi idonei, che ne attestino il rispetto delle disposizioni di cui, in particolare, all'articolo 119 primo comma del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 e dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, specificando il numero medio di visite effettuate".».

---

**15.0.2**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Ricetta medica digitale)*

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, a partire dal 1° gennaio 2013 i medici o le strutture sanitarie effettuano prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del SSN esclusivamente in formato elettronico,

secondo le modalità di cui al decreto ministeriale 2 novembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute.

2. Per adempiere a quanto previsto al precedente comma 1, i soggetti prescrittori si avvalgono dei sistemi di accoglienza centrale di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 marzo 2008 ovvero, laddove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti.

3. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi».

---

### 15.0.3

BALDASSARRI, RUTELLI, D'ALIA, DE ANGELIS, AMATO, BAIO, BRUNO, CONTINI, CRISTINA DE LUCA, DEL PENNINO, DI GIACOMO, DIGILIO, FERRARA, FISTAROL, FLERES, FOSSON, GALIOTO, GIAI, GUSTAVINO, LEDDI, MILANA, MOLINARI, MUSSO, OLIVA, PALMIZIO, PISTORIO, RUSSO, SBARBATI, SERRA, STRANO, VALDITARA, VALENTINO

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Prescrizioni mediche per dosi e non per confezioni)*

1. Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela del consumatore, nonché al fine di efficientare la spesa farmaceutica pubblica, il Ministro della salute, con proprio decreto da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'AIFA, stabilisce modalità di distribuzione dei farmaci diverse dalla scatola preconfezionata al fine di rendere le dosi distribuite e vendute il più possibile corrispondenti a quelle effettivamente indicate dal medico nella ricetta.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 confluiscono totalmente nel Fondo per la famiglia istituito a decorrere dall'anno 2012 e possono essere utilizzati esclusivamente a copertura di sgravi fiscali a favore delle famiglie. La determinazione delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al presente comma è stabilita annualmente con decreto del ministro dell'economia e delle finanze».

---

**15.0.4**

STRADIOTTO

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

Al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, le parole: "e di evidenziare lo situazione economica del solo assistito" sono soppresse».

---

**15.0.5**

Ignazio MARINO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Istituzione dell'Ufficio del garante della salute)*

1. È istituito l'Ufficio del garante della salute, di seguito denominato "Ufficio".

2. Il direttore dell'Ufficio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito di una terna di esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, proposta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Ministro della salute. Il direttore è assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta.

3. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.n.a.s.), di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, è soppressa. I compiti e le funzioni, nonché le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Age.n.a.s. sono, rispettivamente, attribuiti e trasferite all'Ufficio.

4. Gli organi dell'Age.n.a.s. rimangono in carica il tempo necessario al fine di gestire il trasferimento delle funzioni e, comunque, non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'Ufficio, oltre a svolgere i compiti e le funzioni già propri dell'Age.n.a.s.:

a) promuove a livello nazionale le politiche e le strategie per la valutazione della qualità, della sicurezza e degli esiti delle cure;

b) definisce a livello centrale i principi e le politiche nazionali finalizzate a coordinare gli interventi connessi alla sicurezza del paziente, riducendo il rischio e migliorando la qualità delle cure;

c) fornisce rapporti, pubblicati nel proprio sito *internet*, sullo stato di attuazione delle attività relative agli interventi di sua competenza;

d) costituisce l'organo di riferimento e di coordinamento nazionale per la verifica delle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale.

6. Ai fini di cui al comma 5, l'Ufficio:

a) valuta l'impatto sanitario ed economico dei dispositivi medici e di tutte le tecnologie sanitarie;

b) valuta, applicando gli *standard* di prodotto e i programmi di confronto (*benchmarking*) definiti nell'ambito dell'Unione europea, l'esito delle cure, a livello nazionale e regionale, tra istituti di cura omogenei per categoria, con particolare riferimento alle attività cliniche cui più facilmente è applicabile tale metodologia. L'Ufficio provvede inoltre alla individuazione delle modalità di divulgazione dei risultati delle valutazioni di esito di cui alla presente lettera;

c) promuove campagne di informazione e di monitoraggio con riferimento ai programmi di cui alle lettere a) e b), anche al fine della diffusione delle buone pratiche per la sicurezza e della pubblicizzazione dei risultati delle valutazioni di esito;

d) provvede all'istruzione di procedimenti di verifica per singoli casi o situazioni in cui vengano segnalate ipotesi di carenza o inadeguatezza delle prestazioni sanitarie e può sospendere i relativi servizi ed attività cliniche fino alla loro messa in sicurezza».

---

## 15.0.6

CICOLANI

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

### «Art. 15-bis.

*(Modifica al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES")*

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001 è inserito il seguente:

"4-ter. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di

assistenza. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-*bis*, del presente decreto".».

---

### 15.0.7

AGOSTINI, LEGNINI, MERCATALI

*All'articolo 16, premettere il seguente:*

#### **«Art. 016.**

*(Revisione della spesa pubblica nelle Regioni e negli enti locali)*

1. Ferme restando le disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa degli enti locali di cui all'articolo 16, ai fini dell'attuazione degli articoli 1, 1-*bis*, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, il Governo, entro il 31 dicembre 2012, di concerto con le regioni e i Comuni, sentito il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, predispone un programma contenente le linee generali e i criteri per la riorganizzazione della spesa pubblica nelle regioni e negli enti locali, nel quale sono indicati i possibili interventi e le misure da adottare da parte di Regioni ed enti locali per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutare l'efficacia. Le Regioni e i Comuni, in attuazione del programma e tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge, individuano, anche attraverso la comparazione di costi e risultati, eventuali criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, nonché le possibili duplicazioni di strutture, al fine di implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. Al programma sono associati gli obiettivi di razionalizzazione e riduzione della spesa da parte di Regioni ed enti locali. I risparmi conseguiti dalle Regioni e dagli enti locali in attuazione del presente articolo concorrono, in ragione di anno, alla compensazione delle riduzioni della spesa di cui all'articolo 16».

---

**16.1**

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:*

«Art. 23-bis. - (*Aumento delle aliquote delle rendite finanziarie*) – 1. All'articolo 2, comma 6, del decretollegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «nella misura del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 23 per cento»,

Art. 23-ter. - (*Tassazione separata sull'attività di trading con aliquota del 35 per cento della gestione delle attività finanziarie detenute per negoziazione da soggetti esercenti attività bancaria*). – 1. Dopo l'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 94-bis. - (*Tassazione separata del risultato complessivo netto della gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione*). – 1. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, il risultato complessivo netto derivante dalla gestione delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, diverse dai titoli di debito, dalle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e dai finanziamenti, è soggetto a tassazione separata con aliquota del 35 per cento.

2. Il risultato complessivo netto di cui al comma 1 è determinato, in ciascun periodo d'imposta, sottraendo dai componenti positivi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle attività finanziarie di cui al medesimo comma 1 i componenti negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo delle medesime attività.

3. La perdita di un periodo d'imposta, determinata come disposto al comma 2, può essere computata in diminuzione del risultato complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, comunque non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel medesimo risultato di ciascuno di essi".

2. Al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Ai fini della quantificazione delle perdite riportabili, cui si applicano le disposizioni del presente comma, si assume la differenza negativa derivante dalla somma algebrica del risultato determinato ai sensi dell'articolo 94-bis e di quello determinato ai sensi degli articoli 81 e seguenti".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della



legge di conversione del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2.

*Art. 23-quater. - (Applicazione di un'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie).* – 1. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono soggette all'imposta di bollo.

2. L'imposta di bollo è determinata applicando l'aliquota dell'1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al comma 1 al momento della conclusione delle stesse.

3. Sono considerati strumenti finanziari ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente articolo, gli strumenti individuati dall'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria.

4. Sono obbligati al versamento dell'imposta di bollo i soggetti individuati al comma 1 per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi soggetti di traslare l'onere dell'imposta.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di bollo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo delle transazioni aventi ad oggetto alcuni strumenti finanziari.

*Art. 23-quinquies. - (Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero).* – 1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, di un contributo di solidarietà pari al 15 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010. La predetta aliquota si applica sulla stessa base imponibile determinata ai fini dell'articolo 13-bis del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

2. Il direttore dell’Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l’attuazione del presente articolo. Per quanto non espressamente disposto si rinvia, ove compatibile, alla disciplina prevista in attuazione dell’articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 23-*sexies*. - (Inserimento delle stock optino *ed emolumenti variabili nella base imponibile dell’IRPEF*). – 1. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di *bonus* e *stock optino* attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di contratti di lavoro a progetto costituiscono parte integrante della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall’articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce le modalità di attuazione del comma 1».

---

## 16.2

LATORRE, MERCATALI, LEGNINI

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nel limite di 700 milioni di euro per l’anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, alle regioni a statuto ordinario sono ridotte, fino a concorrenza dei predetti importi e secondo l’ordine di priorità di seguito indicato, le seguenti risorse:*

1) le risorse rivenienti dalle compensazioni previste dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 con esclusione quelle riferite alla lettera *d*), comma 1, articolo 1 del predetto decreto legislativo 56 del 2000, per le quali rimangono in vigore i meccanismi previsti dall’articolo 2 e dall’articolo 6 del decreto legislativo medesimo;

2) le risorse di cui all’articolo 12, comma 11-*septies*, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 destinate al rimborso dell’onere sostenuto dalle regioni a statuto ordinario per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario;

3) le risorse di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111».

*Conseguentemente, al terzo periodo, aggiungere infine, le seguenti parole: «, previa omogeneizzazione delle spese in relazione agli interventi cofinanziati dall’Unione Europea, agli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali di cui al decreto legislativo 31 maggio*

2011, n. 88 ed alle modalità di contabilizzazione delle spese dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale».

---

### 16.3

LATORRE, MERCATALI, LEGNINI

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nel limite di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, alle regioni a statuto ordinario sono ridotte, fino a concorrenza dei predetti importi e secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, le seguenti risorse:*

1) le risorse rivenienti dalle compensazioni previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 con esclusione quelle riferite alla lettera *d*), comma 1, articolo 1 del predetto decreto legislativo 56 del 2000, per le quali rimangono in vigore i meccanismi previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 6 del decreto legislativo medesimo;

2) le risorse di cui all'articolo 12, comma 11-*septies*, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 destinate al rimborso dell'onere sostenuto dalle regioni a statuto ordinario per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario;

3) le risorse di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111».

*Conseguentemente, al terzo periodo, aggiungere infine, le seguenti parole: «In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione sulla base del criterio utilizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011».*

---

### 16.4

MARCO FILIPPI

*Al comma 2 dopo le parole: «Servizio Sanitario Nazionale» inserire le seguenti: (e del trasporto pubblico locale anche ferroviario)«.*

---

**16.5**

TANCREDI, GHIGO

*Al comma 2 dopo le parole: «Servizio Sanitario Nazionale» inserire le seguenti: «(e del trasporto pubblico locale anche ferroviario)».*

---

**16.6**

GALIOTO

*Al comma 2 dopo le parole: «Servizio Sanitario Nazionale» inserire le seguenti: «e del trasporto pubblico locale anche ferroviario».*

---

**16.7**

GHIGO

*Al comma 2 dopo le parole: «Servizio Sanitario Nazionale» sono inserite le seguenti: «e del Trasporto pubblico locale».*

---

**16.8**

ZANETTA

*Al comma 2 dopo le parole: «Servizio Sanitario Nazionale» aggiungere le seguenti: «e del Trasporto pubblico locale».*

---

**16.9**

VITALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, BOSONE

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «700 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» con le seguenti: «350 milioni di euro per l'anno 2012 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge »7 maggio 2012, n: 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012,n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo*

1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 175 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di Interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

*2-ter.* In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 comma 12, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'allegato 2 del medesimo articolo 7 comma 12, per un ammontare non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

## 16.10

VITALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, BERTUZZI

*Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:*  
«le riduzioni da imputare a ciascuna regione sono determinate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione al totale delle spese correnti, escluse quelle relative alla funzione sanità e quelle per interessi passivi, sostenute nella media dell'ultimo quinquennio. Per le spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 1 della legge n. 42 del 2009 per le quali i fabbisogni standard verranno determinati e impiegati nel

fondo perequativo a favore delle regioni, la spesa corrispondente è sostituita dai rispettivi fabbisogni standard ai fini del meccanismo di riparto di cui al periodo precedente».

---

### 16.11

LATORRE, MERCATALI, LEGNINI

*Al comma 2, al terzo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, previa omogeneizzazione delle spese in relazione agli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, agli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed alle modalità di contabilizzazione delle spese dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale».

---

### 16.12

CICOLANI, FAZZONE

*Al comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 al terzo periodo, infine, sono aggiunte le seguenti parole:* «, previa omogeneizzazione delle spese in relazione agli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, agli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed alle modalità di contabilizzazione delle spese dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale».

---

### 16.13

GALIOTO

*Al comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 al terzo periodo, infine, sono aggiunte le seguenti parole:* «, previa omogeneizzazione delle spese in relazione agli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, agli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed alle modalità di contabilizzazione delle spese dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale».

---

**16.14**

COSENTINO

*Al comma 2, al terzo periodo, infine, sono aggiunte le seguenti parole:* «, previa omogeneizzazione delle spese in relazione agli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, agli Interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed alle modalità di contabilizzazione delle spese dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblica locale».

---

**16.15**

GRAMAZIO, TANCREDI, CURSI, TOFANI

*Al comma 2, terzo periodo aggiungere infine le seguenti parole:* «, previa omogeneizzazione delle spese in relazione agli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, agli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 ed alle modalità di contabilizzazione delle spese dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale».

---

**16.16**

MORANDO

*Al comma 2 dell'articolo 16, dopo le parole:* «entro il 30 settembre 2012.», inserire i seguenti periodi: «A questo scopo, entro il 20 agosto 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle analisi della spesa effettuata dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012, presenta una proposta di riduzioni da imputare a ciascuna regione. Nella elaborazione di questa proposta il Ministro rende in ogni caso espliciti i criteri, le modalità di calcolo e i parametri assunti a base della definizione del valore mediano di spesa utilizzato per definire gli eccessi di spesa ipotizzati, così da favorire la presentazione, da parte di ogni singola Regione e Provincia autonoma e da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di proposte di imputazione delle riduzioni a ciascuna regione diverse da quelle del Ministro, rendendo a loro volta espliciti criteri, modalità di calcolo e parametri messi a base delle proposte stesse. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'avanzare la ipotesi di imputazione delle riduzioni di cui al periodo precedente, tiene in particolare conto degli eccessi di spesa derivanti da anomale differenze di prezzo dei beni, dei servizi e delle prestazioni acquistati, come

rilevati dal Commissario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012».

---

### 16.17

MERCATALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, BOSONE

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2012, 600 milioni di euro per l'anno 2013 e 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 125 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure Intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa».*

*3-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 comma 12, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'allegato 2 del medesimo articolo 7 comma 12, per un ammontare non inferiore a 600 milioni di euro per l'anno 2013 e a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.*

---



**16.18**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, DIVINA, PITTONI

*Al primo periodo del comma 3, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2014», aggiungere le seguenti: «, previa intesa con le rispettive regioni e le province autonome, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni che regolano le norme finanziarie degli statuti speciali delle stesse».*

---

**16.19**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, DIVINA, PITTONI

*Al comma 3 dell'articolo 16 (Riduzione della spesa degli enti territoriali), alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220».*

Al comma 3 dell'articolo 16 (Riduzione della spesa degli enti territoriali), al terzo periodo dopo le parole «15 ottobre 2012» sono inserite le seguenti: «tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, per la quota residuale,».

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

*«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».*

---

**16.20**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:*

1) alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole; «, tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220».

2) al terzo periodo dopo le parole: «15 ottobre 2012» inserire le seguenti: «tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, per lo quota residuale,».

---

**16.21**

SARO

*Al comma 3 dell'articolo 16 (Riduzione della spesa degli enti territoriali) alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220».*

*Al comma 3 dell'articolo 16 (Riduzione della spesa degli enti territoriali), al terzo periodo dopo le parole: «15 ottobre 2012» sono inserite le seguenti: «tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, per la quota residuale,».*

---

**16.22**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, DIVINA, PITTONI

*1. Al comma 3 dell'articolo 16 (Riduzione della spesa degli enti territoriali), alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220».*

*2. Al comma 3 dell'articolo 16 (Riduzione della spesa degli enti territoriali), al terzo periodo dopo le parole: «15 ottobre 2012» sono inserite le seguenti: «tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, per la quota residuale,».*

---

**16.23**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, MOLINARI, SANTINI, DIVINA, PITTONI, TONINI

*Al comma 3, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

*«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, comma 3, si provvede mediante le risorse destinate al programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale, che è annullata».*

lato, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2012, 390 milioni di euro per l'anno 2013, e in 390 milioni di euro l'anno 2014».

---

#### 16.24

PEGORER, SARO, PERTOLDI, SANNA, TONINI, CABRAS, BLAZINA, LENNA, PETERLINI, CAMBER, PINZGER, PISANU, AGOSTINI, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, LADU, SANTINI, MOLINARI

*Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:*  
«Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 ottobre 2012 e recepito con apposita norma di attuazione. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 ottobre 2012, rispettivamente in proporzione alle spese complessive sostenute da ciascuna autonomia speciale nella media dell'ultimo quinquennio, escluse quelle relative all'eventuale esercizio di funzioni in materia di finanza locale».

---

#### 16.25

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:*  
«Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 ottobre 2012 e recepito con apposita norma di attuazione. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 ottobre 2012, in proporzione alle spese complessive sostenute nella media dell'ultimo quinquennio, escluse quelle relative all'esercizio da parte delle autonomie speciali di funzioni in materia di finanza locale».

---

**16.26**

VITALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, BERTUZZI

*Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:* «Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l’importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di partecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese complessive, escluse quelle per interessi passivi, sostenute nella media dell’ultimo quinquennio».

---

**16.27**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, DIVINA, PITTONI

*Al comma 3, sopprimere le parole che vanno da:* «In caso di mancato accordo» *fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente, all’articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 16, comma 3, si provvede mediante le risorse destinate al programma pluriennale di AIR n. SMD 02/2009, relativo all’acquisizione del sistema d’arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell’associata linea FACO/MROU nazionale, che è annullato, pari a 260 milioni di euro per l’anno 2012, 390 milioni di euro per l’anno 2013, e in 390 milioni di euro l’anno 2014».

---

**16.28**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, MOLINARI, SANTINI, PITTONI, DIVINA, TONINI

*Al comma 3 terzo periodo, dopo le parole:* «15 ottobre 2012» *inserire le seguenti:* «tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi

ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, per la quota residuale,».

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, comma 3, si provvede mediante le risorse destinate al programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale, che è annullato, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2012, 390 milioni di euro per l'anno 2013, e in 390 milioni di euro l'anno 2014».

## 16.29

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 3, è infine aggiunto il seguente:*

«3-bis. Il 4 % dei residui passivi in conto capitale ed iscritto nei rendiconti dei Comuni al 31 dicembre 2011 può essere pagato nell'anno 2011 e 2012 fuori dai vincoli stabiliti per il Patto di stabilità interno. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014».

*Conseguentemente:*

*Dopo l'articolo 22, è aggiunto il seguente:*

### «Art. 22-bis.

*(Ulteriori disposizioni per la riduzione della spesa pubblica).*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5.000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

2. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: 'In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui'. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma".

3. Per il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n. 243. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma.

4. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente: «Art. 23-bis. – (*Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche*). – 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del

Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi".

*b) l'articolo 23-ter è abrogato.*

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, entro la data del 30 settembre 2012, verificano che la Regione Sicilia abbia adeguato il proprio ordinamento ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di risanamento, quali:

*a) articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di riduzione delle spese per il personale;*

*b) articolo 1, comma 136, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di obbligo di produrre risparmi mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutarie, che identificano modalità ed entità dei risparmi per il bilancio dello Stato;*

*c) articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, comma 1, che dispone che le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito;*

*d) l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che dispone che le regioni a statuto speciale sia adeguano ai parametri del comma 1 in merito alla riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità.*

In caso di mancata applicazione, il Ministro è autorizzato a sospendere con effetto immediato i trasferimenti erariali a favore della Regione, ovvero le eventuali risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio spettanti alla medesima.

6. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio.

7. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti. Le maggiori risorse relative ai risparmi conseguiti dall'applicazione della presente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

8. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

9. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.000 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

10. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per



fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

11. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta". Per le attività svolte negli anni 2013, 2014 e 2015 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38.

12. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione. Il comma 376, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è abrogato».

*Conseguentemente:*

1) all'articolo 23 è aggiunto infine il seguente comma:

12-bis. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati;

2) sopprimere il comma 6 dell'articolo 23;

3) sopprimere il comma II dell'articolo 23;

4) all'articolo 2, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «gli uffici» con le seguenti: «il personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012»;

5) all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «agli uffici e alle dotazioni organiche» con le seguenti: «al personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012 ed alle relative dotazioni organiche»;

6) all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti» con le seguenti: «al personale effettivo in servizio al 1° gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei di-

pendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti»;

7) all'articolo 5, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale»;

8) all'articolo 15 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«25-bis. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012».

---

### 16.30

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 3, è in fine aggiunto il seguente:*

«3-bis. Il 4% dei residui passivi in conto capitale ed iscritto nei rendiconti dei Comuni al 31 dicembre 2011 può essere pagato nell'anno 2011 e 2012 fuori dai vincoli stabiliti per il Patto di stabilità interno. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014».

---

### 16.31

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, DIVINA, PITTONI

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16 si provvede mediante le risorse destinate al programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* e realizzazione dell'associata linea FACO/MROU nazionale, che è annullato, pari

a 260 milioni di euro per l'anno 2012, 390 milioni di euro per l'anno 2013, e in 390 milioni di euro l'anno 2014».

---

### 16.32

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. n Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro il 30 settembre 2012 di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base delle risultanze degli studi e delle rilevazioni effettuate dal Copaff, dal SOSE e dal SIOPE, in materia di determinazione dei fabbisogni *standard*, correlati alle funzioni già stimate svolte dai comuni e dalle province, individua un costo *standard* medio per ogni funzione, quale parametro per la valutazione dei livelli di spesa sostenuti dagli enti locali. Gli enti locali, che presentano livelli di costo superiori del 15 per cento rispetto al parametro individuato con il decreto, sono soggetti alle riduzioni di cui ai commi 6 e 7 per l'anno 2012».

*Conseguentemente:*

- a) al comma 6, primo periodo, del medesimo articolo sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «250 milioni»;
  - b) all'articolo 23, al comma 11, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «250 milioni».
- 

### 16.33

STRADIOTTO

*Al comma 6 sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con il seguente:* «Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. La ripartizione del fondo di riequilibrio e le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto delle analisi della spesa e dell'entrata effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo dei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni *standard*, dei conseguenti risparmi potenziali e dal grado di autonomia finanziaria di ciascun ente,

dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'Interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'Interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE, evitando di penalizzare ulteriormente gli Enti con un rapporto fra entrate proprie/entrate totali superiore al 65 per cento».

---

#### 16.34

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Al comma 6, sostituire i primi due periodi con il seguente: «Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti dell'importo risultante dall'analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni *standard* e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. La percentuale di riduzione sarà fissata dalla legge di stabilità annuale».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: «700» con la parola: «640» e all'articolo 24 aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

*«2-bis. A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri.*

---

**16.35**

STRADIOTTO

*Al comma 6 sostituire i primi due periodi con il seguente periodo:* «Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti dell'importo risultante dall'analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni *standard* e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. La percentuale di riduzione sarà fissata dalla legge di stabilità annuale».

---

**16.36**

SALTAMARTINI

*Al comma 6 sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:* «Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti dell'importo risultante dall'analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni *standard* e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato città ed autonomie locali sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. La percentuale di riduzione sarà fissata dalla legge di stabilità annuale».

---

**16.37**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Al comma 6 , primo periodo, sopprimere le parole: «sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012».*

*Conseguentemente: all'articolo 23, sopprimere il comma 11.*

---

**16.38**

VITALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, BOSONE

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» con le seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 125 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

3-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 comma 12, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'allegato 2 del medesimo articolo 7

comma 12, per un ammontare non inferiore a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

### 16.39

VITALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, BERTUZZI

*Al comma 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:*  
«Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione al totale delle spese correnti, escluse quelle per interessi passivi, sostenute nella media dell'ultimo quinquennio e desunte dai Certificati di conto consuntivo. Per le spese riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1 delle legge 42/2009, per le quali i fabbisogni *standard* verranno determinati e impiegati nel fondo sperimentale di riequilibrio e in quello a regime a favore dei comuni, la spesa corrispondente è sostituita dai rispettivi fabbisogni *standard*, ai fini del meccanismo di riparto di cui al periodo precedente.»

---

### 16.40

MORANDO

*Al comma 6, dopo le parole: «entro il 30 settembre 2012», inserire i seguenti periodi:* «A questo scopo, tenendo conto delle analisi della spesa di cui al periodo precedente, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro il 20 agosto 2012, avanza una Proposta di riduzioni da imputare all'aggregato dei comuni di ogni regione. Entro il 15 settembre 2012 l'ANCI formula osservazioni sul riparto regionale delle riduzioni proposto dal Ministro, anche proponendo criteri, modalità di calcolo e parametri diversi da quelli adottati dal Ministro. Entro il 25 settembre 2012 ogni singola regione formula alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali una proposta di imputazione delle riduzioni a ciascun comune della regione stessa, da mettere a base della deliberazione di cui al presente comma».

---

**16.41**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Sopprimere il comma 7.**Per la copertura finanziaria, si propongono diverse ipotesi:*

«1) Ai maggiori oneri derivante dalla disposizione, si provvede mediante equivalente aumento degli importi di riduzione della spesa di cui al comma 12 dell'articolo 7 ed indicati nell'allegato n. 2 del presente Decreto.

2) Alla copertura dell'onere derivante, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 196/2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

3) Conseguentemente, al primo periodo del comma 20 dell'articolo 19 del D.L. 201/2011, sostituire le parole: "dell'1,5 per cento" con le parole: "del 3%" e le parole: "2013" con le parole: "2012"».

**16.42**

MERCATALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, BOSONE

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» con le seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2012 e a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 125 milioni di euro per l'anno 2012. le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di compe-*



tenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa».

3-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 comma 12, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'allegato 2 del medesimo articolo 7 comma 12, per un ammontare non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

---

#### 16.43

PARAVIA, FASANO, SIBILIA, CARDIELLO

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» con le seguenti: «sono ridotti di 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 12, allegato 2, sostituire le parole: «1.777,3», «1.574,5» e «1.574,5» con le seguenti: «1.810,3», «1.607,5» e «1.607,5».*

---

#### 16.44

NANIA

*Al primo periodo del comma 7 sostituire le parole: «sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» con le parole: «sono ridotti di 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».*

*Dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le Province rideterminano il proprio obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni 2012 e 2013 nella misura corrispondente alla riduzione assegnata con le modalità di cui al periodo successivo».*

---

**16.45**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al primo periodo del comma 7 sostituire le parole: «sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» con le parole: «sono ridotti di 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».*

*Dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le Province rideterminano il proprio obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni 2012 e 2013 nella misura corrispondente alla riduzione assegnata con le modalità di cui al periodo successivo».*

---

**16.46**

ANDRIA, MAURO MARIA MARINO, BOSONE, STRADIOTTO

*Al comma 7 le parole: «sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotti di 200 milioni di euro per l'anno 2012 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».*

*Dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le Province rideterminano il proprio obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni 2012 e 2013 nella misura corrispondente alla riduzione assegnata con le modalità di cui al periodo successivo».*

---

**16.47**

PARAVIA, FASANO, SIBILIA, CARDIELLO

*Al comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le Province rideterminano il proprio obiettivo di patto di stabilità interno per gli anni 2012 e 2013 nella misura corrispondente alla riduzione assegnata con le modalità di cui al periodo successivo».*

---

**16.48**

ANDRIA, MAURO MARIA MARINO, BOSONE, STRADIOTTO

*Al comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Gli enti locali rideterminano il proprio obiettivo di patto di stabilità interno per gli*

anni 2012 e 2013 nella misura corrispondente alla riduzione assegnata con le modalità di cui al periodo successivo».

---

#### 16.49

VITALI, AGOSTINI, BIANCO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, BERTUZZI

*Al comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:* «le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione al totale delle spese correnti, escluse quelle per interessi passivi, sostenute nella media dell'ultimo quinquennio e desunte dai Certificati di conto consuntivo. Per le spese riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1 delle legge n. 42 del 2009, per le quali i fabbisogni standard verranno determinati e impiegati nel fondo sperimentale di riequilibrio e in quello perequativo a regime a favore delle province, la spesa corrispondente è sostituita dai rispettivi fabbisogni standard al fine del meccanismo di riparto di cui al periodo precedente».

---

#### 16.50

BERSELLI, BETTAMIO

*Al comma 7, la parola da:* «Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia» *fino a:* «decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate tenendo conto del rispetto da parte di ciascun ente interessato dei parametri concernenti gli indicatori di virtuosità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 25 giugno 2012, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 30 della legge 14 novembre 2011, n. 183, nonché delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2012».

---

**16.51**

MORANDO

*Al comma 7 dell'articolo 16, dopo le parole: «entro il 30 settembre 2012.», inserire i seguenti periodi: «A questo scopo, entro il 20 agosto 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle analisi della spesa effettuata dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012, presenta una proposta di riduzioni da imputare a ciascuna Provincia. Nella elaborazione di questa proposta il Ministro rende in ogni caso espliciti i criteri, le modalità del calcolo e i parametri assunti a base della definizione del valore mediano di spesa utilizzato per definire gli eccessi di spesa ipotizzati, così da favorire la presentazione, da parte di ogni singola Provincia e da parte dell'UPI, di proposte di imputazione delle riduzioni a ciascuna Provincia diverse da quelle del Ministro, rendendo a loro volta espliciti criteri, modalità di calcolo e parametri messi a base delle proposte stesse. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'avanzare la ipotesi di imputazione delle riduzioni di cui al periodo precedente, tiene in particolare conto degli eccessi di spesa derivanti da anomale differenze di prezzo dei beni, dei servizi e delle prestazioni acquistati, come rilevati dal Commissario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012».*

---

**16.52**

PARAVIA, FASANO, SIBILIA, CARDIELLO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Per l'anno 2012 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica e della sicurezza stradale, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni».*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 12, allegato 2, sostituire le parole: «1.777,3», «1.574,5» e «1.574,5» con le seguenti: «1.810,3», «1.607,5» e «1.607,5».*

---

**16.53**

ANDRIA, Mauro Maria MARINO, BOSONE, STRADIOTTO

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Per l'anno 2012 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica e della sicurezza stradale, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni.

---

**16.54**

NANIA

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per l'anno 2012 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica e della sicurezza stradale, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni».

---

**16.55**

MASCITELLI, CARLINO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per l'anno 2012 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica e della sicurezza stradale, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni».

---

**16.56**

FIRRARELLO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per l'anno 2012 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2012 per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale per interventi nel settore dell'edilizia scolastica e della sicurezza stradale, come risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2011, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre anni».

---

**16.57**

Mauro Maria MARINO, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PIZZONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO

*Sostituire il comma 8 con i seguenti:*

«8. Ai Comuni, che agiscono in autonomia per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente decreto, non si applicano le disposizioni relative alle Amministrazioni centrali dello Stato alle Regioni e alle Province, bensì i soli principi generali di cui ai commi 8-bis ed 8-ter, 8-bis. Il costo del personale degli Enti locali deve essere ridotto, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013, 2014 di almeno il 3 per cento all'anno, per un totale del 10 per cento nel triennio 2012-2014 assumendo come riferimento il costo del 2011. Con apposito DPCM il Governo stabilisce i meccanismi di consolidamento del bilancio comunale con quello delle partecipate *in house*.

8-ter. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, nonché a quelli più generali d'equilibrio di bilancio, i Comuni possono avvalersi di tutte le azioni mirate al pensionamento e alla mobilità del personale individuate dal presente decreto, nonché della facoltà di prevedere l'anticipo di 5 anni della scadenza pensionistica di cui al presente decreto per il personale idoneo alla mansione di assunzione. L'onere aggiuntivo per tale anticipazione è a carico dei Comuni che ne usufruiranno.».

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. Le dotazioni del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, sono ridotte, per gli anni 2013, 2014 e 2015, di un importo pari a 70 milioni di euro annui. Il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. Le dotazioni del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono ridotte, per l'anno 2012, di un importo pari a 100 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 16.58

FLERES

*Il comma 8 è sostituito dal seguente:*

«8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, articolati in classi demografiche, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. Per le Unioni di Comuni e i Comuni aderenti, i limiti percentuali, previsti dal precedente capoverso, possono essere superati, tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, a condizione che il maggiore rapporto di un ente sia compensato con quelli degli altri enti costituenti l'Unione o che il rapporto tra la sommatoria di tutti i dipendenti in servizio presso i comuni e l'Unione e la sommatoria di tutta la popolazione residente nei comuni costituenti l'Unione sia uguale o inferiore ai medesimi limiti. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media per classe demografica applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma II, e seguenti».

---

## 16.59

MARCO FILIPPI, AGOSTINI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre

2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto di quanto previsto all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti».

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

---

## 16.60

AMATO, Marco FILIPPI

*Al comma 8, dopo le parole: «prioritariamente conto» sono aggiunte le seguenti: «di quanto previsto all'articolo 20 comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e».*

---

## 16.61

VACCARI

*Al comma 8 dopo le parole: «tenendo prioritariamente conto» aggiungere: «di quanto previsto all'articolo 20 comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge n. 111 del 2011».*

---



**16.62**

BONFRISCO

*Al comma 8, al primo periodo, dopo le parole: «tenendo prioritariamente conto», inserire il seguenti: «di quanto previsto all'articolo 20 comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 e».*

---

**16.63**

ZANETTA, LATRONICO

*Al comma 8, sostituire le parole: «del rapporto tra dipendenti e popolazione residente», con le seguenti: «dei criteri di cui all'art. 20, comma 2, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111 e del rapporto tra dipendenti e popolazione residente».*

---

**16.64**

GALIOTO

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «tra dipendenti e popolazione residente» fino alla fine del comma con le seguenti: «tra spesa complessiva di parte corrente e spesa per il personale. A tal fine è determinata la media nazionale del rapporto di cui al periodo precedente e a decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20% rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello inferiore del 10% rispetto alla media non sono soggetti a tale limite».*

---

**16.65**

BARBOLINI

*Al comma 8, nel primo periodo, dopo le parole: «rapporto tra dipendenti e popolazione residente» aggiungere: «e della qualità e quantità dei servizi erogati ai cittadini».*

---

**16.66**

Mauro Maria MARINO, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO

*Al comma 8 aggiungere infine il seguente periodo:*

«Resta ferma la possibilità per gli enti locali di procedere a norma dell'articolo 2 comma 14 del presente decreto con contestuale riduzione della dotazione organica anche in tali casi si applica l'articolo 2 dal comma 11 al 20 del presente decreto».

*Conseguentemente all'articolo 24, dopo il comma 1 inserire i seguenti commi:*

«1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 7 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 3 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

1-ter. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

**16.67**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Al comma 8 è aggiunto infine il seguente periodo:* «In caso di mancata intesa, per gli enti dissestati, a decorrere dallo gennaio 2013, si applica quanto previsto dal il decreto del Ministro degli Interni del 16 marzo 2011 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 26 marzo 2011, con il quale sono determinati i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2011-2013».

---

**16.68**

MANTOVANI

*Al comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo:* «Nessuna riduzione di spesa relativa al personale sarà prevista per gli enti collocati ad un livello inferiore del 10% rispetto a detta media nazionale».

---

**16.69**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. In ragione dell'esigenza di garantire la funzionalità dei servizi di educazione ed assistenza all'infanzia e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti, per il 2012 ed il 2013, per gli Enti che non siano dissestati o strutturalmente deficitari, è consentito l'utilizzo, per motivate esigenze, di personale con rapporto di lavoro flessibile in deroga alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti della spesa complessiva già sostenuta nel 2009».

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: «700» con la seguente: «640» e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

«2-bis. A decorrere dall'anno 2014, sono ridotti di 60 milioni di euro le proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri».

---

**16.70**

SALTAMARTINI

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. In ragione dell'esigenza di garantire la funzionalità dei servizi di educazione ed assistenza all'infanzia e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti, per il 2012 ed il 2013, per gli Enti che non siano dissestati o strutturalmente deficitari è consentito l'utilizzo, per motivate esigenze, di personale con rapporto di lavoro flessibile in deroga alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti della spesa complessiva già sostenuta nel 2009».

---

**16.71**

BERTUZZI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. In ragione dell'esigenza di garantire la funzionalità dei servizi di educazione ed assistenza all'infanzia e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti, per il 2012 ed il 2013, per gli Enti che non siano dissestati o strutturalmente deficitari, è consentito l'utilizzo, per motivate esigenze, di personale con rapporto di lavoro flessibile in deroga alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti della spesa complessiva già sostenuta nel 2009».

---

**16.72**

MASCITELLI, PARDI, PEDICA, DE TONI, CARLINO

*Dopo il comma 8 è inserito il seguente:*

«8-bis. In ragione dell'esigenza di garantire la funzionalità dei servizi di educazione ed assistenza all'infanzia e dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti, per il 2012 ed il 2013, per gli Enti che non siano dissestati o strutturalmente deficitari, è consentito l'utilizzo, per motivate esigenze, di personale con rapporto di lavoro flessibile in deroga alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti della spesa complessiva già sostenuta nel 2009».

---

**16.73**

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano ai Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, e alle relative Province, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012».

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, comma 8-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le risorse di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies.

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

1-quater. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni è ridotta, per gli anni 2013 e 2014, di un importo pari a 70 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*1-quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

#### 16.74

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, alle relative Province nonché alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012».

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis, Agli oneri derivanti dall'articolo 16, comma 11-bis, valutati in 300 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013, si provvede mediante le risorse di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies.

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi

della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

*1-quater.* La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni è ridotta, per gli anni 2013 e 2014, di un importo pari a 70 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*1-quinquies.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

## 16.75

STRADIOTTO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

*11-bis.* All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiungere il seguente: «*9-bis.* Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse».

---

**16.76**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono parimenti escluse le fondazioni, costituite dagli enti locali, che gestiscono per affidamento diretto, i medesimi servizi. È fatto divieto agli enti locali di ripianare i disavanzi della gestione ovvero di erogare contributi alle fondazioni senza riferimento alle attività svolte in favore delle comunità locali"».

---

**16.77**

STRADIOTTO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. «Il comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge del 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato».

---

**16.78**

GALLONE, MANTICA, ZANOLETTI, ALLEGRINI

*Dopo il comma, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo".

12-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16, dell'articolo 81, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 2 punti percentuali.

12-quater. A quanto previsto dal comma 1-ter, si applicano le disposizioni di cui al comma 18, dell'articolo 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo».

---



**16.79**

PASTORE, BIANCO, IZZO, VITALI, SARO, INCOSTANTE

*Dopo il comma 12, aggiungere:*

«12-bis. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppressi tutti i consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni. A decorrere dalla data di soppressione di ciascun consorzio cessano conseguentemente dalle proprie funzioni i relativi organi. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio, con assunzione da parte degli enti locali delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione degli enti locali ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale; in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva. Sono esclusi dalla soppressione di cui al comma 1 i consorzi che al 1° gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico n. 267/2000, e successive modificazioni.

12-ter. In deroga a quanto previsto dal comma che precede, per i consorzi che non sono costituiti esclusivamente da enti locali, le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, possono conferire con propria legge le funzioni già spettanti ai consorzi soppressi, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le regioni disciplinano gli effetti conseguenti alla soppressione dei consorzi con riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio. In base a quanto disposto dalla legge regionale ai sensi del presente comma, i comuni, le province o le regioni succedono ai consorzi soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

12-quater. Le riduzioni di spesa conseguenti all'attuazione del presente articolo confluiscono nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191».

**16.80**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:*

«12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, entro la data del 30 settembre 2012, verificano che

la Regione Sicilia abbia adeguato il proprio ordinamento ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di risanamento, quali:

a) articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di riduzione delle spese per il personale;

b) articolo 1, comma 136, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di obbligo di produrre risparmi mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutarie, che identificano modalità ed entità dei risparmi per il bilancio dello Stato;

c) articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, comma 1, che dispone che le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito;

d) l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che dispone che le regioni a statuto speciale sia adeguano ai parametri del comma 1 in merito alla riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità.

In caso di mancata applicazione, il Ministro è autorizzato a sospendere con effetto immediato i trasferimenti erariali a favore della Regione, ovvero le eventuali risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio spettanti alla medesima».

---

## 16.81

FLERES

*All'articolo 16, dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:*

«12-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, aggiungere il seguente comma:

4-octies. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) operanti con la pubblica amministrazione, spetta la deduzione degli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi».

---

**16.82**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*All'articolo 16 aggiungere il seguente comma:*

«12-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, aggiungere seguente comma:

4-octies. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) operanti con la pubblica amministrazione, spetta la deduzione degli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi».

---

**16.83**

SALTAMARTINI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«12-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, aggiungere il seguente comma:

"4-octies. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) operanti con la pubblica amministrazione, spetta la deduzione degli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi"».

---

**16.84**

SALTAMARTINI

*Aggiungere infine il seguente comma:*

«12-bis. Al comma 3 dell'articolo 96 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, gli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi non concorrono al calcolo di cui al comma 1"».

---

**16.85**

PARAVIA, FASANO, SIBILIA, CARDIELLO

*Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:*

«12-bis. È soppresso l'articolo 4, comma 12-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

12-ter. All'articolo 7 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.149, dopo le parole: "pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato" sono aggiunte le seguenti: "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo"».

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 12, allegato 2, sostituire le parole: «1.777,3», «1.574,5» e «1.574,5» con le seguenti: «1.810,3», «1.607,5» e «1.607,5».*

---

### 16.86

ANDRIA, Mauro Maria MARINO, BOSONE

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. È soppresso il comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. All'articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, dopo le parole: "pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato" sono aggiunte le seguenti: "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo"».

---

### 16.87

MASCITELLI, CARLINO

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. È soppresso l'articolo 4, comma 12-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

12-ter. All'articolo 7 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, dopo le parole: "pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato" sono aggiunte le seguenti: "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo"».

---

**16.88**

FIRRARELLO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. È soppresso l'articolo 4, comma 12-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. All'articolo 7 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, dopo le parole: "pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato" sono aggiunte le seguenti: "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo"».

---

**16.89**

NANIA

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. È soppresso l'articolo 4, comma 12-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. All'articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149, dopo le parole: "pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato" sono aggiunte le seguenti: "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo"».

---

**16.90**

FLERES

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge del 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato».

---

**16.91**

FLERES

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al comma 3 dell'articolo 96 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, gli interessi passivi soste-

nuti per operazioni di finanziamento, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi, non concorrono al calcolo di cui al comma 1"».

---

**16.92**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al comma 3 dell'articolo 96 del D.P.R. 22dicembre 1986, n. 917, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, gli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi, non concorrono al calcolo di cui al comma 1"».

---

**16.93**

FLERES

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiungere il seguente comma:

"9-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono, considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».

---

**16.94**

BONFRISCO, TANCREDI, VICARI

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le Regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle per-

sone fisiche di base prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».

---

### 16.95

ESPOSITO, CALABRÒ, PALMA

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le Regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono disporre, con propria legge, l'anticipo all'anno 2013 della maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di base prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».

---

### 16.96

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

*(Destinazione risorse trasporto pubblico locale)*

1. All'articolo 1, comma 296, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le Regioni a statuto ordinario destinano in via diretta ed esclusiva il gettito derivante dalla compartecipazione di cui al presente comma e ai successivi commi 297 e 298 e dalla compartecipazione di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, agli, Enti Locali in relazione ai servizi minimi di trasporto pubblico locale, ai servizi di trasporto automobilistici extraurbano affidati e finanziati dalle stesse Regioni, ai servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422"».

---

**16.97**

TANCREDI, LATRONICO, CURSI, TOFANI, GRAMAZIO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, all'articolo 4, comma 8-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Nella massa passiva di cui al documento di accertamento del debito approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2010 e con l'articolo 2, comma 7 del decreto-legge 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui i relativi contratti siano sostituiti con successive e diverse operazioni di finanziamento"».

---

**16.98**

POLI BORTONE

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le sedi delle rappresentanze regionali e delle province autonome italiane a Bruxelles, di cui all'articolo 58, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni, sono accorpate in un'unica sede».

---

**16.99**

POLI BORTONE

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le sedi delle rappresentanze regionali e delle province autonome italiane a Bruxelles, di cui all'articolo 58, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse».

---

**16.100**

TANCREDI, LATRONICO, TOFANI, GRAMAZIO, CURSI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Il fondo istituito dall'articolo 14, comma 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30



luglio 2010, n. 122 è attribuito al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la copertura degli oneri del piano di rientro.».

---

### **16.101**

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

#### **Art. 16-bis.**

*(Approvvigionamento materiale rotabile ferroviario)*

1. All'articolo 36, comma 2, lettera f), ultimo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 sostituire le parole: "massimo" con le seguenti parole: "minimo"».

---

### **16.102**

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

#### **Art. 16-bis.**

1. I commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 si interpretano nel senso che il gettito della compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione delle Regioni a statuto ordinario è direttamente ed esclusivamente destinato e vincolato ai servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, compresi quelli di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni».

---

**16.0.1**

PARDI, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:***«Art. 16-bis.***(Modifiche alla legge 6 luglio 2012, n. 94 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52)*

All'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, è aggiunto il seguente comma:

"1.1. Il coordinamento delle politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica riguardante regioni, province e comuni è effettuato nell'ambito della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita ai sensi dell'articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 12 maggio 2011, n. 68, che deve essere convocata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui definisce, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche".».

**17.1**

COSENTINO

*Sopprimere l'articolo.***17.2**

GRAMAZIO, TANCREDI, CURSI, TOFANI

*Sopprimere l'articolo.***17.3**

CICOLANI, FAZZONE

*Sopprimere l'articolo.*

**17.4**

IZZO

*Stralciare l'articolo.*

---

**17.5**

BEVILACQUA, BETTAMIO, SACCOMANNO, POLI BORTONE, VALENTINO, LICASTRO  
SCARDINO, CORONELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. - (*Soppressione delle province*) – 1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, sono soppresse tutte le province del territorio italiano».

---

**17.6**

SARBATI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. – 1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, le province sono soppresse fatte salve quelle nel cui territorio si trova Il comune capoluogo di regione».

---

**17.7**

IZZO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. - (*Avvio del processo di ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle province e delle loro funzioni*) – 1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio è avviato, in conformità ai principi costituzionali in materia, il processo di revisione delle circoscrizioni territoriali delle province e delle rispettive funzioni sulla base dei principi e criteri direttivi indicati dal presente articolo. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 18 del presente decreto.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo trasmette alla Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali una proposta d'intesa concernente i criteri per la ride-

finizione delle circoscrizioni territoriali delle province e delle loro funzioni, predisposta in aderenza ai seguenti indirizzi e criteri direttivi:

a) riduzione, sul piano tendenziale, del numero complessivo delle province, da attuarsi mediante accorpamento di realtà territoriali contigue e omogenee in un'area vasta che, per dimensioni e popolazione complessiva, nonché con riferimento ad obiettive condizioni di svantaggio geografico e infrastrutturale, assicurino adeguati standard di efficienza economico-gestionale, garantendo nel contempo livelli di accesso sostenibile ai servizi da parte dei cittadini;

b) mantenimento delle province già esistenti alla data del 17 marzo 1861, nonché delle province sede di capoluogo di regione, ferma restando la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali sulla base dei criteri di cui alla lettera a);

c) valorizzazione, nell'individuazione delle nuove circoscrizioni provinciali, delle esigenze di contiguità di specifiche aree territoriali, sul piano della facilità nei collegamenti stradali e ferroviari e dell'accesso ai servizi pubblici statali e locali da parte delle comunità interessate;

d) individuazione delle funzioni delle province, in relazione ai nuovi ambiti territoriali di competenza, con particolare riferimento alla viabilità provinciale e ai servizi di trasporto pubblico locale, all'edilizia scolastica, alla programmazione territoriale e socio-economica, ai servizi per il lavoro e alla promozione dello sviluppo economico.

3. Entro venti giorni dal perfezionamento dell'intesa di cui al comma 2, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge delega, a norma dell'articolo 76 della Costituzione, per l'attuazione dell'intesa raggiunta.

4. Trascorsi tre mesi dalla presentazione della proposta di cui al comma 2 da parte del Governo senza che si sia raggiunta l'intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono definiti i criteri per la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle province e delle loro funzioni in conformità a quanto stabilito dal comma 2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al presente comma sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali ha facoltà di promuovere, con deliberazione adottata a maggioranza semplice, il raggiungimento di una specifica intesa con il Governo. I contenuti dell'intesa eventualmente raggiunta tengono luogo di quanto stabilito dal provvedimento del Governo di cui al presente comma. Trascorsi ulteriori 90 giorni senza che si sia raggiunta l'intesa, il Governo procede a norma del comma 3.

5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano.

6. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

7. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8. La redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo».

---

## 17.8

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. – (*Soppressione ed accorpamento delle Province*) – 1. In attesa della revisione costituzionale concernente l'abrogazione delle province e fermo restando quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di funzioni, sono comunque soppresse le Province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle ultime rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica, inferiore a un milione di abitanti. Non possono, in ogni caso, essere istituite nuove Province

2. Il limite di cui al comma 1 non si applica alle regioni con popolazione residente inferiore ad un milione di abitanti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle Province soppresse possono assumere, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una delle Province non soppresse nell'ambito della medesima Regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.

4. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 3 siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplifica-

zione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell'iniziativa dei Comuni di cui al comma 2 e sentita la Regione interessata.

6. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, sono adottati uno o più decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la procedura prevista al comma 5 con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della Provincia soppressa alla Provincia di aggregazione.

7. Nel caso in cui dall'applicazione del presente articolo consegua la soppressione di tutte le province nel territorio regionale le funzioni esercitate dalle province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai Comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse.

8. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente nei casi in cui, entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge le regioni a statuto speciale non provvedano all'adeguamento interno, in armonia con quanto previsto dal presente articolo».

---

## 17.9

VIESPOLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, le province sono soppresse fatte salve le sole province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione».

*Conseguentemente, i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.*

---

## 17.10

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Nelle more della riforma costituzionale volta all'abrogazione delle province e».*

---

**17.11**

MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER

*Al comma 1, sostituire le parole: «la procedura di cui ai commi 2 e 3» con le seguenti: «la procedura di cui al comma 2».*

*Conseguentemente: sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, su iniziativa dei Comuni, ciascuna Regione in accordo con il consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, adotta una proposta di riorganizzazione delle province nell'ambito del proprio territorio sulla base di criteri orientativi da individuarsi nella dimensione territoriale e della popolazione residente, tale da consentire una riduzione di almeno il 50 per cento delle rispettive province. In caso di accordo, entro i successivi trenta giorni il Governo con provvedimento legislativo provvede, in relazione a ciascuna regione, alla soppressione di tutte le province e all'accorpamento delle nuove province tenendo conto delle indicazioni dei comuni interessati. In caso di mancato accordo il Governo, entro i 30 giorni successivi al decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, con apposito provvedimento legislativo dispone la soppressione o l'accorpamento delle province, assicurando una riduzione di almeno il 50 per cento delle medesime in ciascun ambito regionale. Sono fatte salve, le province delle regioni nel cui ambito territoriale sono presenti due sole province.

3. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano».

*Sopprimere i commi da 4 a 13*

---

**17.12**

BERSELLI, BETTAMIO

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Sono in ogni caso soppresse le Province che, nel corso dell'ultimo triennio, non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno alle stesse attribuito».

*Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «ai commi 2 e 3» con le altre: «ai commi 2, 2-bis e 3».*

---

**17.13**

BEVILACQUA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione».

---

**17.14**

D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI

*Al comma 2, sostituire le parole: «Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

**17.15**

BERSELLI, BETTAMIO

*Al comma 2, all'inizio del primo periodo, sostituire le parole: «Entro 10 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto» con le parole: «Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

*Conseguentemente, ai commi 5, 6, 7 e 8 sostituire le parole: «dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto» con le altre: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

**17.16**

COSENTINO

*Al comma 2, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle fmanze» sono inserite le seguenti: «previo parere della Conferenza unificata».*

*Conseguentemente:*

– al primo periodo del comma 3, le parole: «entro quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni»;

– al secondo periodo del comma 3, le parole: «entro i successivi dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi venti giorni»;



– al comma 3, sostituire le parole: «al Consiglio delle Autonomie Locali di ciascuna Regione a Statuto Ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra Regione ed Enti Locali» con le altre: «alle Regioni, le quali». Dopo le parole: «riordino delle province» inserire le seguenti: «, sui quali è acquisito l'intesa del Consiglio delle Autonomie Locali,». Contestualmente, sono eliminate le parole: «che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna regione interessata, ai fini del comma 4.»;

– il comma 10 è abrogato;

– eliminare dal comma 10 le parole: «ai sensi dell'articolo 117, secondo comma lettera p) della Costituzione.

---

## 17.17

CICOLANI, FAZZONE

*Apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 2, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza unificata»;*

*al primo periodo del comma 3, le parole: «entro quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni»;*

*al secondo periodo del comma 3, le parole: «entro i successivi dieci giorni», sono sostituite dalle seguenti: «entro i successivi venti giorni».*

*al comma 3, sostituire le parole: «al Consiglio delle Autonomie Locali di ciascuna Regione a Statuto Ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra Regione ed Enti Locali» con le altre: «alle Regioni, le quali».*

*dopo le parole: «riordino delle province», inserire le seguenti: «sui quali è acquisito l'intesa del Consiglio delle Autonomie Locali,».*

*contestualmente, sono eliminate le parole: «che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna regione interessata, ai fini del comma 4.».*

*il comma 10 è abrogato.*

*in subordine eliminare dal comma 10 le parole: «ai sensi dell'articolo 117, secondo comma lettera p) della Costituzione».*

---

**17.18**

GRAMAZIO, TANCREDI, CURSI, TOFANI

*Al comma 2, dopo le parole:* «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza unificata».

---

**17.19**

BERSELLI, BETTAMIO

*Al comma 2, la proposizione:* «da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia» è *sostituita dalla seguente:* «da individuarsi nel rispetto dei parametri concernenti gli indicatori di virtuosità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 25 giugno 2012, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 30 della legge 14 novembre 2011, n. 183 e, in subordine, nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia».

---

**17.20**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*All'articolo 17, al comma 2, la proposizione:* «da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia» è *sostituita dalla seguente:* «da individuarsi nel rispetto dei parametri concernenti gli indicatori di virtuosità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 25 giugno 2012, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 30 della legge 14 novembre 2011, n. 183 e, in subordine, nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia».

---

**17.21**PASTORE, BIANCO, IZZO, VITALI, MALAN, INCOSTANTE, SARO, THALER  
AUSSERHOFER, ZANETTA

*Al comma 2, dopo le parole:* «da individuarsi» *aggiungere la parola:* «prevalentemente».

---

**17.22**

D'ALÌ

*Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «dimensione territoriale» inserire le seguenti parole: «anche oltre il territorio regionale».*

---

**17.23**

ZANETTA

*Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «e nella popolazione residente in ciascuna provincia.», con le seguenti: «, nella densità e nella popolazione residente in ciascuna provincia.».*

---

**17.24**

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Al comma 2 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nessuna provincia può comunque avere popolazione inferiore ad un milione di abitanti».*

---

**17.25**

BIANCHI, BEVILACQUA, SACCOMANNO, POLI BORTONE, VALENTINO, LICASTRO SCARDINO, CORONELLA, FIRRARELLO

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La determinazione dei criteri di cui al periodo precedente fa salvi i presidi di legalità che continueranno ad essere ubicati nei comuni attualmente sedi degli uffici provinciali».*

---

**17.26**

BIANCHI, BEVILACQUA, SACCOMANNO, POLI BORTONE, VALENTINO, LICASTRO SCARDINO, CORONELLA, FIRRARELLO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La determinazione dei criteri di cui al periodo precedente fa salvi, nelle province ricadenti nell'ambito dell'obiettivo »Convergenza« per il periodo*

2007-2013 (ex Obiettivo 1), i presidi di legalità che continueranno ad essere ubicati nei comuni attualmente sedi degli uffici provinciali».

---

**17.27**

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Al comma 2 sopprimere gli ultimi due periodi.*

---

**17.28**

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Al comma 2 sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: «Nessuna provincia può comunque avere popolazione inferiore ad un milione di abitanti, ad eccezione delle province collocate in regioni aventi popolazione inferiore al milione».*

---

**17.29**

BERSELLI, BETTAMIO

*Al comma 2, far precedere la proposizione: «Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione» dalla seguente: «Sono fatte salve le province istituite alla data di entrata in vigore della legge 3 febbraio 1871 n. 33 – Roma capitale».*

---

**17.30**

ZANETTA

*Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e quelle confinanti con uno Stato Estero e con almeno il 90 per cento di comuni montani».*

---

**17.31**

Izzo

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché quelle che alla data del 17 marzo 1961 erano già state formalmente riconosciute quali province del Regno d'Italia».*

---

**17.32**

ZANETTA

*Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e quelle tra i cui confini è ricompreso uno Stato Estero».*

---

**17.33**

BASTICO

*Al comma 2, dopo le parole: «articolo 18, comma 1» aggiungere le seguenti: «, nonché le province il cui territorio sia montano al 100%».*

---

**17.34**

Mariapia GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Al comma 2 dell'articolo 17, aggiungere alla fine, dopo le parole: «comma 1.» le parole: «, nonché le Province interamente montane».*

---

**17.35**

MERCATALI, ZAVOLI

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «della provincia di cui all'articolo 18, comma 1» aggiungere le seguenti: «e quelle tra i cui confini è ricompreso uno Stato estero».*

---

**17.36**

LATRONICO, VICECONTE

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché le Regioni a statuto ordinario In cui attualmente insistono solo due Province».*

---

**17.37**

AGOSTINI, BUBBICO, FERRANTE, FIORONI, ANTEZZA, CHIURAZZI

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «All'esito della suddetta procedura non può comunque determinarsi coincidenza tra istituzione regione ed unico ambito provinciale».*

---

**17.38**

ZANETTA

*Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La denominazione della provincia accorpata o soppressa continua a sussistere con la denominazione della provincia accorpante».*

---

**17.39**

SPADONI URBANI

*Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere: «Le regioni Basilicata ed Umbria mantengono entrambe due province».*

---

**17.40**

PARAVIA, FASANO, SIBILIA, CARDIELLO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il testo della deliberazione di cui al comma 2 è trasmesso al Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza; all'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, i quali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, deliberano un piano di riduzioni e accorpamenti relativo alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione, in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per

il livello di governo di area vasta. I piani di cui al primo periodo del presente comma, costituenti iniziative di riordino delle province, sono trasmessi entro cinque giorni al Governo, che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna Regione interessata, ai fini di cui al comma 4».

---

**17.41**

CURSI, TOFANI

*Al comma 3, sostituire le parole: «al Consiglio delle Autonomie Locali di ciascuna Regione a Statuto Ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra Regione ed Enti Locali» con le seguenti: «alle regioni, le quali».*

---

**17.42**

NANIA

*Al comma 3, sostituire le parole: «40 giorni» con le parole: «60 giorni», le parole: «dalla data di trasmissione» con le parole: «dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: «, in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tali! da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta».*

*Al comma 4, all'inizio, sostituire le parole: «Entro 20 giorni» con le parole: Entro il 31 dicembre» e dopo le parole: «di iniziativa governativa» aggiungere le seguenti parole: «che tiene conto delle deliberazioni di cui al comma 3».*

---

**17.43**

ANDRIA, MAURO MARIA MARINO, BOSONE

*Al comma 3, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni», le parole: «dalla data di trasmissione» sono sostituite dalle parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: «, in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione, comprenda una popolazione, abbia un numero di comuni*

e caratteristiche territoriali tali da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta».

*Al comma 4, le parole: «Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2012» e dopo le parole: «di iniziativa governativa» sono inserite le seguenti: «che tiene conto delle deliberazioni di cui al comma 3,».*

---

#### 17.44

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 3, sostituire le parole: «40 giorni» con le parole: «60 giorni», le parole: «dalla data di trasmissione» con le parole: «dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: «, in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta».*

*Al comma 4, all'inizio, sostituire le parole «Entro 20 giorni» con le parole: «Entro il 31 dicembre» e dopo le parole: «di iniziativa governativa» aggiungere le seguenti parole: «che tiene conto delle deliberazioni di cui al comma 3».*

---

#### 17.45

ZANETTA

*Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le parole «quaranta giorni», sono sostituite con le seguenti: «sessanta giorni»;*

*b) le parole: «dalla data di trasmissione» sono sostituite con le seguenti: «dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;*

*c) alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta».*

---



**17.46**

MERCATALI

*Al comma 3, primo periodo sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «novanta» e al secondo periodo la parola: «dieci» con la parola: «trenta»;*

*Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole «Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti «Entro centoventi giorni dalla trasmissione della deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 al Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali,».*

---

**17.47**

AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*Al comma 3, sostituire le parole: «entro quaranta giorni» con le seguenti: «entro novanta giorni».*

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «Successivamente all'acquisizione del parere di ciascuna Regione».*

---

**17.48**

BERSELLI, BETTAMIO

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «quaranta» con: «quarantacinque».*

---

**17.49**

CURSI, TOFANI

*Al primo periodo del comma 3, sostituire le parole: «entro quaranta giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».*

---

**17.50**

CURSI, TOFANI

*Al comma 3, dopo le parole: «riordino delle province» inserire le seguenti: «, sui quali è acquisito l'intesa del Consiglio delle Autonomie Locali,».*

*Conseguentemente, sopprimere le parole: «che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna regione interessata, ai fini del comma 4».*

---

**17.51**

CURSI, TOFANI

*Al secondo periodo del comma 3, sostituire le parole: «entro i successivi dieci giorni» con le seguenti: «entro i successivi venti giorni».*

---

**17.52**

D'ALÌ

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nel territorio della rispettiva regione» inserire le seguenti: «e previa intesa tra le regioni interessate anche con riferimento ad ambiti territoriali interregionali».*

---

**17.53**

BIANCO, PASTORE, VIZZINI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCHETTO, CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, Mauro Maria MARINO, SANNA, SARO, VITALI

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al comma 4, sostituire le parole: «entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

2) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. L'atto legislativo di iniziativa governativa di cui al comma 4 può contenere, in base al piano adottato dai Consigli delle autonomie locali o, in mancanza, dall'organo di raccordo tra regione ed enti locali sul quale è acquisito il parere di ciascuna regione e tenendo conto delle eventuali delibere dei consigli comunali, una delimitazione territoriale delle

province anche in deroga ai criteri della delibera di cui al comma 2 alla condizione che, per ogni regione, si consegua un risultato di riduzione del numero delle province non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei medesimi criteri»;

3) sopprimere il comma 6;

4) al comma 10, sostituire le lettere *a)* e *b)* con le seguenti:

«*a)* tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresa la tutela e la gestione del patrimonio ittico e venatorio;

*b)* pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché, nell'ambito dei piani nazionale e regionali di protezione civile, attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia;

*c)* pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;

*d)* costruzione, classificazione, gestione e manutenzione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

*e)* cooperazione, anche mediante supporto tecnico-amministrativo, in favore dei comuni»;

5) Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti

«13-bis. Sono abrogati i commi 14, 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

13-ter. Nella fase transitoria che precede l'elezione dei loro organi di governo, le province accorpate in base alla procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano in forma associata le loro funzioni, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche ai fini del trasferimento dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie alla nuova provincia».

---

## 17.54

BERSELLI, BETTAMIO

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* «Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» *con:* «Entro 15 giorni dall'avvenuta acquisizione da parte del Governo del parere di cui al precedente comma, espresso da ogni Regione interessata.».

---

**17.55**

PARAVIA, FASANO, SIBILIA, CARDIELLO

*Al comma 4, sostituire le parole: «Entro venti giorni» con le seguenti: «Entro il 31 dicembre» e dopo le parole: «di iniziativa governativa» aggiungere le seguenti: «che tiene conto delle deliberazioni di cui al comma 3».*

---

**17.56**

ZANETTA

*Al comma 4, all'inizio, sostituire le parole: «Entro venti giorni» con le seguenti: «Entro il 31 dicembre» e dopo le parole: «di iniziativa governativa» aggiungere le seguenti: «che tiene conto delle deliberazioni di cui al comma 3».*

---

**17.57**

D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI

*Al comma 4, sostituire le parole: «Entro venti giorni» con le seguenti: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

---

**17.58**

ZANETTA

*Al comma 4, sostituire le parole: «atto legislativo», con le seguenti: «disegno di legge».*

---

**17.59**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Al comma 4 è aggiunto infine il seguente periodo: «Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo del presente comma sono soppresse le Prefetture costituite presso le Province soppresse».*

---

**17.60**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 4 è aggiunto infine il seguente periodo: «Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo del presente comma sono soppressi gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato costituiti presso le Province soppresse».*

---

**17.61**

BOSCETTO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Nei circondari di comuni capoluogo di provincia quali risulteranno dall'espletamento delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, resta valido il termine del 30 giugno 2011 di cui al comma 2, lettere a) e c) dell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148».

---

**17.62**

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le regioni interessate dai processi di cui al presente articolo, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verificano, congiuntamente con le organizzazioni sindacali rappresentative, le dotazioni organiche necessarie per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 10, alla luce degli accorpamenti delle Province di cui al comma 4. Sulla base della suddetta verifica si definiscono, congiuntamente con le organizzazioni sindacali rappresentative, le procedure di mobilità e di assorbimento del personale già in forza presso le Province soppresse. Nelle more dell'attuazione del processo di riorganizzazione di cui al presente articolo non trova applicazione l'articolo 76 del disegno di legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni».

---

**17.63**

DI GIACOMO, VICECONTE, ASTORE, DIGILIO, ASCIUTTI, SPADONI URBANI, LATRONICO

*Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché le Regioni a statuto ordinario in cui attualmente insistono solo due Province».*

---

**17.64**

LATRONICO, VICECONTE

*Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché le Regioni a statuto ordinario in cui attualmente insistono solo due Province».*

---

**17.65**

PASTORE, BIANCO, IZZO, VITALI, SARO, INCOSTANTE, THALER AUSSEHOFER

*Al comma 6 sopprimere le parole: «di indirizzo e».*

---

**17.66**

NANIA

*Al comma 6, dopo le parole: «di indirizzo e di coordinamento» aggiungere le parole: «comprese quelle di assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.».*

*All'inizio del comma 10, sono soppresse le seguenti parole: «All'esito della procedura di accorpamento.».*

*Al comma 10, alla lettera a) sono soppresse le parole: «per gli aspetti di competenza».*

*Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*«c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;*

*d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro;*

*e) l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;*

*f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;*

*g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile».*

*Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:*

«10-bis. Resta ferma, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, della Costituzione, la competenza delle Regioni di conferire ulteriori funzioni di area vasta alle Province nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione».

*Dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:*

«14. In attesa dell'elezione degli organi di governo delle nuove Province istituite ai sensi del comma 4, le Province accorpate esercitano in forma associata le funzioni provinciali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per la gestione della fase transitoria, la definizione di una proposta di statuto del nuovo ente e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie alla nuova Provincia».

---

## 17.67

ANDRIA, MAURO MARIA MARINO, BOSONE

*Al comma 6, dopo le parole: «di indirizzo e di coordinamento» inserire le seguenti: «, comprese quelle di assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio,».*

*Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «All'esito della procedura di accorpamento,».*

*Al comma 10, alla lettera a) sopprimere le parole: «, per gli aspetti di competenza».*

*Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:*

*«b-bis) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;*

*b-ter) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro;*

*b-quater) l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;*

*b-quinquies) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;*

*b-sexies) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile».*

*Dopo il comma 10 inserire il seguente comma:*

«10-bis. Resta ferma, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, della Costituzione, la competenza delle Regioni di conferire ulteriori funzioni di area vasta alle Province nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione».

---

**17.68**

FIRRARELLO

*Al comma 6, dopo le parole: «di indirizzo e di coordinamento» aggiungere le parole: «comprese quelle di assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.».*

*All'inizio del comma 10, sono soppresse le seguenti parole: «All'esito della procedura di accorpamento.».*

*Al comma 10, alla lettera a) sono soppresse le parole: «per gli aspetti di competenza.».*

*Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:*

*«c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;*

*d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro;*

*e) l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;*

*f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;*

*g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile.».*

*Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:*

*«10-bis. Resta ferma, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, della Costituzione, la competenza delle Regioni di conferire ulteriori funzioni di area vasta alle Province nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione.».*

---

**17.69**

PARAVIA, FASANO, SIBILIA, CARDIELLO

*Al comma 6, dopo le parole: «di indirizzo e di coordinamento» aggiungere le seguenti: «comprese quelle di assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.».*

---

**17.70**

D'ALÌ

*Al comma 8, dopo la parola: «beni» inserire le seguenti: «mobili e immobili.».*

---



**17.71**

D'ALÌ

*Al comma 8, dopo la parole: «comuni interessati» inserire le seguenti: «ricadenti nei territori e nelle circoscrizioni delle Province sopresse».*

---

**17.72**PASTORE, BIANCO, IZZO, VITALI, MALAN, INCOSTANTE, SARO, THALER  
AUSSEHOFER

*Alla fine del comma 8, aggiungere:*

«8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni».

---

**17.73**

GRAMAZIO, TANCREDI, CURSI, TOFANI

*Abrogare il comma 10.*

---

**17.74**

PARAVIA, FASANO, SIBILIA, CARDIELLO

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

- d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro;
  - e) l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;
  - f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
  - g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile».
- 

**17.75**

TANCREDI, GRAMAZIO, CENTARO, CURSI, TOFANI

*Al comma 10, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione».*

---

**17.76**

BASTICO

*Al comma 10, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

«b-bis) programmazione dell'offerta formativa e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado;

b-ter) organizzazione e gestione delle attività di formazione professionale;

b-quater) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro».

---

**17.77**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 10, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

«b-bis) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile e l'organizzazione dei servizi pubblici locali di competenza;

b-ter) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

b-quater) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro;

b-quinquies) l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;

*b-sexies) la gestione Integrata degli interventi di difesa del suolo».*

---

**17.78**

ZANETTA

*Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«*b-bis) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile e l'organizzazione dei servizi pubblici locali di competenza;*

*b-ter) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;*

*b-quater) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro;*

*b-quinquies) l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;*

*b-sexies) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo».*

---

**17.79**

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Al comma 10, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:*

«*b-bis) previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile nell'ambito dei piani nazionali e regionali;*

*b-ter) l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro;*

*b-quater) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;*

*b-quinquies) cooperazione, anche mediante supporto tecnico-amministrativo, in favore dei comuni».*

---

**17.80**

BERSELLI, BETTAMIO

*Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«*c) promozione e valorizzazione dei beni culturali;*

d) coordinamento ed assistenza tecnico-amministrativa ai Comune nel processo di aggregazione degli enti locali minori».

---

**17.81**

Mariapia GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«c) promozione e valorizzazione dei beni culturali;

d) coordinamento ed assistenza tecnico-amministrativa al Comuni nel processo di aggregazione degli enti locali minori».

---

**17.82**

BASTICO

*Al comma 10, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) programmazione dell'offerta formativa e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado;».

---

**17.83**

LEGNINI

*Al comma 10, aggiungere la seguente lettera:*

«c) Edilizia scolastica e biblioteche provinciali».

---

**17.84**

PARAVIA, FASANO, SIBILIA, CARDIELLO

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Resta ferma, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, della Costituzione, la competenza delle Regioni di conferire ulteriori funzioni di area vasta alle Province nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione».

---

**17.85**

ZANETTA

*Sopprimere il comma 12.*

---

**17.86**

Mariapia GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Sopprimere il comma 12.*

---

**17.87**

ANDRIA, Mauro Maria MARINO, BOSONE

*Il comma 12 è sostituito dal seguente:*

«12. Resta fermo che gli organi di governo delle Province accorpate di cui al comma 4 sono quelli previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**17.88**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. Gli organi di Governo della Provincia sono eletti secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000».

---

**17.89**

ZANETTA

*Sostituire il comma 12, con il seguente:*

«12. All'articolo 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi i commi 15, 16, 17».

---

**17.90**

PASTORE, IZZO, SARO, THALER AUSSERHOFER, ZANETTA

*Al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «All'articolo 48 del D.lgs 267/2000 è aggiunto il seguente comma:

"4. Negli enti locali per i quali non è prevista la nomina della Giunta le sue attribuzioni sono svolte dal consiglio"».

---

**17.91**

MONTANI, BERSELLI, BETTAMIO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppresse le parole: "eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia". Al medesimo articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è, altresì, soppressa la seguente proposizione: "Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012"».

---

**17.92**

MONTANI, BERSELLI, BETTAMIO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-ter. Resta fermo che gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale, ai sensi dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214».

---

**17.93**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente.*

«2-bis. All'articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppresse le parole: "eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel ter-

ritorio della Provincia". Al medesimo articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è, altresì, soppressa la seguente proposizione: "Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012"».

---

**17.94**

Mauro Maria MARINO

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 16 e 17 sono abrogati».

---

**17.95**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Resta fermo che gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale, ai sensi dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214».

---

**17.96**

ANDRIA, MAURO MARIA MARINO, BOSONE

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In attesa dell'elezione degli organi di governo delle nuove Province istituite ai sensi del comma 4, e fino alla naturale scadenza degli organi amministrativi eletti, le Province accorpate esercitano in forma convergente le funzioni provinciali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per la gestione della fase transitoria, la definizione di una proposta di statuto del nuovo ente e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie alla nuova Provincia».

---

**17.97**

ZANETTA

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. In attesa dell'elezione degli organi di governo delle nuove Province istituite ai sensi del comma 4, le Province accorpate esercitano in forma associata le funzioni provinciali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per la gestione della fase transitoria, la definizione di una proposta di statuto del nuovo ente e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie alla nuova Provincia».

---

**17.98**

PARAVIA, FASANO, SIBILIA, CARDIELLO

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. In attesa dell'elezione degli organi di governo delle nuove Province istituite ai sensi del comma 4, le Province accorpate esercitano in forma associata le funzioni provinciali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per la gestione della fase transitoria, la definizione di una proposta di statuto del nuovo ente e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie alla nuova Provincia».

---

**17.99**

FIRRARELLO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«14. In attesa dell'elezione degli organi di governo delle nuove Province istituite ai sensi del comma 4, le Province accorpate esercitano in forma associata le funzioni provinciali senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per la gestione della fase transitoria, la definizione di una proposta di statuto del nuovo ente e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie alla nuova Provincia».

---



**17.0.1**

RUTELLI, DE ANGELIS, BALDASSARRI

*Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Studio di fattibilità per l'accorpamento delle Regioni)*

1. Nell'ambito del piano di revisione della spesa pubblica, il Governo conferisce al Commissario di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, l'incarico di predisporre uno Studio sulla fattibilità dell'accorpamento delle Regioni previste dall'articolo 131 della Costituzione, in nuove regioni di dimensioni maggiori, aventi caratteristiche di affinità economico-sociale e geografica, tali da potere introdurre una più efficace governabilità e un'ottimale finalizzazione della spesa pubblica a vantaggio di migliori servizi ai cittadini nelle materie di competenza delle regioni. Tale Studio dovrà comunque prevedere la tutela delle prerogative costituzionali delle attuali Regioni e Province a Statuto Speciale, e il mantenimento delle regioni insulari Sicilia e Sardegna.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con propria relazione alle Camere, sui risultati dello Studio di fattibilità di cui al comma precedente, ai fini della predisposizione di un disegno di legge costituzionale».

---

**18.1**

CICOLANI, FAZZONE

*Sopprimere l'articolo 18.*

---

**18.2**

PASTORE, IZZO, MALAN, SARO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**18.3**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*L'articolo 18 è soppresso.*

---

**18.4**

GRAMAZIO, TANCREDI, CURSI, TOFANI

*Abrogare l'articolo.*

---

**18.5**

COSENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**18.6**

DEL PENNINO, POSSA, VALDITARA

*L'articolo 18 è sostituito dal seguente:*

«Art. 18. – 1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, dal 1° gennaio 2014 sono istituite le città metropolitane di Roma capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, con contestuale soppressione delle relative province.

2. Sono funzioni fondamentali delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione:

- a*) funzioni fondamentali delle province;
- b*) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- c*) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- d*) mobilità e viabilità metropolitane;
- e*) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- f*) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- g*) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente.

Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, comma

quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

3. Alle città metropolitane sono attribuite:

a) le funzioni amministrative spettanti alle province ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;

b) il patrimonio e le risorse umane e strumentali delle relative province soppresse, a cui ciascuna di esse succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;

c) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 24 del medesimo decreto legislativo è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

5. In sede di prima applicazione il territorio delle città metropolitane coincide con quello delle rispettive province soppresse ai sensi del comma 1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni appartenenti ad altre province confinanti con la città metropolitana possono, con delibera dei consigli comunali interessati assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, deliberare l'adesione alla città metropolitana. Le rispettive delibere sono sottoposte a *referendum* entro un mese dalla loro adozione e si intendono approvate qualora raccolgano la maggioranza dei voti validi espressi e un *quorum* di validità del 30 per cento degli iscritti alle liste elettorali del comune.

6. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.

7. Qualora, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sia stata già promossa l'istituzione della città metropolitana, le relative procedure per la costituzione della stessa devono essere attuate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. È adottato, di concerto tra gli enti promotori della città metropolitana, uno statuto provvisorio, che definisce le forme di coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano e disciplina le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 9, lettera a).

9. Al fine dell'istituzione di ciascuna città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e semplificazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione, in ciascuna città metropolitana, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi, di un'assemblea rappresentativa, denominata "consiglio provvisorio della città metropolitana", composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia;

b) esclusione della corresponsione di emolumenti, gettoni di presenza o altre forme di retribuzione ai componenti del consiglio provvisorio della città metropolitana in ragione di tale incarico;

c) previsione che, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;

d) previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi;

10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 9 corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

11. Su proposta del consiglio provvisorio della città metropolitana la regione provvede entro sei mesi dall'approvazione della proposta, alla istituzione di nuovi comuni per scorporo del comune capoluogo nonché alla eventuale revisione dei confini degli altri comuni. I nuovi comuni possono derivare da fusione di comuni contigui in rapporto al loro grado di autonomia di organizzazione e di funzionalità, o da aggregazione di parte del territorio del comune capoluogo a comuni confinanti, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini, nonché un equilibrato rapporto tra dimensioni territoriali e demografiche.

12. Nella istituzione dei nuovi comuni derivanti dallo scorporo dal comune capoluogo, la legge regionale deve, pur garantendo un numero minimo di abitanti, tenere conto dei quartieri tradizionali, anche aggregandoli per ambiti omogenei, nonché delle circoscrizioni di decentramento ove corrispondano al suddetto criterio.

13. I nuovi comuni scorporati dal comune capoluogo conservano l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li compongono. A tali nuovi comuni sono trasferite, in proporzione agli abitanti e al territorio, le risorse, il personale e i beni strumentali, immobili e mobili, del comune capoluogo e delle sue circoscrizioni, necessari per il loro funzionamento.

14. Nel riordino territoriale, la regione disciplina gli adempimenti necessari a consentire il primo insediamento degli organi dei nuovi comuni contestualmente alla prima elezione degli organi della città metropolitana.

15. Qualora la regione non provveda agli adempimenti previsti nei tempi indicati al comma 11 del presente articolo, il comune capoluogo è soppresso e in suo luogo sono costituiti in comuni le corrispondenti circoscrizioni di decentramento preesistenti all'interno dello stesso comune capoluogo. Gli ambiti territoriali dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana diversi dal comune capoluogo restano quelle preesistenti. Ai nuovi comuni, corrispondenti alle preesistenti circoscrizioni del comune capoluogo, sono trasferite in proporzione agli abitanti e al territorio le risorse, il personale, e i beni strumentali, immobili e mobili del comune capoluogo e delle sue circoscrizioni, necessari per il loro funzionamento.

16. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento.

17. Sono organi della città metropolitana:

- a) il consiglio metropolitano;
- b) il sindaco metropolitano;
- c) la giunta metropolitana;

il sindaco e il consiglio metropolitano sono eletti secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia, essi sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il consiglio metropolitano è composto da:

- a) trenta consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
- b) quindici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
- c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.

La giunta metropolitana, nominata e presieduta dal sindaco metropolitano, è composta da un numero di accessori stabilito dallo statuto e comunque non superiore a sei.

18. Accanto al consiglio metropolitano è istituita l'assemblea dei sindaci o loro delegati. L'assemblea esprime parere obbligatorio non vincolante sullo statuto, sul piano territoriale, sul programma delle opere pubbliche e sulle forme di gestione dei pubblici servizi di livello metropolitano.

19. Le norme relative alla durata del mandato e alla limitazione dei mandati del sindaco si applicano al sindaco metropolitano».

**18.7**

TANCREDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono istituite le città metropolitane di Roma, Milano e Napoli».

---

**18.8**

TANCREDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono soppresse le province di Roma, Milano e Napoli, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane».

---

**18.9**

PASTORE, IZZO, SARO

*Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**18.10**

CICOLANI, FAZZONE

*All'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, dopo le parole: «, con contestuale istituzione delle città metropolitane», sono inserite le seguenti: «, previa intesa con ciascuna Regione interessata,»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione».

---

**18.11**

COSENTINO

*Al comma 1, dopo le parole: «, con contestuale istituzione delle città metropolitane,» sono inserite le seguenti: «, preva intesa con ciascuna Regione interessata,».*

*Conseguentemente, dopo il comma 7 è inserito il seguente:*

*«7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione».*

---

**18.12**

GRAMAZIO, TANCREDI, CURSI, TOFANI

*Al comma 1, dopo le parole: «, con contestuale istituzione delle città metropolitane», inserire le seguenti: «, previa intesa con ciascuna Regione interessata,».*

---

**18.13**

NANIA

*Al comma 1, sostituire le parole: «il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013» con le parole: «alla scadenza dei loro mandati».*

*Al comma 3, sono soppresse le parole: «Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano».*

*Al comma 4, è soppresso l'intero comma.*

*Al comma 6, è soppresso l'intero comma.*

---

**18.14**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013» *con le parole:* «alla scadenza dei loro mandati».

*Al comma 3, sono soppresse le parole:* «Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano».

*Al comma 4, è soppresso l'intero comma.*

*Al comma 6, è soppresso l'intero comma.*

---

**18.15**

CARLINO

*All'articolo 18, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013» con le parole: «alla scadenza dei loro mandati».

b) Al comma 3, sono soppresse le parole: «Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano».

c) *il comma 4, è soppresso;*



*d) il comma 6, è soppresso.*

---

### **18.16**

ANDRIA, MAURO MARIA MARINO

*Al comma 1, le parole da: «il 1° gennaio 2014» fino a: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «alla scadenza dei loro mandati».*

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano» fino alla fine del comma.*

*Il comma 4 e il comma 6 sono soppressi.*

---

### **18.17**

PARAVIA, FASANO, SIBILIA, CARDIELLO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «il 1° gennaio 2014» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alla scadenza dei loro mandati».*

---

### **18.18**

CUTRUFO

*All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: «nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.» con le seguenti: «nonché all'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. All'articolo 24, comma 10 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sopprimere il primo periodo.»;*

*b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Il territorio della città metropolitana di Roma capitale coincide con quello di cui all'articolo 24, comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, integrato dal territorio dei soli comuni conurbati di Roma capitale, fatto salvo il potere di iniziativa dei predetti comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono*

gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province sopresse.».

---

**18.19**

CUTRUFO, GIOVANARDI

*Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: «nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.» con le seguenti: «nonché all'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. All'articolo 24, comma 10 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sopprimere il primo periodo.»;*

---

**18.20**

LATRONICO, MAZZARACCHIO, TANCREDI

*Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole:*

«Entro 60 giorni dalla istituzione della città metropolitana, i comuni interessati, con delibera del consiglio comunale, deliberano l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, ad una provincia limitrofa».

---

**18.21**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*All'articolo 18, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, determina il perimetro del territorio della Città metropolitana e, nel caso in cui non coincida con quello della Provincia, formula il Piano di riordino di cui al comma 3 dell'articolo 17.

*2-bis.* La Regione trasmette al Governo la determinazione del perimetro del territorio della Città metropolitana e l'eventuale Piano di riordino della circoscrizione provinciale territoriale non compresa in detto perimetro; il Governo provvede entro 20 giorni secondo il procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 17.

*2-ter.* Nei casi di cui al comma *2-bis*, la soppressione della Provincia e l'Istituzione della città metropolitana decorrono dall'entrata in vigore

della legge di cui allo stesso comma 2-bis. Se lo decorrenza è successiva alla scadenza del Consiglio provinciale in carica, il Presidente della Provincia in qualità di commissario nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, esercita le funzioni di ordinaria amministrazione previste dall'ordinamento fino all'Insediamento dei nuovi organi della Città metropolitana.

---

## 18.22

CUTRUFO, GIOVANARDI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Il territorio della città metropolitana di Roma capitale coincide con quello di cui all'articolo 24, comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, integrato dal territorio dei soli comuni conurbati di Roma capitale, fatto salvo il potere di iniziativa dei predetti comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse».

---

## 18.23

PASTORE, BIANCO, IZZO, VITALI, MALAN, INCOSTANTE, SARO, THALER  
AUSSEHOFER

*Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «In deroga a quanto stabilito nel primo periodo, si applica l'articolo 133, secondo comma della Costituzione alle deliberazioni assunte dai comuni almeno tre mesi prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, a maggioranza assoluta dei propri componenti, di non far parte della Città metropolitana, optando per una provincia confinante».

---

**18.24**

MANTOVANI, Mariapia GARAVAGLIA, Giancarlo SERAFINI

*Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e prevedendo la possibilità per gli stessi di ricomprendersi in aree confinanti, non coincidenti con il territorio della città metropolitana».*

---

**18.25**

Mariapia GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Al comma 2, dopo la parola: «Costituzione», aggiungere: «la città metropolitana sostituisce la Provincia e il comune capoluogo».*

---

**18.26**

PASTORE, VIZZINI, BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCIETTO, CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, Mauro Maria MARINO, SANNA, SARO, VIMERCATI, VITALI

*Dopo il comma 2 aggiungere il comma:*

«2-bis. Lo Statuto della città metropolitana può prevedere una articolazione del territorio del comune capoluogo in più comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di Statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un *referendum* tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il *referendum* è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il *quorum* di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del *referendum* è favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformità con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana».

*Al comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano, il sindaco metropolitano e la giunta».*

*Al comma 4, sostituire le parole da: «che il sindaco metropolitano» fino alla fine del comma con le parole:*

«a) il sindaco metropolitano sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;

b) il sindaco metropolitano sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia;

c) il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano siano eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il numero e la delimitazione territoriale dei collegi previsti dall'articolo 75 del medesimo decreto legislativo sono individuati in base alle disposizioni di legge salvo che non siano diversamente disciplinati dallo Statuto».

*Sostituire il comma 5 con il seguente:* «Il consiglio metropolitano e la giunta sono composti dallo stesso numero di membri previsti per i rispettivi comuni capoluogo di provincia».

*Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo le parole: «tra i sindaci» aggiungere le seguenti: «e i consiglieri comunali»;

2) al comma 6, sopprimere le parole: «e dai consiglieri dei medesimi comuni»;

3) dopo il comma 6 aggiungere il comma:

«6-bis. I componenti della giunta metropolitana sono sindaci e consiglieri comunali in carica dei comuni che ne fanno parte e sono nominati e revocati dal sindaco metropolitano secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del già citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

*Il comma 7 è sostituito dai seguenti:*

«7. Sono funzioni fondamentali delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) funzioni fondamentali delle province;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

c) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

d) mobilità e viabilità metropolitane;

e) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

f) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

7-ter. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione».

*Al comma 8, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera:*

«b-bis) le funzioni amministrative delle province ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione».

*Al comma 9, sostituire le parole:* «a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione» con le parole: «deve essere adottato dal consiglio metropolitano entro dodici mesi dalla sua prima convocazione, previo parere espresso da parte dei consigli dei comuni che ne fanno parte, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 4 del già citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Lo Statuto metropolitano».

*Al comma 9, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

«c-bis) prevede le modalità con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;

c-ter) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;

c-quater) regola le modalità in base alle quali i comuni e le loro forme associative non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana».

*Al comma 10, sostituire le parole:* «e vicesindaco» con le parole: «assessore metropolitano».

*Al comma 11, sostituire il primo capoverso con il seguente:* «Fatto salvo quanto espressamente disposto dalla legge, alle città metropolitane si applicano le norme dell'ordinamento dei comuni».

*Al comma 11, sopprimere le parole:* «e le Province autonome di Trento e Bolzano».

---

## 18.27

Mariapia GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Sopprimere i commi 3, 4 e 6.*

---

**18.28**

PARAVIA, FASANO, SIBILIA, CARDIELLO

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**18.29**

PARAVIA, FASANO, SIBILIA, CARDIELLO

*Sopprimere il comma 4.*

---

**18.30**

Mariapia GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*I commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:*

«4. Entro sei mesi dall'individuazione della città metropolitana, viene eletto, a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 200 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il sindaco ed il consiglio metropolitano.

*4-bis* Il consiglio metropolitano è composto da:

- a)* sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
  - b)* dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
  - c)* dieci consiglieri nelle altre città metropolitane».
- 

**18.31**

Mariapia GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:* «Lo statuto della Città metropolitana è predisposto dal Presidente e dal Consiglio della Provincia uscente».

---

**18.32**

PARAVIA, FASANO, SIBILIA, CARDIELLO

*Sopprimere il comma 6.*

---

**18.33**

MUSSO

*Al comma 6 le parole: «tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «tra i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana».*

---

**18.34**

BASTICO

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «tra i sindaci» inserire le seguenti: «e i consiglieri comunali».*

---

**18.35**

MUSSO

*Al comma 6 le parole da: «o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione» sono soppresse.*

---

**18.36**

MUSSO

*Al comma 7, lettera 4), dopo le parole: «promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale» sono aggiunte le seguenti: «, con particolare riferimento alla competitività e alla capacità del territorio di attrarre investimenti produttivi.*

---



**18.37**

BASTICO

*Al comma 7, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:*

«4-bis) programmazione dell'offerta formativa e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado;

4-ter) organizzazione e gestione delle attività di formazione professionale».

---

**18.38**

BASTICO

*Al comma 7, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:*

«4-bis) programmazione e realizzazione strutture di edilizia scolastica superiore».

---

**18.39**

D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI

*Al comma 7, lettera b), dopo il punto 4) aggiungere il seguente:*

«4-bis) tutte le funzioni che i comuni delegano all'amministrazione metropolitana ai sensi del successivo comma 9».

---

**18.40**

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, NESSA, MAZZARACCHIO, GALLO

*Al comma 7, lettera b), dopo il punto 4) aggiungere il seguente:*

«4-bis) tutte le funzioni che i comuni delegano all'amministrazione metropolitana ai sensi del successivo comma 9».

---

**18.41**

VINCENZO DE LUCA

*Al comma 7 lettera b), dopo il numero 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis) promozione e organizzazione dello smaltimento dei rifiuti relativo alla città metropolitana, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore».

---

**18.42**

GRAMAZIO, TANCREDI, CURSI, TOFANI

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione».

---

**18.43**PASTORE, BIANCO, IZZO, VITALI, MALAN, INCOSTANTE, SARO, THALER  
AUSSEHOFER

*Al comma 7, alla fine aggiungere:*

«7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione».

---

**18.44**Mauro Maria MARINO, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI,  
PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO

*Al comma 9, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) può comunque prevedere, al fine della migliore organizzazione delle risorse umane e strumentali, la mobilità del personale tra gli enti facenti parte della Città metropolitana anche in deroga alle capacità assunzionali e alla dotazione organica dei singoli enti. In nessun caso la riorganizzazione può comportare maggiori oneri avuto riguardo alla situazione complessiva degli enti interessati».

---

**18.45**

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, NESSA, MAZZARACCHIO, GALLO, COSTA

*Al comma 9 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) disciplina la eventuale delega da parte dei comuni partecipi alla amministrazione metropolitana di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 7 del presente articolo con particolare riferimento a quelle ritenute meglio gestibili a livello metropolitano in funzione delle peculiarità dell'area. Nel caso in cui lo statuto metropolitano non sia adottato da parte del consiglio metropolitano nei termini da questo comma previsti, la Regione provvede alla sua definitiva stesura».

---

**18.46**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 9 dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) disciplina la eventuale delega da parte dei comuni partecipi alla amministrazione metropolitana di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 7 del presente articolo con particolare riferimento a quelle ritenute meglio gestibili a livello metropolitano in funzione delle peculiarità dell'area. Nel caso in cui lo statuto metropolitano non sia adottato da parte del consiglio metropolitano nei termini da questo comma previsti, la Regione provvede alla sua definitiva stesura».

---

**18.47**

VINCENZO DE LUCA

*Al comma 9, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«*e-bis*) stabilisce, con cadenza triennale, gli obiettivi che sono contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro attuazione».

---

**18.48**

NANIA

*Dopo il comma 11 aggiungere il comma seguente:*

«12. Per l'istituzione delle Città metropolitane è istituita la Conferenza metropolitana senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tra

la Provincia, il Comune capoluogo e i Comuni del territorio di ogni area metropolitana, nelle modalità indicate dal Consiglio regionale deUe autonomie locali, per la gestione della fase transitoria e la definizione di una proposta di statuto della Città metropolitana e il trasferimento deUe funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e fmanziarie dalla Provincia alla Città metropolitana. La Città metropolitana è istituita nel momento in cui sono eletti i suoi organi di governo a suffragio universale e diretto, con le modalità di cui agli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente».

---

#### **18.49**

FIRRARELLO

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«12. Per l'istituzione delle Città metropolitane è istituita la Conferenza metropolitana senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tra la Provincia, il Comune capoluogo e i Comuni del territorio di ogni area metropolitana, nelle modalità indicate dal Consiglio regionale delle autonomie locali, per la gestione della fase transitoria e la definizione di una proposta di statuto della Città metropolitana e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie dalla Provincia alla Città metropolitana. La Città metropolitana è istituita nel momento in cui sono eletti i suoi organi di governo a suffragio universale e diretto, con le modalità di cui agli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente».

---

#### **18.50**

PARAVIA, FASANO, SIBILIA, CARDIELLO

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Per l'istituzione delle Città metropolitane è istituita la Conferenza metropolitana senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tra la Provincia, il Comune capoluogo e i Comuni del territorio di ogni area metropolitana, nelle modalità indicate dal Consiglio regionale delle autonomie locali, per la gestione della fase transitoria e la definizione di una proposta di statuto della Città metropolitana e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie dalla Provincia alla Città metropolitana. La Città metropolitana è istituita nel momento in cui sono eletti i suoi organi di governo a suffragio universale e

diretto, con le modalità di cui agli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente».

---

**18.51**

ANDRIA, Mauro Maria MARINO, BOSONE

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Per l'istituzione delle Città metropolitane è istituita la Conferenza metropolitana senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tra la Provincia, il Comune capoluogo e i Comuni del territorio di ogni area metropolitana, nelle modalità indicate dal Consiglio regionale delle autonomie locali, per la gestione della fase transitoria e la definizione di una proposta di statuto della Città metropolitana e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie dalla Provincia alla Città metropolitana. La Città metropolitana è istituita nel momento in cui sono eletti i suoi organi di governo a suffragio universale e diretto, con le modalità di cui agli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente».

---

**18.52**

LADU

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

11-bis. I comuni non compresi nel perimetro delle città metropolitane si organizzano costituendo le nuove provincie ad elezione indiretta, sulla falsa riga dell'unione dei comuni.

---

**18.0.1**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

1. Il termine relativo alla soppressione del contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, di cui all'articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010,

n. 78, prorogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 e dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 .e successivamente prorogato al 10 gennaio 2011 con DPCM 25 marzo 2011, è anticipato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla soppressione del predetto contributo si provvede secondo i criteri di cui al predetto articolo 7, comma 31-*sexies* del decreto-legge n. 78 del 2010».

---

### **18.0.2**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale)*

Al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica:

art. 97, comma 1, dopo le parole: "il Comune e la provincia hanno", sono inserite le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"».

---

### **18.0.3**

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale)*

1. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "250.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "500.000 abitanti";

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5, le parole: "Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti," sono sostituite dalle seguenti: "I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni";

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Nei comuni con meno di un milione di abitanti ogni circoscrizione non può avere meno di 80.000 abitanti; nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti ogni circoscrizione deve avere almeno 150.000 abitanti. Per la carica di presidente della circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità"».

---

#### 18.0.4

FLERES, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

#### «Art. 18-bis.

*(Istituzione della Città Metropolitana di Roma Capitale)*

1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114, 117 secondo comma, lettera p) e 118 della Costituzione e degli articoli 22 e 23 della legge n. 267 del decreto-legge 18 agosto 2000 è istituita la Città Metropolitana di Roma Capitale, il cui territorio corrisponde all'area dell'attuale Comune di Roma ed a quello dei Comuni della Provincia di Roma che vi aderiscono. Viene contestualmente soppressa la Provincia di Roma. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. I compiti e le funzioni attribuiti al Comune di Roma Capitale dal decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 recante «Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale» sono trasferiti alla Città Metropolitana di Roma Capitale. Nelle more degli adempimenti previsti dal presente decreto e ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali viene nominato un Commissario prefettizio per la Provincia di Roma.

2. In attuazione dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge n. 42 del 2009, il territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale è articolato in comuni. In ottemperanza al comma 1 dell'articolo 23 della legge 267 del decreto legge 18 agosto 2000, i Comuni della Provincia di Roma legati all'attuale territorio del Comune di Roma da contiguità terri-

toriale o da connessioni di integrazione di carattere economico, urbanistico, di servizi essenziali, ambientali, sociali, di trasporti e viabilità, oltre che da motivazioni storico-culturali e di tradizioni popolari possono scegliere per l'adesione alla Città Metropolitana di Roma Capitale con le modalità previste per legge, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133 primo comma della Costituzione.

3. Per quel che concerne il territorio dell'attuale Città di Roma Capitale, in deroga all'articolo 15 del Testo unico delle leggi sugli enti locali n. 267 del 2000, i 15 Municipi di Roma Capitale di cui al decreto 156 del 17 settembre 2010 sono costituiti nuovi Comuni. Essi acquisiscono personalità giuridica ed autonomia amministrativa e funzionale ai sensi degli articoli 13, 14, 17 e 18, 72 e 73 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. I quindici nuovi Comuni prenderanno il nome di «Roma» accompagnato da un appellativo identificativo del territorio di riferimento.

4. La Città Metropolitana di Roma Capitale è un ente territoriale autonomo e differenziato, si colloca nell'assetto ordinamentale italiano come livello di governo locale direttamente connesso e dipendente degli organi centrali dello Stato. Essa esercita autonomamente le funzioni necessarie per la gestione dei propri interessi, ed è dotata di adeguati mezzi economici e finanziari, conformemente a quanto previsto dalla Costituzione. Tale ente territoriale è autonomo rispetto ai comuni che ne fanno parte, alle Province limitrofe ed alla Regione Lazio, svolgendo le proprie funzioni nel rispetto del principio di leale collaborazione e cooperazione istituzionale con le istanze di governo regionale e statale. La Città Metropolitana conformemente ai principi sanciti dal titolo V della Costituzione, è titolare di potestà statutaria e regolamentare e determina la propria struttura organizzativa in ottemperanza alle previsioni costituzionali e nel rispetto dei principi in materia di organizzazione e di attività amministrativa stabiliti dalla normativa statale vigente.

5. In deroga a quanto previsto degli artt. 22 e 23 del citato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il Consiglio della Città Metropolitana entro sei mesi dalla prima convocazione dovrà adottare lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale. Esso dovrà indicare il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni del nuovo Ente, nonché convalidare la forma di governo del territorio metropolitano e le modalità di elezione dei suoi membri definiti nel presente decreto. In deroga al comma 3 dell'articolo 23 della legge n. 267 del 18 agosto 2000 il Consiglio Metropolitan entro trenta giorni dalla sua approvazione, sentita la Regione Lazio, trasmette la deliberazione concernente lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale ad una delle due Camere, per l'approvazione con legge.

6. Ove il Consiglio Metropolitan non adempisse a quanto previsto al comma precedente nei tempi prefissati, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e dell'articolo 8 della legge 131 del 5 giugno 2003, il Governo, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta su proposta del Ministro competente lo Statuto della Città Metropolitana, anche



avvalendosi di una Proposta di legge di Iniziativa popolare opportunamente corredata dal numero di firme necessarie e rappresentanti l'intero territorio interessato, presentata in un ramo del Parlamento.

7. Lo Statuto della Città Metropolitana dovrà inoltre regolare per quanto di competenza:

a) l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;

b) le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

c) la disciplina ed i rapporti fra i comuni facenti parte della Città Metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane;

d) le modalità con le quali la Città Metropolitana può delegare poteri e funzioni ai comuni ricompresi nel proprio territorio, in forma singola o associata, con il contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;

e) le modalità con le quali i comuni facenti parte della Città Metropolitana possono delegare compiti e funzioni alla medesima;

f) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la Città Metropolitana.

8. Alla Città Metropolitana di Roma Capitale sono attribuiti oltre ai poteri normativi fondamentali dell'attuale Comune di Roma Capitale e della Provincia di Roma anche le seguenti funzioni:

a. pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

b. strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché

c. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

d. mobilità e viabilità;

e. promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

9. Lo Stato e la Regione Lazio possono delegare l'esercizio di funzioni loro attribuite ivi compresa la potestà legislativa alla Città Metropolitana di Roma Capitale in armonia con gli articoli 114, terzo comma, e 118 della Costituzione ed in attuazione degli articoli 3 e 4 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e degli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 della legge n. 131 giugno 2003. Tali prerogative potranno comunque essere concesse alla Città Metropolitana con apposito provvedimento di revisione dell'articolo 117 della Costituzione.

10. Alla Città Metropolitana di Roma Capitale spetta inoltre:

a. il patrimonio e le risorse umane e strumentali della Provincia e del Comune di Roma Capitale, a cui la Città Metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;

b. le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2012, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato articolo 24 è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del presente Decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

11. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui al citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ed i decreti legislativi n. 156 del 17 settembre 2012 e n. 61 del 18 aprile 2012, in sede di prima applicazione e nelle more dell'approvazione dello Statuto e a parziale modifica dei citati decreti, sono organi di governo della città Metropolitana di Roma Capitale il Sindaco, La Giunta di Governo e il Consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale:

1. il Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale sarà eletto a suffragio universale e diretto secondo il sistema previsto dagli art. 46 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto del 2000;

2. il Consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale che sostituirà l'attuale Assemblea Capitolina verrà eletto a suffragio universale secondo il sistema previsto dal più volte citato decreto-legge n. 267 del 2000. Esso è composto dai 48 consiglieri come previsto dal decreto n. 156 del 17 settembre 2010 oltre che da un congruo numero di membri in rappresentanza del territorio dell'attuale Provincia di Roma. il numero di questi ultimi sarà stabilito con successivo decreto, e dovrà essere proporzionale alla popolazione residente nei Comuni che abbiano, entro novanta giorni dall'approvazione del presente decreto, effettivamente deliberato l'adesione alla Città Metropolitana di Roma Capitale. Tale proporzione sarà comunque equivalente a quella a suo tempo prevista per la Città di Roma nel citato decreto n. 156 del 17 settembre 2010. Ove entro il termine di cui al comma precedente non fosse raggiunto un numero di adesioni tali da raggiungere la quota minima sufficiente per l'elezione di un Consigliere Metropolitano, la rappresentanza di tali territori provinciali sarà garantita dai Comuni Metropolitani di Roma Capitale confinanti e/o più vicini, accorpando ad essi l'elettorato attivo e passivo dei comuni provinciali aderenti.

3. La Giunta di Governo della Città Metropolitana di Roma Capitale sarà composta da 15 Assessori nominati dal Sindaco della Città Metropolitana e da esso revocabili.

4. la Città Metropolitana di Roma Capitale disciplinerà con propri regolamenti, in conformità allo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.

12. Compatibilmente con il presente decreto sono fatte salve le leggi vigenti dello Stato e della Regione Lazio in materia di Aree metropolitane e le competenze spettanti alla Regione Lazio, secondo i principi fissati

dalla Costituzione. La Città Metropolitana di Roma Capitale è competente, in via residuale, per tutte le attività e i servizi di pubblico interesse che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti istituzionali.

13. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi alla Città Metropolitana di Roma Capitale quanto previsto dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto n. 267 del 18 agosto 2000 e dai decreti n. 156 del 17 settembre 2010 e n. 61 del 18 aprile 2012.

---

### 18.0.5

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO, PEDICA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 18-bis.**

*(Unioni di comuni)*

1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati e fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, è fatto comunque obbligo ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'Unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, all'Unione di Comuni è affidato, in ogni caso, l'esercizio associato dei seguenti servizi e funzioni:

a) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

b) funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;

c) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

d) l'attuazione in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;

e) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;

f) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le fun-

zioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;

g) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;

i) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;

j) l'accertamento per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;

k) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;

l) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

m) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In ciascuno dei Comuni costituenti l'Unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.

3. I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte con l'Unione. Ogni Comune può far parte di una sola Unione di Comuni. Le Unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

4. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per definire le Unioni da costituire, stabilendo, al contempo, le modalità di aggregazione e distacco dei Comuni, nonché il primo Statuto che dovrà essere adottato da tutte le costituenti Unioni. L'adesione all'Unione deve avere validità di almeno cinque anni.

5. Se non si provvede entro il termine previsto dal comma 4, il Ministro dell'interno nomina un commissario *ad hoc* che provvede a quanto disposto dal medesimo comma 4, entro 180 giorni dalla sua nomina.

6. All'articolo 32 del citato testo unico, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione adottato come prima istanza da tutte le costituenti Unioni, potrà essere modificato con la mag-

gioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei Comuni dell'Unione.

3. Lo statuto prevede che il Consiglio dell'Unione sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni dell'Unione tra i propri componenti, pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Il Consiglio elegge il Presidente tra i sindaci dei Comuni facente parte dell'Unione. Il Consiglio elegge altresì gli assessori scelti tra i consiglieri in numero pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione. Le giunte dei singoli Comuni che aderiscono all'Unione sono soppresse».

7. I Comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dal piano regionale. Se entro tale termine non si provvede, il Prefetto nomina un commissario *ad hoc* che attua tale disposizione entro 180 giorni dalla sua nomina».

---

### 19.1

CICOLANI, FAZZONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 19.2

CURSI, TOFANI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 19.3

COSENTINO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**19.4**

VIZZINI, BIANCO, PASTORE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCIETTO, CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, Mauro Maria MARINO, SANNA, SARO, VITALI

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:*

«a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

"27. Sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;

d) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

e) gestione dell'ambiente e del territorio, ivi compresa la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

f) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

g) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

h) costruzione, gestione e manutenzione delle strade comunali, regolazione della circolazione stradale urbana e rurale;

i) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

l) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

m) gestione dei beni e dei servizi culturali di cui il comune abbia la titolarità;

n) gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente;

o) promozione delle garanzie di accesso ai servizi pubblici e privati;

p) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

q) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale";

*a-bis) dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti commi:*

"27-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117,

commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

*27-ter.* Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le regioni, nell'esercizio della competenza legislativa nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, possono attribuire l'esercizio delle stesse ai comuni o alle loro forme associate, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce alla provincia, previo accordo con gli enti interessati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole regioni, e previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Le regioni assicurano a tale fine il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e strumentali tra gli enti locali interessati, nonché all'effettivo finanziamento delle medesime funzioni in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.

*27-quater.* L'esercizio delle funzioni fondamentali è obbligatorio per l'ente titolare.

*27-quinques.* Ai fini della competenza statale in materia, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione e l'unione di comuni di cui, rispettivamente, agli articoli 30 e 32 del già citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni".

*Al comma 1, lettera b), capoverso «28» sostituire le parole: «della lettera l)» con le parole: «delle lettere b-bis), h-bis) e l)».*

*Al comma 1, lettera c), capoverso «28-bis» aggiungere infine le parole: «È abrogato il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».*

*Al comma 1, alla lettera d), sostituire il capoverso «30» con il seguente:*

«30. La regione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, con propria legge previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 27-*quinques*. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa e co-

munque non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

*Al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «le convenzioni di cui al comma 28» con le seguenti: «le convenzioni di cui al comma 27-quinques».*

*Al comma 1, lettera e), il comma 31-ter è soppresso.*

*Al comma 3, capoverso «Art. 32», comma 4 dopo le parole: «e all'organizzazione» aggiungere infine il seguente periodo: «I sindaci dei comuni facenti parte dell'unione possono delegare al presidente dell'unione di comuni, previa comunicazione al prefetto, le funzioni di cui all'articolo 54 del già citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».*

---

## 19.5

FLERES

*All'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 1, lettera a), aggiungere i seguenti punti:

"m) gestione dell'ambiente e del territorio;

n) gestione dei beni e dei servizi culturali di competenza";

b) al comma 1, lettera a) punto b) sostituire le parole: "di ambito comunale" con le seguenti: "di competenza comunale"».

*Conseguentemente al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «ad esclusione della lettera l)» aggiungere le seguenti: «e delle lettere m) ed n)»0*

---

## 19.6

SALTAMARTINI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 27», alla lettera b) sostituire le parole: «di ambito comunale» con le seguenti: «di competenza comunale».*

*Conseguentemente al comma 1, lettera b), capoverso «comma 28», primo periodo, dopo le parole: «ad esclusione della lettera l)», aggiungere le seguenti: «e delle lettere m) ed n)».*

---



**19.7**

ZANETTA

*Al comma 1, lettera a) punto b), sostituire le parole: «di ambito comunale» con le seguenti: «di competenza comunale».*

---

**19.8**

MALAN

*Al comma 1, lettera a), capoverso b), dopo le parole: «trasporto pubblico comunale» aggiungere le seguenti: «la viabilità comunale vicinale e interpodereale».*

---

**19.9**

CORONELLA

*Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «Sono di conseguenza abrogati i commi 1 e 2-ter, dell'articolo 11, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;».*

---

**19.10**

Mauro Maria MARINO, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «27» alla lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: «ivi compresi i servizi degli asili nido».*

---

**19.11**

ZANETTA

*Al comma 1, lettera h), in fine, aggiungere la parola: «comunali».*

---

**19.12**

MALAN

*Al comma 1, lettera a), capoverso h), dopo le parole: «gestione dei servizi scolastici» aggiungere le seguenti: «i servizi all'infanzia e asili nido».*

---

**19.13**

ZANOLETTI

*Alla lettera h), dopo le parole: «gestione dei servizi scolastici» aggiungere le seguenti: «i servizi all'infanzia e asili nido».*

---

**19.14**

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «compresi gli asili nido»*

---

**19.15**

PASTORE, BIANCO, IZZO, VITALI, OLIVA, INCOSTANTE, SARO, THALER AUSSERHOFER, ZANETTA

*Al comma 1, lettera a), dopo la lettera l) aggiungere:*

*«l-bis) coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;*

*l-ter) costruzione, gestione e manutenzione delle strade comunali, regolazione della circolazione stradale urbana e rurale;*

*l-quater) gestione dei beni e dei servizi culturali di cui il comune abbia la titolarità;*

*l-quinques) gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente;*

---

**19.16**

ZANETTA

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:*

- «l-bis) gestione dell'ambiente e del territorio;
  - l-ter) gestione dei beni e dei servizi culturali di competenza».
- 

**19.17**

VITA, MARCUCCI

*Al comma 1, capoverso lettera a), dopo la lettera l) inserire la seguente:*

«l-bis) il concorso, anche economico e finanziario, nella valorizzazione e nelle attività di conservazione e fruizione dei beni culturali; il concorso, anche economico e finanziario, nella promozione, nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività e dei servizi culturali».

---

**19.18**

BERTUZZI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «27» dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:*

- «m) gestione dell'ambiente e del territorio;
  - n) gestione dei beni e dei servizi culturali di competenza».
- 

**19.19**

SALTAMARTINI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 27» aggiungere la seguente lettera:*

- «m) gestione dell'ambiente e del territorio.».
-

**19.20**

SALTAMARTINI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 27» aggiungere la seguente lettera:*

«n) gestione dei beni e dei servizi culturali di competenza».

---

**19.21**

CARRARA, CASTIGLIONE, FLERES, SAIA

*Al comma 1, lettera b), comma 28 ivi richiamato, primo e secondo periodo sostituire le parole: «esercitano obbligatoriamente» con le seguenti: «possono esercitare».*

---

**19.22**

CICOLANI, FAZZONE

*All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, come sostituito dalla lettera b) del comma 1, le parole: «unione di comuni o convenzione» sono sostituite dalle seguenti: «unione di comuni, convenzione o altra forma associativa disciplinata dalla Regione»;

b) al comma 30 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, come sostituito dalla lettera d) del comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.»;

c) al secondo periodo del comma 31-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, come introdotto dalla lettera e) del comma 1, le parole: «sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003»;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Sono fatti salvi i diversi limiti demografici minimi individuati dalle regioni entro la data di entrata in vigore del presente decreto in applicazione dell'articolo 14, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, e dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011.»;

e) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 3, dopo le parole: «unione di comuni montani e» sono aggiunte le seguenti: «nelle regioni prive della disciplina di cui al comma 1-bis».

*o in alternativa:*

e) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 3, dopo le parole: «unione di comuni montani e» sono aggiunte le seguenti: «, fuori dai casi di cui al comma 1-bis,»;

f) dopo il comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 3, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le comunità montane costituite e disciplinate dalle regioni».

---

## 19.23

### COSENTINO

*Al comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, come sostituito dalla lettera b) del comma 1, le parole: «unione di comuni o convenzione» sono sostituite dalle seguenti: «unione di comuni, convenzione o altra forma associativa disciplinata dalla Regione».*

*Conseguentemente, al comma 30 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, come sostituito dalla lettera d) del comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.»;*

*al secondo periodo del comma 31-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, come introdotto dalla lettera e) del comma 1, le parole: «sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003»;*

*dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

«7-bis. Sono fatti salvi i diversi limiti demografici minimi individuati dalle regioni entro la data di entrata in vigore del presente decreto in applicazione dell'articolo 14, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, e dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011.»;

*al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 3, dopo le parole: «unione di comuni montani e» sono aggiunte le seguenti: «nelle regioni prive della disciplina di cui al comma 1-bis».*

*o in alternativa:*

*al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 3, dopo le parole: «unione di comuni montani e» sono aggiunte le seguenti: «, fuori dai casi di cui al comma 1-bis,»;*

*dopo il comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 3, è aggiunto il seguente:*

*«1-bis. Sono fatte salve le comunità montane costituite e disciplinate dalle regioni».*

---

#### **19.24**

GRAMAZIO, TANCREDI, CURSI, TOFANI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 28» sostituire le parole: «unione di comuni o convenzione» con le seguenti: «unione di comuni, convenzione o altra forma associativa disciplinata dalla Regione».*

---

#### **19.25**

LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «lettera l)» aggiungere le seguenti: «e lettera d) limitatamente alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale».*

---

#### **19.26**

FLERES

*Al comma 1, lettera b), alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente: «Con le medesime forme associative possono essere esercitate le funzioni di cui alla lettera l) ed alla lettera m) di cui al comma 27».*

---

**19.27**

MALAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso «28-bis.» sopprimere il secondo periodo.*

---

**19.28**

FLERES

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento» con le seguenti: «nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, ove costituito, e l'ANCI regionale, la dimensione territoriale adeguata e omogenea per area geografica per lo svolgimento».*

---

**19.29**

MALAN

*Al comma 1, lettera d), capoverso «30.», dopo le parole: «secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese» aggiungere le parole: «con riferimento, ai dati risultanti dall'applicazione della metodologia per il calcolo dei fabbisogni standard di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216».*

---

**19.30**

ZANOLETTI

*Al comma 1 lettera d), dopo le parole: «secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese» aggiungere le parole: «calcolati e parametrati con riferimento, ai dati risultanti dall'applicazione della metodologia per il calcolo dei fabbisogni standard di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216».*

---

**19.31**

GRAMAZIO, TANCREDI, CURSI, TOFANI

*Al comma 1, lettera d), capoverso «comma 30», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata».*

---

**19.32**

MALAN

*Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «31.» con il seguente: «31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in riferimento ai dati risultanti dall'applicazione della metodologia per il calcolo dei fabbisogni *standard* di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 a salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter».*

---

**19.33**

LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «salvo diverso» aggiungere le seguenti: «motivato sulla base di particolari condizioni territoriali ed orografiche».*

---

**19.34**

ZANETTA

*Al comma 1, lettera e), capoverso 31), in fine, aggiungere il seguente periodo: «Sono fatti salvi i provvedimenti regionali di individuazione dei limiti demografici già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto».*

---



**19.35**

MALAN

*Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «31-bis.» con il seguente:*

«31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali con riferimento ai dati risultanti dall'applicazione della metodologia per il calcolo dei fabbisogni standard di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216».

---

**19.36**

GRAMAZIO, TANCREDI, CURSI, TOFANI

*Al comma 1, lettera e), capoverso «comma 31-bis», sostituire le parole: «sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali» con le seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003».*

---

**19.37**

ZANETTA

*Al comma 1, lettera e), il «capoverso 31-ter» è sostituito dal seguente:*

«31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo ad ulteriori tre funzioni fondamentali di cui al comma 28;

c) entro il 1° gennaio 2015 con riguardo alle restanti funzioni di cui al comma 28».

---

**19.38**

FLERES

*Al comma 1, lettera e), l'alinea del comma 31-ter è sostituita dalla seguente:*

«31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo ad ulteriori tre funzioni fondamentali di cui al comma 28;

c) entro il 1° gennaio 2015 con riguardo alle restanti funzioni di cui al comma 28».

---

**19.39**

MALAN

*Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «31-ter.» con il seguente:*

«31-ter. I comuni interessati assicurano le disposizioni di cui al presente articolo entro il 1° gennaio 2014 con riguardo ad almeno 6 delle funzioni fondamentali di cui al comma 28».

---

**19.40**

FLERES

*Al comma 1, lettera e), aggiungere alla fine il seguente periodo:*  
«Sono fatti salvi i provvedimenti regionali di individuazione dei limiti demografici già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto».

---

**19.41**

D'ALÌ

*Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo:* «Le previsioni di cui al presente comma non si applicano in assenza di continuità territoriale e per le isole minori che costituiscono già unico comune».

---

**19.42**

MALAN

*Al comma 2, sostituire le parole da: «sono sostituiti dai seguenti» fino al termine del comma, con le seguenti: «sono soppressi».*

---

**19.43**

MALAN

*Al comma 2 sostituire capoverso «1» con il seguente:*

«1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimo coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicare l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo. Le unioni di comuni di cui al presente comma non sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali».

---

**19.44**

MALAN

*Al comma 2, sostituire capoverso «2» con il seguente:*

«2. Resta in capo ai comuni associati la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale.

---

**19.45**

PASTORE, BIANCO, IZZO, VITALI, MALAN, INCOSTANTE, SARO, THALER  
AUSSERHOFER

*Al comma 2, capoverso 2, dopo le parole: «Sono affidate» aggiungere: «inoltre».*

---

**19.46**

MALAN

*Al comma 2, sopprimere il capoverso 3.*

---

**19.47**

MALAN

*Al comma 2, capoverso «4» aggiungere al termine il seguente periodo: «Le unioni di comuni la cui superficie complessiva superi i 150 chilometri quadrati e con distanza stradale fra i capoluoghi dei due comuni più distanti superi i 25 chilometri possono derogare ai predetti limiti demografici».*

---

**19.48**

PASTORE, BIANCO, IZZO, VITALI, MALAN, INCOSTANTE, SARO, THALER  
AUSSERHOFER

*Al comma 2, capoverso 7 sopprimere: «in prima applicazione».*

---

**19.49**

MALAN

*Al comma 2 capoverso «7» sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) dopo la parola: «sindaco» aggiungere le parole: «o un consigliere comunale suo delegato»;*
  - b) sopprimere le parole: «in prima applicazione»*
  - c) sopprimere le parole: «fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo».*
-

**19.50**

MALAN

*Al comma 2, dopo il capoverso 11«, inserire il seguente:*

«11-bis Le funzioni di segretario dell'unione sono svolte dal segretario comunale di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione ovvero da un Vice segretario comunale, qualora fosse presente tale figura in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione già prima della costituzione dell'Unione stessa. A tal fine sono iscritti nel grado iniziale dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 i Vice segretari comunali che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni in una forma associativa».

---

**19.51**

PASTORE, BIANCO, IZZO, VITALI, SARO, INCOSTANTE

*Sopprimere il comma 2 capoverso 12.*

---

**19.52**

MALAN

*Al comma 2, sopprimere il capoverso «13».*

---

**19.53**

D'ALÌ

*Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo:*

«Le previsioni di cui al presente comma non si applicano in assenza di continuità territoriale e per le isole minori che costituiscano già unico comune».

---

**19.54**

TANCREDI, GRAMAZIO, CURSI, TOFANI

*Al comma 3, capoverso «art. 32», dopo le parole: «unione di comuni montani e» sono aggiunte le seguenti: «, nelle regioni prive della disciplina di cui al comma 1-bis,».*

---

**19.55**

TANCREDI, GRAMAZIO, CURSI, TOFANI

*Al comma 3, capoverso «Art. 32», aggiungere il seguente comma:*

*«1-bis. Sono fatte salve le comunità montane costituite e disciplinate dalle regioni».*

---

**19.56**

MAZZARACCHIO, ZANETTA, COSTA, GALLO, SARRO, CORONELLA, CARDIELLO, NESSA

*Al comma 3, apportare al terzo comma dell'articolo 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la seguente modificazione al periodo: «Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati» aggiungere l'espressione: «0 consigliere delegato».*

---

**19.57**

FLERES

*Al comma 3, alinea comma 3 del riscritto articolo 32, terzo periodo, sostituire le parole: «non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune» con le seguenti: «non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, salvo che ciò sia necessario a garantire la rappresentanza delle minoranze dei singoli comuni e assicurare la rappresentanza di ogni comune».*

---

**19.58**

ZANETTA

*Al comma 3, capoverso «Art. 32», alinea comma 3, sostituire le parole: « non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune», con le seguenti: «non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, salvo che ciò sia necessario a garantire la rappresentanza delle minoranze dei singoli comuni e assicurare la rappresentanza di ogni comune».*

---

**19.59**

Mauro Maria MARINO

*Al comma 3, capoverso «Art. 32», comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune» con le seguenti parole: «non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, salvo che ciò sia necessario a garantire la rappresentanza delle minoranze dei singoli comuni e assicurare la rappresentanza di ogni comune».*

---

**19.60**

ZANETTA

*Al comma 3, capoverso «Art. 32», alinea comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «I sindaci dei comuni facenti parte dell'unione possono delegare al presidente dell'unione di comuni, previa comunicazione al prefetto, le funzioni di cui all'articolo 54 del testo unico».*

---

**19.61**

FLERES

*Al comma 3, alinea comma 4 del riscritto articolo 32, aggiungere infine il seguente periodo: «I sindaci dei comuni facenti parte dell'unione possono delegare al presidente dell'unione di comuni, previa comunicazione al prefetto, le funzioni di cui all'articolo 54 del testo unico».*

---

**19.62**

BERTUZZI

*Al comma 3, capoverso «Art. 32» comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I sindaci dei comuni facenti parte dell'unione possono delegare al presidente dell'unione di comuni, previa comunicazione al prefetto, le funzioni di cui all'articolo 54».*

---

**19.63**

D'ALÌ

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Al fine di favorire ulteriormente il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali è consentita per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti l'associazione di funzioni su base telematica, o comunque mediante tecnologie dell'informazione e di comunicazione integrata, con riferimento ai servizi riguardanti i settori del turismo, dei beni culturali e ambientali, della tutela e valorizzazione dei territori insulari».*

---

**19.64**

FLERES

*Al comma 3, il comma 5 ivi richiamato è così sostituito:*

*«5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. La spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale».*

---



**19.65**

Mauro Maria MARINO

*Al comma 3, capoverso «Art. 32», dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il personale trasferito delle Comunità montane mantiene il trattamento previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento. L'Unione dei Comuni montani subentra nella titolarità dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza.»

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendi al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.»

---

**19.66**

MALAN

*Al comma 3, dopo il capoverso «8» aggiungere il seguente:*

«8-bis. Le funzioni di segretario dell'unione sono svolte dal segretario comunale di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione ovvero da un Vice segretario comunale, qualora fosse presente tale figura in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione già prima della costituzione dell'Unione stessa. A tal fine sono iscritti nel grado iniziale dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i Vice segretari comunali che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni in una forma associativa.»

*Conseguentemente, aggiungere il comma seguente:*

«3-bis. All'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere il seguente comma:

«6. Sono in scritti nel grado iniziale dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i

Vice segretari comunali che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni in una forma associativa».

---

**19.67**

FLERES

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. In relazione alle funzioni gestite in forma associata mediante Unione, i segretari dei comuni che la costituiscono, indipendentemente dalla fascia professionale di appartenenza, prestano la loro attività anche per l'Unione. Il Presidente dell'Unione può designare un coordinatore».

---

**19.68**

TANCREDI, LATRONICO, TOFANI, GRAMAZIO, CURSI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. Qualora occorra garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge o evitare che l'omessa adozione di atti fondamentali di competenza del Consiglio possa recare grave pregiudizio alla regolarità, al buon andamento e all'efficacia dell'azione amministrativa, il Sindaco o il Presidente della Provincia possono chiedere che le relative proposte di deliberazione e gli emendamenti di iniziativa della Giunta siano sottoposti, in via di urgenza e anche in inversione all'ordine dei lavori, all'esame e al voto con priorità su ogni altro atto di iniziativa consiliare. La richiesta è approvata con il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio. Approvato il ricorso alla procedura di urgenza, il voto contrario del Consiglio a un emendamento della Giunta non determina l'interruzione della procedura medesima».

---

**19.69**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«7-bis. Qualora occorra garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge o evitare che l'omessa adozione di atti fondamentali di competenza del Consiglio possa recare grave pregiudizio alla regolarità, al buon andamento e all'efficacia dell'azione amministrativa, il Sindaco o il Presidente della Provincia possono chiedere che le relative proposte di

deliberazione e gli emendamenti di iniziativa della Giunta siano sottoposti, in via di urgenza e anche in inversione aWordine dei lavori, all'esame e al voto con priorità su ogni altro atto di iniziativa consiliare.

*7-ter.* La richiesta è approvata con il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio.

*7-quater.* Approvato il ricorso alla procedura di urgenza, il voto contrario del Consiglio a un emendamento della Giunta non determina l'interruzione della procedura medesima».

---

### **19.70**

FLERES

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«*7-bis.* È abrogato il comma 31 dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

*7-ter.* I comuni risultanti dalla fusione tra comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, sono esclusi dall'assoggettamento al patto di stabilità interno per un periodo di cinque anni».

---

### **19.71**

GRAMAZIO, TANCREDI, CURSI, TOFANI

*Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

«*7-bis.* Sono fatti salvi i diversi limiti demografici minimi individuati dalle regioni entro la data di entrata in vigore del presente decreto in applicazione dell'articolo 14, comma 31, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, e dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 138/2011, convertito dalla legge 148/2011».

---

### **19.72**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7-bis.* È abrogato il comma 31 dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.».

---

**19.73**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-ter. I comuni risultanti dalla fusione tra comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, sono esclusi dall'assoggettamento al patto di stabilità interno per un periodo di cinque anni».

---

**19.74**

FLERES

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-ter. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che avviino processi di fusione ed i comuni risultanti dalla stessa fusione, sono esclusi dall'assoggettamento al patto di stabilità interno per un periodo di cinque anni».

---

**19.75**

PASTORE, BIANCO, IZZO, VITALI, SARO, INCOSTANTE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. In caso di decorso dei tennini di cui al comma 31-ter, il Ministro dell'interno nomina un Commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003».

---

**19.76**

BARBOLINI, BIANCO, D'UBALDO, STRADIOTTO, VITALI

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.**

1. All'articolo 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010 dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis. In ogni caso, ai fini della determinazione dei fabbisogni *standard* di cui al presente decreto legislativo, le modifiche nell'elenco delle funzioni fondamentali sono prese in considerazione dal primo anno suc-

cessivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle suddette nuove elencazioni"».

---

## 20.1

VITALI

*Al comma 1 premettere i seguenti commi:*

«01. Allo scopo di pervenire alla fusione di comuni, i consigli comunali dei comuni partecipanti ad un'unione costituita ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, deliberano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di richiedere alla regione cui appartengono di procedere alla consultazione delle popolazioni interessate, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, secondo comma.

02. In mancanza di deliberazione entro il termine di cui al comma 01 l'unione è sciolta».

---

## 20.2

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*All'articolo 20, sostituire le parole: «al 20 per cento» con le parole: «al 30 per cento».*

---

## 20.3

D'Alì

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di favorire ulteriormente il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, mediante i risparmi di spesa previsti dagli articoli 17, 18, e 19 del presente decreto-legge, il fondo ordinario in dotazione del Ministero dell'interno per la fusione e l'unione dei comuni di cui all'articolo 1, comma 164, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementato per il prossimo triennio di euro 50.000.000 con particolare riferimento alle fusioni volontarie tra comuni limitrofi di popolazione superiore ai 5.000 abitanti».

---

**20.4**

D'ALÌ

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di favorire ulteriormente il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali, anche mediante i risparmi di spesa previsti dagli articoli 17, 18, e 19 del presente decreto, il fondo ordinario in dotazione del Ministero dell'interno per la fusione e l'unione dei comuni di cui all'articolo 1, comma 164, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementato per il prossimo triennio di euro 80.000.000 con particolare riferimento alle fusioni volontarie tra comuni limitrofi di popolazione superiore ai 5.000 abitanti».

---

**20.0.1**

FLERES, CARRARA, CASTIGLIONE, SAIA, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Garanzia dei servizi pubblici essenziali in considerazione  
delle diversità territoriali)*

1. Le disposizioni contenute nella legge di conversione del presente decreto legge, volte alla razionalizzazione e al contenimento dei costi, ad evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare alla crescita, indispensabili per raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica e il rilancio dell'economia e dell'occupazione nazionale, devono, in ogni caso, garantire i servizi pubblici essenziali, quali quelli relativi al godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, al trasporto, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione, tenendo in debita considerazione le diversità territoriali».

---

**20.0.2**

BIANCO, VIZZINI, PASTORE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCIETTO, CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, Mauro Maria MARINO, SANNA, SARO, VITALI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Norma di coordinamento per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui agli articoli 9, 17, 18 e 19 del presente decreto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.».

---

**20.0.3**

PASTORE, VIZZINI, BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCIETTO, CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, Mauro Maria MARINO, SANNA, SARO, VITALI

*Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:*

**Art. 20-bis.**

*(Legislazione regionale nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, con proprie leggi, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti, adeguano la propria legislazione alla disciplina statale di individuazione delle funzioni fondamentali, nelle materie di propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, regolandone le modalità di esercizio.

2. Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 1, il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n 131.

3. Le regioni, sulla base di accordi stipulati in sede di Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione prevista dai rispettivi ordinamenti:

a) conferiscono le funzioni amministrative e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali in modo organico a comuni, province e

città metropolitane al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;

b) conferiscono agli enti locali, nelle materie di propria competenza legislativa, ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni ad esse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, che non richiedono di essere esercitate unitariamente a livello regionale in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione;

c) conferiscono agli enti locali le funzioni amministrative esercitate dalla regione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;

d) conferiscono alle province, in particolare, esclusivamente funzioni di area vasta;

e) razionalizzano e semplificano, contestualmente all'attuazione delle lettere a), b), c) e d), i livelli locali, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione.

4. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente articolo ad un ente diverso da quello che la esercita alla data dell'atto di conferimento è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento da parte delle Regioni delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.

5. Qualora, entro i termini previsti dal presente articolo, gli enti locali non abbiano provveduto all'adozione dei provvedimenti di loro competenza si procederà secondo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

---

#### 20.0.4

BIANCO, PASTORE, VIZZINI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCIETTO, CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, Mauro Maria MARINO, SANNA, SARO, VITALI

*Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

*(Trasferimento delle risorse agli enti locali)*

1. Qualora la titolarità di una funzione fondamentale sia conferita con la presente legge a un ente locale diverso da quello che la esercita alla



data di entrata in vigore della legge medesima, alla determinazione e al trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al suo esercizio, nonché al finanziamento della medesima funzione in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, si provvede con uno o più accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati. Con accordo in sede di Conferenza unificata sono stabilite le modalità per superare il dissenso in sede locale.

2. I trasferimenti delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali conferite dalla presente legge a comuni, province e città metropolitane ed esercitate dallo Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché il finanziamento delle medesime in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono effettuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dalla medesima data, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali o, nelle materie di competenza legislativa regionale, della Conferenza unificata.

3. Se alla data di entrata in vigore della presente legge una o più funzioni fondamentali sono esercitate da regioni, queste ultime provvedono a trasferire all'ente locale titolare della funzione le risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all'esercizio della funzione medesima.

4. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al presente articolo è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.».

---

## 21.1

MENARDI, VIESPOLI, FLERES

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Alla legge 15 dicembre 2011, n. 211, all'articolo 8, comma 2, lettera h), sostituire le parole: "per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate" con le seguenti: "per un importo superiore al 20 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate"».

---

**21.0.1**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Nuova disciplina sugli acconti di imposta)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2013:

a) non sono dovuti acconti di imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive se l'importo da versare non supera i 100 euro;

b) non è dovuta la prima rata d'acconto di imposta se l'importo da versare non supera i 200 euro;

c) non si fa luogo, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, al versamento del debito o al rimborso del credito di imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 30. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni effettuate con il modello «730». In tal caso, se la dichiarazione viene presentata, non è dovuto alcun compenso ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta;

d) d'imposta municipale unica (IMU) non è dovuta se l'importo complessivo non supera i 10 euro e può essere versata in un'unica soluzione alla scadenza del saldo se l'importo non supera i 200 euro».

**21.0.2**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:***«Art. 21-bis.***(Contributo di solidarietà anti-crisi)*

1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino a tutto il periodo di imposta 2013, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di importo annuo compreso tra 500.000 euro e 1.000.000 euro il contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è dovuto nella misura del 10 per cento. Per i contratti di

importo annuo superiore a 1.000.000 euro, il contributo è dovuto nella misura del 20 per cento. Tale onere fiscale non è traslabile né direttamente, né indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

---

### **21.0.3**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

#### **«Art 21-bis.**

*(Contributo di solidarietà anti-crisi)*

1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino a tutto il periodo di imposta 20.13, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo determinato è dovuto un contributo straordinario anti-crisi. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento ai redditi compresi tra 500.000 euro lordi annui e 1.000.000 euro lordi annui e nella misura del 20 per cento ai redditi superiori a 1.000.000 euro lordi annui. Tale onere fiscale non è traslabile né direttamente, né indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni, all'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

---

### **21.0.4**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

#### **«Art 21-bis.**

*(Separazione dei modelli bancari)*

1. Al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito

inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo In favore delle piccole e medie imprese.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione».

---

**21.0.5**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Modifica al decreto del presidente della Repubblica  
26 ottobre 1972, n. 633)*

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro i trenta giorni successivi alla scadenza contrattualmente prevista tra le parti ed espressamente indicata in fattura, il soggetto passivo di cui all'articolo 17, comma 1, ha la facoltà di non considerare a debito, nella liquidazione del periodo di riferimento, l'IVA relativa alle fatture insolute. Qualora sia stata già versata l'IVA relativa alle fatture insolute, il soggetto passivo ha la facoltà di portare in detrazione l'importo nella prima liquidazione periodica utile.

5-ter. Nel caso si avvalga della facoltà di cui al comma 5-bis il cedente o prestatore ha l'obbligo di comunicarlo all'Agenzia delle entrate e al cessionario o committente.

5-quater. Il cessionario o committente che riceve la comunicazione di cui al comma 5-ter non deve esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, comma 1, per gli importi comunicati, o, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'Erario dei relativi importi effettivamente portati in detrazione alla prima liquidazione periodica utile.

5-quinquies. Le modalità con cui effettuare, preferibilmente in via telematica, le comunicazioni di cui al comma 5-ter, sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate".

2. Il provvedimento di cui al comma 5-quinquies dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotta dal comma 1 del presente articolo è adottato dalla Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

---

**21.0.6**

SCARPA BONAZZA BUORA

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Nuova disciplina sugli acconti di imposta)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2013:

*a)* non sono dovuti acconti di imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive se l'importo da versare non supera i 100 euro (oggi 51,65 Irpef – 20,66 Irap);

*b)* non è dovuta la prima rata d'acconto di imposta se importo da versare non supera i 200 euro (oggi 257,53 Irpef – Irap e Ires 103,00);

*c)* non si fa luogo, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, al versamento del debito o al rimborso del credito di imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 30 euro (oggi 12,00 o 10,33). La disposizione si applica anche alle dichiarazioni effettuate con il modello «730». In tal caso, se la dichiarazione viene presentata, non è dovuto alcun compenso ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta;

*d)* l'imposta municipale unica (IMU) non è dovuta se l'importo complessivo non supera i 10 euro e può essere versata in un'unica soluzione alla scadenza del saldo se l'importo non supera i 200 euro».

**21.0.7**

BALDASSARRI, RUTELLI, D'ALIA, DE ANGELIS, AMATO, BAILO, BRUNO, CONTINI, VINCENZO DE LUCA, DEL PENNINO, DIGILIO, FERRARA, FISTAROL, FLERES, FOSSON, GALIOTO, GERMONTANI, GIALI, GUSTAVINO, MENARDI, MILANA, MOLINARI, MUSSO, PALMIZIO, PISTORIO, RUSSO, SBARBATI, SERRA, STRANO, VALDITARA, VALENTINO

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 21-bis.**

*(Contrasto all'evasione fiscale e emersione di reddito imponibile con il conflitto di interesse)*

1. Al fine di incentivare il contrasto all'evasione fiscale e favorire l'emersione di maggiore reddito imponibile, all'articolo 10, comma 1,

del Testo unico delle Imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l-quater*) è aggiunta la seguente:

*"l-quinquies*) le spese relative alla salute della famiglia e alla formazione dei figli e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati per un importo complessivo annuo non superiore a euro 3.000 oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997;"

2. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per acquisti di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 200, n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

3. Le maggiori entrate prodotte dall'emersione di nuova base imponibile in conseguenza dell'applicazione del precedente comma 1, confluiscono in un fondo per la famiglia appositamente istituito. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede ogni anno alla quantificazione delle predette maggiori entrate e alla loro specifica indicazione nel documento di economia e finanza».

---

**21.0.8**

BODEGA, MAURO

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 74/2000)*

1. Gli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) sono abrogati».

---

**21.0.9**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Detraibilità imposta municipale propria)*

1. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per l'anno 2013 l'imposta municipale propria è detraibile dall'imposta sui redditi delle persone fisiche. Le modalità con cui i soggetti passivi possono godere della detrazione sono stabilite con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2012.

1-ter. A decorrere dal 2014 l'imposta è detraibile per la quota di imposta conseguente all'applicazione dell'aliquota base"».

*Conseguentemente dopo l'articolo 22, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Ulteriori disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qua-



lora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

2. Il comma 31-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-*bis*. Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: »In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione, pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui«». I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma".

3. Per il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n. 243. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

4. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-*bis* è sostituito dal seguente: «Art. 23-*bis*. - (*Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche*). - 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radio televisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anti-crisi».

b) l'articolo 23-ter è abrogato.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, entro la data del 30 settembre 2012, verificano che la Regione Sicilia abbia adeguato il proprio ordinamento ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di risanamento, quali:

a) articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di riduzione delle spese per il personale;

b) articolo 1, comma 136, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di obbligo di produrre risparmi mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutarie, che identificano modalità ed entità dei risparmi per il bilancio dello Stato;

c) articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, comma 1, che dispone che le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito;

d) l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che dispone che le regioni a statuto speciale sia adeguano ai parametri del comma 1 in merito alla riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità.

In caso di mancata applicazione, il Ministro è autorizzato a sospendere con effetto immediato i trasferimenti erariali a favore della Regione, ovvero le eventuali risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio spettanti alla medesima».

6. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio.

7. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti. Le maggiori risorse relative ai risparmi conseguiti dall'applicazione della presente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

8. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dal 12 gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, sono abrogati».

9. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo

al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.000 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

10. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

11. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e lo trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e lo trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta». Per le attività svolte negli anni 2013, 2014 e 2015 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38».

12. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione. Il comma 376, art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è abrogato"».

*Conseguentemente:*

1) All'articolo 23 è aggiunto infine il seguente comma:

«12-bis. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

2) Sopprimere il comma 6 dell'articolo 23

3) Sopprimere il comma 11 dell'articolo 23

4) all'articolo 2, al comma 1, lettera *a*), sostituire le parole: «gli uffici» con le seguenti: «il personale effettivo degli uffici in servizio allo gennaio 2012».

5) all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «agli uffici e alle dotazioni organiche» con le seguenti: «al personale effettivo degli uffici in servizio al r gennaio 2012 ed alle relative dotazioni organiche»;

6) all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole: «agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti» con le seguenti: "al personale effettivo in servizio al 1° gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti".

7) all'articolo 5 al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di qualifica non dirigenziale".

8) All'articolo 15 aggiungere infine il seguente comma:

"25-bis. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire I tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012"».

#### **21.0.10**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo 21, aggiungere infine il seguente:*

«Art. 21-bis. All'articolo 13, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sopprimere i primi tre periodi».

*Consequentemente dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 22-bis.**

*(Ulteriori disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni pre-

videnziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

2. Il comma 31-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

«31-*bis*. Il primo periodo del comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: »In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui».». I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma.

3. Per il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n. 243. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma.

4.1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-*bis* è sostituito dal seguente: «Art. 23-*bis*. – (Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbli-

*che*). — 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficino in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficino in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi».

b) l'articolo 23-ter è abrogato.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, entro la data del 30 settembre 2012, verificano che la Regione Sicilia abbia adeguato il proprio ordinamento ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di risanamento, quali;

a) articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di riduzione delle spese per il personale;

b) articolo 1, comma 136, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di obbligo di produrre risparmi mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutarie, che identificano modalità ed entità dei risparmi per il bilancio dello Stato;

c) articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, comma 1, che dispone che le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito;

d) l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che dispone che le regioni a statuto speciale sia adeguano ai parametri del comma 1 in merito alla riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità.

In caso di mancata applicazione, il Ministro è autorizzato a sospendere con effetto immediato i trasferimenti erariali a favore della Regione,

ovvero le eventuali risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio spettanti alla medesima.

6. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio.

7. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti. Le maggiori risorse relative ai risparmi conseguiti dall'applicazione della presente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

8. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

9. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, al-



legata alla legge 12 novembre 2011 n. 183 alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.000 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

10. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

11. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta». Per le attività svolte negli anni 2013, 2014 e 2015 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38».

12. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione. Il comma 376, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è abrogato.

*Conseguentemente:*

1) All'articolo 23 è aggiunto infine il seguente comma:

12-bis. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

2) Sopprimere il comma 6 dell'articolo 23;

3) Sopprimere il comma 11 dell'articolo 23;

4) all'articolo 2, al comma 1, lettera *a*), sostituire le parole «gli uffici» con le seguenti: «il personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012»;

5) all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole «agli uffici e alle dotazioni organiche» con le seguenti: «al personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012 ed alle relative dotazioni organiche»;

6) all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole «agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti» con le seguenti: «al personale effettivo in servizio al 1° gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti».

7) all'articolo 5, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di qualifica non dirigenziale.

8) All'articolo 15 aggiungere infine il seguente comma:

«25-bis. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012».

---

### 21.0.11

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Deducibilità IRAP per le piccole e medie imprese)*

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, l'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è deducibile ai fini delle imposte sui redditi per le PMI, secondo la definizione di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005».

*Conseguentemente: ...*

*Dopo l'articolo 22, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Ulteriori disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5.000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

2. Il comma 31-bis. dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

«31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: »In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 12 gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui». I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma.

3. Per il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n. 243. I mag-

giori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma.

4.1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente: «Art. 23-bis. – (*Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche*). – 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficino in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinati amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficino in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.»

b) l'articolo 23-ter è abrogato.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, entro la data del 30 settembre 2012, verificano che la Regione Sicilia abbia adeguato il proprio ordinamento ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di risanamento, quali:

a) articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di riduzione delle spese per il personale;

b) articolo 1, comma 136, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di obbligo di produrre risparmi mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutarie, che identifichino modalità ed entità dei risparmi per il bilancio dello Stato;

c) articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, comma 1, che dispone che le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura

pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito;

d) l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che dispone che le regioni a statuto speciale sia adeguano ai parametri del comma 1 in merito alla riduzione del numero del consiglieri e assessori regionali e relative indennità.

In caso di mancata applicazione, il Ministro è autorizzato a sospendere con effetto immediato i trasferimenti erariali a favore della Regione, ovvero le eventuali risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio spettanti alla medesima».

6. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio.

7. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti. Le maggiori risorse relative ai risparmi conseguiti dall'applicazione della presente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

8. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista

dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

9. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.000 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

10. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini Istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.

11. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e lo trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e lo trasmissione de//e dichiarazioni in forma congiunta». Per le attività svolte negli anni 2013, 2014 e 2015 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38».

12. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei Ministri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1,

ultima parte, della Costituzione. Il comma 376, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è abrogato.

*Conseguentemente:*

1) All'articolo 23 è aggiunto infine il seguente comma:

12-*bis*. Gli articoli 1, 2, 3, 6-*bis*, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

2) Sopprimere il comma 6 dell'articolo 23;

3) Sopprimere il comma 11 dell'articolo 23;

4) all'articolo 2, al comma 1, lettera *a*), sostituire le parole «gli uffici» con le seguenti: «il personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012».

5) all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole «agli uffici e alle dotazioni organiche» con le seguenti: «al personale effettivo degli uffici in servizio allo gennaio 2012 ed alle relative dotazioni organiche»;

6) all'articolo 2, al comma 2, sostituire le parole «agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti» con le seguenti: «al personale effettivo in servizio al r gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti».

7) all'articolo 5, al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di qualifica non dirigenziale.

8) All'articolo 15 aggiungere infine il seguente comma:

«25-*bis*. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012».

---

## 22.1

Massimo GARAVAGLIA, Vaccari, Paolo FRANCO, Montani

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 22. – 1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14:

1) all'alinea, le parole: "nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata" sono soppresse;

2) le parole: "4 dicembre 2011", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2012";

3) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012";

4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro i due anni successivi al termine del trattamento medesimo";

b) al comma 15, il terzo periodo è soppresso.

2. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nei limiti delle risorse e" sono soppresse;

b) le parole: "il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti" sono sostituite dalle seguenti: "il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012";

c) le parole: "la decorrenza del trattamento medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "la maturazione del diritto al trattamento pensionistico".

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2014, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e Successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

---



**22.2**

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 22. - (*Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico*) – 1. Il comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è sostituito dal seguente:

"2-ter. Il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al 30 giugno 2012 e, con le procedure di cui al medesimo comma 15, sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto o debba risolversi in ragione di accordi individuati sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate determinate, a decorrere dall'anno 2012, dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

3. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento".

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, risultanti a seguito di quanto disposto dal comma 3, a copertura degli oneri di cui al presente articolo, ed è altresì disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato».

**22.3**

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

«c) al primo periodo, sopprimere le parole: "nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1 giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il

numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni";

*d)* sopprimere la lettera *b)*;

*e)* alla lettera *c)*, sopprimere le parole: "nonché di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)* del citato decreto ministeriale del 1 giugno 2012"».

---

## 22.4

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti,».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento"».

---

## 22.5

MUSI

*Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite di ulteriori 55.000 soggetti» con le seguenti: «per tutti i soggetti».*

---

## 22.6

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«*a)* all'articolo 24, comma 14, lettera *a)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: "entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta-sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data e fatta salva, in ogni caso, la situazione di quei lavoratori per i quali il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità è agganciato a un periodo di fruizione della

cassa integrazione guadagni straordinaria: ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata"».

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 22 per cento"».

---

## 22.7

PALMA

*L'articolo 22 comma a) del decreto-legge n095 del 6 Luglio 2012 è così sostituito:*

«a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa ed in sede territoriale entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Al lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011. con particolare riguardo al regime della durata».

---

## 22.8

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, Mauro Maria MARINO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi» con le seguenti: «anche in deroga al limite di cui all'alinea, ai*

lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa accordi sottoscritti o notificati».

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per l'ammontare non inferiore a 190 milioni di euro per l'anno 2014.

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1,2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma».

---

## 22.9

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, Mauro Maria MARINO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa» con le seguenti: «anche in deroga al limite di cui all'alinea, ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o istituzionale».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 190 milioni di euro per l'anno 2014.

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1,2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma».

---

## 22.10

CRISTINA DE LUCA, DE ANGELIS, BALDASSARRI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa» con le seguenti: «anche in deroga al limite di cui all'alinea, ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in qualsiasi sede istituzionale».*

*Conseguentemente al maggiore onere si provvede a decorrere dal 2013 a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle seguenti disposizioni: «A decorrere dall'anno 2013 la spesa per acquisto di beni e servizi e per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 15 per cento. Tale rideterminazione dovrà in ogni caso comportare una riduzione non inferiore a 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2013. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. I risparmi di spesa conseguiti in applicazione delle presenti disposizioni vengono versati in entrata al bilancio dello stato secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con apposito de-*

creto. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.».

## 22.11

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, Mauro Maria MARINO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa» con le seguenti: «anche in deroga al limite di cui all'alinea, ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 190 milioni di euro per l'anno 2014.

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori in-

terventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma».

---

## 22.12

CARLINO, PARDI, PEDICA

*Al primo comma, lettera a), primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere le parole: «in sede governativa»;

b) le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223», sono sostituite con le seguenti «entro il 31 dicembre 2019».

---

## 22.13

ARMATO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in sede governativa entro il 31 dicembre 2001 accordi» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2011 accordi in sede governativa o accordi sindacali trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».*

---

## 22.14

PALMA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in sede governativa», aggiungere le seguenti: «ed in sede territoriale».*

*Conseguentemente, a decorrere dal 15 agosto 2012, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti*

*pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;*

*le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 15 agosto 2012, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui sopra;*

*per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva;*

*a decorrere dal 15 agosto 2012, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;*

*a decorrere dal 15 agosto 2012, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;*

*a decorrere dal 15 agosto 2012, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovra-dimensionamento dell'organico;*

*dall'attuazione della presente disposizione devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio;*

*in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui alla presente disposizione, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.*

---

## **22.15**

### **VIESPOLI**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in sede governativa» aggiungere le seguenti: «ed in sede territoriale».*

---



**22.16**

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:*

«a-bis) alla lettera b) dell'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data"».

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 22 per cento"».

---

**22.17**

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:*

«b-bis) alla lettera c) dell'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: "in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "in ogni caso gli interessati restano a carico di fondi medesimi fino al momento dell'erogazione della pensione che verrà corrisposta secondo la normativa vigente al momento della sottoscrizione della domanda di accesso ai rispettivi fondi di solidarietà. Ogni articolo in contrasto con il presente enunciato viene soppresso"».

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 22 per cento"».

---

**22.18**

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:*

«c) alla lettera d), dell'articolo 24 comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: "siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione"; sono sostituite dalle seguenti: "abbiano presentato la domanda di autorizzazione alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 31 dicembre 2011 e che siano stati, anche successivamente a tale data, autorizzati alla medesima, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2019, in base alla normativa vigente sulla contribuzione volontaria, ed alle relative disposizioni emanate dagli enti previdenziali in materia, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011"».

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 22 per cento"».

**22.19**

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, Mauro Maria MARINO

*Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

a) premettere le seguenti parole «anche in deroga al limite di cui all'alinea,»

b) sostituire le parole «la decorrenza del trattamento medesimo» con le seguenti «la maturazione dei requisiti per il pensionamento».

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 190 milioni di euro per l'anno 2014.

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo articolo

7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma».

---

## 22.20

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:*

«*c-bis.* al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera *e-bis)* è aggiunta la seguente: "*e-ter)* ai lavoratori disoccupati per effetto di licenziamento anteriore al 31 dicembre 2011 a condizione che perfezionino i requisiti utili alla maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2019"».

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:* «*12-bis.* All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 21 per cento"».

---

**22.21**

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, la lettera d), è sostituita dalla seguente:*

«d) all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati», sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati anch'essi entro il 31 dicembre 2011,";

2) le parole: "risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011" sono sostituite dalle seguenti: "perfezioni i requisiti utili alla maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2019, in base alla normativa vigente in materia previdenziale, ed alle relative disposizioni emanate dagli enti previdenziali, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma, non rileva l'eventuale prestazione di altra attività lavorativa dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente"».

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura de123 per cento"».

---

**22.22**

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, Mauro Maria MARINO

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

a) premettere le seguenti parole «anche in deroga al limite di cui all'alinea»,

b) sostituire le parole «la decorrenza del trattamento medesimo» con le seguenti «la maturazione dei requisiti per il pensionamento».

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 190 milioni di euro per l'anno 2014.

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma».

**22.23**

GALIOTO

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

d-bis) ai lavoratori che abbiano sottoscritto accordi individuali di incentivo all'esodo entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano risolto il rapporto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 2011.

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: «700» con la parola: «640 e all'articolo 24, inserire, dopo il comma 2, i seguenti:*

*«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.*

*2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione pari a 60 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento a tutti i Ministeri».*

---

## 22.24

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

*Al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:*

*«d-bis) all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività"».*

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

*«12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 21 per cento"».*

---

**22.25**

FLERES

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) ai lavoratori del comparto scuola che maturano entro il 31 dicembre 2012 i requisiti vigenti alla data di conversione della legge 22 dicembre 2011, n. 214».

---

**22.26**

PITTONI

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) ai lavoratori del comparto scuola che maturano entro il 31 dicembre 2012 i requisiti vigenti alla data di conversione della legge 22 dicembre 2011, n. 214».

---

**22.27**

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "4 dicembre 2011" ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";

b) al primo periodo, dopo le parole: "in vigore del presente decreto" sono aggiunte le seguenti parole: ", escludendo in ogni caso l'applicazione degli incrementi ai requisiti come previsti dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni,";

c) al primo periodo, le parole: "nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata", sono abrogate;

d) al primo periodo, dopo le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011", sono aggiunte le parole: "ed ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 8 e 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni,".

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento"».

---

## **22.28**

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, Mauro Maria MARINO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 6, comma 2ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è aggiunto infine il seguente periodo: "Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma, non rileva l'eventuale prestazione di altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente"».

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 190 milioni di euro per l'anno 2014.

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di finanziamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'alle-



gato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma».

---

**22.29**

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, Mauro Maria MARINO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati" sono sostituite dalle seguenti: "il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, anch'essi entro il 31 dicembre 2011"».

---

**22.30**

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, Mauro Maria MARINO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati" sono sostituite dalle seguenti: "il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011"».

---

**22.31**

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, Mauro Maria MARINO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 6, comma 2-*quater* del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, aggiungere infine le seguenti parole: "nonché i periodi di fruizione dei pennessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2012 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno».

---

**22.32**

ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, Mauro Maria MARINO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini della fruizione dei benefici di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *d*) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non rileva l'eventuale prestazione di natura temporanea successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201 del 2011, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile».

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7 comma 12, allegato 2, per un ammontare non inferiore a 190 milioni di euro per l'anno 2014.

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1,2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 commi 12, 13 e 14, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rap-

porto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato 2 dell'articolo 7 comma 12, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma».

### 22.33

CARLINO, BELISARIO, PARDI, PEDICA

*Il comma 2 è sostituito con il seguente:*

«2. Al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è abrogato;

b) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Ai soggetti di cui al comma 14 non si applicano le disposizioni di cui al comma 12, riguardanti gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni";

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ai soggetti di cui al precedente comma 14, lettere a), b), c), l'INPS invia, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, apposita comunicazione relativa alla certificazione del diritto alla salvaguardia prevista al medesimo comma 14. Per i restanti soggetti di cui al comma 14 punti, il Ministero del Lavoro emana, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, il decreto per definire la procedura per la certificazione del diritto, che dovrà prevedere un termine di 120 giorni per la presentazione dell'istanza di accesso ai benefici all'Ente preposto e di 90 giorni dalla data di presentazione istanza per l'accoglimento da parte dell'Ente preposto, secondo il principio di silenzio-assenso"».

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 1,4 settembre 2011, n. 148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 23 per cento"».

---

## 22.34

CARLINO, PARDI, PEDICA

*Al secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

## 22.35

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2013". È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di cui al primo periodo del comma 8-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 11, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sostituire, dove ricorre la parola: "2012" con: "2013". Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**22.36**

RIZZOTTI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. In sede di definizione degli accordi di contrattazione collettiva di cui all'art. 3, comma 4 e comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parti collettive interessate possono optare per la configurazione dei rispettivi Fondi di solidarietà di settore quali Enti bilaterali, assicurando nel contempo: la gestione dei flussi finalizzati da parte dell'Inps, per quanto riguarda la riscossione dei contributi e la corresponsabile delle prestazioni; il vincolo di convenzione con l'Inps con remunerazione dei servizi forniti; l'obbligo di bilancio in attivo».

---

**22.37**

RIZZOTTI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726 (conv. legge 19 dicembre 1984 n. 863), è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, anche ai sensi dei commi che precedono, i datori di lavoro o i fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012 n. 92 possono versare la contribuzione figurativa calcolata in relazione alla retribuzione persa"».

---

**22.38**

LEDDI, MERCATALI, LEGNINI

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

«Art. 22-bis. – 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con legge 19 dicembre 1984 n. 863, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, anche ai sensi dei commi che precedono, i datori di lavoro o i fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, possono versare la contribuzione figurativa calcolata in relazione alla retribuzione persa"».

---

**22.39**

BASTICO, BERTUZZI, BARBOLINI, GHEDINI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Misure a favore dei cittadini invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici verificati si nei giorni 20 e 29 maggio 2012)*

1. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di inabilità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minima retributivo del settore industriale e raggugliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti, si riscontri un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le 60 rate.

3. Ai superstiti di cittadini deceduti in conseguenza degli eventi sismici di cui al primo comma del presente articolo vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopra citato.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo decorrono dalla data dell'evento dannoso e sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato a decorrere dall'anno 2013.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione

delle dotazioni, per il triennio 2013-2015, del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**22.40**

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Estensione ai lavoratori del regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243)*

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo le parole: "per le lavoratrici", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: "ed i lavoratori"».

---

**22.41**

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Regime delle decorrenze per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243)*

1. Con riferimento al regime delle decorrenze, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non si applica la disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio del 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui ai commi 12-*bis* e 12-*ter* dell'articolo 12 del citato decreto-legge in materia di adeguamento alle speranza di vita.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante le risorse di cui al comma 3.

3. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui al-

l'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

**22.42**

LEDDI, MERCATALI, LEGNINI

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**Art. 22-bis.**

1. In sede di definizione degli accordi di contrattazione collettiva di cui all'articolo 3, comma 4 e comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parti collettive interessate possono optare per la configurazione dei rispettivi Fondi di solidarietà di settore quali Enti bilaterali, assicurando nel contempo:

- a) la gestione dei flussi finalizzati da parte dell'Inps, per quanto riguarda la riscossione dei contributi e la corresponsabile delle prestazioni;
  - b) il vincolo di convenzione con l'Inps con remunerazione dei servizi forniti;
  - c) l'obbligo di bilancio in attivo».
- 

**22.43**

CARLINO, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)*

1. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla



legge 30 luglio 2010 n. 122, si interpreta nel senso che gli effetti delle norme ivi abrogate conservano la propria efficacia anche dopo il 30 luglio 2010 in favore di tutti i lavoratori cessati dall'iscrizione al fondo sostitutivo o esclusivo prima del 31 luglio 2010, indipendentemente dalla avvenuta presentazione della domanda ove prevista nonché nei confronti del personale in regime di preavviso alla data del 30 luglio 2010, che, al termine di tale periodo, in relazione alla specifica disciplina dei singoli ordinamenti, abbiano cessato l'attività lavorativa».

---

## 22.44

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 22-bis.

1. All'articolo.24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportare le seguenti modifiche:

*a)* al comma 6, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2013";

*b)* al comma 10, primo periodo, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2013" e le parole: "nell'anno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2013";

*c)* al comma 10, secondo periodo, le parole: "per l'anno 2013" e le parole: "dall'anno 2014", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "per l'anno 2014" e "dall'anno 2015";

*d)* al comma 10, terzo periodo, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013».

---

**22.45**

BASTICO, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, LEGNINI, MERCATALI, ANTEZZA, BIONDELLI, ANDRIA

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Modifica dell'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso del personale scolastico al trattamento pensionistico)*

1. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".

2. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 27 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno per ciascuno degli anni 2013 e 2014».

**22.46**

GHEDINI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Regime delle decorrenze per i soggetti di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)*

1. All'articolo 24 comma 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo "Ai soggetti di cui al comma 14 non si applicano le disposizioni di cui al comma 12, riguardanti gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse di cui al comma 3.

3. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

## 22.47

GHEDINI, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DONAGGIO

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

### «Art. 22-bis.

*(Modifica all'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di esclusione dalla riduzione dei trattamenti pensionistici)*

1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "astensione obbligatoria" sono inserite le seguenti "e facoltativa".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

**22.48**

PASSONI, NEROZZI, GHEDINI

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

1. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si interpreta nel senso che gli effetti delle norme ivi abrogate conservano la propria efficacia anche dopo il 30 luglio 2010 in favore di tutti i lavoratori cessati dall'iscrizione al fondo sostitutivo o esclusivo prima del 31 luglio 2010, indipendentemente dalla avvenuta presentazione della domanda ove prevista nonché nei confronti del personale in regime di preavviso alla data del 30 luglio 2010, che, al termine di tale periodo, in relazione alla specifica disciplina dei singoli ordinamenti, abbiano cessato l'attività lavorativa».

---

**22.49**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO, TOFANI, GRAMAZIO, CURSI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Modifica al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368 «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES»)*

1. Dopo il comma 4-*bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001 è inserito il seguente:

"4-*ter*. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-*bis*, del presente decreto"».

---

**23.1**

VITA, CASSON, DELLA SETA, FERRANTE, ADAMO, ARMATO, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, Ignazio MARINO, MARITATI, MONACO, MAZZUCONI, NEROZZI, DE SENA

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«01. Per il finanziamento degli enti di ricerca di cui all'Allegato 3 del presente decreto, è autorizzata la spesa di euro 33.147.093 per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10, della legge 22 novembre 2011, n. 183».

1. Per l'anno 2013, è autorizzata la spesa di euro 88.392.247 da destinarsi al finanziamento degli enti di ricerca di cui all'Allegato 3 del presente decreto».

---

**23.2**

FERRANTE, CASSON, DELLA SETA, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, MAZZUCONI, Ignazio MARINO, VITA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è incrementato, per l'anno 2013, di euro 400 milioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**23.3**

DE TONI, CAFORIO, CARLINO, PARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare al fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011».

---

**23.4**

RANUCCI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

*Al comma 1, sostituire le parole: «400 milioni di euro» con le seguenti: «350 milioni di euro».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «Per l'anno 2013, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per favorire e incentivare il trasporto ferroviario delle merci».*

---

**23.5**

DELLA SETA, CASSON, FERRANTE, VINCENZO DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MONACO, MAZZUCONI, Ignazio MARINO, VITA

*Al comma 1, sostituire le parole da: «a misure di sostegno» fino alla fine del comma con le seguenti: «, per una quota pari a euro 88.392.247, al finanziamento degli enti di ricerca di cui all'Allegato 3 del presente decreto, e per i restanti euro 311.607753 al fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».*

---

**23.6**

RANUCCI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'accesso alle misure di sostegno al settore dell'autotrasporto è riconosciuto esclusivamente alle imprese di autotrasporto che esercitano l'attività con propri mezzi di autotrasporto. Le imprese di autotrasporto prive di mezzi di autotrasporto propri sono cancellate dall'albo degli autotrasportatori».*

---

**23.7**

ZANETTA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato a destinare le risorse individuate dall'articolo 2, comma 236, lettera b),*

della legge 24 dicembre 2012, n. 244, al finanziamento dei servizi onerati della continuità territoriale siciliana».

---

### 23.8

DELLA SETA, FERRANTE, CASSON, AMATI, DI GIOVAN PAOLO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, NEROZZI, VITA, PERDUCA, PORETTI

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Per gli interventi per la difesa del suolo e per la riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture, con particolare attenzione agli edifici scolastici, nonché per la demolizione dei manufatti abusivi ricadenti nelle aree a rischio sismico e idrogeologico, è autorizzata la spesa di 1.695 milioni di euro per l'anno 2012.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 615 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativo alla realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale derivanti anche da accordi internazionali, e in particolare allo sviluppo del velivolo Joint Strike Fighter».

---

### 23.9

Ignazio MARINO, DELLA SETA, FERRANTE, CASSON, AMATI, DI GIOVAN PAOLO, GRANAIOLA, NEROZZI, VITA, PERDUCA, PORETTI

*Dopo il comma 2 inserire ti seguente:*

«2-bis. Per il finanziamento degli enti di ricerca di cui all'Allegato 3 del presente decreto, è autorizzata la spesa di 625 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa alla presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, e in particolare allo sviluppo degli Eurofighter Typhoon».

---

**23.10**

DELLA SETA, FERRANTE, CASSON, AMATI, DI GIOVAN PAOLO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, NEROZZI, VITA, PERDUCA, PORETTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per il finanziamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge n. 49 del 1987, è autorizzata la spesa di 92.715.000 euro per l'anno 2012. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa alla presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, e in particolare allo sviluppo degli Eurofighter Typhoon».

---

**23.11**

FERRANTE, DELLA SETA, CASSON, AMATI, DI GIOVAN PAOLO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, NEROZZI, VITA, PERDUCA, PORETTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per il finanziamento degli enti di ricerca di cui all'Allegato 3 del presente decreto, è autorizzata la spesa di euro 33.147.093 per l'anno 2012 e di euro 88.392.093 per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa alla presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, e in particolare allo sviluppo degli eurofighter Typhoon».

---

**23.12**

DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, CASSON, FERRANTE, AMATI, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, NEROZZI, VITA, PERDUCA, PORETTI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. La dotazione del fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementata di 64 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa alla presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico con-



nessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, e in particolare allo sviluppo degli Eurofighter Typhoon».

---

**23.13**

GIAMBRONE

*Sopprimere il comma 3.*

---

**23.14**

GIAMBRONE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. A decorrere dall'anno scolastico 2012-13, per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche e al contempo offrire adeguata soluzione al fenomeno del precariato scolastico è definito un piano triennale, per gli anni scolastici 2012-2014, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per complessive 150.000 unità e per il personale ATA per complessive 40.000 unità, in attuazione della direttiva comunitaria 1999/170/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le immissioni in ruolo saranno effettuate sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore negli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica; ripristinando le compresenze nella scuola primaria e rinunciando alla revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole superiori, come previsto dall'articolo 64 della legge 133 del 2008, laddove essa costituisca un espediente per il reintegro degli esuberanti di personale determinati in conseguenza dei tagli. A copertura dei posti in organico di fatto si istituiscono le dotazioni organiche aggiuntive da utilizzare per il conferimento delle supplenze del personale, docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato».

*Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

n.148, le parole: "nella misura del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 22 per cento«.

---

### 23.15

CECCANTI, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, PROCACCI, SOLIANI, VITA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La Fondazione per il Merito istituita all'articolo 9, comma 3, del DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assume la denominazione di "Fondazione per il merito e il diritto allo studio", conservando la gestione del Fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che assume la denominazione di Fondo per il merito e il diritto allo studio. Il suddetto articolo 4 è inoltre modificato come segue:

*a)* al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

*d)* "integrare le risorse disponibili per le borse di studio di cui all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e per altri interventi di sostegno al diritto allo studio, con particolare riferimento a: servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità internazionale, materiale didattico".

*b)* al comma 8 è aggiunta la seguente lettera

*e)* "una quota del gettito fiscale risultante dai contratti di locazione per studenti fuori sede, a partire dall'anno 2013, così determinata:

*a)* per il 2013 l'importo corrispondente alla detrazione d'imposta fruita sulle spese per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari, incrementato a 90 milioni di euro;

*b)* a partire dal 2014 l'importo suddetto, sempre incrementato a 90 milioni di euro, maggiorato del 50010 della differenza fra l'importo totale della detrazione di cui alla lettera *a)* e quello risultante dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno di imposta 2012«. L'intero importo, così determinato, è destinato dall'organo deliberante della Fondazione agli interventi di cui alla lettera *a)* del presente comma, per il 50% nelle regioni nelle quali i contratti di locazione sono registrati e per il 50% con finalità redistributive a livello nazionale.

*c)* Al comma 8, lettera *b)* sono cancellate le parole: "limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*"».

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 125 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 i predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa.

2-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7 comma 12, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'allegato 2 del medesimo articolo 7 comma 12, per un ammontare non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

---

## 23.16

GIAMBRONE

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «la concessione dei prestiti d'onore», conseguentemente sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «150 milioni», conseguentemente ancora, al comma 8 del medesimo articolo, sostituire le parole: «700 milioni di euro» con le seguenti: «640 milioni di euro».*

---

**23.17**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, CECCANTI, MERCATALI, LEGNINI

*Al comma 4, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «140 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 1, comma 21, allegato 1, per un ammontare non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2013».

---

**23.18**

Mariapia GARAVAGLIA, VACCARI, Vittoria FRANCO, MONTANI

*Al comma 6, sostituire le parole: «di mille milioni» con le seguenti: «di cinquecento milioni».*

---

**23.19**

SCANU, MERCATALI, AMATI

*Sostituire il comma 7 con il seguente.*

«7. Al fine di favorire le attività di prevenzione e sicurezza sul territorio, al Ministero dell'Interno sono attribuiti 72,8 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare alle medesime finalità. Ai fini di cui al presente comma, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, non può essere prorogato oltre il 31 dicembre 2012».

---

**23.20**

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, CASSON, ANTEZZA, MONGIELLO, BIONDELLI, LEGNINI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Al fine di proseguire nell'attività di ricerca di una maggiore sicurezza per i cittadini del nostro Paese – anche attraverso interventi di pat-

tugliamento di quegli obiettivi sensibili precedentemente individuati nel cosiddetto «piano strade sicure» svolto finora con l'importantissimo contributo delle forze armate – si autorizzano l'Amministrazione della Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri ad una spesa di 72,8 milioni di euro, da dividersi in parti uguali – per l'anno 2013 da destinare al pagamento degli oneri necessari a far fronte a tali interventi».

---

### 23.21

D'AMBROSIO LETTIERI

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«12-bis. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento economico retro attivo del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione della direttiva 75/3621CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e della direttiva 82176/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio dell'importo onnicomprensivo di 20.000 euro per ogni anno di corso. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali né a somme a titolo di rivalutazione monetaria».

*Conseguentemente, al comma 8, sostituire la parola: «700» con la parola: «670» e all'articolo 24, aggiungere dopo il comma 2, il seguente:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto legge, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione pari a 30 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri».

---

**23.22**

GALIOTO

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A partire dall'anno 2013 il contributo resta fissato nella misura di 3,6 milioni di euro e, fermi restando gli obblighi di rendicontazione, sarà attribuito per il 50 per cento all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione – I.Ri.Fo.R. Onlus, per il 35 per cento all'I.RF.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale – I.E.RF.O.P. Onlus".».

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, sostituire la parola: «700» con la seguente: «696», e all'articolo 24, inserire, dopo il comma 2, i seguenti:*

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione pari a 3,6 milioni di euro delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutti i Ministeri».

---

**23.23**

CALABRÒ, TOMASSINI

*Al comma 8 sostituire le parole da: «nonché» fino a: «296» con le seguenti: «nonché per interventi in tema di gravi non autosufficienze a seguito di malattie altamente invalidanti, a partire dalla sclerosi laterale amiotrofica, per ricerca e assistenza domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

---

**23.24**

GALIOTO

*Al comma 8, sostituire le parole: «di sclerosi laterale amiotrofica e di altre malattie invalidanti, per ricerca e assistenza domiciliare dei malati» con le seguenti: «di gravi non autosufficienze a seguito di malattie altamente invalidanti, a partire dalla sclerosi laterale amiotrofica, per ricerca e assistenza domiciliare».*

---

**23.25**

SALTAMARTINI, PISCITELLI, CASOLI, MAGISTRELLI, SBARBATI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. 1. Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a rimborsare ai Comuni ed alle Province, per il tramite delle Regioni, le somme impiegate per assicurare la tutela della pubblica e della privata incolumità, il ripristino della viabilità e degli altri servizi pubblici essenziali, nonché le spese per l'assistenza temporanea alle persone e per il volontariato di protezione civile, entro il limite di 250 milioni di euro relativamente alle eccezionali precipitazioni nevose che si sono verificate dal 1° al 19 febbraio 2012.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede attraverso corrispondente riduzione della dotazione del fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

**23.26**

SALTAMARTINI, CASOLI, PISCITELLI, MAGISTRELLI, SBARBATI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. 1. Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a rimborsare ai Comuni ed alle Province, per il tramite delle Regioni, le somme impiegate per assicurare la tutela della pubblica e della privata incolumità, il ripristino della viabilità e degli altri servizi pubblici essenziali, nonché le spese per l'assistenza temporanea alle persone e per il volontariato di protezione civile, entro il limite di 250 milioni di euro relativamente alle eccezionali precipitazioni nevose che si sono verificate dal 1° al 19 febbraio 2012.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente aumento, nella misura deliberata con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di accisa sui tabacchi lavorati, sui prodotti

alcolici intermedi e sull'alcol etilico di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

---

### 23.27

MAGISTRELLI, AMATI, LEGNINI, SBARBATI, CASOLI, BALDASSARRI, SALTAMARTINI, PISCITELLI

*Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:*

«9. Al fine di assicurare agli enti locali interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012 il rimborso delle spese sostenute dagli enti stessi per la gestione dell'emergenza, il pagamento di servizi effettuati anche da soggetti privati per il soccorso e lo sgombero della neve nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012, nonché per il ripristino danni e la messa in sicurezza del territorio, è autorizzata la spesa fino ad euro 250 milioni per l'anno 2012. Su proposta del Capo del dipartimento della Protezione civile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 281 del 1996, sono stabiliti modalità di erogazione, forme di controllo e criteri di riparto delle risorse di cui al periodo precedente, sulla base dei livelli di precipitazione registrati e dei danni subiti.

*9-bis.* Ai fini di cui al comma 9, la dotazione del Fondo nazionale della Protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, è incrementata, per l'anno 2012, di euro 250 milioni. Al relativo onere si provvede mediante le risorse di cui ai commi *9-ter* e *9-quater*.

*9-ter.* La dotazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 è ridotta, per l'anno 2012, di euro 100 milioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*9-quater.* In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1,2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I pre-



detti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa».

---

### 23.28

MERCATALI, GHEDINI

*Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:*

«9. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2012 "Dichiarazione eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari per le eccezionali avversità atmosferiche del febbraio 2012", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2012, e della conseguente nota del capo dipartimento della Protezione civile circa le modalità di attivazione delle risorse pubbliche e private per l'emergenza neve, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2012 a favore di province e comuni colpiti dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per il pagamento di servizi effettuati anche da soggetti privati per il soccorso e lo sgombero della neve nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le modalità di erogazione, le forme di controllo ed i criteri di riparto delle somme sulla base dei livelli di precipitazione registrati. Gli enti locali, in deroga al patto di stabilità interno, sono autorizzati a pagare gli oneri assunti con i soggetti esterni esclusivamente per le spese di soccorso, sgombero neve e ripristino opere pubbliche danneggiate dall'evento calamitoso, nel limite di un importo complessivo di 50 milioni di euro per il 2012.

10. Agli oneri di cui al comma 9, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per l'anno 2012, del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**23.29**

LEGNINI

*Al comma 9, sostituire le parole: «9 milioni di euro, per l'anno 2012» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2012 e 100 milioni di euro per l'anno 2013, a favore degli enti locali».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Agli oneri di cui al comma 9, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e a 100 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa alla presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, e in particolare allo sviluppo degli Eriofighter Typhoon».

---

**23.30**

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, LANNUTTI, LI GOTTI, DE TONI, DI NARDO, PARDI, PEDICA

*Al comma 9, sostituire le parole: «9 milioni» con le seguenti: «59 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183».*

---

**23.31**

SALTAMARTINI

*Al comma 9, dopo le parole: «per l'anno 2012,», inserire le seguenti: «diretti ai Comuni».*

---

**23.32**

AGOSTINI, FIORONI, FERRANTE

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 per gli interventi connessi al sisma che ha colpito il comune di Marsciano il 15 dicembre 2009.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, si provvede, quanto a euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a valere sui risparmi di spesa di cui all'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96».

---

**23.33**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge ed entro il 1° settembre 2013, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento del diritto alla disoccupazione agricola, un piano straordinario di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di disoccupazione agricola nelle regioni dove l'incidenza dei disoccupati agricoli è superiore alla media nazionale».

---

**23.34**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI

*Sopprimere il comma 11.*

---

**23.35**

TANCREDI, LATRONICO, MAZZARACCHIO

*Al comma 11, dopo le parole: "territorio nazionale,» aggiungere le seguenti: "ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare» e dopo le parole: "Amministrazioni interessate» aggiungere le seguenti: ",in misura proporzionale al dispositivo operativo messo in atto. A tal fine il Capo del Dipartimento della Protezione Civile informa*

il Parlamento entro il 31 dicembre 2012 con una apposita relazione in merito alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma».

---

**23.36**

LATRONICO

*Al comma 11, dopo le parole: «territorio nazionale,» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare» e dopo le parole: «Amministrazioni interessate» aggiungere le seguenti: «, in misura proporzionale al dispositivo operativo messo in atto. A tal fine il Capo del Dipartimento della Protezione Civile informa il Parlamento entro il 31 dicembre 2012 con una apposita relazione in merito alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma».*

---

**23.37**

BIANCO, PASTORE, VIZZINI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCIETTO, CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, Mauro Maria MARINO, SANNA, SARO, VITALI

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Qualora, entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e gli enti locali non abbiano provveduto a dare attuazione a quanto disposto dagli articoli 9, 17, 18 e 19 si procede secondo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003».

---

**23.38**

BIANCO, PASTORE, VIZZINI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCIETTO, CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, Mauro Maria MARINO, SANNA, SARO, VITALI

*Dopo il comma 12 inserire i seguenti:*

«12-bis. Al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) gli articoli 27,28,29 e 35 sono abrogati;

b) all'articolo 31:

1) al comma 1, le parole: "e l'esercizio associato di funzioni" sono soppresse;

2) al comma 7, le parole: "determinate funzioni e servizi" sono sostituite dalle seguenti: "determinati servizi";

3) il comma 8 è abrogato;

c) sono abrogate, limitatamente ai consorzi quali forme di esercizio associato di funzioni tra enti locali, le disposizioni contenute nei seguenti articoli: 2, comma 2, 58, 60, 77, 79, 82, 86, 140, 141, 142, 146, 194, 207 e 273;

d) all'articolo 2, comma 1, le parole: ", le comunità montane, le comunità isolate" sono soppresse;

e) all'articolo 4, comma 3, le parole: "ai comuni, alle province e alle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "ai comuni e alle province";

f) all'articolo 58, comma 1, alinea, le parole: ", presidente e componente degli organi delle comunità montane" sono soppresse;

g) all'articolo 66, comma 1, le parole: ", di presidente o di assessore della comunità montana» sono soppresse;

h) all'articolo 70, comma 1, le parole: "consigliere comunale" sono sostituite dalle seguenti: "assessore o consigliere comunale»;

i) all'articolo 77, comma 2, le parole: "i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane," sono soppresse;

l) all'articolo 79:

1) al comma 1, le parole: ", delle comunità montane" sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: ", ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "e ai presidenti di provincia";

3) al comma 3, le parole: ", delle comunità montane" sono soppresse;

4) al comma 4, le parole: ", delle comunità montane" e le parole: "presidenti delle comunità montane," sono soppresse;

m) all'articolo 81, comma 1, le parole: "delle comunità montane e" sono soppresse;

n) all'articolo 82:

1) al comma 1, le parole: "il presidente della comunità montana," e le parole: "delle comunità montane," sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: "e delle comunità montane" sono soppresse;

3) al comma 8, lettera c), le parole: ", dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "e dei consorzi fra enti locali" e le parole: ", del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "o del consorzio fra enti locali";

o) all'articolo 86:

1) al comma 1, le parole: "di comunità montane," sono soppresse;

2) al comma 5, le parole: "le comunità montane," sono soppresse;

- p)* all'articolo 108, il comma 4 è abrogato;
- q)* all'articolo 127, comma 2, le parole: "comunale o" sono soppresse;
- r)* all'articolo 137, comma 3, le parole: "allargata ai rappresentanti delle comunità montane" sono soppresse;
- s)* all'articolo 142, comma 1, le parole: "e delle comunità montane" sono soppresse;
- t)* all'articolo 156, comma 2:
- 1) al primo periodo, le parole: ", ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane" sono soppresse;
  - 2) al secondo periodo, le parole: "le comunità montane e" sono soppresse;
- u)* all'articolo 162, comma 6, il terzo periodo è soppresso a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;
- v)* all'articolo 165, il comma 4 è abrogato a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;
- z)* all'articolo 175, comma 6, il secondo periodo è soppresso;
- aa)* all'articolo 204, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
- bb)* all'articolo 206, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
- cc)* all'articolo 207, comma 1, le parole: "nonché dalle comunità montane di cui fanno parte" sono soppresse;
- dd)* all'articolo 208, comma 1, lettera *b)*, le parole: ", le comunità montane" sono soppresse;
- ee)* all'articolo 222, comma 1, le parole: "e per le comunità montane ai primi due titoli" sono soppresse;
- ff)* all'articolo 224, comma 1, le parole: ", del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "e del sindaco metropolitano";
- gg)* all'articolo 234, comma 3, le parole: ", nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "e nelle unioni di comuni" e le parole: "o dall'assemblea della comunità montana" sono soppresse;
- hh)* all'articolo 236, comma 2, le parole: ", delle comunità montane" sono soppresse;
- ii)* all'articolo 238, comma 1, secondo periodo, le parole: "e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" sono soppresse;
- ll)* all'articolo 241, comma 5, le parole: "al revisore della comunità montana ed" e le parole: "rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed" sono soppresse;
- mm)* all'articolo 242, il comma 3 è sostituito dal seguente:
- "3. Le norme di cui al presente capo si applicano ai comuni e alle province".

12-ter. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34:

1) al comma 3, le parole: ", dei comuni e delle comunità montane," sono sostituite dalle seguenti: "e dei comuni";

2) il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 36, comma 1:

1) all'alinea, le parole: ", a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "e a ciascun comune";

2) la lettera c) è abrogata;

c) all'articolo 41 :

1) al comma 1, le parole: ", di tutti i comuni e di tutte le comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "e di tutti i comuni";

2) il comma 4 è abrogato.

12-quater. È abrogato il secondo periodo della lettera e) del comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, le parole: "b), c) ed e) sono sostituite dalle seguenti: "b) e c)".

12-quinquies. Sono altresì abrogate le norme che alla data di entrata in vigore della presente legge disciplinano gli enti soppressi in base alla legge medesima.

12-sexies. Sono abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge».

---

### 23.39

ALBERTI CASELLATI

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'imposta municipale propria sull'abitazione principale e le pertinenze della stessa si applica esclusivamente per l'anno 2012.";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "ivi comprese" sono inserite le seguenti: ", per l'anno 2012,";

c) al comma 7 sono premesse le seguenti parole: "Per l'anno 2012,»;

d) al comma 10, secondo periodo, le parole: "Per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2012".

12-ter. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL) a decorrere dall'anno 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 5 per cento rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2012; le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 3 per cento, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2 per cento.

12-quater. Nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al completamento del trasferimento delle funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, conferite in base alla suddetta Carta a regioni ed enti locali, sono esercitate provvisoriamente dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.

12-quinquies. Le prefetture-uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, specifica attività volta a sostenere e agevolare il trasferimento delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con le regioni e gli enti locali.

12-sexies. Al termine del processo di trasferimento delle funzioni di cui al comma 2, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le funzioni statali residue sul territorio sono esercitate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo.

12-septies. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al fine di specificare i compiti e le responsabilità delle prefetture-uffici territoriali del Governo, e di individuare le funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché le modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo, o delle sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza.

12-octies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa, né agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali ai sensi della Carta delle autonomie locali.

12-nonies. Dall'attuazione dei commi da 2 a 6 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.



*12-decies.* A decorrere dal 1° luglio 2013, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione dei dirigenti responsabili del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La medesima Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico, come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

*12-undecies.* A decorrere dal 1° luglio 2013 le pubbliche amministrazioni adeguano le attività di valutazione previste dalla normativa vigente agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione di cui al comma 9.

*12-duodecies.* Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni la componente della retribuzione legata al risultato è fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

*12-terdecies.* A decorrere dal 1° luglio 2013 è fatto divieto di corrispondere al dirigente di una pubblica amministrazione il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

*12-quaterdecies.* A decorrere dal 1° luglio 2013 è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di pubblici uffici o strutture pubbliche che siano stati individuati ai sensi della normativa vigente per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

*12-quinquiesdecies.* Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 devono derivare risparmi non inferiori a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

*12-sexiesdecies.* In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

*12-septiesdecies.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «, nonché modificazioni al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito*

con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di imposta municipale propria».

---

#### 23.40

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, Paolo FRANCO, MONTANI, RIZZI

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizza la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società partecipa esclusivamente il comune di Campione d'Italia. Detto comune approva e trasmette al Ministero dell'interno, entro il 30 novembre 2012 l'atto costitutivo e lo statuto della società, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno. L'utilizzo dello stabile comunale della casa da gioco ed i rapporti tra la società di gestione ed il comune di Campione d'Italia, sono disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti.

12-ter. A decorrere dall'inizio di attività della società di cui al precedente comma sul totale dei proventi annuali in franchi svizzeri di tutti i giochi al netto del prelievo fiscale, se superiori a franchi svizzeri 120 milioni, verrà individuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un contributo in franchi svizzeri del 3 per cento fino a 160 milioni, del 10 per cento sui successivi 10 milioni, del 13 per cento sui successivi 10 milioni e del 16 per cento sulla parte eccedente. Entro il 30 novembre 2014 e successivamente ogni biennio, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procederà alla verifica della percentuale del contributo di cui sopra da applicare agli esercizi successivi e, se del caso, all'adeguamento della stessa con decreto interministeriale, sentiti il comune di Campione d'Italia e gli enti territoriali beneficiari del contributo. Detto ammontare verrà assegnato per il 40 per cento alla provincia di Como, per il 20 per cento alla provincia di Varese, per il 16 per cento alla provincia di Lecco e per il 24 per cento al Ministero dell'interno. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province potranno essere utilizzate anche per investimenti a favore dell'economia del territorio sentita la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dalla data di inizio di attività della società conseguentemente cessano di avere efficacia le dispo-

sizioni previste dai commi 37 e 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

---

### 23.41

BUTTI, ADAMO, RUSCONI, TOMASSINI, PAOLO FRANCO

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizza la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società partecipa esclusivamente il comune di Campione d'Italia. Detto comune approva e trasmette al Ministero dell'interno, entro il 30 novembre 2012 l'atto costitutivo e lo statuto della società, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno. L'utilizzo dello stabile comunale della casa da gioco ed i rapporti tra la società di gestione ed il comune di Campione d'Italia, sono disciplinati da apposita convenzione stipulata tra le parti.

12-ter. A decorrere dall'inizio di attività della società di cui al precedente comma sul totale dei proventi annuali in franchi svizzeri di tutti i giochi al netto del prelievo fiscale, se superiori a franchi svizzeri 120 milioni, verrà individuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un contributo in franchi svizzeri del 3 per cento fino a 160 milioni, del 10 per cento sui successivi 10 milioni, del 13 per cento sui successivi 10 milioni e del 16 per cento sulla parte eccedente. Entro il 30 novembre 2014 e successivamente ogni biennio, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procederà alla verifica della percentuale del contributo di cui sopra da applicare agli esercizi successivi e, se del caso, all'adeguamento della stessa con decreto interministeriale, sentiti il comune di Campione d'Italia e gli enti territoriali beneficiari del contributo. Detto ammontare verrà assegnato per il 40 per cento alla provincia di Como, per il 20 per cento alla provincia di Varese, per il 16 per cento alla provincia di Lecco e per il 24 per cento al Ministero dell'interno. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite alle province potranno essere utilizzate anche per investimenti a favore dell'economia del territorio sentita la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dalla data di inizio di attività della società conseguentemente cessano di avere efficacia le dispo-

sizioni previste dai commi 37 e 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998».

### 23.42

D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO, TANCREDI

*Dopo il comma 12 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«12-bis. A decorrere dall'anno accademico 2012-2013, ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell'area medica, ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole *post*-laurea di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni, è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

12-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, fino a concorrenza dei predetti oneri, mediante le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12-quater.

12-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica, al fine di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo, è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominata "Commissione». A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di efficienza definiti dalla Commissione possono essere applicate le misure in materia di responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato. Il dirigente che contravvenga ai suddetti indirizzi, requisiti e criteri per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere il trattamento economico accessorio al dirigente che, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che ri-

fiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati dalla Commissione per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

12-*quinquies*. Dall'attuazione del comma 12-*quater* devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2012 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori risparmi, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative alle spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

### 23.43

GALLONE, ALBERTI CASELLATI, MANTICA, ZANOLETTI, ALLEGRINI

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-*bis*. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"Art. 10-*bis*. - (*Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali*) – 1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, anche compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *h*), che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma 1".

12-*ter*. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013,

esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

*12-quater.* Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

*12-quinquies.* La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

*12-sexies.* Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

---

#### **23.44**

SANTINI, ZANETTA, FISTAROL, PINZGER, VACCARI, CASTELLI, GARRAFFA, SPADONI URBANI, MARINI, LEGNINI, FOSSON

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«*12-bis.* Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 24 luglio 2007, n. 119, in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) per le finalità istituzionali del medesimo Corpo è integrato di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

*12-ter.* Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, è integrato di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

*12-quater.* Il contributo previsto dall'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963 in favore del Club alpino italiano (CAI) per le proprie finalità

istituzionali, con particolare riguardo alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, è integrato di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

12-*quinquies*. Al finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi si provvede nel limite di spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

### 23.45

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI, MERCATALI, LEGNINI

*Dopo il comma 12, inserire i seguenti:*

«12-*bis*. Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della piattaforma, che non può eccedere il limite di 400.000 euro, è a carico del bilancio del Ministero della salute, che vi farà fronte con quota parte delle somme di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni. Alla predetta lettera *d*) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: "e per iniziative che favoriscano il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali". All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio 'topografico' o 'della distanza' ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al pa-

rametro della popolazione di cui al comma 1, lettera *a*) del presente articolo";

*b*) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente rese si vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma.";

*c*) al comma 7, primo periodo, le parole ", di età non superiore ai 40 anni", sono soppresse;

*d*) al comma 17, alle parole: "La direzione della farmacia privata" sono anteposte le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,".

12-ter. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dopo l'articolo 1-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 1-ter. Le sedi farmaceutiche di cui al comma 1-bis sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite".».

---

## 23.46

AGOSTINI

*Dopo il comma 12 inserire i seguenti:*

«12-bis. Al fine di favorire le attività di formazione continua, a decorrere dall'Anno accademico 2012/2013 nel limite massimo di spesa di 100.000 euro complessivo, i dirigenti scolastici in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il decreto 3 novembre 1999, n. 509, emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e, come requisito necessario e aggiuntivo, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli ulteriori oneri ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un nuovo corso



di laurea, e sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi. Il diritto al predetto beneficio è subordinato alla regolare frequenza del corso di studio.

12-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero».

---

### 23.47

BORNACIN

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«12-bis. Al fine di assicurare il rispetto e l'effettività delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di inchieste di sicurezza (regolamento UE n. 996/2010) e il rispetto degli impegni assunti dall'Italia con l'adesione alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva in Italia con il decreto legislativo 6 marzo 1948 n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956 n. 561, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, commi 7 e 9 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a procedere, senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, al reclutamento e all'assunzione di n. 3 unità di personale tecnico investigativo a tempo indeterminato.

12-ter. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 12-bis, valutato in euro 287.713 a decorrere dal 2012, l'ANSV farà fronte con le risorse finanziarie assegnate sui corrispondenti capitoli relativi alle spese fisse e continuative».

---

### 23.48

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dei rifiuti urbani, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a

mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, ivi comprese le competenti autorità regionali per i rifiuti urbani di cui all'articolo 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze effettivamente danneggiate situate nei comuni colpiti dal sisma, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Le autorità individuano altresì le modalità per assicurare tempestivamente alle imprese che hanno emesso le fatture suddette la disponibilità, per il tempo della sospensione e per quello della successiva rateizzazione, di risorse finanziarie congrue ai corrispondenti mancati ricavi, facendo ricorso a strumenti perequativi. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del presente comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo"».

*Conseguentemente, all'articolo 24 dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 23, comma 12-bis, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa alla presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, e in particolare allo sviluppo degli *Eurofighter Typhoon*».

#### **23.49**

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. L'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (*Deroga al patto di stabilità interno*). – 1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo

1, comma 2, per l'anno 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, e delle relative Province sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo 90 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 10 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

2. È disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il periodo 2012-2014, delle spese finanziate con risorse proprie sostenute dai comuni, dalle province e dalle regioni colpite dal sisma e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 150 milioni di euro. L'individuazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno devono essere certificate e vagliate da appositi sistemi di programmazione e controllo secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla compensazione si provvede tramite corrispondente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 6 comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

3. Le esclusioni di cui ai commi precedenti sono gestite tramite i meccanismi previsti dalle norme vigenti in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte specifiche deroghe in materia sanzionatoria, a partire dalle sanzioni applicabili dal 2012, correlate al mancato rispetto dei vincoli di patto di stabilità interno a favore degli enti locali colpiti dal sisma».

---

### **23.50**

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva delle imprese ubicate nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per le spese documentate per gli interventi sulle costruzioni ad uso produttivo necessarie al raggiungimento dei livelli di sicurezza provvisori fissati all'articolo 3, commi 8 e 10, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sostenute a decorrere dal 20 maggio 2012 fino al termine previsto per la loro realizzazione, spetta una de-

trazione IRES in misura pari al 50 per cento, fino ad un ammontare massimo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse».

*Conseguentemente, all'articolo 24 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione del comma 9» con le seguenti: «ad esclusione dei commi 9 e 12-bis»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 23, comma 12-bis, valutati in 300 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante le risorse di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies.

1-ter. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 21, allegato 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e di cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli di interessati e tenendo conto delle risultanze delle analisi della spesa effettuate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012. Entro il 10 settembre 2012, il Governo adotta le misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui al presente comma producano, per l'anno 2012 effettivi maggiori risparmi di spesa

1-quater. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta, per gli anni 2013 e 2014, di un importo pari a 70 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui con-

sumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

**23.51**

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. I termini di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono prorogati al 30 giugno 2013».

*Conseguentemente, all'articolo 24 apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «ad esclusione del comma 9» con le seguenti: «ad esclusione dei commi 9 e 12-bis»;

b) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 23, comma 12-bis, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativa alla presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, e in particolare allo sviluppo degli Eurofighter Typhoon».

---

**23.52**

BARBOLINI, GHEDINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per gli anni 2012-2014, tra le spese di personale sostenute dai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, non sono computate:

a) le spese per assunzioni di personale a tempo determinato e le spese per ore di straordinario del personale dovute agli eventi sismici;

b) le spese previste nel fondo di produttività per il personale impegnato a fronteggiare l'emergenza del terremoto"».

---

### 23.53

GHEDINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. L'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (*Deroga al patto di stabilità interno*). – 1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attività, su proposta dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per il biennio 2012-2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle rispettive Province di cui all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di euro 90 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 10 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, valutati in 110 milioni di euro per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

---

### 23.54

BASTICO, BARBOLINI, GHEDINI, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Le spese in conto capitale complessivamente sostenute per gli anni 2012, 2013 e 2014, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, per la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico e la ricostruzione degli edifici scolastici, non sono computate ai fini dell'obiettivo del Patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1.

1-ter. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2012 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2013 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, e di cui all'articolo 01 decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 1-ter, producano effettivi maggiori risparmi di spesa"».

---

### 23.55

BASTICO, BARBOLINI, GHEDINI, BERTUZZI, MERCATALI, NEROZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, SOLIANI, VITALI, ZAVOLI

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione, per le annualità 2012 e 2013, nei confronti dei comuni di cui al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 10 giugno 2012, limitatamente alle spese sostenute per il personale assunto in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio"».

---

**23.56**

VITALI

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Sono stanziati 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in favore dell'Istituto Nazionale di Statistica.

*Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate In misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

---

**23.57**

GALLONE, MANTICA, ZANOLETTI, ALLEGRI, FLUTTERO

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al comma 129, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo la lettera g-quater, è aggiunta la seguente:

"g-quinquies). Delle spese in conto capitale non finanziate da indebitamento ossia per l'importo del differenziale fra entrate correnti e spese correnti in surplus rispetto all'ultimo bilancio del comune"».

---

**23.58**

BONFRISCO

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure preordinate all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione delle merci, favorendo la competitività economica, l'Agenzia delle Dogane consente la presentazione anticipata della dichiarazione doganale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, in pendenza delle procedure di rilascio delle autorizzazioni e certificazioni richieste dalle altre Amministrazioni competenti.



In tal caso, lo svincolo delle merci è subordinato al rilascio, da parte delle amministrazioni interessate, delle autorizzazioni e certificazioni necessarie ai fini del loro sdoganamento».

---

### **23.59 (testo 2)**

BONFRISCO

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«13. L'importo massimo delle sanzioni di cui all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare e sanzionare le quali è dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - escluso unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati - , è aumentato a 5.000.000 di euro».

---

### **23.59**

BONFRISCO, TANCREDI

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«13. Le sanzioni di cui all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e di cui all'articolo 8, commi 9 e 12, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, la cui competenza è dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente il caso in cui le Pratiche commerciali scorrette o la pubblicità ingannevole siano poste in essere in settori la cui regolazione, anche con finalità di tutela del consumatore, è disciplinata da una norma di legge di derivazione comuni, ed affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori, sono aumentate fino a un massimo di 5.000.000 di euro».

---

**23.60**

LANNUTTI

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Allo scopo di salvaguardare l'economia reale dalla finanza speculativa il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la separazione delle banche commerciali, che raccolgono i depositi dei cittadini ed erogano il credito agli individui e alle imprese, dalle banche d'affari, che operano nei mercati finanziari attraverso l'emissione e la compravendita di titoli azionari, obbligazionari e di strumenti speculativi in genere».

---

**23.61**

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Alle spese documentate per gli interventi sulle costruzioni ad uso produttivo necessarie al raggiungimento dei livelli di sicurezza provvisori di cui all'articolo 3, commi 8 e 10, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino al termine previsto per la loro realizzazione, spetta una detrazione IRES pari al 50010, fino ad un ammontare massimo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse».

---

**23.62**

PERDUCA, PORETTI

*Alla fine aggiungere il seguente comma:*

«Ferme restando le procedure di commissariamento degli enti vigilati dal Ministero della Salute, comunque denominati, previste dalle norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione e alla sua struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti, o alla sostituzione del commissario in carica, attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è scelto nell'ambito del ruolo dei dirigenti generali in servizio presso il ministero

vigilante. Le Commissioni si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

---

**23.63**

SANGALLI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, GHEDINI, MERCATALI, PIGNEDOLI, SOLIANI, VITALI, BUBBICO, GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, TOMASELLI, BIONDELLI

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 3, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

"10-bis. Le spese documentate, sostenute fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi di cui al comma 8 e per quelli di cui al comma 10, sono detraibili dall'imposta lorda dovuta ai fini delle imposte sui redditi, in misura pari al 50%, nel limite complessivo massimo di cinque milioni di euro"».

---

**23.64**

Mariapia GARAVAGLIA, VACCARI, Vittoria FRANCO, MONTANI

*È aggiunto infine il seguente comma:*

«12-bis. Gli articoli 1, 2, 3, 6-bis, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati».

---

**23.65**

MENARDI, SAIA, FERRARA, FLERES

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 263 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, al comma 1, lettera c) sopprimere il periodo che va dalla parola: "calcolato" fino alla fine».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni*

*di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**23.66**

LEGNINI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 35, comma 1, primo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sostituire le parole: "per l'acquisizione di" con le seguenti: "relative a lavori,"».

---

**23.67**

BUBBICO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al fine di semplificare le procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i Comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, all'articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Al Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983, all'articolo 1, numero 18), le parole: "e illuminazioni votive" sono soppresse».

---

**23.68**

FIORONI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: "Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro" sono aggiunte le seguenti: "È peraltro consentita la collaborazione tra i soggetti iscritti al Registro, compresi quelli iscritti alla medesima sezione, che possono collaborare tra loro"».

---

**23.69**

DONAGGIO

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 28 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sopprimere i commi 1 e 2».

---

**23.0.1**

GRILLO, CASTELLI, Marco FILIPPI, FISTAROL, GALLO

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

1. In considerazione della natura di enti pubblici ad ordinamento speciale e della loro autonomia finanziaria e di bilancio, le Autorità Portuali, istituite a mente dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n.84 e s. m. e i., le stesse Autorità Portuali non sono ricomprese nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione. Fermo rimanendo l'obbligo del pareggio, o di avanzo, del conto economico delle Autorità Portuali, alle stesse non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferita alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto».

---

**23.0.2**

Marco FILIPPI

*Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

1. In considerazione della natura di enti pubblici ad ordinamento speciale e della loro autonomia finanziaria e di bilancio, le Autorità Portuali, istituite a mente dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m. e i., le stesse Autorità Portuali non sono ricomprese nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione.

Fermo rimanendo l'obbligo del pareggio, o di avanzo, del conto economico delle Autorità Portuali, alle stesse non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferita alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto».

---

### 23.0.3

MENARDI, FLERES, VIESPOLI, CENTARO, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, FERRARA, CARRARA, PISCITELLI, SAIA

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Tassazione delle rendite patrimoniali)*

«1. Fino a quando non si sarà risanato il debito pubblico è applicata sulle rendite patrimoniali, il cui valore sia superiore a 800.000 euro, una tassa del 2 per cento. Sono escluse dalla tassazione la prima casa, la sede dell'azienda in cui il contribuente opera e gli impieghi di capitale in titoli di Stato italiani.

2. Quando il bilancio dello Stato si sarà assestato, anche in conformità a quanto richiesto dall'Europa, l'applicazione dell'imposta sarà modulata per consentire l'applicazione del quoziente familiare, per sostenere la scuola e la ricerca, gli investimenti produttivi e per altre priorità atte a supportare la crescita del Paese».

---

### 23.0.4

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ANTEZZA, CASSON, MONGIELLO, BIONDELLI, LEGNINI

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Procedure straordinarie per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato)*

1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, alla copertura

dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011, nella qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, si provvede esclusivamente mediante concorso interno per titoli, di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso una o più procedure straordinarie per i posti annualmente disponibili, riservati: *a*) per il quaranta per cento agli assistenti capo; *b*) per il sessanta per cento al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio.

2. Per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1, per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2011, il personale deve essere in possesso, alla medesima data, della qualifica e dell'anzianità di servizio previsti dallo stesso comma. I posti rimasti scoperti a seguito delle procedure straordinarie per ciascun anno sono utilizzati per incrementare i posti disponibili per l'anno successivo nella rispettiva riserva di cui al medesimo comma 1.

3. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335: *a*) nel bando di concorso le sedi disponibili a livello provinciale sono indicate per la sola procedura di cui al comma 1, lettera *b*). I vincitori delle procedure di cui al comma 1, lettera *a*), sono confermati nella medesima sede di servizio; *b*) il punteggio massimo per i seguenti titoli ammessi a valutazione è il seguente: 1) per il personale di cui al comma 1, lettera *a*), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria dell'anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti e per quella degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 3 e a 2 punti; 2) per il personale di cui al comma 1, lettera *b*), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 8 e a 2 punti; *c*) la formazione e l'approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura degli stessi posti, in relazione a quanto previsto dal presente articolo, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; *d*) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in tre mesi, di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti

attuativi, comprese quelle sui titoli ammessi a valutazione, sulla decorrenza giuridica e sulla decorrenza economica».

---

### 23.0.5

CASTRO, SPADONI URBANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Norme in materia di apporto delle casse professionali agli obiettivi di finanza pubblica)*

1. Dopo il comma 14 dell'art. 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 è aggiunto il seguente comma:

"14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, tenuto conto della natura privatistica degli stessi, concorrono a detti obiettivi esclusivamente limitando le spese di funzionamento anche con riferimento alle diverse tipologie di spesa contemplate dal presente decreto nel limite massimo del 5 per cento del proprio bilancio. A tal fine gli enti di cui al presente comma danno evidenza del rispetto di tale limite nell'ambito della predisposizione del proprio bilancio tecnico. Sono fatti salvi, fino alla rispettiva scadenza naturale, i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

---

### 23.0.6

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Disciplina urbanistico-edilizia)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente:



"2-bis. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività, la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del codice civile. Contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura. La realizzazione di tali interventi in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari a cento euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura e comunque in misura non inferiore a duemila euro ed è subordinata per gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico ambientale al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle rispettive normative vigenti. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44"».

*Conseguentemente*, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2013 e 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**23.0.7**

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, POLI  
BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Disciplina urbanistico-edilizia)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività, la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile. Contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura"».

*Conseguentemente*, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative al/e autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

---

**23.0.8**

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, ALBERTO FILIPPI, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

*(Disciplina urbanistico-edilizia)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Non costituiscono volume e non necessitano di alcuna autorizzazione ma di semplice comunicazione al comune ed al Genio civile, le strutture facilmente rimovibili in legno o metallo e vetro realizzate, in balconi o terrazze di copertura di immobili, che non superino i 50 metri quadrati."».

*Conseguentemente*, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

**23.0.9**

BUBBICO, DELLA SETA, AGOSTINI, MERCATALI, PEGORER, INCOSTANTE, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, VINCENZO DE LUCA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

1. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geo spaziali e per sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attività di ricerca scientifica, tutti i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell'ambito di attività finanziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale. A. tal fine, presso, l'ISPRA, è istituita la piattaforma informativa per la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile, Stato Maggiore della Difesa, Ministero dell’Ambiente, Ministero della Ricerca e Regioni, adottata dalla Conferenza Stato-Regioni sono definite le modalità per la gestione della piattaforma e per l’accesso, l’interoperatività e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni in esso conservati, e gli obblighi di comunicazione e disponibilità dei dati acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale attività con il sostegno pubblico, anche parziale».

---

**23.0.10**

ZANOLETTI

*Dopo l’articolo 23 aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

1 I commi da 1 a 16 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono soppressi».

---

**23.0.11**

ZANOLETTI

*Dopo l’articolo 23 aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

Il comma 31 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in riferimento ai dati risultanti dall’applicazione della metodologia per il calcolo dei fabbisogni standard di cui all’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 a salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter"».

---

**23.0.12**

ZANOLETTI

*Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

1. Il comma 31-*bis* è sostituito dal seguente: Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali con riferimento ai dati risultanti dall'applicazione della metodologia per il calcolo dei fabbisogni standard di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216».

---

**23.0.13**

ZANOLETTI

*Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

1. All'articolo del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, è inserito il comma 10: "Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 gli enti locali possono assumere mutui o obbligazioni finanziarie in deroga all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le entrate e le uscite relative agli interventi di cui al comma 2 vengono considerate neutrali ai fini del rispetto del patto di stabilità"».

---

**23.0.14**

ZANOLETTI

*Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

1. Il comma 31-ter è sostituito dal seguente: "I comuni interessati assicurano le disposizioni di cui al presente articolo entro il 1° gennaio 2014 con riguardo ad almeno 6 delle funzioni fondamentali di cui al comma 28"».

---

**24.0.1**

SARO, PISANU, LADU, LENNA, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, CAMBER, MOLINARI, SANTINI, PETERLINI, PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA, SANNA, TONINI, CABRAS

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto-legge si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali, e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale».

---

**24.0.2**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:***«Art. 24-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto-Iegge si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali, e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale. Le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 5, 9, 14 e 19, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266».

---

**24.0.3**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, MOLINARI, SANTINI, DIVINA, PITTONI, TONINI

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:***«Art. 24-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto-legge si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali, e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale. Le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 5, 9, 14 e 19, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266».

---

